



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Italy - Rural Development Programme (Regional) - Valle d'Aosta

CCI	2014IT06RDRP013
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Valle d'Aosta
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	Politiche regionali di sviluppo rurale
Versione	15.1
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	29/08/2023 - 09:48:03 CEST

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE.....	12
1.1. Modifica.....	12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013.....	12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP.....	12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):.....	12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013).....	12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014.....	12
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA.....	23
2.1. Zona geografica interessata dal programma.....	23
2.2. Classificazione della regione.....	25
3. VALUTAZIONE EX-ANTE.....	29
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.....	29
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.....	31
3.2.1. VAS - raccomandazione 40.....	33
3.2.2. VEA - raccomandazione 01.....	34
3.2.3. VEA - raccomandazione 02.....	34
3.2.4. VEA - raccomandazione 03.....	35
3.2.5. VEA - raccomandazione 04.....	35
3.2.6. VEA - raccomandazione 05.....	36
3.2.7. VEA - raccomandazione 06.....	36
3.2.8. VEA - raccomandazione 07.....	36
3.2.9. VEA - raccomandazione 08.....	37
3.2.10. VEA - raccomandazione 09.....	37
3.2.11. VEA - raccomandazione 10.....	38
3.2.12. VEA - raccomandazione 11.....	38
3.2.13. VEA - raccomandazione 12.....	38
3.2.14. VEA - raccomandazione 13.....	39
3.2.15. VEA - raccomandazione 14.....	39
3.2.16. VEA - raccomandazione 15.....	40
3.2.17. VEA - raccomandazione 16.....	40
3.2.18. VEA - raccomandazione 17.....	41
3.2.19. VEA - raccomandazione 18.....	41
3.2.20. VEA - raccomandazione 19.....	41

3.2.21. VEA - raccomandazione 20	42
3.2.22. VEA - raccomandazione 21	42
3.2.23. VEA - raccomandazione 22	43
3.2.24. VEA - raccomandazione 23	43
3.2.25. VEA - raccomandazione 24	44
3.2.26. VEA - raccomandazione 25	44
3.2.27. VEA - raccomandazione 26	44
3.2.28. VEA - raccomandazione 27	45
3.2.29. VEA - raccomandazione 28	45
3.2.30. VEA - raccomandazione 29	46
3.2.31. VEA - raccomandazione 30	46
3.2.32. VEA - raccomandazione 31	47
3.2.33. VEA - raccomandazione 32	47
3.2.34. VEA - raccomandazione 33	47
3.2.35. VEA - raccomandazione 34	48
3.2.36. VEA - raccomandazione 35	48
3.2.37. VEA - raccomandazione 36	49
3.2.38. VEA - raccomandazione 37	49
3.2.39. VEA e VAS - raccomandazione 38	50
3.2.40. VEA e VAS - raccomandazione 39	50
3.2.41. VEA e VAS - raccomandazione 41	50
3.2.42. VEA e VAS - raccomandazione 42	51
3.2.43. VEA e VAS - raccomandazione 43	51
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante	52
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI.....	53
4.1. Analisi SWOT.....	53
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate.....	53
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione.....	68
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione.....	72
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione.....	75
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione.....	78
4.1.6. Indicatori comuni di contesto.....	82
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma.....	99
4.2. Valutazione delle esigenze.....	100
4.2.1. 01 Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata (...).	111
4.2.2. 02 Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali.....	111

4.2.3. 03	Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000.....	112
4.2.4. 04	Maggiore diffusione dell'utilizzo dei servizi di consulenza, in particolare per GA e i neo insediati in generale	113
4.2.5. 05	Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato.....	114
4.2.6. 06	Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori	115
4.2.7. 07	Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole	115
4.2.8. 08	Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione.....	116
4.2.9. 09	Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico	117
4.2.10. 10	Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole	118
4.2.11. 11	Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio.....	118
4.2.12. 12	Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie	119
4.2.13. 13	Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli	120
4.2.14. 14	Garantire il benessere degli animali da allevamento	121
4.2.15. 15	Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio	121
4.2.16. 16	Tutela delle razze autoctone.....	122
4.2.17. 17	Mantenimento delle aziende agricole sul territorio.....	123
4.2.18. 18	Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica	124
4.2.19. 19	Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale	125
4.2.20. 20	Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione	126
4.2.21. 21	Salvaguardia della biodiversità	126
4.2.22. 22	Sviluppo di approcci territoriali collettivi nell'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali.....	127
4.2.23. 23	Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura.....	128
4.2.24. 24	Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili	129
4.2.25. 25	Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione.....	130
4.2.26. 26	Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali	130
4.2.27. 27	Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali.....	131
4.2.28. 28	Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale.....	132
4.2.29. 29	Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne.....	133
4.2.30. 30	Tutela del patrimonio storico culturali delle aree particolarmente marginali	133
5.	DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA	135
5.1.	Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve	

dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013	135
5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1	143
5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	143
5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	146
5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	148
5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	150
5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	154
5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	156
5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	160
5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)	163
5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013	165
6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE	167
6.1. Ulteriori informazioni	167
6.2. Condizionalità ex-ante	168
6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali	200
6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità	203
7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI	204
7.1. Indicatori	204
7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	207

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	207
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	208
7.1.4. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	208
7.2. Indicatori alternativi.....	210
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	211
7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.....	211
7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.....	212
7.3. Riserva	213
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE.....	214
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013	214
8.2. Descrizione per misura.....	222
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	222
8.2.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	250
8.2.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	267
8.2.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	318
8.2.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	339
8.2.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	359
8.2.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	383
8.2.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	464
8.2.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30).....	488
8.2.10. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	507
8.2.11. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	521
8.2.12. M16 - Cooperazione (art. 35).....	532
8.2.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	548
8.2.14. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	614
8.2.15. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	620

9. PIANO DI VALUTAZIONE.....	628
9.1. Obiettivi e scopo	628
9.2. Governance e coordinamento.....	629
9.3. Temi e attività di valutazione.....	632
9.4. Dati e informazioni	635
9.5. Calendario.....	637
9.6. Comunicazione	637
9.7. Risorse.....	639
10. PIANO DI FINANZIAMENTO	641
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)	641
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013.....	643
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022).....	644
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	644
10.3.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	645
10.3.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	646
10.3.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	648
10.3.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	649
10.3.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	650
10.3.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	651
10.3.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29).....	652
10.3.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)....	653
10.3.10. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).....	655
10.3.11. M14 - Benessere degli animali (articolo 33).....	656
10.3.12. M16 - Cooperazione (art. 35).....	657
10.3.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	658
10.3.14. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	659
10.3.15. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	660
10.3.16. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	661
10.3.17. M113 - Prepensionamento	662
10.3.18. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	663
10.3.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	664
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma.....	665
11. PIANO DI INDICATORI.....	666

11.1. Piano di indicatori	666
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	666
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	669
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	672
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	674
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	679
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	684
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)	688
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi	692
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici	696
11.4.1. Terreni agricoli	696
11.4.2. Aree forestali	699
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma	700
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO	701
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	702
12.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	702
12.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	702
12.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	702
12.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	702
12.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	702
12.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	703
12.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	703
12.9. M113 - Prepensionamento	703
12.10. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	703
12.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	703
12.12. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	703
12.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	704
12.14. M16 - Cooperazione (art. 35)	704

12.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].....	704
12.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	704
12.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	704
12.18. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione.....	705
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO	706
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14).....	708
13.2. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).....	708
13.3. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	708
13.4. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	709
13.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).....	709
13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	710
13.7. M16 - Cooperazione (art. 35).....	710
13.8. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter).....	711
13.9. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	711
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ.....	713
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:	713
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune	713
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi	716
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE	717
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	719
15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.....	719
15.1.1. Autorità	719
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami	719
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza.....	723
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014	725

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE.....	727
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	728
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013	730
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER	732
16.1. Incontri congiunti AdG per QSR	732
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	732
16.1.2. Sintesi dei risultati.....	732
16.2. Riunioni Gruppo di lavoro	733
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	733
16.2.2. Sintesi dei risultati.....	734
16.3. Scambi con il partenariato.....	734
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti.....	734
16.3.2. Sintesi dei risultati.....	735
16.4. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni	735
17. RETE RURALE NAZIONALE	738
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)...	738
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.....	738
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma	738
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN	738
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE.....	739
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR.....	739
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno.....	739
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	740
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura.....	740
19.2. Tabella di riporto indicativa.....	741

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI.....	743
Documenti.....	744

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Valle d'Aosta

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

13-06-2023

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Approvata con alcune modifiche che sono state recepite.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. Aggiornamento degli indicatori

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

I capitoli 7 “Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione”, 11 “Piano degli indicatori” e 13 “Elementi

necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato” sono aggiornati coerentemente con le modifiche apportate.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

La modifica prevede un adeguamento degli indicatori finanziari e fisici delle misure interessate dalla rimodulazione. In linea con le modifiche apportate sono stati aggiornati anche i target relativi agli indicatori di output per il 2014-2022.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica prevede un adeguamento degli indicatori finanziari e fisici delle misure interessate dalla rimodulazione. Coerentemente i target relativi agli indicatori di obiettivo sono stati aggiornati di conseguenza.

INDICATORE	DESCRIZIONE	Valore in SFC PSR 14.1 approvato	Valore proposto
T1	percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	0,44%	0,35%
T2	numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	12	6
T3	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	500	nessuna varia
T4	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e	10,08%	9,72%

	ammodernamento (aspetto specifico 2A)		
T5	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2,80%	nessuna varia
T6	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,42%	nessuna varia
T8	percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità	1,02%	0,56%
T9	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	91,56%	nessuna varia
T10	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	90,05%	nessuna varia
T12	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	89,41%	nessuna varia
T20	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	10	nessuna varia
T21	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	98,44%	nessuna varia

T22	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0	nessuna varia
T23	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	20	nessuna varia
T24	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	10,63%	nessuna varia

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica non impatta sull'AP.

1.1.5.2. Gestione sovrapposizione impegno C della M 10.1.3 e adesione a ES2

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Ai fini della verifica del doppio finanziamento delle pratiche previste dall'art. 31 del Reg (UE) 2021/2115 e della demarcazione tra I e II pilastro, si dispone quanto segue: qualora un agricoltore aderisca contemporaneamente all'intervento 10.1.3 *Sostegno ai metodi di lotta integrata* - impegno C "divieto di diserbo chimico" (settori frutticoltura e viticoltura) e all'Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree", ai sensi dell'art.31 (7) (b) del PSP 23/27, si verifica un doppio finanziamento.

Considerato che la giustificazione economica dell'impegno "divieto di diserbo chimico" dell'intervento 10.1.3, calcolata da CREA-PB sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi nell'impiego di metodi alternativi al diserbo chimico, ammonta a 200 €/ha, nel caso di contestuale sottoscrizione, da parte del beneficiario, dell'intervento 10.1.3 e dell'Eco-schema 2, il premio erogabile ai sensi dell'intervento 10.1.3 sarà determinato sottraendo all'importo giustificato (200 €/ha) il premio definitivo dell'Eco-schema 2 per la medesima campagna di riferimento, , rispettando comunque il premio massimo erogabile dell'intervento 10.1.3.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

La modifica permette di compensare adeguatamente gli agricoltori che scelgono di aderire all'Eco schema 2 del PSP 23/27.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non comporta un impatto sugli indicatori.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica non impatta sull'AP.

1.1.5.3. Modifica della sottomisura 19.1 Sostegno preparatorio della Strategia di Sviluppo Locale

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2220/2020 consentono che il FEASR 2014/22 finanzi i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione delle Strategie Locali di Tipo Partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico. Questa possibilità permette di utilizzare la sottomisura 19.1 per finanziare il sostegno preparatorio delle strategie di sviluppo locali (SSL) per il periodo 2023/27, la cui redazione prevede di avviare attività di sensibilizzazione e consultazione del territorio, il coinvolgimento degli attori locali e di tutte le parti interessate, la predisposizione di studi di fattibilità ed analisi territoriali, la redazione della SSL stessa e le relative attività di consulenza.

I criteri di selezione della sottomisura 19.1 utilizzata anche ai fini della SRG06 del CSR 23/27 sono quelli utilizzati nel bando di selezione della Strategia di sviluppo locale Leader 23/27 (SSL 2023/27) approvati dal Comitato per lo sviluppo locale in data 21 marzo 2023 e, conseguentemente, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 340/2023 (approvazione bando di selezione SSL 2023/27).

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

La modifica consente di poter impegnare e spendere la dotazione finanziaria della 19.1.

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non impatta sugli indicatori.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica non impatta sull'AP.

1.1.5.4. Rimodulazione durata impegni agroambientali campagna 2018

1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La **presente proposta di modifica** consiste nell'aumento della durata degli impegni - da 5 a 6 anni - sottoscritti nel 2018 in virtù dell'art. 28, comma 5, del Reg (UE) 1305/2013 che recita: *“Gli impegni assunti nell'ambito della presente misura hanno una durata compresa tra cinque e sette anni. Tuttavia, se necessario per conseguire o conservare i benefici ambientali auspicati, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata superiore per determinati tipi di impegni, disponendone eventualmente la proroga annuale al termine del primo periodo. Per i nuovi impegni direttamente successivi a quelli realizzati nel primo periodo, gli Stati membri possono fissare nei rispettivi programmi di sviluppo rurale una durata inferiore”*.

Sulla scorta di detto articolo, la modifica prevede di estendere gli impegni assunti con l'annualità 2018 a sei anni *disponendone la proroga annuale al termine del primo periodo (2018-2022)*:

Campagna	Durata	Scadenza	Periodo impegno
2018	6 anni	Ultimo anno di conferma 2023	15/05/2018-14/05/2024

1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

La campagna 2018 viene estesa a 6 anni con un periodo di impegno 15/05/2018 - 14/05/2024.

1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica non impatta sugli indicatori

1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica non impatta sull'AP.

1.1.5.5. Rimodulazione finanziaria

1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Relativamente ai fondi residui sul PSR 14/22, la presente modifica prevede una rimodulazione finanziaria tra diversi interventi del piano finanziario al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati in fase di programmazione. In particolare, le economie generate in fase di rendicontazione dei finanziamenti concessi, nonché a causa di una minore partecipazione ai bandi pubblicati, vengono utilizzate per incrementare la dotazione finanziaria della Misura 10. Questo consente sia di mantenere gli impegni pluriennali presi nei confronti degli agricoltori, sia di garantire una transizione agevolata verso il nuovo periodo di programmazione.

La modifica si concretizza in trasferimenti di risorse, in riduzione e in aumento, nell'ambito dei seguenti interventi elencati secondo la nomenclatura del reg. (UE) n. 1305/2013:

- Riduzione a carico dell'intervento 1.3.1 *Sostegno per scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole*

Motivazioni

A seguito della mancata realizzazione di un corso, si registra una riduzione dell'intervento 1.3.1 *Sostegno per scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole* per un importo pari a 28.325,80 euro.

- Riduzione a carico dell'intervento 4.1.1 *Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole*.

Motivazioni

L'intervento 4.1.1 *Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole* ha generato importanti economie dovute principalmente alla mancata partecipazione ai bandi, in quanto, nello stesso periodo, la stessa tipologia di aiuti è stata prevista da altri strumenti attivati a livello regionale (legge 15/2021 - misure COVID e legge 21/2022, articolo 3 - misure Ucraina). Il totale delle economie è pari a 654.000,43 euro.

- Riduzione a carico dell'intervento 4.2.1 *Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*

Motivazioni

Per quanto riguarda l'intervento 4.2.1 *Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*, si è registrato un numero inferiore di adesioni all'ultimo bando pubblicato con scadenza nel mese di luglio 2022 generando delle economie pari a 202.245,28 euro.

- Riduzione a carico dell'intervento 6.1.1 *Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori*

Motivazioni

La riduzione di 260.000,00 euro dell'intervento 6.1.1 *Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori* è dovuta principalmente alle economie generatesi rispetto alle domande presentate nell'ultimo bando, scaduto il 10 marzo 2023.

- Riduzione a carico dell'intervento 6.4.1 *Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche*

Motivazioni

La riduzione di 249.678,26 euro dell'intervento 6.4.1 *Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche* è dovuta principalmente alle economie generatesi rispetto alle domande presentate nell'ultimo bando, scaduto il 28 febbraio 2023.

- Riduzione a carico dell'intervento 7.6.1 *Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi*

Motivazioni

La riduzione di 42.898,46 euro dell'intervento 7.6.1 *Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi* è dovuta principalmente a minori spese registrate in fase di liquidazione dei saldi relativi alla manutenzione, restauro e riqualificazione degli alpeggi.

- Riduzione a carico dell'intervento 8.5.1 *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*

Motivazioni

La riduzione di 210.000,00 euro dell'intervento 8.5.1 *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali* è dovuta principalmente alle economie generatesi rispetto alle domande presentate nell'ultimo bando, scaduto il 28 febbraio 2023. A tal proposito, si ricorda che l'adesione a questo intervento è stata condizionata da alcuni elementi deterrenti, come il mancato riconoscimento dei costi per l'esbosco e una spesa minima ammissibile relativamente alta (10.000,00 €). Questi elementi sono stati rivisti nell'intervento analogo del CSR 23/27 al fine di invogliare la partecipazione ai bandi e garantire la spesa.

- Riduzione a carico dell'intervento 8.6.1 *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella*

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Motivazioni

La riduzione di 348.000,00 euro dell'intervento 8.6.1 *Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste* è dovuta principalmente alle economie generate rispetto alle domande presentate nell'ultimo bando, scaduto il 3 febbraio 2023. Il tasso di sostegno previsto è del 40% della spesa ammissibile, il che probabilmente è risultato poco interessante per i partecipanti. Per questo motivo, nell'intervento analogo della nuova programmazione il tasso di sostegno è stato aumentato fino al 65%.

- Rimodulazione finanziaria della Misura 10 *Pagamenti agro-climatico-ambientali*

Motivazioni

La Misura 10 genera delle economie all'interno dei vari interventi che la compongono dovute principalmente a minori spese registrate in fase di liquidazione di campagne pregresse. Tuttavia, queste economie non sono in grado di alimentare la campagna 2023 per tutti gli interventi della stessa misura, di conseguenza, oltre alle economie "interne", è necessario dirottare le economie sopra descritte; l'importo complessivo verrà aumentato/diminuito come di seguito descritto:

Intervento	Nome	Focus Area	Totale variazioni
10.1.1	Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle	4C	+1.818.707,73
10.1.2	Miglioramento dei pascoli d'alpeggio	4C	+1.324.658,24
10.1.3	Sostegno ai metodi di lotta integrata	4B	+250.266,26
10.1.4	Salvaguardia razze in via di estinzione	4A	+1.138.604,76
10.1.5	Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4A	-41.091,57

- Riduzione dell'intervento 11.2.1 *Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*

Motivazioni

L'intervento 11.2.1 *Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica*, a fronte di un'esigenza della campagna 2023 di 160.000,00 euro e un'economia proveniente dalle precedenti campagne di 248.485,85 euro, registra un avanzo di dotazione pari a 88.485,85 euro.

- Riduzione della Misura 12 *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque*

Motivazioni

La Misura 12 *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque* registra un avanzo di 95.325,48 euro, dovuto a residui sulle campagne pregresse. Inoltre, a partire dall'annualità 2023, questa tipologia di sostegno trova copertura sulla scheda SRC01 *Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000* del CSR 23/27.

- Riduzione della Misura 13 *Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*

Motivazioni

La Misura 13 *Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici* registra un avanzo di 913.644,77 euro, dovuto a residui sulle campagne pregresse. Inoltre, a partire dall'annualità 2023, questa tipologia di sostegno trova copertura sulla scheda SRB01 *Sostegno zone con svantaggi naturali di montagna* del CSR 23/27.

- Riduzione della Misura 14 *Benessere degli animali*

Motivazioni

La Misura 14 *Benessere degli animali* registra un avanzo di 125.541,09 euro, dovuto a residui sulle campagne pregresse. Inoltre, per il nuovo periodo di programmazione, a partire dall'annualità 2023, questa tipologia di sostegno trova copertura sulla scheda SRA30 *Benessere animale* del CSR 23/27.

- Riduzione dell'intervento 16.6.1 *Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali*

Motivazioni

L'intervento 16.6.1 *Sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali* vede una riduzione di 244.000,00 euro dovuta alla ridotta partecipazione all'ultimo bando, scaduto il 3 febbraio 2023.

- Riduzione dell'intervento 16.8.1 *Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti*

Motivazioni

L'intervento 16.8.1 *Sostegno alla stesura dei piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti* subisce una riduzione di 200.000,00 euro pari all'intera dotazione finanziaria in quanto tutti i bandi pubblicati sono andati deserti. Nella nuova programmazione le imprese forestali iscritte agli albi potranno ottenere il finanziamento per l'elaborazione dei piani di gestione forestali ai sensi dell'intervento SRD11.3 *Elaborazione di Piani di gestione forestali e strumenti equivalenti*.

- Riduzione della dotazione della Misura 22 *Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia*.

Motivazioni

Nell'ambito della modifica al PSR 14/22 notificata a novembre 2022 è stata assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 1.065.000,00 euro. Tuttavia, le aziende che hanno aderito a questa tipologia di sostegno sono state solo 35 rispetto alle 120 stimate, di cui 4 domande repute "non ammissibili"

(per un totale di 18.000 euro contributo richiesto) e una domanda “non ricevibile” di 30.000,00 euro di contributo richiesto. La somma impegnata per le 31 domande istruite con esito positivo è pari a 284.000,00 euro, generando un’economia di 781.000,00 euro.

Tutti i coefficienti obbligatori previsti dal regolamento transitorio sono rispettati e, a causa dell'elevato coefficiente di non regressione per le misure ambientali, la Valle d'Aosta beneficia della deroga prevista dall'articolo 58 bis (5). In relazione alla deroga, la Valle d'Aosta ha deciso di derogare al coefficiente minimo del 55% (il valore attuale è del 43,50%) rispettando il coefficiente di non regressione ambientale, che è del 56,50%. La rimodulazione finanziaria attuale è in linea con la deroga approvata.

1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica

La variazione della dotazione finanziaria e la riallocazione delle risorse liberate comporta il relativo aggiornamento del piano finanziario del programma al fine di consentire al PSR di raggiungere i suoi obiettivi.

1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica comporta un aggiornamento degli indicatori fisici e finanziari corrispondenti. Coerentemente anche i target relativi agli indicatori di obiettivo sono stati aggiornati come da tabella inserita nella descrizione relativa alla modifica "Aggiornamento degli indicatori"

1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica non impatta sull'AP.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Valle d'Aosta

Descrizione:

NUTS level: 2; NUTS code: ITC2

Il programma interessa l'intero territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.


La Valle d'Aosta, oltre ad essere la regione italiana più piccola per estensione territoriale, registra anche la più bassa densità di popolazione e il più basso numero di abitanti: **128.672** (EUROSTAT 2012, CI 1) su una superficie di **3.263 Km²** (EUROSTAT 2012, CI 3) per una densità media regionale di **39,4 residenti/km²** (EUROSTAT 2011, CI 4).

Il territorio della Valle d'Aosta si sviluppa tra i 343 del fondovalle e i 4810 m s.l.m. della vetta del Monte Bianco (quota media 2106 m s.l.m.), con ben il 60,6% del territorio situato ad una quota altimetrica superiore ai 2000 m s.l.m. L'altimetria è un determinante naturale fondamentale per la caratterizzazione della regione: massicci montuosi elevati, valli profonde ed estesi versanti dai grandi dislivelli condizionano fortemente il modello insediativo e, più in generale, lo sviluppo delle attività umane. La morfologia del territorio penalizza l'accessibilità delle località situate nelle vallate laterali e condiziona l'offerta di servizi, intesa come la garanzia di una rete di assistenza e cura diffusa, in quanto essa sconta, in un territorio di montagna, rilevanti difficoltà e comporta significativi costi aggiuntivi. Questi fattori determinano una forte concentrazione di popolazione e di attività produttive nell'asse centrale con il progressivo abbandono delle aree più prettamente rurali delle vallate laterali. Tutto il territorio regionale è comunque caratterizzato dalla presenza diffusa di nuclei insediativi presenti anche nelle zone a più bassa densità abitativa: nei 74 comuni della regione si contano infatti oltre 1.200 nuclei insediativi storici.

Se da un lato la regione può quindi beneficiare di un patrimonio ambientale di assoluto rilievo, dall'altro sconta i disagi e gli svantaggi che un territorio di questo tipo comporta.

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Modello digitale del terreno (DTM) a passo 10 m.
Scala 1:220.000



Legenda

Quote

m. s.l.m.



Carta regionale fisica della Valle d'Aosta



Carta regionale politica della Valle d'Aosta

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La Valle d'Aosta rientra nell'elenco delle regioni più sviluppate dell'art. 3 della decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione.

L'intero territorio regionale, suddiviso in 74 Comuni, rientra nella definizione di Zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE e dell'art. 18 del Regolamento (CE) 1257/99.

Secondo la classificazione EUROSTAT, il territorio della Valle d'Aosta rientra completamente nelle "zone intermedie"; tuttavia, in conformità con l'Accordo di partenariato (AdP), per il periodo 2014-2020, la Regione aderisce al metodo di classificazione delle aree rurali definito a livello nazionale che identifica il Comune di Aosta come zona A "Area urbana e periurbana" e i restanti 73 Comuni come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo". Rispetto al periodo 2007-2013, in cui l'intero territorio regionale rientrava nelle Aree D, l'esclusione del Comune di Aosta dalle zone rurali rappresenta un elemento di cambiamento.


La Valle d'Aosta aderisce alla strategia nazionale per le Aree interne; a conclusione di un articolato

percorso istruttorio coerente con l'AdP, che ha visto la partecipazione del Comitato tecnico per le aree interne, della Regione e del livello locale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 22 maggio 2015, sono state approvate le aree progetto della Bassa valle (Area 1) e della Grand Paradis (Area 2).

In continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati inoltre identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali: **aree rurali marginali - ARM e aree rurali particolarmente marginali - ARPM.**


Per le metodologie, le risultanze e le interrelazioni delle diverse classificazioni si rimanda all'Allegato 1 "Classificazione territoriale".

Al di là delle classificazioni considerate, gli aspetti geografici sopra descritti condizionano pesantemente la definizione della strategia: tutto il Programma ha quindi una forte caratterizzazione montana.



Territorializzazione Valle d'Aosta

- Aree Rurali Particolarmente Marginali
- Aree Rurali Marginali



ARM e ARPM

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

La valutazione ex-ante (VEA) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 2014-2020 si è concretizzata attraverso un regolare e periodico processo d'interazione tra valutatori ex-ante, esperti VAS e Autorità di Gestione (AdG) che si è attuata fin dalle fasi iniziali ed ha accompagnato l'intera fase programmatoria.

L'obiettivo generale è stato quello di migliorare la qualità della programmazione, contribuendo nella prima fase a fare in modo che l'analisi di contesto fosse chiara e completa di tutti gli indicatori comuni, che venissero individuati anche degli indicatori specifici di contesto, per meglio descrivere le peculiarità del territorio (soprattutto in relazione ad elementi ritenuti critici e quindi da monitorare con attenzione), che i fabbisogni fossero diagnosticati correttamente e che la SWOT fosse esaustiva e correttamente collegata ai fabbisogni e all'analisi di contesto.

La seconda fase si è concentrata innanzitutto sulla coerenza esterna del programma, finalizzata a valutare che l'approccio proposto fosse coerente rispetto ai principi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della Strategia Europa 2020 e quindi rispetto agli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune, così come all'Accordo di Partenariato, e ha evidenziato come ognuna delle sottomisure contribuisca a soddisfare almeno un obiettivo tematico.

E' stata poi valutata la logica di intervento verificando che la strategia regionale del Programma nascesse da effettive esigenze del territorio e che il set di misure e sottomisure attivato fosse adeguato al raggiungimento delle Priorità e le Focus area dello Sviluppo rurale; a tal proposito è stata verificata anche l'allocazione delle risorse in funzione delle tipologie di beneficiari e dei settori economici, mettendo in evidenza come le misure hanno effetti, diretti o indiretti, non solo su agricoltura e foreste, ma anche su altri settori economici della Valle d'Aosta, quali il turismo e il secondario (PMI), dimostrandosi così adeguate alla strategia dello sviluppo rurale.

In particolare la fase di valutazione sui risultati attesi si è concentrata sulla verifica della congruità dei target per ogni Focus area, l'adeguatezza degli indicatori di input e output per singole misure e l'adeguatezza delle *Milestones* individuate dall'AdG; inoltre, sono state espresse valutazioni in merito all'approccio LEADER, l'organizzazione dei GAL e gli orientamenti tematici, nonché le procedure di monitoraggio e di raccolta delle informazioni in fase di attuazione del PSR, l'adeguatezza del contenuto del Piano di valutazione e delle risorse umane e amministrative per la gestione del programma.

La fase ante-notifica del Programma alla Commissione europea (in data 22 luglio 2014) si è quindi conclusa con la formulazione di una serie di raccomandazioni relative alle diverse tematiche affrontate: l'Autorità di Gestione ha assunto/risposto a buona parte delle raccomandazioni espresse dai valutatori.

Il resto delle raccomandazioni VEA sono state assolte nella fase di revisione del PSR a seguito della ricezione delle osservazioni ufficiali inviate dalla CE (16 dicembre 2014) e degli incontri negoziali tra AdG e CE. La VEA ha quindi riesaminato le proposte elaborate dall'AdG a settembre (consultazione informale) e ottobre 2015 (consultazione formale): al termine del riesame, il valutatore ha consegnato un rapporto che integra quello di luglio 2014 (allegato al PSR), esprimendo parere positivo sulla versione finale del PSR 14-

20.

Valutazione ambientale strategica: la procedura è stata avviata in data 22 luglio 2014 con la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica (allegati al PSR). Ha preso quindi avvio del confronto fra l'AdG e i Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), terminato con l'approvazione del "Parere motivato" della Struttura regionale competente in materia VAS (provvedimento dirigenziale n. 5315 del 15/12/2014, allegato al PSR): detto parere reca le osservazioni/raccomandazioni espresse dagli SCA, che l'AdG ha tenuto in debita considerazione nella fase di riformulazione della proposta definitiva del PSR 14-20. A seguito degli adeguamenti al PSR, nel mese di settembre 2015 è stato redatto un *Addendum* al Rapporto Ambientale (allegato al PSR) che descrive le principali modifiche che rilevano ai fini degli effetti sull'ambiente, verificando la comparsa di eventuali impatti negativi non valutati con il Rapporto Ambientale di luglio 2014. L'*Addendum* costituisce l'esito documentale del processo VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, del D.lgs 152/2006 e della L.R. 12/2009 della Valle d'Aosta.

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
VAS - raccomandazione 40	Raccomandazioni specifiche della VAS	08/07/2014
VEA - raccomandazione 01	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/02/2014
VEA - raccomandazione 02	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/06/2014
VEA - raccomandazione 03	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/06/2014
VEA - raccomandazione 04	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	11/06/2014
VEA - raccomandazione 05	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	01/07/2014
VEA - raccomandazione 06	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	18/06/2014
VEA - raccomandazione 07	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	18/06/2014
VEA - raccomandazione 08	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	18/06/2014
VEA - raccomandazione 09	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	20/06/2014
VEA - raccomandazione 10	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	01/07/2014
VEA - raccomandazione 11	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	18/06/2014
VEA - raccomandazione 12	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	20/06/2014
VEA - raccomandazione 13	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	10/07/2014

VEA - raccomandazione 14	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	10/07/2014
VEA - raccomandazione 15	Definizione della logica d'intervento	11/06/2014
VEA - raccomandazione 16	Definizione della logica d'intervento	11/06/2014
VEA - raccomandazione 17	Definizione della logica d'intervento	11/06/2014
VEA - raccomandazione 18	Definizione della logica d'intervento	08/07/2014
VEA - raccomandazione 19	Definizione della logica d'intervento	25/06/2014
VEA - raccomandazione 20	Definizione della logica d'intervento	10/07/2014
VEA - raccomandazione 21	Definizione della logica d'intervento	10/07/2014
VEA - raccomandazione 22	Modalità di attuazione del programma	16/07/2014
VEA - raccomandazione 23	Modalità di attuazione del programma	17/07/2014
VEA - raccomandazione 24	Modalità di attuazione del programma	17/07/2014
VEA - raccomandazione 25	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	16/07/2014
VEA - raccomandazione 26	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	10/07/2014
VEA - raccomandazione 27	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	10/07/2014
VEA - raccomandazione 28	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	10/07/2014
VEA - raccomandazione 29	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	10/07/2014
VEA - raccomandazione 30	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	16/07/2014
VEA - raccomandazione 31	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	18/07/2014
VEA - raccomandazione 32	Modalità di attuazione del programma	18/07/2014

VEA - raccomandazione 33	Modalità di attuazione del programma	18/07/2014
VEA - raccomandazione 34	Modalità di attuazione del programma	18/07/2014
VEA - raccomandazione 35	Modalità di attuazione del programma	18/07/2014
VEA - raccomandazione 36	Definizione della logica d'intervento	18/07/2014
VEA - raccomandazione 37	Definizione della logica d'intervento	18/07/2014
VEA e VAS - raccomandazione 38	Raccomandazioni specifiche della VAS	08/07/2014
VEA e VAS - raccomandazione 39	Raccomandazioni specifiche della VAS	08/07/2014
VEA e VAS - raccomandazione 41	Raccomandazioni specifiche della VAS	08/07/2014
VEA e VAS - raccomandazione 42	Raccomandazioni specifiche della VAS	08/07/2014
VEA e VAS - raccomandazione 43	Raccomandazioni specifiche della VAS	08/07/2014

3.2.1. VAS - raccomandazione 40

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 08/07/2014

Tema: Sviluppo sostenibile

Descrizione della raccomandazione

La VAS raccomanda di sorvegliare in fase di monitoraggio il perseguimento degli obiettivi ambientali, anche al fine di eventuali miglioramenti

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Si richiama la proposta, avanzata dai valutatori VAS all'AdG e inserita nel Parere motivato pervenuto successivamente all'inoltro del Programma con SFC2014, di istituire un Nucleo di controllo, a livello di Autorità di Gestione del PSR "che esamini preventivamente i progetti e il luogo in cui gli stessi vanno ad

inserirsi, che fornisca eventuali indicazioni o prescrizioni sulle modalità di attuazione degli interventi, che verifichi, a lavori in corso o al termine il rispetto delle prescrizioni e comunque degli aspetti aventi attinenza alla tutela dell'ambiente e del territorio. Il Nucleo potrebbe essere formato da un esperto in tema di paesaggio, un esperto in biodiversità – flora – fauna, un esperto in agronomia, un esperto in ambito geologico e di prevenzione del dissesto idrogeologico”. L'AdG ha valutato le possibilità e le modalità per associare, in sede di istruttoria, gli uffici regionali con specifiche competenze ambientali.

3.2.2. VEA - raccomandazione 01

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 12/02/2014

Tema: Integrazioni all'analisi di contesto

Descrizione della raccomandazione

In base al contesto territoriale, si denota la mancanza di trattazione di alcuni temi importanti (parità di genere in agricoltura, settore delle produzioni biologiche, investimenti in capitali fissi in agricoltura, dinamica dell'utilizzo degli alpeggi, filiera carne, uso del suolo, energie rinnovabili, servizi di consulenza e riordini fondiari). Approfondire tali argomenti.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le tematiche e i relativi dati sono state approfondite nell'analisi di contesto generale (versione non ridotta) redatta a seguito del confronto partenariale.

3.2.3. VEA - raccomandazione 02

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/06/2014

Tema: Indicatori comuni

Descrizione della raccomandazione

Completare la trattazione degli indicatori comuni.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Gli indicatori comuni di contesto sono stati completati.

3.2.4. VEA - raccomandazione 03

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/06/2014

Tema: Completamento indicatori comuni

Descrizione della raccomandazione

In assenza dell'indicatore nella banca dati RRN, individuare un indicatore Proxy.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Laddove possibile, gli indicatori proxy sono stati realizzati; in alcuni casi non è stato possibile recuperare dati aggiornati e certi per la creazione dei proxy.

3.2.5. VEA - raccomandazione 04

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 11/06/2014

Tema: Indicatori comuni

Descrizione della raccomandazione

Disaggregare gli indicatori comuni di contesto sulla base delle due macro-aree individuate (ARP e ARPM).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ritiene di non procedere alla disaggregazione degli indicatori di contesto in base alla ripartizione in ARM e ARPM in quanto i dati in possesso e le fonti a livello comunale non permettono una disaggregazione coerente, efficace e in linea con gli indicatori di contesto generali. I criteri e la metodologia di individuazione di tali aree sono descritti nella sezione 2.2.

3.2.6. VEA - raccomandazione 05

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 01/07/2014

Tema: Indicatori specifici

Descrizione della raccomandazione

Introdurre indicatori specifici nel rispetto dei criteri SMART e CLEAR in base alle proposte della VEA.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Gli indicatori specifici di contesto sono stati individuati e concernono le aziende di Alpeggio, la qualità e la produzione di Fontina DOP e la diversificazione in attività extra-agricole (agriturismi). Si veda sezione 4.1.7.

3.2.7. VEA - raccomandazione 06

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 18/06/2014

Tema: Accorpamento fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Analizzare i fabbisogni proposti dal partenariato, segnalando quelli già presenti e inserire eventuali nuovi fabbisogni nella lista.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha esaminato i fabbisogni provenienti del partenariato e ha proceduto ad accorparne alcuni passando da 42 fabbisogni a 30.

3.2.8. VEA - raccomandazione 07

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 18/06/2014

Tema: Fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Accorpare i fabbisogni che, per la loro formulazione, paiono essere ridondanti.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha ridotto i fabbisogni da 42 a 30, accorpando quelli ridondanti.

3.2.9. VEA - raccomandazione 08

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 18/06/2014

Tema: Riformulazione fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Rivedere la riformulazione di alcuni fabbisogni per renderli più chiari e puntuali.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha riformulato i fabbisogni come indicato dalla VEA.

3.2.10. VEA - raccomandazione 09

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 20/06/2014

Tema: Fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Rivedere la coerenza dei fabbisogni rispetto a priorità e focus area

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'osservazione è stata recepita.

3.2.11. VEA - raccomandazione 10

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 01/07/2014

Tema: Fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Gerarchizzare i fabbisogni.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha soddisfatto tale raccomandazione graduando i fabbisogni per obiettivo prioritario e grado di rilevanza.

3.2.12. VEA - raccomandazione 11

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 18/06/2014

Tema: Swot

Descrizione della raccomandazione

Integrare la SWOT in funzione dei fabbisogni definitivi individuati, inserendo nuovi elementi trattati nell'analisi di contesto, come da proposta della VEA.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha integrato la SWOT con gli elementi segnalati dalla VEA e rivisto ulteriormente l'impostazione.

3.2.13. VEA - raccomandazione 12

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 20/06/2014

Tema: SWOT

Descrizione della raccomandazione

Aggiornare la SWOT al fine di renderla coerente con l'aggiornamento dell'analisi di contesto e con i fabbisogni definitivi.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha aggiornato la SWOT individuando nuovi elementi per rendere pienamente coerenti AdC-SWOT-fabbisogni .

3.2.14. VEA - raccomandazione 13

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 10/07/2014

Tema: Partenariato

Descrizione della raccomandazione

Limitare l'attivazione del partenariato ai soggetti che abbiano una pertinenza con lo sviluppo rurale .

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG farà una selezione più mirata dei partner.

3.2.15. VEA - raccomandazione 14

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 10/07/2014

Tema: Partenariato

Descrizione della raccomandazione

Animare il partenariato nel corso dell'intero ciclo del programma.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG si è confrontata con il partenariato nel corso di questi mesi di negoziato (sez.12) e garantisce un coinvolgimento dello stesso, lungo il corso della programmazione, in base a quanto previsto dal piano di

comunicazione del PSR.

3.2.16. VEA - raccomandazione 15

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 11/06/2014

Tema: Coerenza esterna

Descrizione della raccomandazione

Operare affinché si utilizzino i fondi nazionali (PON), vista la riduzione di risorse per l'intero sviluppo rurale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha previsto nella strategia di sviluppo rurale (sezione 5) e nel capitolo dedicato alla complementarietà (sezione 14) la previsione di utilizzo dei PON.

3.2.17. VEA - raccomandazione 16

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 11/06/2014

Tema: Strategia

Descrizione della raccomandazione

Rileggere la strategia del PSR in un'ottica di semplificazione degli obiettivi prioritari, in quanto gli obiettivi 1, 3, 5, 6 sono in parte sovrapposti, e accorparli senza perderne i contenuti cardine.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

In coerenza con la strategia di Europa 2020 come declinata dal *Quadro strategico comune*, dall'*Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia*, nonché dal *Quadro Strategico Regionale* definito per i fondi SIE, i fabbisogni individuati sono stati analizzati e gerarchizzati sotto il profilo della rilevanza in base ai tre obiettivi generali dello sviluppo rurale: Competitività, Ambiente e Territorio rurale, assumendo l'innovazione e la conoscenza come temi trasversali.

3.2.18. VEA - raccomandazione 17

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 11/06/2014

Tema: Strategia

Descrizione della raccomandazione

Rivedere l'attribuzione tra focus area e fabbisogni.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha aggiornato la strategia tenendo conto delle indicazioni della VEA.

3.2.19. VEA - raccomandazione 18

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 08/07/2014

Tema: Strategia

Descrizione della raccomandazione

Rivedere l'attribuzione delle sottomisure agli Obiettivi Prioritari della strategia regionale per rendere coerente l'intera strategia.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La strategia è stata revisionata in base agli obiettivi generali dello sviluppo rurale Competitività, Ambiente e Territorio rurale in coerenza con il QSC, l'AdP, e il QSR definito per i fondi SIE.

3.2.20. VEA - raccomandazione 19

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 25/06/2014

Tema: Coerenza interna tra fabbisogni e misure

Descrizione della raccomandazione

Verificare i fabbisogni e le FA di riferimento per ogni scheda di misura.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha provveduto alla revisione delle schede di misura.

3.2.21. VEA - raccomandazione 20

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 10/07/2014

Tema: Approccio Leader

Descrizione della raccomandazione

Valutare con molta attenzione la convenienza di attivare più GAL e operare al fine di rafforzare l'animazione territoriale.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Anche sulla base delle indicazioni provenienti dalla politica regionale, la raccomandazione è stata recepita. L'AdG prevede di attivare un unico GAL.

3.2.22. VEA - raccomandazione 21

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 10/07/2014

Tema: Approccio Leader

Descrizione della raccomandazione

Favorire nell'ambito dello SLP le tematiche più efficaci per lo sviluppo rurale (vedi filiera legno, filiere agro-alimentari, ospitalità rurale, servizi essenziali), evitando di ridurre le risorse in troppi progetti poco incisivi per carenza di massa critica, di copertura territoriale e soprattutto con scarse prospettive di ricaduta economica.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

In base all'approccio *bottom-up* e in coerenza con l'Accordo di Partenariato, la selezione degli ambiti tematici è lasciata alla discrezionalità del GAL.

3.2.23. VEA - raccomandazione 22

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 16/07/2014

Tema: Assistenza tecnica

Descrizione della raccomandazione

Prevedere azioni di informazione più mirate e incisive sulla Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali al fine di soddisfare il requisito di informazione obbligatoria per i potenziali beneficiari ai sensi dell'art. 28 comma 4 del reg. UE 1305/2013

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha previsto un piano di comunicazione e in particolare delle azioni sul tema delle misure agroambientali, che sarà implementato nel corso della programmazione.

3.2.24. VEA - raccomandazione 23

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 17/07/2014

Tema: Assistenza tecnica

Descrizione della raccomandazione

Dettagliare la suddivisione delle risorse in base alle attività previste.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione Valle d'Aosta si è dotata di un Piano per il Rafforzamento Amministrativo (PRA) che, per ogni AdG dei Fondi SIE, individua obiettivi e azioni volte a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo dei fondi destinati all'Assistenza tecnica.

--

3.2.25. VEA - raccomandazione 24

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 17/07/2014

Tema: Assistenza tecnica

Descrizione della raccomandazione

Garantire i processi di integrazione dei sistemi informatici e delle banche date al fine di armonizzarli
--

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG prevede tale azione nell'ambito dell'assetto organizzativo
--

3.2.26. VEA - raccomandazione 25

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 16/07/2014

Tema: Indicatori target

Descrizione della raccomandazione

Completare tutti gli indicatori target (4b, 5d, 5e) e integrarne altri (4a, 4b, 4c, 6a), in base al set di misure scelte dall'AdG

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'osservazione è stata recepita. La tabella della sezione 11.4 è stata integrata.

3.2.27. VEA - raccomandazione 26

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 10/07/2014

Tema: Congruenza dei target con la strategia

Descrizione della raccomandazione

Rivedere l'indicatore target della FA 6a relativo alla diversificazione che appare incoerente con l'Obiettivo Prioritario 5 della Strategia di sviluppo rurale regionale

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La strategia è stata completamente rivista in base ai tre obiettivi generali dello sviluppo rurale: competitività, ambiente e territorio rurale.

3.2.28. VEA - raccomandazione 27

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 10/07/2014

Tema: Allocazione delle risorse

Descrizione della raccomandazione

Indirizzare, ove possibile, le risorse verso gli investimenti ritenuti essenziali e strategici (dal punto di vista ambientale ed economico) attraverso dei criteri di selezione più mirati e selettivi.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Questi aspetti sono stati presi in considerazione quali principi fondanti i criteri di selezione, nelle singole misure, e saranno valutati nella fase attuativa del programma (redazione dei bandi ed approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di sorveglianza).

3.2.29. VEA - raccomandazione 28

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 10/07/2014

Tema: Allocazione delle risorse

Descrizione della raccomandazione

Concentrare le risorse destinate agli investimenti non produttivi all'interno di poche aree di alto valore paesaggistico e da realizzarsi preferibilmente nell'ambito di investimenti collettivi

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

I criteri di selezione prenderanno in considerazione gli aspetti territoriali dando prevalenza di punteggio agli interventi ubicati in zone Natura 2000; la quantificazione dei punteggi sarà determinata nella fase attuativa del programma (redazione dei bandi ed approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di sorveglianza).

3.2.30. VEA - raccomandazione 29

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 10/07/2014

Tema: Cooperazione

Descrizione della raccomandazione

Prevedere delle aliquote maggiorate di aiuto e dei criteri di selezione premianti per i progetti realizzati nell'ambito della misura 16 al fine di stimolare la cooperazione e rendere appetibili le misure a cui possono accedere i beneficiari in forma associata

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Misura 16 prevede aliquote di sostegno di sostegno che vanno dal 100% al 70%: l'osservazione è stata recepita.

3.2.31. VEA - raccomandazione 30

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 16/07/2014

Tema: Milestones

Descrizione della raccomandazione

Ridurre la percentuale dei terreni agricoli di cui alla Priorità 4 dal 100% al 90%, in virtù delle criticità derivanti da AGEA

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

E' stata prevista la percentuale del 75%.

3.2.32. VEA - raccomandazione 31

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 18/07/2014

Tema: Piano di valutazione

Descrizione della raccomandazione

Completare il piano di valutazione affinché risponda a tutti i requisiti richiesti e abbia un'impostazione più operativa

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Il Piano di valutazione è stato rivisto e aggiornato.

3.2.33. VEA - raccomandazione 32

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 18/07/2014

Tema: Capacità amministrativa

Descrizione della raccomandazione

Descrivere dettagliatamente l'organizzazione amministrativa dell'AdG individuando i rapporti di flusso tra gli organismi coinvolti, tra gli organismi e le strutture dell'AdG, e tra le strutture stesse all'interno dell'AdG

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'Adg ha recepito tali raccomandazioni tramite l'implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2014, in linea con l'AdP.

3.2.34. VEA - raccomandazione 33

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 18/07/2014

Tema: Capacità gestionali

Descrizione della raccomandazione

Rendere operativo l'ufficio sistemi informativi e investire sul processo di integrazione dei sistemi informativi e delle banche dati

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'Adg riceverà l'osservazione tramite l'implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2014, in linea con l'AdP.

3.2.35. VEA - raccomandazione 34

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 18/07/2014

Tema: Risorse umane

Descrizione della raccomandazione

Predisporre un organigramma completo che individui le relazioni gerarchiche tra strutture, le risorse umane con il grado di istruzione, le competenze sviluppate nella passata programmazione e il ruolo ricoperto nella nuova programmazione

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'Adg ha recepito nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2014, in linea con l'AdP.

3.2.36. VEA - raccomandazione 35

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 18/07/2014

Tema: Semplificazione

Descrizione della raccomandazione

Sviluppare in modo articolato e dettagliato le proposte di semplificazione burocratica e operare fattivamente per renderle operative sin dalle prime fasi dell'attuazione del PSR

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'Adg ha recepito tali raccomandazioni tramite l'implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) approvato dalla Giunta regionale il 30 dicembre 2014, in linea con l'AdP.

3.2.37. VEA - raccomandazione 36

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 18/07/2014

Tema: Pari opportunità e non discriminazione

Descrizione della raccomandazione

Analizzare tutte le misure in base ai principi "pari opportunità e non discriminazione"

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Dal confronto tra i responsabili di misura, l'AdG non ritiene di dover analizzare singolarmente ogni tipologia di intervento alla luce di tali principi, nè alcuna osservazione è pervenuta in merito dalla CE.

3.2.38. VEA - raccomandazione 37

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 18/07/2014

Tema: Pari opportunità e non discriminazione

Descrizione della raccomandazione

Le misure legate alla diversificazione e all'approccio LEADER (6.4.1, 6.4.2, 16.4.1, 16.4.2, 16.9 e 19) devono contenere dei criteri di selezione preferenziali per le donne e i progetti attuabili con le stesse devono avere delle premialità se rivolti a soggetti deboli

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Coerentemente con quanto previsto dall'art 34 par. 3 comma b) del reg. (UE) 1303/2013, i criteri di selezione verranno definiti dai GAL.

3.2.39. VEA e VAS - raccomandazione 38

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 08/07/2014

Tema: Sviluppo sostenibile

Descrizione della raccomandazione

VAS e VEA raccomandano di inserire i temi ambientali nelle azioni di formazione

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La misura 1 è stata modificata in linea con tale raccomandazione mettendo in luce la centralità delle tematiche ambientali, le quali saranno considerate in sede di attuazione del Programma.

3.2.40. VEA e VAS - raccomandazione 39

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 08/07/2014

Tema: Efficientamento energetico

Descrizione della raccomandazione

VAS e VEA raccomandano di inserire un'azione specifica sull'efficientamento energetico degli edifici

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'efficientamento energetico è previsto quale elemento di valutazione degli interventi proposti ed è dunque ricompreso nei criteri di sostenibilità ambientale previsti, in particolare, dalla M4.

3.2.41. VEA e VAS - raccomandazione 41

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 08/07/2014

Tema: Sviluppo sostenibile

Descrizione della raccomandazione

VAS e VEA raccomandano una valutazione territorializzata delle misure, per definire alcune aree rurali su cui concentrare alcune misure per esaltarne l'efficacia

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La raccomandazione è recepita tramite i criteri di selezione di numerose misure che danno priorità agli interventi nelle ARPM e alle aree progetto selezionate dalla Strategia Aree interne.

3.2.42. VEA e VAS - raccomandazione 42

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 08/07/2014

Tema: Sviluppo sostenibile

Descrizione della raccomandazione

VAS e VEA raccomandano di dare preferenza a interventi di restauro e recupero degli edifici agricoli, piuttosto che a quelli di nuova costruzione

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha recepito la raccomandazione.

3.2.43. VEA e VAS - raccomandazione 43

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 08/07/2014

Tema: Sviluppo sostenibile

Descrizione della raccomandazione

VAS e VEA raccomandano che le risorse per gli investimenti immobiliari prevedano criteri di selezione più

mirati a favorire investimenti essenziali e strategici sia dal punto di vista economico, che ambientale (minimizzare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha recepito la raccomandazione, in particolare con la revisione della Misura 4 nella definizione dei principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

Contesto socioeconomico generale

L'economia valdostana tra il 2007 ed il 2012 peggiora progressivamente, fino a toccare il punto più critico nel 2009, anno in cui il PIL regionale si contrae in termini reali del 5,8%. I successivi anni ci restituiscono un trend contrastato, con un nuovo episodio recessivo del 2012. In Valle d'Aosta il PIL pro capite si eleva a 33.687 (EUROSTAT 2010, CI 8), significativamente superiore rispetto alla media europea (133 EU27=100) e tra i più alti in Italia. Nel periodo 2008-2011, le famiglie valdostane sono però state interessate da una caduta del reddito più importante di quella osservata per la gran parte delle altre regioni italiane (-2,3%, contro +0,4% per l'Italia, un -0,5% per il Nord Ovest ed un +1,3% per il Nord est). L'ampiezza e l'intensità della crisi hanno prodotto impatti rilevanti sul mercato del lavoro e, più in generale, sulla società e sulla coesione sociale. Nel 2012 il **tasso di disoccupazione** ha raggiunto il valore massimo dal 2004, **7,1%** (EUROSTAT 2012, CI 7), percentuale che sale a **25,6** (EUROSTAT 2012, CI 7) se si considera unicamente la fascia d'età 15-24, mentre il tasso di occupazione si è contratto di oltre un punto e mezzo, attestandosi al 66,3% (EUROSTAT 2012, CI 5). Se si procede ad un esame di genere, è possibile affermare che la crisi ha colpito maggiormente l'occupazione maschile, rafforzando in generale il processo di femminilizzazione dell'occupazione regionale. Il tasso di povertà (12,3% EUROSTAT 2011, CI 9) resta significativamente inferiore al dato medio registrato a livello nazionale ed europeo.

La crisi globale, unitamente alla conseguente rigorosa politica di contenimento della spesa pubblica (-32% per il bilancio 2013), ha pesantemente influenzato anche un territorio, come la Valle d'Aosta, a benessere diffuso e con una situazione occupazionale fino ad allora priva di particolari criticità, quanto meno sotto il profilo strutturale. I dati mostrano, infatti, una realtà alle prese con una fase congiunturale complessa, caratterizzata da una seria crisi economica, da difficoltà occupazionali quasi mai sperimentate prima.

Passando alla **struttura dell'economia**, il settore terziario, benché non esente dalla crisi che si è registrata in particolare nel commercio e nel turismo, rimane nettamente preponderante nel sistema economico regionale, tanto che contribuisce per il 75,5% alla formazione del valore aggiunto regionale, contro il 23,4% del secondario e l'1,2% del primario (EUROSTAT 2010, CI 10), e concentra il 70,6% degli occupati, principalmente nei servizi, mentre il 25,6% lavora nell'industria e solo il 3,8% nel primario (EUROSTAT 2010, CI 11). **La produttività del lavoro** registra lo stesso sbilanciamento: nel settore terziario si eleva a 68.130 euro per persona occupata, 58.309 nel settore secondario e solo 19.304 nel settore primario (EUROSTAT 2010, CI 12), valore quest'ultimo ben al di sotto della media italiana (27.061). Il valore della produttività del lavoro in agricoltura si riduce ulteriormente, a livello regionale, se si calcola il rapporto tra Valore aggiunto lordo del settore agricolo e le unità di lavoro annue (**VAL/ULA tempo pieno equivalente**), attestandosi nel 2012 a 11.171,2 euro, valore ben al di sotto della media europea e più basso tra tutte le regioni italiane (EUROSTAT 2012, CI 14).

Se il peso relativo del settore primario rispetto all'intera economia valdostana è piuttosto contenuto, è necessario evidenziare che l'industria agroalimentare incide per circa il 1% alla formazione del valore aggiunto regionale, segnando una produttività del lavoro nettamente superiore, pari a 52.694 euro per

persona occupata (EUROSTAT 2010, CI 16).

La struttura produttiva del settore agricolo

In Valle d'Aosta l'agricoltura è fortemente condizionata dal particolare sviluppo orografico del territorio delle Alpi Nord-occidentali: l'altitudine media supera i 2100 m s.l.m., i versanti sono scoscesi (circa la metà della SAU presenta pendenze superiori al 30% - dati AREA VdA 2013) e variamente orientati, diminuendo l'insolazione quotidiana e stagionale, con scarsità di zone pianeggianti. Il clima è caratterizzato da inverni rigidi, che comportano una ripresa vegetativa lenta, e da estati relativamente fresche e da precipitazioni annue scarse ed escursione termica piuttosto forte. Perciò l'esercizio delle pratiche agricole, è praticamente limitato alle colture permanenti secondo sistemi e metodi caratteristici ed endemici, in special modo nella foraggicoltura e nella viticoltura e frutticoltura. Al Censimento dell'agricoltura 2010 **prati permanenti e pascoli rappresentano il 97,7% della SAU** (EUROSTAT 2010, CI 18), dato che spiega la rilevanza della zootecnia nel panorama agricolo regionale e in particolare della foraggicoltura gestita secondo sistemi tradizionali estensivi.

Dal punto di vista strutturale, in Valle d'Aosta, secondo la rilevazione censuaria del 2010, sono presenti **3.554 aziende** per una **SAU di 55.595,65 ettari** (EUROSTAT 2010, CI 17). Il confronto con il censimento del 2000 evidenzia una forte contrazione del numero di aziende operanti (**-40,8%**), con una perdita di superficie investita (**-20,8%**), particolarmente rilevante nei prati permanenti e pascoli. Anche il settore zootecnico si inserisce in tale tendenza, registrando un calo delle aziende e dei capi rispetto al 2000: nei due censimenti successivi si passa dalle 1.586 aziende con allevamenti bovini alle 1.176 (-25,8%) e dai 38.888 capi ai 32.953 (equivalente a 28.850 UBA, EUROSTAT 2010, CI 21) (-15,2%). Si assiste pertanto, come in altre regioni montane, ad un processo **di moderata concentrazione delle superfici e dei capi allevati** nelle imprese agricole di più rilevanti dimensioni fisiche ed economiche, con scomparsa delle aziende extra-marginali detenute da agricoltori d'età più avanzata operanti per lo più su superfici marginali.

Emerge quindi con chiarezza come il tessuto imprenditoriale agricolo sia costituito in gran parte **da aziende di piccole e piccolissime dimensioni**, a carattere familiare e conduzione diretta (sono 3540 su un totale di 3554 i conduttori che lavorano in azienda EUROSTAT 2010, CI 22) infatti solo l'8% delle aziende impiega manodopera extra-familiare (ISTAT 2010). La manodopera familiare rappresenta il 95,7% della forza lavoro totale espressa in ULA (EUROSTAT 2010, CI 22); la condizione professionale dichiarata dagli occupati nelle aziende rivela come, in Valle d'Aosta, il lavoro agricolo familiare affianchi nella maggior parte dei casi (53%) un'altra occupazione oppure integri i redditi da pensione (38%), con percentuali superiori al dato medio italiano (ISTAT 2010).

Sotto il profilo dell'età, il 56,9% (EUROSTAT 2010, CI 23) dei conduttori d'azienda in Valle d'Aosta ha più di 55 anni; similmente a quanto registrato a livello nazionale, la fascia d'età più avanzata è, numericamente, la più consistente. Tuttavia, **i giovani sotto i 35 anni rappresentano il 7,8% del totale dei conduttori** (dato più alto della media nazionale 5,1%, EUROSTAT 2010, CI 23) e costituiscono una realtà significativa nelle aziende di classe economica medio-alta: essi rappresentano il 19% delle aziende tra i 25.000 e i 99.999 euro di produzione standard e 13% di quelle superiori a 100.000 euro (elaborazioni su dati ISTAT 2010). I giovani presentano, inoltre, un grado di istruzione decisamente superiore rispetto alle fasce di età successive: a livello regionale solo il 5,4% dei conduttori d'azienda presenta una formazione agricola specifica, ma la percentuale sale al 21,4 se si considerano solo i conduttori di età inferiore a 35 anni, dato quest'ultimo ben superiore alla media nazionale, 13,8%, ed europea 14% (EUROSTAT 2010, CI 24).

Rispetto alle **dimensioni**, le piccole aziende, con una superficie aziendale inferiore ai 5 ettari, sono una

realità importante numericamente - esse rappresentano in totale il 74 % delle aziende (73,5% EUROSTAT 2010, CI 17) - coprono però solo il 7% della SAU complessiva, contribuendo al 22% della produzione standard. Si tratta perlopiù di aziende specializzate in colture permanenti, vite e melo, aziende con coltivazioni di specie aromatiche e officinali, alle quali si aggiungono le aziende produttrici di foraggio (si tratta di ex aziende zootecniche che continuano a coltivare i prati con estensione media di 2,12 ha, maggioritariamente in proprietà, con età media dei conduttori di 62 anni; dati AREA VdA, 2014). All'estremo opposto, le aziende di grandi dimensioni, sopra i 50 ettari, ovvero le aziende zootecniche con importanti superfici d'alpe, sono una realtà numericamente limitata, esse rappresentano infatti solo il 7% (7,3% EUROSTAT 2010, CI 17) delle aziende totali e tuttavia gestiscono da sole il 76% della SAU valdostana con il 44 % della produzione standard totale (**Tab. 1**). Parallelamente, la dimensione economica delle aziende in termini di produzione standard, conferma la forte presenza di micro realtà. Se si considerano unicamente i nuclei aziendali di fondovalle la percentuale di aziende sotto i 10.000 euro di PS oltrepassa il 50%, di queste il 34% circa rimangono sotto i 4.000 euro. (**Tab. 2**).

La superficie media aziendale, di poco inferiore ai **16 ettari** (EUROSTAT 2010, CI 17), è di gran lunga superiore a quella registrata a livello italiano (7,9 ettari) e deriva proprio dalla citata compresenza sul territorio di un numero molto rilevante di aziende di piccolissime dimensioni e di poche aziende zootecniche di grandissime dimensioni, con ampie superfici di prato permanente e pascolo.

L'affitto è di gran lunga il più diffuso titolo di conduzione dei fondi agricoli in Valle d'Aosta: **l'84% della SAU dichiarata dalle aziende è in affitto**, percentuale che sale a 89% nelle aziende d'alpeggio e scende a 72% nelle aziende di fondovalle (dati AREA VdA 2013). Per quanto riguarda gli alpeggi, due terzi di essi - 219 sui 332 totali (dati AREA VdA 2014) - sono condotti totalmente in affitto, mentre il restante terzo è parzialmente o totalmente di proprietà. A questo aspetto si aggiunge la forte **frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria** che caratterizza l'agricoltura valdostana: sono oltre 242.000 le particelle di SAU dichiarata (di cui 101.381 con dimensione inferiore ai 500 mq) con una dimensione media di circa 2.200 mq, dimensione media che scende a 760 mq se si escludono dal calcolo le superfici d'alpeggio (dati AREA VdA 2013).

Nel 2012, **il valore della produzione** della branca agricoltura è di circa **86 M €** (Annuario INEA dell'agricoltura italiana 2012 - **Tab. 3**) e registra un aumento pari a circa al 3% rispetto al 2011. Proprio per il vincolo esercitato dall'ambiente montano, e limitatamente all'insieme delle produzioni agricole (escludendo attività di supporto e secondarie), gli allevamenti zootecnici coprono l'88% della produzione (53,926 M € su 61,389 M €). il Valore aggiunto delle produzioni vegetali ed animali è in crescita dal 2010 e si attesta intorno ai 47,9 M € nel 2012 (valore a prezzi correnti - ISTAT).

In agricoltura gli **investimenti fissi lordi sono elevati**: il rapporto rispetto al valore aggiunto generato dal settore è costantemente superiore a 100 (ISTAT 2010, CI 28), percentuale che denuncia la necessità di forti investimenti, il cui valore è maggiorato dalle condizioni orografiche e altimetriche del territorio, nonostante il ridotto valore aggiunto delle produzioni. La frammentazione fondiaria e le ridotte dimensioni aziendali, inoltre, impediscono l'emergenza di economie di scala.

Con specifico riferimento alla **zootecnia bovina**, il quantitativo di latte vaccino prodotto e commercializzato in Valle d'Aosta nel periodo 2007-11 (**Tab. 4**) è stabile e pari a **circa 45.000 tonnellate annue**, di cui circa il 73% consegnato ai caseifici per la trasformazione e il 27% rientrante tra le "vendite dirette", ovvero la parte che i produttori immettono direttamente sul mercato; percentuale, quest'ultima nettamente superiore a quella registrata a livello nazionale (3%). A fronte della sostanziale stabilità del latte prodotto si registra, nello stesso periodo, un calo delle imprese produttrici: -15% delle aziende con consegne e -3% delle aziende

con vendite dirette (elaborazioni Osservatorio Latte su dati AGEA). La flessione maggiore si è registrata nelle aziende di dimensioni minori, con una produzione inferiore alle 50 t/anno (-25%); gli allevamenti che commercializzano tra le 50 e le 100 t/anno sono rimasti sostanzialmente invariati, mentre le aziende di maggiori dimensioni, che commercializzano tra 100 e 500 t/anno, registrano +25% (**Tab. 5**).

L'industria di trasformazione del latte è particolarmente sviluppata: si contano, infatti, **17 caseifici cooperativi** e circa **60 trasformatori privati** di cui 11 sono caseifici che acquistano e trasformano latte anche di altri produttori, mentre la restante parte è rappresentata da aziende che trasformano esclusivamente il latte prodotto in proprio. Il latte bovino prodotto in Valle d'Aosta è principalmente destinato alla trasformazione nel prodotto faro dell'agricoltura valdostana, la **Fontina, formaggio DOP** (e in misura minore in "Valle d'Aosta Fromadzo DOP"). Il numero delle forme presentate al Consorzio di tutela della Fontina per la marchiatura negli anni 2007-14 oscilla tra le 420.000 e le 450.000 e la percentuale di quelle effettivamente marchiate rispetto al totale varia di anno in anno ma risulta, nel complesso, superiore al 90% (**Tab. 6**) (SC 5-8). Rispetto alle forme marchiate, le Fontine d'alpeggio rappresentano il 21% circa (media 2007-14).

Il sistema zootecnico presenta quindi tre tratti di specificità: un **prodotto** caseario di riferimento e fortemente ancorato al territorio: la Fontina DOP; una **razza bovina autoctona**: la Valdostana (97% dei bovini totali) con caratteristiche morfologiche adatte all'ambiente alpino e una limitata produttività (3.750 l per vacca lattifera/anno dati Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana - ANABoRaVa, ovvero meno della metà della produzione media di una Frisone); superfici foraggere (site in fondovalle e alpeggio), costituite da **praterie permanenti** oggetto di un particolare e tradizionale sistema di gestione. Il legame tra questi elementi specifici si estrinseca nel disciplinare di produzione della Fontina DOP che impone un vincolo di razza, di alimentazione con foraggio locale e la caseificazione due volte al giorno. L'intero sistema zootecnico tradizionale si fonda quindi sulla necessità di transumare le bovine in alpeggio nella stagione estiva, sia per utilizzare le ampie superfici pascolive (84% della SAU foraggera), sia per consentire la fienagione in fondovalle (16% della SAU foraggera) e, conseguentemente, assicurare l'alimentazione invernale con fieno locale necessario per la produzione della Fontina DOP.

In questo sistema **la monticazione costituisce un caposaldo dell'organizzazione zootecnica valdostana**: le mandrie salgono in una o più stazioni di alpeggio (tramuti) durante il periodo estivo da giugno a settembre/ottobre a quote comprese tra i 1800 e i 2600 m di altitudine. Le aziende zootecniche che gestiscono superfici d'alpe (332 in totale, dati AREA VdA 2014) (SC 1-3) possono coincidere con l'azienda di fondovalle: in tal caso esse monticano il nucleo di bestiame detenuto nel corso dell'anno al quale si aggiunge - nella maggior parte dei casi - bestiame concesso in affida da altre aziende zootecniche; esistono anche aziende specializzate (10% circa del totale delle aziende d'alpeggio) che gestiscono unicamente bestiame concesso in affida. Sulle 1071 aziende zootecniche bovine di fondo valle sono 211 (19,7%) le aziende che non praticano in nessun modo la monticazione; percentuale che raddoppia se si considerano le aziende che danno in affida solo una parte del proprio bestiame (rapporto UBA equivalenti/UBA al 31 marzo >0,85). Negli ultimi anni si sta assistendo ad una **progressiva diminuzione dei capi monticati** (dal 2005 al 2013 -13% vacche da latte), con un corrispondente aumento di aziende che mantengono il bestiame in fondovalle per l'intero anno (**Tab. 7**).

Negli alpeggi, i vincoli imposti dal territorio, l'orografia dei luoghi, la ridotta disponibilità di materiali, hanno portato sempre alla realizzazione di edifici che risultano un continuum con i luoghi in cui venivano inseriti: i fabbricati fanno trasparire una padronanza consapevole della scelta delle soluzioni spaziali, nel costruire in armonia con il territorio. Oggi come nel passato, in questi sistemi produttivi di alta quota le architetture diventano parte integrante del paesaggio e, proprio grazie all'agire umano, i paesaggi sono

conservati e mantenuti. Il sistema dell'alpeggio è, per eccellenza, l'espressione della cultura e della tradizioni alpine, derivante dalla plurimillennaria attività collettiva. Per favorire la conservazione di questo importante patrimonio, particolarmente fragile in ragione delle condizioni morfologiche e climatiche che contraddistinguono le alte quote, la Regione ha inserito il "Sistema dei pascoli" tra gli strumenti di pianificazione paesaggistico territoriale della Valle d'Aosta.

In maniera trasversale si evidenzia una **forte problematica di competitività del settore**: nel corso del quinquennio 2007-2011 non sono state registrate variazioni consistenti del costo di produzione totale che rimane compreso tra i 60 e gli 85 euro al quintale a seconda della tipologia aziendale (elaborazioni INEA su dati RICA del campione costante 2007-2011), a fronte di un prezzo al quintale, in media di 50 €/q (dati RAVA).

L'allevamento ovi-caprino ha saputo ritagliarsi un suo spazio in un settore dove l'importanza predominante è occupata dalla zootecnia bovina: nel più recente passato gli allevamenti cosiddetti "minori" hanno manifestato, in controtendenza, una sostanziale tenuta (ISTAT 2000-2010 + 3,2% ovini, +3,8% caprini (ISTAT 2010, CI 21) (SC 4). Rispetto alle aziende si assiste alla progressiva chiusura delle piccole aziende part-time (ISTAT 2000-2010 -23,1% aziende con ovini, -20,6% aziende con caprini) e il consolidarsi delle aziende specializzate che si elevano ad una trentina sul territorio regionale.

Nel **settore vitivinicolo** si contano 1.373 aziende con vite (ISTAT 2010) con una limitata estensione della superficie vitata, pari a 463 ha, meno dell'1% della SAU totale regionale (ISTAT 2010), di questi più del 60% si trovano ad una quota altimetrica superiore ai 500 m s.l.m., circa il 36% sono in forte pendenza e circa il 25% sono coltivati su terrazzi sostenuti da muretti a secco o su ciglioni (dati CERVIM 2006). La Valle d'Aosta vanta un ricco patrimonio ampelografico: la politica della qualità è risultata vincente (dal 1985 **una sola DOC "Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste"**, comprende 7 sottodenominazioni di Zona e 15 sottodenominazioni di Vitigno e raggruppa tutti i vini valdostani DOC), con un buon posizionamento degli stessi sui mercati nazionali ed esteri. Le superfici vitate interessate dalla denominazione di origine sono progressivamente aumentate nel corso degli anni, passando da 162 ettari nell'anno 2000 a **246 ettari** nel 2012, con un totale di 15.463 q di uve rivendicate e 10.728 hl di vino prodotto (dati RAVA 2012). Si evidenzia nel settore la coesistenza di due diverse realtà produttive: accanto a un polo specialistico costituito da circa 40 imprese agricole ben strutturate, dedite alla coltivazione della vite e alla trasformazione in proprio dell'uva, coesistono aziende - numericamente assai più rilevanti (621 conferitori totali nel 2012, dati RAVA) - caratterizzate dall'esercizio part-time dell'attività ovvero con attività viticola abbinata ad altre coltivazioni/allevamenti oppure abbinata ad altre attività lavorative extra-agricole, che conferiscono le proprie uve alle 6 Cantine cooperative presenti sul territorio. Con riferimento alle superfici e produzioni DOC le Cantine cooperative dispongono del 55% circa delle superfici e del 55% dell'uva rivendicata e del vino prodotto, mentre la restante parte è lavorata dai produttori privati specializzati (dati RAVA 2012).

Nell'ambito delle **produzioni frutticole**, si registra la produzione di 41.800 q di frutta fresca (ISTAT 2010) di cui 40.000 q di mele, le più diffuse sono la Golden Delicious e la Renetta del Canada, e 1.200 q di pere, la restante parte è costituita da albicocche, lamponi e altri piccoli frutti. Le rese produttive dei meleti valdostani sono molto contenute, ben inferiori rispetto a quelle conseguite in areali vocati alpini e subalpini: sebbene dai meleti specializzati di recente impianto si raccolgano da 350 fino a 400 quintali per ettaro di prodotto, la resa media del melo per le aziende è calcolata in soli 174 q/ha (RICA media 2009-2011). Si segnala sul territorio la presenza di una società cooperativa, attiva fin dal 1964, che si occupa della conservazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli per conto dei propri 140 soci. Benché la struttura cooperativistica riesca ad aggregare, in modo efficace, l'offerta, la commercializzazione

dei prodotti è ancora fortemente penalizzata dall'assenza di una rete distributiva dei prodotti locali.

Relativamente alla coltivazione di **piccoli frutti**, la superficie interessata corrisponde a 9 ettari, suddivisi in 72 aziende di varia grandezza. Mentre, per le **piante officinali**, attualmente sono 55 i piccoli produttori che coltivano circa 15 ettari dislocati su gran parte del territorio valdostano.

Con riferimento alle **produzioni di qualità**, il 42% delle aziende ha coltivazioni e/o allevamenti DOP, con una SAU interessata che si eleva al 76% della SAU complessiva (ISTAT 2010). Oltre ai consolidati sistemi di produzione di Fontina DOP (SC 5-8) e vini DOC, si segnalano altre rilevanti attività di tipo agro-industriali che riguardano la produzione di prosciutti e salumi: Vallée d'Aoste Lard d'Arnad DOP e Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP. Sono 70 le aziende con superfici sotto certificazione biologica (ISTAT 2010) con circa 650 ha complessivi (EUROSTAT 2010, CI 19).

In un contesto montano, caratterizzato da importanti sovraccosti e limitate possibilità colturali, la sostenibilità delle imprese agricole si lega spesso ad una **diversificazione produttiva e delle attività aziendali** che integrano il reddito dell'impresa. Il 10,8% delle aziende agricole svolge anche un'attività extra-agricola; dato che dimostra una discreta propensione alla diversificazione se paragonato al dato nazionale (4,7%). Il 56% delle aziende che diversificano si concentrano nella trasformazione dei prodotti animali. Importanti e ben sviluppate le attività di diversificazione legate al turismo: le 58 strutture agrituristiche attive sul territorio, per un totale complessivo di poco meno di 500 posti letto offerti e più di 1.200 coperti disponibili (SC 9-12). Si sottolinea, in parallelo, il divario nello sviluppo di attività selvicoltura che, in Valle d'Aosta è praticamente assente tra le attività complementari a quelle agricole (0,5%), mentre in altre realtà di montagna tali attività costituiscono un'integrazione al reddito per numerose aziende.

A sostegno della diversificazione, nella creazione di valore aggiunto in agricoltura, innovazione e trasferimento di conoscenze possono giocare un ruolo importante. In Valle d'Aosta le attività di **formazione, ricerca e sperimentazione** in ambito agricolo sono svolte dall'Institut Agricole Régional (IAR) che eroga, oltre al corso rivolto ai giovani finalizzato all'insediamento, anche la formazione professionale agli agricoltori attraverso il sostegno del FSE, mirando al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con l'igiene e con il benessere degli animali, nonché all'implementazione degli strumenti necessari per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia e competitiva sul mercato. Dal 2011, anno di avvio della Misura 114, sono attivi sul territorio 5 organismi di consulenza riconosciuti a livello regionale, i cui servizi hanno conosciuto un crescente successo.

Beni ambientali

In considerazione delle sue specificità orografiche, la Regione registra le più alte percentuali, a livello nazionale, di territorio coperto da aree naturali (37,18%) e da pascoli (17,70%) e la più bassa di territorio artificiale (1,37%) (DG Agri 2006, CI 31).

In un contesto nel quale **le aree ad alto valore naturale rappresentano il 96,95%** della SAU (RRN, dati AGRIT2010, CLC2000 e Natura2000 2011, CI 37) e le foraggere permanenti sono il 97,7% (DG AGRIC 2010, CI 33), la corretta utilizzazione dei prati montani e dei pascoli d'alpeggio, connessa alla tradizionale gestione degli allevamenti (con scambi interaziendali di capi durante i mesi estivi), è alla base della produzione di svariati beni o servizi di cui beneficiano sia la collettività locale sia i turisti. La flora della Valle d'Aosta è valutabile intorno alle 2000 specie sulle circa 5600 catalogate per l'Italia (stima calcolata sulla sola flora vascolare). Oltre al mantenimento della **biodiversità**, il modello gestionale dell'agricoltura

estensiva della regione fornisce numerosi servizi ecosistemici tra cui la **riduzione dell'erosione** superficiale, **il miglioramento della fertilità** e la salvaguardia delle comunità biotiche del suolo, il trattenimento e degradazione delle molecole tossiche, la **prevenzione degli incendi** e, di importanza strategica per una regione turistica quale la Valle d'Aosta, la creazione del **paesaggio culturale** unito alla custodia dell'identità alpina.

La **rete Natura 2000** in Valle d'Aosta è formata da 30 siti di cui 24 ZSC, 3 ZSC/ZPS (Parco naturale Mont Avic, Ambienti glaciali del Monte Rosa; Les Iles di Saint-Marcel) 2 ZPS (Mont Avic e Mont Emilius; Val Ferret) e 1 SIC/ZPS (Parco nazionale Gran Paradiso) **per una percentuale complessiva pari al 30,3% del territorio regionale** (DG Ambiente DG Agricoltura 2011 – CI 34) mediamente oltre i 1600 m di altitudine. La percentuale di territorio regionale di Zone di Protezione speciale (ZPS) sotto la rete Natura 2000, è pari al 26,5%, mentre quella relativa ai Siti di Interesse Comunitario (SIC) è pari al 21,9%.

in linea con il Decreto del 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT), la Regione Valle d'Aosta ha adottato per le aree Natura 2000 individuate sul proprio territorio, misure per evitare il degrado naturale e assicurare condizioni ottimali alle specie per cui le zone sono state designate. Attualmente non sono stati approvati Piani di gestione dei siti Natura 2000 ma con Deliberazione della giunta regionale n. 3061 del 16 dicembre 2011, in attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, sono state approvate specifiche misure di conservazione atte a garantire la conservazione/implementazione del livello di biodiversità locale. Le misure approvate con la DGR 3061/2011 trovano applicazione nei SIC, nelle ZSC e nelle ZPS, in aggiunta alle misure approvate per quest'ultime con DGR n. 1087 del 18 aprile 2008.

La SAU sotto Natura 2000 è pari al 3,1% della SAU complessiva, percentuale che sale al 22,9% considerando anche i prati e pascoli; il 14,4% della superficie forestale è compresa in Natura 2000 e il 17,5% corrisponde alla superficie forestale ricomprensente boschi in transizione e arbusti (DG Ambiente DG Agricoltura 2011, CI 34). Il 100% delle formazioni erbose sottoposte a misure di conservazione di tipo agronomico presenta uno stato di conservazione da buono a eccellente (Natura2000 2013, CI 36). L'indice FBI presenta valori positivi 115 (dati RAVA 2013, CI 35).

Particolarmente importante è l'effetto del mantenimento delle corrette pratiche agricole **sulla mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico**, che permane uno dei principali elementi di criticità, dato che oltre l'80% del territorio regionale rientra nella fascia di pericolosità media o elevata. Questo rischio riguarda in particolar modo l'erosione del suolo derivante dall'acqua - 16.300 ha sul totale della superficie agricola (pari al 19,4%) sono soggetti a erosione da moderata a grave (JRC media 2006/2007, CI 42) - oltre alle inondazioni, soprattutto per quanto concerne i centri abitati e le infrastrutture localizzati nel fondovalle dei bacini principali e sulle conoidi, le frane (17% del territorio) e le valanghe. In una prospettiva di medio-lungo termine, questi rischi di dissesto potrebbero acuirsi in ragione dell'affermarsi degli effetti legati ai cambiamenti climatici.

Per quanto riguarda la **qualità dell'acqua**, le concentrazioni di Nitrati rilevate nel corso dei monitoraggi delle acque superficiali correnti evidenziano uno stato di qualità "elevato" (100% su un totale di 56 siti di monitoraggio e 221 campioni, ARPA Valle d'Aosta 2013, CI 40); stessa alta qualità si rileva per le acque sotterranee (97,92% su 96 prelievi, ARPA Valle d'Aosta, 2013). I prodotti fitosanitari vengono ricercati solo nel fiume principale, la Dora Baltea, dove tutti i parametri analitici presentano valori di concentrazione inferiori al limite di quantificazione.

In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque recepite con il D.Lgs. 152/06), ARPA Valle

d'Aosta, in accordo con gli assessorati regionali competenti, ha concluso nel 2009 l'attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e, in collaborazione con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, le Agenzie e le Regioni del Bacino del Po, ha sviluppato il processo di implementazione della direttiva stessa che ha avuto come prodotto finale il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (G.U. n. 82 del 9 aprile 2010). Nel 2010, è stata modificata la rete di monitoraggio regionale delle acque correnti, individuando 209 corpi idrici, rappresentativi non solo della Dora Baltea e dei suoi principali affluenti, ma di tutti i corsi d'acqua con bacino idrografico superiore a 10 km² ed escludendo 65 corpi idrici, per assenza di pressioni significative in grado di alterare il loro stato di qualità; 152 è il numero totale di siti monitorati, alcuni dei quali localizzati negli stessi punti della rete di monitoraggio pregressa.

In data 24 settembre 2013, a Bruxelles, si è svolto un incontro bilaterale tra la Commissione europea e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sulle azioni intraprese per l'attuazione della Direttiva 2000/60/CE (DQA); a seguito dell'incontro, la CE ha formulato una serie di osservazioni (76), trasmesse con Ares (2013)2761311 del 26/07/2013: le suddette osservazioni riguardavano, in particolare, il monitoraggio e la valutazione degli stati ecologici e chimici delle acque superficiali e sotterranee, la governance, gli enti coinvolti e le misure che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'acqua previste dai Programmi di sviluppo rurale delle Regioni rientranti nel Bacino idrografico. Attraverso un processo di partecipazione, confronto e condivisione con le Regioni del bacino idrografico del Po (DG competenti in materia di agricoltura e in materia di risorse idriche e ambiente), con il MATTM e con il MIPAAF, anche attraverso il supporto di INEA e ISPRA, è stata elaborata una proposta operativa per la reciproca integrazione e messa in coerenza della proposta di Piano di Bacino idrografico del Po con le misure dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) regionali nel bacino idrografico. Il Piano di Bacino revisionato è in corso di adozione (data di chiusura del processo 22 dicembre 2015).

Con riferimento **all'utilizzo agricolo**, il prelievo di acqua per l'agricoltura ammonta a circa 10,6 milioni di metri cubi (EUROSTAT 2010, CI 39) per irrigare una superficie di 15.250 ettari, pari al 27,43% della SAU totale (DG AGRIC 2010, CI 20). 177 consorzi di miglioramento fondiario provvedono alla gestione collettiva delle risorse irrigue, di cui si avvantaggia l'86% del totale delle aziende. La rete irrigua principale deriva l'acqua dai torrenti e la distribuisce per gravità, con canali a cielo aperto di antichissima costruzione, alle reti secondarie e successive diramazioni con un elevatissimo numero di piccoli schemi, in parte tramite impianti automatizzati di distribuzione a pioggia.

Per quanto riguarda le emissioni nette **di gas serra**, l'agricoltura contribuisce per il 21% (Arpa della Valle d'Aosta 2012, CI 45) secondo un trend che va comunque migliorando e risulta per il dato globale decisamente migliore rispetto al dato nazionale, grazie principalmente alla bassa densità demografica valdostana e al buon assorbimento di anidride carbonica da parte dell'ampia superficie forestale.

Più in generale, **la valutazione della qualità dell'aria** viene realizzata attraverso una rete di monitoraggio, articolata in stazioni di misura rappresentative delle diverse realtà emissive del territorio regionale e dimensionata conformemente ai criteri stabiliti dalla normativa europea (Dir. 2008/50/EC) e italiana in materia (D.Lgs. 155/2010). Le polveri fini (PM10) sono rilevate nei seguenti siti: Aosta (5 stazioni), Donnas (1 stazione), Morgex (1 stazione), Courmayeur (1 stazione). Nella Tabella 8, si riportano i valori medi annuali di PM10 misurati sul territorio regionale nel periodo 2005/2014 rilevati nelle diverse stazioni della rete regionale. Si evidenzia, nel periodo 2005-2014, una continua diminuzione della concentrazione di polveri in aria: in ogni sito i valori medi annuali sono ampiamente inferiori al valore limite pari a 40 µg/m³ previsto dalla 2008/50/EC recepita dal Dlgs 155/2010. Nel 2014 in entrambe le stazioni di fondo urbano di Aosta, nonché nei siti di Courmayeur e Donnas, si è raggiunto il valore medio annuo di 20 µg/m³ indicato dall'OMS come valore guida per la protezione della salute umana. In sintesi si evince che non si hanno

problemi di qualità dell'aria legati alle polveri ed analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri inquinanti di cui sono previsti i limiti in aria ambiente. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la "relazione sulla qualità dell'aria 2014": http://www.arpa.vda.it/images/stories/ARPA/aria/retemonitoraggio/bollettinimensili/2015/Report_qualit%C3%A0_dellaria_2014_finale_web.pdf

Ciò premesso, l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità dell'aria sul territorio regionale richiede l'interazione sinergica di tutte le componenti che possono avere influenza sulle emissioni in atmosfera di agenti inquinanti.

La selvicoltura assume un ruolo centrale nella gestione e manutenzione del territorio, soprattutto ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico. I boschi e le foreste della Valle d'Aosta si estendono su circa 98.000 ettari rispetto ai 326.400 ettari di superficie complessiva e corrispondono pertanto al 30% dell'intera superficie (carta forestale regionale 2011, CI 29). Incidenza che diventa del 45% se si escludono le zone sterili quali rocce e ghiacciai.

Le categorie forestali principalmente rappresentate sono i lariceti e cembrete con circa il 43 % della superficie forestale complessiva, seguono le peccete con il 14%, le pinete di pino silvestre con il 10%, mentre le formazioni di acero-tiglio-frassineti rappresentano il 6%. Un altro 6%, in costante aumento, è rappresentato dalle boscaglie pioniere e d'invasione. Le fustaie si estendono su circa il 68 % della superficie boscata e rappresentano la forma di governo prevalente, mentre i cedui sia semplici che composti, sono limitati al 15% della superficie.

Il 48,8% della superficie forestale esercita una funzione di protezione diretta (Carta forestale regionale 2011, CI 38) a vantaggio delle infrastrutture umane utilizzate in modo permanente e delle vie di comunicazione principali, mentre il 49 % ha una principale funzione produttiva. Più precisamente il 14,8% individua le foreste con principale funzione produttiva, il 26,3% descrive la funzione mista produttiva-protettiva, il 24,1% l'esclusiva funzione protettiva, il 32,9% è a evoluzione naturale e il restante 2% assolve a specifiche funzioni naturalistiche-ricreative. Da un punto di vista economico, i boschi della regione rappresentano un patrimonio di circa 17 milioni di metri cubi di legname con una crescita annua pari a circa 265.000 mc; in realtà le utilizzazioni medie annue si attestano a circa 15.000 mc, 5,7% del potenziale prelevabile annualmente. Fortissimi fattori limitanti sono l'orografia del territorio e la modesta fertilità, uniti a costi di utilizzazione sempre molto elevati.

Oltre il 60 % dei boschi è detenuto da proprietari privati (peraltro estremamente frammentati), ma la mancanza di ogni forma di associazionismo e di adesione a processi di certificazione, determina l'esistenza di un mercato locale del legno decisamente debole e poco strutturato. La conseguenza è un minor accrescimento qualitativo del bosco, con lo sviluppo di boschi instabili dal punto di vista strutturale e quindi molto vulnerabili agli incendi boschivi, agli attacchi fitoparassitari e agli eventi meteorologici di particolare intensità come nevicate tardive e venti di vallata intensi.

Dal punto di vista dell'assetto gestionale sui boschi pubblici, l'amministrazione regionale ha ritenuto opportuno rivedere l'assetto organizzativo storico preferendo all'esecuzione degli interventi selvicolturali in amministrazione diretta, la formula dell'esternalizzazione dei lavori. Questo processo, avviato 3 anni fa, ha generato un certo interesse presso l'imprenditoria locale, consentendo la nascita di qualche nuova ditta di utilizzazione boschiva, il cui numero complessivo resta tuttavia molto limitato (una decina), con un parco di attrezzature talvolta non adeguato e carenti di competenze tecniche e amministrative.

Per quanto riguarda la viabilità forestale, fondamentale nella gestione dei soprassuoli boschivi, sono censite

strade e piste per circa 4.800 km (viabilità d'uso multiplo e viabilità di interesse silvopastorale). La densità viabile riferita all'intera superficie forestale è di circa 46 m/ha; di cui il 27% è costituito da piste e strade al servizio di boschi e pascoli e il restante 73% è formato da viabilità pubblica con funzioni multiple. Il territorio regionale è inoltre attraversato da una importante rete sentieristica d'uso multiplo per oltre 5.300 km: dal punto di vista altitudinale si estende dai 330 m s.l.m. del fondovalle fino a ben oltre i 3000 m s. l. m..

Ruralità e marginalità del territorio

L'area urbana, ovvero il capoluogo regionale, che rappresenta lo 0,7% del territorio, raggruppa il 26,9% della popolazione, mentre la restante parte del territorio è interamente classificata come rurale (ISTAT 2012, CI 1 e CI 3). **L'area rurale** registra, rispetto alla totalità della regione, una densità abitativa più bassa (29 ab/kmq contro 39, ISTAT 2012, CI 4) e un PIL pro capite inferiore (117 contro 132, UE 27=100, stima su dati ISTAT 2011, CI 8). I Comuni rurali (73 su 74 Comuni totali) contribuiscono per il 71,3% alla formazione del valore aggiunto lordo regionale (elaborazioni su dati ISTAT 2011, CI 10) e contano il 66% degli occupati (elaborazioni su dati ISTAT 2011, CI 11).

All'interno delle aree rurali devono essere operati dei distinguo: la concentrazione insediativa ed economica riguarda, oltre al capoluogo, l'intero **asse centrale**, inteso come l'insieme dei comuni collocati nella valle centrale della regione in una fascia altimetrica inferiore o uguale a 900 m. slm, che, **concentra il 76% della popolazione**, e il **71% delle imprese** (al netto delle istituzioni pubbliche e delle aziende agricole). Le ragioni della concentrazione insediativa in quest'area vanno ricercate, non solo nelle caratteristiche naturali, morfologiche e orografiche della regione, ma anche nel livello di accessibilità e nella prossimità ai servizi essenziali concentrati, in larga parte, nel capoluogo. Aspetto, quest'ultimo, chiaramente evidenziato dalla strategia per le Aree interne (cfr. Allegato 1). Inoltre, alcuni Comuni rurali, nonostante la loro collocazione marginale rispetto al polo urbano, beneficiano di una **consolidata attrattività turistica** (l'insieme delle aree rurali conta il 96% dei posti letto in infrastrutture turistiche - dati ISTAT 2012, CI 30 - fortemente concentrati in alcune località maggiori) che funge da traino per l'intera economia. I territori di media e alta montagna esclusi dai principali flussi turistici sono quelli che risentono maggiormente della riduzione della popolazione, dall'invecchiamento demografico, dalla riduzione dell'occupazione e del grado di utilizzo del territorio (ARPM).

Uno strumento per contrastare la marginalità dei territori è rappresentato dalle **ICT**: in Valle d'Aosta il 58,2% delle famiglie possiede un accesso a internet, di cui 55,2% in banda larga (ISTAT 2012). Entrambi gli indicatori considerati mostrano segnali di miglioramento tra il 2009 e il 2012: rispetto al 2009 la quota di famiglie che dispone di una connessione a banda larga è più che raddoppiata (era infatti il 22,5%). Con riferimento alle imprese, sono il 99,45% quelle che hanno un accesso a internet, di cui 98,9% in banda larga. Con specifico riferimento al settore agricolo, dal censimento generale dell'agricoltura del 2010 emerge che è informatizzato il 7,29% delle aziende valdostane, dato nettamente superiore alla media nazionale (3,76%) ma ben al di sotto di quanto registrato nel Nord-ovest (10,86) e nei territori montani di Trento e Bolzano, dove le aziende agricole informatizzate sono, rispettivamente, il 11,37% e il 14,91%. La quasi totalità delle aziende informatizzate, in Valle d'Aosta, utilizza l'informatica per la gestione dei servizi amministrativi mentre sono trascurabili le percentuali relative alle aziende con una gestione informatizzata di colture o allevamenti. La percentuale di aziende agricole valdostane che utilizza la rete internet è di 3,85%, superiore, in questo caso, non solo alla media nazionale (1,20%) ma anche alla media del Nord-ovest (2,76%) e al dato registrato a Trento (2,03%); in particolare si evidenzia, tra le aziende connesse ad internet, un forte utilizzo del commercio elettronico per l'acquisto di prodotti e servizi mentre rimangono relativamente bassi il numero di aziende che possiede una pagina internet e il numero di aziende che vende in rete i propri prodotti

e servizi.

La Regione ha avviato diverse iniziative che rientrano nell'ambito del cosiddetto "Piano VDA Broadbusiness", il quale costituisce un elemento qualificante della strategia per lo sviluppo della infrastruttura NGA (next generation access) per la banda ultra larga nel territorio regionale. Questa iniziativa nasce con l'obiettivo di superare il digital divide di lungo periodo, secondo gli indirizzi dell'Agenda Digitale Europea, abilitando la copertura in banda ultra larga fissa e mobile, "anywhere, always on", su tutto il territorio, al servizio dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese, tramite la posa di dorsali in fibra ottica per il collegamento, sia delle centrali telefoniche, sia delle principali stazioni radio base per reti mobili.

Infatti, nonostante gli investimenti richiamati e pur registrando segnali di miglioramento, il digital divide, interessa in misura ancora importante la Valle d'Aosta. Secondo uno studio recente, in Valle d'Aosta circa il 10,5% delle linee non potrebbe fruire della banda larga di base (velocità minima 2 mbps, sia da rete fissa che da rete mobile), anche se questa quota si è ridotta di circa un punto percentuale rispetto all'anno precedente. Con riferimento poi agli altri indicatori base del Digital Agenda Scoreboard, la Valle d'Aosta registra una posizione migliore della media italiana nel ricorso all'e-gov, nell'e-commerce e nell'utilizzo regolare di internet, è sulla media per l'accesso broadband, mentre si colloca al di sotto per il digital divide totale.

La quasi totalità delle amministrazioni locali utilizza, nel 2012, tecnologie in banda larga (xDSL, via radio e fibra ottica) per la connessione a Internet (96,4%). La tipologia di connessione in banda larga più diffusa risulta quella xDSL (95% delle amministrazioni locali e la regione). Le connessioni via radio (4,8%) e la fibra ottica (2,4%) trovano invece un utilizzo modesto. Nonostante questa diffusione capillare delle tecnologie in banda larga, non tutte le amministrazioni usufruiscono di una velocità di connessione adeguata (ovvero almeno uguale a 2 Mbps). Infine, segnaliamo che la totalità delle amministrazioni pubbliche regionali assicura la propria presenza su Internet mediante siti web istituzionali, garantendo la possibilità di interagire, a vari livelli, con famiglie, imprese e altre istituzioni pubbliche.


Distribuzione di aziende, SAU, produzione standard (PS)* per classi di SAU

Classe SAU	n. aziende		SAU		PS	
	valore	%	ha	%	euro	%
senza SAU	55	2%	-	0%	331.720,32	1%
0,01 - 1,99	1760	49%	1.542,48	3%	5.770.398,42	10%
2 - 4,99	790	22%	2.483,27	4%	6.285.535,48	11%
5 - 9,99	338	10%	2.367,53	4%	6.059.353,94	10%
10 - 19,99	239	7%	3.381,60	6%	8.500.188,62	15%
20 - 29,99	71	2%	1.716,37	3%	2.943.102,42	5%
30 - 49,99	51	1%	2.018,04	4%	2.823.525,83	5%
50 - 99,99	85	2%	6.124,16	11%	5.657.039,81	10%
100 e oltre	165	5%	35.962,20	65%	20.170.279,91	34%
totale	3554	100%	55.595,65	100%	58.541.144,75	100%

*Per produzione standard (PS) si intende la produttività lorda standardizzata delle singole attività produttive agricole praticate in azienda, ovvero il valore medio unitario ponderato della produzione lorda totale, comprendente sia il prodotto principale che gli eventuali prodotti secondari, realizzati in una determinata regione o provincia autonoma nel corso di un'annata agraria. Non sono compresi l'IVA, le imposte sui prodotti e i pagamenti diretti.

Fonte: elaborazioni INEA su dati del Censimento 2010

Tab.1 - Distribuzione_aziende_SAU_PS



(dati AREA VdA 2014 – riferimento aziende di fondovalle che accedono alle IC)

Tab. 2 - Distribuzione PS

Produzione ai prezzi di base dell'agricoltura valdostana (000 euro)

	2011	2012	var. % 2012/11		
			valore	quantità	prezzo
COLTIVAZIONI AGRICOLE	6.275	7.463	18,9	1,1	17,7
Coltivazioni erbacee	1.790	1.724	-3,7	-1,9	-1,8
- Cereali	77	77	-1,1	0,0	-1,1
- Patate e ortaggi	1.768	1.702	-3,7	-1,9	-1,8
Coltivazioni foraggere	7.001	7.417	26,6	-1,7	27,1
Coltivazioni legnose	2.485	3.327	33,9	5,1	27,4
- Prodotti vitivinicoli	1.483	1.781	20,1	-1,9	22,4
- Frutta	980	1.574	55,5	15,8	34,3
- Altre legnose	22	21	3,7	4,0	0,3
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	52.385	53.926	2,9	-2,0	5,1
Prodotti zootecnici alimentari	52.318	53.853	2,9	-2,0	5,1
- Carni	28.670	29.534	4,4	-1,7	6,3
- Latte	22.576	22.199	-0,3	-2,5	2,2
- Uova	1.072	1.420	32,5	0,0	32,5
Prodotti zootecnici non alimentari	67	74	9,0	0,0	9,0
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA	11.545	12.195	5,6	1,4	4,2
Produzione di beni e servizi dell'agricoltura	70.705	73.585	4,8	-1,7	6,1
{+} Attività secondarie	14.174	13.840	-2,4	-1,5	2,3
{-} Attività secondarie	668	681	1,9	5,7	7,6
Produzione della branca agricoltura	83.711	86.744	3,6	-1,7	5,4

Le variazioni di quantità sono calcolate con valori concatenati con anno base 2005.

Con riferimento ai prodotti vitivinicoli, secondo la revisione 2005 dell'ISTAT, il dato tiene conto solo del vino prodotto da uve proprie, restando esclusa la produzione delle cooperative e dell'industria.

Con l'adozione dell'Ateco 2007 derivata dalla Nace Rev.2, la dizione delle attività dei servizi connessi prende la denominazione di Attività di supporto all'agricoltura e a livello successivo alla raccolta.

Per attività secondaria va intesa sia quella effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi non separabile, vale a dire agriturismo, trasformazione del latte, frutta e carne, evidenziata con il segno (+), sia quella esercitata da altre branche d'attività economica nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti (per esempio da imprese commerciali, evidenziata con il segno (-)).

Fonte: Annuario ISTAT dell'Agricoltura italiana 2012

Tab. 3 - Produzione

Allevamenti e produzione commercializzata di latte vaccino nel 2007-2011

campagna di commercializzazione	N. imprese (*)			Quantità			
	con consegne	con vendite dirette	in produz.	consegne totali (.000 t)	vendite dir. tot. (.000 t)	prod. comm. (.000 t)	prod. comm. media per impresa (t)
	a	b	c	d	e	f=d+e	g=(f/c)*1000
2006-2007	909	272	1.105	33,3	12,5	45,8	41,4
2007-2008	906	329	1.179	32,7	11,5	44,2	37,5
2008-2009	857	244	1.021	33,5	11,3	44,7	43,8
2009-2010	821	264	998	32,8	11,9	44,7	44,8
2010-2011	770	263	943	33,2	12,6	45,8	48,6

(*) La somma del numero di aziende con "consegne" con quello delle aziende con "vendite dirette" è superiore a quello delle aziende che commercializzano latte poiché alcune aziende agricole commercializzano il latte prodotto in parte come "consegne" e in parte come "vendite dirette". (dati elaborazioni Osservatorio Latte su dati AGEA)

Tab. 4 - Allevamenti_produzione_latte

Distribuzione del numero di allevamenti e delle quantità di latte vaccino commercializzato nel periodo 2007-2011 per classe di dimensione espressa in t/anno di latte

campagna di commercializzazione		Dimensione aziendale (t/anno)						Totale	
		0,1 - 10	10,1 - 20	20,1 - 50	50,1 - 100	100,1 - 200	200,1 - 500		>500
2006-2007	allevamenti (n.)	224	212	352	225	80	12	-	1.105
	latte commercializz. (t/anno)	1,3	3,1	12,1	15,7	10,7	3,0	-	45,8
2007-2008	allevamenti (n.)	259	245	367	233	63	12	-	1.179
	latte commercializz. (t/anno)	1,5	3,6	12,4	15,9	8,0	2,9	-	44,2
2008-2009	allevamenti (n.)	205	187	302	225	88	13	1	1.021
	latte commercializz. (t/anno)	1,2	2,7	10,3	15,3	11,6	3,2	0,5	44,7
2009-2010	allevamenti (n.)	203	182	291	215	92	15	-	998
	latte commercializz. (t/anno)	1,1	2,7	10,0	14,8	12,1	3,9	-	44,7
2010-2011	allevamenti (n.)	172	158	271	227	96	19	-	943
	latte commercializz. (t/anno)	1,0	2,3	9,3	15,6	12,7	5,0	-	45,8

Fonte: Elaborazioni Osservatorio Latte su dati AGEA

Tab. 5 - Allevamenti_produzione_dimensione

Produzione di Fontina e Formaggio valdostano: numero di forme in complesso, scartate, marchiate e relativo peso totale nel periodo 2007-2011

Anni	Numero di forme presentate al Consorzio per la marchiatura	di cui:			Peso complessivo delle forme marchiate in kg*			
		Fontina	Formaggio valdostano	Scarto	Totale	di cui: Fontina	di cui: Formaggio valdostano	di cui: scarto
2007	453.600	395.157	56.869	1.574	4.082.400	3.556.413	511.821	14.166
2008	444.716	416.298	27.216	1.202	4.002.444	3.746.682	244.944	10.818
2009	419.133	391.872	25.935	1.326	3.772.197	3.526.848	233.415	11.934
2010	436.763	398.655	34.049	4.059	3.930.867	3.587.895	306.441	36.531
2011	428.326	389.984	35.980	2.362	3.854.934	3.509.856	323.820	21.258

* relativamente al peso si stimano circa 9 kg per forma

Fonte: Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina


Tab. 6 - Produzione_Fontina

Capi bovini, ovini e caprini monticati in alpeggio, per categoria (dal 2005 al 2013)

Specie/Categoria	Capi monticati									Trend 2005-2013	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	N.	%
BOVINI											
vitelli	1.331	1.421	1.573	1.535	1.554	1.669	1.777	1.546	1.327	-4	-0,30
manzette	7.896	8.219	8.683	8.973	8.483	8.448	8.645	8.327	7.612	-284	-3,60
manze	4.016	4.149	4.359	4.634	4.740	4.587	4.526	4.537	3.975	-41	-1,02
tori	31	44	52	59	62	69	77	91	63	32	103,23
vacche	18.219	18.022	17.801	17.818	17.322	18.084	18.039	16.909	15.881	-2.338	-12,83
Totali Bovini	31.493	31.855	32.468	33.019	32.161	32.857	33.064	31.410	28.858	-2.635	-8,37
CAPRINI											
caprini < 6 mesi	521	163	465	498	254	295	206	280	182	-339	-65,07
caprini femmine	2.502	2.639	2.794	2.267	2.237	2.410	2.253	2.170	2.040	-462	-18,47
caprini maschi	118	73	107	115	105	104	100	105	105	-13	-11,02
Totali Caprini	3.141	2.875	3.366	2.880	2.596	2.809	2.559	2.555	2.327	-814	-25,92
OVINI											
ovini < 6 mesi	528	641	782	831	722	1.255	599	1.657	949	421	79,73
ovini femmine	4.792	5.090	5.244	4.125	4.275	4.297	4.474	5.658	5.174	382	7,97
ovini maschi	209	96	92	214	161	175	237	276	298	89	42,58
Totali Ovini	5.529	5.827	6.118	5.170	5.158	5.727	5.310	7.591	6.421	892	16,13
EQUINI											
equini femmine	103	143	145	168	175	175	208	240	143	40	38,83
equini maschi	39	29	3	24	9	47	34	33	50	11	28,21
Totali Equini	142	172	148	192	184	222	242	273	193	51	35,92
Totali generali	40.305	40.729	42.100	41.261	40.099	41.615	41.175	41.829	37.799	-2.506	-6,22

Fonte: Anagrafe regionale del bestiame (LR 17/93)

Tab. 7 - capi_monticati



Tab.8_Aria

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Competitività

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione:

S1. Consolidato sistema di assistenza tecnica assicurato dagli uffici regionali (1a, 1b): Grazie alle ridotte dimensioni del territorio e alla buona diffusione dei servizi periferici dell'Assessorato agricoltura, l'Amministrazione regionale garantisce un efficace e consolidato sistema di assistenza tecnico-amministrativa alle aziende agricole, anche grazie alla collaborazione con enti di ricerca e studio in agricoltura quali l'Institut agricole régional (IAR) per le attività di ricerca di carattere generale, il Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM) per le attività di ricerca in ambito vitivinicolo, l'Association Régional des Eleveurs Valdôtains (AREV) e l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) per il settore zootecnico.

S2. Trend positivo nell'adesione delle aziende agricole alla consulenza aziendale (1a, 1b): Nel quadro

della Misura 114 si registrano oltre 100 consulenze attivate dal 2011 che hanno riguardato, oltre agli aspetti di condizionalità, anche quelli più in generale legati alla gestione dell'impresa. I settori maggiormente interessati sono quello zootecnico e quello viticolo. Il sistema di consulenze ha permesso alle aziende di beneficiare di informazioni puntualmente indirizzate ai loro fabbisogni specifici, a supporto del miglioramento delle prestazioni economiche ed ambientali delle aziende.

S3. Presenza dell'Institut Agricole régional – IAR (1b, 1c): La presenza di un istituto di formazione e ricerca regionale garantisce l'attivazione di interventi calati sullo specifico contesto montano e sulle pratiche agricole locali che caratterizzano il panorama agricolo valdostano. Lo IAR, anche attraverso il contributo del FSE, assicura la formazione in campo agricolo; tra i corsi attivati si annoverano in particolare il corso per giovani agricoltori (252 iscritti, periodo 2008-2014).

2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura

S4. Buona incidenza di aziende agricole che investono nella diversificazione (2a, 3a, 6a): La diversificazione riveste un ruolo centrale per l'integrazione del reddito e quindi la sostenibilità delle aziende. La trasformazione dei prodotti e la vendita diretta costituiscono un forte valore aggiunto per la competitività. La maggior parte delle attività è infatti costituita dalla trasformazione dei prodotti agricoli; buona anche la complementarità con le attività turistiche (ricettività, ristorazione).

S5. Elevata presenza di giovani agricoltori sotto i 35 anni nel imprese di medie e grandi dimensioni (2b): Seppur in un contesto ancora marcato da una forte senilizzazione dei conduttori, la presenza di giovani, con una preparazione specifica, nelle aziende maggiormente strutturate offre maggiori garanzie per la sostenibilità del settore. I giovani agricoltori sono maggiormente inclini ad innovazioni e sperimentazioni.

3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

S6. Consolidato sistema di produzioni tipiche di qualità (DOP) (3a): Il forte legame agricoltura-territorio si riflette nelle produzioni agricole e agroalimentari, inserite in un consolidato sistema di produzioni tipiche di qualità: Fontina DOP, Valle d'Aosta Fromadzo DOP, Vallée d'Aoste Lard d'Arnad DOP, Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP ai quali si aggiungono i vini della DOC Valle d'Aosta. L'adesione delle aziende ai sistemi di qualità è molto elevata.

S7. Presenza di consolidate realtà cooperative fondamentali per la sopravvivenza dell'intera rete di piccole aziende (3a): Le cooperative di trasformazione federano le piccole e piccolissime aziende agricole, valorizzando i prodotti grazie ad una massa critica più adeguata alle richieste di mercato. Il sistema cooperativo (caseifici, cantine sociali, cooperative frutticole) per la raccolta, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti permette non solo la razionalizzazione dei costi in fase di produzione ma anche l'ottimizzazione dei processi di promozione e commercializzazione del prodotto.

Ambiente

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

S8. Presenza di un ricco patrimonio ambientale e forte presenza di superfici agricole e forestali ad elevato valore naturalistico (4a): In un territorio di montagna quale quello valdostano, la diversità genetica in agricoltura è particolarmente marcata. La presenza di un patrimonio naturale ed ambientale, con forti

caratteri di unicità e qualità legati ad una varietà floristica tipica degli ambienti alpini post-glaciali, costituisce il principale punto di forza dell'intero sistema locale in termini di: qualità della vita e benessere, qualità e tipicità delle produzioni agricole, attrattività turistica.

S9. Valore aggiunto ambientale e paesaggistico delle pratiche agricole tradizionali (4a, 4b, 4c): Le pratiche agricole tradizionali, come la pratica della monticazione o la coltivazione della vite sui caratteristici terrazzamenti, contribuiscono attivamente al mantenimento dei beni pubblici ambientali, attraverso la prevenzione dei rischi idrogeologici, la promozione della biodiversità, la conservazione del paesaggio. L'agricoltura valdostana si caratterizza proprio per il forte valore aggiunto ambientale, che si esplica nella cura del territorio e del paesaggio.

S10. Mantenimento del tradizionale sistema di monticazione (4a, 4b, 4c): L'intero sistema zootecnico tradizionale si fonda sulla necessità di transumare le bovine in alpeggio nella stagione estiva, sia per utilizzare le ampie superfici pascolive, sia per consentire la fienagione in fondovalle e, conseguentemente, assicurare l'alimentazione invernale con fieno locale necessario per la produzione della Fontina DOP.

La sequenza alpeggio-fienagione consente, dal punto di vista produttivo, di sfruttare in modo accorto le superfici foraggere locali (97,7% della SAU), soprattutto in un'ottica di sostenibilità, di mantenimento e di governo del potenziale produttivo regionale. Questo ultimo aspetto è cruciale per evitare il depauperamento della risorsa foraggera, soprattutto degli alpeggi (84% della SAU foraggera). Dal punto di vista ambientale, è assicurata l'importante funzione protettiva esercitata dai prati e dai pascoli montani grazie a pratiche agricole volte a preservare la sostanza organica nel suolo. In tal modo la sua struttura risulta assicurata consentendo, oltre al mantenimento della fertilità, un'adeguata capacità di trattenere le acque e di mantenere (in associazione con un corretto pascolamento) un cotico erboso stabile e duraturo in grado di contenere la lisciviazione e la dispersione nell'ambiente degli elementi minerali. Inoltre grazie al mantenimento di un reticolo di ruscelli per l'irrigazione, o dell'utilizzazione di impianti per aspersione, viene favorita la stabilità dei versanti in forte pendenza, attenuata l'azione battente delle piogge e ridotti il ruscellamento, l'erosione e il rischio di valanghe.

S11. Elevata adesione alle misure agro climatiche ambientali (4a, 4b, 4c): La consolidata adesione delle imprese agricole al sistema di misure agroambientali messe in atto dal 2000 rappresenta un'opportunità in vista della conservazione dei delicati equilibri ambientali.

S12. Buona diffusione di razze autoctone (4a): L'utilizzo delle razze autoctone bovine e ovi-caprine, che hanno una capacità di adattamento alle particolari condizioni del sistema zootecnico valdostano (con specifico riferimento alla stabulazione fissa dei mesi invernali, pratica legata alle condizioni climatiche e alla scarsità di spazi, e alla monticazione estiva), è centrale per il corretto sfruttamento delle superfici foraggere.

S13. Diffusione capillare realtà aziendali part-time ed hobbistiche che garantiscono il presidio di terreni marginali (4a, 4c, 6b): La superficie utilizzata dalle aziende marginali è spesso costituita da piccolissimi appezzamenti, fortemente frazionati, con difficili condizioni di accesso, per i quali si rende necessario un lavoro manuale difficilmente meccanizzabile. Gran parte di tali superfici, pertanto, si rivelano poco appetibili per le aziende professionali per le quali criteri di economicità impongono di orientarsi verso criteri di minimizzazione dei costi e dei tempi di lavoro.

S14. Valore aggiunto della rete ecologica Natura 2000 (4a): La rete Natura 2000 oltre a garantire la salvaguardia degli habitat protetti contribuisce attivamente alla fruizione turistica sostenibile dei territori ad

alto valore naturalistico (progetto VIVA – Valle d’Aosta unica per natura, finanziato dal FESR).

S15. Elevata qualità dell’acqua superficiale e sotterranea (4b): Le concentrazioni di Nitrati, rilevate nel corso dei monitoraggi delle acque superficiali correnti, evidenziano uno stato di qualità “elevato” (100% su un totale di 56 siti di monitoraggio e 221 campioni; stessa alta qualità si rileva per le acque sotterranee (97,92% su 96 prelievi) nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque recepita con D.Lgs. 152/96). I prodotti fitosanitari vengono ricercati solo nel fiume principale, la Dora Baltea, dove tutti i parametri analitici presentano valori di concentrazione inferiori al limite di quantificazione.

S16. Multifunzionalità dei boschi (4c)

Le superfici boschive, oltre alla funzione produttiva, esplicano positivi effetti ambientali quali regimazione delle acque, protezione diretta di infrastrutture (centri abitati e vie di comunicazione), attrattività turistica per la fruibilità.

5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

S17. Gestione consortile delle risorse irrigue (5a): Il 78% delle aziende con superfici irrigate si approvvigiona da consorzi irrigui o di miglioramento fondiario con consegne a turno. La rete irrigua di adduzione è quasi interamente per gravità ed è costituita da canali a cielo aperto, che hanno spesso una rilevanza storica e ambientale (cd. “Rus”).

S18. Bassa incidenza del consumo energetico in agricoltura (5b, 5c, 5d): L’ottimizzazione dei consumi energetici è legato da un lato al patrimonio immobiliare relativamente recente che ha permesso di efficientare i consumi, nonché alla crescente diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aziende.

S19. Corretta ed efficace gestione del patrimonio forestale pubblico (5e, 5d, 4c): La pluridecennale pianificazione assestamentale voluta dall'Amministrazione regionale ed attuata mediante utilizzazioni improntate ai principi della selvicoltura naturalistica, hanno portato, almeno sulle superfici di proprietà pubblica e appartenente alle Consorzerie, un deciso miglioramento delle condizioni dei boschi valdostani, fortemente depauperati dai tagli aggressivi ed indiscriminati del primo dopoguerra.

Sviluppo rurale

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

S20. Predominanza della conduzione diretto-coltivatrice e conferma del ruolo della famiglia rurale (6a, 6b): Il ruolo predominante della famiglia rurale oltre ad assicurare la produzione dei beni pubblici ambientali, garantisce la permanenza di un tessuto sociale vitale nelle aree più marginali di media e alta montagna, dove l’agricoltura costituisce spesso l’unica possibilità di impiego.

S21. Diffuso patrimonio storico-culturale e ambientale nelle zone rurali (6a; 6b): Le caratteristiche paesaggistiche ed ambientali delle zone rurali assicurano un’elevata qualità della vita ai residenti e costituiscono un fattore di attrattività turistica, rafforzato dal patrimonio storico e culturale di rilievo e dalle tradizioni che contraddistinguono i territori montani.

S22. Integrazione tra le politiche e i Fondi per lo sviluppo dei territori rurali (6a, 6b, 6c): Essendo il territorio regionale quasi completamente rurale (D), lo sviluppo delle aree rurali è assicurato non solo dal FEASR ma dall'azione congiunta – già nel periodo 2007-2013 - di tutti i fondi SIE che si esplica trasversalmente su tutta la regione, in maniera fortemente coordinata, attraverso la Politica regionale di sviluppo 2014-2020 e i suoi strumenti attuativi.

Obiettivi trasversali

- **Rete di studio e monitoraggio ambientale:** Diversi enti assicurano sul territorio azioni di ricerca e monitoraggio ambientale: ARPA VdA, Ente Parco naturale del Mont Avic, Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, Fondazione Montagna Sicura, Osservatorio regionale sulla biodiversità. L'Amministrazione regionale ha avviato, in partenariato con questi enti, diverse iniziative finalizzate a raccogliere ed elaborare informazioni importanti per ideare, progettare e adottare misure concrete di tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici. Le iniziative condotte si inseriscono nel quadro di reti transfrontaliere e transnazionali di ricerca.

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Competitività

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione

W1. Scarsa propensione, a livello regionale, all'innovazione (1a, 1b): La quota di PIL destinata alla ricerca e innovazione è modesta (0,52%), al di sotto del dato medio italiano. Le ridotte dimensioni del contesto sono uno dei principali fattori ostativi: nello specifico, nel settore primario, si registrano delle deficienze nella ricerca poiché i numeri esigui rallentano di fatto la nascita e la sostenibilità di sperimentazioni.

W2. Difficoltà di attivazione di azioni formative specifiche (1b): Analogamente si registrano delle difficoltà nell'attivazione di iniziative formative, in particolare nei settori cosiddetti minori, poiché il numero esiguo di utenti impedisce l'attivazione dei corsi. (Cfr. Viticoltura, frutticoltura e allevamento ovi-caprino in Valle d'Aosta, INEA 2014).

2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura

W3. Numero elevato di realtà aziendali di ridotte dimensioni (2a): Le aziende di ridotte dimensioni (74% delle aziende SAU <5 ha) hanno una scarsa capacità di penetrazione sul mercato; esse risultano penalizzate da scarsa professionalizzazione degli addetti, costi fissi elevati, oneri derivanti dalla burocrazia; aspetti, questi ultimi, che incidono maggiormente rispetto alle realtà strutturate.

W4. Condizioni orografiche e climatiche fortemente limitanti per le produzioni (2a): Le difficili condizioni climatiche e orografiche (altezza media regionale sopra i 2100 m s.l.m., indice di rugosità alto in tutta la regione) riducono fortemente le superfici a disposizione dell'agricoltura e le scelte colturali, implicando una generale riduzione della produttività delle colture stesse.

W5. Elevati costi degli investimenti fissi (2a): Le condizioni geografiche si ripercuotono negativamente

sui costi di investimento. Pendenze elevate (50% circa della SAU ha pendenze >30%) e difficoltà di accesso ai fondi richiedono investimenti maggiori su macchinari ed attrezzi; i costi di edificazione sono, inoltre, più elevati della media (difficoltà di trasporto dei materiali, peculiarità strutturali legate ad altitudine e condizioni climatiche, vincoli paesaggistici); si aggiunge un aggravio nelle manutenzioni di edifici e impianti.

W6. Eccessiva frammentazione fondiaria e prevalenza della conduzione in affitto (2a): La combinazione di questi due importanti fattori fortemente caratterizzanti il contesto regionale rallenta, di fatto, la strutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole. I conduttori si trovano a dover affittare da molteplici proprietari i terreni per poter disporre di superfici idonee alla produzione sia in termini di dimensioni sia di distribuzione. Questi fattori contribuiscono all'aggravio burocratico denunciato dagli agricoltori.

W7. Eccessiva incidenza degli oneri burocratici (2a)

Gli agricoltori denunciano tra i principali ostacoli allo sviluppo delle attività gli oneri burocratici; gli adempimenti amministrativi, pensati per sistemi produttivi di grandi dimensioni e specializzati, incidono in maniera rilevante sulle realtà aziendali medio-piccole a carattere familiare che caratterizzano il contesto montano (cfr. L'agricoltura di montagna e gli oneri burocratici, IAR e Fondazione Courmayeur 2012).

W8. Più bassa remunerazione delle attività agricole in zone di montagna (2a): Gli indici economici di produzione lorda vendibile, valore aggiunto, prodotto netto e reddito netto sono inferiori nelle aziende di montagna rispetto a quelle ubicate più a valle, questo comporta una minore competitività delle aziende sul mercato (cfr. I risultati economici delle aziende agricole di montagna, INEA 2012). La problematica è particolarmente evidente nel settore zootecnico dove si osserva una preoccupante bassa remunerazione del prezzo del latte alla stalla: in media di 50 €/q (dati RAVA), ovvero sempre inferiore al costo totale sostenuto per produrre la stessa quantità di latte, che rimane compreso tra i 60 e gli 85 euro al quintale a seconda della tipologia aziendale (dati RICA 2007-2011, Il costo di produzione del latte bovino in Valle d'Aosta, INEA 2013).

W9. Scarsa adesione al biologico (2a, 3a, 4a, 4b): In un contesto agricolo caratterizzato dalla forte adesione delle aziende agricole alle misure agroambientali, il freno all'adesione al sistema di certificazione biologica deriva dal diffuso timore di un appesantimento burocratico non sostenibile da parte dell'azienda; ne consegue la perdita di vantaggio competitivo garantita sul mercato alle produzioni certificate biologiche.

W10. Mercato del legno locale poco strutturato (2a, 3a): Il tessuto imprenditoriale privato selvicolturale è debole e non vi sono processi di certificazione forestale.

W11. Età avanzata dei conduttori d'azienda (2a, 2b): L'età dei conduttori d'azienda mostra una senilizzazione ancora marcata, con ben oltre la metà dei titolari d'azienda (57%) che supera i 55 anni di età; aspetto che frena l'innovazione e la dinamicità del settore.

3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

W12. Scarsa valorizzazione, sul mercato, delle produzioni agroalimentari locali di qualità e tradizionali (3a): Nonostante l'alta adesione degli agricoltori a sistemi di qualità riconosciuti (cfr. punti di forza) si evidenzia, con particolare riferimento al settore lattiero caseario, una scarsa valorizzazione del

prodotto finale sul mercato. Il prezzo al consumo non garantisce un'adeguata remunerazione ai produttori.

W13. Rete distributiva di prodotti locali carente (3a): La forte dispersione della popolazione sul territorio, le limitazioni legate all'accessibilità unite alla debolezza della rete distributiva dei prodotti locali risulta essere un limite, particolarmente importante per le aziende che producono prodotti freschi.

Ambiente

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

W14. Razze locali a rischio di estinzione (4a): Considerata la scarsa diffusione delle razze che, al di fuori del territorio regionale, è limitata a qualche zona limitrofa del Piemonte, la selezione genetica risulta particolarmente difficoltosa per gli elevati rischi di consanguineità legati all'impossibilità ad attingere a fonti genetiche esterne.

W15. Vulnerabilità del territorio e forte incidenza dei rischi naturali (4c, 3b): Alla ricchezza naturalistica del territorio si affianca una fragilità marcata legata alla complessa orografia montana, che rischia di acuirsi anche per effetto del cambiamento climatico. Rispetto alla superficie totale della regione, vi è un'alta percentuale di territorio soggetto a frane (pericolosità: 39,97% alta; 23,19% media; 12,77% bassa), cui si aggiungono le superfici interessate da inondazioni (3,65% area di deflusso della piena; 1,49% area di esondazione; 1,64% area di inondazione per piena catastrofica) e le superfici soggette a valanghe (rischio: 4,69% alto; 0,42% medio; 0,43% basso).

W16. Aumento dello sviluppo di boschi instabili dal punto di vista strutturale (4c, 5e): Si rileva una situazione di semi-abbandono sulle proprietà boschive private, aggravata dall'avanzare dei boschi di invasione, causata da cure colturali scarse o inadeguate. Tali condizioni determinano una grande vulnerabilità al fenomeno degli incendi boschivi ed in genere agli attacchi fitoparassitari. Boschi con questa struttura sono anche più esposti agli effetti degli eventi meteorologici di particolare intensità come nevicate tardive, venti di vallata intensi, ecc. Si osserva inoltre un certo aumento di situazioni di instabilità dei popolamenti forestali sia a livello di neoformazioni, sia a livello di boschi maturi o stramaturi, più esposti ai rischi di attacchi parassitari e agli effetti delle calamità naturali.

5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

W17. Difficoltà di monitoraggio dei prelievi di acqua e vetustà dei sistemi di irrigazione (5a, 2a): A fronte di un'ampia disponibilità della risorsa idrica e di un consolidato sistema collettivo di gestione della stessa (cfr. punti di forza), le strutture di prelievo e adduzione sono vetuste: il sistema è costituito da canali a cielo aperto, l'adduzione è quasi interamente per gravità. Questi aspetti uniti ad una forte polverizzazione e dispersione delle superfici aziendali comportano delle criticità nella progettazione e implementazione di un monitoraggio dei consumi diretti a livello aziendale.

W18. Criticità nell'utilizzo della bioenergia da materiali di scarto e residui dell'attività agricola (5c): Le ridotte dimensioni aziendali ostacolano la produzione di bioenergie da scarti e rifiuti di origine vegetale o animale, per assenza della massa critica necessaria alla sostenibilità degli impianti.

Sviluppo rurale

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone

rurali

W19. Dispersione degli insediamenti umani nelle aree rurali (6b, 6c): Il sistema insediativo nelle aree rurali è caratterizzato da un ampio range altimetrico dei nuclei abitanti (valore medio regionale 451 m, con Comuni nei quali il range supera i 1.200 m) connesso ad un elevato indice di dispersione della popolazione residente (media regionale 30, con Comuni nei quali l'indice supera il 70, dati OES VdA). La combinazione di questi due fattori determina una criticità trasversale rispetto all'accessibilità e una difficoltà nell'erogazione dei servizi sul territorio.

W20. Spopolamento e invecchiamento della popolazione nelle Aree interne (6b): Popolazione (76%), servizi e attività economiche (70%, con l'esclusione delle aziende agricole) si concentrano in modo marcato nell'area urbana e periurbana della città di Aosta e, ancorché in misura minore, nel resto della valle centrale. Questa concentrazione è frutto di un processo, in atto da decenni, di abbandono delle aree rurali più marginali delle vallate laterali a favore dei principali nuclei insediativi della vallata centrale, più accessibili e più vicini all'erogazione dei servizi.

W21. Scarsa propensione a fare rete degli attori locali (6b): La polverizzazione degli interventi attuati a livello locale ne riduce l'efficacia per l'assenza di una massa critica sufficiente ad innescare dinamiche di sviluppo. In particolare sono particolarmente deboli le dinamiche di rete tra attori pubblici e privati e intersettoriali.

W22. Ancora scarso utilizzo delle ICT (6c, 2a): E' informatizzato il 7,29% delle aziende agricole valdostane (dato superiore alla media nazionale 3,76%, ma al di sotto di quanto registrato nel Nord-ovest 10,86, ISTAT 2010); l'utilizzo della rete internet è debole in particolare per la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni.

Obiettivi trasversali

- **Difficoltà di trasposizione dei risultati della ricerca in orientamenti operativi e scelte di gestione del territorio:** Nonostante i buoni risultati delle reti di monitoraggio, sperimentazione e ricerca in materia ambientale (cfr. punti di forza), permangono delle criticità nella fase di disseminazione dei risultati, con particolare riferimento alla necessità di una maggiore appropriazione degli stessi da parte dei diversi gestori del territorio (cfr. RdV della politica regionale unitaria 2014).

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Competitività

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione

O1. Trend positivo, a livello regionale, degli investimenti in ricerca e sviluppo (1a, 1b): Nonostante la bassa percentuale di risorse dedicate, in termini generali in Valle d'Aosta la spesa in ricerca e sviluppo, in percentuale sul PIL, ha mostrato negli ultimi anni un trend positivo, passando dallo 0,29% del 2006, allo 0,52% nel 2012.

O2. Emergenza, nel quadro della ricerca e dello sviluppo, di iniziative nei settori agricoli ed ambientali (1a, 1b): Nel quadro dei bandi per la creazione e sviluppo di unità di ricerca (PO FESR 07-13) sono stati attivati 10 progetti, tra cui: 2 riguardano direttamente il settore agricolo (Vit-Innova, piattaforma di servizi tecnici, formativi, informativi e di consulenza per migliorare e facilitare le condizioni di lavoro dei viticoltori, migliorare l'aspetto salutistico del prodotto finale e generare ricadute utili per l'ambiente; Nutralp VDA che ha come obiettivo la valorizzazione di prodotti agroalimentari valdostani ponendo particolare attenzione sul loro aspetto nutraceutico), la biodiversità, i rischi naturali e i servizi innovativi per la gestione integrata delle risorse idriche (cfr. RdV Politica regionale unitaria 2014).

2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura

O3. Aumento della superficie media aziendale e maggiore strutturazione delle aziende (2a): In tutti i settori si assiste alla progressiva diminuzione delle aziende marginali di piccolissime dimensioni ed al contestuale consolidamento delle aziende di dimensioni medio grandi. Queste ultime presentano potenziali vantaggi sotto il profilo della competitività, con una maggiore attenzione al mercato, maggiore propensione agli investimenti, maggiori possibilità di creare reddito e lavoro stabile in agricoltura. Con specifico riferimento alla zootecnia, queste aziende si orientano alla trasformazione e commercializzazione diretta di prodotti nuovi estranei alla tradizione regionale come yogurt, formaggi freschi o latte crudo alimentare.

O4. Margini di incremento del valore delle produzioni lattiero-casearie (2a, 3a): La tipicità e la qualità intrinseca delle produzioni possono essere ulteriormente valorizzate, rafforzando proprio il legame territorio-prodotto (cfr. punti di forza), al fine di incrementare il valore aggiunto delle produzioni, attraverso specifici processi di selezione della qualità e correlate attività promozionali.

O5. Nuovi mercati connessi al progressivo consolidamento di nuove filiere produttive con buoni rendimenti (2a, 3a): Le produzioni orticole, di piccoli frutti ed erbe officinali sono in crescita e dimostrano una dinamicità importante: trasformazione dei prodotti in azienda (il 7% delle aziende produttrici di piccoli frutti), vendita diretta dei prodotti (partecipazione a mercatini locali, smercio diretto presso esercizi commerciali di prossimità), vendita online. Queste realtà produttive mostrano, inoltre, una buona apertura ad attività agrituristiche e fattorie didattiche. Si tratta, spesso, di attività economiche avviate ex novo da giovani agricoltori, grazie ai costi relativamente contenuti necessari per l'avviamento e le ridotte tempistiche di messa a dimora. Queste nuove produzioni rappresentano un'opportunità di diversificazione culturale anche per le aziende con orientamenti produttivi "tradizionali", attivando nuove filiere corte locali e nuovi mercati (es. in connessione con lo sviluppo delle coltivazioni di piante officinali, si sta sviluppando un crescente mercato di prodotti di cosmesi naturale).

3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

O6. Crescente attenzione dei consumatori alla qualità, salubrità e sostenibilità ambientale dei prodotti alimentari (3a, 2a): I dati Nielsen sul consumo dei prodotti alimentari indicano come, nel contesto della crisi ma anche dell'apertura di nuovi mercati (la Cina tra tutti), i prodotti di qualità certificata e biologici mantengano valori di prezzo più remunerativi grazie ad una domanda crescente e più attenta alla qualità e alla sicurezza alimentare da parte del consumatore. Tali orientamenti possono rappresentare un'importante opportunità in un contesto, quale quello regionale, fortemente caratterizzato dalle produzioni DOP e con possibili margini di crescita per il biologico.

O7. Indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" (3a, 2a): La riconoscibilità dell'etichettatura potrebbe essere un atout competitivo sul mercato, in particolare per tutte quelle produzioni

(dall'ortofrutta alle produzioni agroalimentari tipiche quali i salumi) non coperte da specifici regimi di qualità.

Ambiente

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

O8. Le iniziative condotte nel quadro della Rete Natura 2000, opportunità per l'ambiente e lo sviluppo del territorio (4a, 6b): Le numerose iniziative di studio e di valorizzazione delle aree naturalistiche protette, condotte a livello regionale e/o in partenariato transfrontaliero e transnazionale nell'ambito alpino, costituiscono un'importante opportunità per migliorare non solo il monitoraggio e la tutela degli habitat ma anche la loro valorizzazione. A titolo esemplificativo, il progetto ECONNECT (PO Spazio alpino) è intervenuto sul ripristino e il mantenimento dell'interconnessione degli habitat e dei paesaggi alpini sviluppando metodologie per l'identificazione di corridoi ecologici e le potenziali barriere. Attraverso il progetto VdA Nature Metro (PO Competitività FESR) ha preso avvio l'osservatorio regionale sulla biodiversità nonché la creazione di un'offerta turistica naturalistica unitaria, per la promozione della fruizione sostenibile delle aree ad alto valore naturalistico.

O9. Diffusa consapevolezza del ruolo ambientale svolto dall'agricoltura (4a, 4b, 4c): Tanto gli agricoltori quanto i residenti e i turisti dimostrano una consapevolezza del ruolo attivo svolto dall'agricoltura per la conservazione e la fruizione del paesaggio e dell'ambiente montano (cfr. Beni pubblici dai prati e dai pascoli della Valle d'Aosta, INEA 2013).

5. Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima

O10. Margini di sviluppo delle energie da fonti rinnovabili (5c): Margini derivanti, in particolare, dal continuo miglioramento delle tecniche di produzione (che riguardano anche la maggiore e sperimentata efficienza in condizioni meteorologiche estreme legate all'altitudine) e dall'abbassamento dei costi.

O11. Potenzialità produttiva dei boschi valdostani largamente inutilizzata (5c, 5d, 5e, 6a): Le possibilità di sviluppo offerte dal settore forestale, che può avviare un recupero della capitalizzazione conseguita grazie alle utilizzazioni prudenti realizzate nei decenni passati, sono un'opportunità non trascurabile per la creazione della filiera corta del legno. Ad oggi solo il 5,7% del potenziale prelevabile annualmente è effettivamente asportato.

Sviluppo rurale

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

O12. Crescente richiesta, da parte dei residenti e dei turisti, di territorio gestito con attenzione all'ambiente e al paesaggio (6a, 6b): La conservazione del tipico paesaggio alpino è di per sé un valore imprescindibile in quanto consente di mantenere l'attrattiva esercitata dalle zone rurali come luoghi residenziali o destinazioni turistiche. La presenza contemporanea di agricoltura e allevamento ha portato allo sviluppo di un mosaico molto complesso di appezzamenti destinati alle diverse coltivazioni e, segnatamente, alla produzione di foraggio. Gli habitat naturali (boschi e macchie boscate, rocce e pareti rocciose, cespuglieti, ...) si integrano in questo tessuto contribuendo a creare i contrasti volumetrici e cromatici che costituiscono un fondamentale elemento identificativo del paesaggio alpino e, come detto, di

tutto ciò beneficia non solamente la popolazione residente, ma anche i visitatori.

O13. Riconosciuta attrattività turistica di parti del territorio montano (6a, 6b): Benché i flussi turistici siano concentrati in alcune zone tradizionalmente più vocate, ovvero in corrispondenza dei maggiori comprensori sciistici, se si passa ad una dimensione più ampia di vallata o intervalliva, tale attrattività potrebbe rappresentare un atout anche per le altre zone rurali limitrofe che presentano un patrimonio culturale e ambientale di rilievo (cfr. punti di forza).

O14. Potenziali margini di crescita delle attività agrituristiche: La complessiva tenuta, anche in periodi di crisi economica, della domanda di turismo rurale [] sottolinea le potenzialità del settore. L'attività di agriturismo, sul totale delle aziende impegnate in attività extra-agricole, è ancora bassa se rapportata ad altre realtà: 15% in Valle d'Aosta, 22% a Trento, 56% a Bolzano e 25% a livello italiano. Tuttavia il divario si restringe se si osservano i numeri delle aziende agrituristiche sul totale complessivo di aziende agricole: 1,7% in Valle d'Aosta, 2,1% a Trento, 15,7% a Bolzano, evidenziando comunque margini da tenere in considerazione.

O15. Presenza di un piano regionale di potenziamento e diffusione delle ICT (6c): Il Piano VDA Broadbusiness costituisce l'elemento qualificante della strategia della Regione Autonoma Valle d'Aosta per lo sviluppo della infrastruttura NGA per la banda ultra larga nel territorio regionale (almeno 30 Mbps) per un investimento complessivo di 26,1 M€ (Fondi FESR e regionali). Esso nasce nel 2009 con l'obiettivo di superare il digital divide di lungo periodo, secondo gli indirizzi dell'Agenda Digitale Europea, abilitando la copertura in banda ultra larga fissa e mobile "anywhere, always on" su tutto il territorio.

Obiettivi trasversali

- **Rafforzamento delle dinamiche di coordinamento delle politiche settoriali:** La fase di concertazione condotta congiuntamente dalle diverse AdG dei fondi SIE, nel quadro della cabina di regia dei fondi strutturali, propedeutica alla definizione della Politica regionale unitaria della Valle d'Aosta per il periodo 2014-2020, ha rafforzato le dinamiche di integrazione tra le diverse politiche settoriali a livello regionale. Se tale integrazione è funzionale, in maniera generale, ad una maggior efficacia nella definizione e nell'attuazione degli interventi, essa rappresenta un'opportunità in particolare per le tematiche di innovazione, ambiente e cambiamenti climatici proprio per la trasversalità di tali ambiti.

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Competitività

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione

T1. Rischio di minori investimenti in ricerca e innovazione (1a, 1b): Per effetto del perdurare della congiuntura economica negativa, con una conseguente minore disponibilità delle risorse pubbliche e private, potrebbe verificarsi un calo degli investimenti in ricerca e innovazione.

2. Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura

T2. Aumento della pressione concorrenziale nel settore latte (2a): Vi è un rischio concreto di aumento della concorrenza, da parte dei maggiori produttori nazionali ed europei, conseguente alla fine del regime delle quote latte previsto nel 2015.

T3. Forte dipendenza, nel settore zootecnico, della sostenibilità aziendale agli aiuti pubblici (2a, 2b): La scarsa redditività delle aziende zootecniche (cfr. punti di debolezza) determina una forte dipendenza delle stesse dall'erogazione degli aiuti pubblici con conseguente rischio di cessazioni delle attività per la fluttuazione degli stessi in un quadro generalizzato di drastica riduzione delle risorse regionali di settore. Date queste condizioni, si evidenziano criticità nel passaggio generazionale di imprese che risentono fortemente di un deficit di competitività (cfr. Rapporto di valutazione 2014: Rapporto tematico su famiglie agricole).

3. Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

T4. Rischio di indebolimento del tradizionale sistema cooperativistico per la trasformazione casearia (3a, 2a): Se il sistema cooperativo valdostano rappresenta ancora un punto di forza (cfr. punti di forza) per tutte quelle realtà, la maggioranza, che non trasformano in azienda e che non avrebbero le capacità per sostenere tali investimenti, la progressiva uscita dal sistema delle aziende maggiormente competitive, che accorciano la filiera attraverso la trasformazione diretta, e la contestuale riduzione delle aziende di dimensioni medio piccole che conferiscono il latte (cfr. 4.1.1 riduzione aziende con consegne) rischia di minare il tradizionale sistema collettivo di trasformazione, con ulteriore penalizzazione delle realtà medio-piccole (cfr. RdV 2014: Rapporto tematico su famiglie agricole).

T5. I bassi volumi di produzione e l'offerta poco organizzata rischiano di frenare lo sviluppo delle aziende trasformatrici che attuano la vendita diretta (3a, 2a): La scelta delle singole aziende di trasformare non è, nella maggior parte dei casi, accompagnata da una più ampia prospettiva di valorizzazione delle produzioni locali che benefici di reti di produttori per aumentare la massa critica e la visibilità sul mercato. La logica prevalentemente individualistica rischia di costituire, sul lungo termine, un freno allo sviluppo delle aziende (RdV 2013: Rapporto tematico sugli aiuti di stato).

Ambiente

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

T6. L'aumento della frequentazione turistica nelle aree Natura 2000 potrebbe diventare una minaccia per la conservazione dei siti (4a): Iniziative come VdA Nature Metro, per la creazione di un'offerta turistica naturalistica unitaria della Regione, hanno dimostrato che nelle zone sensibili la fruizione deve essere improntata a principi di sostenibilità condivisi con tutti gli operatori interessati, pena la compromissione dei delicati equilibri ambientali.

T7. Influenza dei cambiamenti climatici sull'ambiente e l'attività agricola (4b, 4c, 5a, 3b): In un ambiente quale quello alpino, i cambiamenti climatici hanno dirette influenze sulla frequenza e intensità di eventi meteorologici estremi, con ripercussioni sulle colture, disponibilità idrica e assetto idrogeologico del territorio.

T8. Contrazione del numero complessivo delle aziende agricole (4a, 4b, 4c, 6b): Se la forte diminuzione del numero di aziende agricole registrata sul lungo periodo (-40% 2000-2010, ISTAT) è in parte la conseguenza di una maggiore strutturazione delle stesse, tuttavia, le dimensioni del fenomeno e la

conseguente diminuzione della SAU (-20%) rivelano una tendenza all'abbandono dell'attività agricola, confermato anche dalla riduzione dei capi. Tale fenomeno determina in primis l'abbandono dei terreni più marginali, ad altitudini elevate, di forte pendenza, di difficile accesso, con conseguenti rischi a livello paesaggistico e ambientale: perdita di fertilità dei suoli, aumento della lisciviazione, riduzione della stabilità dei versanti, aumento del rischio di incendi. La contrazione del numero di aziende comporta una diminuzione del presidio territoriale non solo dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale per le comunità rurali.

T9. Rischio di abbandono del sistema tradizionale estensivo di allevamento che prevede la monticazione dei capi (4a, 4b, 4c, 5a): Se il sistema della monticazione dei capi è ancora largamente praticato (cfr 4.1.1.1), si assiste in questi ultimi anni ad un progressivo calo dei capi monticati e un aumento delle aziende che mantengono il bestiame in fondovalle tutto l'anno. Sono infatti gli allevamenti di medie e piccole dimensioni, che tradizionalmente attuano la monticazione, ad aver subito negli ultimi anni un calo importante. Sul versante opposto, cresce il numero di aziende maggiormente strutturate, generalmente con più di 40 capi, che trasformano il latte in azienda diversificando le produzioni a scapito della Fontina e praticano la vendita diretta accorciando la filiera (cfr. punti di forza). Queste aziende hanno un crescente interesse a mantenere i capi in fondovalle tutto l'anno, per mantenere costanti le produzioni, in particolare proprio nei mesi estivi durante i quali è maggiore il flusso turistico e quindi la domanda di prodotti. Il rischio della sottoutilizzazione dei pascoli d'alpe o del loro abbandono, già concretizzatosi in altre realtà alpine, ha delle importanti conseguenze ambientali: viene a mancare la corretta e consolidata utilizzazione esercitata dagli animali causando sottoutilizzazioni che sono alla base di abbattimento della qualità del foraggio, della ricchezza floristica e dell'aumento dei rischi naturali legati all'esistenza di superfici inutilizzate in zone a forte pendenza (regimazione delle acque, incendi, valanghe).

T10. Rischio di intensificazione delle pratiche di allevamento in fondo valle (4a, 4b, 4c, 5a): Come conseguenza del progressivo abbandono del sistema tradizionale di monticazione, si assiste, sul fondo valle ad una progressiva intensificazione delle produzioni.

T11. Rischio di abbandono delle razze locali (4a): La tendenza degli allevamenti di più grandi dimensioni ad orientarsi verso prodotti altri rispetto alla Fontina (il cui disciplinare richiede la produzione di latte da razze autoctone) e l'abbandono della pratica della monticazione indeboliscono l'interesse verso le razze autoctone, meno produttive minore rispetto ad altre razze.

T12. Aumento dei fenomeni di abbandono delle foreste con perdita delle funzioni protettive, produttive e naturalistiche-ricreative (4b, 4c, 5e): Parte delle superficie agricole abbandonate sono ricolonizzate da popolamenti forestali di neoformazione, che possono presentare problemi di struttura ed equilibrio dal punto di vista selvicolturale. Questi popolamenti, che si stanno diffondendo a causa dell'abbandono dei territori più marginali, aumentano il rischio di incendi boschivi. Costi di macchiatico molto spesso negativo continuano ad alimentare, specialmente nelle superficie private, l'abbandono della cura delle foreste determinando non solo problemi di natura gestionale dal punto di vista selvicolturale, ma indebolendo quelle funzioni di protezione idrogeologica e di stabilità dei versanti che sono fondamentali per la sicurezza della vita nelle vallate alpine.

Sviluppo rurale

6. Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

T13. Rischio di disgregazione del tessuto sociale delle aree svantaggiate (6a, 6b): Spopolamento e

invecchiamento della popolazione sono stati messi in luce tra i punti di debolezza dei Comuni più marginali, lontani dai poli di erogazione dei servizi. In alcune zone, tali fenomeni, in assenza di intervento, rischiano di diventare irreversibili. I rischi maggiori si concentrano in alcune fasce di media montagna e, in particolare, nelle aree di alta montagna non direttamente interessate da sviluppi turistici rilevanti.

T14. Peggioramento e/o abolizione dei servizi essenziali nei territori marginali (6a, 6b): In considerazione della forte dispersione abitativa e della ridotta popolazione residente che caratterizza le aree maggiormente marginali, i costi per l'erogazione sono notevolmente più alti e non possono essere coperti da dinamiche di mercato. Pertanto, in considerazione della drastica riduzione della capacità di spesa a livello locale, si evidenzia un rischio di abbassamento del livello di servizi essenziali offerti al territorio.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	128.672	2012 e		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
rurale	% del totale	73,1	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
intermedia	% del totale				
urbana	% del totale	26,9	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	% del totale				
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	14	2012 p		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	64,8	2012 p		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
totale > 64 anni	% della popolazione totale	21,2	2012 p		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	14,6	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	65,4	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	20	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
3 Territorio					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

territorio totale	Km2	3.263	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
territorio rurale	% della superficie totale	99,3	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
territorio intermedio	% della superficie totale	0	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
territorio urbano	% della superficie totale	0,7	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km ²	39,4	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
rurale	Ab./km ²	28,8	2012		
Comment: <i>ISTAT</i>					
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	66,3	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
uomini (15-64 anni)	%	73,1	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
donne (15-64 anni)	%	60,8	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	NA			
Comment: <i>DATO NON DISPONIBILE</i>					
totale (20-64 anni)	%	71,2	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
uomini (20-64 anni)	%	77,2	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
donne (20-64 anni)	%	64,5	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
6 Tasso di lavoro autonomo					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	25,2	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	7,1	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
giovani (15-24 anni)	%	25,6	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	7,9	2012 e		
Comment: <i>ISTAT (valore tratto da SLL)</i>					
giovani (15-24 anni)	%	26,5	2012 e		
Comment: <i>Elaborazione da dati ISTAT: valore stimato ricavato applicandola differenza esistente tra i tassi di disoccupazione urbano e quello rurale al tasso di disoccupazione regionale giovanile.</i>					
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	133	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	117	2011 e		
Comment: <i>Elaborazioni da dati ISTAT. Il valore stimato è stato ricavato applicando il peso della struttura produttiva disaggregata territorialmente al valore della produzione. il risultato è stato rapportato alla popolazione di riferimento.</i>					
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	12,3	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
Comment: <i>ISTAT</i>					
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

dell'indicatore					
totale	in milioni di EUR	3.875,2	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore primario	% del totale	1,2	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore secondario	% del totale	21,5	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore terziario	% del totale	77,3	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
regione rurale	% del totale	71,3	2011 e		
Comment: <i>Elaborazione su dati ISTAT. Il valore stimato è stato ricavato applicando il peso della struttura produttiva disaggregata territorialmente al valore della produzione.</i>					
regione intermedia	% del totale	NA			
regione urbana	% del totale	28,7	2011 e		
Comment: <i>Elaborazione su dati ISTAT. Il valore stimato è stato ricavato applicando il peso della struttura disaggregata territorialmente al valore della produzione.</i>					
11 Struttura dell'occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	56,1	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore primario	% del totale	3,9	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore secondario	% del totale	22,5	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore terziario	% del totale	73,6	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
regione rurale	% del totale	66	2011		
Comment: <i>Dato ricavato dai Censimenti economici.</i>					
regione intermedia	% del totale	0			
regione urbana	% del totale	34	2011		
Comment: <i>Dato ricavato dai Censimenti economici</i>					
12 Produttività del lavoro per settore di attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	68.225,4	2011		

Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore primario	EUR/persona	21.136,4	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore secondario	EUR/persona	68.213,1	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
settore terziario	EUR/persona	70.672,2	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
regione rurale	EUR/persona	75.362	2011 e		
Comment: <i>Elaborazione su dati ISTAT. Il valore è stato ricavato applicando il peso della struttura produttiva disaggregata territorialmente al valore della produzione. Il risultato è stato rapportato agli occupati di riferimento.</i>					
regione intermedia	EUR/persona	NA			
regione urbana	EUR/persona	58.670	2011 e		
Comment: <i>Elaborazione su dati ISTAT. il valore è stato ricavato applicando il peso della struttura produttiva disaggregata territorialmente al valore della produzione. Il risultato è stato rapportato agli occupati di riferimento.</i>					

II Agricoltura/Analisi settoriale					
13 Occupazione per attività economica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	56,1	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
agricoltura	1 000 persone	2,9	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
agricoltura	% del totale	3,7	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
silvicoltura	1 000 persone	0,1	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
silvicoltura	% del totale	0,3	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
industria alimentare	1 000 persone	1,1	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
industria alimentare	% del totale	1,9	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
turismo	1 000 persone	5,3	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
turismo	% del totale	9,4	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
14 Produttività del lavoro nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	11.171,2	2011		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
15 Produttività del lavoro nel settore forestale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
Comment: <i>Nella nostra giurisdizione l'attività forestale è accumulata all'attività agricola secondo i dati censuari.</i>					
16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	52.694,3	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
17 Aziende agricole (fattorie)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	3.570	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	1.760	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	790	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	340	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	240	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	70	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	50	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	90	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	170	2010		
Comment: <i>EUROSTAT: dimensione dell'azienda agricola > 100 ha</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	1.000	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	710	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					

dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	580	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	370	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	270	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	300	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	200	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	120	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	10	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	0	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	15,7	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	16.490,46	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	8030	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,9	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
18 Superficie agricola					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	55.600	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
seminativi	% della SAU totale	0,6	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	97,7	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
colture permanenti	% della SAU totale	1,5	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	650	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
in conversione	ha di SAU	0	2010		
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	1,2	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	15.250	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
quota della SAU	% della SAU totale	27,4	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	28.850	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
manodopera agricola regolare totale	Persone	7.830	2010		

Comment: <i>EUROSTAT</i>					
manodopera agricola regolare totale	ULA	2.820	2010		
Comment: <i>BANCA DATI CE</i>					
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	3.570	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	7,8	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	13,8	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	100	2010		
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	96,4	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA	2012		
Comment: <i>e' disponibile solo il dato a livello nazionale (anno 2012): totale 12.564,9 EUR/ULA.</i>					
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA	2012		
Comment: <i>E' disponibile solo il dato a livello nazionale (DG agri): 92,6 (indice 2005=100)</i>					
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	NA	2012		

Comment: <i>E' disponibile solo il dato nazionale (DG Agri): 7.766,9 EUR/ULA</i>					
Tenore di vita degli agricoltori in percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori	%	NA	2012		
Comment: <i>E' disponibile solo il dato a livello nazionale (DG Agri): 29,8%</i>					
27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA	2009 - 2011		
Comment: <i>E' disponibile solo il dato a livello nazionale (DG Agri): 100 Indice 2005=100 (average 2009-2011)</i>					
28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	72,9	2010		
Comment: <i>Istat</i>					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	164,2	2010		
Comment: <i>Istat</i>					
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	98	2011		
Comment: <i>Carta Forestale Regionale</i>					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	30	2011		
Comment: <i>Carta Forestale Regionale</i>					
30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	52.828	2012		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
regione rurale	% del totale	96	2012		
Comment: <i>ISTAT: dato tratto dai censimenti economici</i>					
regione intermedia	% del totale	0	2012		

Comment: <i>ISTAT</i>					
regione urbana	% del totale		4	2012	
Comment: <i>ISTAT: dato tratto da Censimenti economici.</i>					

III Ambiente/clima					
31 Copertura del suolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	8	2006		
Comment: <i>DG AGRI</i>					
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	17,7	2006		
Comment: <i>DG AGRI</i>					
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	22,6	2006		
Comment: <i>DG AGRI</i>					
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	13,1	2006		
Comment: <i>DG AGRI</i>					
quota di terreni naturali	% della superficie totale	37,2	2006		
Comment: <i>DG AGRI</i>					
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	1,4	2006		
Comment: <i>DG AGRI</i>					
quota di altre superfici	% della superficie totale	0,1	2006		
Comment: <i>DG AGRI</i>					
32 Zone soggette a vincoli naturali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	100	2012		
Comment: <i>Sian</i>					
montagna	% della SAU totale	100	2012		
Comment: <i>Sian</i>					
altra	% della SAU totale	NA			
specificata	% della SAU totale	NA			
33 Agricoltura intensiva					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
bassa intensità	% della SAU totale	77,5	2011		
Comment: <i>RICIA-ISTAT</i>					
media intensità	% della SAU totale	12,8	2011		

Comment: <i>RICA-ISTAT</i>					
alta intensità	% della SAU totale	9,6	2011		
Comment: <i>RICA-ISTAT</i>					
pascolo	% della SAU totale	97,7	2011		
Comment: <i>RICA-ISTAT</i>					
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	30,3	2013		
Comment: <i>MATTM- dati "Rete Natura2000"</i>					
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	22,9	2011		
Comment: <i>EEA</i>					
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	14,5	2011		
Comment: <i>EEA</i>					
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	115	2013		
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali - Struttura Aree protette.</i>					
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	100	2013		
Comment: <i>Dato estrapolato dalla cartografia degli habitat e dalle schede Natura2000.</i>					
<i>Stato di conservazione: eccellente e buono (habitat cod. 6110,6150,6170,6210,6230, 6240, 6430, 6510, 65209).</i>					
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	0	2013		
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	0	2013		
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	0	2013		
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	97	2011		
Comment: <i>RRN- dati AGRIT2010, CLC2000 e Natura2000</i>					

38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	NA	2010		
Comment: <i>E' disponibile solo il dato a livello nazionale (DG Agri): 2,7 % della superficie FOWL</i>					
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA	2010		
Comment: <i>E' disponibile solo il dato a livello nazionale (DG Agri): 15,1 % della superficie FOWL</i>					
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA	2010		
Comment: <i>E' disponibile solo il dato a livello nazionale (DG Agri): 15,6 % della superficie FOWL</i>					
classe 2	% della superficie FOWL	NA	2010		
Comment: <i>E' disponibile solo il dato a livello nazionale (DG Agri): 9,7 % della superficie FOWL</i>					
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m³	10.645,2	2010		
Comment: <i>EUROSTAT</i>					
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	NA			
Comment: <i>Non disponibile</i>					
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	NA			
Comment: <i>Non disponibile</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	100	2013		
Comment: <i>ARPA della Valle d'Aosta: i dati si riferiscono a 56 siti di monitoraggio e 221 campioni con frequenza di dati trimestrale.</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	0	2013		
Comment: <i>ARPA della Valle d'Aosta: i dati si riferiscono a 56 siti di monitoraggio e 221 campioni con frequenza di dati trimestrale.</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	0	2013		
Comment: <i>ARPA della Valle d'Aosta: i dati si riferiscono a 56 siti di monitoraggio e 221 campioni con frequenza di dati trimestrale.</i>					

Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	97,9	2013		
Comment: <i>ARPA della Valle d'Aosta: dato calcolato su un totale di 96 prelievi aggiornato con frequenza semestrale.</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	2,1	2013		
Comment: <i>ARPA della Valle d'Aosta: dato calcolato su un totale di 96 prelievi aggiornato con frequenza semestrale.</i>					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	0	2013		
Comment: <i>ARPA della Valle d'Aosta: dato calcolato su un totale di 96 prelievi aggiornato con frequenza semestrale.</i>					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	NA			
Comment: <i>Dato non disponibile a livello regionale</i>					
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	NA			
Comment: <i>Dato non disponibile a livello regionale</i>					
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	5,1	2006		
Comment: <i>JRC</i>					
superficie agricola interessata	1 000 ha	16.300	2006 - 2007		
Comment: <i>JRC</i>					
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	19,4	2006 - 2007		
Comment: <i>JRC</i>					
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	236,5	2011 p		
Comment: <i>SIMERI-GSE (dato cumulato tra agricoltura e foreste) e proxy COA della Valle d'Aosta: dato estrapolato dal CFL FER e complessivo regionale del settore elettrico. questo valore costituisce il totale di energia elettrica prodotta applicata all'idroelettrico e all'eolico attraverso una formula di normalizzazione.</i>					

dalla silvicoltura	ktep	263,5	2011 p		
Comment: <i>SIMERI-GSE (dato cumulato tra agricoltura e foreste) e proxy COA della Valle d'Aosta: dato estrapolato dal CFL FER e complessivo regionale del settore elettrico. questo valore costituisce il totale di energia elettrica prodotta applicata all'idroelettrico e all'eolico attraverso una formula di normalizzazione.</i>					
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	513	2008		
Comment: <i>Statistiche energetiche regionali 1988-2008 ENEA (elaborazione agriconsulting). Tale valore equivale al totale dei consumi sul territorio regionale stimato dai bilanci Enea 2008.</i> <i>Da elaborazioni effettuate nel PEAR si stima un totale di consumi pari a 541 Ktep al 2010.</i>					
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	61,9	2008		
Comment: <i>Statistiche energetiche regionali 1988-2008 ENEA</i>					
industria alimentare	ktep	10	2008		
Comment: <i>Statistiche energetiche regionali 1988-2008 ENEA</i>					
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozione del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	157.627,1	2012 p		
Comment: <i>Dato elaborato da Arpa della Valle d'Aosta in base al consumo annuo di fertilizzanti, la superficie agricola utilizzata e il numero di capi per comune. Tali dati di ingresso sono moltiplicati per dei coefficienti numerici, detti "fattori di emissione", riportati nel manuale di ISPRA e nel Rapporto "Agricoltura – Inventario nazionale delle emissioni e disaggregazione provinciale"(2008), ISPRA.</i>					
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	21	2012 p		
Comment: <i>Dato elaborato da Arpa della Valle d'Aosta.</i>					

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
II Agricoltura/Analisi settoriale	10	Posti letto aziende agrituristiche	569	n°	2015
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	7	Forme formaggio valdostano	10.45	% sulle forme presentate alla marchiatura	2014
Comment: <i>Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	4	Ovi-caprini/alpeggio	8748	n° capi	2013
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	1	Alpeggi utilizzati	332	n°	2014
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	9	Aziende agrituristiche attive	58	n°	2015
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	6	Forme di Fontina marchiate	89.23	% sul totale forme presentate alla marchiatura	2014
Comment: <i>Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	12	Fattorie didattiche attive	10	n°	2015
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	5	Forme di Fontina presentate per la marchiatura	441310	n°	2014
Comment: <i>Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	2	Vacche da latte/alpeggio	15881	n° capi	2013
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	11	Coperti aziende agrituristiche	1240	n°	2015
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	3	Altri bovini/alpeggio	12977	n° capi	2013
Comment: <i>Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>					
II Agricoltura/Analisi settoriale	8	Forme scartate dalla marchiatura	0.32	% sulle forme presentate alla marchiatura	2014
Comment: <i>Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina</i>					

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
01 Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata (...)	X		X																X	X	X
02 Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese		X																	X	X	X

se agricole, agroalimen- tari e forestali																					
03 Maggiori conoscenze relative alle misure di conservazione delle zone Natura 2000			X															X	X	X	
04 Maggiori diffusione dell'ut ilizzo dei servizi di consul enza, in partic olare per GA e i neo insedi ati in genera le	X	X	X															X	X	X	
05 Maggiori				X														X	X	X	

strutturazione e delle aziende e per il rafforzamento della competitività sul mercato																					
06 Creazione e strutturazione e di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori					X														X		X
07 Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole e medie aziende agricole				X															X	X	X
08 Supporto				X																	X

<p>rto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione</p>																					
<p>09 Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico</p>				X															X		
<p>10 Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole</p>				X	X																X
<p>11 Maggiore sviluppo</p>						X													X		X

po delle filiere corte e promozione del legame prodot-territorio																					
12 Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie						X															X
13 Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli						X													X		X
14 Garantire il benessere degli animali da alleva						X													X		

mento																							
15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondo valle- alpeggio								X	X	X											X	X	
16 Tutela delle razze autoctone								X														X	
17 Mantenimento delle aziende agricole sul territorio								X		X												X	X
18 Salvaguardia dei siti ad								X	X	X												X	X

elevata valenza naturalistica																						
19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale								X	X	X									X	X		
20 Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione								X	X										X	X		
21 Salvaguardia della biodiversità								X											X	X		

ersità																									
22 Svilup po di appro cci territo riali collett ivi nell'a pplica zione delle misur e agro- climat ico- ambie ntali									X	X	X											X			
23 Imple menta zione di un sistem a di misur azione dei consu mi idrici in agrico ltura																						X	X	X	
24 Migli ore efficie nza energe tica ed aumen to della produ zione																							X	X	X

e dell'uso di energia da fonti rinnovabili																					
25 Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione													X		X					X	X
26 Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali																				X	X
27 Rafforzamento																				X	X

to del tessuto social e nelle aree particolarmente marginali																					
28 Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale															X	X			X	X	X
29 Maggiori diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne																					X
30 Tutela del patrimonio															X	X			X		

4.2.1. 01 Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata (...)

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

01 Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali

Come emerge dall'analisi di contesto, il fabbisogno è collegato alla necessità di consolidare, nell'ambito delle attività agricole valdostane, il capitale umano, in particolare, quello relativo ai giovani, continuando a garantire un costante consolidamento e accrescimento delle competenze legate al territorio.

In questo quadro, è necessario un accrescimento delle competenze finalizzato al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con la conservazione e il miglioramento del paesaggio, con la tutela dell'ambiente, con il benessere degli animali, nonché volto a migliorare gli strumenti necessari per gestire un'azienda agricola economicamente redditizia.

Si segnala che i corsi organizzati nel passato hanno rilevato la necessità di fornire ai giovani agricoltori principalmente nozioni economiche, di gestione d'impresa e di igiene e sicurezza.

Dal confronto con gli stakeholders, discende inoltre la necessità di interventi formativi finalizzati ad un apprendimento finalizzato all'acquisizione di conoscenze su pratiche e tecnologie agricole sostenibili, sulla diversificazione dell'attività agricola, sulla partecipazione delle aziende alle filiere corte, nonché sullo sviluppo di nuove tecnologie commerciali e sulla resilienza delle foreste.

Il fabbisogno è trasversale.

Elementi SWOT correlati: S1,S3,W1,W2, O1

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.2. 02 Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

02 Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali

L'innovazione e il trasferimento di conoscenze hanno un'importanza centrale nelle aree di montagna dove le scelte produttive sono limitate: per le aziende legate ai settori tradizionali l'innovazione è lo strumento principale per incrementare la capacità di generare e trattenere valore aggiunto.

Il fabbisogno denuncia un'ancora oggettiva difficoltà nel trasferimento di conoscenza dalla ricerca alle imprese; le ridotte dimensioni che caratterizzano il tessuto imprenditoriale agricolo frenano la sperimentazione: i processi di innovazione, per garantire un impatto significativo, richiedono che la professionalità degli operatori sia adeguatamente garantita da un sistema della formazione che valorizzi le competenze legate al territorio e alla specificità dei contesti in cui le diverse figure professionali si trovano ad operare.

Il fabbisogno è trasversale.

Elementi SWOT correlati: S1, S2, S3, W1, W2, O1, O2

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.3. 03 Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

03 Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000

Il mantenimento del patrimonio naturale e della biodiversità della Valle d'Aosta è un obiettivo importante; la necessità di una maggiore conoscenza e informazione da parte degli operatori agricoli delle specificità naturalistiche del territorio e delle conseguenti pratiche colturali / pascolive da mettere in campo è fondamentale per il mantenimento del valore aggiunto ambientale che caratterizza l'agricoltura estensiva di montagna. Fabbisogno di conoscenza accresciuto anche dall'elevato grado di complessità della normativa e delle importanti innovazioni introdotte nella PAC 14-20 (decreto condizionalità, pratiche greening).

Come messo in luce dalle criticità di attuazione della Misura 213 "Indennità Natura 2000" nel periodo 2007-13, il fabbisogno di conoscenza è particolarmente marcato con riferimento all'applicazione delle misure di conservazione definite per habitat e specie per le superfici agricole ricadenti nella rete Natura 2000. Sulla base delle esperienze sviluppate (progetto "FA.RE.NA.IT- Fare Rete per NATURA 2000 in Italia"), è necessario proseguire nelle azioni di divulgazione, affinché gli operatori agricoli abbiano piena coscienza delle specificità naturalistiche del proprio territorio, del loro valore ecologico, ma anche economico per le opportunità che queste possono offrire per la valorizzazione dei prodotti.

Il fabbisogno è trasversale.

Elementi SWOT correlati: S1,S3, S11, W2, W9

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.4. 04 Maggiore diffusione dell'utilizzo dei servizi di consulenza, in particolare per GA e i neo insediati in generale

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

04 Maggiore diffusione dell'utilizzo dei servizi di consulenza, in particolare per GA e i neo insediati in generale

Il fabbisogno discende dalla necessità di accrescere la competitività del settore agricolo, attraverso un adeguato supporto tecnico ed economico nella valutazione del rendimento aziendale, nel conseguente miglioramento dei processi di organizzazione del lavoro, di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali, e nel favorire la gestione del territorio e dell'ambiente nel rispetto della biodiversità, con particolare riferimento agli standard richiesti per un'agricoltura sostenibile, di alto livello qualitativo.

Il fabbisogno è trasversale e sarà soddisfatto attraverso la prosecuzione del sistema di consulenza aziendale, finanziato con risorse regionali.

Elementi SWOT correlati: S1, S2, S3, W1, O1, O2.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.5. 05 Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

05 Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato

Come emerge dall'analisi di contesto, i sovraccosti legati al contesto montano (in particolare la conformazione orografica del terreno, l'estrema parcellizzazione fondiaria, le difficoltà di accesso, difficoltà di meccanizzazione del lavoro) riducono la produttività del settore agricolo; rispetto alla media nazionale le aziende operanti in montagna sono chiamate ad investimenti più importanti a fronte di un valore aggiunto ridotto.

La sostenibilità economica è particolarmente critica nella fascia precompetitiva, ovvero per quelle aziende di medie dimensioni, se rapportate al contesto regionale, (da 8.000 a 70.000 euro di produzione standard), ad orientamento prevalentemente zootecnico, con una media dai 20 ai 40 UBA, che aderiscono alla filiera di produzione della fontina attraverso il conferimento del latte al sistema cooperativistico di trasformazione e costituiscono il tessuto imprenditoriale "tradizionale" dell'agricoltura valdostana. Come messo in luce dal rapporto di valutazione tematico sulle famiglie agricole (febbraio 2015), sono queste le aziende che presentano maggiori difficoltà nel ricambio generazionale e sono più esposte all'abbandono delle attività.

L'ammmodernamento e la migliore strutturazione delle aziende in vista di un aumento della competitività delle stesse deve avvenire nel rispetto della sostenibilità ambientale e nel quadro di una agricoltura a carattere estensivo che da sempre caratterizza l'agricoltura di montagna.

Elementi SWOT correlati: S4,S6, S7, W3,W4,W5,W6,W7,W8, W9, W10, W11, W12,W18,W21,O3,O4,O10, O14, T4, T5.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.6. 06 Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori

Priorità/aspetti specifici

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

06 Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori

Alla luce di un persistente processo di senilizzazione dei conduttori aziendali e di una continua contrazione delle imprese, favorire la nascita di imprese agricole redditizie è necessario per il sostegno della capacità produttiva della regione e per il mantenimento di un tessuto imprenditoriale, particolarmente importante nelle aree rurali marginali dove le opportunità di occupazione sono essenzialmente legate al settore primario. Tale fabbisogno evidenzia l'esigenza di un ricambio generazionale, attraverso il nuovo avvio o il subentro in aziende esistenti, da parte di giovani, portatori di progetti imprenditoriali sostenibili, competitivi e dinamici (diversificazione e maggiore qualità dei prodotti, diversificazione delle attività in azienda, innovazioni di processo, miglioramento della promozione e informazione sui prodotti e tecnologie informatiche per la gestione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti). A tal fine è necessario che i giovani, anche attraverso un'adeguata preparazione tecnica ed imprenditoriale, diano avvio ad aziende strutturate, di dimensioni medio-grandi (rispetto al tessuto imprenditoriale regionale), in grado di assicurare impiego e redditività in agricoltura.

Elementi SWOT correlati: S4,S5,W1,W4,W5,W6, W7, W8,W11,O3,O4,T8.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.7. 07 Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

07 Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende

La contrazione del numero di imprese agricole presenti sul territorio (-41% dal 2000 al 2010), riguarda soprattutto le aziende di piccole e piccolissime dimensioni, spesso situate nelle aree più marginali, che utilizzano superfici di difficile accesso e più onerosa gestione. Queste aziende, in gran parte dedite alla produzione di vite e frutta o di foraggio, sono perlopiù condotte part-time da persone che presentano un'età media avanzata. Come evidenziato nell'analisi SWOT la presenza di queste aziende ha delle importanti ricadute ambientali in termini di cura del territorio e tutela del paesaggio.

Il fabbisogno rileva la necessità di preservare il valore aggiunto ambientale garantito dalla presenza della rete di piccole aziende .

Elementi SWOT correlati: S8, S9, S10,S13,W4,W6,W8,W11,W15,W19,O9,O12,O14,T3,T7, T8, T9.

Grado di rilevanza:MEDIO

4.2.8. 08 Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

08 Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e

commercializzazione

Come evidenziato dall'analisi di contesto, la realtà imprenditoriale agricola è fortemente frammentata, caratterizzata in prevalenza da un mosaico di aziende di micro e piccole dimensioni, spesso a conduzione part-time. Le piccole dimensioni e l'elevata frammentarietà delle imprese sono alla base del fabbisogno rilevato di incentivare tutti quei processi di aggregazione, di messa in comune di risorse, di impianti, di processi, in grado di favorire la sostenibilità degli investimenti e creare economie di scala. Trasversalmente in tutti i settori, la sopravvivenza delle numerosissime piccole realtà imprenditoriali è fortemente legata al sistema collettivo di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Un sistema che è maggiormente adatto a dialogare per volumi con i grandi attori a valle della filiera, ma che allo stesso può incidere a monte sullo standard dei prodotti, favorendo altresì sistemi più efficaci per l'innovazione e il controllo della qualità nel quadro dei processi produttivi.

Elementi SWOT correlati: S4, S6, S7, W3, W5, W7, W8, W12, W13, W21, O4, O5, T2, T4, T5.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.9. 09 Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

09 Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico

In un territorio a vocazione turistica, una delle principali opportunità per aumentare la redditività delle imprese agricole è costituita dall'incremento delle sinergie tra settore primario e turismo. Come rilevato nell'analisi SWOT, esistono dei margini di incremento nello sviluppo di attività agrituristiche, settore che, alla luce dei positivi risultati registrati dalle realtà esistenti, continua a riscontrare un buon interesse da parte del mercato.

Il fabbisogno è altresì comprensivo della necessità di sfruttare al meglio le presenze turistiche sul territorio per la promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso la chiusura delle filiere locali. La necessità è di rafforzare l'utilizzo e la promozione di prodotti locali nel circuito della ristorazione e negli esercizi commerciali più in generale, nonché di favorire, nelle aree a più forte vocazione turistica, la chiusura della filiera aziendale da parte delle aziende più strutturate che trasformano in proprio.

Elementi SWOT correlati: S13, S21, W2, W7, W8, W12, O5, O6, O8, O12, O13, O14, T6.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.10. 10 Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

10 Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole

E' un fabbisogno trasversale connesso principalmente alla necessità di aumentare la competitività delle aziende agricole che denunciano un eccessivo carico amministrativo e burocratico, legato non solo alla concessione degli aiuti ma in generale all'applicazione delle normative di settore.

Gli adempimenti burocratici con cui le aziende agricole si confrontano quotidianamente costituiscono un onere rilevante, particolarmente gravoso per le piccole realtà imprenditoriali a conduzione familiare e, in particolare per i giovani agricoltori. Si evidenzia, a monte del sistema amministrativo, una frammentazione legislativa e regolamentare che, in diversi settori quali, a titolo esemplificativo, la sicurezza sul lavoro, le norme igienico-sanitarie, rende difficoltosa l'identificazione e l'interpretazione delle disposizioni alle quali l'impresa deve conformarsi. Tali oneri burocratici rappresentano una delle principali cause, unanimemente denunciate dalle imprese agricole, che frenano lo sviluppo delle aziende.

Elementi SWOT correlati: S20, S22, W7, W9, W22, O14, O15.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.11. 11 Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

11 Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio

Tale fabbisogno evidenzia la necessità di favorire, in particolare attraverso approcci collettivi (fabbisogno n.8), il legame diretto tra il produttore e il consumatore finale, consentendo al primo di recuperare valore aggiunto e al secondo di avere un rapporto qualità-prezzo più adeguato. Il rapporto diretto produttore-consumatore offre, inoltre, maggiori possibilità di rafforzare il legame prodotto-territorio, mettendo in valore non solo gli aspetti qualitativi specifici dei prodotti di montagna ma anche il ruolo positivo che l'agricoltura tradizionale gioca nella tutela dell'ambiente e del paesaggio. Si segnala dunque la necessità di sviluppare nuove strategie per favorire il legame diretto tra il produttore e consumatore valorizzando e promuovendo le peculiarità delle produzioni di qualità, allo scopo di permettere il riconoscimento del loro valore qualitativo nonché di migliorarne la riconoscibilità sui mercati nazionali ed esteri.

Elementi SWOT correlati: S4, S6, S7, W8, W10, W13, W21, O4, O5, O6, 07, 016, T5.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.12. 12 Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

12 Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie

Al fine di assicurare la sostenibilità delle imprese in un contesto di montagna, caratterizzato da importanti sovraccosti, la valorizzazione della qualità delle produzioni è elemento centrale ed imprescindibile.

Come evidenziato nell'analisi di contesto, i sovraccosti sono particolarmente penalizzanti per le aziende zootecniche di medie dimensioni, che non trasformano in proprio ma conferiscono il latte ai caseifici; il fabbisogno rileva dunque la necessità, a fronte di una buona adesione delle aziende ai sistemi certificati di qualità, - con particolare riferimento alla produzione della Fontina DOP - di incrementare il valore aggiunto delle produzioni lattiero casearie. Incremento che deve passare attraverso un più forte riconoscimento delle produzioni di qualità, un'adeguata commercializzazione e valorizzazione sul mercato.

Elementi SWOT correlati: S6, S7, S10, W8, W12, W13, W14, O6, O16, T2, T4, T5.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.13. 13 Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

13 Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

Il fabbisogno rileva la ancora scarsa valorizzazione sul mercato delle produzioni agroalimentari locali di qualità e tradizionali. L'incremento della remunerazione dei prodotti sul mercato è necessario per far fronte ai rilevanti sovraccosti legati alle produzioni tradizionali in ambito montano. Se le alte percentuali di adesione delle aziende a regimi di qualità certificati costituiscono un indubbio punto di forza, il sistema di promozione e commercializzazione sconta i numeri esigui legati alle piccole dimensioni aziendali e alla frammentazione dell'offerta. Un incremento della remunerazione dei prodotti di qualità può essere perseguito attraverso un ulteriore rafforzamento, nelle fasi di promozione, del legame territorio-prodotto che connota le produzioni di montagna e l'identificazione di nicchie di mercato e/o nuovi mercati orientati alla qualità.

Elementi SWOT correlati: S4, S6, W5, W8, W9, W13, W23, O5, O6, O7, O16, T5.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.14. 14 Garantire il benessere degli animali da allevamento

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

14 Garantire il benessere degli animali da allevamento

Tradizionalmente, gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: nella generalità dei casi, i bovini sono tenuti in stabulazione fissa alla posta, anche negli allevamenti di recente costruzione.

In linea con la passata programmazione, risulta ancora necessario migliorare il benessere e le condizioni d'igiene degli animali in allevamento per prevenire le patologie causate dalla stabulazione fissa.

L'allevamento del bestiame - in particolare bovino - è orientato per lo più alla produzione di latte: garantire il benessere animale ha come conseguenza diretta elevare la qualità del latte e dunque dei prodotti lattiero caseari, in particolare del prodotto Fontina DOP.

Elementi SWOT correlati: S6, W14, O4, O6, T2, T3.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.15. 15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondo valle-alpeggio

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio

Il fabbisogno rileva l'importante funzione protettiva esercitata dai prati e dai pascoli montani che consiste innanzitutto nel mantenimento della fertilità dei suoli in quanto la presenza del cotico erboso ostacola la lisciviazione e la dispersione nell'ambiente degli elementi minerali. La presenza della vegetazione favorisce poi la stabilità dei versanti, in quanto viene attenuata l'azione battente delle piogge, con riduzione del ruscellamento e dell'erosione. In presenza di formazioni erbacee l'assestamento del manto nevoso è favorito, cosicché si riduce notevolmente il rischio di valanghe e, pur essendo l'effetto anti-incendio prerogativa di tutti gli spazi aperti nel caso dei pascoli appare più significativo in relazione alla loro dislocazione nella fascia bioclimatica delle foreste, in particolare di resinose.

Gli effetti benefici in termini di salvaguardia della biodiversità vegetale connessi alla presenza dei prati e dei pascoli sono strettamente connessi alla diversità della vegetazione e alle corrette pratiche gestionali messe in atto dagli agricoltori: le superfici che vengono sia pascolate che sfalciate e affienate risultano avere un più elevato numero di specie vegetali rispetto a quelle la cui tecnica di utilizzazione è meno complessa.

La corretta gestione delle superfici foraggere di fondovalle e d'alpe dipende strettamente dalla tradizionale pratica di monticazione dei capi nel periodo tardo primaverile-estivo. Rompere tale equilibrio significa sottoutilizzare i pascoli d'alpe e intensificare eccessivamente la pressione sulle superfici di fondovalle con conseguenze negative, in entrambe i casi, a livello ambientale e paesaggistico.

Elementi SWOT correlati: S8, S9, S10, S11, W6, W14, O8, O9, T7, T8, T9, T10.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.16. 16 Tutela delle razze autoctone

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

16 Tutela delle razze autoctone

In relazione a quanto emerge dall'analisi di contesto, in merito alle razze autoctone (bovina Valdostana Pezzata Rossa, Castana e Pezzata Nera, razza Ovina Rosset, razza Caprina Valdostana) si rileva che il numero di riproduttrici a livello comunitario è molto inferiore alle soglie minime che identificano la minaccia di abbandono. In particolare la razza bovina Valdostana Pezzata Nera presenta ormai un marcato rischio di estinzione, essendo la sua consistenza in termini di femmine recentemente crollata a 438 unità.

In un contesto di progressiva riduzione delle aziende zootecniche e di contestuale riduzione dei capi (in particolare bovini), il fabbisogno evidenzia pertanto la necessità di continuare ad intervenire al fine di salvaguardare e tutelare queste razze, particolarmente adatte al contesto montano ma la cui produttività è inferiore ad altre razze diffuse in altre regioni.

Elementi SWOT correlati: S3, S10, S11, S12, W14, T3, T9, T10.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.17. 17 Mantenimento delle aziende agricole sul territorio

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

17 Mantenimento delle aziende agricole sul territorio

Nelle aree rurali marginali, le attività agro-forestali, con particolare riferimento alla zootecnia bovina, rappresentano l'elemento principale del sistema economico locale e lo strumento prevalente di presidio e gestione del territorio. Più in particolare, la presenza diffusa di piccole aziende agricole che gestiscono le superfici foraggere attraverso il metodo tradizionale (pascolo/sfalcio/affienamento) assume una forte valenza di conservazione ambientale e di tutela della biodiversità vegetale ed animale.

La capillare diffusione di piccole aziende agricole garantisce la produzione di beni pubblici ambientali nonché la permanenza di un tessuto sociale vitale nelle aree più marginali dove l'agricoltura costituisce, spesso, l'unica possibilità di impiego.

La contrazione del numero delle aziende agricole, causata da difficoltà di tipo strutturale e sociale (forte senilizzazione e lento nonché difficile ricambio generazionale) è peraltro una tendenza in progressivo aumento che va necessariamente contrastata.

Il fabbisogno rileva dunque la necessità di favorire il mantenimento del tessuto agricolo sul territorio, garantendo un livello reddituale sufficiente agli agricoltori e compensando gli svantaggi naturali determinati dal territorio montano.

Elementi SWOT correlati: S8, S9, S10, S13, S20, W3, W6, W11, W15, W19, O8, O9, T8, T9.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.18. 18 Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

18 Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica

Il fabbisogno rileva la necessità di favorire gli operatori agricoli, operanti nelle zone Natura 2000, compensando gli obblighi e i divieti definiti dalle misure di conservazione approvate a livello regionale e promuovendo tra essi l'importanza di salvaguardare gli Habitat specifici e le diverse specie, incentivando, in particolare, una corretta gestione della risorsa erbacea.

Il fabbisogno rileva la necessità di mantenere significative porzioni di spazi aperti, soprattutto alle quote più basse, dove l'espansione degli ambienti forestali è più marcata e dove è maggiore la diversità biologica e la

presenza di specie rare, riconoscendo in particolare il ruolo indispensabile dell'attività agricola di tipo tradizionale, punto di forza che ha permesso la permanenza sul territorio di articolati mosaici di habitat che arricchiscono il paesaggio dal punto di vista non solo ecologico ma anche storico/tradizionale.

Elementi SWOT correlati: S8, S9, S14, S15, S16, S21, S23, W15, W16, O8, O12, T6, T7, T11.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.19. 19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale

Il territorio valdostano si caratterizza per una elevata percentuale di superficie ad alto valore naturalistico; le tradizionali pratiche colturali e di allevamento hanno garantito negli anni, anche grazie agli aiuti agro-ambientali erogati nei precedenti periodi di programmazione, la conservazione dei delicati equilibri ambientali.

In questo scenario essenzialmente positivo, come evidenziato nell'analisi di contesto, la riduzione dei margini delle aziende agricole, le contrazioni dei prezzi alla produzione, nonché la mancata remunerazione dei beni e servizi ambientali da parte del mercato determinano un progressivo allontanamento dai sistemi tradizionali di agricoltura estensiva. Il fabbisogno evidenzia la necessità di proseguire, in coerenza e continuità con le passate Misure agro-ambientali, la promozione di pratiche agricole compatibili con ambiente e paesaggio.

Elementi SWOT correlati: S8, S9, S11, S14, S21, W9, W15, W23, O9, T7, T8, T9.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.20. 20 Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

20 Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione

In un contesto di elevato rischio idrogeologico, la silvicoltura assume un ruolo centrale nella gestione e manutenzione del territorio.

Le foreste del territorio montano, completamente differenti da quelle di pianura, si sviluppano in stazioni in cui i fattori abiotici e biotici condizionano fortemente la crescita delle piante. A questi aspetti vanno aggiunti i fattori biotici legati alle attività umane e all'azione della fauna, degli insetti, dei funghi e alla concorrenza delle erbe alte, tutti fattori che richiedono interventi ed azioni dirette di mantenimento e sviluppo delle importantissime multifunzionalità assicurate dai popolamenti di media e alta montagna che rappresentano sostanzialmente l'intero territorio regionale dal punto di vista forestale.

Dall'analisi SWOT, sono stati evidenziati, quali debolezze, gli aspetti legati alla vulnerabilità del territorio e la forte incidenza dei rischi naturali, la scarsa diffusione di un associazionismo forestale e di nuove aziende forestali, nonché una limitata gestione selvicolturale sulle terre di proprietà privata. L'espansione naturale del bosco, a causa dell'abbandono delle terre coltivabili, sta inoltre determinando difficoltà gestionali sempre maggiori.

Il fabbisogno mette in luce la necessità di proseguire gli interventi selvicolturali di conservazione, miglioramento e cura delle foreste al fine di incrementare e tutelare le loro funzioni, ecologiche e protettive, e di mantenimento e sviluppo delle infrastrutture forestali (viabilità forestale principale e sentieristica) per migliorare l'accessibilità e l'attrattività delle foreste anche ai fini turistico-ricreativi.

Elementi SWOT correlati: S8, S16, S19, W15, W16, O11, T7, T11.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.21. 21 Salvaguardia della biodiversità

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

21 Salvaguardia della biodiversità

L'accumulo di variabilità genetica ha svolto un ruolo centrale per l'agricoltura: la produttività, l'adattabilità e la resilienza degli ecosistemi agricoli dipendono fortemente dalla disponibilità di un ricco pool genetico di razze da allevamento e di varietà vegetali da coltivare; aspetto particolarmente importante in un contesto montano dove le variazioni di pendenza, esposizione ai raggi solari, dislivello determinano, anche in ambienti contigui, condizioni pedoclimatiche molto variegate.

Nonostante il progressivo fenomeno di erosione genetica del ricco patrimonio varietale vegetale, determinata dalla disponibilità e diffusione sul territorio di cultivar più produttive e più appetibili per il mercato, studi effettuati sul territorio regionale dimostrano, tuttavia, che è ancora possibile recuperare una notevole quantità di materiali locali sia per le piante erbacee che per quelle arboree. Tale patrimonio deve essere recuperato e adeguatamente valorizzato sul mercato.

Elementi SWOT correlati: S3, S8, S13, S23, W1, W9, W15, W23, O2, O9, T1.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.22. 22 Sviluppo di approcci territoriali collettivi nell'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

22 Sviluppo di approcci territoriali collettivi nell'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali

All'interno della politica regionale dello sviluppo rurale, i pagamenti agro-climatico-ambientali svolgono, da sempre, un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ecologici e ambientali.

Il fabbisogno rileva la necessità di promuovere l'introduzione e il mantenimento di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio agrario e delle sue caratteristiche, promuovendo un ampio coinvolgimento a livello di comprensorio. Al fine di ottimizzare gli effetti positivi dell'applicazione delle misure agro-climatico-ambientali è necessario quindi sperimentare il progressivo passaggio da impegni individuali, sottoscritti da singole aziende, ad impegni collettivi definiti per aree territoriali specifiche che coinvolgano, oltre agli agricoltori, i principali gestori del territorio (es: consorzi di miglioramento fondiario, enti Parco, ...).

Il fabbisogno sarà soddisfatto attraverso interventi condotti a livello regionale.

Elementi SWOT correlati: S11, S23, W1, W21, O9.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.23. 23 Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

23 Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura

Il tradizionale sistema di irrigazione per scorrimento è ancora in uso per la grande maggioranza delle superfici agricole; si caratterizza per prelievi turnari da condotte che, in molti casi, sono costituite dai tradizionali reti di canalizzazione (*rus*), dal valore storico.

Tale sistema, unito alla fortissima parcellizzazione fondiaria, rende di fatto inapplicabile una misurazione

diretta dei consumi a livello di singola azienda. Il fabbisogno esplicita, in tale contesto, la necessità di sperimentare soluzioni efficaci ed economicamente sostenibili funzionali alla misurazione dei consumi e alla successiva tariffazione, in linea con il disposto dalla Direttiva acque.

Elementi SWOT correlati: S15, S17, S22, S23, W15, W17.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.24. 24 Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili

Priorità/aspetti specifici

- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

24 Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili

Le imprese agricole, per rimanere competitive, devono effettuare investimenti di ammodernamento e miglioramento delle strutture aziendali ed essere in condizione di assicurare la riduzione dei costi e l'incremento della redditività. Tra gli investimenti finalizzati al miglioramento strutturale delle aziende, rilevano quelli mirati al miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la sostituzione degli impianti di produzione di energia ormai obsoleti, nonché quelli legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. Si tratta, infatti, di investimenti che non solo migliorano il rendimento dell'azienda ma contribuiscono efficacemente alla tutela dell'ambiente. L'importanza di incentivare il passaggio da fonti energetiche tradizionali a quelle rinnovabili ha infatti importanti ricadute in tema di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi, soprattutto in una regione che orograficamente risulta particolarmente sensibile a tali mutamenti.

Elementi SWOT correlati: S18, W5, W15, W18, O3, O10, T7.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.25. 25 Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

25 Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione

La filiera foresta-legno-energia attualmente risulta frammentata e necessita di interventi efficaci al fine di valorizzare economicamente il settore, creando occupazione locale.

Il fabbisogno evidenzia la necessità di migliorare lo sfruttamento dei boschi sia sotto il profilo quantitativo (maggiore quantità di produzioni mercantili di pregio), sia sotto il profilo qualitativo (esigenza di ricavare assortimenti graditi al mercato e, in particolare, alla locale industria di prima lavorazione del legname) e incentivare l'iniziativa privata verso una gestione corretta del bosco e verso la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Si evidenzia in particolare la necessità di migliorare l'efficienza nella fase di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto e attraverso modelli commerciali e organizzativi, in grado di valorizzare la qualità delle produzioni locali.

Elementi SWOT correlati: S4, S16, W10, W13, W18, W21, O10, O11, T11.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.26. 26 Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

26 Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

In ragione dei processi di spopolamento e invecchiamento della popolazione, nonché dello scarso dinamismo economico delle aree particolarmente marginali, escluse dai principali flussi turistici, è importante sostenere prioritariamente in queste aree lo sviluppo e il consolidamento delle imprese.

La vitalità delle aree rurali marginali è strettamente legata all'agricoltura: arrestare il processo di senilizzazione dei conduttori aziendali, favorendo la nascita di imprese agricole redditizie, risulta prioritario non solo per il sostegno della capacità produttiva della Regione, ma ancor più per aumentare le prospettive di sostenibilità e qualità della vita nelle aree rurali: l'insediamento di giovani imprenditori agricoli è sinonimo di nuove famiglie, di nuove occupazioni, di presenza di una domanda attiva di servizi e costruzione di relazioni sociali.

Elementi SWOT correlati: S5, S20, W11, W19, W20, O13, T8, T12, T13.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.27. 27 Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

27 Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

Nei territori particolarmente marginali, le principali problematiche, alcune delle quali accentuate dalla crisi in atto, riguardano la riduzione e l'invecchiamento della popolazione. Per invertire tale tendenza, è basilare migliorare l'offerta quantitativa e qualitativa di servizi pubblici locali.

Popolazione, servizi e attività economiche si concentrano in modo marcato nell'area urbana e periurbana

della città di Aosta e, ancorché in misura minore, nel resto della valle centrale. Questa concentrazione è frutto di un processo, in atto da decenni, di abbandono delle aree rurali più marginali delle vallate laterali a favore dei principali nuclei insediativi della vallata centrale, più accessibili e meglio strutturati in termini di servizi.

Se il 76% della popolazione e il 70% delle imprese sono raggruppati nell'asse centrale della Regione, l'agricoltura, di contro, è distribuita capillarmente su tutto il territorio e continua a costituire la principale attività economica della maggior parte dei Comuni delle vallate laterali. In questo contesto, l'agricoltura rappresenta la spina dorsale dello sviluppo dei territori rurali: ai numerosi servizi di natura ambientale si affiancano le esternalità legate all'accoglienza turistica, alla cultura locale, al rafforzamento del tessuto sociale, aspetti altrettanto rilevanti quanto quelli legati alle funzioni più propriamente ecologiche e ambientali, soprattutto nelle aree considerate particolarmente marginali.

Elementi SWOT correlati: S13, W11, W19, O12, O13, T8, T12, T13.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.28. 28 Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

28 Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

In un territorio caratterizzato - da una parte - da una diffusa capillarità di piccole aziende che non sono, da sole, in grado di uscire da una posizione marginale di mercato e - dall'altra - dalla presenza di filiere corte, distinte per tipologie di prodotti e di aree di produzione, che necessitano di essere maggiormente promosse, in particolare al di fuori del territorio regionale, l'associazinismo e l'integrazione tra questi diversi soggetti socio-economici si rivela fondamentale.

La messa a sistema tra questi diversi attori consentirebbe di accrescere il livello di competitività delle singole aziende agricole sul territorio, di valorizzare sul mercato nazionale i prodotti agricoli, con uno sguardo particolare al prodotto "Fontina", di organizzare processi di lavoro condivisi, nonché di promuovere in maniera integrata i prodotti di filiera.

Anche in ambito forestale, la necessità di promuovere l'associazionismo è rilevante al fine di ridurre l'impatto negativo dato dall'estrema frammentazione della proprietà private boschiva e al fine di promuovere lo sviluppo della filiera-legno-energia, in particolare nella fase di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione del legno (vedi fabbisogno 25).

Elementi SWOT correlati: S7, S17, 23S, W10, W12, W13, W21, O5, T12.

Grado di rilevanza: MEDIO

4.2.29. 29 Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

29 Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne

La Regione ha avviato il "Piano VDA Broadbusiness", per lo sviluppo della infrastruttura NGA (next generation access) con l'obiettivo di superare il digital divide di lungo periodo, secondo gli indirizzi dell'Agenda Digitale Europea. Le peculiarità orografiche del territorio valdostano, la forte dispersione dei nuclei insediativi e la bassa densità abitativa condizionano negativamente lo sviluppo infrastrutturale funzionale all'accesso ad alta velocità (superiore ai 30 Mbit/s).

Il fabbisogno evidenzia la necessità di sviluppare l'infrastruttura e le conoscenze indispensabili per un'effettiva diffusione dell'utilizzo delle potenzialità della banda larga. Il fabbisogno è prioritario nelle Aree interne, dove maggiori sono i fenomeni di spopolamento, e maggiore è l'esigenza di sperimentare servizi innovativi che necessitano una connettività a banda larga.

Elementi SWOT correlati: S22, W20, W22, O15, T12, T13.

Grado di rilevanza: ALTO

4.2.30. 30 Tutela del patrimonio storico culturali delle aree particolarmente marginali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

30 Tutela del patrimonio storico culturali delle aree particolarmente marginali

La conservazione del patrimonio storico-culturale è un importante aspetto per accrescere e stimolare l'attrattiva turistica delle zone rurali più marginali, caratterizzate da un forte legame con le tradizioni e da importanti atout paesaggistici e culturali ancora poco conosciuti dai turisti, anche a causa della carenza di infrastrutture materiali ed immateriali.

La valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale è strettamente legata alla vocazione agricola delle zone più marginali del territorio regionale: il fabbisogno rileva la necessità di una sempre maggior concertazione tra turismo e realtà agricola tradizionale al fine di creare un dialogo costruttivo che porti vantaggi a entrambe; da una parte, la fruizione di un ambiente rurale ben curato e dall'altra una maggiore redditività legata alla valorizzazione dei propri beni.

Elementi SWOT correlati: S13, S20, S21, W19, O12, O13, T13.

Grado di rilevanza: MEDIO

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Partendo dai fabbisogni di intervento evidenziati nel contesto regionale, in coerenza con la strategia di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, come declinata dal *Quadro strategico comune*, dall'*Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia*, nonché dal *Quadro Strategico Regionale* definito per i fondi SIE, sono state definite le scelte programmatiche per lo sviluppo rurale della Valle d'Aosta.

Attraverso le 6 Priorità definite dal quadro regolamentare, il Programma persegue i 3 obiettivi generali dello sviluppo rurale:

- stimolare la competitività del settore agricolo (competitività);
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima (ambiente);
- realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro (territorio rurale).

In questa logica il Programma contribuisce, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi trasversali quali l'innovazione, l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.

Al fine di indirizzare al meglio le scelte, chiarendo la logica di intervento, i fabbisogni individuati sono stati analizzati e gerarchizzati sotto il profilo della rilevanza in base ai menzionati obiettivi generali (tab. 1, 2 e 3); gli stessi sono stati messi in relazione con le misure e tipologie di intervento che forniscono un contributo al loro soddisfacimento (tab. 4).

Nei paragrafi successivi, assumendo l'innovazione e la conoscenza come temi trasversali, si dettaglia la strategia regionale rispetto ai tre obiettivi generali Competitività, Ambiente e Territorio rurale, con riferimento puntuale ai fabbisogni di intervento definiti nel Capitolo 4 e di seguito richiamati in base alla numerazione.

Competitività

La strategia regionale per la promozione della competitività dei sistemi agricolo, agroindustriale e forestale opera nel quadro delle Priorità P2 e P3, attivando le Focus Area 2A, 2B e 3A, per dare risposta ai fabbisogni di intervento messi in evidenza dalla SWOT, secondo l'articolazione riportata nella tabella 1. L'investimento complessivo previsto per l'obiettivo generale competitività ammonta a 43,12 M €, pari al 31,87% circa delle risorse disponibili.

Come evidenziato dall'analisi di contesto, sono molteplici i fattori che incidono negativamente sulla competitività delle aziende agro-forestali della montagna valdostana: le ridotte dimensioni medie, le limitate possibilità di scelta colturale e gli elevati costi produttivi dovute alle condizioni morfologiche e ambientali, la lontananza dai principali mercati di riferimento, un regime della proprietà che per ragioni storiche determina una estrema polverizzazione e frammentazione della proprietà fondiaria. In questo panorama,

l'obiettivo di rafforzare la competitività passa principalmente attraverso il sostegno alla strutturazione delle aziende in termini di investimenti aziendali e di investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori (con particolare riguardo a quelli di età inferiore ai 40 anni), anche in forma associata, in risposta ai fabbisogni 05, 07 e 08.

Alla luce della progressiva riduzione del numero delle aziende e della marcata senilizzazione dei conduttori, assicurare il ricambio generazionale è determinante per la tenuta del settore agricolo regionale e, al contempo, per il mantenimento del tessuto sociale nelle aree maggiormente marginali, dove l'agricoltura, spesso, costituisce l'unica opportunità di impiego (fab. 06). Inoltre, nell'ottica di favorire l'avvio di imprese da parte di giovani agricoltori, sono previste agevolazioni in termini di priorità e di percentuali di aiuto sugli investimenti, assicurando un maggiore coordinamento nelle tempistiche e nelle modalità di erogazione dei sostegni per aumentarne l'efficacia. Per sostenere il mantenimento del tessuto sociale nelle aree più marginali, è previsto un premio aggiuntivo per gli insediamenti in aree depresse e/o in via di abbandono, dove la presenza dell'uomo è fondamentale per la gestione del territorio e il mantenimento di un tessuto sociale vitale.

Obiettivo prioritario è certamente mantenere l'elevato livello di qualità per tutte le produzioni (fab. 13), che sarà perseguito attraverso uno sforzo specifico verso l'incremento del valore aggiunto concentrato sulla filiera del latte (fab. 12), alla luce delle criticità legate ai costi di produzione. Saranno quindi confermate le attività di supporto e gli aiuti al mantenimento e miglioramento della qualità, parallelamente ad attività di controllo stringente della medesima: assistenza e controllo sono anche finalizzate ad una maggiore responsabilizzazione dei produttori e a supportare azioni di segmentazione e differenziazione del prodotto. La promozione dei prodotti è un altro tassello importante per favorire la chiusura dei cicli di produzione con un'adeguata presentazione degli stessi sul mercato.

Sempre nell'ottica di favorire le rese produttive e incrementare la qualità dei prodotti che ne derivano, e in particolare della Fontina DOP, si inseriscono gli interventi mirati al mantenimento degli standard di benessere degli animali (fab. 14).

In un contesto di piccole realtà agricole, con possibilità colturali spesso limitate, la diversificazione delle produzioni e delle attività contribuiscono a migliorare l'allocazione dei fattori produttivi. Rispetto alle produzioni, dati i buoni risultati registrati da colture di relativamente recente introduzione quali, in particolare, i piccoli frutti e le erbe officinali, l'obiettivo è di promuovere ulteriormente tale diversificazione produttiva. Nel quadro della multifunzionalità delle aziende, in una regione a forte attrattività turistica, è fondamentale rafforzare le sinergie tra turismo e agricoltura (fab. 09) e l'offerta agrituristica.

Sono determinanti, per l'obiettivo Competitività, la formazione e la consulenza (quest'ultima sarà sostenuta con finanziamenti regionali), che giocano un ruolo determinante per l'identificazione di tecniche e processi funzionali volti non solo al miglioramento della qualità del prodotto, ma anche a una sua adeguata valorizzazione e commercializzazione (fab. 01, 02 e 04), anche grazie all'accorciamento della filiera e alla promozione di mercati locali (fab. 11).

Infine, per dare risposta ai fabbisogni di semplificazione amministrativa e burocratica (fabbisogno 10), sarà attivato uno sportello unico (con una sezione dedicata ai giovani agricoltori) per la raccolta e la gestione delle domande di aiuto e di pagamento per gli investimenti su tutto il PSR.

Ambiente

La strategia regionale per la promozione della sostenibilità ambientale e del contrasto ai cambiamenti

climatici opera nel quadro delle Priorità P4 e P5, attivando direttamente le Focus Area 4A, 4B, 4C, 5C per dare risposta ai fabbisogni di intervento messi in evidenza dalla SWOT, secondo l'articolazione riportata nella Tabella 2. L'investimento complessivo previsto per l'obiettivo generale ambiente ammonta a 76,87M €, pari al 56,14% circa delle risorse disponibili.

In una regione interamente montana, la presenza di un patrimonio naturale ed ambientale, con forti caratteri di unicità e qualità, costituisce il principale punto di forza dell'intero sistema locale, sia in termini di qualità della vita e di benessere, sia come fonte di attrattività e promozione turistica. La salvaguardia di questo importante patrimonio passa prioritariamente attraverso il mantenimento di pratiche agricole estensive, in linea con i sistemi tradizionali di coltivazione e di allevamento che hanno caratterizzato nel tempo il paesaggio alpino.

Fondamentale, quindi, il rapporto equilibrato fra agricoltura e tutela di beni pubblici come biodiversità, paesaggio agricolo, aria, suolo e acqua; questo rapporto è garantito e rafforzato nel quadro della riforma della PAC 14-20, dove alla "Condizionalità" si aggiungono il *greening* del I° pilastro e le misure ambientali del PSR.

Nell'ambito della Priorità P4 riveste un ruolo centrale la compensazione degli svantaggi naturali determinati dal territorio montano, attraverso opportune indennità compensative finalizzate all'integrazione del reddito degli agricoltori e, di conseguenza, al mantenimento del tessuto agricolo sul territorio (fab. 17). Non meno importanti le misure agro-climatico-ambientali e il sostegno all'agricoltura biologica (fab. 19 e 22), finalizzati a contrastare il rischio di erosione dei terreni, mantenere la biodiversità, anche rispetto alle razze autoctone a limitata diffusione (fab. 16), ridurre le emissioni (generate, in particolare, dall'allevamento bovino) e gli input chimici e più in generale a salvaguardare il carattere estensivo dell'allevamento con la specifica caratterizzazione del tradizionale sistema 'fondovalle-alpeggio' (fabbisogno 15).

Con l'obiettivo specifico di preservare l'elevato grado di biodiversità (fab. 18 e 21), le indennità per le zone Natura 2000 compenseranno gli agricoltori ivi operanti per i maggiori vincoli ed obblighi imposti dalle misure di conservazione, in complementarietà e coerenza con le azioni di promozione delle aree previste dal FESR, con i contenuti del Piano di azione prioritaria per le aree Natura 2000 (PAF), con il Programma nazionale sulla biodiversità, con il programma LIFE e con gli strumenti di gestione del territorio e di tutela ambientale previsti a livello regionale.

La mitigazione e l'adattamento ai mutamenti climatici sono elementi centrali della strategia di una Regione dove la vulnerabilità del territorio è testimoniata da un rischio di dissesto dei suoli e idrogeologico elevato e diffuso. In questa logica gran parte degli interventi attivati nel quadro dell'obiettivo ambiente hanno effetti positivi, in particolare, sul corretto apporto della sostanza organica nel suolo per favorirne una migliore struttura, atta a contrastare i fenomeni erosivi. In questo ambito, l'azione del Programma si pone in complementarietà e coerenza con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) introdotto dalla direttiva per ogni distretto idrografico, nonché il Piano di Assetto idrogeologico (PAI) relativo al distretto del "Bacino del Po" e il Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi idraulici.

Con riferimento alla gestione delle risorse irrigue, il quadro di riferimento è costituito dalla Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (DQA), dal piano di gestione per il distretto idrografico ITB "Bacino del Po" a cui la Regione afferisce, nonché dal Piano regionale di tutela delle acque (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII del 8/02/2006. Il Piano di gestione del bacino idrografico del Po è attualmente in fase di aggiornamento (data di chiusura del processo 22 dicembre 2015): questa fase ha visto un processo di partecipazione, confronto e condivisione con le Regioni interessate volto a fornire le risposte

alle osservazioni della CE (nota Ares (2013)2761311 del 26/07/2013). Al fine di mettere in coerenza la proposta di Piano di Bacino con le politiche di sviluppo rurale, il presente Programma persegue gli obiettivi della DQA attraverso le misure agro-climatico-ambientali e quella a favore dell'agricoltura biologica (Focus area 4B). Nei primi anni della programmazione, il PSR non attiverà direttamente la FA 5A a causa del non pieno soddisfacimento della condizionalità ex ante 5.2. Successivamente, l'obiettivo della FA 5A sarà perseguito mediante la richiesta della Regione di beneficiare delle misure relative agli investimenti in infrastrutture irrigue previste dal Programma nazionale: a tal fine, sarà cura della Regione dimostrare il soddisfacimento della condizionalità ex ante 5.2.

Nella strategia del PSR è accresciuta l'importanza delle misure forestali a salvaguardia del patrimonio boschivo che riveste un ruolo fondamentale in termini di sequestro del carbonio (grazie alla vasta copertura del territorio) e per le funzioni di prevenzione e protezione (fab. 20).

La sostenibilità ambientale si esplica anche nella realizzazione di interventi per il risparmio energetico e di impianti per la produzione di energia (elettrica e termica) mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e di biomasse agricole e forestali (fab. 24, 25), in linea con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR). Questi interventi, unitamente alle pratiche agro-climatico-ambientali, contribuiscono inoltre a migliorare la qualità dell'aria a livello regionale, favorendo il raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni (National Emission Ceilings), in coerenza con Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Anche per l'obiettivo Ambiente sono determinanti la formazione e la consulenza (quest'ultima sarà sostenuta con finanziamenti regionali), come risposta specifica alla necessità di una maggiore diffusione delle peculiarità ambientali e delle conseguenti modalità di gestione dei terreni agricoli nelle aree della Rete Natura 2000 (fab. 03).

Territorio rurale

La strategia regionale per lo sviluppo equilibrato dei territori rurali opera nel quadro della priorità P6, attivando direttamente le Focus Area 6A, 6B e 6C, per dare risposta ai fabbisogni di intervento messi in evidenza dalla SWOT, secondo l'articolazione riportata nella Tabella 3. L'investimento complessivo previsto per l'obiettivo generale sviluppo del territorio ammonta a 15,30 M €, pari all'11,31% circa delle risorse disponibili.

Nell'ambito della Priorità P6, l'azione del PSR si articola su tre livelli: regionale, approccio Leader e contributo alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

L'intero territorio della Valle d'Aosta, con la sola esclusione del capoluogo regionale, è classificato come Area D. Il PSR 14-20 sostiene quindi, nella sua globalità, un territorio con problemi complessivi di sviluppo, garantendo condizioni di accesso agli aiuti più favorevoli nelle ARPM, al fine di rafforzare il tessuto sociale e sviluppare l'occupazione e l'imprenditoria (fab. 26 e 27), tutelando e valorizzando il patrimonio storico culturale che caratterizza queste aree (fab. 30). In linea con le previsioni dell'AP, il PSR, ad integrazione di una più ampia strategia regionale per la diffusione delle ICT sull'intero territorio, interviene con azioni specifiche a completamento dell'infrastrutturazione della banda larga nelle aree rurali maggiormente periferiche (fab. 29).

La tendenza all'abbandono delle attività agricole, specialmente nelle aree più marginali, la riduzione della popolazione e il progressivo invecchiamento dei residenti stanno determinando, in molte aree, il rischio di deterioramento del tessuto sociale. Tali problematiche interessano, con accenti diversi, larga parte del

territorio regionale. Per contrastare tali tendenze, è necessario un approccio trasversale che migliori, da un lato, la qualità della vita attraverso un rafforzamento dei servizi essenziali e, dall'altro, offra maggiori opportunità di sviluppo a livello locale. In coerenza con questa logica, la Valle d'Aosta aderisce alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) declinata nell'accordo di partenariato, prevedendo l'intervento congiunto dei diversi fondi SIE. A tal fine sono state selezionate, a valle del percorso istruttorio previsto dall'AdP, due aree, che mostrano, rispetto al resto delle aree rurali, maggiori criticità negli indicatori demografici (struttura e andamento demografico), economici, sociali e ambientali, così come evidenziato nel percorso istruttorio (cfr. All1).

Un contributo alla rivitalizzazione delle aree rurali sarà garantito anche attraverso il metodo LEADER che, rispetto alle passate programmazioni, dovrà perseguire e rafforzare l'approccio integrato e multisettoriale, che si sostanzierà nella messa in rete di attori ed iniziative a livello locale (fab. 28).

In conclusione, si evidenzia come la strategia regionale dello sviluppo rurale sia fortemente concentrata sull'obiettivo ambientale (58,25% della dotazione, contro il 40,64% previsto dall'AP per il FEASR sull'insieme degli OT 4, 5 e 6) in ragione dell'importanza che rivestono, per l'insieme dell'economia regionale, i beni pubblici ambientali (salvaguardia della biodiversità e della funzionalità del suolo, riduzione dell'erosione superficiale e stabilizzazione dei versanti, prevenzione degli incendi, ecc.) assicurati dall'agricoltura. Con riferimento all'obiettivo competitività, al contrario, le risorse previste dal Programma sono inferiori (30,35% della dotazione, contro il 39,35% previsto dall'AP per il FEASR sull'OT3); si segnalano, tuttavia, le ricadute importanti, anche se indirette, in termini di rafforzamento della competitività, delle indennità compensative degli svantaggi naturali programmate nel quadro dell'obiettivo ambiente. Rispetto alle indicazioni dell'AP, l'azione del Programma sulla diversificazione si concentra, in coerenza con la SWOT, sulla complementarietà turismo-agricoltura; ulteriori aperture potranno essere valutate successivamente, in particolare a seguito del completamento del quadro normativo regionale sull'agricoltura sociale attualmente in corso di definizione.

Tabella 2 Riepilogo dei fabbisogni di intervento per l'obiettivo Ambiente e loro gerarchizzazione

Obiettivo generale: AMBIENTE			
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura			
<p>4a: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa</p> <p>4b: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi</p> <p>4c: Promuovere pratiche agricole a basso impatto ambientale, che riducono l'uso di input chimici e che preservano la qualità dell'acqua</p>	15	Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio	ALTO
	16	Tutela delle razze autoctone	ALTO
	17	Mantenimento delle aziende agricole sul territorio	ALTO
	18	Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica	ALTO
	19	Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale	ALTO
	20	Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della loro funzione di protezione	ALTO
	21	Salvaguardia della biodiversità	ALTO
	22	Sviluppo di approcci territoriali collettivi nell'applicazione delle misure agro-climatiche-ambientali	MEDIO
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale			
5a: Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura		<i>Afferisce a questa FA il fab. 23. La FA non è attivata, il fabbisogno è perseguito in altre FA</i>	
5b: Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare	24	Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili <i>La FA non è attivata, il fabbisogno è soddisfatto indirettamente in altre FA</i>	MEDIO
5c: Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	25	Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione	MEDIO
5d: Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura		<i>Afferiscono a questa FA i fab. 15, 19, 21 La FA non è attivata, i fabbisogni sono perseguiti in altre FA</i>	
5e: Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale		<i>Afferiscono a questa FA i fab. 15, 17, 20, 21, 25 La FA non è attivata, i fabbisogni sono perseguiti in altre FA</i>	

Tab.2_fabbisogni_ambiente

Tabella 3 Riepilogo dei fabbisogni di intervento per l'obiettivo Territorio rurale e loro gerarchizzazione

Obiettivo generale: TERRITORIO RURALE			
P6: Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali			
<p>6a: Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione</p> <p>6b: Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali</p>	26	Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali	MEDIO
	27	Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali	ALTO
	28	Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale	MEDIO
	30	Tutela del patrimonio storico culturali delle aree particolarmente marginali	MEDIO
6c: Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	29	Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne	ALTO

Tabella 1 Riepilogo dei fabbisogni di intervento per l'obiettivo Competitività e loro gerarchizzazione

Obiettivo generale: COMPETITIVITA'			
P2: Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle Foreste			
2a: Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	05	Maggiore strutturazione delle aziende di medie dimensioni per il rafforzamento della competitività sul mercato	ALTO
	07	Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole	MEDIO
	08	Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione	ALTO
	09	Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico	MEDIO
	23	Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura	MEDIO
2b: Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale	06	Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori	ALTO
	10	Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole	MEDIO
P3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo			
3a: Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	11	Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio	MEDIO
	12	Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie	ALTO
	13	Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli	ALTO
	14	Garantire il benessere degli animali da allevamento	ALTO
	24	Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili	MEDIO
	25	Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso in particolare interventi di pianificazione e gestione	MEDIO
3b: Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali		<i>Afferisce a questa FA il fab. 05. La FA non è attivata e il fabbisogno è perseguito in altre FA.</i>	

Tab_1_fabbisogni_competitività

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Alla Priorità 1 sono allocate risorse pubbliche per un ammontare di 1,1 milioni di euro, pari allo 0,61% della dotazione finanziaria disponibile per le diverse priorità. Si inscrivono in questa Focus Area gli scambi aziendali di breve durata e le visite aziendali che hanno l'obiettivo principale di permettere la diffusione di buone pratiche e di tecniche innovative sperimentate con successo da alcune realtà. Nonostante si tratti di una Focus Area trasversale, con potenziali ricadute su una molteplicità di priorità, l'azione sarà concentrata, in coerenza con l'analisi SWOT, sul miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende (2A) e sugli aspetti ambientali inerenti il miglioramento, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura (P4), come evidenziato nelle sezioni dedicate alle citate Focus Area.

La tipologia di intervento 1.3 si pone in coerenza e complementarietà con le azioni condotte nel quadro del PO investimenti per l'occupazione (FSE) della Valle d'Aosta.

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 10 Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, favorendo, in particolare, l'accrescimento delle competenze della forza lavoro (Risultato atteso RA 10.4)

Complessivamente alla Focus Area 1A è stato attribuito il 2,57% delle risorse della Priorità 1, per rispondere direttamente ai fabbisogni 01. Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali e 04. Maggiore diffusione dell'utilizzo dei servizi di consulenza, in particolare per GA e i neo insediati; in considerazione della portata trasversale, tuttavia, la tipologia di intervento risponde ad ulteriori fabbisogni, collegati, in particolare con le FA 2A e con la Priorità 4.

Gli interventi sono programmati nell'ambito della M1 come illustrato dalla corrispondente tabella, agendo, prioritariamente, nel quadro delle FA indicate.

Tabella FA 1A								
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% interv./totale FA	% FA/totale P
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.3 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali (1a)	1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite ad aziende agricole e forestali	2a	€ 19.494,03	€ 8.405,83	68,82%	
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.3 Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali (1a)	1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite ad aziende agricole e forestali	4a	€ 8.831,77	€ 3.808,25	31,18%	
TOTALE					€ 28.325,80	€ 12.214,08	100,00%	2,57%

Tabella FA 1A

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito di questa focus area si inscrivono gli interventi di cooperazione che operano in modo trasversale a tutte le Priorità, come specificato nella descrizione dei paragrafi dedicati alle singole Focus area. In un contesto caratterizzato da micro e piccole realtà imprenditoriali (tanto nel settore agricolo che in quello forestale) la Misura di cooperazione, attraverso l'aggregazione di diversi soggetti, permette il raggiungimento della massa critica necessaria per l'avvio di sperimentazioni pilota e per l'ottimizzazione dei processi. In questa logica collettiva, la Misura favorisce l'attivazione e la diffusione dell'innovazione in settori cruciali quali quello della qualità dei prodotti. Dato che le sottomisure 16.2.2 e 16.3.3 vengono soppresse, la cooperazione nell'ambito di tali misure sarà realizzata nel primo caso attraverso un programma transfrontaliero non rientrante nel PSR e nel secondo caso attraverso il metodo LEADER.

Le tipologie di intervento attivate potranno essere coordinate e complementari con progetti di cooperazione territoriale sostenuti, in continuità con le buone prassi sviluppate nel periodo 2007-13, dai Programmi Italia-Francia, Italia-Svizzera e Spazio Alpino per l'innovazione agricola e agroalimentare del contesto alpino.

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 1 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione favorendo, in particolare, l'incremento dell'attività di innovazione delle imprese (Risultato atteso RA 1.1).

Complessivamente alla Focus Area 1B è stato attribuito il 63,64% delle risorse della Priorità 1, per rispondere direttamente al fabbisogno 02 Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali; in considerazione della portata trasversale, tuttavia, la tipologia di intervento risponde ad ulteriori fabbisogni, collegati in particolare con le FA 2A,3A, 4A, 4B e 6A.

Gli interventi sono programmati nell'ambito della M16 come illustrato dalla corrispondente tabella agendo prioritariamente nel quadro delle FA indicate.

Tabella FA 1B								
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% interv./totale FA	% FA/totale P
16	Cooperazione	16.6 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia (1b)	16.6 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia	3a	€ 500.088,12	€ 215.638,00	71,43%	
16	Cooperazione	16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti (1b)	16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti	4a	€ 200.000,00	€ 86.240,00	28,57%	
TOTALE					€ 700.088,12	€ 301.878,00	100,00%	63,64%

Tabella FA 1B

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nell'ambito di questa Focus Area si inscrivono interventi di formazione professionale e il sostegno alle attività dimostrative e alle azioni di informazione, con l'obiettivo principale di accrescere le competenze e la professionalità degli operatori agricoli. Nonostante si tratti di una Focus Area trasversale, con potenziali ricadute su una molteplicità di priorità, l'azione sarà concentrata, in particolare, sul miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende (2A), sull'incremento della professionalità dei giovani agricoltori (2B) e sugli aspetti ambientali inerenti il miglioramento, il ripristino e la valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura (P4), come specificato nelle sezioni dedicate alle citate Focus Area. In coerenza con quanto emerso dall'analisi SWOT attraverso queste tipologie di intervento l'obiettivo è di accrescere, da un lato, le competenze imprenditoriali per una migliore gestione manageriale delle aziende, dall'altro, le competenze tecniche legate agli impatti ambientali e paesaggistici delle pratiche colturali.

Le tipologie di intervento 1.1 e 1.2 si pongono in coerenza e complementarietà con le azioni condotte nel quadro del PO investimenti per l'occupazione (FSE) della Valle d'Aosta.

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 10 Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente, favorendo, in particolare, l'accrescimento delle competenze della forza lavoro (RA 10.4).

Complessivamente alla Focus Area 1C è stato attribuito il 33,79% delle risorse della Priorità 1, per rispondere direttamente ai fabbisogni 01, 02, 03; in considerazione della portata trasversale, tuttavia, la tipologia di intervento risponde ad ulteriori fabbisogni, collegati, in particolare con le FA 2A, 2B e P4.

Gli interventi sono programmati nell'ambito della M1 come illustrato dalla corrispondente tabella, agendo prioritariamente nel quadro delle FA indicate.

Tabella FA 1C								
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	% interv/FA	% interv/totale FA	% FA/totale P
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze (1c)	1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (1c)	2a	€ 213.813,03	€ 92.196,18	57,52%	
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze (1c)	1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (1c)	2b	€ 79.370,60	€ 34.224,60	21,35%	
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze (1c)	1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (1c)	4a	€ 51.751,80	€ 22.315,38	13,92%	
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione (1c)	1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (1c)	2a	€ 20.650,15	€ 8.904,34	5,56%	
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione (1c)	1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione (1c)	4a	€ 6.118,78	€ 2.638,42	1,65%	
TOTALE					€ 371.704,36	€ 160.278,92	100,00%	33,79%

Tabella FA 1C

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Alla P2 sono allocate risorse pubbliche per un ammontare di **32,13** milioni di euro, pari al **17,63%** della dotazione finanziaria disponibile.

In coerenza con quanto emerso dall'analisi SWOT, la principale tipologia di intervento programmata (4.1.1 con oltre 84% delle risorse della FA) risponde all'esigenza di strutturare le aziende per aumentare la loro competitività, in un contesto montano che richiede, per le forti pendenze, maggiori investimenti quanto a parco macchine, interventi per viabilità e sistemazione terreni e, più in generale, per la costruzione e la manutenzione dei fabbricati a quote altimetriche elevate. Il sostegno alla strutturazione dell'attività primaria si combina, nel quadro della FA 2A, al sostegno per la diversificazione in attività di tipo agrituristico.

In una regione con forti potenzialità turistiche, largamente inesprese nelle zone rurali di media montagna, la decisione è di concentrare l'attività extra-agricola nel settore dell'accoglienza e della ristorazione, in particolare, nelle aree maggiormente marginali. L'obiettivo è di potenziare la redditività e la competitività delle imprese, comprendendo, con lo specifico intervento 8.6, anche gli investimenti nel settore forestale,

con nuove opportunità per l'iniziativa privata e per la diversificazione delle attività agricole. Accompagnano queste opportunità le iniziative di informazione e accrescimento delle competenze volte, tra l'altro, ad implementare le competenze manageriali per una migliore gestione aziendale.

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, favorendo, in particolare, il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo (RA 3.1).

Nel corso del 2020 a seguito della pandemia COVID-19 è stata introdotta una nuova misura (Misura 21) per offrire un sostegno temporaneo di emergenza agli agricoltori particolarmente colpiti dalla crisi causata dalla pandemia di COVID-19, con l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità delle loro attività economiche.

In questa Focus area è stato programmato complessivamente il **63,96%** delle risorse della Priorità 2 per rispondere direttamente ai fabbisogni 05, 07, 08, 09, 23 attraverso le Misure di seguito illustrate.

Tabella FA 2A											
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% Interv./totale FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P	
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze	1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	2a	€ 213.813,03	€ 92.196,19	1,04%				
1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione	1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	2a	€ 20.650,15	€ 8.904,34	0,10%				
4	Investimenti e immobilizzazioni materiali	4.1 Investimenti in aziende agricole	4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	2a	€ 17.671.372,70	€ 7.619.895,91	85,99%				
6	Sviluppo di aziende agricole e delle imprese	6.4 Investimenti nella creazione e lo sviluppo di attività extra agricola	6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche	2a	€ 1.947.204,86	€ 839.634,74	9,48%				
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6.1 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	2a	€ 452.000,00	€ 194.902,40	2,20%				
21	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19	21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19	21.1.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19	2a	€ 245.000,00	€ 105.644,00	1,19%				
TOTALE					€ 20.550.040,74	€ 8.861.177,58	100,00%	11,28%	11,40%	63,96%	

Tabella FA 2A

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il ricambio generazionale figura tra gli obiettivi della politica agricola e di sviluppo rurale della regione, per assicurare il mantenimento dell'attività agricola in un quadro ancora caratterizzato da una marcata senilizzazione dei conduttori. L'obiettivo è di incentivare il primo insediamento in agricoltura attraverso l'aiuto all'avviamento di giovani agricoltori (M 6.1) che si combina, nel quadro della FA 2B, al sostegno specificatamente riservato alla realizzazione degli investimenti previsti nel quadro del piano aziendale dei beneficiari della M 6.1 (progetto integrato M6.1 e M4.1.2). Il processo di insediamento sarà obbligatoriamente accompagnato dall'attività formativa (M 1.1), concepita per fornire al tempo stesso

competenze tecniche di settore e competenze gestionali volte a rafforzare il progetto imprenditoriale. Le tre tipologie di intervento sono quindi strettamente interconnesse ed anche la loro attuazione sarà coordinata attraverso la creazione di uno sportello unico deputato all'insediamento dei giovani agricoltori, per rispondere, in parte, ai fabbisogni di alleggerimento del carico amministrativo (fab.10). Rispetto al passato, l'introduzione di una soglia di accesso fissata, per il primo insediamento, a 10.000 € in termini di produzione standard, garantirà la focalizzazione dell'aiuto sulle iniziative imprenditoriali medio-grandi (se riportate al contesto regionale).

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, favorendo la nascita e il consolidamento delle micro, piccole e medie imprese (RA 3.5).

In questa Focus area è stato programmato complessivamente il **36,04%** delle risorse della Priorità 2, maggioritariamente concentrato sugli investimenti nelle aziende agricole per la realizzazione del piano aziendale (75,94% della FA 2B), per rispondere direttamente ai fabbisogni 06 e 10 attraverso le Misure di seguito illustrate.

Tabella FA 2B										
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12% NGEU 100%	% interv./totale FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze	1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	2b	€ 79.370,60	€ 34.224,60	0,69%			
4	Investimenti e immobilizzazioni materiali	4.1 - Investimenti in aziende agricole	4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori	2b	€ 6.580.048,07	€ 2.837.316,73	56,81%			
4	Investimenti e immobilizzazioni materiali	4.1 - Investimenti in aziende agricole	4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori - NGEU	2b	€ 2.358.313,68	€ 2.358.313,68	20,36%			
6	Sviluppo di aziende agricole e delle imprese	6.1 Insediamento di giovani agricoltori	6.1.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori	2b	€ 2.564.000,45	€ 1.105.596,99	22,14%			
TOTALE					€ 11.581.732,80	€ 6.335.452,00	100,00%	6,35%	6,43%	36,04%

Tabella FA 2B

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nel quadro della P3 sono allocate risorse pubbliche per un ammontare di **17,00** milioni di euro, pari al

9,43% circa della dotazione finanziaria disponibile (da P2 a P6).

La Focus Area 3A è l'unica programmata nel quadro della P3, con l'obiettivo generale di stimolare l'adesione alle produzioni di qualità attraverso la partecipazione a sistemi di qualità europei e nazionali (M3.1) e le relative azioni di informazione (M3.2). Considerata l'altissima percentuale di aziende già aderenti a sistemi di qualità, evidenziata nell'analisi di contesto, la dotazione finanziaria per la nuova partecipazione a regimi di qualità è volutamente limitata (0,11% della FA 3A) per gli scarsi margini di ampliamento dei potenziali beneficiari. In linea con le marcate debolezze del settore evidenziate dalla SWOT, risultano più consistenti le risorse dedicate al miglioramento delle produzioni lattiero casearie che prevedono l'adesione a standard elevati di benessere degli animali (M14). Al fine di migliorare il valore aggiunto dei prodotti di qualità, è prevista l'introduzione di tecnologie innovative che possano valutare e monitorare il livello della qualità, facilitandone il controllo, lungo i processi produttivi (M16). Inoltre sono previsti interventi volti a valorizzare la cooperazione in ambito forestale attraverso la creazione e il rafforzamento delle filiere e delle aggregazioni orizzontali e verticali finalizzate a promuovere processi di lavoro in comune e azioni connesse alla produzione di energia da biomasse (M16.6). La finalità è di catalizzare le iniziative di gestione collettiva mirate a rendere sostenibile, dal punto di vista ambientale ed economico, il recupero di biomasse derivanti dalle pratiche selvicolturali, nonché l'eventuale trattamento, per una loro destinazione ai fini energetici.

In maniera sinergica rispetto alle citate Misure, nel quadro della presente Focus Area, si inserisce l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli (4.2).

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 3 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, favorendo, in particolare, il consolidamento, la modernizzazione e la diversificazione dei sistemi produttivi territoriali (Risultato atteso RA 3.3). La focus area contribuisce inoltre all'OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori, favorendo in particolare l'aumento dello sfruttamento sostenibile delle bioenergie (RA 4.5).

Gli interventi rispondono direttamente ai fabbisogni 11, 12, 13 e 14, 24 e 25 e sono programmati attraverso le Misure di seguito illustrate.

Tabella FA 3A											
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% Interv./totale FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P	% P/totale compless FA
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare	3.1.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare	3a	€ 20.006,96	€ 8.627,00	0,11%				
3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.2 Attività di promozione ed informazione implementate dai gruppi di produttori su mercati interni	3.2.1 Attività di promozione ed informazione svolte da gruppi di produttori nel mercato interno	3a	€ 2.110.125,23	€ 909.886,00	12,01%				
4	Investimenti e immobilizzazioni materiali	4.2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	3a	€ 3.242.269,34	€ 1.398.066,54	18,45%				
14	Pagamenti per il benessere animale	14.1 Pagamenti per il benessere animale	14.1.1 Pagamenti per il benessere animale	3a	€ 11.700.699,08	€ 5.045.341,44	66,58%				
16	Cooperazione	16.6 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia	16.6.1 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia	3a	€ 500.088,12	€ 215.638,00	2,85%				
TOTALE					€ 17.573.188,73	€ 7.577.558,98	100,00%	9,64%	9,75%	100,00%	
TOTALE PRIORITA' 3					€ 17.573.188,73	€ 7.577.558,98					9,75%

Tabella FA 3A

5.2.3.2. 3B) *Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali*

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Afferisce a questa Focus Area il fabbisogno 05. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato.

La FA non è attivata e il fabbisogno è perseguito in maniera diretta dalla FA 2A.

Le azioni di prevenzione e gestione dei rischi saranno attivate nel quadro del Programma operativo nazionale specificatamente dedicato alla gestione dei rischi aziendali.

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La P4 è la priorità centrale dell'intero impianto strategico del PSR; ad essa sono allocate risorse pubbliche per un ammontare di **112,58** milioni di euro, pari al **62,46%** del PSR.

In un territorio montano difficile, fortemente caratterizzato dalle ricchezze ambientali e paesaggistiche, è

centrale il mantenimento delle aziende sul territorio (M13) e la valorizzazione delle tradizionali pratiche agricole estensive che contraddistinguono l'agricoltura di montagna e contribuiscono al mantenimento della biodiversità, alla cura del territorio e alla conservazione del tipico paesaggio alpino. In questa logica, l'investimento principale è assicurato dalle indennità compensative degli svantaggi naturali che favorisce, proprio attraverso il permanere dell'attività agricola, la tutela dell'ambiente e la cura del paesaggio; intervento rafforzato dalla salvaguardia delle risorse genetiche autoctone (10.1.4 e 10.1.5) e dal sostegno specifico per le aree Natura 2000 (12). Contribuiscono a questo approccio gli investimenti diretti alla salvaguardia dei tradizionali terrazzamenti (4.4), con un forte valore aggiunto sul paesaggio e per il mantenimento della biodiversità e le azioni di formazione ed informazione dei beneficiari (M1). Nel settore forestale vanno in questa direzione gli interventi volti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5) e il complementare sostegno alla stesura di piani di gestione forestale (16.8).

In coerenza con l'AP, la Focus area persegue l'OT 6 Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse, contribuendo ad arrestare la perdita di biodiversità, terrestre e marina, anche legata al paesaggio rurale e mantenendo e ripristinando i servizi eco sistemici (RA 6.5)

In questa Focus area è stato programmato complessivamente il **68,11%** delle risorse della Priorità 4; gli interventi rispondono ai fabbisogni 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e sono programmati come di seguito illustrato.

Tabella FA 4A											
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologie intervento	FEASR 43,12% NGEU 100%	% interv./totale FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P	
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.1 Formazione professionale ed acquisizione di conoscenze	1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	4a	€ 51.751,80	€ 22.315,38	0,07%				
1	Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione	1.2 Attività dimostrative ed azioni di informazione	1.2.1 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	4a	€ 6.118,78	€ 2.638,42	0,01%				
4	Investimenti e immobilizzazioni materiali	4.4 Investimenti non produttivi	4.4.1 Investimenti non produttivi	4a	€ 763.007,72	€ 329.008,93	1,00%				
8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.5.1 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	4a	€ 1.840.206,41	€ 793.497,00	2,40%				
10	Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1 Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione	4a	€ 6.808.890,01	€ 2.935.993,37	8,88%				
10	Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1 Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione-NGEU	4a	€ 850.000,00	€ 850.000,00	1,11%				
10	Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1 Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.5 Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	4a	€ 218.922,34	€ 94.399,31	0,29%				
12	Indennità Natura 2000	12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000	12.1.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000	4a	€ 1.914.727,86	€ 825.630,65	2,50%				
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1 Indennità a favore degli agricoltori nelle aree montane	13.1.1 Indennità a favore degli agricoltori nelle aree montane	4a	€ 64.230.281,80	€ 27.696.097,51	83,76%				
TOTALE					€ 76.683.906,72	€ 33.549.580,57	100,00%	42,08%	42,55%	68,11%	

Tabella FA 4A

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In questa Focus Area è stato programmato complessivamente il **3,05%** delle risorse della P4 con l'obiettivo generale di promuovere pratiche agricole biologiche (M11) e tecniche produttive a minor impiego di fertilizzanti e pesticidi (M10.1.3) nel quadro di metodi di lotta integrata facoltativa: in coerenza con quanto evidenziato nell'analisi di contesto, le suddette misure contribuiscono agli obiettivi della Direttiva Acque.

La FA deve essere letta nel quadro più generale della P4, poiché l'azione degli interventi ivi programmati si esplica in maniera congiunta e coordinata con quanto previsto dalle Focus area 4A e 4C. La dotazione finanziaria complessiva della FA 4B risulta relativamente bassa rispetto alle altre FA della P4 poiché, come evidenziato dall'analisi SWOT, la disponibilità e la qualità delle risorse idriche sono più che buone nel territorio regionale.

Con riferimento ai metodi biologici, in un contesto di piccole e piccolissime realtà imprenditoriali che si inseriscono in un quadro di agricoltura estensiva tradizionale a basso impatto ambientale, le incombenze di carattere amministrativo e gestionale legate alla certificazione frenano le adesioni, pur nella consapevolezza del potenziale valore aggiunto. Al fine di incrementare l'adesione agli interventi e aumentare la conoscenza e le competenze dei beneficiari sulle diverse pratiche proposte per la riduzione di fertilizzanti e pesticidi, sono programmate specifiche azioni di formazione ed informazione (M1).

Gli interventi sono in linea con la strategia europea e nazionale sulla biodiversità e complementari alle disposizioni del greening (cfr. 5.1).

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 6 Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse, favorendo in particolare il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici attraverso la diminuzione dei prelievi e dei carichi inquinanti (RA 6.4).

Gli interventi rispondono ai fabbisogni 15, 18, 19, 22 e sono programmati nell'ambito delle misure come di seguito illustrato.

Tabella FA 4B										
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% Interv./totale FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P
10	Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1 Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata	4b	€ 1.240.305,68	€ 534.819,81	36,08%			
11	Agricoltura biologica	11.1 Pagamenti al fine di introdurre pratiche e metodi di produzione biologica	11.1.1 Conversione a pratiche e metodi biologici	4b	€ 76.004,17	€ 32.773,00	2,21%			
11	Agricoltura biologica	11.2 Pagamenti al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.2.1 Mantenimento a pratiche e metodi biologici	4b	€ 2.121.662,57	€ 914.860,90	61,71%			
TOTALE					€ 3.437.972,42	€ 1.482.453,71	100,00%	1,89%	1,91%	3,05%

Tabella FA 4B

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In questa Focus Area è stato programmato il **28,83%** delle risorse della Priorità 4 con l'obiettivo specifico di prevenire l'erosione dei suoli, aspetto cruciale in una regione ad altissima rugosità, con un rischio idrogeologico elevato e diffuso. La Focus area deve essere letta nel quadro più generale della P4, poiché l'azione degli interventi ivi programmati si esplica in maniera congiunta e coordinata con quanto previsto dalle Focus area 4A e 4B. Si iscrive in tale ambito il sostegno per la gestione tradizionale agro-climatico compatibile della foraggicoltura di fondovalle (M10.1.1) e del mantenimento dei pascoli di alpeggio (M10.1.2). Gli impegni previsti sono finalizzati al miglioramento della sostanza organica del suolo e quindi favoriscono la sua stabilità ed una maggiore trattenuta idrica funzionale alla mitigazione dei fenomeni erosivi. In questa focus area gli interventi volti al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici sono attuati mediante legge regionale, in quanto la M 8.4 viene eliminata. Analogamente alle altre focus area iscritte nella P4, la formazione e l'informazione accompagna la realizzazione degli interventi (M1).

Gli interventi sono coerenti con i principi e disposizioni stabilite dalla direttiva quadro sulle acque e dal piano di gestione del bacino del Po, dalla direttiva sulle alluvioni, dalla strategia tematica sulla protezione del suolo.

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 5 Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e gestione dei rischi, mitigando, in particolare il rischio idrogeologico (RA 5.1).

Gli interventi rispondono ai fabbisogni 15, 17, 18, 19, 20 e sono programmati nell'ambito delle misure come di seguito illustrato.

Tabella FA 4C										
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% interv./totale FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P
10	Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1 Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle	4c	€ 17.521.417,16	€ 7.555.235,08	53,98%			
10	Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1 Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle	4c	€ 2.213.097,08	€ 2.213.097,08	6,82%			
10	Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1 Pagamenti agro-climatici-ambientali	10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio	4c	€ 12.725.235,70	€ 5.487.121,63	39,20%			
TOTALE					€ 32.459.749,94	€ 15.255.453,79	100,00%	17,81%	18,01%	28,83%

Tabella FA 4C

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) *Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura*

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Come descritto nell'analisi di contesto, nell'ambito del processo di aggiornamento del Piano di Bacino idrografico del Po la CE ha formulato una serie di osservazioni, a cui l'Autorità di Bacino ha dato risposta attraverso un processo di concertazione con le Regioni interessate. Al fine di mettere in coerenza la proposta di Piano di Bacino con le politiche di sviluppo rurale, il presente Programma persegue gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque) attraverso le misure M10 e M11 (Focus area 4B); inoltre, attraverso l'attivazione di alcuni interventi delle misure M4 (4.1.1 e 4.1.2), il Programma contribuisce in via indiretta agli obiettivi della FA 5A, prevenendo il deterioramento qualitativo e quantitativo delle risorse irrigue, migliorando lo stato delle acque e garantendo un uso sostenibile delle stesse.

Pertanto, nessuna misura è attivata direttamente in questa Focus Area.

L'obiettivo della FA 5A sarà perseguito inoltre mediante la richiesta della Regione di beneficiare delle misure relative agli investimenti in infrastrutture irrigue previste dal Programma nazionale. Atteso che gli investimenti in infrastrutture irrigue previste dal Programma nazionale contribuiscono alla FA 5A, sarà cura della Regione dimostrare il soddisfacimento della condizionalità ex ante 5.2 sulle risorse idriche predisponendo, se necessario, un specifico Piano d'azione regionale.

Anche gli obiettivi della Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) sono perseguiti in via indiretta mediante l'attivazione della M4.1.1, M4.1.2, M8.5, M10, M11 finalizzate a promuovere e sostenere l'utilizzo di pratiche dell'uso del suolo e dell'acqua sostenibili, contrastare i cambiamenti climatici, favorire la riduzione dei carichi inquinanti, arginare l'abbandono del territorio, in particolare delle aree particolarmente svantaggiate e marginali.

Il fabbisogno 23 "Implementazione di un sistema di misurazione dei consumi idrici in agricoltura" è soddisfatto attraverso il sostegno a progetti pilota previsti nell'ambito di un programma transfrontaliero non rientrante nel PSR.

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nessuna misura è attivata direttamente in questa Focus Area. Il fabbisogno 24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili, afferente a questa Focus area è indirettamente soddisfatto dalla Focus Area 2A, attraverso gli interventi (4.1.1, 4.1.2, 4.2) programmati nella M4 dedicata agli investimenti in immobilizzazioni materiali. Sono infatti previsti nel quadro di queste tipologie di intervento sia il miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia sia la realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nessuna misura è attivata direttamente in questa focus area. Il fabbisogno 24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili, afferente a questa focus area è indirettamente soddisfatto dalla focus area 2A, attraverso gli interventi (4.1.1, 4.1.2 e 4.2) programmati nella M4 dedicata agli investimenti in immobilizzazioni materiali. Sono infatti previste nel quadro di queste tipologie di intervento sia il miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia sia la realizzazione di impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il fabbisogno 25. Sviluppo della filiera locale legno- energia attraverso, in particolare interventi di pianificazione e gestione è soddisfatto in via primaria dalla focus area 3A, attraverso un intervento (16.6) rientrante nella M16, dedicata alla cooperazione.

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nessuna misura è attivata direttamente in questa Focus Area. I fabbisogni 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio, 19. Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale, 21.

Salvaguardia della biodiversità, afferenti a questa Focus Area sono soddisfatti nel quadro della Priorità 4 attraverso, in particolare, i pagamenti agro-climatico-ambientali (10.1.1 e 10.1.2) e il sostegno all'agricoltura biologica (11.1 e 11.2).

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nessuna misura è attivata direttamente in questa Focus Area. I fabbisogni 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio, 19. Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale, 20. Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione, 21. Salvaguardia della biodiversità, 25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione, afferenti indirettamente a questa Focus area sono principalmente soddisfatti dalla Priorità 4, attraverso gli interventi forestali (M8) e le misure agro climatiche ambientali.

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)
- M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Nel quadro della P6 sono allocate risorse pubbliche per un ammontare di **18,52** milioni di euro, pari all'**10,27%** circa della dotazione finanziaria disponibile (da P2 a P6).

In questa Focus area è stato programmato complessivamente il **10,29%** delle risorse della Priorità 6 per interventi di valorizzazione culturale del tradizionale sistema dell'alpeggio (M 7.6), che caratterizza l'agricoltura, il paesaggio e le tradizioni del contesto alpino e **la nuova Misura 22 per Sostegno temporaneo ad agricoltori e PMI colpiti dalla crisi energetica verificatasi in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia**. La valorizzazione di tale patrimonio, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica regionali, può costituire un forte elemento di attrattività, in particolare, per i territori più marginali esclusi dai principali flussi turistici, favorendo la diversificazione e nuove opportunità di occupazione.

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 8 Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori, sviluppando, in particolare, nuove opportunità di lavoro extra-agricolo nelle aree rurali (RA 8.8).

Gli interventi rispondono ai fabbisogni 26, 27, 28, 30 e sono programmati nell'ambito delle misure come di seguito illustrato.

Tabella FA 6A										
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% Interv./totale FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P
7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi	7.6 Studi e investimenti per la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico (...)	7.6.1 Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi	6a	€ 1.621.028,26	€ 698.987,39	85,09%			
22	Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia	22.1	22.1.1	6a	€ 284.000,00	€ 122.460,80	14,91%			
TOTALE					€ 1.905.028,26	€ 821.448,19	100,00%	1,05%	1,06%	10,29%

Tabella FA 6A

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In questa Focus Area è stato programmato complessivamente il **59,23%** delle risorse della Priorità 6, interamente dedicate all'approccio LEADER con l'obiettivo di rafforzare e mantenere un tessuto sociale vitale nelle aree rurali particolarmente marginali del territorio, promuovendo dinamiche di sviluppo sostenibili sul lungo periodo. Rispetto alle passate programmazioni, attraverso il metodo LEADER sarà perseguito e rafforzato l'approccio integrato e multisettoriale, vero e proprio valore aggiunto LEADER, che si sostanzierà nella messa in rete di attori ed iniziative a livello locale. L'intento è di evitare l'eccessiva frammentazione delle risorse per costruire progetti con una massa critica adeguata ad innescare dinamiche di sviluppo sostenibili e durature.

A tal fine, pur nel quadro di una gestione monofondo dello sviluppo locale partecipativo, finanziato direttamente dal solo FEASR, un'attenzione specifica sarà riservata a favorire l'integrazione e il coordinamento con i diversi Programmi operativi cofinanziati dall'Unione europea interessanti la Valle

d'Aosta. L'applicazione dell'approccio LEADER, sulla base dell'esperienza maturata nel passato, sarà accompagnata da una specifica azione preparatoria per consolidare il metodo e la sua gestione a livello locale.

In coerenza con l'AP, la Focus area contribuisce all'OT 9 Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione, prevedendo, in particolare, la riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e la promozione dell'innovazione sociale (RA 9.1).

Gli interventi rispondono ai fabbisogni 26, 27, 28 e sono programmati nell'ambito delle misure come di seguito illustrato.

Tabella FA 6B										
cod	Misure	Sottomisure	Tipologie di intervento	Priorità Focus Area	Spesa pubblica per tipologia intervento	FEASR 43,12%	% interventi/FA	% FA/totale PSR	% FA/totale compless FA	% FA/totale P
19	Leader	19.1 Sostegno preparatorio della strategia di sviluppo locale	19.1.1 Sostegno preparatorio della strategia di sviluppo locale	6b	€ 60.000,00	€ 25.872,00	0,55%			
19	Leader	19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER	19.2.1 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER	6b	€ 8.942.643,78	€ 3.856.068,00	82,59%			
19	Leader	19.3 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL	19.3.1 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL	6b	€ 100.000,00	€ 43.120,00	0,92%			
19	Leader	19.4 Gestione e animazione territoriale dei GAL	19.4.1 Gestione e animazione territoriale dei GAL	6b	€ 1.775.000,00	€ 743.820,00	15,93%			
TOTALE					€ 10.827.643,78	€ 4.668.880,00	100,00%	5,94%	6,00%	59,23%

Tabella FA 6B

5.2.6.3. 6C) *Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali*

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

In questa Focus Area è stato programmato complessivamente il 31,64% delle risorse della Priorità 6, con l'obiettivo di promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle TIC nelle zone rurali e, in particolare, nelle Aree Interne. Gli interventi programmati si pongono in coerenza e complementarità con il Piano VDA Broadbusiness, che costituisce l'elemento qualificante della strategia della Regione Autonoma Valle d'Aosta per lo sviluppo della infrastruttura NGA per la banda ultra larga nel territorio regionale (almeno 30 Mbps). Esso nasce nel 2009 con l'obiettivo di superare il digital divide di lungo periodo, secondo gli indirizzi dell'Agenda Digitale Europea, abilitando la copertura in banda ultra larga fissa e mobile "anywhere always on" su tutto il territorio, al servizio dei cittadini, delle istituzioni, delle imprese, tramite la posa di dorsali in fibra ottica per il collegamento sia delle centrali telefoniche sia dei principali tralicci di telecomunicazioni per reti mobili, rilegando i "cabinet" stradali presenti sul percorso e riutilizzando le infrastrutture presenti sul territorio.

In questo contesto, l'azione del PSR si pone in complementarità con quanto previsto dal Programma operativo investimenti per la crescita per la completa attuazione del Piano VDA Broadbusiness, concentrando le risorse nelle aree rurali maggiormente marginali dove, in ragione della debole domanda, il

processo di infrastrutturazione evidenzia maggiori ritardi.

In coerenza con l'AP, la Focus Area contribuisce all'OT 2 Migliorare l'accesso alle TIC nonché l'impiego e la qualità delle medesime, prevedendo, in particolare, la riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga (RA 2.1).

L'intervento risponde a fabbisogno 29 Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT, in particolare nelle Aree Interne ed è programmato nell'ambito della Misura 7, come di seguito illustrato.

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Innovazione

In termini generali in Valle d'Aosta la spesa in ricerca e sviluppo, in percentuale sul PIL, è passata dallo 0,45% del 2007, allo 0,52% del 2010, ma si deve anche considerare che questo ultimo valore è quasi raddoppiato rispetto al solo dato del 2006 (0,29%). Nonostante la dinamica della spesa nel periodo considerato abbia quindi mostrato un incremento sostenuto, la quota di PIL destinata alla ricerca e innovazione è ancora modesta, al di sotto del dato medio italiano e dell'area del nord ovest. I fattori che possono spiegare questa situazione sono molteplici, ma un ruolo rilevante lo svolgono certamente le peculiarità del contesto. E' noto, infatti, che le attività di ricerca sono fortemente concentrate nelle regioni più popolate, oltre che nelle aree dove si accentrano le imprese di maggiori dimensioni e dove più importante è la presenza di comparti ad alta tecnologia. Queste considerazioni di carattere generale sono valide anche per il settore primario.

Nel contesto regionale le attività di formazione, ricerca e sperimentazione in ambito agricolo sono svolte in via principale dall'Institut Agricole Régional, che si pone come obiettivo finale la formazione degli imprenditori agricoli destinati ad affrontare la sfida costituita dall'agricoltura di montagna. Principale peculiarità dell'Ente è proprio la presenza, in parallelo all'attività formativa, di una attività di ricerca e di sperimentazione in ambito agroambientale, a garanzia di un insegnamento costantemente aggiornato e correlato con il territorio locale.

Rispetto all'innovazione, la ricerca dell'Institut persegue la sperimentazione di soluzioni che rispettino le caratteristiche dei prodotti e non rompano il fragile equilibrio che nei secoli si è instaurato tra attività agricole, uomo, ambiente e prodotti stessi, presupposto inderogabile per fare un'agricoltura ecocompatibile e sostenibile.

In una realtà agricola come quella regionale, fortemente legata al territorio e alle sue tradizioni, si evidenziano buone pratiche di sviluppo aziendale proprio legate al recupero e alla valorizzazione di antichi metodi di lavorazione e prodotti. Il binomio innovazione e tradizione costituisce un interessante potenziale in un mercato progressivamente più attento all'origine, alla sostenibilità e alla tipicità dei prodotti.

Tuttavia, fra i principali punti di debolezza identificati dall'analisi di contesto, si registra l'estrema parcellizzazione del tessuto produttivo agricolo, costituito da una moltitudine di imprese di piccolissime dimensioni, fattore che ostacola la realizzazione e la diffusione delle attività di ricerca e sviluppo e dell'innovazione. In un panorama così caratterizzato l'innovazione deve presentarsi, più che attraverso l'introduzione di nuove tecnologie, tramite mutamenti di tipo organizzativo: innovazioni non solo di prodotto ma anche innovazioni di processo.

Alla luce di tali premesse, nel quadro della strategia identificata per lo sviluppo rurale, l'innovazione passa prioritariamente attraverso:

- potenziamento di un'attività formativa flessibile e mirata, attuata in complementarità e sinergia con le iniziative specifiche finanziate nel quadro dei PO Competitività e Occupazione;
- rafforzamento ed ampliamento dei servizi di consulenza aziendali, attraverso l'uso di risorse regionali;
- promozione della cooperazione, attraverso il sostegno a sperimentazioni pilota replicabili, realizzate

attraverso la federazione di più operatori all'interno della filiera, enti di ricerca ed enti di gestione del territorio, ecc.

Rispetto alla partecipazione a Gruppi Operativi del PEI, in relazione alle ridotte dimensioni della Regione e alle sue peculiari caratteristiche, non è prevista, almeno nella prima fase di attuazione del Programma, l'attivazione della sottomisura 16.1. Tuttavia, poiché i temi dell'innovazione nel settore agricolo sono importanti per l'aumento del valore aggiunto delle produzioni e il rafforzamento della competitività dei diversi settori, si valuterà, sulla base della segnalazione di specifiche iniziative, la partecipazione degli stakeholders locali a gruppi operativi costituiti all'esterno della Regione.

Ambiente

La tutela dell'ambiente oltre ad essere un obiettivo prioritario identificato nel quadro della strategia regionale per lo sviluppo rurale, rappresenta il filo conduttore dell'intero programma e caratterizza in modo trasversale tutte le linee di intervento e tutte le priorità.

Alle Misure specifiche, direttamente programmate nel quadro della Priorità 4, volte, in particolare, alla salvaguardia, al ripristino e al miglioramento della biodiversità, alla migliore gestione delle risorse idriche e alla prevenzione dell'erosione dei suoli, è allocato il 58% delle risorse a disposizione dell'intera strategia di sviluppo rurale (da P2 a P6).

Con specifico riferimento alle zone Natura 2000, la dotazione finanziaria complessiva per le indennità previste nel quadro della Misura 12 è accresciuta rispetto al periodo di programmazione 2007-13, per il prospettato aumento delle aziende beneficiarie. E' intenzione dell'Amministrazione intensificare le azioni di informazione sui pagamenti per le aziende operanti in zone Natura 2000, anche sulla base dei risultati ottenuti dal progetto fa.re.na.it., a cui la Valle d'Aosta ha aderito, che ha previsto un percorso di informazione e formazione finalizzato proprio a superare i problemi comunicativi e strutturali che finora hanno ostacolato il pieno successo della Misura.

Infine, nell'applicazione della maggior parte delle Misure, i principi generali per la definizione dei criteri di selezione prevedono che le imprese operanti in tali zone beneficino, in maniera trasversale, di una priorità al fine di favorire, nel rispetto delle misure di conservazione di ciascun sito, la competitività di tali aziende che sottostanno, in ragione della loro ubicazione, a condizioni più stringenti che ne limitano l'operatività.

Mitigazione dei cambiamenti climatici ed adattamento ad essi

Il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi sta assumendo sempre maggiore rilevanza per le ripercussioni sul settore agricolo e sull'ambiente in generale. Dall'analisi di contesto emerge come Alpi siano una delle aree maggiormente sensibili al cambiamento climatico. I dati relativi al territorio valdostano rispecchiano la tendenza generale rilevata per l'arco alpino. Per la Valle d'Aosta, in particolare, si è registrato un anticipo di 15 giorni della fusione primaverile nel periodo 1991-2006. Inoltre, la superficie glacializzata del territorio valdostano (pari al 4% del territorio regionale nel 2005) tra il 1975 e il 2005 si è ridotta del 27%, valore che rispecchia bene la tendenza del resto delle Alpi. Gli scenari di cambiamento climatico delineano diverse prospettive di aumento delle temperature e di variazione della distribuzione delle precipitazioni con un conseguente possibile acuirsi, in una prospettiva di medio-lungo termine, del rischio di dissesto idrogeologico, già molto alto sul territorio regionale.

A fronte di tale scenario, le linee di intervento previste per fronteggiare tali fenomeni prevedono sia misure di adattamento, in particolare l'uso più razionale delle risorse idriche, sia misure di mitigazione dei cambiamenti climatici con, in particolare, l'applicazione di criteri di selezione premianti gli interventi che

mirano a migliorare l'efficienza energetica delle imprese agricole e agroindustriali e ad aumentare la produzione di energie da fonti rinnovabili. Infine proprio l'accrescimento del rischio idrogeologico è tra le motivazioni dell'accresciuta importanza delle Misure forestali volte ad aumentare le funzioni di protezione delle foreste e, benché indirettamente, a valorizzare il loro ruolo di sequestro del carbonio.

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	0,35%		M01, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	6,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	500,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	9,72%	20.550.040,74	M01, M04, M06, M08, M16, M21
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2,80%	11.581.732,80	M01, M04, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,42%	17.001.402,36	M03, M04, M14, M16
	Percentuale di UBA sul totale che ricevono annualmente un sostegno per la partecipazione al benessere animale (%)	35,00%		

Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	91,56%	110.741.422,67	M01, M04, M10, M11, M12, M13
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	90,05%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	89,41%		
4A (forestry)	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	0,56%	1.840.206,41	M08, M16
4B (forestry)				
4C (forestry)	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)			
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	10,00	1.905.028,26	M07, M16, M22
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	98,44%	10.827.643,78	M19
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)			
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	20,00		
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	10,63%	5.784.424,86	M07

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

A fronte del ruolo centrale assunto dal PSR, che diventa lo strumento principale delle politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale della Regione, il rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza nelle fasi di implementazione del Programma è un obiettivo centrale.

Alla luce di tali cambiamenti, emerge la necessità di una riorganizzazione delle strutture in base alle priorità e alle focus area che comporterà una riassegnazione delle competenze e un sostanziale incremento di unità di personale coinvolto nell'attuazione delle misure cofinanziate. In particolare occorrerà creare/consolidare strutture organizzative adeguate nell'ambito delle funzioni di raccolta e monitoraggio dati, controllo amministrativo e in loco, messa a bando dei fondi, nonché rafforzare gli uffici di programmazione e dello sviluppo locale partecipato (approccio Leader).

La riorganizzazione dell'assetto gestionale sarà accompagnata da specifiche azioni volte all'accrescimento delle competenze e abilità del personale coinvolto. Tali iniziative si inquadrano nell'azione più generale, condotta a livello regionale, per il rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture regionali che, a vario titolo, sono interessate dall'attuazione dei diversi Programmi che compongono il quadro strategico regionale (QSR) 2014-2020. In coerenza con le indicazioni fornite dalla CE nella nota Ares(2014)969811 del 28 marzo 2014, il Piano di rafforzamento amministrativo (PRA) trova motivazione nella necessità di mettere la macchina amministrativa, già prima dell'avvio degli interventi, in condizione di adempiere adeguatamente ai compiti che le sono assegnati dai Regolamenti comunitari e/o nazionali.

Oltre al rafforzamento delle competenze del personale, per garantire la semplificazione gestionale, sarà assicurata la definizione, in fase di attuazione delle diverse Misure, di linee guida chiare e, per quanto possibile, omogenee per i diversi interventi, che riassumano tutte le condizioni di accesso al finanziamento e le disposizioni applicabili.

Infine, per il miglioramento dell'azione amministrativa è prevista l'implementazione di un sistema informatico integrato che, consentendo ai vari operatori di accedere alle medesime banche dati e agevolando lo scambio di informazioni, permetterà da un lato di attivare procedure più veloci e più efficienti sotto il profilo della qualità e meno costose, dall'altro permetterà di ridurre significativamente i margini di errore e le criticità dovute all'interscambio fra sistemi non pienamente compatibili.

Con la programmazione dello Sviluppo Rurale 2007-2013 la consulenza ha trovato uno specifico strumento finanziario di attuazione nella misura 114. Nel quadro di tale Misura, si sono registrati oltre 100 consulenze attivate dal 2011 che hanno riguardato, oltre agli aspetti di condizionalità, anche quelli più in generale legati alla gestione dell'impresa. I settori maggiormente interessati sono stati quello zootecnico e quello viticolo. Il sistema di consulenze ha permesso alle aziende di beneficiare di informazioni puntualmente indirizzate ai loro fabbisogni specifici, a supporto del miglioramento delle prestazioni economiche ed ambientali delle aziende.

Nel corso della programmazione 2014-2020, grazie alla buona diffusione dei servizi periferici dell'Assessorato agricoltura, l'Amministrazione regionale garantirà un sistema, già consolidato nel corso delle passate programmazioni, di assistenza tecnico-amministrativa alle aziende agricole in collaborazione di enti di ricerca e studio in agricoltura quali l'Institut Agricole Régional (IAR) per le attività di ricerca di carattere generale, il Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la

viticoltura di montagna (CERVIM) per le attività di ricerca in ambito vitivinicolo, l'Association Régional des Eleveurs Valdôtains (AREV) e l'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) per il settore zootecnico.

L'Amministrazione provvederà infine affinché gli organismi responsabili dell'erogazione dei servizi di consulenza, che sarà finanziata attraverso risorse esclusivamente regionali, siano debitamente e prontamente informati delle diverse azioni condotte sul territorio per poterne dare adeguata diffusione presso le aziende destinatarie. In questa logica sarà, rafforzato il dialogo tra l'Amministrazione e gli organismi erogatori della consulenza, attraverso, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di incontri specifici, giornate formative sulle possibilità offerte dal PSR rispetto all'innovazione e all'attivazione di iniziative sperimentali.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

Non pertinente

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta.	P4	M11, M10, M12
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta.	P4	M11, M10
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta.	P4	M11, M10
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta.	5C	M16
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta.	6C	M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta	6B	M19, M16
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta	6B, 6A	M19, M07, M16

l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio				
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	partially	Condizionalità da considerarsi parzialmente soddisfatta.	2A, 6B, 5C	M06, M01, M19, M08, M04, M16
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	partially	Condizionalità da considerarsi parzialmente soddisfatta	6A, 6B, 6C, 2A, 3A	M07, M19, M01, M04, M16, M08, M06
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Condizionalità da considerarsi parzialmente soddisfatta.	P4, 2A, 6C, 6A, 3A, 5C	M04, M08, M11, M12, M16, M14, M06, M10, M07
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	Condizionalità da considerarsi soddisfatta – Sistema comune di monitoraggio e valutazione.		

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
<p>P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013</p>	<p>P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi</p>	<p>Yes</p>	<p>Decreto MIPAAF n° 180 del 23 gennaio 2015</p> <p>Atto regionale di recepimento: DGR n. 748 in data 22/05/2015</p> <p>Il 23 gennaio 2015 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha approvato il Decreto n. 180 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 24/03/2015 – con cui vengono definiti i nuovi criteri di gestione obbligatori (CGO) e le nuove norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) per l'applicazione del regime di condizionalità a norma dell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.</p> <p>La Regione Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale n. 748 in data 22 maggio 2015, ha recepito il Decreto n. 180/2015 integrandone le disposizioni con gli impegni applicabili a livello regionale. L'allegato A alla proposta di deliberazione reca, quindi, i recepimenti regionali concernenti i Criteri di gestione obbligatori e le Buone condizioni agronomiche ed ambientali stabiliti dal DM 180/2015 applicando, qualora previste, alcune deroghe: a titolo d'esempio, nel Tema principale "acque" vi sono deroghe per le aree montane e per le zone non vulnerabili da nitrati, applicabili quindi in Valle d'Aosta.</p>	<p>L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.</p>
<p>P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>P4.2.a) I requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;</p>	<p>Yes</p>	<p>Decreto MIPAAF n° 180 del 23 gennaio 2015</p> <p>Atto regionale di recepimento: DGR n. 748 in data 22/05/2015</p> <p>Con il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 180 del 23 gennaio 2015 vengono definiti gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli</p>	<p>L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.</p>

			<p>articoli 28 (paragrafo 3), e 29 (paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p> <p>La Regione Valle d'Aosta, con deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 22 maggio 2015, ha recepito il Decreto n. 180/2015: l'allegato B) integra le disposizioni unionali e nazionali per quel che concerne i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che si applicano alle aziende che aderiscono alle misure "pagamenti agro-climatico-ambientali" e "agricoltura biologica" ai sensi, rispettivamente, dell'art.28 e dell'art. 29 del reg. (UE) n. 1305/2013.</p> <p>Per quanto riguarda la Direttiva Nitrati, non sono state rilevate zone vulnerabili sul territorio regionale, dato confermato anche dai buoni risultati delle analisi dall'ARPA riferite al 2014.</p>	
<p>P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi</p>	<p>Yes</p>	<p>Decreto 180/2015</p> <p>D.lgs. n. 150 del 14 agosto 2012</p> <p>La Condizionalità è adempiuta poiché con l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre 2013 è stato approvato il Piano d'Azione Nazionale sull'uso dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 di recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014.</p> <p>La Regione Valle d'Aosta sta predisponendo le misure di attuazione del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari attraverso l'attivazione di un Piano d'Azione Regionale dotato di obiettivi specifici aggiuntivi rispetto agli obiettivi generali.</p> <p>Gli obiettivi specifici individuati a livello regionale riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attivazione di un sistema di certificazione dei requisiti e delle procedure di rilascio delle abilitazioni di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2015 	<p>L'insieme delle disposizioni citate soddisfa il criterio per quanto di competenza regionale.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • la formazione propedeutica al rilascio delle abilitazioni di cui sopra • l'individuazione di un organismo idoneo all'espletamento dell'esame finalizzato al rilascio dei certificati di abilitazione per utilizzatori professionali, distributori e consulenti nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di fitofarmaci; • la definizione di programmi di informazione rivolti alla popolazione riguardanti i rischi e i potenziali effetti dei prodotti fitosanitari • l'implementazione di un sistema regionale di controllo, regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici; • la definizione di specifiche azioni di protezione di aree ad elevata valenza ambientale e di tutela delle acque; • altre azioni di informazione, diffusione di conoscenze, monitoraggio e controllo. 	
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	<p>- D.lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 200/77/CE e 2003/30/CE</p> <p>- Piano nazionale per le energie rinnovabili per l'Italia del 30/06/2010</p> <p>- DGR n.649 del 12/04/2013 (PEAR - Piano energetico e ambientale regionale) che rappresenta lo strumento di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.</p> <p>Il D.lgs. 28/2011 prevede gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei</p>	L'insieme delle disposizioni garantisce il soddisfacimento del criterio.

			<p>trasporti.</p> <p>Lo Stato ha adottato il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili rimandando ai piani regionali l'attuazione dei principi della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Nel periodo 2011-2012 è stato pertanto redatto a cura dell' Assessorato Attività produttive, energia e politiche del lavoro, in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A, una proposta di PEAR 2011-2020, che ha concluso con esito positivo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).</p> <p>La Giunta Regionale ha preso atto di tale proposta di PEAR con DGR n° 649 del 12/04/2013.</p>	
	<p>P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE</p>	<p>Yes</p>	<p>- Piano nazionale per le energie rinnovabili per l'Italia del 30/06/2010</p> <p>- DGR n.649 del 12/04/2013 concernente l'approvazione del PEAR - Piano energetico ed ambientale regionale che rappresenta lo strumento di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.</p> <p>A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano nazionale per le energie rinnovabili trasmettendolo alla Commissione entro il 30 giugno 2010 come previsto dalla Direttiva. La relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stata trasmessa alla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all'art. 22 della direttiva 2009/28/CE.</p> <p>Lo Stato ha adottato il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili rimandando ai piani regionali l'attuazione dei principi della Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Nel periodo 2011-2012 è stato pertanto redatto a cura dell' Assessorato Attività produttive, energia e politiche del lavoro, in collaborazione con il COA energia di Finaosta S.p.A, una proposta di PEAR 2011-2020, che ha concluso con esito positivo la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).</p> <p>La Giunta Regionale ha preso atto di tale</p>	<p>Il criterio è soddisfatto dall'insieme delle disposizioni nazionali e regionali citate.</p>

			proposta di PEAR con DGR n° 649 del 12/04/2013.	
<p>P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili</p>	<p>P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;</p>	<p>Yes</p>	<p>proposta di PEAR con DGR n° 649 del 12/04/2013.</p> <p>- Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga</p> <p>A livello regionale, la delibera della Giunta regionale n. 2738/2010 di approvazione del Piano VDA Broadbusiness contiene un piano di investimenti infrastrutturali elaborato a seguito di un'analisi economica che ha preso in esame le infrastrutture esistenti e i piani di investimento esistenti.</p> <p>L'attuazione del piano VDA Broadbusiness è stata approvata con DGR 1980/2012 che ne definisce il cronoprogramma temporale e l'impegno dei fondi a copertura dell'iniziativa.</p> <p>L'iniziativa approvata con Decisione C(2012) 792 def. del 08/10/2012 della Commissione Europea si configura come intervento NGA secondo gli obiettivi previsti dall' Agenda Digitale Europea, volti a favorire il raggiungimento di una copertura del territorio con connettività di 100 Mbps per almeno il 50 % della popolazione e di 30 Mbps per la restante popolazione.</p> <p>Atti connessi al piano:</p> <p>DGR n. 2738/2010 – Piano VDA Broadbusiness (NGA);</p> <p>DGR n. 2570/2011-Mod di gestione della rete VDA Broadbusiness;</p> <p>PD n. 2780/2011 - Consultazione operatori per rete NGA;</p> <p>Trasmissione progetto a AGCOM e AGCM - Prot. n. 5614 del 06/12/2011;</p> <p>Comunicazione. AGCM Prot. n. 13258 del 17/01/2012 e Prot. n. 30396 del 15/06/2012 - Parere;</p> <p>notifica alla CE del 2011-12-07 (Registration: 2011/131158) SA.34031(2011/N)-SANI notification 6505;</p>	<p>L'insieme delle disposizioni nazionali e regionali soddisfa il criterio. E' garantita l'applicazione di un piano nazionale e regionale per le reti di nuova generazione contenente un piano di investimenti infrastrutturali basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata e degli investimenti programmati.</p>

			Decisione C(2012) 792 del 08/10/2012; DGR n. 1980/2012–Approvazione dello schema di convenzione tra la RAVDA e INVA.	
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Yes	Il modello di investimento e di gestione approvato con delibera della Giunta regionale della Valle d’Aosta n. 2570/2011 – capitolo 3. Descrizione del modello - e notificato alle Autorità nazionali per la concorrenza (AGCM – AGCOM) e alla Commissione Europea è orientato ad accrescere la concorrenza e a garantire l’accesso alle infrastrutture tecnologicamente neutre e ai servizi a tutti gli operatori (servizi di backhauling in modalità wholesale e possibilità di acquisizione di IRU su fibra ottica) e a prova di futuro (compatibile con lo sviluppo di nuove tecnologie coerenti con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea 2020, tra cui anche le reti mobili di quarta generazione).	Il criterio è soddisfatto dalle disposizioni nazionali e regionali citate. I piani,nazionale e regionale, per reti di nuova generazione garantiscono l'esistenza di un modello di investimento sostenibile che promuove la concorrenza e offre accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro.
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Yes	Ulteriori meccanismi di incentivazione per gli investimenti dei privati, aggiuntivi rispetto alla realizzazione dell’infrastruttura di backhauling prevista dal Piano VDA Broadbusiness stesso, sono relativi alle attività di rilascio dei servizi a Banda Ultra Larga sul territorio nell’ “ultimo miglio”.	Il criterio è soddisfatto dall'esistenza dei piani, nazionale e regionale, per reti di nuova generazione. I piani, nazionale e regionale,garantiscono l'esistenza di misure per stimolare gli investimenti privati.
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.	Yes	Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 215 "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" Legge regionale n. 4/2013 Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere Istituzione della Consigliera di parità, a seguito della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 e del "Codice delle pari opportunità" Istituzione del Comitato Unico Garanzia e per le pari opportunità A livello nazionale l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale (UNAR) ha	L’insieme delle attività nazionali e regionali soddisfa il requisito. E’ assicurata la partecipazione e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati responsabili della parità di trattamento alla fase di preparazione del Programma ed è previsto il loro coinvolgimento anche nelle fasi successive in qualità di componenti del Comitato di Sorveglianza.

			<p>dato vita fin dal 2007 alla sperimentazione di una Rete Nazionale di centri e osservatori antidiscriminazione che, in aderenza anche con quanto indicato dall'art. 44, comma 12, del T.U. sull'immigrazione e dall'art. 7 del D.lgs. n. 215/2003 costituisce un'articolata distribuzione sul territorio di "presidi" finalizzati sia all'emersione che alla presa in carico del fenomeno della discriminazione. Coerentemente con quanto sperimentato, l'UNAR ha avviato, d'intesa con le Regioni, un percorso istituzionale al fine di pervenire alla condivisione di un accordo in sede di Conferenza Stato Regioni per consolidare l'attività e il ruolo della Rete Nazionale sopra citata. Fra gli strumenti di attuazione del Piano Nazionale antirazzismo 2014/2016, in via di sperimentazione, si fa esplicito riferimento alla Rete Nazionale dei centri/osservatori antidiscriminazione.</p> <p>In Valle d'Aosta è stato costituito, in forma associata, tra gli enti del comparto unico il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il Comitato contribuisce ad assicurare un migliore ambiente lavorativo, il rafforzamento delle tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, dovuta non soltanto al genere, ma anche all'età, alla disabilità, all'origine etnica, alla lingua, alla razza e all'orientamento sessuale.</p> <p>Il CUG collabora oltre che con gli organismi previsti dalla Direttiva nazionale anche con il/la Consigliere/a di Parità regionale, la Consulta regionale per le pari opportunità e la Consigliera di fiducia.</p>	
	<p>G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.</p>	<p>Yes</p>	<p>Deliberazione della Giunta regionale del 13/10/2012 n. 1984 avente ad oggetto: "Approvazione del catalogo per la realizzazione del piano di formazione collettiva e individuale del personale regionale per il triennio 2013-2015".</p>	<p>Il criterio è soddisfatto. Il Piano di formazione del personale regionale e del comparto unico prevede una specifica formazione in tema di contesti organizzativi e differenza di genere, rivolto a tutte le categorie di personale. Una specifica formazione sarà rivolta al personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE nel periodo 2014/20.</p>

<p>G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.</p>	<p>Yes</p>	<p>Istituzione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (Art. 6 del D.lgs. n. 215/2003)</p> <p>Istituzione della Consigliera di parità, a seguito della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 e del "Codice delle pari opportunità"</p> <p>Istituzione del Comitato Unico di Garanzia e per le pari opportunità</p> <p>Legge regionale n. 4/2013 Interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere</p> <p>Progetto Orizzonti: interventi integrati di prevenzione e contrasto alla violenza di genere</p> <p>A livello nazionale il Dipartimento per le Pari Opportunità, nel quadro delle sue competenze istituzionali ha promosso l'ideazione e l'implementazione delle Linee Guida per la Valutazione di Impatto Strategico per le Pari Opportunità fin dall'avvio della programmazione 2000-2006 (http://pariopportunita.gov.it/; http://retepariopportunita.it/). Tale azione ha dato vita ad indirizzi ed orientamenti per il rispetto del principio di pari opportunità di genere in tutte le fasi di programmazione e valutazione dei Fondi Strutturali utilizzati dai diversi contesti territoriali durante le ultime due programmazioni, anche con un'attenzione all'utilizzo delle risorse finanziarie in chiave di genere. Nel corso degli anni l'Italia ha sviluppato sistemi di rilevazione dei dati disaggregati per sesso che consentono di sviluppare politiche in una prospettiva di genere, così come un monitoraggio e una valutazione dell'impatto, in tutte le fasi della programmazione dei fondi SIE. Il Dipartimento per le pari opportunità, nel giugno 2011, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con il Sistema Nazionale di Valutazione (UVAL) con la finalità di supportare le amministrazioni responsabili di programmazioni di Fondi strutturali nel garantire il rispetto delle pari opportunità nei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione. Nel sostenere tali azioni il DPA si raccorda con quanto predisposto a livello sovranazionale dai</p>	<p>L'insieme delle attività nazionali e regionali soddisfa il requisito. E' assicurata la partecipazione e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati (Rappresentanti associazioni no profit, consulta regionale) alla fase di preparazione del Programma ed è previsto il loro coinvolgimento anche nelle fasi successive in qualità di componenti del Comitato di Sorveglianza.</p>
---	--	------------	---	---

			<p>Gruppi e Organismi europei competenti in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione di genere (es. EIGE, network europeo sul gender mainstreaming). Il DPA ha già garantito nelle due ultime programmazioni attraverso i suoi uffici, le task force locali e le assistenze tecniche nazionali, un'expertise in grado di realizzare un'azione di consulenza che ha favorito la costituzione di presidi e di forme di governance per le varie fasi di programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Sono anche stati redatti documenti di indirizzo per i diversi livelli territoriali su ruoli e compiti di figure competenti in grado di assicurare l'applicazione del principio di pari opportunità di genere.</p> <p>In Valle d'Aosta è stato costituito, in forma associata, tra gli enti del comparto unico il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il CUG collabora oltre che con gli organismi previsti dalla Direttiva nazionale anche con il/la Consigliere/a di Parità regionale, la Consulta regionale per le pari opportunità e la Consigliera di fiducia.</p> <p>Alle attività del Forum partenariale partecipano associazioni ed enti attivi a livello locale nel campo della lotta alle discriminazioni: Consulta regionale di parità, Consulta regionale pari opportunità, Associazione DORA-Donne in Valle d'Aosta, Associazione Donne latino-americane Uniendo Raices, Centro Comunale Immigrati extracomunitari.</p>	
	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	<p>Deliberazione della Giunta regionale del 13/10/2012 n. 1984 avente ad oggetto: "Approvazione del catalogo per la realizzazione del piano di formazione collettiva e individuale del personale regionale per il triennio 2013-2015".</p>	<p>Il criterio è soddisfatto. Il Piano di formazione del personale regionale e del comparto unico prevede una specifica formazione in tema di contesti organizzativi e differenza di genere, rivolto a tutte le categorie di personale.</p> <p>Una specifica formazione sarà rivolta al personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE nel periodo 2014/20.</p>
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con	Yes	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3)</p>	<p>L'insieme delle attività nazionali e regionali soddisfa il requisito. E' assicurata la partecipazione e il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati (Rappresentanti associazioni no profit) alla fase di</p>

<p>conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio</p>	<p>disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi.</p>		<p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 ottobre 2013</p> <p>Con la Legge n. 18/2009 il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007. Contestualmente la legge ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Il Decreto interministeriale 167/2010 ha definito l'Osservatorio quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità; il Decreto prevede inoltre che in seno all'Osservatorio siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione di tali politiche, oltre regioni, autonomie locali, Istituti di previdenza e l'ISTAT. Sono parte dell'organismo anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali del terzo settore maggiormente rappresentative, nonché tre esperti di comprovata esperienza nel settore.</p> <p>L'attività dell'Osservatorio ha portato alla redazione del primo Rapporto italiano sull'implementazione della Convenzione (trasmesso alle Nazioni Unite nel novembre 2012) e alla predisposizione di un programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità in attuazione della legislazione nazionale e internazionale. In data 9 settembre 2013 è stato firmato il nuovo DPCM che ha stabilito il perdurare dell'Osservatorio per ulteriori tre anni. La riunione di insediamento per il nuovo mandato si è tenuta il 29 luglio 2014: tra gli argomenti in discussione, la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei.</p>	<p>preparazione del Programma ed è previsto il loro coinvolgimento anche nelle fasi successive in qualità di componenti del Comitato di Sorveglianza.</p>
	<p>G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità</p>	<p>No</p>	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18</p>	<p>Il criterio non è soddisfatto.</p>

	<p>coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.</p>		<p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3)</p> <p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 ottobre 2013</p> <p>Nel quadro degli interventi previsti a valere sull'OT 11 – Priorità di investimento “Rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale” del PO FSE 2014-2020, è prevista una specifica azione riguardante la formazione del personale dell'amministrazione in materia di politiche e norme nazionali e dell'Unione europea sul contrasto ad ogni forma di discriminazione, di rafforzamento delle parità di genere ed integrazione e di applicazione della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone disabili.</p> <p>Si tratta di una azione che rafforza l'impegno che la Regione già conduce rispetto alla piena acquisizione, da parte del personale regionale e degli enti locali, dei principi di Antidiscriminazione, Parità di genere e Disabilità</p>	
	<p>G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.</p>	<p>Yes</p>	<p>Legge 3 marzo 2009, n. 18</p> <p>Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 3)</p> <p>Decreto interministeriale 167/2010</p> <p>Programma d'azione presentato alla Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013 e approvato con D.P.R. del 4 ottobre 2013</p> <p>Nel mese di novembre 2012 è stato trasmesso alle Nazioni Unite il primo Rapporto italiano sull'implementazione della Convenzione: nel documento – che copre, come richiesto dalle Linee Guida, lo stato dell'arte interno per ogni articolo della Convenzione – è riportata la</p>	<p>Il criterio è soddisfatto. I dispositivi regionali e nazionali garantiscono il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione del programma.</p>

			<p>situazione interna relativamente all'art. 9 in materia di accessibilità. E' stata portata a termine l'attività di predisposizione di un programma d'azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale, assicurando, anche in questo caso, la partecipazione paritaria e attiva di membri delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali, sindacati e parti sociali, organizzazioni del mondo della disabilità, anche grazie all'attività dei gruppi di lavoro interni all'Osservatorio.</p> <p>Il Programma d'Azione, presentato alla Conferenza Nazionale sulle politiche per la disabilità di Bologna nel mese di luglio 2013, è stato approvato con D.P.R. del 4 ottobre 2013: per ogni intervento proposto, a partire dal richiamo degli articoli della convenzione ONU connessi al tema, il Programma individua l'obiettivo prefigurato e il tipo di azione necessaria a conseguirlo. Esso si articola in sette linee di intervento, una delle quali (la n. 4) è esplicitamente dedicata alla "Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità" ed investe i temi dell'accessibilità all'ambiente e alle strutture interne ed esterne; della mobilità; dell'accesso alle ITC, alla comunicazione e all'informazione.</p> <p>L'ADG adotterà i dispositivi adeguati affinché tutti i prodotti e i servizi cofinanziati con il FEASR siano accessibili a tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna.</p> <p>Inoltre, l'AdG prevede di inserire, fra i membri del Comitato di sorveglianza, un rappresentante designato dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.</p>	
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	<p>Codice degli appalti (D.lgs. 12 aprile 2006, n163)</p> <p>D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</p> <p>A livello regionale la materia è regolata da: -L.R. 12/19 (Legge regionale in materia di lavori pubblici)</p>	Il criterio non è soddisfatto.

		<p>-L.R. 36/2011 (Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi).</p> <p>-Art. 21, comma 2, L.R. 8/2013</p> <p>-DGR 865 del 17/05/2013</p> <p>-DGR 333 del 21/03/2014</p> <p>-Struttura Attività contrattuale</p> <p>-Tabella riepilogo adempimenti</p> <p>-DGR 108 del 31/01/2014</p> <p>L'Italia ritiene che l'esercizio di autovalutazione, che per tale condizionalità si attesta a livello centrale in ragione dei dispositivi normativi e degli strumenti attuativi in essere, abbia dato esito ad un giudizio di parziale soddisfacimento. Il raggiungimento del pieno soddisfacimento della stessa sarà assicurato nell'ambito di un'iniziativa promossa dai competenti Servizi della Commissione europea – Direzione Generale Mercato Interno e Servizi, con la partecipazione della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana, volta a migliorare il funzionamento del sistema degli appalti pubblici in Italia. Nel quadro di tale esercizio è stato avviato un percorso comune avente come obiettivo, in primo luogo, il pieno soddisfacimento della suddetta condizionalità entro il 2016 e più in generale un effettivo e duraturo rafforzamento del sistema.</p> <p>A tal fine è stato costituito un Gruppo di Lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici, congiunto SM/CE, che ha già avviato i propri lavori e al quale partecipano le Amministrazioni centrali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e un rappresentante del Tavolo istituzionale incaricato del recepimento delle nuove direttive, in maniera tale da incidere, a vario titolo e livello amministrativo ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi.</p> <p>Il Gruppo si è dotato, in sintesi, di un programma di lavoro così articolato:</p> <p>1^ fase: identificazione delle principali criticità del sistema</p>	
--	--	---	--

			<p>2^ fase: individuazione delle possibili cause</p> <p>3^ fase: elaborazione di un Piano d'azione contenente le proposte di soluzioni alle criticità individuate da sottoporre al Governo, unitamente ad un programma di attuazione dello stesso.</p> <p>A livello centrale è assicurata assistenza all'attività di ricognizione della normativa UE, sia in fase di formazione che di recepimento.</p> <p>Le Direttive CE 2004/17 e 2004/18 sono state trasposte nel Codice degli Appalti (D.lgs. 163/2006).</p> <p>E' stata istituita l'<i>Autorità nazionale anticorruzione</i>, che ha sostituito l'<i>Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>, alla quale sono state trasferite le funzioni consultive e di vigilanza precedentemente svolte dall'AVCP. Il 15 aprile 2015 è stata definitivamente approvata la legge "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha fra l'altro modificato la legge Severino (L. 190 del 2012) attribuendo all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di vigilanza anche sui contratti pubblici ai quali non si applica il c.d. Codice degli appalti (es. i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza; appalti aggiudicati in base a norme internazionali, particolari contratti di servizi). Vengono, inoltre, previsti obblighi informativi semestrali a carico delle stazioni appaltanti (sui bandi di gara, i partecipanti, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, l'importo delle somme liquidate).</p> <p>Le leggi regionali disciplinano l'esercizio dell'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici (L.r. 12/1996), il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e di servizi (L.r. 36/2011) e l'istituzione della Centrale unica di committenza (CUC) (L.r. 8/2013 e relative DGR di attuazione nn. 865/2013 e 333/2014),.</p> <p>Dal punto di vista operativo, si segnalano:</p> <p>- l' operatività della sezione regionale</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attribuzione alla struttura Attività contrattuale del Dipartimento legislativo e legale della Regione delle funzioni di: - consulenza giuridica in materia di appalti; - supervisione sugli atti di natura contrattuale; - supporto tecnico giuridico nella predisposizione degli atti di gara. <p>E' attivo un archivio informatico sulla documentazione in tema di appalti.</p> <p>E stato adottato il "Piano triennale 2014/16 di prevenzione della corruzione delle strutture della Giunta regionale della Valle d'Aosta".</p>	
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	<p>Sito regionale VdA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione "Bandi di gara" - Sezione "Avvisi di incarico" - DGR 916 del 27/04/2012 – (Approvazione delle ulteriori modalità per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario) - DGR 925 del 24/05/2013 (Approvazione delle linee guida per la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica) - Nota prot. 6699/DAC del 23/11/2011 (disponibile agli atti) - Nota prot. 5924/AVV del 24/12/2012 (disponibile agli atti) <p>Il D.lgs. 163/2006 e il D.lgs. 33/2013 contengono procedure che garantiscono la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti pubblici.</p> <p>Il Piano d'azione sugli appalti sarà volto a dare piena ed effettiva esecuzione a quanto previsto dalle nuove direttive in tema di <i>e-procurement</i>, individuando gli strumenti tecnologici più adatti ed efficaci. Grazie a quanto prodotto dal Gruppo di lavoro sulla</p>	Il criterio non è soddisfatto.

			<p>riforma del sistema degli appalti pubblici e dal Tavolo incaricato di riformare il Codice dei contratti sarà possibile ottenere il pieno conseguimento di un mercato elettronico degli appalti in Italia entro la scadenza fissata dalle nuove direttive sugli appalti, mercato che potrà costituire l'ambito prioritario di aggiudicazione degli interventi cofinanziati dai fondi comunitari.</p> <p>Dal punto di vista delle previsioni legislative regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la l.r. 12/1996, richiama i criteri di efficienza ed efficacia, al fine di garantire, tra i diversi aspetti, anche quelli relativi alla trasparenza e correttezza (art. 1); • la l.r. 36/2011 richiama il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (art.1). <p>Operativamente è assicurata un'attenzione particolare, in sede di attuazione e di controllo di attuazione, al principio di trasparenza nelle procedure di aggiudicazione.</p> <p>Si segnalano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nota, diretta ad assicurare, anche per le acquisizioni in economia, il rispetto dei principi europei e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; - le Linee guida per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica - il vademecum per l'accertamento dei requisiti ex art. 38 D. Lgs. 163/2006; - il vademecum sull'accesso agli atti delle procedure d'appalto. 	
	<p>G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p>	<p>Yes</p>	<p>Catalogo corsi personale regionale (Anno 2014 – Intranet regionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • “La gestione delle procedure contrattuali ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni” (durata 14 ore) • “La redazione degli atti di gara: 	<p>I dispositivi nazionali e regionali messi in atto garantiscono la formazione e la diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici per il personale coinvolto nell'attuazione del Programma e, più in generale, dei fondi SIE.</p>

			<p>lavori / servizi” (durata 14 ore)</p> <p>Catalogo corsi personale regionale (Anno 2015 – Intranet regionale):</p> <ul style="list-style-type: none"> • l’ABC degli appalti pubblici • La gestione delle procedure contrattuali • Le acquisizioni in economia di forniture e servizi • La legalità negli appalti pubblici antimafia • La redazione degli atti di gara: forniture/servizi <p>In generale, a livello centrale, è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di appalti pubblici e concessioni, del quale ogni amministrazione è responsabile. Il DPS, nell’ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione, fornisce continuamente e costantemente tutte le informazioni necessarie ad un’attuazione efficace degli interventi cofinanziati dai SIE, attraverso l’invio a tutte le Autorità di Gestione dei PO di note, pareri, disposizioni comunitarie nuove o in via di adozione, buone e cattive prassi, ecc.</p> <p>Con DGR 708 del 15 maggio 2015 la Regione ha previsto la creazione della “Stazione unica e programmazione lavori pubblici” e della struttura “Attività contrattuale e coordinamento CUC”. Seppure di nuova creazione tali strutture organizzative e le risorse umane loro assegnate sono state individuate sulla base dell’esperienza maturata in materia di appalti pubblici. La struttura “Attività contrattuale e coordinamento CUC” fornirà, tra l’altro, supporto tecnico-giuridico alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara e in generale nelle attività di loro competenza; collaborerà all’attività di indirizzo, finalizzata a semplificare e rendere omogenee le attività delle stazioni appaltanti e svolgerà le funzioni di supervisione sugli atti di natura contrattuale anche fornendo indirizzi e predisponendo archetipi.</p>	
--	--	--	--	--

	<p>G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.</p>	<p>No</p>	<p>A livello centrale il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), nell'ambito delle sue competenze istituzionali e del suo ruolo di coordinamento nazionale della politica di coesione assicura assistenza e supporto nell'applicazione del diritto comunitario sugli appalti pubblici e le concessioni nei confronti delle Amministrazioni regionali e locali e degli organismi pubblici e privati coinvolti nell'attuazione di programmi.</p> <p>Nello specifico le attività svolte dal DPS sono riconducibili in sintesi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • supporto tecnico e produzione di metodi per le Amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché per le imprese pubbliche, con riferimento all'applicazione della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici e concessioni; • supporto giuridico in merito all'analisi dei casi soggetti a procedure d'infrazione ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; • partecipazione ai processi legislativi di formazione della normativa in questione, sia a livello europeo che a livello nazionale ed alle attività di recepimento di norme comunitarie; • partecipazione alle attività di studio ed approfondimento delle tematiche connesse al rispetto della normativa in materia di concorrenza e mercato interno con specifico riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di fondi strutturali. • La responsabilità politica della corretta ed efficiente spesa delle risorse comunitarie assegnate all'Italia posta in capo al DPS rende, di fatto, i suoi pareri sostanzialmente ineludibili per le AdG anche in ragione del ruolo di coordinamento svolto dal Dipartimento, fermo restando il fatto che il DPS fornisce supporto tecnico su specifici 	<p>Il criterio non è soddisfatto.</p>
--	---	-----------	---	---------------------------------------

			<p>casi anche di competenza di un'altra amministrazione su richiesta di quest'ultima.</p> <p>A livello regionale la sezione locale dell'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fornisce supporto tecnico giuridico nella predisposizione degli atti di gara, consulenza giuridica in materia di appalti pubblici e in merito all'evoluzione della normativa. E' stato istituito un archivio documentale per i programmi cofinanziati. E' stata diffusa la casistica delle problematiche riscontrate nei singoli casi, a beneficio della platea dei soggetti coinvolti.</p>	
<p>G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.</p>	<p>G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>No</p>	<p>Legge 234/2012</p> <p>DM 8013/2009</p> <p>Deliberazione della Giunta Regionale n.1362/2009 "Definizione delle procedure per il coordinamento e il monitoraggio dei regimi regionali di aiuto ed aiuti individuali, la notifica alla commissione europea e la cura dei rapporti con la stessa e con le autorità nazionali, in applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato"</p> <p>Dgr 708 del 15 maggio 2015</p> <p>In merito alla condizionalità <i>ex ante</i> in materia di Aiuti di Stato l'Italia ritiene che l'esercizio di autovalutazione, in ragione dei dispositivi normativi e degli strumenti attuativi in essere, dia esito ad un giudizio di parziale soddisfacimento. Il raggiungimento del pieno soddisfacimento della condizionalità in materia di Aiuti di Stato scaturirà dall'adempimento di determinati obblighi richiamati anche dalla stessa Commissione europea, contenuti nel nuovo Regolamento generale di esenzione (GBER), per molti dei quali il legislatore comunitario ha previsto l'obbligatorietà a decorrere dal 2016. In Italia il sistema per la concessione e la gestione degli Aiuti di Stato è decentrato: ciascuna amministrazione, centrale, regionale o locale è responsabile, quindi, della</p>	<p>Il criterio non è soddisfatto.</p>

		<p>concessione di tali aiuti nelle materie per le quali risulta competente.</p> <p>Ai fini della piena efficienza di tale sistema, sono assicurate funzioni di coordinamento a livello generale e settoriale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche europee (DPE) effettua il coordinamento in materia di Aiuti di Stato in via generale, mentre il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) assicura tale funzione nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei.</p> <p>In particolare, il DPE si occupa delle tematiche relative alle regole di concorrenza dell'Unione europea sugli aiuti di Stato alle imprese. Tra le altre cose cura i rapporti con la Commissione europea; assicura il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, regioni e province; monitora l'obbligo di recupero degli aiuti di Stato indebiti.</p> <p>Nel settore agricolo, con DM 8013 del 30.03/2009 è stato istituito il registro degli Aiuti di Stato. Il Registro è collegato al SIAN per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale, con le quali è attivo l'interscambio di informazioni. L'infrastruttura di correlazione dei dati, connessa all'anagrafe tributaria, garantisce la rintracciabilità di tutti i beneficiari e l'aggiornamento costante dei dati.</p> <p>Il registro degli aiuti di Stato nel settore agricolo è gestito dal MIPAAF ed è implementato da tutte le Amministrazioni che concedono aiuti nel settore agricolo.</p> <p>Nella Regione Valle d'Aosta, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in tema di aiuti di Stato, l'assetto organizzativo prevede l'esame preventivo di compatibilità di tutte le misure di aiuto (compresi gli interventi a cofinanziamento europeo) e il coordinamento interno, mediante l'attribuzione di specifiche competenze, alla struttura organizzativa "Programmazione negoziata e aiuti di Stato", presso la Presidenza della Regione, e all'"Ufficio aiuti di Stato", presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali.</p> <p>In particolare, la struttura "Programmazione negoziata e aiuti di Stato" assicura il coordinamento, in ambito</p>	
--	--	---	--

		<p>regionale, dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato anche fornendo supporto tecnico alle strutture regionali, valuta le proposte di regimi e di interventi regionali a sostegno dell'economia in relazione alla disciplina europea in materia di A.d.S. e cura i rapporti con i servizi della Commissione europea e dello Stato, relativi a comunicazioni, notifiche, monitoraggio degli aiuti e ad eventuali richieste in relazione a singoli casi.</p> <p>L'Ufficio aiuti di Stato" assicura invece gli adempimenti in materia di aiuti di Stato afferenti al settore agricolo. Presso il Dipartimento agricoltura, risorse naturali e corpo forestale, in un'ottica di semplificazione delle procedure, ha provveduto ad implementare la Banca dati Multiaiuo. Si tratta di un software per la gestione di quegli aiuti regionali che, essendo vincolati da un massimale di contributo, devono essere monitorati già in fase di concessione dell'aiuto individuale. Nello specifico si è reso necessario adeguare dal 01/07/2014 i regimi regionali de minimis generale e de minimis agricolo, già presenti, ai nuovi vincoli di massimali di contributo, previsti dai rispettivi reg. UE 1407/2013 e 1408/2013 e alla regola del cumulo incrociato tra i due regimi. Si è pertanto provveduto a collegare il registro de minimis agricolo a quello generale, in modo da poter monitorare il rispetto del massimale più elevato (200.000 euro nei 3 esercizi finanziari mobili).</p> <p>Con le modifiche apportate al software è possibile monitorare, già in fase di concessione dell'aiuto, il plafond aziendale, il residuo del cumulo incrociato tra i due regimi collegati ed il plafond regionale solo per il <i>de minimis</i> agricolo.</p> <p>Nella Banca dati Multiaiuo regionale, oltre ai registri che monitorano i regimi <i>de minimis</i> generale e <i>de minimis</i> agricolo sono presenti, benché scaduti, i registri relativi al regime di aiuto di importo limitato (max 500.000 euro su 4 esercizi finanziari fissi – periodo 2008-2011), al regime di aiuti anticrisi per produzione primaria (max 15.000 euro su 4 esercizi finanziari fissi – periodo 2008-2011) ed al regime di aiuti agli investimenti aziendali di cui all'art. 50 della L.R. 32/2007 (max</p>	
--	--	---	--

			<p>500.000 euro su 3 esercizi finanziari mobili – periodo 2008-2014).</p> <p>Tali registri gestiscono, fra l'altro, le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - Regime e forma di aiuto 2. - Numero e data di concessione 3. - Importo dell'aiuto 4. - Revoca o riduzione per minore spesa e relative informazioni 5. - Somma degli aiuti (numero e importo) concessi nel periodo di riferimento 6. - Residuo del plafond aziendale 7. - Residuo del plafond regionale (per il regime de minimis agricolo) 8. - Segnalazione di superamento dei plafond. <p>I registri sono stati implementati con tutti gli aiuti concessi dal 2008 ad oggi dai diversi uffici dell'Amministrazione regionale nell'ambito dei rispettivi regimi e le strutture competenti provvedono ad aggiornarli ad ogni nuova concessione.</p> <p>Parimenti sono stati inseriti su SIAN nel catalogo degli aiuti di Stato e nel collegato registro dei beneficiari, istituiti dal Mipaaf nel 2008/09 al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato, gli aiuti concessi in <i>de minimis</i> agricolo per il periodo 2008-2014 (fino al 30/6/2014) ai sensi del Regolamento CE n. 1535/2007 e gli aiuti concessi in <i>de minimis</i> generale per il periodo 2012-2014 (fino al 30/6/2014) ai sensi del regolamento CE n. 1998/2006.</p>	
	<p>G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p>	<p>Yes</p>	<p>D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.</p> <p>Catalogo corsi personale regionale (Anno</p>	<p>Il criterio è soddisfatto. I dispositivi regionali e nazionali messi in atto garantiscono la formazione collettiva e la diffusione di informazioni (banca dati accessibile) per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.</p>

			<p>2014 – Intranet regionale): Sezione “FAQ” Intranet regionale</p> <p>A livello centrale è assicurato un sistema di formazione e diffusione di informazioni in materia di aiuti di Stato. Il Mise ha già avviato delle sessioni formative in materia di nuova normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato e il Mipaaf intende fare altrettanto per quanto riguarda la normativa applicabile al settore agricolo: saranno organizzate una sessione formativa a livello centrale e due sessioni decentrate.</p> <p>Il Mipaaf provvederà inoltre a divulgare delle linee guida a supporto del personale delle amministrazioni centrali e locale attraverso cui fornire le basi giuridiche dei nuovi regimi.</p> <p>La Regione autonoma Valle d’Aosta realizza interventi di formazione collettiva del personale regionale in materia di politiche di concorrenza e aiuti di Stato, rivolto al personale avente mansioni che richiedono la conoscenza dei principi fondamentali della materia e, quindi, anche al personale coinvolto nell’attuazione degli interventi cofinanziati. In occasione dell’adozione di nuove normative in materia di aiuti di Stato che modifichino significativamente il quadro di riferimento, l’Amministrazione si attiva al fine di informare le strutture regionali competenti.</p> <p>E’ attiva una banca dati, accessibile dal sito internet regionale, contenente la normativa europea, statale, regionale e ogni altro documento utile di lavoro, accessibile a tutti i soggetti, interni ed esterni all’amministrazione, coinvolti nell’attuazione dei programmi e progetti cofinanziati. Tale banca dati sarà integrata da una sezione specifica dedicata alla normativa in materia di aiuti di Stato.</p>	
	<p>G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l’attuazione e l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.</p>	<p>No</p>	<p>Deliberazione della Giunta regionale n. 1362/2009</p> <p>Il DPE, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento generale, svolge anche attività di supporto all’interpretazione delle questioni di carattere applicativo che di volta in volta sorgono in riferimento a</p>	<p>Il criterio non è soddisfatto.</p>

			<p>norme dell'UE sugli aiuti di Stato.</p> <p>Il DPS, a seguire, fornisce risposte a quesiti specifici, assistenza durante gli incontri con la CE, svolgimento delle procedure di notifica ex art. 108, par. 3, predisposizione e/o esame degli elementi di riscontro da fornire in seguito a richieste di chiarimenti, il relativo supporto necessario ai fini dell'attuazione della misura di cui si tratta in piena conformità con il diritto dell'UE con particolare riferimento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.</p> <p>Ai fini della partecipazione ai processi legislativi ascendenti e discendenti, in particolare nel caso di norme comunitarie, il DPS assicura il coordinamento delle attività con le ADG dei programmi operativi e le altre Amministrazioni eventualmente competenti per materia, nonché la diffusione dei contenuti e dei risultati acquisiti, in modo da ottenere il massimo grado di conoscenza nazionale sulla materia.</p> <p>Nella Regione Valle d'Aosta è previsto che tutti i progetti di atti che istituiscono o modificano regimi di aiuto ovvero approvano aiuti individuali non autorizzati da regimi in vigore, nonché ogni misura di aiuto concessa dalla Regione o da altri soggetti con risorse regionali, debbano essere sottoposti al parere preventivo, prima della loro adozione, di una struttura regionale competente in materia di aiuti di Stato. Tale procedura si applica anche nell'ambito dell'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali.</p>	
<p>G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.</p>	<p>G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);</p>	No	<p>D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii</p> <p>Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.</p> <p>Legge regionale n. 12/2009 riguardante</p>	<p>Il criterio non è soddisfatto.</p>

			<p>l'applicazione delle procedure di VIA e di VAS in Valle d'Aosta.</p> <p>Il D.L. 91/2014 convertito con Legge n. 116/2014 ha introdotto, all'art. 15, precise modifiche al D.lgs.152/2006 e s.m.i. volte a superare anche le censure oggetto della procedura di infrazione 2009/2086: in particolare, per la determinazione delle categorie progettuali da sottoporre a procedura di screening, ha introdotto un regime transitorio in base al quale tutti i progetti dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs.152/2006 devono essere sottoposti ad una verifica "caso per caso", nelle more dell'adozione delle linee guida nazionali che forniranno indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 20 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.</p> <p>Per quanto riguarda invece l'adeguamento della normativa regionale, tale previsione è stata abrogata dal D.lgs.152/2006. Articolo 15: non è infatti previsto alcun "recepimento" normativo da parte delle Regioni e, pertanto, il regime (transitorio) "senza soglie" (conforme alla normativa comunitaria) è già in vigore per tutte le Regioni italiane, a prescindere dai contenuti della normativa regionale vigente.</p>	
	G6.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.	Yes	<p>Legge regionale n. 12/2009 riguardante l'applicazione delle procedure di VIA e di VAS in Valle d'Aosta</p> <p>Nell'ambito del procedimento di VAS è garantito un continuo scambio di informazioni e collaborazione tra l'Autorità proponente il Piano, l'Autorità competente in materia di VAS e i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale coinvolti nel procedimento.</p> <p>A tal fine sono stati organizzati vari momenti d'incontro tecnico e divulgativo tra i suddetti Soggetti per agevolare lo scambio di informazioni.</p> <p>Inoltre le varie informazioni sono rese disponibili sui siti Internet dei soggetti istituzionali.</p>	Il criterio è soddisfatto. Tali dispositivi nazionali e regionali (incontri tecnici e divulgativi costanti e informazioni on line) garantiscono la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.

	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	<p>La capacità amministrativa è garantita dal Dipartimento Territorio e Ambiente attraverso la struttura Pianificazione e valutazione ambientale.</p> <p>La Regione Valle d'Aosta ha istituito un'autorità competente in materia di VAS. Presso il Dipartimento Territorio e Ambiente è attiva la Struttura regionale pianificazione e valutazione ambientale.</p> <p>La suddetta Struttura regionale cura il procedimento di VAS coordinandosi con l'Autorità proponente il Programma. L'Autorità proponente il Programma si è avvalsa di esperti esterni all'Amministrazione regionale per la redazione dei documenti specifici di VAS.</p>	Il criterio è soddisfatto. I dispositivi regionali garantiscono una sufficiente capacità amministrativa.
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica	Yes	<p>D.lgs. n. 322/1989</p> <p>l.r. n. 10/2010 "Istituzione del sistema statistico regionale – Sistar-VdA"</p> <p>Sistema informativo SISPREG, accessibile dall'intranet del sito della Regione</p> <p>Deliberazione del Consiglio Regionale oggetto n. 2793/XIII del 23/01/2013 - Approvazione del Piano statistico regionale</p> <p>Sistema statistico nazionale (SISTAN) opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni centrali o regionali.</p> <p>La Regione dispone di sistemi informativi adeguati per la predisposizione di basi dati e la relativa elaborazione.</p> <p>Il sito della Regione dispone di un'area specifica dedicata ai dati statistici</p> <p>Il sistema di monitoraggio dei dati statistici è parte integrante del sistema informativo SISPREG, già attualmente in uso e in corso di adattamento per la programmazione 2014/20. Tale sistema trasmette, in automatico, i dati al sistema di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato e permette in particolare, il monitoraggio degli indicatori di contesto, di realizzazione e di risultato anche rispetto</p>	Il criterio è soddisfatto. I dispositivi regionali e nazionali garantiscono un'adeguata e puntuale raccolta e aggregazione di dati statistici, relativamente all'identificazione delle fonti e la convalida statistica dei dati attraverso i sistemi informativi descritti (SISPREG,SISTAN).

			ai valori attesi.	
			D.lgs. n. 322/1989 l.r. n. 10/2010 “Istituzione del sistema statistico regionale – Sistar-VdA” Sistema informativo SISPREG, accessibile dall’intranet del sito della Regione Deliberazione del Consiglio Regionale oggetto n. 2793/XIII del 23/01/2013 - Approvazione del Piano statistico regionale A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale: <ul style="list-style-type: none"> • Banca dati DPS-ISTAT di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo • Atlante statistico delle infrastrutture • Atlante statistico dei Comuni • Portale Open-Coesione sull’attuazione delle politiche di coesione • Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali L’aggiornamento periodico delle informazioni contenute nelle diverse Banche dati è differenziato tra indicatori in funzione della frequenza delle rilevazioni che forniscono i dati di base ed ha, generalmente, cadenza annuale. Il sistema regionale di monitoraggio SISPREG è dotato di una funzionalità reportistica che presenta, a livello di Programma o anche di singolo progetto, i valori attesi ed effettivi, dei pertinenti indicatori di contesto, di realizzazione e di risultato.	
G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes			Il criterio è soddisfatto. I dispositivi regionali e nazionali messi in atto garantiscono una raccolta puntuale e l'aggregazione dei dati statistici, relativamente alla pubblicazione e alla disponibilità al pubblico dei dati aggregati attraverso l'aggiornamento costante delle banche dati descritte.
G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes		Si rinvia a quanto previsto nella Sezione 7 del presente PSR. A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli	Il criterio è soddisfatto. I dispositivi nazionali e regionali citati garantiscono l'efficacia del sistema di indicatori di risultato ricomprendente la selezione degli indicatori di risultato per ciascun programma.

			<p>indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni accordi e convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale.</p> <p>Il programma statistico regionale prevede un'apposita attività di predisposizione degli indicatori utili per i programmi 2014-2020. In concomitanza con l'elaborazione dei Programmi, è stato impostato il "Piano degli indicatori" che sarà adattato a seguito dell'approvazione definitiva dei Programmi. I dati relativi agli indicatori di realizzazione e di risultato sono raccolti per la totalità dei progetti.</p> <p>Ciascun Programma esplicita, a partire dall'analisi di contesto e dalla strategia, le motivazioni in base alle quali sono state selezionate le azioni ed i relativi indicatori di risultato, a partire da quanto indicato nell'Accordo di partenariato. Le azioni ed i corrispondenti indicatori potranno essere oggetto di revisione a seguito di modifiche dell'Accordo di partenariato o, anche, della messa a disposizione, da parte della Commissione europea e dello Stato, delle preannunciate precisazioni di carattere metodologico.</p>	
	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	<p>Si rinvia a quanto previsto nella Sezione 7 del presente PSR.</p> <p>A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni accordi e convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale.</p> <p>Gli obiettivi qualitativi o quantitativi degli indicatori sono stati fissati nei Programmi.</p>	Il criterio è soddisfatto. I dispositivi nazionali e regionali citati garantiscono l'efficacia del sistema di indicatori di risultato ricomprendente la fissazione degli obiettivi per tali indicatori.
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes	<p>Si rinvia a quanto previsto nella Sezione 7 del presente PSR.</p> <p>A livello nazionale la condizionalità si ritiene</p>	Il criterio è soddisfatto. I dispositivi nazionali e regionali citati garantiscono l'efficacia del sistema di indicatori di risultato ricomprendente il rispetto per ciascun indicatore dei requisiti di solidità e validazione statistica, di chiarezza dell'interpretazione

			<p>soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni accordi e convenzioni con ISTAT ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale.</p> <p>La chiarezza dell'interpretazione normativa dell'evoluzione dell'indicatore è assicurata a livello di progetto. Gli indicatori di risultato individuati a livello di asse/Programma possono, invece, evolvere nei loro valori anche per azioni indipendenti dal Programma. Gli indicatori di risultato sono necessariamente selezionati in funzione della loro capacità di essere influenzati dalle azioni dei Programmi. Il monitoraggio degli indicatori di risultato a livello di progetto è assicurato con cadenza bimestrale e prendendo a riferimento, necessariamente, i progetti conclusi. Il monitoraggio degli indicatori di risultato, a livello di asse/Programma, è assicurato con cadenza annuale in funzione dell'elaborazione delle Relazioni annuali di esecuzione.</p>	<p>normativa, di sensibilità alle politiche e di raccolta puntuale dei dati.</p>
	<p>G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori</p>	<p>Yes</p>	<p>Si rinvia a quanto previsto nella Sezione 7 del presente PSR.</p> <p>Il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione, che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso.</p> <p>Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze) in coordinamento con il DPS.</p>	<p>Il criterio è soddisfatto. I dispositivi nazionali e regionali citati garantiscono che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema di indicatori efficace.</p>

			<p>La definizione del nuovo tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.</p> <p>A partire da quanto già previsto nei Programmi, il Piano di monitoraggio degli indicatori di ciascun Programma esplicherà puntualmente le fonti dei dati e la periodicità di rilevazione. Per la valutazione di impatto si prevede di far ricorso essenzialmente a dati di fonte ISTAT. All'atto dell'elaborazione del Piano di monitoraggio degli indicatori di ciascun Programma, sarà valutata la necessità/opportunità di stipulare accordi speciali per la rilevazione di ulteriori dati.</p>	
--	--	--	--	--

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCPRD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.	Formazione del personale dell'amministrazione regionale sulle politiche e le norme dell'Unione europea e dell'Italia in materia di applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili	31-12-2016	Struttura politiche della formazione e dell'occupazione
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	Partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma degli appalti pubblici attraverso la Conferenza Stato-Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal GdL.	31-12-2016	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Applicazione, a livello regionale, degli strumenti di <i>e-procurement</i> individuati a livello centrale	31-12-2016	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	Partecipazione alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sotto la soglia di rilievo comunitario e applicazione a livello regionale	31-12-2015	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Partecipazione agli incontri formativi e seminari organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali beneficiari	31-12-2015	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Individuazione/costituzione presso la propria AdG e AdA di strutture con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e partecipazione alla rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della	31-12-2015	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei

		corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici		
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Adozione, da parte della Regione e per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l'interoperabilità delle banche dati/registri regionali con la BDA, ecc.) e che assicurino, nel tempo, il pieno raggiungimento e funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti.	31-12-2016	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	In caso di concessione di un aiuto di Stato, istituzione dell'obbligo per la struttura regionale concedente l'aiuto di consultare sul sito delle amministrazioni competenti al recupero l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali.	31-12-2015	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Messa a disposizione delle informazioni e partecipazione ai meccanismi di accompagnamento, verifica e monitoraggio istituiti dalle amministrazioni centrali e riguardanti le misure di adeguamento adottate dalle amministrazioni concedenti le agevolazioni	31-12-2015	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Individuazione presso la Regione delle figure incaricate dell'alimentazione del sistema della nuova BDA e partecipazione agli appositi workshop organizzati a cura del MISE	31-12-2016	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Istituzione, presso l'Autorità di Gestione di un'apposita struttura competente in materia di aiuti di Stato o potenziamento delle risorse eventualmente già presenti, in raccordo con il DPS.	30-06-2016	Dipartimento politiche strutturali ed affari europei

<p>G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.</p>	<p>G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);</p>	<p>Il piano di azione è di competenza nazionale.</p>	<p>31-12-2015</p>	<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</p>
---	---	--	-------------------	---

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteria non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
---	--------------------------------	---------------------------	-----------------	---

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	422,00		15,00	407,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	32.131.773,54		2.358.313,68	29.773.459,86
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	17.001.402,36			17.001.402,36
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	15,00			15,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
		Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)				
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	112.581.629,08		3.063.097,08	109.518.532,00
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	51.320,00			51.320,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	18.517.096,90			18.517.096,90
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti	1,00			1,00

		specifici 6B e 6C)				
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	92.591,00			92.591,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 422,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 15,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 407,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 32.131.773,54

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 2.358.313,68

Valore assoluto del target (A-B-C): 29.773.459,86

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 17.001.402,36

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 17.001.402,36

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 15,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 15,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: No

Obiettivo 2025 (a): 0,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 0,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 112.581.629,08

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 3.063.097,08

Valore assoluto del target (A-B-C): 109.518.532,00

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 51.320,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 51.320,00

7.1.4. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 18.517.096,90

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 18.517.096,90

7.1.4.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 1,00

7.1.4.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 92.591,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C): 0,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 92.591,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli (4.2)	35,00			35,00
	X	Numero annuo di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale (14)	500,00			500,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Superficie (ettari) oggetto di indennità compensative per lo svantaggio naturale (zone montane)	52.550,00			52.550,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Stato della procedura di implementazione. Aggiudicazione dei lavori	1,00			1,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti

7.2.1.2. nella trasformazione e nella

7.2.1.3. commercializzazione di prodotti agricoli (4.2)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 35,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 35,00

7.2.1.4. Numero annuo di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione al benessere animale (14)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 500,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 500,00

7.2.2. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.2.2.1. Superficie (ettari) oggetto di indennità compensative per lo svantaggio naturale (zone montane)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 52.550,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 52.550,00

7.2.3. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.2.3.1. Stato della procedura di implementazione. Aggiudicazione dei lavori

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	799.982,84
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	334.012,61
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	2.021.497,99
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	402.377,94
Totale	3.557.871,38

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Definizione di zone rurali

Come riportato nel paragrafo relativo alla classificazione geografica, l'intero territorio regionale (livello NUTS 2), suddiviso in 74 Comuni, rientra nella definizione di Zone di montagna ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE.

In conformità con l'Accordo di partenariato (AdP), per il periodo 2014-2020, la Regione aderisce al metodo di classificazione delle aree rurali definito a livello nazionale che identifica **il Comune di Aosta come zona A "Area urbana e periurbana"** e i **restanti 73 Comuni come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo"**. Rispetto al periodo 2007-2013, in cui l'intero territorio regionale rientrava nelle Aree D, l'esclusione del Comune di Aosta dalle zone rurali rappresenta un elemento di cambiamento.

In continuità con il precedente periodo di programmazione, a livello regionale sono stati inoltre identificati diversi gradi di marginalità, separando i territori dell'asse centrale e i principali comprensori turistici, perlopiù concentrati in alcune testate di valle (**aree rurali marginali - ARM**), dalle restanti zone di media e alta montagna dove la carenza di servizi e di infrastrutture materiali ed immateriali, la mancanza di una stratificazione demografica e quindi di un capitale sociale vitale acquiscono i processi d'abbandono del territorio (**aree rurali particolarmente marginali - ARPM**). L'identificazione delle aree si è dunque sviluppata sulla base di 8 diversi indicatori che afferiscono a tre macro aree. Nello specifico le dimensioni analitiche considerate sono le seguenti:

- a) la dimensione territoriale, la cui operazionalizzazione si è basata su due indicatori: 1. indice di dispersione della popolazione (rapporto tra residenti in case sparse e nuclei abitati e residenti in centri abitati); 2. variazione SAU (variazione percentuale 2000-2010 superficie agricola utilizzata);
- b) l'ambito demografico, anch'esso preso in esame sulla base di due indicatori: 3. trend totale residenti (variazione percentuale 2001-2011 totale residenti per comune); 4. trend popolazione in età lavorativa (variazione percentuale 2001-2011 residenti nella fascia di età 15-64 anni per comune);
- c) l'ambito economico-produttivo, misurato con riferimento a quattro indicatori: 5. trend imprese (variazione percentuale 2001-2011 totale unità locali per comune); 6. diffusione delle imprese (rapporto tra unità locali e popolazione in età lavorativa); 7. autocontenimento domanda di lavoro (rapporto tra addetti unità locali, al netto di agricoltura, e popolazione in età lavorativa); 8. indice arrivi turistici (rapporto tra il valore medio regionale degli arrivi e il valore degli arrivi per singolo comune – valori medi per il periodo 2011-2013).

La metodologia utilizzata per l'individuazione delle ARM e delle ARPM è allegata al Programma.

La volontà di favorire maggiormente i processi di sviluppo nelle ARPM si traduce nell'inserimento di questa classificazione nei criteri di selezione, con l'attribuzione laddove pertinente di un punteggio maggiore alle aree marginali. Nella fase di attuazione del PSR tale classificazione potrà essere aggiornata

sulla base della verifica dei dati rilevanti ai fini della distinzione.

Iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole

L'Anagrafe delle aziende agricole valdostane è istituita ai sensi della legge regionale 28 aprile 2003, n. 17, recante *Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane*. Sono inserite nell'Anagrafe le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati che abbiano intrattenuto o intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l'Amministrazione regionale per ragioni connesse all'attività agricola, agro-alimentare e forestale. I soggetti di cui sopra sono identificati attraverso il codice fiscale di pertinenza, che costituisce il codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUUA). L'Anagrafe individua, per ciascun soggetto esercente attività agricola, agro-alimentare e forestale, le unità tecnico-economiche facenti capo allo stesso, le cui caratteristiche strutturali, conformemente al Fascicolo aziendale costituito ed aggiornato sul SIAN, rappresentano la base di calcolo dei premi a capo/superficie, nonché degli aiuti per gli investimenti previsti dal PSR 14-20.

Il SIAR realizza l'integrazione delle informazioni disponibili per fornire strumenti e servizi adeguati agli operatori e agli utenti del settore agricolo, garantendo la protezione delle informazioni acquisite, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il SIAR opera nell'ambito del Sistema informativo regionale (SIR), e costituisce articolazione territoriale, su base regionale, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). I flussi informativi tra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica, mediante la rete telematica regionale quale infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni agli operatori del settore agricolo.

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1, del Reg. (UE) N. 1305/2013, è possibile erogare anticipi fino ad un massimo del 50% dell'aiuto approvato per la realizzazione degli interventi previsti dalle seguenti Misure:

Misura 1 - art.14 trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Misura 4 - art. 17 investimenti in immobilizzazioni materiali

Misura 6 - art. 19 sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Misura 7 - art. 20 servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Misura 8 - art. 25 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Misura 8 - art. 26 investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Misura 16 - art. 35 cooperazione

Misura 19 - art. 42 LEADER (l'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico alle spese di gestione e di animazione; per le attività di cui all'art. 44 – Cooperazione – la parte del progetto relativa agli investimenti ricade nelle misure precedenti)

Misura 20 - art. 51 assistenza tecnica

Le anticipazioni sono concesse previa presentazione da parte del beneficiario di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, emessa a favore dell'Autorità di gestione e pari al 100% dell'importo anticipato; a seguito delle operazioni di accertamento che le spese sostenute siano superiori all'importo anticipato e che gli interventi siano stati realizzati in maniera regolare, si procederà allo svincolo della garanzia.

Pagamento di anticipi per le misure connesse alla superficie e connesse agli animali

Ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 1306/13, una volta ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilità all'aiuto delle domande, è possibile erogare anticipi per le seguenti misure (salvo deroghe o nuove disposizioni regolamentari in materia):

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Si recepisce il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1617 dell'8 settembre 2016 che in deroga all'articolo 75 del Reg.(UE) 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2016 consente di versare un anticipo fino all'85% per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale.

Eleggibilità dell'IVA

Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 11 del Regolamento (UE) 1303/2013, l'IVA non costituisce una spesa ammissibile di un'operazione, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Ammissibilità degli investimenti

La conformità delle spese delle misure del presente PSR è garantita dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dell'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013.

Ai sensi del regolamento 2393/2017 art.1 comma 23, in deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in caso di modifiche del programma che comportino l'introduzione di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o altri eventi non prevedibili, saranno ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento. Peraltro, la retroattività dell'ammissibilità delle spese è a far data dal 1° gennaio 2016.

In particolare, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1305/2013, sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali (massimo 12%) collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati,

non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);

d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.

Progetti integrati

Il Programma prevede un'unica tipologia di progetto integrato a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori. Si tratta di un progetto integrato costituito dalla Misura 1 (art. 14) - Trasferimento di conoscenza ed azioni di informazione, con la quale è finanziata la formazione dedicata ai giovani agricoltori, dalla Misura 4 (art. 17) - Investimenti ed immobilizzazioni materiali (intervento 4.1.2), che riserva risorse specifiche per la strutturazione delle aziende agricole gestite da giovani agricoltori, e dalla Sottomisura 6.1 che prevede un premio per l'insediamento in agricoltura di giovani agricoltori.

Tale "pacchetto" di misure complementari, in stretta sinergia fra loro, prevede, comunque, che si applichino i criteri di ammissibilità delle singole misure/operazioni. Accedono al sostegno per gli investimenti aziendali nel quadro della tipologia di intervento 4.1.2 esclusivamente i giovani agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi della Sottomisura 6.1.

Decorrenza dell'ammissibilità investimenti

Conformemente all'articolo 60 del Regolamento (UE) 1305/2013, e alle *Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*, approvate in sede di conferenza Stato-Regioni l'11 febbraio 2016, per gli investimenti si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Fanno eccezione:

- le spese, propedeutiche alla presentazione della domanda stessa - riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali - quali quelle relative a onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, attività di animazione (art. 45 par. 2 lett. c) del Regolamento (UE) 1305/2013);
- le spese sostenute in casi di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili, per le quali l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento (art. 60 par. 1 del Regolamento (UE) 1305/2013);
- le spese di preparazione della strategia di sviluppo locale LEADER;
- le spese di supporto per i progetti di cooperazione LEADER.

Qualora un investimento possa avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento specifico.

Operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento

Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013, ove applicabile, le entrate nette potenziali generate dalle operazioni finanziate dalle misure del PSR saranno dedotte dalla spesa ammissibile.

Rispetto delle norme in materia di appalti pubblici

Ove pertinente, qualora la Regione sia responsabile del procedimento di affidamento di concessioni e appalti pubblici, nonché in fase di verifica del rispetto delle norme in questione da parte di soggetti pubblici

beneficiari degli aiuti del PSR, è garantito il rispetto delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici e, in particolare, le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (ancora da recepire nell'ordinamento nazionale) le direttive 90/665/CEE e 92/13/CEE, i principi generali in materia di appalti derivati dal TFUE, nonché il rispetto delle norme nazionali in materia (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e DPR 5 ottobre 2010, n. 207)

Utilizzo di strumenti finanziari

Non sono attivati ed utilizzati strumenti finanziari.

Criteri di selezione e sistema di selezione a punti:

In merito ai principi relativi ai criteri di selezione, si precisa che ove pertinente, per le singole operazioni è previsto un sistema di selezione a punti che prevede un punteggio minimo ed una soglia al di sotto della quale i progetti presentanti non verranno selezionati. Il punteggio minimo complessivo necessario per l'approvazione di ciascun progetto presentato è stabilito per ciascuna misura/sottomisura o tipologia di intervento del PSR, laddove pertinente e necessario, e sarà approvato con i criteri di selezione in sede di Comitato di Sorveglianza, così come previsto dall'art. 74 del Regolamento (UE) n.1305/2013.

Osservanza della condizionalità, pertinenti elementi di riferimento (baseline) e doppio finanziamento con le pratiche agricole di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Le regole di condizionalità che incidono sull'attuazione di più Misure, sotto-misure e tipologie di operazioni corrispondono, per l'anno 2015, a quelle definite dall'allegato II dell'articolo 93 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, così come definite dal DM n. 180 del 23 gennaio 2015 e recepite e specificate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 22 maggio 2015, suscettibile di aggiornamenti sulla base delle modifiche che saranno apportate al citato decreto ministeriale.

In allegato al Programma si riportano le tabelle che evidenziano il confronto fra i pertinenti requisiti di condizionalità, il greening di cui al primo pilastro della PAC e gli obblighi volontari previsti nell'ambito della presente programmazione, e la cumulabilità fra gli impegni delle Misure 10, 11 e 14.

Conversione o adeguamento degli impegni

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, l'Autorità di gestione può autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi delle Misure di cui agli articoli 28, 29 e 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno (comma 1), o l'adeguamento degli impegni previsti dalle stesse Misure durante il periodo per il quale viene fatta richiesta (comma 2), purché nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo.”

Complementarietà e demarcazione con gli altri strumenti della Politica agricola comune (PAC)

Gli aiuti previsti dal PSR 2014-2020 della Regione Valle d'Aosta non trovano sovrapposizione con nessun altro strumento della Politica Agricola Comune; pertanto, i beneficiari delle provvidenze del presente programma non possono presentare, per la stessa azione, domanda di aiuto a valere su altri strumenti della PAC. La verifica della non cumulabilità degli aiuti è effettuata attraverso un controllo incrociato dell'organismo pagatore AGEA, responsabile dell'erogazione degli aiuti a valere sul I° e sul II° pilastro della PAC. Inoltre, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche, l'Autorità di Gestione e l'organismo pagatore utilizzano il sistema informativo per la verificabilità e controllabilità delle misure

(VCM), reso disponibile sul portale SIAN.

Strategia Aree Interne

La Valle d'Aosta aderisce alla "Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese", inserita nell'AP come approccio integrato finalizzato al perseguimento degli obiettivi nazionali di coesione territoriale. Sono "Aree interne" le aree significativamente distanti dai principali centri di offerta di servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità); interessate da un marcato processo di marginalizzazione (riduzione e invecchiamento della popolazione, riduzione dell'occupazione e del grado di utilizzo del capitale territoriale) ma caratterizzate da importanti risorse ambientali e culturali. L'obiettivo finale della strategia è l'inversione delle tendenze demografiche in atto nelle aree interne, che si deve tradurre nella ripresa della popolazione e della natalità e nella modifica della composizione per età a favore delle classi più giovani. La strategia prevede la definizione e l'attuazione di progetti d'area, articolati in due classi di azioni:

1. adeguamento dell'offerta di servizi essenziali
2. promozione dello sviluppo locale

La classificazione dei Comuni come aree interne, sulla base della distanza dal polo di erogazione dei servizi, come evidenziato nell'AdP, non identifica ipso facto delle aree deboli. Il passaggio dalla zonizzazione comunale alla definizione delle aree progetto per l'avvio della strategia è avvenuto attraverso un articolato processo di istruttoria, basato su un approfondimento desk di numerosi indicatori e una visita sul campo, che ha coinvolto l'amministrazione regionale, il comitato nazionale Aree interne e i territori interessati. Poiché la strategia ha come obiettivo prioritario quello di affrontare le sfide demografiche nelle aree interne, particolare attenzione è stata posta alla scelta e all'analisi degli indicatori socio-demografici e utilizzazione del suolo agricolo, quali:

- la variazione totale di popolazione (tra il 1971 e il 2011; tra il 2001 e il 2011)
- il tasso di invecchiamento della popolazione (quota di popolazione superiore a 65 anni sulla popolazione complessiva)
- la variazione della SAU (tra il 2000 e il 2010);
- la variazione del numero di conduttori delle aziende, siano essi giovani, a tempo pieno o a tempo parziale (tra il 2000 e il 2010).

Al termine del percorso istruttorio, il Comitato tecnico per le aree interne ha reso e trasmesso alla Regione in data 28 aprile 2015 il "Rapporto di istruttoria per la selezione delle Aree Interne" che conferma la candidabilità per la Valle d'Aosta di due Aree (tutti Comuni rientranti in area D):

- Area 1: BASSA VALLE

(22 Comuni: Arnad, Ayas, Bard, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin, Verrès)

- Area 2: GRAND PARADIS

(6 Comuni dell'area progetto: Cogne, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche, Saint-Nicolas; ulteriori 6 Comuni Arvier, Avise, Aymavilles, Introd, Villeneuve e Saint-

Pierre sono inclusi nell'area strategica).

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 740 del 22 maggio 2015 recante “Approvazione nell'ambito della Politica regionale di sviluppo 2014-2020 delle Aree progetto della Valle d'Aosta candidate a partecipare alla Strategia nazionale per le Aree interne e dell'individuazione dell'Area pilota”, la Regione ha approvato entrambe le aree candidate e ha individuato l'Area 1 della Bassa Valle quale area-pilota.

Come previsto dall'AP, la strategia regionale di area sarà inquadrata in un Accordo di Programma Quadro (APQ) che verrà sottoscritto dalla Regione, dagli enti locali, dall'Amministrazione centrale di coordinamento e dalle altre Amministrazioni competenti per materia. In coerenza con l'AP, il PSR contribuisce, unitamente agli altri fondi SIE interessanti il territorio, alla strategia d'area attraverso l'attribuzione di specifici criteri e priorità nell'ambito delle procedure di selezione dei progetti, con la possibilità di attivare una riserva finanziaria specifica, all'interno dei bandi relativi all'intero territorio, per le aree interne selezionate. I progetti selezionati dovranno comunque soddisfare tutti i requisiti per l'ammissibilità definiti dal Programma e dalle disposizioni attuative delle misure attivate e concorrere al finanziamento nell'ambito delle normali procedure, dimostrando di avere le caratteristiche e i requisiti □ qualitativi richiesti per poter accedere ai finanziamenti.

Definizione di bosco

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) N. 1305/2013 una regione può scegliere di applicare una definizione di foresta diversa rispetto a quella di cui al paragrafo 1, lettera r) del medesimo regolamento, quindi, qualora la misura faccia riferimento a boschi, foreste, aree boscate o aree forestali, si deve sempre fare riferimento alla definizione di bosco di cui all'art. 2 della L.R. 06 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta.” e ss.mm.ii. e alle linee guida di cui all'Allegato A – CAPITOLO V. AREE BOScate della D.G.R. n. 422 del 15 febbraio 1999 concernente l'approvazione di disposizioni attuative della Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11. Pertanto, fermo restando l'automatico adeguamento della definizione di area forestale nel caso intervenissero ulteriori modifiche e integrazioni alla norma citata nel corso di validità del presente Programma, per l'applicazione delle misure pertinenti si utilizza la seguente definizione di bosco:

L'art. 33 della L.R. 11/98 stabilisce che per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatasi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1 della L.R. 11/98. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.

Ai fini dell'individuazione delle aree boscate si seguiranno le seguenti linee guida.

a) SPECIE FORESTALI A PORTAMENTO ARBOREO

- 1) Debbono considerarsi tanto le conifere che le latifoglie, comprese essenze pioniere quali: pioppo tremolo e pino silvestre.
- 2) Sono altresì comprese le essenze quali: il castagno, il ciliegio, i prunus ecc.. Solo a seguito di innesti che danno luogo a produzioni frutticole non sono da ricomprendersi tra le specie forestali a portamento arboreo.
- 3) Le superfici ricoperte da essenze che hanno portamento arboreo ma che si ritrovano con portamento arbustivo, si escludono.

b) SOVRASSUOLO CONTINUO

- 1) La continuità si ritiene interrotta generalmente quando si incontra uno spazio non boscato superiore ai 30 metri, ovvero in presenza di appezzamenti agricoli coltivati.

I varchi artificiali prodotti a seguito di costruzioni infrastrutturali non costituiscono, di norma, motivo di soluzione di continuità.

- 2) Il sovrassuolo boschivo si intende non più continuo quando la copertura delle chiome delle piante è inferiore al 20% della superficie di riferimento, che è quella definita dal perimetro che racchiude il tipo di popolamento caratterizzato da propria densità.

- c) ETÀ: il minimo di dieci anni deve riferirsi alla media dei soggetti più sviluppati.

- d) SUPERFICIE DI 5000 METRI QUADRI: sono le aree site all'interno di margini che evidentemente delimitano i popolamenti forestali dal contorno. Non si includono le protuberanze a pennello con larghezza inferiore ai 30 metri.

- e) CASTAGNETO DA FRUTTO: devono essere effettivamente tali, ovvero composti di castagni innestati. Qualora la superficie di riferimento è prevalentemente occupata da selvaggioni di castagno e da altra vegetazione forestale a portamento arboreo, deve considerarsi area boscata.

- f) IMPIANTI ARTIFICIALI: sono definiti da un regolare sesto di impianto e si compongono di specie forestali tradizionalmente destinate a tale scopo: pioppeti, acereti, noceti da legno, ecc..

g) AREE BOScate MARGINALI DESTINATE DAI PIANI REGOLATORI VIGENTI ALL'ESPANSIONE DI INSEDIAMENTI PREESISTENTI

- 1) Sono da considerarsi aree boscate marginali e quindi edificabili, quelle aree rientranti nelle zone di tipo A, B, C, D ed F, destinate effettivamente (escludendo pertanto quelle destinate per esempio a parco naturale) dai PRG all'edificazione, antecedentemente all'approvazione delle cartografie delle aree boscate.

- 2) Sono invece da considerarsi inedificabili quelle aree boscate incluse all'interno di zone destinate all'edificazione, o che vengano eventualmente inglobate all'interno di tali zone, successivamente all'approvazione della cartografia, non essendo peraltro escluso che esse possano contribuire, in termini di superficie utile, alla edificazione complessivamente ammessa nella zona.

3) Sono invece da ritenersi edificabili ai fini e per le destinazioni d'uso per le quali sono individuate dal PRG, previo effettivo recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono.

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura sostiene le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, attività dimostrative e ad azioni di informazione. Le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze possono comprendere corsi di formazione, seminari e coaching. Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo, nonché le visite di aziende agricole.

In relazione alla matrice SWOT, l'importante ruolo svolto dall'Intitut Agricole Régional (IAR) e il consolidato sistema di assistenza tecnica assicurato dagli uffici regionali hanno garantito alle aziende agricole, in particolare ai giovani agricoltori, una costante formazione sulle tematiche economiche ed ambientali; di contro, la formazione e la promozione nei settori dell'innovazione e della ricerca risultano ancora scarsamente affrontate a livello regionale. Tale punto di debolezza è ulteriormente aggravato dal rischio, in periodo di crisi congiunturale, di una riduzione degli investimenti in tali settori.

Dall'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, sono emersi i seguenti fabbisogni gerarchizzati:

01. Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali;

02. Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali;

03. Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000.

In un contesto di crisi congiunturale diventa fondamentale, per poter affrontare le difficoltà economiche e strutturali, che la professionalità degli operatori del settore agricolo e forestale sia adeguatamente garantita da un sistema di formazione che valorizzi le competenze legate al territorio e alla specificità del contesto,

mirato, in particolar modo, ai giovani agricoltori, titolari di piccole e medie aziende. La Misura contribuisce al miglioramento della sostenibilità economica e ambientale, della competitività e dell'efficienza delle risorse delle aziende agricole rispondendo in modo specifico alla Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali" - in particolare alla Focus Area 1A "Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali," e alla Focus Area 1C, "Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale".

In coerenza con la propria funzione trasversale, concorre potenzialmente al raggiungimento degli obiettivi di tutte e sei le priorità del PSR (supportandone la maggior parte delle Focus area) contribuendo peraltro in via prevalente alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola";

2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, ed in particolare il ricambio generazionale";

Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", nello specifico, alle Focus Area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa", 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi" e 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi".

La Misura è coerente con la forte finalità ambientale caratterizzante il PSR della Valle d'Aosta nel suo complesso, che mira a incoraggiare gli operatori coinvolti nelle attività agricole al mantenimento e alla produzione di beni pubblici ambientali, attraverso pratiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di miglioramento del paesaggio, di conservazione delle risorse naturali, di difesa del suolo e di tutela della biodiversità.

In quest'ottica la Misura favorisce lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali dei destinatari, non solo sulle tematiche aziendali e produttive nel settore agricolo e agroalimentare, ma soprattutto su temi relativi alla sostenibilità ambientale ed all'innovazione tecnico-organizzativa. Una maggiore conoscenza nei confronti di tali ambiti può contribuire a rafforzare la consapevolezza degli agricoltori e di tutti gli operatori del mondo rurale delle responsabilità e delle opportunità legate ad un'attività compatibile con l'ambiente ed il paesaggio.

In linea con tali finalità, la Misura sostiene interventi di formazione/informazione volti a:

- accrescere le conoscenze e le competenze tecnico-gestionali e le prestazioni ambientali delle nuove aziende agricole gestite da giovani agricoltori;
- favorire il rispetto dell'ambiente ed uso efficiente delle risorse: a titolo esemplificativo, agricoltura integrata (disciplinari, lotta integrata, ecc) salvaguardia della biodiversità, utilizzo di fonti di energia rinnovabili e alternative;
- migliorare le conoscenze sui siti della rete Natura 2000 e le aree naturali protette: in particolare in ordine al miglioramento alla gestione degli habitat e delle specie oggetto di protezione, alla promozione del turismo naturalistico ecosostenibile, allo scambio di buone prassi e di didattica

ambientale, in connessione con le tematiche oggetto di progetti a valere sul FESR (PO di Cooperazione territoriale transfrontaliera);

- accrescere le competenze tecnico-gestionali degli agricoltori per il miglioramento dei processi produttivi, la diversificazione dei prodotti e delle attività aziendali, lo sviluppo delle filiere corte.

La Misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1.1 "Sostegno alla formazione professionale e acquisizione di conoscenze";

1.2 "Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione";

1.3 "Sostegno a scambi interaziendali di breve durata e visite ad aziende agricole".

I beneficiari della Misura sono i fornitori di servizi, la cui selezione potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità:

- procedura di appalto di servizi ai sensi della normativa nazionale ed europea (ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e Direttiva 2014/24/UE);
- selezione ad evidenza pubblica ai sensi della normativa nazionale ed europea con conseguente affidamento attraverso concessione amministrativa (ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990).

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5				P6			Trasversali			
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze			P		✓			✓	✓	✓									✓	✓	✓
1.2 Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione			P	✓				✓	✓	✓									✓	✓	✓
1.3 Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite ad aziende agricole e forestali	P			✓				✓	✓	✓									✓	✓	✓

Tab A_M1

8.2.1.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.1.3.1. 1.1 Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di conoscenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è destinato ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze finalizzate ad aumentare la sostenibilità ambientale e finanziaria degli operatori rurali.

La sottomisura risponde ai fabbisogni 01 "Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali" e 03 "Maggiori

conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000” e contribuisce prioritariamente alla Priorità 1 e nello specifico, alla Focus Area 1C “Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale”.

In via trasversale, essa impatta potenzialmente su tutte le Priorità, contribuendo in particolare alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola"

2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, ed in particolare il ricambio generazionale";

4A "Ripristino, conservazione e valorizzazione della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000, le aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";

4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi";

4C "Prevenire l'erosione del suolo e migliorarne la gestione".

Sono ammissibili a sostegno i seguenti interventi: corsi di formazione, workshop, coaching, di breve, media o lunga durata che rilasciano attestato di frequenza agli allievi dal cui registro risulti almeno l'80% delle presenze - per le formazioni di breve e media durata - e il 70% - per le formazioni di lunga durata - delle ore totali, con favorevole valutazione delle competenze o conoscenze ed eventuale rilascio di qualifica.

Nello specifico:

a) corsi formativi di lunga durata: attività didattiche, corsi, seminari e altre attività d'aula o pratiche svolte in modo collettivo, di durata pari o superiore a 40 ore;

b) corsi formativi di media durata: attività didattiche, corsi, seminari e altre attività d'aula o pratiche svolte in modo collettivo, di durata compresa tra le 21 e le 39 ore;

c) corsi formativi di breve durata: attività didattiche, corsi, seminari e altre attività d'aula o pratiche svolte in modo collettivo, di durata minima di 3 ore e pari o inferiore a 20 ore;

Per alcuni corsi sono stabilite a livello nazionale o regionale, con leggi e decreti, le percentuali minime di presenza ai corsi per poterli considerare validi e utili per accedere a eventuali esami. In tali casi si adotteranno le percentuali di frequenza stabilite dalle normative di riferimento.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato tramite contributo in conto capitale relativo alla spesa ammissibile, a norma dell'art. 67 del reg. (UE) 1303/13, comma 1, lettere a), b) e d).

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Complementarietà e sinergia con altri strumenti finanziari europei:

PO FESR (sinergia con progetti aventi ad oggetto le misure di conservazione dei siti Natura 2000).

Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e smi.

Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”.

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

DGR 2955/2009 “Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formative per la realizzazione di interventi di formazione professionale. Revoca delle deliberazioni n. 745/2003, n. 3744/2005, n. 745/2003, n. 3744/2005 e n. 3128/2007.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Enti di formazione e prestatori di servizi di trasferimento di formazione e di conoscenza riconosciuti idonei per capacità ed esperienza.

Destinatari del servizio sono gli addetti dei settori agricolo, forestale e alimentare, i gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti nelle zone rurali di cui al presente PSR.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono relativi alle seguenti voci:

Costi di organizzazione:

- ideazione, progettazione e organizzazione dell'intervento;
- spese di pubblicità, promozione presso i potenziali destinatari;
- costi di monitoraggio e valutazione dell'intervento;
- costi del personale docente e non docente, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio;

- costi per l’elaborazione e la produzione del materiale, supporti e kit didattici e multimediali;
- spese di traduzione,
- spese di affitto/noleggio di aule didattiche, sale per organizzazione di convegni, spese di hosting per i servizi di e-learning e forum on line;
- acquisto di materiale di consumo;
- spese per l’acquisto/noleggio di macchinari, attrezzature e strumenti dimostrativi;
- costi relativi ad assicurazioni, prevenzione e sicurezza, imposte e spese per la consulenza connessa alla presentazione, gestione e rendicontazione del progetto.

Ai sensi dell’art. 68, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i costi indiretti con l’opzione del tasso forfettario massimo del 10% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. Il tasso indicato è inferiore al massimale del 15% previsto dall’art. 68 del reg. (UE) 1303/2013 e si ritiene congruo, in quanto derivante dall’esperienza della programmazione 07-13 nella quale progetti analoghi sono stati finanziati dal Fondo sociale europeo.

Non sono ammissibili le spese e gli oneri assicurativi indiretti e le spese notarili per l’eventuale costituzione di RTI/ATI. L’IVA non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull’IVA.

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere svolti solo da operatori che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza: il riconoscimento di tale possesso viene effettuato attraverso apposita istruttoria sulla capacità e l’esperienza di ogni fornitore, nonché sulla sua dotazione di personale qualificato e con regolare formazione. Qualora il candidato sia soggetto accreditato, i requisiti sopra citati si ritengono assolti (confronta paragrafo 11 “Informazioni specifiche della misura”).

Sono valutate solo le proposte presentate da fornitori idonei. Il progetto formativo deve essere presentato seguendo i criteri stabiliti dall’Amministrazione regionale e pubblicati nei bandi o negli avvisi. In sede di valutazione sono considerati ammissibili i progetti che ottengono almeno il punteggio minimo previsto.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In sede di bando o invito sono definiti i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuiti in relazione alle singole tipologie di intervento, alle specifiche relative alla finalità di programmazione e alle priorità previste nelle schede intervento.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i seguenti elementi che connotano la qualità progettuale:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento;
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica dell’intervento.

La selezione dei destinatari finali darà priorità agli agricoltori e, fra questi, ai giovani agricoltori.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% delle spese ammesse.

Le spese, nonché le percentuali massime di spesa ammissibili, sono specificate nei bandi e negli avvisi di volta in volta pubblicati.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza può risultare fonte di rischio, in particolare per quanto riguarda il metodo della confrontabilità dei preventivi di spesa non sempre efficace per verificare la scelta del miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Il rimborso dei costi è subordinato ad una corretta rendicontazione, da parte del beneficiario, dei costi effettivamente sostenuti, supportata da documentazione che comprovi la ragionevolezza e la congruità della spesa. Nel corso della passata programmazione, la verifica della ragionevolezza e della congruità della spesa ha comportato alcune criticità.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

Rispetto ai requisiti di selezione dei progetti, i criteri di priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione.

Nella valutazione verranno presi in considerazione e ponderati i seguenti elementi:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica.

La valutazione richiesta deve rispettare i principi di trasparenza ed essere chiaramente motivata.

R8: Sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di utilizzo dell'applicativo di gestione delle domande di aiuto e di pagamento che possono comportare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa e al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Si prevede di realizzare materiale informativo e di supporto ai beneficiari (ad esempio linee guide sulla ragionevolezza e ammissibilità dei costi) in maniera da attenuare il tasso di errore; in particolare indicazioni maggiori saranno date riguardo alla necessità di richiedere preventivi effettivamente confrontabili.

R2: Ragionevolezza dei costi

Per le categorie di costi, si prevede di realizzare materiale informativo e di supporto ai beneficiari (ad esempio linee guide sull'ammissibilità dei costi) in maniera da attenuare il tasso di errore.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Come nella passata programmazione, verrà posta attenzione all'avvio tempestivo dei controlli e delle procedure. Ad esempio sarà puntuale l'utilizzo di adeguate check-list, personalizzate per misura, che consentano l'elenco completo delle tipologie di controlli necessari, la corretta identificazione del progetto, la precisa descrizione dei controlli effettuati e la verifica, laddove necessario, delle autodichiarazioni.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi definiranno i parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità dei soggetti che si candideranno a presentare progetti formativi. La selezione sarà realizzata da idonea commissione utilizzando una metodologia di selezione basata su elementi oggettivi. Un'adeguata formazione del personale dell'amministrazione sarà messa a punto, in particolare nella fase di individuazione dei criteri stessi.

R8: Sistemi informativi

Sono e saranno poste in atto azioni di perfezionamento degli strumenti informatici in accordo con l'OP (AGEA).

R9: Domande di pagamento

La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal reg. (UE) n. 809/2014 capo II sezione 2.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo del tasso di sostegno si basa sull'applicazione dell'art. 67, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del reg (UE) 1303/2013.

Per la determinazione delle unità di costi standard è stata utilizzata la stessa metodologia elaborata dall'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) per la formazione nel settore forestale, richiesta dalla Regione Piemonte nel 2015 e aggiornata con un indice ISTAT calcolato sulla serie storia 2015-2021, senza ulteriori aggiornamenti o modifiche, pari a 38,20 euro/ora/allievo. I documenti relativi alla metodologia e alla certificazione delle UCS vengono allegati al PSR.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari della sottomisura possono fornire servizi di formazione professionale e di trasferimento di conoscenze a condizione che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza (valutate in termini di qualifiche e formazione regolare del personale).

Il possesso dei requisiti può, tra le diverse altre modalità, essere comprovata tramite l'accreditamento ai sensi della DGR 2955/09 "Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formative per la realizzazione di interventi di formazione professionale".

Il Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative è articolato in quattro macro tipologie di

accreditamento, corrispondenti alle tipologie di formazione che il soggetto formativo intende erogare: formazione continua e permanente, formazione superiore, formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo e formazione rivolta alle fasce deboli.

I requisiti per l'accREDITamento sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- A) Requisiti giuridici e di affidabilità economica e finanziaria: affidabilità morale del legale rappresentante, rispetto degli obblighi di legge in materia di contributi previdenziali, tasse, ecc, presenza di elementi a garanzia della corretta gestione economica e finanziaria (predisposizione di un bilancio, presenza di un sistema contabile adeguato, ecc.);
- B) Requisiti logistici. Il soggetto formativo deve disporre di un set minimo di risorse logistiche, adeguate ed idonee in rapporto alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, per la realizzazione delle attività formative;
- C) Requisiti di processo e professionali. Rientrano in questa tipologia sia i requisiti relativi alla presenza di procedure per la gestione dei processi-chiave della formazione (analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi, direzione e gestione delle risorse economiche) che quelli relativi alle risorse professionali (competenze professionali, aggiornamento, consistenza del rapporto di lavoro);
- D) Relazioni con il territorio. Tali criteri hanno lo scopo di verificare la capacità del soggetto di sviluppare e garantire rapporti di integrazione e cooperazione con altri soggetti del sistema dell'education e con il territorio, al fine di promuovere l'efficacia degli interventi e la loro rispondenza alle esigenze del sistema produttivo e sociale territoriale;
- E) Efficacia ed Efficienza. Si tratta di requisiti di valutazione della capacità del soggetto formativo di raggiungere livelli minimi di efficacia (successo formativo, soddisfazione dei destinatari) e di efficienza (capacità programmatoria, realizzativa e di spesa).

Il sistema regionale di accREDITamento presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- è aperto, ossia è sempre possibile presentare istanza di accREDITamento;
- è coerente con la finalità di promuovere la libera circolazione dei servizi, attraverso il mutuo riconoscimento dei sistemi di accREDITamento. Per ognuno dei requisiti di accREDITamento, infatti, sono previste modalità semplificate di assolvimento, da parte dei soggetti già accREDITati in altre regioni. E' inoltre possibile, anche da parte di soggetti non accREDITati, accedere alle procedure di evidenza pubblica per la presentazione di progetti;
- è trasparente e accessibile. Il sito internet istituzionale della Regione dispone di una sezione dedicata all'accREDITamento nella quale sono aggiornati i dati relativi ai soggetti iscritti all'Albo regionale di accREDITamento e nella quale sono presenti tutti i documenti utili alla conoscenza delle disposizioni ed alla presentazione della domanda (dispositivo, vademecum, modulistica, modalità di effettuazione delle verifiche, ecc.).

http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/AccREDITamento_enti/default_i.aspx

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.1.3.2. 1.2 Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è destinato ad attività dimostrative e azioni di informazione.

La sottomisura è finalizzata a promuovere l'informazione sulle tematiche ambientali e a dare impulso ad azioni di innovazione, di processo e di prodotto, attraverso la realizzazione di attività dimostrative ed specifiche azioni di informazione dedicate agli operatori rurali.

Tale tipologia di intervento risponde ai fabbisogni 01 "Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali" e 03 "Maggiori conoscenze relativamente alle misure di conservazione delle zone Natura 2000" contribuendo prioritariamente alla Priorità 1, nello specifico la Focus Area 1C "Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale".

In via trasversale, la Misura potenzialmente impatta su tutte e sei le Priorità, contribuendo in particolare alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola";

4A "Ripristino, conservazione e valorizzazione della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000, le aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";

4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi";

4C "Prevenire l'erosione del suolo e migliorarne la gestione".

La tipologia di intervento, integrata con la sottomisura 1.1, prevede di accrescere le competenze e le conoscenze degli operatori rurali, attraverso:

a) attività dimostrative: sessioni didattiche e pratiche rivolte agli operatori rurali per illustrare, a titolo di esempio, tecnologie e macchinari nuovi o significativamente migliorati, approfondire temi innovativi inerenti a pratiche e tecnologie agricole sostenibili, nuove tecniche commerciali e nuove tecnologie legate alla filiera produttiva. Le attività possono essere realizzate presso aziende agricole, centri di ricerca etc;

b) azioni di informazione: attività di divulgazione che possono assumere la forma di incontri, presentazioni o possono essere informazioni a mezzo stampa ed elettronici. I materiali e le azioni sostenute non possono contenere riferimenti a prodotti o produttori, né promuovere prodotti specifici.

Gli interventi possono prevedere il rilascio di attestazione di frequenza o attestato di profitto; possono altresì

prevedere il rilascio di un attestato di partecipazione che non comporta valutazione delle competenze.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato tramite contributo in conto capitale relativo alla spesa ammissibile, a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1, lettere a) e d).

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

PO FESR (sinergia con progetti aventi ad oggetto le misure di conservazione dei siti Natura 2000).

DM. Del 22 gennaio 2014 (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).

Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e smi.

Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”.

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

DGR 2955/2009 “Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formative per la realizzazione di interventi di formazione professionale. Revoca delle deliberazioni n. 745/2003, n. 3744/2005, n. 745/2003, n. 3744/2005 e n. 3128/2007.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE.

Articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (investimenti ammissibili, per i progetti dimostrativi).

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Enti di formazione e prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze nonché i responsabili delle azioni di informazione.

Destinatari del servizio sono gli addetti dei settori agricolo e alimentare, i gestori del territorio e altri

operatori economici che siano PMI operanti nelle zone rurali di cui al presente PSR.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono relativi alle seguenti voci:

- ideazione, progettazione e organizzazione dell'intervento
- spese di pubblicità, promozione presso i potenziali destinatari
- costi di monitoraggio e valutazione dell'intervento
- costi del personale docente e non docente, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio
- costi per l'elaborazione e la produzione del materiale, supporti e kit didattici e multimediali
- spese di traduzione
- spese di affitto/noleggio di aule didattiche, sale per organizzazione di convegni, spese di hosting per i servizi di e-learning e forum on line
- acquisto di materiale di consumo
- spese per l'acquisto/noleggio di macchinari, attrezzature e strumenti dimostrativi
- costi relativi ad assicurazioni, prevenzione e sicurezza, imposte
- spese per la consulenza connessa alla presentazione, gestione e rendicontazione del progetto.

Ai sensi dell'art. 68, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i costi indiretti con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza della programmazione 07-13 nella quale progetti analoghi sono stati finanziati dal Fondo sociale europeo.

Non sono ammissibili le spese e gli oneri assicurativi indiretti e le spese notarili per l'eventuale costituzione di RTI/ATI. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irreuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

Saranno ammissibili i costi per la fornitura dei servizi necessari alla realizzazione dei progetti dimostrativi, ma anche quelli relativi agli investimenti materiali e immateriali indispensabili per attuare gli interventi dimostrativi, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo particolare nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere svolti solo da operatori o organismi che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza: il riconoscimento di tale possesso viene effettuato attraverso apposita istruttoria sulla capacità e l'esperienza di ogni fornitore, nonché sulla sua dotazione di personale qualificato e con regolare formazione. Qualora il candidato sia soggetto accreditato, i requisiti sopra citati si ritengono assolti (confronta paragrafo "Informazioni specifiche della misura").

Sono valutate solo le proposte presentate da fornitori idonei. Il progetto formativo deve essere presentato seguendo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale e pubblicati nei bandi o negli avvisi. In sede di

valutazione sono considerati ammissibili i progetti che ottengono almeno il punteggio minimo previsto.

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In sede di bando o invito sono definiti i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuiti in relazione alle singole tipologie di intervento, alle specifiche relative alla finalità di programmazione e alle priorità previste nelle schede intervento.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i seguenti elementi che connotano la qualità progettuale:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento;
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica.

La selezione dei destinatari finali darà priorità agli agricoltori e, fra questi, ai giovani agricoltori.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% delle spese ammesse.

Le spese nonché le percentuali massime di spesa ammissibili sono specificate nei bandi e negli avvisi di volta in volta pubblicati.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza può risultare fonte di rischio, in particolare per quanto riguarda il metodo della confrontabilità dei preventivi di spesa non sempre efficace per verificare la scelta del miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Il rimborso dei costi è subordinato ad una corretta rendicontazione, da parte del beneficiario, dei costi effettivamente sostenuti, supportata da documentazione che comprovi la ragionevolezza e la congruità della spesa. Nel corso della passata programmazione, la verifica della ragionevolezza e della congruità della spesa

ha comportato alcune criticità.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore. In linea generale nella passata programmazione non si sono rilevati particolari elementi di criticità a riguardo.

R7: Selezione dei beneficiari

Rispetto ai requisiti di selezione dei progetti, i criteri di priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi senza elementi oggettivi di quantificazione.

Nella valutazione verranno presi in considerazione e ponderati i seguenti elementi:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica.

La valutazione richiesta deve rispettare i principi di trasparenza ed essere chiaramente motivata.

R8: Sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di utilizzo dell'applicativo di gestione delle domande di aiuto e di pagamento che possono comportare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa e al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi.

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Si prevede di realizzare materiale informativo e di supporto ai beneficiari (ad esempio linee guide sulla ragionevolezza e ammissibilità dei costi) in maniera da attenuare il tasso di errore; in particolare indicazioni maggiori saranno date riguardo alla necessità di richiedere preventivi effettivamente confrontabili.

R2: Ragionevolezza dei costi

Per le categorie di costi, si prevede di realizzare materiale informativo e di supporto ai beneficiari (ad esempio linee guide sull'ammissibilità dei costi) in maniera da attenuare il tasso di errore.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Come nella passata programmazione, verrà posta attenzione all'avvio tempestivo dei controlli e delle

procedure. Ad esempio sarà puntuale l'utilizzo di adeguate check-list, personalizzate per misura, che consentano l'elenco completo delle tipologie di controlli necessari, la corretta identificazione del progetto, la precisa descrizione dei controlli effettuati e la verifica, laddove necessario, delle autodichiarazioni.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi definiranno i parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità dei soggetti che si candideranno a presentare progetti formativi. La selezione sarà realizzata da idonea commissione utilizzando una metodologia di selezione basata su elementi oggettivi. Un'adeguata formazione del personale dell'amministrazione sarà messa a punto, in particolare nella fase di individuazione dei criteri stessi.

R8: Sistemi informativi

Sono e saranno poste in atto azioni di perfezionamento degli strumenti informatici in accordo con l'OP (AGEA).

R9: Domande di pagamento

La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal reg. (UE) n. 809/2014 capo II sezione 2.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo del tasso di sostegno si basa sull'applicazione dell'art. 67, paragrafo 1, lettere a) e d) del reg (UE) 1303/2013.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari della sottomisura possono fornire servizi di formazione professionale e di trasferimento di conoscenze a condizione che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza (valutate in termini di qualifiche e formazione regolare del personale).

Il possesso dei requisiti può, tra le diverse altre modalità, essere comprovata tramite l'accreditamento ai sensi della DGR 2955/09 "Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formative per la realizzazione di interventi di formazione professionale".

Il Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative è articolato in quattro macro tipologie di accreditamento, corrispondenti alle tipologie di formazione che il soggetto formativo intende erogare: formazione continua e permanente, formazione superiore, formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo e formazione rivolta alle fasce deboli.

I requisiti per l'accreditamento sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

A) Requisiti giuridici e di affidabilità economica e finanziaria: affidabilità morale del legale rappresentante, rispetto degli obblighi di legge in materia di contributi previdenziali, tasse, ecc, presenza di elementi a garanzia della corretta gestione economica e finanziaria (predisposizione di un bilancio, presenza di un sistema contabile adeguato, ecc.);

B) Requisiti logistici. Il soggetto formativo deve disporre di un set minimo di risorse logistiche, adeguate ed idonee in rapporto alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, per la realizzazione delle attività formative;

C) Requisiti di processo e professionali. Rientrano in questa tipologia sia i requisiti relativi alla presenza di procedure per la gestione dei processi-chiave della formazione (analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi, direzione e gestione delle risorse economiche) che quelli relativi alle risorse professionali (competenze professionali, aggiornamento, consistenza del rapporto di lavoro);

D) Relazioni con il territorio. Tali criteri hanno lo scopo di verificare la capacità del soggetto di sviluppare e garantire rapporti di integrazione e cooperazione con altri soggetti del sistema dell'education e con il territorio, al fine di promuovere l'efficacia degli interventi e la loro rispondenza alle esigenze del sistema produttivo e sociale territoriale;

E) Efficacia ed Efficienza. Si tratta di requisiti di valutazione della capacità del soggetto formativo di raggiungere livelli minimi di efficacia (successo formativo, soddisfazione dei destinatari) e di efficienza (capacità programmatoria, realizzativa e di spesa).

Il sistema regionale di accreditamento presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- è aperto, ossia è sempre possibile presentare istanza di accreditamento;
- è coerente con la finalità di promuovere la libera circolazione dei servizi, attraverso il mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento. Per ognuno dei requisiti di accreditamento, infatti, sono previste modalità semplificate di assolvimento, da parte dei soggetti già accreditati in altre regioni. E' inoltre possibile, anche da parte di soggetti non accreditati, accedere alle procedure di evidenza pubblica per la presentazione di progetti;
- è trasparente e accessibile. Il sito internet istituzionale della Regione dispone di una sezione dedicata all'accreditamento nella quale sono aggiornati i dati relativi ai soggetti iscritti all'Albo regionale di accreditamento e nella quale sono presenti tutti i documenti utili alla conoscenza delle disposizioni ed alla presentazione della domanda (dispositivo, vademecum, modulistica, modalità di effettuazione

delle verifiche, ecc.).

http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Accreditamento_enti/default_i.aspx

Per quanto riguarda i destinatari della sottomisura, non sono ricompresi tra essi gli operatori del settore forestale e i gestori di superfici forestali in quanto una formazione specifica, a loro dedicata, sarà finanziata con fondi regionali.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.1.3.3. 1.3 Sostegno per scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole

Sottomisura:

- 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali

8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo, nonché le visite ad aziende agricole.

Tali interventi sono finalizzati a promuovere il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di buone prassi tra operatori agricoli.

La sottomisura risponde ai fabbisogni 01 "Una formazione nel settore agricolo più adeguata ai fabbisogni, specifica e contestualizzata, comprensiva degli aspetti gestionali e imprenditoriali" e 02 "Trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca alle imprese agricole, agroalimentari e forestali" contribuendo prioritariamente alla Priorità 1, nello specifico alla Focus Area 1A "Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali".

In via trasversale, la Misura impatta potenzialmente su tutte e sei le Priorità, contribuendo in particolare alle seguenti Focus Area:

2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola";

4A "Ripristino, conservazione e valorizzazione della biodiversità, anche nelle zone Natura 2000, le aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";

4B "Migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione di fertilizzanti e pesticidi";

4C "Prevenire l'erosione del suolo e migliorarne la gestione".

La presente sottomisura promuove gli scambi interaziendali e le visite ad aziende agricole, organizzati anche in altre regioni o all'estero, finalizzati allo scambio di conoscenze su pratiche e tecnologie agricole sostenibili, sul trasferimento d'innovazione, sulla diversificazione dell'attività agricola, sulla vendita diretta e/o partecipazione delle aziende alle filiere corte, nonché sullo sviluppo di nuove tecniche commerciali e nuove tecnologie legate alla filiera produttiva.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 807/2014, la durata massima degli scambi e delle visite è di 15 giornate.

8.2.1.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato tramite contributo in conto capitale relativo alla spesa ammissibile, a norma dell'articolo 67 del regolamento (UE) 1303/2013, comma 1, lettere a) e d).

8.2.1.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge Quadro in materia di formazione professionale n. 845 del 1978 e smi.

Legge regionale 16 febbraio 2011, n. 2 “Disciplina delle attività di coltivazione, raccolta, prima trasformazione, trasformazione e commercializzazione delle piante officinali”.

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1”.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

DGR 2955/2009 “Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formative per la realizzazione di interventi di formazione professionale. Revoca delle deliberazioni n. 745/2003, n. 3744/2005, n. 745/2003, n. 3744/2005 e n. 3128/2007.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE.

8.2.1.3.3.4. Beneficiari

Enti di formazione e prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza.

Destinatari del servizio sono gli addetti dei settori agricolo e alimentare, i gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti nelle zone rurali di cui al presente PSR.

8.2.1.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono relativi alle seguenti voci:

- ideazione, progettazione e organizzazione dell'intervento
- spese di pubblicità, promozione presso i potenziali destinatari
- costi di monitoraggio e valutazione dell'intervento
- costi del personale docente e non docente, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio
- costi per l'elaborazione e la produzione del materiale, supporti e kit didattici e multimediali
- spese di traduzione

- spese di affitto/noleggio di aule didattiche, sale per organizzazione di convegni, spese di hosting per i servizi di e-learning e forum on line
- acquisto di materiale di consumo
- spese per l'acquisto/noleggio di macchinari, attrezzature e strumenti dimostrativi
- costi relativi ad assicurazioni, prevenzione e sicurezza, imposte
- spese per la consulenza connessa alla presentazione, gestione e rendicontazione del progetto
- costi dei partecipanti: spese di viaggio (ad esclusione delle spese di uso del proprio mezzo); vitto e alloggio nel limite massimo di euro 50 a persona a giorno (Valore Stabilito dall'Agenzia Nazionale Erasmus+)

Ai sensi dell'art. 68, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i costi indiretti con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza della programmazione 07-13 nella quale progetti analoghi sono stati finanziati dal Fondo sociale europeo.

Non sono ammissibili le spese e gli oneri assicurativi indiretti e le spese notarili per l'eventuale costituzione di RTI/ATI. L'IVA non costituisce una spesa ammissibile, salvo in caso di irrecuperabilità a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

8.2.1.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere svolti solo da operatori che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza: il riconoscimento di tale possesso viene effettuato attraverso apposita istruttoria sulla capacità e l'esperienza di ogni fornitore, nonché sulla sua dotazione di personale qualificato e con regolare formazione. Qualora il candidato sia soggetto accreditato, i requisiti sopra citati si ritengono assolti (confronta paragrafo "Informazioni specifiche della misura").

Sono valutate solo le proposte presentate da fornitori idonei. Successivamente, vengono raccolte le domande di sostegno.

Il progetto formativo deve essere presentato seguendo i criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale e pubblicati nei bandi o negli avvisi. In sede di valutazione sono considerati ammissibili i progetti che ottengono almeno il punteggio minimo previsto.

Relativamente ai destinatari, il prestatore di servizi dovrà vigilare affinché ogni singolo destinatario non acceda a più di due scambi nel corso dell'intero periodo 2014-2020.

8.2.1.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In sede di bando o invito sono definiti i criteri di valutazione e i relativi punteggi attribuiti in relazione alle singole tipologie di intervento, alle specifiche relative alla finalità di programmazione e alle priorità previste nelle schede intervento.

Nella valutazione vengono presi in considerazione i seguenti elementi che connotano la qualità progettuale:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento;
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica.

La selezione dei destinatari finali darà priorità agli agricoltori e, fra questi, ai giovani agricoltori. Inoltre, sarà data priorità di accesso a coloro che richiedono la partecipazione agli interventi per la prima volta.

8.2.1.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è pari al 100% delle spese ammesse.

Le spese nonché le percentuali massime di spesa ammissibili sono specificate nei bandi e negli avvisi di volta in volta pubblicati.

8.2.1.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Il rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza può risultare fonte di rischio, in particolare per quanto riguarda il metodo della confrontabilità dei preventivi di spesa non sempre efficace per verificare la scelta del miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Il rimborso dei costi è subordinato ad una corretta rendicontazione, da parte del beneficiario, dei costi effettivamente sostenuti, supportata da documentazione che comprovi la ragionevolezza e la congruità della spesa. Nel corso della passata programmazione, la verifica della ragionevolezza e della congruità della spesa ha comportato alcune criticità.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore. In linea generale nella passata programmazione non si sono rilevati particolari elementi di criticità a riguardo.

R7: Selezione dei beneficiari

Rispetto ai requisiti di selezione dei progetti, i criteri di priorità sono enunciati nel PSR a livello di principi

senza elementi oggettivi di quantificazione.

Nella valutazione verranno presi in considerazione e ponderati i seguenti elementi:

- rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus Area di riferimento
- integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze;
- sostenibilità economica.

La valutazione richiesta deve rispettare i principi di trasparenza ed essere chiaramente motivata.

R8: Sistemi informativi

Le problematiche di adeguatezza dei sistemi informativi si concentrano sulle possibili criticità di utilizzo dell'applicativo di gestione delle domande di aiuto e di pagamento che possono comportare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato problematiche in ordine alle rendicontazioni di spesa e al rispetto delle scadenze per l'esecuzione degli interventi formativi.

8.2.1.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Si prevede di realizzare materiale informativo e di supporto ai beneficiari (ad esempio linee guide sulla ragionevolezza e ammissibilità dei costi) in maniera da attenuare il tasso di errore; in particolare indicazioni maggiori saranno date riguardo alla necessità di richiedere preventivi effettivamente confrontabili.

R2: Ragionevolezza dei costi

Per le categorie di costi, si prevede di realizzare materiale informativo e di supporto ai beneficiari (ad esempio linee guide sull'ammissibilità dei costi) in maniera da attenuare il tasso di errore.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Come nella passata programmazione, verrà posta attenzione all'avvio tempestivo dei controlli e delle procedure. Ad esempio sarà puntuale l'utilizzo di adeguate check-list, personalizzate per misura, che consentano l'elenco completo delle tipologie di controlli necessari, la corretta identificazione del progetto, la precisa descrizione dei controlli effettuati e la verifica, laddove necessario, delle autodichiarazioni.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi definiranno i parametri oggettivi per il riconoscimento di idoneità dei soggetti che si candideranno a presentare progetti formativi. La selezione sarà realizzata da idonea commissione utilizzando una metodologia di selezione basata su elementi oggettivi. Un'adeguata formazione del personale dell'amministrazione sarà messa a punto, in particolare nella fase di individuazione dei criteri

stessi.

R8: Sistemi informativi

Sono e saranno poste in atto azioni di perfezionamento degli strumenti informatici in accordo con l'OP (AGEA).

R9: Domande di pagamento

La verifica della correttezza delle domande di pagamento sarà condotta secondo le regole di controllo previste dal reg. (UE) n. 809/2014 capo II sezione 2.

8.2.1.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo del tasso di sostegno si basa sull'applicazione dell'art. 67, paragrafo 1, lettere a) e d) del reg (UE) 1303/2013

8.2.1.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

I beneficiari della sottomisura possono fornire servizi di formazione professionale e di trasferimento di conoscenze a condizione che comprovino il possesso dei requisiti di adeguata capacità ed esperienza (valutate in termini di qualifiche e formazione regolare del personale).

Il possesso dei requisiti può, tra le diverse altre modalità, essere comprovata tramite l'accreditamento ai sensi della DGR 2955/09 "Approvazione del dispositivo di accreditamento delle sedi formative per la realizzazione di interventi di formazione professionale".

Il Dispositivo regionale di accreditamento delle sedi formative è articolato in quattro macro tipologie di accreditamento, corrispondenti alle tipologie di formazione che il soggetto formativo intende erogare:

formazione continua e permanente, formazione superiore, formazione iniziale e per l'inserimento lavorativo e formazione rivolta alle fasce deboli.

I requisiti per l'accreditamento sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

- A) Requisiti giuridici e di affidabilità economica e finanziaria: affidabilità morale del legale rappresentante, rispetto degli obblighi di legge in materia di contributi previdenziali, tasse, ecc, presenza di elementi a garanzia della corretta gestione economica e finanziaria (predisposizione di un bilancio, presenza di un sistema contabile adeguato, ecc.);
- B) Requisiti logistici. Il soggetto formativo deve disporre di un set minimo di risorse logistiche, adeguate ed idonee in rapporto alla normativa in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, per la realizzazione delle attività formative;
- C) Requisiti di processo e professionali. Rientrano in questa tipologia sia i requisiti relativi alla presenza di procedure per la gestione dei processi-chiave della formazione (analisi dei fabbisogni, progettazione, erogazione dei servizi, direzione e gestione delle risorse economiche) che quelli relativi alle risorse professionali (competenze professionali, aggiornamento, consistenza del rapporto di lavoro);
- D) Relazioni con il territorio. Tali criteri hanno lo scopo di verificare la capacità del soggetto di sviluppare e garantire rapporti di integrazione e cooperazione con altri soggetti del sistema dell'education e con il territorio, al fine di promuovere l'efficacia degli interventi e la loro rispondenza alle esigenze del sistema produttivo e sociale territoriale;
- E) Efficacia ed Efficienza. Si tratta di requisiti di valutazione della capacità del soggetto formativo di raggiungere livelli minimi di efficacia (successo formativo, soddisfazione dei destinatari) e di efficienza (capacità programmatoria, realizzativa e di spesa).

Il sistema regionale di accreditamento presenta inoltre le seguenti caratteristiche:

- è aperto, ossia è sempre possibile presentare istanza di accreditamento;
- è coerente con la finalità di promuovere la libera circolazione dei servizi, attraverso il mutuo riconoscimento dei sistemi di accreditamento. Per ognuno dei requisiti di accreditamento, infatti, sono previste modalità semplificate di assolvimento, da parte dei soggetti già accreditati in altre regioni. E' inoltre possibile, anche da parte di soggetti non accreditati, accedere alle procedure di evidenza pubblica per la presentazione di progetti;
- è trasparente e accessibile. Il sito internet istituzionale della Regione dispone di una sezione dedicata all'accreditamento nella quale sono aggiornati i dati relativi ai soggetti iscritti all'Albo regionale di accreditamento e nella quale sono presenti tutti i documenti utili alla conoscenza delle disposizioni ed alla presentazione della domanda (dispositivo, vademecum, modulistica, modalità di effettuazione delle verifiche, ecc.).

http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/Accreditamento_enti/default_i.aspx

Per quanto riguarda i destinatari della sottomisura, non sono ricompresi tra essi gli operatori del settore forestale e i gestori di superfici forestali in quanto una formazione specifica, a loro dedicata, sarà finanziata con fondi regionali.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

La presente sottomisura promuove gli scambi interaziendali e le visite ad aziende agricole, organizzati anche in altre regioni o all'estero, finalizzati allo scambio di conoscenze su pratiche e tecnologie agricole sostenibili, sul trasferimento d'innovazione, sulla diversificazione dell'attività agricola, sulla vendita diretta e/o partecipazione delle aziende alle filiere corte, nonché sullo sviluppo di nuove tecniche commerciali e nuove tecnologie legate alla filiera produttiva.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 807/2014, la durata massima degli scambi e delle visite è di 15 giornate.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda a quanto specificato alla sottomisura 1.1.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda a quanto descritto alla sottomisura 1.3.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Si segnala che per quanto riguarda i destinatari finali della Misura, non sono ricompresi tra essi gli operatori del settore forestale e i gestori di superfici forestali in quanto una formazione specifica, a loro dedicata, sarà finanziata con fondi regionali.

8.2.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.2.1. Base giuridica

Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura sostiene gli agricoltori e le associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché le attività di informazione e promozione relative a tali prodotti.

Nell'analisi SWOT, realizzata nell'ambito dell'analisi di contesto, si evidenzia, come punto di forza, che la produzione agricola valdostana è rappresentata da un consolidato sistema di produzioni tipiche di qualità che risultano avere un forte legame con il territorio e sono caratterizzate da limitati quantitativi prodotti ma da qualità organolettiche peculiari.

Per contro nella medesima analisi sono stati individuati come punti di debolezza la scarsa adesione al biologico e la scarsa valorizzazione sul mercato delle produzioni agroalimentari locali di qualità e tradizione benché si assista ad una sempre crescente attenzione dei consumatori alla qualità, salubrità e sostenibilità ambientale dei prodotti alimentari. Inoltre, la recente approvazione europea dell'indicazione facoltativa di "prodotto di montagna" rappresenta un importante atout competitivo sul mercato, per tutti i prodotti agroalimentari tipici valdostani.

Al fine favorire il miglioramento della competitività delle aziende agricole, per il periodo 2014-2020 dall'analisi di contesto sono stati individuati i seguenti fabbisogni gerarchizzati ai quali la Misura 3 intende fornire una risposta:

08. Sviluppo di approcci collettivi per aggregare l'offerta e la commercializzazione

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio

La Misura contribuisce alla Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo", in via prioritaria alla Focus Area 3A "migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali" e in via secondaria alle Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" e 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" (cfr. Tab. A).

Con la Misura si intende incentivare l'adesione degli agricoltori ai regimi di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario al fine di ottenere un incremento del valore aggiunto delle produzioni, soprattutto nel settore lattiero-caseario, e di valorizzare il legame prodotto-territorio.

L'applicazione della presente Misura concorre inoltre al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- OT 1 Innovazione: in quanto i regimi di qualità favoriscono la creazione di filiere organizzate e forme associate tra i diversi soggetti coinvolti nei processi produttivi. I produttori che aderiscono ai regimi di qualità, nel loro insieme, rispetto alle produzioni convenzionali, per adempiere alle regole degli stessi regimi e per mantenere la competitività aziendale e sul mercato dovranno avvalersi anche di elementi innovativi di carattere gestionale, organizzativo e commerciale.

- OT 2 Ambiente: in quanto la Misura sostiene e favorisce l'inserimento di produttori agricoli nei regimi di qualità, tra cui l'Agricoltura biologica e la Produzione integrata, che danno un importante contributo in termini di sostenibilità e salvaguardia ambientale. Così i prodotti agroalimentari e vini a denominazione d'origine, grazie allo stretto legame con la zona d'origine, contribuiscono al mantenimento del territorio rurale soprattutto nelle zone marginali e svantaggiate, facilitando inoltre l'integrazione con le attività turistiche.

La Misura prevede le seguenti due tipologie di intervento che, rispetto alla passata programmazione, introducono alcuni elementi di novità:

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità;

3.2 Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.

Rispetto alla tipologia di intervento 3.1, il sostegno all'adesione a regimi di qualità è limitato ai soli agricoltori in attività (definiti ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) di nuova partecipazione.

Relativamente alla tipologia di intervento 3.2, è invece previsto che possano beneficiare del sostegno solo le associazioni di produttori che intendano promuovere sul mercato interno i prodotti rientranti, ovvero finanziati, nei sistemi dell'Unione europea e/o nazionali previsti dalla tipologia di intervento 3.1.

Il sostegno previsto dalla presente Misura riguarda esclusivamente prodotti agricoli rientranti nell'Allegato I del Trattato.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare				✓		P										✓			✓	✓	
3.2 Attività di promozione ed informazione svolte da gruppi di produttori nel mercato interno				✓		P										✓					

Tab. A_M3

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 3.1 Nuova partecipazione ai regimi di qualità alimentare

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede, a titolo di incentivo, la concessione di un sostegno a copertura delle spese sostenute dagli agricoltori, o dalle associazioni di agricoltori, per la nuova partecipazione o la partecipazione nei cinque anni precedenti ai regimi di qualità esplicitamente previsti al comma 1 dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

La sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni gerarchizzati:

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie,

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio.

Essa contribuisce in via prioritaria alla Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali" e in via secondaria alle Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" e 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

Alla luce dei fabbisogni individuati, in particolare per le produzioni agroalimentari regionali già afferenti a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario (Vallée d'Aoste DOC per le produzioni vitivinicole, Fontina e Valle d'Aosta Fromadzo DOP per le produzioni casearie, Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP, Valle d'Aosta Lard d'Arnad DOP e produzioni BIO), si ritiene necessario attivare l'azione per incrementare ulteriormente l'adesione dei agricoltori a tali sistemi.

Inoltre, con tale sottomisura si intende sostenere l'adesione alla nuova indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna", di cui all'articolo 31 del reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che potrebbe rappresentare un importante strumento di riconoscimento e valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio regionale.

La sottomisura concorre quindi ad aumentare la tutela delle denominazioni di origine regionali da contraffazioni e prodotti di imitazione, a promuovere il riconoscimento di altri prodotti agricoli valdostani

nell'ambito dei regimi di qualità, nonché a favorire una strategia di differenziazione delle produzioni al fine di conseguire e mantenere il valore aggiunto delle stesse.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale determinato entro l'importo massimo previsto.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; ivi compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" così come definito dall'art. 31 del medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;

Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, per i prodotti registrati nello specifico registro UE;

Regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, per i prodotti inseriti nell'allegato II del medesimo regolamento;

Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

Legge n. 4/2011 – "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori e le associazioni di agricoltori.

Per agricoltori si intendono gli "agricoltori in attività" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per "associazioni di agricoltori" si intendono associazioni che raggruppano anche agricoltori attivi, beneficiari ultimi della sottomisura, ad esempio:

-le cooperative agricole e i consorzi

-le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale,

-i gruppi definiti all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp o Stg.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Ai fini del sostegno per la prima partecipazione ai regimi di qualità si considerano «costi fissi» ammissibili:

- 1) costi di prima iscrizione al sistema dei controlli;
- 2) contributo annuo per il mantenimento nel sistema dei controlli;
- 3) costi per le analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli approvato dell'organismo di certificazione.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare della sottomisura, gli agricoltori attivi che:

a) partecipano per la prima volta ai sottoelencati regimi di qualità:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; ivi compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" così come definito dall'art. 31 del medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;
- Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio per i prodotti registrati nello specifico registro UE;
- Regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli per i prodotti inseriti nell'allegato II del medesimo regolamento;
- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Legge n. 4/2011 – "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI)
- Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del Sistema di qualità nazionale zootecnica (SQNZ) riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.

b) l'adesione al sistema di qualità è avvenuta non prima dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;

c) operano sul territorio regionale.

Le associazioni di agricoltori che intendono beneficiare del sostegno della presente sottomisura devono operare nei regimi di qualità previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013 e dalla presente scheda di misura, nonché avere nel loro organico agricoltori attivi, beneficiari ultimi della sottomisura, che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari sopra indicati.

Tali associazioni devono avere assunto all'interno di una decisione specifica del proprio organo di gestione:

- le finalità oggetto della presente sottomisura;
- apposito mandato degli agricoltori attivi ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione delle domande. Le associazioni allegano alla domanda di aiuto, l'elenco degli agricoltori nuovi aderenti al regime di qualità sovvenzionato per i quali chiedono il sostegno del tipo di operazione indicando, per ciascun agricoltore, l'importo delle spese per la partecipazione al regime di qualità.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità ad adesioni a più regimi di qualità
- priorità ai regimi di qualità di nuova istituzione;
- priorità connesse al tipo di regime di qualità da sostenere;
- priorità ai prodotti di qualità significativi per l'economia del settore agricolo regionale in termini di volume della produzione a livello regionale.

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai regimi di qualità fino a un importo massimo di 3.000 euro/anno per agricoltore beneficiario.

L'importo massimo di spesa ammissibile della domanda di aiuto presentata da un'associazione di agricoltori è di 3000 euro/anno per ciascun agricoltore beneficiario.

Il sostegno può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni, per ciascun regime di qualità attivato.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

R7: Selezione dei beneficiari

Costituisce un rischio della presente sottomisura, la verifica dell'effettiva adesione del beneficiario al regime di qualità per il quale viene richiesto il sostegno;

Inoltre, si individua quale elemento di criticità il controllo puntuale della data di “prima partecipazione” al regime di qualità per il quale è richiesto il sostegno.

R8: Sistemi informativi

I sistemi informativi sono basati sull'identificazione univoca sia dei beneficiari singoli che dei destinatari finali dei sistemi di certificazione, in caso di beneficiari associati, connessa con il fascicolo aziendale – anagrafe regionale delle aziende agricole.

R9: Domande di pagamento

I rischi relativi a questa sottomisura, da parte del beneficiario singolo, sono collegati alla necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

Riguardo ai beneficiari associati i rischi sono connessi alla necessità di riconciliare le spese effettuate dall'associazione con i servizi fruiti dai singoli destinatari finali appartenenti alla compagine societaria .

8.2.2.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R7: Selezione dei beneficiari

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati gli strumenti informatici di interscambio tra i data base della Regione, i sistemi di qualità e il sistema dell'Organismo Pagatore – Agea, in relazione alla raccolta e gestione delle domande.

R9: Domande di pagamento

Saranno previste azioni di informazione dei beneficiari in merito alle categorie di spese ammissibili e per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione per le forme di associazionismo.

La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a

livello di sistema informativo.

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La trascorsa programmazione ha messo in luce alcune criticità connesse all'implementazione della sottomisura, che nella nuova programmazione potranno essere affrontate e ridotte con le azioni di mitigazione previste al punto precedente.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nell'ambito della presente sottomisura possono accedere al sostegno i seguenti regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e che rispettano tutte le condizioni previste dall'art. 16 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell'8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>);
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnica (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>

--

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non attivati con la presente sottomisura.

8.2.2.3.2. 3.2 Attività di promozione e informazione svolte da gruppi di produttori nel mercato interno

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede la concessione di un sostegno alle azioni di informazione e promozione finalizzate a migliorare la conoscenza dell'esistenza e delle caratteristiche dei prodotti rientranti in un regime di qualità di cui al comma 2 dell'art. 16 paragrafo del regolamento (UE) n.1305/2013, anche al fine di incrementare e valorizzare gli aspetti economici e commerciali delle singole produzioni.

La sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni:

08. Sviluppo di approcci collettivi per aggregare l'offerta e la commercializzazione

12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie

13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli

11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio

Essa contribuisce in via prioritaria alla Focus area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali” e in via secondaria alle Focus Area “e in via secondaria alle Focus Area 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione” e 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

Alla luce dei fabbisogni rilevati, la sottomisura intende informare, promuovere e generare fiducia nei consumatori circa le caratteristiche delle produzioni di qualità, in particolare di quelle lattiero-casearie, allo scopo di permettere il riconoscimento del loro valore qualitativo, di valorizzare i caratteri distintivi del territorio e del legame prodotti-territorio nonché di migliorare la riconoscibilità nel mercato interno.

Le attività di informazione e promozione potranno comprendere i seguenti interventi:

- a) informazioni ai consumatori finalizzate a rafforzare il rapporto tra produzione e consumo tramite la conoscenza dei processi produttivi e delle tecniche agricole, degli elevati standard di benessere animale e di rispetto dell'ambiente, nonché delle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dei prodotti;
- b) azioni in materia promozionale mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità e alla valorizzazione della loro immagine presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei canali della comunicazione disponibili;
- c) organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi di importanza nazionale ed

internazionale al fine di valorizzare l'immagine dei prodotti.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulle spese ammesse.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari; ivi compresa l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" così come definito dall'art. 31 del medesimo regolamento e dal Regolamento delegato (UE) n. 665/2014;

Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio per i prodotti registrati nello specifico registro UE;

Regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli per i prodotti inseriti nell'allegato II del medesimo regolamento;

Parte II, titolo I, capo II, sezione 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;

Regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio.

Legge n. 4/2011 – "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari", che istituisce il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI);

Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 – Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Beneficiari della sottomisura sono le associazioni di produttori coinvolte attivamente in uno o più regimi di qualità previsti dalla sottomisura 3.1, costituiti in qualsiasi forma giuridica.

Nel caso si rilevi, per le suddette produzioni, un unico produttore certificato, questo potrà essere ammesso al

sostegno.

Le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentino uno o più settori non possono essere qualificate come “associazioni di produttori” e pertanto sono escluse dalla partecipazione.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari per la realizzazione delle seguenti attività:

- pubblicazioni e prodotti multimediali;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web, limitatamente alle attività di informazione e promozione;
- costi per cartellonistica e affissioni;
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali;
- realizzazione di seminari, incontri e workshop;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
- diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti dei regimi di qualità.

Sono inoltre riconosciute le spese tecniche generali, quali ad esempio onorari di professionisti o consulenti, fino ad un massimo del 12% dell'importo ammissibile (al netto dell'IVA), di cui alle sopraccitate voci; tale soglia è determinata sulla base di quanto acquisito nelle precedenti programmazioni e in linea con quanto previsto per le spese generali delle misure di investimento.

Non sono ammissibili:

- le spese ordinarie organizzative e di personale dipendente;
- le mere missioni aziendali finalizzate a stabilire contatti commerciali;
- le spese per i prodotti propri o di terzi esposti o distribuiti, anche gratuitamente (es. omaggi, assaggi, oggettistica ...) durante le suddette iniziative;
- l'acquisto di beni strumentali durevoli;
- le attività di informazione e promozione che beneficiano di altri aiuti previsti da normative comunitarie e nazionali.

In relazione a quest'ultimo punto, sono escluse dalla presente sottomisura le attività di informazione e promozione che eventualmente beneficino degli aiuti previsti da altre normative in materia, quali il regolamento (UE) n. 1144/2014 relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio e l'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013, concernente il sostegno al settore vitivinicolo.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura viene concesso a seguito della verifica delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- le associazioni di produttori devono avere fra i propri associati anche aziende regionali che producono il prodotto per il quale si chiede il sostegno, l'ammontare di quest'ultimo sarà calcolato in relazione alla rappresentatività in termini di numero di aziende regionali;
- sono ammissibili al sostegno le spese inerenti le attività di informazione e promozione relative ai regimi ammissibili al sostegno di cui alla sottomisura 3.1, per i quali è stato emanato un avviso pubblico per l'accesso al sostegno;
- i beneficiari sono tenuti a trasmettere le bozze del materiale informativo, promozionale e pubblicitario delle attività oggetto di finanziamento all'autorità competente per il controllo ex-ante del materiale stesso e per verificare l'ammissibilità delle spese;
- il materiale informativo, promozionale e pubblicitario dovrà recare il logo comunitario previsto dai regolamenti dei diversi regimi di qualità compatibili con il sostegno ed essere conforme alla normativa unionale e nazionale pertinente.

Le attività di informazione e promozione devono attirare l'attenzione sulle specifiche caratteristiche dei prodotti interessati; in particolare sulla qualità, sugli specifici metodi di produzione, sugli elevati standard di benessere animale e sul rispetto dell'ambiente, legati al sistema di qualità alimentare interessato, e potranno comprendere la divulgazione di conoscenze scientifiche e tecnologiche relative a tali prodotti.

Peraltro, le attività di informazione e promozione non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua particolare origine, salvo che per quei coperti dalle indicazioni geografiche e dalle denominazioni di origine, di protezione delle bevande spiritose o dei vini di qualità. L'origine di un prodotto può tuttavia essere indicata a condizione che tale indicazione sia subordinata al messaggio principale.

Non sono ammissibili al sostegno le attività mirate alla promozione dei marchi commerciali, pertanto non possono essere erogati finanziamenti a favore di azioni informative e promozionali che concernono prodotti agricoli di una o più imprese determinate.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una Commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità ad adesioni a più regimi di qualità;
- priorità ai regimi di qualità di nuova istituzione;
- priorità rispetto al grado di rappresentatività del beneficiario, in termini di numero dei produttori associati;
- priorità rispetto all'articolazione del progetto (es: livello di integrazione tra le diverse azioni, innovazione delle modalità di informazione e promozione, corretta esecuzione di precedenti progetti finanziati e consequenzialità con le nuove iniziative);
- priorità ai prodotti di qualità significativi per l'economia del settore agricolo regionale in

termini di volume della produzione a livello regionale.

Nel caso di parità di punteggio sarà data priorità in base alla data di presentazione della domanda.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 70% della spesa ammessa dell'intervento determinata dalla struttura competente.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

R1: Selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa presentano elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

R7: Selezione dei beneficiari

Difficoltà nella selezione dei beneficiari, in particolare in merito alla reale qualità dei progetti e al grado di rappresentatività in termini di numero di aziende produttive regionali.

R8: Servizi informativi

Non si rilevano particolari rischi relativi a tale categoria.

R9: Domande di pagamento

I rischi relativi a questa sottomisura sono collegati con la necessità di rendicontare i costi effettivi e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento.

Vi è inoltre la necessità di escludere il rischio di promozione di marchi commerciali o anche l'eventuale riferimento a marchi commerciali del materiale promozionale.

Le disposizioni relative alla demarcazione con altri fondi sono tali da consentire di escludere rischi di

doppio finanziamento.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: Selezione dei fornitori da parte di beneficiari privati

Predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dovranno essere seguite le linee guida predisposte a tal fine dall'AdG, per definire una base dati di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di prestazioni / servizi / mezzi tecnici, anche desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

Ove non sia disponibile una serie di costi di riferimento, prevedere una procedura generale di acquisizione di offerte / preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo

R7: Selezione dei beneficiari

I bandi definiranno il procedimento per la selezione dei beneficiari in modo che esso sia organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate e basato su elementi oggettivi e parametri quantificati e in numero strettamente necessario a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R9: Domande di pagamento

Saranno previste azioni di informazione dei beneficiari in merito alle categorie di spese ammissibili e per la corretta rendicontazione delle spese, a livello di tempi, modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione.

La presentazione delle domande di pagamento sarà supportata da una integrazione con le domande di aiuto a livello di sistema informativo.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La trascorsa programmazione ha messo in luce alcune criticità connesse all'implementazione della sottomisura, che nella nuova programmazione potranno essere affrontate e ridotte con le azioni di mitigazione previste al punto precedente.

Gli elementi di dettaglio relativi alla sottomisura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM

“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nell’ambito della presente sottomisura possono accedere al sostegno i seguenti regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale e che rispettano tutte le condizioni previste dall’art. 16 comma 1 lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (articolo 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4), notifica n. 2012/0387/I (Direttiva 98/34/CE), Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali dell’8 maggio 2014 (<http://www.reterurale.it/produzioneintegrata>);
- SQNZ - Sistema di qualità nazionale zootecnia (Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011), Provvedimento MIPAAF 25/10/11, notifica n. 2014/0025/I (Direttiva 98/34/CE) <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4878>

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non attivati con la presente sottomisura.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non attivati con la presente misura.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

-

8.2.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- articolo 17, comma 1, lettere a), b) e d);
- articolo 45;
- articolo 46.

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura prevede il sostegno a investimenti materiali e immateriali che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato o che sono investimenti non produttivi diretti alla conservazione della biodiversità della specie e degli habitat o alla valorizzazione di sistemi ad alto valore naturalistico.

In relazione alla matrice SWOT sono individuabili una serie di elementi connessi alla logica di intervento della Misura. Tra i **punti di forza** si deve evidenziare una buona incidenza di aziende agricole che investono nella diversificazione tramite la trasformazione dei prodotti agricoli e, in parte, grazie alla complementarità con le attività turistiche. Vi è, inoltre, un'elevata presenza di giovani agricoltori sotto i 35 anni titolari di imprese di medie e grandi dimensioni, nonostante un contesto marcato dalla forte senilizzazione dei conduttori. Altro punto di forza è sicuramente il forte legame agricoltura-territorio che si riflette in un consolidato sistema di produzioni tipiche di qualità, grazie anche alla presenza di realtà cooperative molto radicate sul territorio che consente l'ottimizzazione dei processi di promozione e commercializzazione del prodotto. Il tutto in un contesto caratterizzato dalla presenza di un ricco patrimonio ambientale e di superfici agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e da una bassa incidenza del consumo energetico in agricoltura.

Per contro, tra i **punti di debolezza**, si rileva un elevato numero di aziende di ridotte dimensioni (74% delle aziende con SAU inferiore ai 5 ha) con scarsa capacità di penetrazione sul mercato, che operano in un contesto caratterizzato da difficili condizioni climatiche e orografiche (altezza media regionale sopra i 2.100 m slm) che riduce fortemente le superfici a disposizione per l'agricoltura e le scelte colturali e che si ripercuote negativamente sui tempi e sui costi di investimento. Da segnalare poi un'eccessiva frammentazione fondiaria e la prevalenza della conduzione in affitto.

Tra le **opportunità** da cogliere vi sono sicuramente notevoli margini di incremento del valore delle produzioni lattiero-casearie che possono essere ulteriormente valorizzate grazie alla tipicità e alla intrinseca qualità delle stesse e la possibilità di sfruttamento di nuovi mercati connessi al consolidamento di filiere produttive caratterizzate da buoni rendimenti (produzioni orticole, piccoli frutti, erbe officinali). Queste nuove produzioni rappresentano un'opportunità di diversificazione colturale anche per le aziende con orientamenti produttivi "tradizionali".

La matrice SWOT evidenzia anche delle **minacce** tra le quali vi è un rischio concreto di aumento della

concorrenza, da parte dei maggiori produttori nazionali ed europei, conseguente alla fine del regime delle quote latte previsto nel 2015. La scarsa redditività delle aziende zootecniche, inoltre, determina una forte dipendenza delle stesse dall'erogazione degli aiuti pubblici con conseguente rischio di cessazioni delle attività per la fluttuazione degli stessi in un quadro generalizzato di drastica riduzione delle risorse regionali di settore. Per quanto riguarda il settore cooperativistico, la progressiva uscita dal sistema delle aziende maggiormente competitive, che accorciano la filiera attraverso la trasformazione diretta, e la contestuale riduzione delle aziende di dimensioni medio piccole che conferiscono il latte rischiano di minare il tradizionale sistema collettivo di trasformazione, con ulteriore penalizzazione delle realtà medio-piccole.

Va anche detto che la scelta delle singole aziende di trasformare non è, nella maggior parte dei casi, accompagnata da una più ampia prospettiva di valorizzazione delle produzioni locali che benefici di reti di produttori per aumentare la massa critica e la visibilità sul mercato determinando un'offerta poco organizzata che rischia di frenare lo sviluppo delle aziende trasformatrici che attuano la vendita diretta.

La Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 05. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;
- 06. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;
- 08. Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione;
- 12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;
- 13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli;
- 11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio;
- 07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole;
- 24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

La Misura contribuisce prioritariamente alle seguenti Focus Area (cfr. Tab. A):

2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività";

2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale";

3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali";

4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

In via secondaria la sottomisura, attraverso alcuni degli interventi proposti, in particolar modo quelli

relativi all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla priorità 5 con riferimento alle seguenti Focus Area:

4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi";

5B "Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare";

5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

La Misura contribuisce, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEASR per i seguenti aspetti:

Innovazione – Gli investimenti volti all'introduzione di nuove tecnologie, impianti e macchine in ambito agricolo e agro industriale e allo sviluppo di nuovi processi produttivi sono caratterizzati inevitabilmente da forti contenuti innovativi, non solo di carattere tecnologico, ma anche organizzativo e gestionale.

Ambiente – Gli investimenti relativi all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili aumentano la sostenibilità ambientale dei processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali. Gli investimenti non produttivi delle imprese agricole contribuiscono alla conservazione della biodiversità di specie floristiche e faunistiche. Gli investimenti relativi all'acquisto di fabbricati garantiscono un risparmio dell'uso del suolo, così come gli interventi di restauro e recupero piuttosto che di nuova costruzione. Il particolare riguardo su tali interventi è stato anche indicato come misura di attenzione e mitigazione in ambito di valutazione ambientale strategica (VAS).

Mitigazione dei cambiamenti climatici – Gli investimenti riguardanti le macchine innovative legate all'applicazione di nuove tecniche e gli impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti.

Per buona parte del periodo di programmazione 2007-2013 gli investimenti in immobilizzazioni materiali non erano previsti nell'ambito del PSR ma erano finanziati da leggi regionali. Nello specifico gli interventi sono stati sovvenzionati ai sensi degli articoli 50 (*Investimenti nelle aziende agricole*) e 56 (*Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32, in conformità al regolamento (CE) n. 1857/2006.

La Misura si declina nelle seguenti tipologie di intervento:

Sottomisura 4.1.1 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura 4.1.2 - Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori

Sottomisura 4.2 - Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura 4.4 - Investimenti non produttivi

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole				P								✓	✓						✓	✓	✓
4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori					P							✓	✓						✓	✓	✓
4.2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli						P						✓	✓						✓	✓	✓
4.4 Investimenti non produttivi								P		✓										✓	

Tabella A_M4

8.2.3.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.3.3.1. 4.1.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento prevede l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole e contribuisce principalmente alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole", Focus Area 2A "Migliorare il rendimento economico di tutte le aziende agricole e agevolare la ristrutturazione e la modernizzazione agricola in particolare al fine di migliorare l'approccio e l'orientamento al mercato, nonché la diversificazione agricola", attraverso il soddisfacimento di uno o più dei seguenti fabbisogni:

- 05. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;
- 12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;
- 07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole;
- 13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli.

In via secondaria la tipologia di intervento, attraverso alcuni delle azioni proposte, in particolar modo quelle relative all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", con particolare riferimento al seguente fabbisogno riconducibile alle Focus Area 5B e 5C:

- 24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d’Aosta.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - Deliberazione del Consiglio regionale n. 727/XIV del 25/09/2014.

Piano regionale per il risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria (legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2).

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 - Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso agli agricoltori in forma singola o associata.

Non possono accedere alla presente sottomisura i beneficiari della sottomisura 4.1.2.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;
- b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e

attrezzature, inclusi i programmi informatici;

c) acquisto di macchine e attrezzi agricoli;

d) miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.

e) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;

f) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti a migliorare la produttività attraverso il recupero di terreni abbandonati, l'impianto di nuove colture poliennali, la lavorabilità delle superfici con la meccanizzazione, o volti ad assicurare la regimazione delle acque e la stabilità dei versanti;

g) impianti di colture poliennali;

h) spese notarili per accorpamenti fondiari e acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato;

i) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

j) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame.

Le voci di spesa suindicate sono ammissibili anche nel caso di interventi relativi ad attività di commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Sono ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, o da prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario (art. 69 del reg. (UE) 1303/2013).

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili, quali ad esempio la superficie minima, destinata ad una specifica coltura, necessaria per l'acquisto di una determinata attrezzatura o per la realizzazione di un annesso rurale, ecc..

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013; in particolare non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) essere titolari di partita I.V.A. in agricoltura;
- b) essere titolari di un'azienda agricola dimensionata sulla base di una produzione standard minima:
 - compresa tra 4.000 e 10.000 euro nel caso di aziende “non competitive”,
 - compresa tra 10.000 e 120.000 euro nel caso di aziende “pre-competitive”,
 - superiore a 120.000 euro aziende “competitive”;
- c) attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono rientrare fra quelli dell'Allegato I al TFUE.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a. contribuire al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda;
- b. essere ubicato sul territorio regionale;
- c. comportare una spesa superiore a 10.000 euro.

Le voci di spesa di cui alla lettera d) del paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che:

- a. non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- b. gli interventi relativi all'efficientamento energetico riguardino esclusivamente gli edifici produttivi.

Le voci di spesa di cui alla precedente lettera i) del paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni stabilite dall'art. 46 del reg (UE) 1305/2013:

- a. notifica alla Commissione europea del Piano di Gestione del Bacino idrografico Padano (corrente notifica a giugno 2010);
- b. sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- c. a norma del par. 4 dell'art. 46, nel caso di miglioramento di impianti irrigui preesistenti dovrà essere soddisfatta la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25% nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), o del 15% nel caso di razionalizzazione di impianti esistenti.

L'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

- a. finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b. finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- c. la domanda di sostegno comprende investimenti correlati di valore pari ad una percentuale minima del 20 % del valore complessivo dell'investimento finanziato;
- d. il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e. l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

f. il trasferimento di proprietà non avviene tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

L'acquisto di macchine e attrezzi agricoli usati è ammesso a condizione che:

- a. il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
- b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
- c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013; in particolare non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

Gli interventi relativi ad attività di commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato sono ammessi a condizione che almeno il 50% della materia provenga dall'azienda agricola del beneficiario.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- **tipologia di beneficiario** (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti: ai giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno e che non hanno titolo a presentare domanda ai sensi dell'intervento 4.1.2; agli agricoltori di età inferiore ai 40 anni; agli agricoltori di età compresa tra i 40 e i 60 anni);
- **dimensionamento aziendale** (è data priorità alle aziende “pre-competitive”);
- **settore** (è data priorità al settore zootecnico bovini da latte);
- **territorio** (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone

Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);

- **maggiore sostenibilità del progetto** (incremento del valore della PS determinato dall'investimento per fasce successive di performance; nel caso in cui non vi sia un reale incremento della PS sono presi in considerazione altri parametri di sostenibilità reddituale, complessità del progetto, innovazione, ecc.);
- **maggiore valenza ambientale positiva** (a titolo esemplificativo, efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, più efficiente utilizzo delle risorse in termini di sostenibilità ambientale ed azione climatica che garantiscono anche un risparmio idrico aggiuntivo rispetto al minimo richiesto, ecc.);
- **dimensione collettiva dell'investimento** (investimenti collettivi).

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 50% per gli investimenti di cui al paragrafo "Costi ammissibili", ad eccezione degli interventi del punto c) con riferimento ai soli macchinari agricoli per i quali la percentuale di aiuto è pari al 40%.

Ai sensi dell'Allegato II al reg. (UE) n. 1305/2013, sono applicabili le seguenti maggiorazioni:

- a) 10% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno (Allegato II al Reg. 1305/2013) e che non hanno titolo a presentare la domanda ai sensi della misura 4.1.2;
- b) 10% nel caso di investimenti collettivi.

Il tetto di spesa non può superare l'importo di 600.000 euro.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali le aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a

un'impresa o a un ente pubblico;

c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente e, nel caso di investimenti produttivi, al dimensionamento aziendale.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

I criteri di selezione e priorità basati su parametri complessi o combinabili fra loro possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento.

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e di garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi e tenuto conto delle condizioni climatiche e orografiche locali che riducono i tempi per la realizzazione degli interventi edilizi. Oltre al rispetto delle tempistiche un altro dei rischi è rappresentato dalla rendicontazione di costi per varianti che differiscono sensibilmente rispetto al progetto originale e che potrebbero non essere più coerenti con la logica dell'intervento.

R10: Rischi inerenti l'attuazione della misura specificando le condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità relative alla prevalenza della materia prima (almeno il 50%) di origine aziendale, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, e all'utilizzo di biomassa prevalentemente da sottoprodotti aziendali, per gli impianti per la produzione di energia elettrica, pongono dei rischi circa l'effettiva verificabilità della provenienza aziendale.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente “Rischi nell'implementazione della sottomisura” verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore.

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi

informativi.

R9: Domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi graduali di penalizzazione. Relativamente alle varianti, sarà previsto l'obbligo di sottoporre a valutazione preliminare l'ammissibilità di opere in variante al fine di determinare la ragionevolezza dei costi e la coerenza con la logica dell'intervento.

R10: Rischi inerenti l'attuazione della misura specificando le condizioni di ammissibilità

La prima verifica della condizione di ammissibilità relativa alla prevalenza della materia prima consiste nell'accertamento dell'iscrizione dell'azienda nella sezione "Agricoltura" del Registro delle imprese della Camera di commercio, che sottintende che l'impresa trasforma in prevalenza prodotti originati dalla propria azienda. Ulteriore verifica avviene attraverso il controllo, in fase di ammissibilità a sostegno e di domanda di pagamento del saldo, della congruità delle specifiche progettuali dell'investimento in funzione del dimensionamento aziendale e dell'entità delle produzioni oggetto di trasformazione. In fase ex post il controllo verterà anche su atti documentali aziendali attestanti l'attività di trasformazione svolta, in funzione dell'orientamento produttivo (lattiero-caseario, vitivinicolo, frutticolo, ecc.).

La verifica della provenienza aziendale delle biomasse avverrà attraverso la verifica, in loco, di materiale di scarto e biomasse effettivamente riconducibili alle colture ed attività aziendali. La verifica può avvenire anche acquisendo documentazione e materiale fotografico esibiti dal beneficiario che dimostrino l'esistenza e l'entità delle lavorazioni colturali e delle attività aziendali che hanno generato la biomassa utilizzata dall'impianto.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Gli interventi collettivi, per beneficiare della maggiorazione di aiuto pari al 10%, devono essere destinati ad un uso comune ed essere promossi da almeno 3 aziende agricole. Tali investimenti sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali di ciascuna azienda agricola.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente in quanto non è stata applicata la maggiorazione prevista nel caso di realizzazione di progetti integrati.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rimanda al paragrafo "Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili", lettera f), punto 8.2 della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Al fine di individuare le categorie delle aziende agricole valdostane e le priorità di intervento nell'ambito della sottomisura 4.1.1 del PSR 14-20, è stato applicato il parametro della Produzione standard (PS 2007 - INEA) alle 2201 aziende che hanno presentato domanda di indennità compensativa (misura 211 del PSR 07-

13) nel 2014. Successivamente (maggio 2017), si è reso necessario un aggiornamento del calcolo della PS per le colture regionali, applicato alle 2.939 registrate sul sistema informativo agricolo regionale. I risultati ottenuti hanno permesso di individuare le seguenti tre categorie di aziende che caratterizzano il settore primario valdostano:

- non competitive: PS inferiore a 10.000 euro: pur di ridottissime dimensioni, sono aziende importanti perché gestiscono terreni marginali non appetibili per le grandi aziende (funzione ambientale). Rispetto all'universo considerato (2.939 aziende registrate), appartengono a questa categoria il 69% delle aziende: nello specifico, ben 1.433 aziende (pari al 49%) registrano un valore di PS inferiore a 4.000 euro e, pertanto, non accedono al sostegno; escludendo queste micro-aziende dall'universo, risultano 1.506 aziende che, avendo una PS superiore ai 4.000 euro, possono accedere al sostegno; le aziende "non competitive", cioè con PS compresa fra 4.000 e 10.000 euro, sono 599 e rappresentano il 39,8% delle aziende potenzialmente beneficiarie;
- pre-competitive: PS compresa fra 10.000 e 120.000 euro: rientrano in questa categoria 893 aziende, pari al 59,3% delle aziende potenzialmente beneficiarie del sostegno, si tratta essenzialmente di aziende zootecniche probabilmente più legate al sistema tradizionale fondovalle/alpeggio e Fontina, che conferiscono alle cooperative e che non hanno gli strumenti finanziari per strutturarsi adeguatamente; è quindi prioritario sostenere queste aziende che solo grazie all'aiuto pubblico possono diventare competitive;
- competitive: PS superiore a 120.000 euro: sono aziende strutturate che, anche grazie al ricorso ai contributi pubblici, hanno saputo trovare un loro spazio sul mercato diversificando e valorizzando adeguatamente il prodotto aziendale, e raggiungendo un'autonomia finanziaria che permette una minor dipendenza dal sostegno pubblico. Queste aziende, seppur numericamente molto limitate (una quindicina, pari allo 0,9%) sono peraltro importanti per il settore agricolo regionale perché "trainanti" in termini di innovazione (di prodotto e di processo), di qualità e valorizzazione del prodotto, di commercializzazione anche sul mercato estero (visibilità dei prodotti regionali).

In un'ottica di ottimizzazione delle risorse sono stati fissati dei tetti di spesa differenziati al fine di favorire prioritariamente le aziende "pre-competitive" le quali possono ritenersi quelle con margini di sviluppo più ampi, tenuto conto della situazione di partenza, dando loro la possibilità di realizzare investimenti maggiori in proporzione al dimensionamento aziendale.

La focalizzazione del sostegno è garantita anche attraverso i principi per la definizione dei criteri di selezione. L'attribuzione di punteggi privilegia una classe dimensionale (aziende pre-competitive), il settore che in base all'analisi di contesto ha evidenziato le maggiori problematiche in termini di competitività (zootecnico bovini da latte) e i territori particolarmente marginali (ARPM).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell'Unione aventi rilevanza sulla presente sottomisura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell'edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall'art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell'articolo 9,

comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.3.3.2. 4.1.2 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole - Giovani agricoltori

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento prevede l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole e contribuisce principalmente alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole" attraverso il soddisfacimento prioritario della Focus Area 2B. I fabbisogni di riferimento sono:

- 05. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;
- 06. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;
- 12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;
- 13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli.

In via secondaria la tipologia di intervento, attraverso alcune delle azioni proposte, in particolar modo quelle relative all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", con particolare riferimento al seguente fabbisogno riconducibile alle Focus Area 5B e 5C:

- 24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - Deliberazione del Consiglio regionale n. 727/XIV del 25/09/2014.

Piano regionale per il risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria (legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2).

Legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 - Istituzione e gestione del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ai giovani agricoltori beneficiari dell'intervento 6.1.1.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa afferenti alla realizzazione del piano aziendale previsto tra le condizioni di ammissibilità della misura 6.1:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati rurali e delle relative opere edili ed impiantistiche;
- b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;
- c) acquisto di macchine e attrezzi agricoli;
- d) miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili;
- e) interventi di miglioramento della viabilità rurale, inclusa la costruzione e sistemazione di monorotaie, di teleferiche e di fili a sbalzo che sostituiscono detta viabilità rurale;
- f) sistemazione e miglioramento dei terreni agrari volti ad assicurare la regimazione delle acque, la stabilità dei versanti e la percorribilità delle macchine, compresa la viabilità interna aziendale;
- g) impianti di colture poliennali;
- h) spese notarili per accorpamenti fondiari;

- i) acquisto terreni nel limite del 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato;
- l) costruzione e sistemazione di canali irrigui, impianti di irrigazione e di fertirrigazione;
- m) realizzazione e sistemazione di acquedotti rurali ad uso potabile e per l'abbeveraggio del bestiame;
- n) spese generali di cui sopra.

Le voci di spesa suindicate sono ammissibili anche nel caso di interventi relativi ad attività di commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, o da prestazioni in economia effettuate direttamente dal beneficiario (art. 69 del reg. (UE) 1303/2013).

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili, quali ad esempio la superficie minima, destinata ad una specifica coltura, necessaria per l'acquisto di una determinata attrezzatura o per la realizzazione di un annesso rurale, ecc..

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013; in particolare non sono ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora.

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I giovani agricoltori che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- a) essere beneficiari della sottomisura 6.1
- b) attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

Se la domanda riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;

• in caso di insediamento in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del C. di A.) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a. contribuire al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità dell'azienda;
- b. essere ubicato sul territorio regionale;
- c. comportare una spesa superiore a 20.000 euro;
- d. essere inserito in un progetto integrato ossia deve essere combinato con almeno l'intervento della sottomisura 6.1.

I prodotti ottenuti dalla trasformazione devono rientrare fra quelli dell'Allegato I al TFUE.

Le voci di spesa di cui alla lettera d) del par. "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che:

- a. non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- b. gli interventi relativi all'efficientamento energetico riguardino esclusivamente gli edifici produttivi.

Le voci di spesa di cui alla lettera i) del par. "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni ex art. 46 del reg. 1305/2013:

- a. notifica (giugno 2010) alla CE del Piano di Gestione del Bacino del Po;
- b. sia prevista nell'ambito dell'investimento l'installazione di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno;
- c. a norma del par. 4 dell'art. 46, il miglioramento di impianti irrigui preesistenti deve soddisfare la condizione di risparmio idrico potenziale almeno pari al 25% nel caso di modifica sostanziale della tipologia di impianto (da scorrimento a pioggia o a goccia e da pioggia a goccia), o del 15% nel caso di razionalizzazione di impianti esistenti.

L'acquisto dei fabbricati rurali è ammesso solo se:

- a. finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b. finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- c. la domanda d'aiuto comprende investimenti correlati di valore pari ad una percentuale minima del 20 %;
- d. il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e. l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- f. il trasferimento di proprietà non avviene tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

L'acquisto di macchine e attrezzi agricoli usati è ammesso a condizione che:

- a. il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
- b. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
- c. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45(1) del Reg. 1305/2013.

Gli interventi relativi alla commercializzazione e/o trasformazione sono ammessi se almeno il 50% della materia prima provenga dall'azienda agricola del beneficiario..

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n.807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- **settore** (è data priorità al settore zootecnico bovini da latte);
- **territorio** (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);
- **maggiore sostenibilità del progetto** (incremento del valore della PS determinato dall'investimento per fasce successive di performance; nel caso in cui non vi sia un reale incremento della PS sono presi in considerazione altri parametri di sostenibilità reddituale, complessità del progetto, innovazione, ecc.);
- **maggiore valenza ambientale positiva** (a titolo esemplificativo, efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, più efficiente utilizzo delle risorse in termini di sostenibilità ambientale ed azione climatica che garantiscono anche un risparmio idrico aggiuntivo rispetto al minimo richiesto, ecc.);
- **dimensione collettiva dell'investimento** (investimenti collettivi).

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 40%.

Ai sensi dell'Allegato II al reg. (UE) n. 1305/2013, sono applicabili le seguenti maggiorazioni:

- a) 20% nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori beneficiari dell'intervento di cui alla sottomisura 6.1;
- b) 10% nel caso di investimenti realizzati in zona ARPM;
- c) 10% nel caso di investimenti collettivi.

La spesa massima ammissibile per gli interventi proposti non può superare l'importo di 600.000 euro.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali le aliquote di riferimento previste all'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013. Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente e, nel caso di investimenti produttivi, al dimensionamento aziendale.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

I criteri di selezione e priorità basati su parametri complessi o combinabili fra loro possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento.

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e di garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi e tenuto conto delle condizioni climatiche e orografiche locali che riducono i tempi per la realizzazione degli interventi edilizi. Oltre al rispetto delle tempistiche un altro dei rischi è rappresentato dalla rendicontazione di costi per varianti che differiscono sensibilmente rispetto al progetto originale e che potrebbero non essere più coerenti con la logica dell'intervento.

R10: Rischi inerenti l'attuazione della misura specificando le condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità relative alla prevalenza della materia prima (almeno il 50%) di origine aziendale, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, e all'utilizzo di biomassa prevalentemente da sottoprodotti aziendali, per gli impianti per la produzione di energia elettrica, pongono dei rischi circa l'effettiva verificabilità della provenienza aziendale.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore.

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi.

R9: Domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione. Relativamente alle varianti, sarà previsto l'obbligo di sottoporre a valutazione preliminare l'ammissibilità di opere in variante al fine di determinare la ragionevolezza dei costi e la coerenza con la logica dell'intervento.

R10: Rischi inerenti l'attuazione della misura specificando le condizioni di ammissibilità

La prima verifica della condizione di ammissibilità relativa alla prevalenza della materia prima consiste nell'accertamento dell'iscrizione dell'azienda nella sezione "Agricoltura" del Registro delle imprese della Camera di commercio, che sottintende che l'impresa trasforma in prevalenza prodotti originati dalla propria azienda. Ulteriore verifica avviene attraverso il controllo, in fase di ammissibilità a sostegno e di domanda di pagamento del saldo, della congruità delle specifiche progettuali dell'investimento in funzione del dimensionamento aziendale e dell'entità delle produzioni oggetto di trasformazione. In fase ex post il controllo verterà anche su atti documentali aziendali attestanti l'attività di trasformazione svolta, in funzione dell'orientamento produttivo (lattiero-caseario, vitivinicolo, frutticolo, ecc.).

La verifica della provenienza aziendale delle biomasse avverrà attraverso la verifica, in loco, di materiale di scarto e biomasse effettivamente riconducibili alle colture ed attività aziendali. La verifica può avvenire anche acquisendo documentazione e materiale fotografico esibiti dal beneficiario che dimostrino l'esistenza e l'entità delle lavorazioni colturali e delle attività aziendali che hanno generato la biomassa utilizzata dall'impianto.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Gli interventi collettivi, per beneficiare della maggiorazione di aiuto pari al 10%, devono essere destinati ad un uso comune ed essere promossi da almeno 3 aziende agricole.

Definizione di progetti integrati

Per progetto integrato si intende la combinazione di almeno due operazioni che afferiscono ad almeno due diverse tipologie di intervento/misure, una delle quali deve rientrare nella tipologia di intervento della Misura 4. Tale integrazione tra misure/tipologie di intervento ha l'obiettivo di aumentare l'efficacia delle operazioni condotte in maniera combinata.

Nel caso specifico, è prevista la facoltà di presentare progetti integrati che prevedano l'utilizzo combinato delle operazioni della presente tipologia di intervento (4.1.2) e le operazioni della tipologia di intervento 6.1 "Aiuto all'avviamento di impresa per giovani agricoltori".

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rimanda al paragrafo "Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili", lettera f), punto 8.2 della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La focalizzazione del sostegno è garantita anche attraverso i principi per la definizione dei criteri di selezione. L'attribuzione di punteggi privilegia il settore che in base all'analisi di contesto ha evidenziato le maggiori problematiche in termini di competitività (zootecnico bovini da latte) e i territori particolarmente marginali (ARPM).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell'Unione aventi rilevanza sulla presente sottomisura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell'edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia" che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall'art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE".

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di

Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

8.2.3.3.3. 4.2 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.3.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'incentivazione degli investimenti materiali o immateriali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e lo sviluppo di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato e contribuisce principalmente alla Priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo" attraverso il soddisfacimento di uno o più dei seguenti fabbisogni riconducibili alla Focus Area 3A:

- 08. Supporto agli approcci collettivi per trasformazione, aggregazione dell'offerta e commercializzazione;
- 12. Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie;
- 13. Maggiore valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli;
- 11. Maggiore sviluppo delle filiere corte e promozione del legame prodotto-territorio.

In via secondaria la sottomisura, attraverso alcuni degli interventi proposti, in particolar modo quelli relativi all'uso delle fonti rinnovabili, contribuisce anche alla Priorità 5 "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", con particolare riferimento al seguente fabbisogno riconducibile alle Focus Area 5B e 5C:

- 24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili.

8.2.3.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

8.2.3.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17

dicembre 2013.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Piano energetico ambientale regionale (PEAR) - Deliberazione del Consiglio regionale n. 727/XIV del 25/09/2014.

Piano regionale per il risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria (legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2).

8.2.3.3.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso alle imprese, in forma singola o societaria, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Tale attività deve avere ad oggetto materie prime acquistate/conferite per più del 50% da soggetti terzi o da soci conferitori.

8.2.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa:

- a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati e delle relative opere edili ed impiantistiche;
- b) acquisto di impianti, arredi (funzionali alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti aziendali) e attrezzature, inclusi i programmi informatici;
- c) miglioramento dell'efficienza degli impianti di produzione di energia e realizzazione d'impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere

valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili.

8.2.3.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le imprese che intendono beneficiare degli aiuti devono:

- essere titolari di partita I.V.A.;
- attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

La materia prima oggetto di trasformazione e/o commercializzazione deve:

- essere un prodotto agricolo di cui all'allegato I del Trattato;
- provenire per più del 50% da terzi o da soci conferitori.

Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può anche non essere un prodotto di cui all'Allegato I al TFUE.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- essere ubicato sul territorio regionale;
- comportare una spesa superiore a 10.000 euro.

L'acquisto dei fabbricati rurali e' ammesso solo se:

- a. finalizzato alla riduzione dell'uso del suolo;
- b. finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed è strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- c. la domanda d'aiuto comprende investimenti correlati di valore pari ad una percentuale minima del 20 % del valore complessivo dell'investimento finanziato;
- d. il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato ed è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- e. l'immobile non ha fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- f. il trasferimento di proprietà non avviene tra persone fisiche aventi rapporti di parentela entro il 3° grado o affini entro il 2° grado. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde.

Le voci di spesa di cui alla lettera c) del paragrafo "Costi ammissibili" sono ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. non vi sia consumo di suolo nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
2. gli interventi relativi all'efficientamento energetico riguardino esclusivamente gli edifici produttivi.

L'acquisto di attrezzature usate è ammesso a condizione che:

1. il bene non abbia beneficiato di un precedente contributo nazionale, comunitario o regionale;
2. l'acquisto sia vantaggioso rispetto all'acquisto di materiale nuovo equivalente;
3. le caratteristiche del materiale usato siano adeguate alle esigenze dell'intervento e conformi alle normative vigenti.

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

8.2.3.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- **tipologia di beneficiario** (è data priorità alle imprese che producono in prevalenza prodotti di qualità di cui alla misura 3.1);
- **settore** (è data priorità al settore lattiero-caseario);
- **territorio** (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);
- **maggiore valenza ambientale positiva** (efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, ecc.).

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

8.2.3.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 40%.

Nel caso in cui dalla trasformazione si ottenga un prodotto non rientrante nell'allegato I al TFUE,

l'intensità massima dell'aiuto sarà del 20% elevabile al 30% in caso di microimprese e piccole imprese, nei 15 comuni (Arnad, Bard, Brissogne, Champdepraz, Chatillon, Donnas, Fénis, Hone, Issime Issogne, Lillianes, Pollein, Pont – Saint- Martin, Saint Marcel e Verrès) classificati come zona "c" non predefinita e del 10% elevabile al 20% in caso di microimprese e piccole imprese, in tutti gli altri comuni della regione (art. 4, paragrafo 9, lettere c) ii) e d) e paragrafo 10 del Reg. (UE)702(2014) della Commissione.

Nel caso in cui dalla trasformazione si ottenga un prodotto non rientrante nell'Allegato I al TFUE, l'intensità dell'aiuto è del 20%, elevabile al 30% in caso di micro-imprese e piccole imprese (art. 44, comma 9, lettera c) del Reg. (UE) 702/2014 della Commissione).

La spesa massima ammissibile per gli interventi proposti non può superare l'importo di 1.200.000 euro.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:

- a. cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva che ha beneficiato del contributo al di fuori dell'area del programma;
- b. cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

8.2.3.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla

tipologia del richiedente e, nel caso di investimenti produttivi, al dimensionamento aziendale.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

I criteri di selezione e priorità basati su parametri complessi o combinabili fra loro possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento.

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e di garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi e tenuto conto delle condizioni climatiche e orografiche locali che riducono i tempi per la realizzazione degli interventi edilizi. Oltre al rispetto delle tempistiche un altro dei rischi è rappresentato dalla rendicontazione di costi per varianti che differiscono sensibilmente rispetto al progetto originale e che potrebbero non essere più coerenti con la logica dell'intervento.

R10: Rischi inerenti l'attuazione della misura specificando le condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità relative alla prevalenza della materia prima (più del 50%) da parte di terzi o di soci conferitori, per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione, e all'utilizzo di biomassa prevalentemente da sottoprodotti aziendali, per gli impianti per la produzione di energia elettrica, pongono dei rischi circa l'effettiva verificabilità della provenienza aziendale.

8.2.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore.

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita

tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi.

R9: Domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione. Relativamente alle varianti, sarà previsto l'obbligo di sottoporre a valutazione preliminare l'ammissibilità di opere in variante al fine di determinare la ragionevolezza dei costi e la coerenza con la logica dell'intervento.

R10: Rischi inerenti l'attuazione della misura specificando le condizioni di ammissibilità

La verifica della condizione di ammissibilità relativa alla provenienza (da parte di terzi o dei soci) della materia prima consiste nell'accertamento dell'iscrizione dell'azienda in una sezione diversa da quella "Agricoltura" del Registro delle imprese della Camera di commercio, che sottintende che l'impresa trasforma in prevalenza prodotti acquistati da terzi. Nel caso delle cooperative agricole la verifica consiste nel accertare che la produzione propria sia inferiore a quella conferita dai soci.

La verifica della provenienza aziendale delle biomasse avverrà attraverso la verifica, in loco, di materiale di scarto e biomasse effettivamente riconducibili alle colture ed attività aziendali. La verifica può avvenire anche acquisendo documentazione e materiale fotografico esibiti dal beneficiario che dimostrino l'esistenza e l'entità delle lavorazioni colturali e delle attività aziendali che hanno generato la biomassa utilizzata dall'impianto.

8.2.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni) saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

8.2.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rimanda al paragrafo “Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili”, lettera f), punto 8.2 della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell’Unione aventi rilevanza sulla presente sottomisura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell’azienda. Non è mai consentito l’uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell’energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell’edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall’art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.3.3.4. 4.4 Investimenti non produttivi

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.3.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede l'incentivazione degli investimenti non produttivi diretti alla conservazione della biodiversità della specie e degli habitat o alla valorizzazione di sistemi ad alto valore naturalistico e contribuisce principalmente alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste" attraverso il soddisfacimento del seguente fabbisogno riconducibile prioritariamente alla Focus Area 4A e secondariamente alla Focus Area 4C:

07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole.

Gli interventi previsti contribuiscono all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente PSR con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e dei corridoi biologici (ricostruzione muretti a secco e installazione nidi artificiali), alla conservazione delle risorse genetiche autoctone (ripristino elementi portanti pergole e toppie), agli interventi Natura 2000 (delimitazione paludi e creazione pozze artificiali) e all'introduzione di sistemi di difesa passiva (acquisto e posa di reti e acquisto di cani da guardiania) delle colture e degli allevamenti, dai danni da fauna selvatica.

8.2.3.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato.

8.2.3.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.

Legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 – Norme per l'istituzione di aree naturali protette.

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45 – Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina.

Articolo 71, comma 1 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

8.2.3.3.4.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- agricoltori;
- consorzi di miglioramento fondiario costituiti o riconosciuti ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;
- enti gestori di aree protette;
- altri enti di diritto privato e pubblico.

8.2.3.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare del sostegno esclusivamente le spese per i seguenti investimenti:

- a) ricostruzione dei tradizionali muretti a secco che preservano la presenza di corridoi ecologici e potenziano la rete ecologica;
- b) acquisto di staccionate o filo pastore per delimitare le paludi (habitat 7110, 7140, 7230) qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro pastorali;
- c) limitatamente ai siti Natura 2000, creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi ed invertebrati;
- d) installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chiroterri all'interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze.
- e) acquisto di sistemi di difesa passiva (acquisto e posa di reti e acquisto di cani da guardiania) delle colture e degli allevamenti, dai danni da fauna selvatica.

Considerata la varietà tipologica delle voci di spesa ammissibili, potranno essere attivati bandi distinti.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa. Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a

pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente o da costi standard (vedi allegato "Sottomisura 4.4_Allegato Costi standard").

8.2.3.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I richiedenti che intendono beneficiare degli aiuti devono attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a. essere ubicato sul territorio regionale;
- b. comportare una spesa superiore a 1.000 euro. Nel caso di investimenti di ricostruzione dei tradizionali muretti a secco la spesa dev'essere superiore a 5.000 euro.

8.2.3.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione l'aspetto territoriale (interventi collocati in zone Natura 2000, in aree di specifico interesse naturalistico (art. 38 PTP) e paesaggistico (art. 40 PTP), ARPM, ARM e piana di Aosta), la salvaguardia della biodiversità e la rilevanza ambientale dell'intervento in termini fisici e /o economici (ove applicabile) .

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

8.2.3.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 90% nel caso di:

- a. ricostruzione dei tradizionali muretti a secco che preservano la presenza di corridoi ecologici e potenziano la rete ecologica.
- b. acquisto di sistemi di difesa passiva delle colture e degli allevamenti, dai danni da fauna selvatica.

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 100% nel caso di:

- a. acquisto di staccionate o filo pastore per delimitare le paludi (habitat 7110, 7140, 7230) qualora esse siano presenti in comprensori d'alpeggio o in aree interessate da interventi agro pastorali;
- b. limitatamente ai siti Natura 2000, creazione di laghetti e pozze artificiali volti a favorire l'insediamento e la riproduzione di anfibi ed invertebrati;
- c. installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chirotteri all'interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze.

La spesa massima ritenuta ammissibile non può superare l'importo di 40.000 euro.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

8.2.3.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficile valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente e, nel caso di investimenti produttivi, al dimensionamento aziendale.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

I criteri di selezione e priorità basati su parametri complessi o combinabili fra loro possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento.

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e di garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi e tenuto conto delle condizioni climatiche e orografiche locali che riducono i tempi per la realizzazione degli interventi edilizi. Oltre al rispetto delle tempistiche un altro dei rischi è rappresentato dalla rendicontazione di costi per varianti che differiscono sensibilmente rispetto al progetto originale e che potrebbero non essere più coerenti con la logica dell'intervento.

8.2.3.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore.

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi

informativi.

R9: Domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione. Relativamente alle varianti, sarà previsto l'obbligo di sottoporre a valutazione preliminare l'ammissibilità di opere in variante al fine di determinare la ragionevolezza dei costi e la coerenza con la logica dell'intervento.

8.2.3.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni) saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo dei costi standard per la tipologia di intervento "a) ricostruzione dei tradizionali muretti a secco che preservano la presenza di corridoi ecologici e potenziano la rete ecologica", di cui al paragrafo 5.2.3.4.5 *Costi Ammissibili*, si basa sull'applicazione dell'art. 67, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 5 lettera a), punto ii) del reg (UE)1303/2013, che prevede l'utilizzo di un metodo di applicazione giusto, equo e verificabile basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari. Infatti, ai fini del calcolo, sono stati presi come base di riferimento i prezzi della manodopera approvati con una recente deliberazione regionale, come da allegato al Programma.

8.2.3.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Sono definiti interventi non produttivi quegli interventi che per l'azienda agricola, singola o associata, rappresentano un rapporto costo-beneficio a sfavore di quest'ultimo e che, in assenza di un aiuto finanziario, all'azienda non converrebbe, in termini economici, realizzare.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente, in quanto la sottomisura non prevede tale tipologia di intervento.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rimanda al paragrafo "Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili", lettera f), punto 8.2 della misura.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non si sono individuati al momento nuovi requisiti imposti dalla normativa dell'Unione aventi rilevanza sulla presente misura.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.4.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.4.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.4.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia degli interventi non necessita di metodologie di calcolo per la determinazione del sostegno.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Si rimanda allo specifico paragrafo della sottomisura 4.4.

Definizione di investimenti collettivi

Si rimanda allo specifico paragrafo della sottomisura 4.1.1 e 4.1.2.

Definizione di progetti integrati

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo alla tipologia di intervento 4.1.2.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

I siti Natura 2000 e le altre aree naturali con vincoli ambientali designate ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, sono definite e identificate dalle seguenti normative regionali e atti dispositivi:

- a. **legge regionale 8/2007** - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- b. **deliberazione di Giunta regionale n. 1460/2002** - Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.
- c. **deliberazione di Giunta regionale n. 3361/2002** - Approvazione della proposta di designazione, avanzata dal Ministero dell'Ambiente, di quattro zone di protezione speciale, ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Misure volte ad assicurare la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat interessati).
- d. **deliberazione di Giunta regionale n. 178/2006** - Approvazione dell'aggiornamento della banca dati NATURA 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e zone di protezione speciale (DIRETTIVA 79/409/CEE-UCCELLI) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.
- e. **deliberazione di Giunta regionale n. 654/2006** - Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati NATURA 2000 della Valle d'Aosta (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.
- f. **deliberazione di Giunta regionale n. 1087/2008** - Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (Zps), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007.
- g. **deliberazione di Giunta regionale n. 970/2012** - Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 E 79/409. Revoca della D.G.R. 1815/2007.
- h. **deliberazione di Giunta regionale n. 3061/2011** - Approvazione del documento tecnico concernente le misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea NATURA 2000, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 8/2007 e del D.M. 17 ottobre 2007 e ai fini della designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC).

Di seguito si riporta l'elenco dei siti individuati sul territorio regionale:

SIC/ZPS – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale:

IT 1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso - Cogne, Valsavarenche, Aymavilles, Rhêmes-Notre-

Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Introd, Villeneuve

ZPS - Zone di Protezione Speciale:

IT 1202020 Mont Avic e Mont Emilius - Cogne, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fenis, Chambave, Pontey, Châtillon, Montjovet, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Donnas, Issogne

IT 124030 Val Ferret Courmayeur

ZSC/ZPS - Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale:

IT 1204220 Ambienti glaciali del Monte Rosa - Valtournenche, Ayas, Gressoney-La-Trinité

IT 1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel - Saint-Marcel, Brissogne, Quart, Nus

ZSC – Zone Speciali di Conservazione:

IT 1201010 Ambienti calcarei d’alta quota della Valle di Rhêmes - Rhêmes-Notre-Dame

IT 1202000 Parco Naturale del Mont Avic - Champdepraz, Champorcher

IT 1203010 Zona umida di Morgex - Morgex, La Salle

IT 1203020 Lago di Lolair - Arvier

IT 1203030 Formazioni steppiche della Cote de Gargantua - Gressan

IT 1203040 Stagno di Loson - Verrayes

IT 1203050 Lago di Villa - Challand-Saint-Victor

IT 12060 Stagno di Holay - Pont-Saint-Martin

IT 1203070 Mont Mars – Fontainemore

IT 1204010 Ambienti glaciali del Monte Bianco - Courmayeur, La Thuile

IT 1204032 Talweg della Val Ferret – Courmayeur

IT 1205000 Ambienti d’alta quota delle Combe Thuilette e Sozin - La Thuile

IT 1205010 Ambienti d’alta quota della Valgrisenche - Valgrisenche

IT 1205020 Ambienti d’alta quota del Colle del Gran San Bernardo - Saint-Rhémy-en-Bosses

IT 125030 Pont d'Ael – Aymavilles

IT 1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles - Aymavilles, Aosta

IT 1205050 Ambienti xerici di Mont Torretta - Bellon - Saint-Pierre, Sarre

IT 1205061 Stazione Astragalus alopecurus di Cogne – Cogne

IT 1205064 Vallone del Grauson – Cogne

IT 1205065 Vallone dell'Urtier – Cogne

IT 1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan - Torgnon, Nus

IT 1205082 Stagno di Lo Ditor – Torgnon

IT 1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly - Saint-Denis, Verrayes

IT 1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone de l'Alleigne – Champorcher
IT 1205110 Stazione Peonia officinalis - Arnad, Perloz

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda allo specifico paragrafo della sottomisura 4.1.1.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda allo specifico paragrafo delle sottomisure 4.1.1, 4.1.2 e 4.2.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli impianti per la produzione di energia elettrica e termica proveniente da impianti di biogas o altre biomasse a biogas dovranno essere alimentati in prevalenza con i sottoprodotti dell'azienda. Non è mai consentito l'uso di colture dedicate. Gli impianti devono garantire un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

Ai sensi dell'art. 13(c) del reg. (UE) n. 807/2014, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a migliorare l'efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire entro il 2020

l'obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell'energia primaria.

I requisiti minimi di risparmio ed efficienza energetica nell'edilizia sono disciplinati, a livello nazionale, dalle seguenti disposizioni attuative della direttiva 2002/91/CE (EPBD) e della successiva 2010/31/CE (EPBD recast):

- D.lgs. 19 agosto 2005 n.192 – “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia” come modificato, da ultimo, dalla Legge 3 agosto 2013, n.90 recante recepimento della direttiva 2010/31/CE;
- D.P.R. 2 aprile 2009 n.59 – “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 92, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.

Sempre a livello nazionale, tali requisiti minimi sono inoltre accompagnati dagli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti come disposto dall'art.11 del:

- D.lgs. 3 marzo 2011 n.28, “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Nel caso di edifici pubblici o a uso pubblico sia il DPR 59/2009 che il D.lgs 28/2011 prevedono requisiti più restrittivi.

Le disposizioni di cui sopra, sia in termini di requisiti minimi di efficienza energetica che di integrazione delle fonti rinnovabili, sono ulteriormente recepite e integrate a livello regionale dai seguenti dispositivi:

- Legge regionale 1° agosto 2012, n.26 - "Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili";
- deliberazione di Giunta regionale n.488 del 22 marzo 2013 che approva, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2012, i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici.

Inoltre, nel caso di edifici di proprietà pubblica i requisiti minimi di efficienza energetica di cui alla summenzionata d.G.r. n. 488/2013 sono resi più restrittivi secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.712 del 26 aprile 2013.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non vi sono altre osservazioni.

8.2.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.4.1. Base giuridica

Art. 19 del Regolamento (UE) 1305/2013

- paragrafo 1, lettera a), punto i)
- paragrafo 1, lettera b)

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 6 persegue l'obiettivo generale di incentivare l'avvio di nuove imprese (es. giovani agricoltori) e l'avvio e la strutturazione di aziende nei settori complementari a quello agricolo (attività agrituristiche).

L'analisi SWOT mette in evidenza come la marcata senilizzazione dei conduttori di azienda, le ridotte dimensioni aziendali, gli elevati costi degli investimenti fissi e l'eccessiva incidenza degli oneri burocratici siano aspetti che frenano la dinamicità del settore agricolo e l'innovazione. Inoltre, la forte dipendenza dagli aiuti pubblici, nel settore zootecnico, della sostenibilità aziendale, genera, in un periodo di drastica riduzione delle risorse regionali di settore, criticità nel mantenimento del tessuto agricolo imprenditoriale e, in particolare nel passaggio generazionale.

Di contro, l'analisi ha rilevato come, tra i punti di forza delle aziende agricole regionali, sussista una generale buona propensione a diversificare l'attività nonché una presenza, in particolare in quelle maggiormente strutturate, di giovani sotto i 35 anni, con una specifica formazione. Inoltre negli ultimi anni si è assistito a una progressiva crescita di nuove filiere produttive che, oltre a mostrare una buona apertura ad attività extra-agricole, rappresentano un'opportunità di diversificazione culturale e di miglioramento dei redditi.

In quest'ottica, la Misura risponde ai seguenti fabbisogni gerarchizzati relativi all'Obiettivo Competitività:

5. Maggiore strutturazione delle aziende di medie dimensioni per il rafforzamento della competitività sul mercato;
6. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;
9. Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico;
10. Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole.

La Misura risponde, in misura secondaria, ai fabbisogni relativi all'Obiettivo Territorio rurale:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;
27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali.

La Misura contribuisce alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la

redditività delle aziende agricole” in quanto contribuisce direttamente a potenziare la redditività e la competitività delle aziende agricole e a promuovere le tecnologie innovative.

Nello specifico, la Misura si inquadra nella Focus Area 2B “Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, in particolare, il ricambio generazionale” (Sottomisura 6.1) e nella Focus Area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” (Sottomisura 6.4.1).

Inoltre, la misura contribuisce in via secondaria alla Priorità 6 “adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”, con particolare riferimento alla Focus Area 6A “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione” (cfr.Tab. A).

L’applicazione della presente Misura concorre infine al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

1. Innovazione - favorendo lo sviluppo delle aziende agricole grazie all'ingresso di giovani agricoltori, più formati e più inclini all'innovazione tecnologica
2. Ambiente - garantendo il mantenimento del paesaggio e la tutela dell’ambiente attraverso l’insediamento di giovani agricoltori adeguatamente formati sulle problematiche ambientali, il sostegno di attività extra-agricole, la promozione dell’applicazione di metodi di produzione ambientalmente compatibili e, in generale, dando preferenza a interventi su infrastrutture già esistenti.

La Misura si articola in due Sottomisure:

Sottomisura 6.1 Insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura 6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5			P6			Trasversali				
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori				✓	P											✓			✓	✓	
6.4.1 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche				P												✓				✓	

Tab.A_M6

8.2.4.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.4.3.1. 6.1 Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura prevede aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori.

In un contesto di progressivo invecchiamento della classe imprenditoriale, di contrazione delle aziende agricole e di una bassa propensione all'innovazione, assicurare un ricambio generazionale è fondamentale per mantenere vitale il tessuto imprenditoriale e garantire, di conseguenza, il presidio e la manutenzione del territorio.

Il sostegno previsto dalla presente sottomisura è orientato ai giovani e alle giovani famiglie con progetti imprenditoriali competitivi, innovativi, che dimostrino una forte capacità di stare sul mercato, privilegiando le aziende che si insediano in un contesto socio-territoriale marginale (aree particolarmente marginali).

La presente sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni gerarchizzati:

5. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;
6. Creazione e strutturazione di aziende agricole avviate o rilevate da giovani agricoltori;
26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;
27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali;
10. Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole.

La sottomisura contribuisce alla Priorità 2 "Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole", in via principale, essa si inquadra nella Focus Area 2B "favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo, in particolare, il ricambio generazionale". La sottomisura, quindi, concorre ad abbassare l'età media degli agricoltori, privilegiando la nascita di una generazione di imprenditori adeguatamente formati e a capo di aziende strutturate. Infatti, rispetto al periodo 2007-2013, l'introduzione di una soglia minima di accesso, in termini di produzione standard (PS), mira il sostegno su realtà aziendali che, rispetto al tessuto imprenditoriale regionale, presentano una dimensione che garantisce migliori prospettive di sviluppo e, di conseguenza, reddituali.

In questa logica, la Misura contribuisce, secondariamente, al raggiungimento della Focus Area 2A "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" in quanto volta a potenziare la strutturazione e la redditività delle aziende agricole condotte dai giovani agricoltori favorendone l'innovazione e la competitività. Sempre in via secondaria, attraverso la definizione di criteri di selezione e specifiche premialità che favoriscono l'insediamento nelle aree particolarmente marginali, la Misura concorre alla Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", in particolare alla focus area 6A "favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione". In un territorio completamente montano come quello regionale, infatti, il sostegno alla creazione di imprese agricole condotte da giovani agricoltori è particolarmente significativo, nelle aree più marginali, per garantire il presidio in termini ambientali e di ricostituite delle relazioni sociali che attenuano gli effetti negativi dell'isolamento.

E' previsto un "progetto integrato" per favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, costituito dalla presente misura e dalle misure:

- 1 (art. 14) - Trasferimento di conoscenza ed azioni di informazione – con questa misura viene finanziata la formazione dedicata ai giovani agricoltori
- 4 (art. 17) - Investimenti ed immobilizzazioni materiali (intervento 4.1.2) – attraverso fondi e bandi riservati si assicura ai giovani agricoltori la strutturazione dell’azienda agricola.

Tale “pacchetto” di misure complementari, in stretta sinergia fra loro, prevede, comunque, che si applichino i criteri di ammissibilità delle singole misure/operazioni. Accedono al sostegno per gli investimenti aziendali nel quadro della tipologia di intervento 4.1.2 esclusivamente i giovani agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi della presente sottomisura.

La tipologia di intervento prevede l’erogazione di un aiuto funzionale al primo insediamento di giovani agricoltori, denominato “premio di primo insediamento”.

Particolare importanza è data alla dimostrazione della redditività e della sostenibilità del progetto imprenditoriale contenuto nel piano aziendale. Questo documento, oggetto di attenta valutazione da parte di una commissione interdisciplinare, dovrà essere formulato sotto forma di business plan, comprensivo anche del piano di ammortamento degli investimenti di lunga durata.

In un’ottica di semplificazione e di efficienza, le fasi di informazione, orientamento dei potenziali beneficiari, prima, e le fasi di erogazione degli aiuti e attuazione degli interventi, poi, sono coordinate tra loro, soddisfacendo il fabbisogno 10. Minor carico amministrativo e burocratico sulle aziende agricole.

L’effetto apprezzabile derivante dall’applicazione della presente sottomisura è la crescita di aziende più efficienti, sia dal punto di vista gestionale sia da quello tecnico-economico, con l’adozione, da parte di questa nuova classe imprenditoriale, di pratiche agricole aventi metodi rispettosi del paesaggio, degli spazi naturali e, più in generale, dell’ambiente.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio in conto capitale. E’ un premio di tipo “forfetario”, modulato secondo quanto descritto nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)".

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2013:

Regolamento (UE) n.1307/2013, art. 9 ("agricoltore in attività")

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si sono insediati per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda. (articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013) non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda e che risultano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data della decisione individuale di sostegno.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

Trattandosi di un incentivo all'insediamento, non vi sono spese ammissibili.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario:

- avere un'età compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'intervento;
- al momento della presentazione della suddetta domanda, il beneficiario deve aver iniziato il processo di insediamento a capo di un'azienda per la prima volta da non oltre 24 mesi;
- nel caso in cui un giovane si insedi in una società, sono previste le seguenti condizioni:
 - in caso di insediamento in società di persone, la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, dovrà essere in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
 - in caso di insediamento in società di capitali, incluse le società cooperative, il/i giovani dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del C. di A.) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
- possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori; qualora il giovane non possieda tali competenze professionali al momento della domanda, dovrà acquisire le competenze/conoscenze entro il periodo di grazia (non superiore a 36 mesi dalla data della decisione di concessione del sostegno). Il possesso di un titolo di studio in campo agrario dà diritto a crediti formativi ai fini del conseguimento delle suddette competenze e conoscenze.

2. Criteri di ammissibilità relativi alla domanda:

- presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola che garantisca la redditività e sostenibilità finanziaria dell'investimento a regime e che assicuri la continuità dell'attività agricola;

- l'attuazione del Piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di decisione iniziale di concessione dell'aiuto;
- la soglia minima di ingresso è di almeno 10.000 € di produzione standard (PS), ridotta a 8.000 € per gli insediamenti ex-novo, intendendo per ex-novo l'avvio di una azienda che non rileva consistenze fondiarie e agrarie da aziende cedenti;
- la soglia massima di ingresso è di 120.000 euro di produzione standard (PS).

3. Impegni in fase di attuazione (oggetto di verifica e controllo)

- impegnarsi a tenere la contabilità aziendale in linea con le informazioni richieste dalla Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA), a partire dall'anno contabile successivo a quello di presentazione della domanda di sostegno e per tutto il periodo di vincolo;
- dimostrare l'avvenuta attuazione del piano aziendale entro 42 mesi dall'erogazione della prima rata del premio;
- impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno 5 anni decorrenti dalla data della decisione di concessione dell'aiuto;
- impegnarsi ad acquisire una posizione previdenziale in agricoltura, come titolare d'azienda, prima dell'erogazione del saldo, o, in alternativa, aver ottenuto la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
- diventare agricoltore in attività, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Ai fini della presente misura, si precisa altresì che:

L'insediamento è un processo in itinere che inizia con la data di ottenimento della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate (che identifica l'inizio attività e la data di insediamento) e si conclude con il completamento del piano aziendale. La domanda di aiuto deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di insediamento.

Nel caso d'insediamento all'interno di una società con oggetto sociale lo svolgimento dell'attività agricola iscritta al registro della Camera valdostana delle imprese e professioni, il momento del primo insediamento coincide con la data di costituzione/variazione della compagine sociale.

L'insediamento può essere:

- **individuale:** insediamento di un giovane agricoltore
- **multiplo:** insediamento di più giovani agricoltori (massimo 2) che, singolarmente, possiedono tutti i requisiti di accesso alla presente sottomisura.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione sarà definita tenendo in considerazione i seguenti principi:

- **Settoriali:** in coerenza con l'analisi di contesto, favorire il settore zootecnico;
- **Territoriali:** favorire gli insediamenti nelle aree rurali particolarmente marginali (ARPM), in via secondaria quelli nelle aree rurali marginali (ARM), infine nell'area urbana (area A);
- **Sostenibilità economica del piano aziendale:** favorire gli insediamenti che dimostrano un aumento

dei parametri di redditività dell'azienda e/o di produzione standard e/o un'attuazione di azioni qualificanti (a titolo di esempio: benessere animale, certificazione delle produzioni, diversificazioni aziendali);

- **Valenza ambientale positiva del piano aziendale:** favorire gli insediamenti che maggiormente rispondono ai criteri di sostenibilità energetica e/o ambientale (a titolo di esempio: adesione agli interventi agro-climatici-ambientali, efficientamento energetico, produzione di energia da fonti rinnovabili, non consumo di suolo, ...).

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è forfettario, stabilito in base alla situazione socio-economica della Regione e giustificato nel PSR.

Premio in conto capitale (premio "unico") così strutturato:

- Premio base: 35.000 euro;
- Premio per la costituzione ex-novo di un'impresa agricola: 40.000 euro;
- Premio per l'insediamento in zona ARPM: 40.000 euro;
- In caso siano soddisfatte entrambe le condizioni: 50.000 euro.

Tale differenziazione del premio è giustificata dalla maggiore difficoltà di insediamento nei due casi previsti.

Il sostegno è erogato in due rate: 50% entro 9 mesi dall'atto della decisione di concessione dell'aiuto, 50% all'atto della decisione di erogazione del saldo. Il versamento del saldo è subordinato alla completa attuazione del Piano aziendale, cioè alla verifica della realizzazione degli interventi previsti e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Tale verifica è affidata ad una commissione interdisciplinare costituita presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali che valuta la realizzazione delle azioni e degli investimenti previsti nel piano, sulla base di controlli amministrativi ed in situ e, conseguentemente, determina la somma da liquidare.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R6: Pre requisiti e condizioni di ammissibilità e R7: Selezione dei beneficiari

Dall'esperienza delle precedenti programmazioni non si ravvisano particolari rischi nella verificabilità delle condizioni di ammissibilità rispetto al beneficiario. Questi, infatti, sono dati controllabili da documentazione certificata: documento di identità, partita IVA, diplomi o attestati di studio). Il rispetto degli impegni temporali, sia legati alla domanda, sia al piano aziendale, è in generale controllabile. Rispetto alle

condizioni di ammissibilità relative al Piano aziendale, gli unici rischi rilevabili sono la possibile complessità nella valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento a regime e l'assolvimento dell'impegno di conduzione dell'azienda per almeno 5 anni dalla presentazione della domanda di saldo.

R8: Sistemi informativi:

Non si rilevano particolari rischi in merito

R9: Domande di pagamento

La criticità può essere collegata alla complessità della valutazione, in sede di pagamento, del raggiungimento, effettivo e nei tempi previsti, degli obiettivi del Piano aziendale.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente “Rischi nell’implementazione della sottomisura” verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nel contenimento del tasso di errore.

R6: Pre-condizioni e condizioni di ammissibilità e R7: Selezione dei beneficiari

Al fine della valutazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento, sarà istituita una Commissione di valutazione interdisciplinare composta dai vari responsabili degli uffici competenti in materia. Per quanto riguarda la verifica della conduzione dell'azienda per almeno 5 anni successivi alla domanda di saldo, saranno utilizzati i sistemi informativi nazionali e regionali quali SIAR/SIAN, banca dati dell'Agenzie delle Entrate e dell'Inps, Camera di Commercio.

R9: Domande di pagamento

In sede di istruttoria della domanda di pagamento, anche la valutazione del raggiungimento degli obiettivi del Piano aziendale nei tempi previsti sarà cura della Commissione interdisciplinare sopra menzionata.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo dell'aiuto fa riferimento ai seguenti criteri:

- insediamento in zona particolarmente marginale (ARPM)
- costituzione ex novo di un'impresa agricola

Il premio base ammonta a 35.000 euro. Per ciascuno dei due criteri assolti il premio è incrementato di 5.000 euro.

Nel caso di combinazione delle due condizioni di svantaggio (ARPM e costituzione ex novo), il premio è incrementato in maniera più che proporzionale, posizionandosi a max 50.000 euro. Infatti, le condizioni territoriali disagiate che caratterizzano le aree rurali particolarmente marginali (lontananza dai centri urbanizzati, assenza di servizi adeguati, difficoltà di comunicazione, scarsa copertura banda larga, ecc...) e l'avvio di una nuova impresa comportano un forte aggravio dei costi rispetto alle situazioni ordinarie, soprattutto nel raffronto con i subentri in aziende già avviate. Nonostante l'incremento di premio massimo, lo stesso resta decisamente inferiore a quello di cui all'Allegato II del reg. (UE) 1305/2013.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

E' stabilita una soglia minima di accesso alla presente sottomisura pari ad almeno 10.000 euro di produzione standard (PS), ridotta a 8.000 € per gli insediamenti ex-novo, intendendo per ex-novo l'avvio di una azienda che non rileva consistenze fondiari e agrarie da aziende cedenti. Tale soglia rappresenta, nel contesto regionale, il discrimine per l'individuazione delle micro aziende e delle aziende pre-competitive, come emerso a seguito di un'analisi delle dimensioni economiche delle aziende che svolgono attività agricola in Valle d'Aosta.

La soglia massima di accesso è fissata a 120.000 euro di PS.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Quando un giovane agricoltore non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, sono fissate ed applicate condizioni specifiche per l'accesso al sostegno. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta al giovane

agricoltore il controllo dell'azienda.

Allorché la domanda di sostegno riguardi un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari.

Se il/i giovani agricoltori si insediano in qualità di contitolare in società di persone, il premio viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al/ai soci giovani agricoltori in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.

Pertanto nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il/i soci giovani agricoltori dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane agricoltore non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il/i soci giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Se il/i giovani agricoltori si insediano in una società di capitali o cooperativa, il premio viene corrisposto solo se il giovane stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'azienda medesima e comunque in modalità tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori non possano essere inficiate dagli ulteriori soci.

Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il/i giovani agricoltori dovranno essere soci di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società.

Nella Società per azioni (s.p.a.) il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di amministratore e rappresentare la società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

Nella Società cooperativa il/i giovani agricoltori dovranno essere soci ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione e la rappresentanza della società per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani agricoltori dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il/i giovani agricoltori dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale. In presenza di C.d.A. i giovani accomandatari dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, la situazione dovrà essere esaminata nel concreto, avendo a riferimento il principio che le decisioni del/dei soci giovani non dovranno poter essere inficiate dalla rimanente componente societaria.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il giovane agricoltore deve possedere adeguate qualifiche e competenze professionali comprovate dalla partecipazione con esito positivo al ciclo formativo previsto per i giovani agricoltori; qualora il giovane non possieda tali competenze professionali al momento della domanda, dovrà acquisire le competenze/conoscenze entro il periodo di grazia (non superiore a 36 mesi dalla data della decisione di concessione del sostegno).

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Requisiti minimi per il contenuto del piano aziendale (di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013) nonché criteri per definire le soglie di accesso al sostegno:

- dati strutturali dell'azienda agricola di partenza;
- proposta progettuale di sviluppo imprenditoriale e aziendale, comprendente gli obiettivi, i tempi di realizzazione, le tappe intermedie e i risultati attesi;
- dettagli delle azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati descritti nella proposta progettuale, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, e l'eventuale ricorso ad altre misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020, necessarie per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
- piano di ammortamento degli investimenti di lunga durata.

Qualora il giovane preveda l'accesso integrato al tipo di operazione 4.1.2. “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori” in sede di domanda di aiuto dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità alla stessa.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

I giovani agricoltori potranno accedere ad altre misure sia per acquisire i requisiti indispensabili per l'accesso alla presente sottomisura (acquisizione di conoscenze e competenze), sia per attuare gli investimenti inseriti nel Piano aziendale.

Tali misure, sotto elencate, costituiscono con la presente un “progetto integrato”:

Sottomisura 1.1 – Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;

Sottomisura 4.1.2 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole – giovani agricoltori”.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.4.3.2. 6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene gli investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Nello specifico, essa intende favorire la multifunzionalità delle aziende agricole, mantenere e creare nuove opportunità occupazionali tramite il sostegno alla creazione e allo sviluppo dell'offerta agrituristica e delle fattorie didattiche.

Dall'analisi SWOT, è emerso come il settore agricolo valdostano sia caratterizzato da peculiarità comuni alla maggior parte dei territori di montagna e/o marginali: gli alti costi di produzione, legati principalmente alle difficoltà climatiche e morfologiche e alla scarsità del territorio utilizzabile a fini produttivi e la tendenza alla contrazione del numero delle aziende agricole di piccole dimensioni, alla quale consegue una diminuzione del presidio territoriale, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Di contro, seppur il numero di aziende agrituristiche, sia ancora basso rispetto ad altre realtà alpine, si sono creati interessanti margini di crescita da tenere in considerazione e rafforzare.

In linea con l'analisi effettuata, il territorio regionale esprime i seguenti fabbisogni gerarchizzati (emersi anche dai risultati della scorsa programmazione):

09. Rafforzamento delle sinergie tra il settore agricolo e il settore turistico;

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;

La sottomisura contribuisce a rispondere alla Priorità 2 - Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività". In via secondaria, la sottomisura contribuisce alla Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" e in particolare alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

La sottomisura sostiene dunque la multifunzionalità delle aziende agricole promuovendo, in un territorio a forte attrattività turistica, lo sviluppo di sinergie tra il settore agricolo e quello turistico; contribuisce a incrementare i redditi aziendali, il numero di posti di lavoro nonché la valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

La diversificazione e l'integrazione del reddito aziendale, che hanno come obiettivo primario il mantenimento della popolazione sul territorio, in particolar modo del tessuto agricolo, concorrono inoltre a realizzare obiettivi trasversali di tipo ambientale quali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e la prevenzione del rischio idrogeologico.

La creazione e lo sviluppo di attività agrituristiche sul territorio regionale è disciplinato dalla normativa regionale in materia di agriturismo (Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 "Nuova disciplina

dell'agriturismo”).

L'agriturismo rappresenta la principale espressione della multifunzionalità in agricoltura. La legislazione, sia nazionale sia regionale, colloca l'agriturismo fra le attività agricole, pertanto solo le aziende agricole possono svolgere attività agrituristica ai sensi della legge regionale, che recepisce la legge nazionale 96/2006.

L'attività agrituristica è l'espletamento di servizi di locazione e/o di somministrazione svolti in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola che deve comunque rimanere prevalente. La norma detta precise indicazioni di localizzazione delle strutture agrituristiche e determinati limiti di ricettività. Per avviare attività agrituristica è necessario iscriversi all'elenco degli Operatori Agrituristici. Tale iscrizione è subordinata sia all'esercizio di attività agricola in una azienda agricola ubicata nel territorio regionale, dotata di un'adeguata organizzazione e di una sufficiente entità di fattori produttivi organicamente combinati e definiti sulla base di parametri minimi aziendali, stabiliti distintamente per tipologia di attività agrituristica sia alla partecipazione, con esito favorevole, a un corso di formazione. Infine, si pone in evidenza che i locali destinati all'esercizio di attività agrituristica sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Per attività agrituristica s'intende l'espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente:

- a) locazione, ad uso turistico, di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa;
- b) ristorazione mediante:
 - somministrazione di pasti o merende preparati attraverso l'utilizzo di prodotti provenienti per almeno il 50 per cento dall'azienda agricola e per il 30 per cento costituiti da prodotti regionali tradizionali o provenienti da aziende agricole regionali, la parte rimanente dei prodotti può essere di altra provenienza;
 - degustazione dei prodotti aziendali;
- c) locazione ad uso turistico di alloggi;
- d) fattorie didattiche;
- e) servizi complementari alle attività di cui alle lettere a, b, e c, aventi ad oggetto l'organizzazione, ancorché all'esterno dell'azienda, di attività ricreative, culturali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. L'esercizio delle predette attività è in ogni caso riservato ai soggetti in possesso della relativa abilitazione professionale, ove prescritta ai sensi di legge.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso applicando la normativa de minimis ai sensi del regolamento (CE) n.1407/2013 che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a Euro 200.000,00

nell'arco di tre esercizi finanziari.

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulle spese ammissibili.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 “Nuova disciplina dell'agriturismo”.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell'agriturismo”.
- Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 2, lettera e “Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta”.
- Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 “relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.
- Deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2013, n. 677 “Approvazione di disposizioni applicative degli articoli 2, 4, 8, 16, 18, 20 e 23 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29”.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso agli agricoltori, in forma singola o associata, purché gli stessi o un loro coadiuvante familiare siano iscritti nell'Elenco Regionale operatori agrituristici (EROA) e siano iscritti all'INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD).

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente le seguenti voci di spesa sostenute dai beneficiari:

- a) recupero di fabbricati o loro porzioni da destinare all'esercizio delle attività agrituristiche;
- b) ampliamento o nuova costruzione di fabbricati o di locali finalizzati all'esercizio delle attività agrituristiche, esclusa l'attività di locazione di alloggi, nell'ambito di un'azienda agricola in possesso di caratteristiche tipologiche e dimensionali; gli ampliamenti e le nuove costruzioni sono regolati dalle norme dei PRC che tutelano le aree agricole;
- c) acquisto di arredamento per i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili le spese generali collegate alle voci di spesa precedenti, come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc.. nel limite massimo del 12% della spesa ammissibile.

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda, si considerano ammissibili

soltanto le spese sostenute previa presentazione della domanda di aiuto.

La congruità delle singole voci di spesa e la ragionevolezza delle specifiche di progetto devono essere valutate sulla base di parametri oggettivi e misurabili. Gli investimenti devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 45 del Reg. 1305/2013;

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono:

- a) dimostrare l'iscrizione del titolare, socio o coadiuvante all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 29/06; tale requisito può essere acquisito entro i termini istruttori della fase di ammissibilità all'aiuto;
- b) dimostrare l'iscrizione all'INPS del coadiuvante familiare;
- c) dimostrare la disponibilità inequivocabile dei beni, oggetto di contributo, mediante l'attestazione di diritto reale o titolo d'uso in riferimento alla tipologia di intervento;

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) essere ubicato nel territorio regionale;
- b) comportare una spesa superiore a 5.000,00 €.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori. I criteri di selezione permetteranno di valutare le proposte in base ad un punteggio minimo.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- tipologia di beneficiario (sarà data la priorità ai nuovi operatori agrituristici);
- tipologia di intervento (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti al recupero fabbricati, alla nuova costruzione, all'acquisto di arredi);
- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM, ARM e comune di Aosta);
- maggiore sostenibilità dell'intervento (sono attribuiti punteggi progressivamente crescenti agli interventi maggiormente sostenibili).



8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 50%.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali l'aliquota del 55%.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fidejussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficile valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente e, nel caso di investimenti produttivi, al dimensionamento aziendale.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

I criteri di selezione e priorità basati su parametri complessi o combinabili fra loro possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di

istruttoria.

R9: Domande di pagamento.

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e di garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi e tenuto conto delle condizioni climatiche e orografiche locali che riducono i tempi per la realizzazione degli interventi edilizi. Oltre al rispetto delle tempistiche un altro dei rischi è rappresentato dalla rendicontazione di costi per varianti che differiscono sensibilmente rispetto al progetto originale e che potrebbero non essere più coerenti con la logica dell'intervento.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore.

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi.

R9: Domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione. Relativamente alle varianti, sarà previsto l'obbligo di sottoporre a valutazione preliminare l'ammissibilità di opere in variante al fine di determinare la ragionevolezza dei costi e la coerenza con la logica dell'intervento.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul sito regionale, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

-

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

Settori di diversificazione interessati

Si rimanda allo specifico paragrafo relativo delle sottomisure.

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.5.1. Base giuridica

Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le particolari condizioni morfologiche comportano, in particolare nelle aree rurali, carenze infrastrutturali nella rete dei trasporti, nell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sfavoriscono la mobilità, lo sviluppo dell'offerta di servizi di base, l'attrattività territoriale diffusa, nonché l'incremento qualitativo e quantitativo del tessuto imprenditoriale.

La progressiva rarefazione demografica e l'invecchiamento della popolazione, che ne derivano, sono i principali fattori che favoriscono il processo continuo di marginalizzazione delle aree rurali, presenti sul territorio regionale, impedendo il pieno utilizzo del capitale territoriale.

Tuttavia, le aree rurali, anche quelle più marginali, del territorio regionale sono custodi di un ingente patrimonio culturale e naturale, fonte principale di attrattività turistica, da cui partire per proporre un nuovo dinamismo sociale ed economico.

Il coerenza con l'analisi SWOT, i principali fabbisogni gerarchizzati cui la presente Misura risponde sono:

29. Maggiore diffusione delle infrastrutture e dei servizi funzionali all'utilizzo delle ICT in particolare nelle Aree Interne;

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali;

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali;

30. Tutela del patrimonio storico culturale delle aree particolarmente marginali.

La Misura contribuisce prioritariamente al raggiungimento della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", con particolare riferimento alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione", per la sottomisura 7.6, e alla Focus Area 6C "promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali" per la sottomisura 7.3. In via secondaria, la Misura contribuisce alla Focus area 6B "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" (cfr. Tabella).

Con riferimento agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale, la Misura contribuisce al rafforzamento dell'innovazione, in particolare attraverso la diffusione delle ICT nelle aree rurali. Inoltre, favorendo il recupero e il mantenimento degli alpeggi e delle relative superfici pascolive estensive, la Misura ha delle ricadute positive sull'ambiente.

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare:

- interventi mirati alla realizzazione di infrastrutture e servizi relativi alla banda ultralarga (Sottomisura 7.3);
- investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi. (Sottomisura 7.6).

Sottomisura 7.3

La comunicazione digitale potrebbe rappresentare una modalità per attenuare i disagi derivanti dal vivere e lavorare in ambiente rurale, ma spesso la scarsa convenienza nel raggiungere una platea di beneficiari rarefatta, ha dissuaso gli operatori privati ad investire nella diffusione della connettività ad alta velocità.

La Valle d'Aosta si è confrontata negli anni passati con il tema del digital divide, problema che si acuisce in un territorio montano dove anche le tradizionali vie di comunicazione presentano criticità elevate, e nel 2009 ha predisposto un piano regionale per la creazione di reti di nuova generazione (NGN, con velocità di 30 Mbps) con lo scopo di avviare lo sviluppo delle infrastrutture per la banda ultra larga. Nel 2010 è stato approvato un nuovo documento di indirizzo relativo all'evoluzione del Piano NGN verso le tecnologie mobili di quarta generazione (Piano Valle d'Aosta Broadbusiness).

La realizzazione delle dorsali della rete per la banda larga è in corso di realizzazione, con il concorso di finanziamenti FESR.

Il FEASR finanzia interventi in attuazione del Piano Nazionale Banda Ultralarga, in accordo con il Ministero per lo Sviluppo Economico.

Sottomisura 7.6

Nelle aree rurali esiste un patrimonio architettonico e paesaggistico molto ricco e differenziato, sotto il profilo produttivo e culturale, che costituisce un importante potenziale da conservare, promuovere e valorizzare. Nel quadro di questo patrimonio, l'alpeggio, inteso come l'insieme di fabbricati e pascoli di alta quota (1800-2600 m s.l.m.) che garantiscono il mantenimento del bestiame per il periodo estivo di 100 giorni circa, rappresenta in modo significativo il tradizionale sistema zootecnico e il tipico paesaggio alpino che contraddistinguono la Regione.

L'alpeggio è un sistema consolidato, le cui tracce risalgono al basso medioevo, che prevede l'utilizzo delle superfici in funzione dello sviluppo vegetativo, attraverso più unità gestionali intermedie dette tramuti; la loro dislocazione segue principalmente lo sviluppo topografico, garantendo un utilizzo omogeneo di superfici molto ampie in cui le porzioni sfruttabili possono essere limitate dall'accidentalità dei pendii, dalla presenza di colate detritiche, dalla permanenza delle nevi o da invasione di specie arboree o arbustive. Il tramuto può essere costituito, oltre che dalle superfici di pertinenza e dai ricoveri del bestiame, dalle casere, dai magazzini, dalle strutture ricettive per la forza lavoro; fabbricati che formando, in alcuni casi, i cosiddetti "Villaggi d'alpe"..

I vincoli imposti dal territorio, l'orografia dei luoghi, la ridotta disponibilità di materiali, hanno portato sempre alla realizzazione di edifici che risultano un *continuum* con i luoghi in cui venivano inseriti: i fabbricati fanno trasparire una padronanza consapevole della scelta delle soluzioni spaziali, nel costruire in armonia con il territorio. Oggi come nel passato, in questi sistemi produttivi di alta quota le architetture diventano parte integrante del paesaggio e, proprio grazie all'agire umano, i paesaggi sono conservati e

manutenuti.

Come evidenziato nelle minacce della matrice SWOT, vi è un crescente rischio di abbandono degli alpeggi. Infatti, se si può affermare che il sistema della monticazione dei capi è ancora largamente praticato, si assiste tuttavia in questi ultimi anni ad un progressivo calo dei capi monticati. La minore utilizzazione degli alpeggi è determinata non solo dalla riduzione generalizzata del bestiame a livello regionale, ma anche da nuove scelte imprenditoriali da parte di allevatori che, avendo a disposizione maggiori superfici prato-pascolive nel fondovalle, possono permettersi la gestione dell'allevamento senza ricorrere alla transumanza dei capi in alpeggio. Gli elevati costi legati agli interventi infrastrutturali in alta quota, in zone difficilmente accessibili, ostacolano, inoltre, il recupero e la manutenzione del tradizionale patrimonio edilizio. L'abbandono della pratica comporta, in ultima analisi, anche il deterioramento del tipico paesaggio alpino d'alta quota.

Tra le opportunità da cogliere emerse sempre dalla SWOT vi è sicuramente la crescente richiesta, da parte dei residenti e dei turisti, di un territorio gestito con attenzione all'ambiente e al paesaggio e la riconosciuta attrattività turistica di parti del territorio montano. La conservazione del tipico paesaggio alpino è di per sé un valore imprescindibile in quanto consente di mantenere l'attrattiva esercitata dalle zone rurali e, nonostante i flussi turistici siano concentrati in alcune zone tradizionalmente più vocate, tale attrattività potrebbe rappresentare un atout anche per gli alpeggi collocati nei pascoli d'alta quota, in un contesto escursionistico sempre più ricercato.

La sottomisura ha l'obiettivo di valorizzare l'architettura, il paesaggio e i saperi tradizionali legati alla pratica della monticazione, puntando sul recupero architettonico delle strutture destinate all'abitazione, alla lavorazione del latte e al ricovero degli animali.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
7.3.1 Interventi per infrastrutture relative alla banda ultralarga																✓		P	✓		
7.6 Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi																P	✓			✓	

Tab.A_M7

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 7.3 Interventi mirati alla realizzazione di infrastrutture e servizi relativi alla banda ultralarga

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il presente intervento prevede l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga. Esso persegue il soddisfacimento dei fabbisogni n. 26 "Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali" e 29 "Maggiore diffusione delle infrastrutture e delle conoscenze funzionali all'utilizzo delle ICT", in particolare nelle Aree interne, e concorre a soddisfare la priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", con particolare riferimento alla Focus area 6 C "Promuove l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali". In via secondaria la sottomisura contribuisce al raggiungimento della Focus area 6.a "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione".

La Valle d'Aosta si è confrontata negli anni passati con il tema del digital divide, problema che si acuisce in un territorio montano dove anche le tradizionali vie di comunicazione presentano criticità elevate, e nel 2009 ha predisposto un piano regionale per la creazione di reti di nuova generazione (NGN, Next Generation Network) con lo scopo di avviare lo sviluppo delle infrastrutture per la banda ultra larga. Nel 2010 è stato approvato un nuovo documento di indirizzo relativo all'evoluzione del Piano NGN verso le tecnologie mobili di quarta generazione (Piano Valle d'Aosta Broadbusiness).

La presente misura, che si configura in connessione con il Piano VDA Broadbusiness, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 7092 final dell'8 ottobre 2012, nonché con la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga - approvate dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, opera in accordo con gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, che prevedono per il 2020 una copertura della banda a 30Mbps pari al 100% dell'utenza e una copertura a 100 Mbps che raggiunga almeno il 50% degli utenti, e con l'Accordo di Partenariato, che per il FEASR prevede la possibilità di agire in sinergia con gli altri fondi per la realizzazione di infrastrutture NGN, in particolare nei comuni rurali di piccole e medie dimensioni e a più bassa densità abitativa, anche per finanziare interventi sulla rete di accesso e a integrazione di investimenti già realizzati.

Scopo della sottomisura 7.3. è quello di intervenire sia per il completamento delle dorsali in fibra ottica, realizzate o previste in parte con il finanziamento del FESR, sia per realizzare il cosiddetto "ultimo miglio", ovvero il tratto che va dalle dorsali alle utenze. Tale tratto verrà predisposto per supportare velocità di connessione a banda ultralarga (>30 Mbps).

Parte della dotazione finanziaria della misura potrà essere riservata ad interventi realizzati nelle Aree Interne, in coerenza con i fabbisogni specifici espressi da quei territori che hanno evidenziato come lo scarso livello di connettività sia un fattore limitante importante nello sviluppo socio-economico delle aree in questione. In particolare, il miglioramento dell'infrastruttura per la banda larga, costituisce uno strumento efficace per contrastare il fenomeno dello spopolamento che colpisce in maniera più rilevante le Aree interne.

Il Piano Tecnico BUL della Regione autonoma Valle d'Aosta si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato dalla Commissione europea con Decisione del 30/06/2016. Il "Piano", allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE e Regione autonoma Valle d'Aosta del 25 luglio 2016. Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale. Il presente piano è finanziato dalle seguenti risorse:

- a) Euro 0,00 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
- b) Euro 5.784.424,00 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020;
- c) Euro 4.459.831,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015

L'aggiornamento del 10/02/2021 del Piano Tecnico BUL Regione autonoma Valle d'Aosta ha portato all'aggiornamento di dati del piano in termini di unità immobiliari rilegabili in modo da tenere conto sia dei dati contenuti nella progettazione esecutiva già svolta dal Concessionario sia di una puntuale localizzazione sul campo delle Unità immobiliari Bianche sul territorio svolta dal Concessionario. Inoltre, dal piano comuni ad alta copertura vengono esclusi da parte di operatori privati una lista di comuni. In più, la valutazione economica del piano è nell'ipotesi di non ammissibilità IVA sui fondi europei (come da ultima decisione della Commissione Europea). E infine, viene utilizzato il fondo FSC a copertura delle quote di IVA per le opere finanziate dal fondo FEASR poiché le risorse del fondo Europeo FEASR vengono destinate esclusivamente alla realizzazione delle opere. L'aggiornamento ha apportato anche la revisione del cronoprogramma.

Gli interventi relativi alla banda ultra larga, già previsti nell'ambito del PSR pre-modifica e che concorrono agli obiettivi stabiliti nella strategia Banda Ultra Larga italiana, consentiranno di raggiungere entro il 2023 il 76 % di unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Regione Autonoma Valle d'Aosta previste dal Progetto Banda Ultra Larga di cui:

- il 21% con velocità in download di almeno 30 mbps con tecnologia FWA
- il 55% con velocità in download di almeno 100 mbps con tecnologia FTTH e/o FTTC.

La percentuale rimanente del 24% della unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Regione Autonoma Valle d'Aosta previste dal Progetto Banda Ultralarga verrà coperto con le altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali con l'avvio della programmazione 2021/27 attraverso i fondi della politica di coesione e della politica agricola.

L'AdG non ritiene necessario, per questa programmazione, aumentare la dotazione finanziaria della sottomisura 7.3 in quanto sono già previsti interventi da parte di altre fonti di finanziamento come ad esempio i progetti PNRR (piano "Italia a 1 Giga", piano "Scuola connessa", piano "Sanità connessa", piano "Collegamento isole minori", piano "Italia 5G"), l'aggiornamento del "Piano voucher" ed il completamento del piano "BUL aree bianche". Infatti, in coerenza con la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga "Verso la Gigabit Society" approvata il 25 maggio 2021, la regia degli interventi sopra elencati, nonché le decisioni da assumere, sono di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Tali interventi consentiranno che le reti a 100 Mbps raggiungano o siano disponibili per tutte le famiglie nelle aree rurali e non, incluse le case sparse, entro il 2025, con la possibilità di aggiornare tali reti per raggiungere velocità molto più elevate.

A completamento degli interventi, anche il CAP plan potrà contribuire alla strategia della Banda Ultralarga fornendo fonti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di copertura.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Decisione Commissione europea C(2012) 7092 dell'08/10/2012 –approvazione del piano VDA Broadbusiness

Decisione della Commissione Europea C(2012) 9833 del 18/12/2012 – approvazione del Progetto strategico “Ultra broadband”

COM(2010)245 - Un'agenda digitale europea

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Strategia Italiana per la banda ultralarga

DGR n. 2149/2009 – Piano regionale di reti di nuova generazione (NGN)

DGR n. 2738/2010 - Piano Valle d'Aosta Broadbusiness

D.Lgs. 163/2003 e s.m.i.- il Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Il beneficiario di tale misura è la Regione Autonoma Valle d'Aosta e/o altro Ente pubblico, anche per il tramite delle rispettive società in house.

Rispetto alla società in house dovrà essere verificato che:

1. l'autorità aggiudicatrice deve esercitare sul fornitore in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
2. l'ente in house deve realizzare la parte più importante delle sue attività in seno all'autorità aggiudicatrice che lo controlla.

Tutti i lavori, nonché le acquisizioni di attrezzature e/o servizi saranno affidati a terzi nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali sugli appalti pubblici e l'acquisizione di beni e servizi.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

Sono riconosciute le spese relative a:

- interventi per la progettazione, la realizzazione o adeguamento delle infrastrutture per realizzazione della rete per la banda ultralarga incluse attrezzature di backhauling (per la fibra ottica, le reti radio, le tecnologie basate o combinate con il satellitare);
- acquisto delle attrezzature, hardware software per il funzionamento della stessa;
- spese per le attività di coordinamento e di gestione operativa dell'intervento;
- oneri di sicurezza D.Lgs 81/08;
- spese generali fino ad un max del 12%.

Le regole per calcolare i costi indiretti sono indicate nell'art. 68, paragrafo 1, lettera b) del reg.(UE) 1303/2013. Il tasso applicato è un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo per lo Stato membro di eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

E' previsto l'utilizzo di tabelle standard di costi unitari seconda quanto indicato nell'articolo 67, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1303/2013, per la determinazione del costo medio unitario del personale.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammessi a sostegno gli interventi realizzati nelle aree rurali con problemi di sviluppo (zona D).

Parte degli interventi potranno essere riservati alle aree selezionate fra le Aree Interne della Valle d'Aosta, così come definite nella Strategia Aree Interne, in coerenza con i fabbisogni specifici espressi da quei territori che hanno evidenziato come lo scarso livello di connettività sia un fattore limitante importante nello sviluppo socio-economico delle aree in questione.

Gli interventi saranno realizzati in coerenza e complementarietà del Piano Valle d'Aosta Broadbusiness.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti fattori :

1. appartenenza del comune alle Aree Interne selezionate nella Strategia Nazionale Aree Interne
2. interventi che garantiscano il miglior rapporto spesa/edifici raggiungibili dai servizi a banda ultra-larga.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Dotazione della misura: 5.784.424 euro,

Intensità dell'aiuto: 100% della spesa ammessa

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

L'amministrazione regionale è sia beneficiario che controllore delle domande di aiuto e pagamento, con potenziali rischi di conflitto di interesse.

R4: Appalti pubblici

Dall'esperienza passata è emerso la difficoltà da parte degli enti pubblici a gestire correttamente la fase di affidamento dei lavori tramite appalto e che la normativa sugli appalti è sovente male applicata ed è causa di errori.

R7: Selezione dei beneficiari

Non si ravvisano particolari rischi nella scelta degli interventi da realizzare. Il beneficiario individuato è unico. L'intervento potrà essere realizzato dalla propria società in house che si occuperà di espletare le procedure di appalto e di seguire la realizzazione dei lavori

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Una scarsa interconnettività e un numero elevato di sistemi informativi e banche dati esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9 : Domande di pagamento

I rischi potenzialmente riscontrabili in questa fase sono quelli riguardanti il rispetto dei cronoprogrammi e delle scadenze, della corretta esecuzione delle opere e della loro corretta contabilizzazione.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Dovranno essere individuate strutture separate ed indipendenti per la realizzazione dell'opera e per la gestione delle fasi di controllo.

I controlli dovranno essere accuratamente descritti nel sistema di gestione e controllo e i risultati dovranno essere registrati su con strumenti adeguati e standardizzati definiti a priori (check list, verbali, ecc..)

R4: Appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari.

R7: Selezione dei beneficiari

Conformemente all'Accordo di partenariato, la scelta di preferire un'entità *in-house* è presa dopo un'attenta valutazione del mercato garantendo al contempo un rapporto costo/beneficio favorevole rispetto alle migliori condizioni di mercato.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi □

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi e per quanto possibile ridotti ed uniformati tra loro, in accordo anche con l'Organismo pagatore. Verrà predisposta una adeguata formazione per gli utilizzatori.

R9 : Domande di pagamento

Dovranno essere previsti sia meccanismi di proroga che di sanzione in caso di mancato rispetto ingiustificato dei cronoprogramma. Il sistema di gestione e controllo dovrà essere il più puntuale possibile in modo da definire a priori le piste di controllo, i documenti necessari (check list, linee guida, ecc..) e le sequenze delle procedure di verifica al fine di ridurre il margine di errore in tali operazioni. Un ruolo importante dovrà anche avere la corretta formazione degli addetti alle verifiche.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le criticità connesse all'implementazione della sottomisura, emerse in misure simili durante la passata programmazione, verranno affrontate e ridotte con le azioni di mitigazione previste al punto 2. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducono a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e

in un ottica di riduzione del tasso di errore.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La metodologia di calcolo dei costi standard si basa sull'applicazione dell'art. 67, paragrafo 1, lettera b) , paragrafo 5, lettera a), punti ii) e iii) del reg (UE) 1303/2013. In particolare, per il calcolo del costo standard unitario del personale INFRATEL, impiegato per la realizzazione del progetto banda ultralarga, sono stati utilizzati i dati storici riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017 e i relativi bilanci certificati.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Infrastrutture con interventi la cui spesa ammessa è inferiore a 400.000 euro.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Al fine di assicurare la sostenibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 20 punto 2 del reg.(UE) 1305/2013, le azioni della presente misura potranno eccedere la soglia prevista per gli interventi su piccola scala, definiti al paragrafo precedente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

--

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.5.3.2. 7.6 Investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione degli alpeggi

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli alpeggi, in coerenza con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), possono rientrare nei beni culturali in quanto “architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale”. A norma dello stesso codice, anche il paesaggio, inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, è tutelato relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità e dei valori culturali locali.

In questa logica, la legge regionale n. 13 del 1998, che approva il piano territoriale paesistico della Valle d’Aosta (PTP) si occupa in maniera specifica dei pascoli con l’obiettivo di garantire il perdurare della risorsa, individuando gli interventi ammessi sul territorio e sui fabbricati. Gli interventi previsti dalla presente tipologia di intervento sono, quindi, realizzati secondo quanto normato dai piani regolatori generali comunali (PRGC) in ottemperanza degli articoli 12 (Sistema dei pascoli) e 31 (Pascoli) del PTP della Valle d’Aosta e devono riguardare il mantenimento, il restauro e la riqualificazione degli alpeggi tenendo conto della loro funzione economico-sociale e paesistico-ambientale..

Il sistema dell’alpeggio è, per eccellenza, l’espressione dell’armonia tra gli elementi naturali e antropici, derivanti dalla plurimillennaria attività collettiva: il sigillo visibile del patto che l’uomo stabilisce per la propria sopravvivenza con le forze della natura. Questo paesaggio riveste una valenza storica e culturale connessa alle lavorazioni e, più in generale, al patrimonio di conoscenze tradizionali che contraddistinguono da secoli l’agricoltura alpina. La conservazione di questo importante patrimonio, particolarmente fragile in ragione delle condizioni morfologiche e climatiche che contraddistinguono le alte quote, necessita interventi mirati. Come evidenziato dall’analisi SWOT, la progressiva diminuzione dei capi monticati e, più in generale, l’andamento sociale ed economico nel corso degli ultimi decenni ha portato un progressivo abbandono degli alpeggi.

La presente tipologia di intervento prevede quindi un sostegno al recupero, riqualificazione e valorizzazione di fabbricati e manufatti d’alpe, che rappresentano una testimonianza significativa dell’economia rurale tradizionale. Il sostegno al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale contribuirà allo sviluppo integrato del territorio e alla crescita dell’occupazione e alla conservazione dell’identità rurale dei territori e delle popolazioni.

L’intervento si inquadra nella Priorità 6 “adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali” ed in particolare nella Focus Area 6A “Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione”, contribuendo al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

30. Tutela del patrimonio storico culturale delle aree rurali

In via secondaria la sottomisura contribuisce anche alla Priorità 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali".

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Legge 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – art. 22, comma 2, lettera e) – Normativa urbanistica e di pianificazione della Valle d'Aosta.

Legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 – Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ai proprietari (pubblici e privati) e agli agricoltori conduttori di alpeggi.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

E' ammissibile a beneficiare del sostegno esclusivamente la seguente voce di spesa afferente ad interventi su fabbricati d'alpeggio:

a) restauro, ristrutturazione e nuova costruzione limitata ad ampliamenti funzionali allo svolgimento

di attività economiche agricole nei fabbricati rurali costituenti il tramuto di un alpeggio.

Sono, inoltre, ritenute ammissibili l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non recuperabile e le spese generali collegate alla voce di spesa come onorari professionali, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, ecc..

Ad eccezione delle spese propedeutiche alla presentazione della domanda di aiuto, si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute successivamente all'inoltro della stessa.

Le spese per essere ritenute ammissibili devono, inoltre, essere imputabili agli interventi ammessi, pertinenti, congrue, ragionevoli in termini di economicità e di efficienza, effettivamente sostenute dal beneficiario finale e corrispondere a pagamenti effettuati, comprovati da fatture o da documenti probatori. Ove ciò non sia possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente.

La congruità delle singole voci di spesa deve essere valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili, quali ad esempio la superficie minima, destinata a pascolo, asservita all'alpeggio, ecc..

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il richiedente deve attestare il possesso dei beni oggetto di agevolazione.

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a. essere ubicato nelle aree rurali (D) del territorio regionale;
- b. comportare una spesa ritenuta ammissibile superiore a 50.000 euro;
- c. riguardare un tramuto facente parte di una linea di monticazione che garantisca il mantenimento del bestiame per un periodo medio di 100 giorni;
- d. rientrare nell'elenco degli alpeggi individuati dal Piano regolatore generale comunale conformemente alla concertazione fra l'amministrazione comunale e l'amministrazione regionale;
- e. aver acquisito il parere positivo della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione prenderanno in considerazione i seguenti aspetti:

- beneficiario (sarà data priorità agli enti pubblici)
- territorio (sono attribuiti punteggi progressivamente decrescenti agli interventi collocati in zone Natura 2000, ARPM e ARM);

- maggiore valenza storica, paesaggistico-culturale;
- inserimento in percorsi/iniziative specifiche di valorizzazione e fruizione aperta al pubblico.

Sulla base dei principi sopra indicati è previsto un sistema di attribuzione di punteggi; l'accesso ai benefici richiede il superamento di un punteggio minimo.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'ammontare percentuale concedibile degli aiuti è pari al 50%.

Il tetto di spesa non può superare l'importo di 400.000 euro.

Nel caso di aiuti integrativi erogati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta sotto forma di mutui a tasso agevolato, il beneficio complessivo, calcolato sommando il contributo in conto capitale previsto dalla presente misura e il beneficio attualizzato derivante dall'accesso ad un mutuo a tasso agevolato, non potrà comunque superare in termini percentuali il 70%.

Per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno possono essere concesse anticipazioni ai beneficiari finali a fronte di presentazione di polizza fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Reg. (UE) 1305/2013.

Ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli aiuti percepiti sono rimborsati qualora, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi un cambio di proprietà del bene oggetto di agevolazione che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente e, nel caso di investimenti produttivi, al dimensionamento aziendale.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

I criteri di selezione e priorità basati su parametri complessi o combinabili fra loro possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento.

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e di garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi e tenuto conto delle condizioni climatiche e orografiche locali che riducono i tempi per la realizzazione degli interventi edilizi. Oltre al rispetto delle tempistiche un altro dei rischi è rappresentato dalla rendicontazione di costi per varianti che differiscono sensibilmente rispetto al progetto originale e che potrebbero non essere più coerenti con la logica dell'intervento.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore.

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere

attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi.

R9: Domande di pagamento

Sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese a livello di tempistiche e di modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione. Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione. Relativamente alle varianti, sarà previsto l'obbligo di sottoporre a valutazione preliminare l'ammissibilità di opere in variante al fine di determinare la ragionevolezza dei costi e la coerenza con la logica dell'intervento.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Si rimanda allo specifico riquadro delle sottomisure.

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.6.1. Base giuridica

La Misura si riferisce all'art. 21 "set" misure forestali del Reg. (UE) n. 1305/2013:

- sostegno per la prevenzione e il ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura sostiene una serie di investimenti nel settore forestale con l'obiettivo, da un lato, di accrescere la gestione attiva delle foreste, di garantirne la conservazione e la valorizzazione e, dall'altro, di incrementare la competitività del settore e il potenziale della filiera bosco-legno.

Come emerso dall'analisi SWOT, l'estrema vulnerabilità del territorio, i cambiamenti climatici in corso e la forte incidenza dei rischi naturali spesso derivanti dall'aumento dello sviluppo di boschi instabili e dalla tendenza a fenomeni di abbandono delle foreste da parte dei privati, costituiscono elementi di debolezza del patrimonio forestale valdostano.

In un generale contesto di elevato rischio idrogeologico, la silvicoltura assume un ruolo centrale nella gestione e manutenzione del territorio: secondo la Carta delle foreste di protezione della Valle d'Aosta, il 48,8% della superficie forestale, per la maggior parte gestita dall'Amministrazione, esercita una funzione di regimazione delle acque e di protezione diretta a vantaggio delle infrastrutture umane, delle vie di comunicazione principali e dell'attrattività turistica.

La gestione razionale dei boschi di proprietà pubblica è garantita dalla pianificazione degli interventi tramite i "Piani economici" di gestione delle proprietà boschive e pascolive pubbliche ("Piani di assestamento dei beni silvo-pastorali"): tutti i proprietari pubblici, Comuni e Consorzerie, dispongono quindi di questo strumento di pianificazione.

In un contesto in cui non esistono esclusive "aziende forestali" (ovvero operatori economici il cui sostegno proviene principalmente dalla coltura della foresta), ma sono solo alcune aziende agricole che talvolta differenziano il loro reddito eseguendo interventi selvicolturali nelle foreste di proprietà. La situazione maggiormente rappresentata è relativa all'esistenza di imprese di utilizzazione forestale che eseguono interventi su foreste di proprietà privata o pubblica, a fronte della remunerazione del servizio fornito.

Per quanto riguarda la potenzialità produttiva dei boschi valdostani, i dati provenienti dai piani di assestamento delle superfici pubbliche indicano in generale che le utilizzazioni boschive medie annue (circa 15000 mc) si assestano ben al di sotto dei potenziali osservati. Anche sommando le utilizzazioni boschive annue effettuate sulle superfici private (circa 5000 mc), i prelievi complessivi a livello regionale sono molto inferiori rispetto alle potenzialità. Le conseguenze che ne derivano sono un minor accrescimento qualitativo del bosco, lo sviluppo di boschi instabili e l'avanzare di boschi di invasione, che vanno ad aggravare il fenomeno degli incendi boschivi ed in genere agli attacchi fitoparassitari.

Infine, l'ancora debole tessuto imprenditoriale privato selvicolturale, una meccanizzazione non completamente rinnovata e l'assenza di processi di certificazione, determinano l'esistenza di un mercato locale del legno decisamente debole e poco strutturato.

Alla luce di quanto rilevato dalla SWOT, sono emersi i seguenti fabbisogni gerarchizzati ai quali la Misura intende fornire una risposta:

5. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato;
20. Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione;
25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione;
26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali.

La Misura contribuisce in via prioritaria alle seguenti priorità (cfr. Tabella A):

P4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste” in particolare alle Focus Area 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”;

P2 “Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste”, in particolare alla Focus Area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

In via secondaria la Misura contribuisce alla P5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, in particolare alle Focus Area 5C “Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia” e 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”; e alla P6 “Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”, in particolare alla Focus Area 6A “favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione”.

Attraverso il contributo alle sopracitate Priorità, la Misura concorre a migliorare lo sfruttamento dei boschi, ad assicurare interventi di cure minime nelle foreste di protezione per coadiuvare la sicurezza dei versanti e proseguire l'azione dell'Amministrazione regionale nella conservazione e protezione delle foreste attraverso

interventi di valorizzazione degli ecosistemi forestali e di promozione dell'accessibilità delle foreste, anche ai fini turistico-ricreativi.

Inoltre, al fine di aumentare la competitività degli utilizzatori forestali ed incentivare l'iniziativa privata verso una gestione corretta del bosco, la Misura intende sostenere lo sviluppo e l'innovazione dei processi di lavorazione e di miglioramento delle condizioni di meccanizzazione, nonché valorizzare il mercato locale del legname aumentando così la competitività delle aziende e le opportunità di lavoro nei settori forestali, compreso l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

La Misura è coerente con la strategia nazionale del Programma Quadro del Settore Forestale (PQSF), con il Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale 2014-2020 della Rete Rurale Nazionale, con gli strumenti regionali di pianificazione forestale, antincendio boschivo e di protezione delle foreste e con gli Obiettivi tematici dell'Accordo di Partenariato nazionale: essa svolge un ruolo orizzontale rilevante nella tutela ambientale, culturale e paesaggistica del territorio, in quanto mira a favorire la multifunzionalità delle foreste e a valorizzare il contributo del settore forestale allo sviluppo rurale, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro e alla promozione della produzione sostenibile dei prodotti forestali.

Gli investimenti attivabili nell'ambito della Misura contribuiscono al perseguimento degli obiettivi strategici propri del PSR, al raggiungimento degli impegni internazionali sottoscritti dall'Italia e dall'Unione Europea in materia ambientale e di lotta al cambiamento climatici, nonché alla Strategia Forestale per l'Unione Europea che stabilisce la strategia comunitaria globale per il settore forestale (COM(2013) 659).

La Misura si articola nelle sottomisure:

8.5 - investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;

8.6 - investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste.

In conformità all'art. 21 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura prevede, trasversalmente per tutte le sottomisure, che per le aziende che gestiscono una superficie forestale eccedente una data estensione, il sostegno sia subordinato alla presentazione delle informazioni provenienti da un Piano di gestione forestale che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste come definito dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993. Per i tipi di operazione interessati da tale condizione l'estensione in questione è individuata in 50 ha. Al di sotto di tale soglia, il sostegno è subordinato alla presentazione di uno strumento equivalente.

Un nuovo Piano di Gestione non è necessario per operazioni previste in ambiti già assoggettati a Piani vigenti.

Tipologia di interventi	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Transversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Imm.	Amb.	Clim.
8.4 Sostegno per il ripristino dello stato danneggiato da incendi, calamità naturali ed eventi cotraffici								P	P	P					✓					✓	✓
8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali								P	P	P					✓					✓	✓
8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste				P									✓		✓	✓				✓	

tabella A_M8

8.2.6.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.6.3.1. 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura sostiene gli investimenti che valorizzano il ruolo di bene collettivo ricoperto dalle foreste in virtù della capacità di offrire molteplici servizi ecosistemici, anche in termini di mitigamento dei cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.

Il sostegno è previsto in quanto il territorio regionale è soggetto a limitanti svantaggi naturali. Infatti, temperature medie annuali ridotte, brevi periodi vegetazionali, azione del vento unita a suoli in genere superficiali poco propizi alla rinnovazione naturale insistenti in versanti dalla topografia severa, limitano in maniera importante lo sviluppo di adeguate forme di struttura e composizione specifica delle foreste alpine. A questi aspetti vanno aggiunti i fattori biotici legati alle attività umane e all'azione della fauna, degli insetti, dei funghi e alla concorrenza delle erbe alte, tutti fattori che richiedono interventi diretti al mantenimento e allo sviluppo delle importanti multifunzionalità assicurate dai popolamenti di media e alta montagna.

La sottomisura risponde al fabbisogno 20 “Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione” e contribuisce prioritariamente alla Focus Area 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e secondariamente alle Focus Area 4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e 5E “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”.

Al fine di preservare e valorizzare gli ecosistemi forestali e ambientali, compresi gli habitat di rilevante interesse paesaggistico e storico-paesaggistico, la sottomisura sostiene interventi correlati alla selvicoltura in zone di montagna le cui foreste (dal punto di vista gestionale completamente differenti da quelle di pianura) si sviluppano in stazioni in cui i fattori abiotici e biotici condizionano fortemente la crescita delle piante. Sono previste una serie di azioni articolate che comprendono interventi mirati alla protezione diretta nel tempo e volti a rafforzare la resilienza degli habitat naturali, nonché la realizzazione di nuove aree ricreative attrezzate adeguatamente infrastrutturate (accessi, servizi, segnaletica, ecc.) finalizzate a valorizzare e diffondere la conoscenza ambientale degli ecosistemi naturali e in particolar modo forestali.

Nel rispetto delle condizioni generali di ammissibilità e di tipologia di beneficiari della sottomisura, è possibile procedere alla pubblicazione di bandi specifici e distinti per intervento.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa. E' prevista la possibilità di intervento in amministrazione diretta.

E' prevista la possibilità di intervento in amministrazione diretta da parte dell'Amministrazione regionale competente in conformità all'art. 49 del Reg. (UE) 1305/2013 che prevede che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. Deve essere dimostrata la convenienza economica dell'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

L.R. n. 3/2010 “Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 2556 del 23 settembre 2010 “Approvazione dei criteri applicativi della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3, recante “disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 28 agosto 2017 recante aggiornamento del prezzario regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- persone fisiche e/o giuridiche di diritto privato, proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico (consorterie, consorzi di miglioramento fondiario);
- Amministrazione regionale;
- associazioni dei succitati beneficiari.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi degli art. 25 e 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono ammissibili le spese per materiali e/o servizi, manodopera, progettazione e direzione lavori, una tantum, relativi ai seguenti interventi:

Ø Investimenti in servizi pubblici:

- realizzazione, ripristino, adeguamento e manutenzione straordinaria della rete di accesso al bosco per il pubblico, come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione o di osservazione;

- interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa ed in generale di accrescimento della resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso, i cui effetti si manifestano in modo più avvertibile nelle foreste delle aree montane. Il sostegno è accordato agli interventi che favoriscono la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie, quali: cure colturali, sfolli, diradamenti, tagli intercalari e rimozione di legname danneggiato da fattori biotici e/o abiotici.

Ø Investimenti relativi alla protezione degli habitat e alla biodiversità:

- azioni di protezione nei confronti di habitat, specie e aree particolari a difesa dei danni ripetuti causati dalla fauna selvatica, dagli animali domestici o per cause antropiche;
- piccoli impianti con specie forestali interessanti per l'aumento della biodiversità e della resilienza;
- investimenti materiali per la conservazione ed il recupero di habitat di pregio attraverso misure ed azioni di miglioramento, di restauro e di riqualificazione del patrimonio naturale, con interventi sostenibili su superfici di piccola scala – ma di grande pregio naturale/ambientale o di rilevante interesse paesaggistico o storico-paesaggistico, al di fuori delle aree di tutela esistenti;
- creazione di aree libere e la rimozione di specie indesiderate con lo scopo di favorire la rinnovazione naturale;

Il sostegno interessa le superfici forestali, tranne che per quelle strutture (lineari o meno) che pur essendo ad uso esclusivo o prevalente delle aree forestali attraversano o devono essere localizzate in aree forestali (sentieri, aree di sosta).

Le spese generali quali onorari, studi di fattibilità e dichiarazioni sono ammissibili nella misura massima del 10%.

La realizzazione di ogni singolo intervento, sulla stessa area, è da considerarsi una tantum.

Non sono ammessi i costi di manutenzione ordinaria e i costi di gestione.

Gli interventi sulla rete di accesso al bosco sono condizionati alla realizzazione di almeno uno degli altri interventi della sottomisura e il relativo costo non dovrà essere superiore al 30% della spesa ammissibile al netto di IVA e spese generali.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi per i quali è richiesto il sostegno:

- devono essere ubicati sul territorio regionale;
- devono comportare una spesa superiore a 10.000 euro;
- per i beneficiari che hanno a disposizione una superficie forestale superiore a 50 ha, sono subordinati alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;
- devono essere corredati da una stima dettagliata dei costi dell'investimento;
- devono essere compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale o di settore vigenti o

previsti dal bando.

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti priorità, attribuendo a ciascuna i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale;
- altre priorità territoriali rilevanti per il potenziamento dei servizi ecosistemici e la valorizzazione in termini di pubblica utilità;
- priorità tecniche connesse alla qualità progettuale sulla base dell'efficacia delle soluzioni tecniche di progetto e alle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

La selezione delle domande sarà effettuata attribuendo alle stesse i punteggi collegati ai parametri riportati; l'applicazione dei punteggi sarà effettuata utilizzando prevalentemente strumenti GIS e basi informative cartografiche digitali.

I punteggi riferiti ad alcuni parametri non attribuibili in modo automatico tramite strumenti GIS saranno applicati in sede istruttoria dalla commissione tecnica incaricata sulla base della documentazione allegata alla domanda/progetto presentato.

I progetti selezionati dovranno ottenere un punteggio minimo per poter accedere al sostegno previsto dalla sottomisura.

I criteri di selezione sono suddivisi in:

- criteri connessi ad elevato valore ambientale: Aree Natura 2000, foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale, foreste di protezione diretta definite dalla Carta regionale delle foreste di protezione,
- altri criteri di valutazione: proprietà pubbliche e private, gestione associata di terreni, estensione della superficie interessata dagli interventi, interventi per la rimozione di legname danneggiato da fattori biotici e/o abiotici, per la conservazione ed il recupero di habitat di pregio naturale e per la biodiversità culturale e biologica.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

Gli interventi devono comportare un livello minimo di spesa superiore a 10.000 euro.

L'entità dell'aiuto copre il 100% della spesa ammissibile.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura.

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa nei casi di inapplicabilità dei costi standard e utilizzo delle procedure di rimborso dei costi effettivamente sostenuti.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R4: Appalti pubblici

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Nei casi di interventi in amministrazione diretta, gli interventi dovranno essere selezionati conformemente ai criteri di selezione e secondo una procedura trasparente ed adeguatamente documentata; inoltre dovrà essere dimostrata la convenienza economica degli interventi in amministrazione diretta.

R7: Selezione dei beneficiari

Non si segnalano elementi di rischio rilevanti per la selezione, nell'ipotesi di disporre di tutti i supporti cartografici vettorializzati relativi alle priorità territoriali.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza nella precedente programmazione relativa alle misure a investimento ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, l'effettuazione e la rendicontazione della spesa.

8.2.6.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM

“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha, il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per le superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente. Entrambi i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti, si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall’art. 21 del reg. 1305/2013 nonché garantita la copertura di almeno il 50% della superficie forestale totale; gli investimenti sostenuti dalla presente sottomisura ricadranno dunque per la totalità, in aree coperte da piani di gestione o da strumenti equivalenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intende una scheda boschiva redatta in linea con le strategie di gestione forestale promosse a livello regionale, che descrive tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, necessari per la tutela attiva degli ecosistemi e dell’assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio. La scheda boschiva deve contenere almeno le seguenti informazioni: inquadramento amministrativo e geografico della zona oggetto di intervento, descrizione del soprassuolo dal punto di vista forestale, obiettivi e modalità di esecuzione dell’intervento (comprese eventuali indicazioni riferite alla prevenzione e al ripristino dei danni causati da incendi o da altre calamità naturali al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture di protezione), garanzia di sostenibilità ambientale, documentazione fotografica dell’area di intervento.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Gli investimenti finanziati nell'ambito della sottomisura consentono di aumentare la resilienza dei boschi agli stress biotici e abiotici anche connessi ai cambiamenti climatici diversificandone la struttura, la forma di governo e la composizione.

Gli investimenti selvicolturali sono finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione, della struttura e della forma di governo (es: diradamenti in fustaie mature, rinaturalizzazione di formazioni

forestali, interventi di recupero di soggetti arborei e formazioni degradate, ecc.)

Gli interventi di gestione forestale oggetto della presente sottomisura, oltre a ripristinare il territorio dai danni di origine biotica e abiotica, permettono, in linea con obiettivi di pubblico interesse (individuati anche dallo stesso QSC), di massimizzare la funzione ambientale del bosco (stabilità dei versanti, regimazione delle acque, sequestro del carbonio, miglioramento del paesaggio) perseguendo così gli obiettivi trasversali ambiente, clima e adattamento ai cambiamenti climatici.

8.2.6.3.2. 8.6 Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene i silvicoltori privati, i comuni e le Comunità montane (e loro consorzi) nonché le PMI per investimenti intesi a incrementare il potenziale forestale o ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione, mobilitazione e commercializzazione.

La localizzazione dei boschi regionali rende poco competitive le operazioni di gestione e la qualità dei prodotti è spesso mediocre e scarsamente valorizzata. La polverizzazione delle proprietà forestali private e i tassi di utilizzazione non adeguati frenano l'attuazione di una gestione forestale basata su piani di gestione e impediscono la valorizzazione e l'armonizzazione della filiera foresta-legno-energia.

La sottomisura mira al soddisfacimento dei fabbisogni 5. "Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato", 25. "Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione" e 26. "Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali".

Essa contribuisce prioritariamente alla Focus area 2A "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività"; secondariamente alle Focus area 5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia, 5E "Promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale" e 6A "Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione".

In particolare gli interventi previsti sono finalizzati a favorire lo sviluppo e la gestione sostenibile delle foreste attraverso l'accrescimento del potenziale boschivo e la valorizzazione dei prodotti forestali. Tali obiettivi potranno essere realizzati puntando, sulla nascita di nuove imprese, sull'ammodernamento e il miglioramento dell'efficienza, attraverso l'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, delle strutture già operanti nella raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, sulla diversificazione e trasformazione della materia prima in biomasse per la produzione di energia rinnovabile, nonché sull'offerta di modelli commerciali e organizzativi in grado di valorizzare la qualità delle produzioni locali.

Gli interventi attivabili sono:

- investimenti diretti a incrementare il potenziale forestale sia sotto il profilo quantitativo (maggiore quantità di assortimento di pregio), sia sotto il profilo qualitativo (assortimenti richiesti dal mercato e in particolare dalla locale industria di prima lavorazione del legname);
- investimenti intesi ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro

trasformazione e commercializzazione, compresi gli investimenti in macchinari e/o attrezzature relative;

- incentivazione dell'iniziativa privata verso una gestione corretta del bosco e la trasformazione/commercializzazione dei prodotti forestali;
- realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento;
- investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o come fonte di energia, limitatamente a tutte le operazioni che precedono la trasformazione industriale.

Gli investimenti di cui sopra sono riconducibili a due tipologie di azioni:

Azione A) "Investimenti nelle tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali"; sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- microimprese e PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali, coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici);

Azione B) "Investimenti per l'accrescimento del valore economico e per l'elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti"; sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, Consorzi e Consorzerie, singoli o associati;

- Comuni, proprietari e/o titolari della gestione di superficie forestali, singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici;

- associazioni tra i beneficiari dei punti a) e b).

Nel rispetto delle condizioni generali di ammissibilità e di tipologia di beneficiari della sottomisura, è possibile procedere alla pubblicazione di bandi specifici e distinti per intervento.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

L.R. n.3/2010 “Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 2556 del 23 settembre 2010 “Approvazione dei criteri applicativi della legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3, recante “disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste”.

Deliberazione della Giunta regionale n. 1169 del 28 agosto 2017 recante aggiornamento del prezziario regionale per l’esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all’art 42 della l.r. 12/1996 e successive modificazioni

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso a:

- Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, Consorzi e Consorterie;
- Comuni, proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali;
- loro associazioni;
- microimprese e PMI che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti.

Non ci sono limitazioni sulla proprietà

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Gli investimenti per incrementare il potenziale forestale e/o accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso la loro trasformazione e commercializzazione sono:

- acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco, la cippatura e pellettatura su “piccola scala”, e i macchinari per il trattamento del legname (es. teleferiche mobili ad uso temporaneo connesse all’attività di cantiere, acquisto macchinari di natura forestale connessi alle attività di gestione boschiva e di prima lavorazione del legname e comunque dei processi di lavorazione che precedono la segazione industriale). Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro. Saranno perciò ammesse le spese inerenti le trasformazioni del legno che non rientrano in un contesto riferibile ad un ambito industriale (10.000 metri cubi). Si tratta di tutte le attività svolte nei cantieri forestali, nei piazzali di raccolta e commercializzazione e quelle del settore agricolo e artigianale incluse, nel caso specifico, quelle delle ditte boschive e delle imprese che si occupano della prima lavorazione del legno per destinarlo al settore della carpenteria, falegnameria ed energia;
- realizzazione/acquisizione e razionalizzazione di piazzali di deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname e l’installazione di essiccatoi;
- investimenti di valorizzazione economica delle foreste consistenti in cure colturali, investimenti volti a migliorare la composizione dendrologica, la struttura e la densità del soprassuolo, compresi i

decespugliamenti, le ripuliture in genere. Tutti gli interventi si devono intendere *una tantum*;

- potature di formazione della chioma particolarmente significative ai fini produttivi per i castagneti come pure l'innesto sulla pianta di giovani polloni allo scopo di diffondere varietà locali resistenti e particolarmente pregiate per la produzione di frutti in bosco. Gli interventi si devono intendere *una tantum*;
- spese per la redazione di Piani di gestione forestale (o strumenti equivalenti) ai sensi dell'articolo 45 (2) (e), del Regolamento (UE)1305/2013, sia come parte di un investimento o come auto-standing per opportunità di finanziamento;
- spese generali quali onorari, studi di fattibilità e dichiarazioni nella misura massima del 10 %.

Non sono ammissibili:

- spese per la costruzione di viabilità forestale;
- operazioni selvicolturali di rinnovazione dopo il taglio definitivo. E' escluso dal sostegno il semplice ripopolamento e la rigenerazione con lo stesso tipo di foresta dopo l'abbattimento finale;
- rimboschimenti e ripopolamenti;
- beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.);
- aiuti a favore dei prodotti agricoli (sono ammessi unicamente interventi a favore di prodotti forestali, quali ad esempio le castagne se sono cresciute naturalmente nei boschi) e in genere, i costi di manutenzione ed esercizio.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti per i quali è richiesto il sostegno devono comportare un incremento del potenziale forestale e un accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali e devono essere giustificati in relazione ai miglioramenti attesi per le foreste su una o più proprietà.

Ø Gli interventi selvicolturali:

- devono essere ubicati sul territorio regionale;
- devono avere una dimensione minima dell'area di intervento superiore a 2 ha;
- per i beneficiari che hanno a disposizione una superficie forestale superiore a 50 ha, sono subordinati alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;
- devono essere corredati da una stima dettagliata dei costi dell'investimento.

Nel caso degli investimenti a carico dei castagneti, questi devono essere classificati come bosco, senza limitazione di superficie minima.

Ø Gli investimenti relativi all'acquisto di attrezzature e macchinari e la realizzazione di altre infrastrutture (piazzi di deposito e stoccaggio, piattaforme logistiche e ricoveri per mezzi e legname e l'installazione di essiccatoi) per i quali è richiesto il sostegno:

- devono essere ubicati sul territorio regionale e il richiedente deve avere sede operativa in Valle d'Aosta;
- devono comportare una spesa superiore a 10.000 euro;

- devono essere corredati di un piano aziendale con il quale il beneficiario descrive lo sviluppo dell'attività forestale che intende perseguire: il beneficiario deve dimostrare la ragionevole redditività economica dell'investimento e la sua sostenibilità finanziaria a regime;
- per i beneficiari proprietari di una superficie forestale superiore a 50 ha, l'investimento deve essere subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente;

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima e come fonte di energia sono limitati a tutte le operazioni che precedono la trasformazione industriale. La produzione di cippato e di pellet, se su piccola scala, sia all'interno della foresta o come attività connessa alle operazioni precedenti la trasformazione industriale può essere compresa. Interventi su piccola scala, impianti mobili o fissi di segazione e tutte le altre macchine che consentono di diversificare la produzione, possono essere compresi.

OPERAZIONE	Metri cubi lavorati (per l'Azione a) o superficie di bosco in possesso-gestione (per l'Azione b) / tipologia di macchine o attrezzature			
	attrezzature e macchine medio - piccole	attrezzature e macchine medie	attrezzature e macchine medio/grandi	attrezzature e macchine grandi
	AZIONE A): 200 mc* AZIONE B): 5 HA DI BOSCO**	AZIONE A): 400 mc* AZIONE B): 80 HA DI BOSCO**	AZIONE A): 800 mc*	AZIONE A): 1500 mc*
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	- Motoseghe - Decespugliatori - Aste potatrici - Giratronchi - Slittini - Tirfor - Altre attrezzature minute			- Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco	- Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici	- Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purché con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m.	- Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi	- Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	- Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatrici forestali - Motocarroie	- Trasporter (trattore con cassone)		- Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Primo condizionamento	- Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Stramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici	- Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW	- Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW	- Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW
Lavori forestali vari	Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW	- Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e 125kW - Trattori agricole gommate adatte ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW	- Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW	- Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW

* media del triennio precedente

** superficie a disposizione

Tabella intervento 8.6

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I bandi pubblici saranno redatti dalla struttura regionale competente. Per la formulazione della graduatoria, sarà istituita una commissione tecnica che valuterà le domande presentate sulla base delle seguenti criteri, attribuendo a ciascuno i punteggi specifici che concorrono al punteggio complessivo finale:

- territoriali: priorità a interventi in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista morfologico-orografico;
- relativi ai beneficiari: priorità ai soggetti associati o consorziati, all'imprenditoria giovanile e femminile;
- relativi all'intervento: priorità alla produzione di assortimenti legati all'artigianato tipico locale e

legati all'edilizia rurale tradizionale; priorità agli investimenti che comportano un'innovazione e miglioramento gestionale, priorità legate all'estensione della superficie di intervento.

I progetti selezionati dovranno ottenere un punteggio minimo per poter accedere al sostegno previsto dalla sottomisura.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La sovvenzione è calcolata sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

L'entità dell'aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.

Per l'acquisto di attrezzature e macchinari, è ammessa una spesa minima pari a 10.000 euro.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R4: Appalti pubblici

L'operazione viene realizzata da beneficiari pubblici, pertanto sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi devono essere rispettate tutte le norme definite a livello nazionale per i lavori pubblici. Nei casi di interventi in amministrazione diretta, gli interventi dovranno essere selezionati conformemente ai criteri di selezione e secondo una procedura trasparente ed adeguatamente documentata; inoltre dovrà essere dimostrata la convenienza economica degli interventi in amministrazione diretta.

R7: Selezione dei beneficiari

Non si segnalano elementi di rischio rilevanti per la selezione, nell'ipotesi di disporre di tutti i supporti

cartografici vettorializzati relativi alle priorità territoriali.

R8: Sistemi informativi

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza nella precedente programmazione relativa alle misure a investimento ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, l'effettuazione e la rendicontazione della spesa.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore.

R7: Selezione dei beneficiari

I documenti attuativi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi

informativi.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile, e in subordine sistemi gradualmente di penalizzazione per i ritardi entro limiti di tempo predefiniti.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sul BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per le aziende con superficie forestale superiore a 50 ha, il sostegno è subordinato alla presenza di un piano di gestione forestale. Per le superfici forestali inferiori a 50 ha, è sufficiente la presentazione di uno strumento equivalente. Entrambi i documenti devono essere redatti da un tecnico abilitato.

Per effetto delle sinergie fra i diversi strumenti descritti, si ritiene quindi soddisfatto il requisito previsto dall'art. 21 del reg. 1305/2013 nonché garantita la copertura di almeno il 50% della superficie forestale totale; gli investimenti sostenuti dalla presente sottomisura ricadranno dunque per la totalità, in aree coperte da piani di gestione o da strumenti equivalenti.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Per strumento equivalente al piano di gestione forestale si intende una scheda boschiva redatta in linea con

le strategie di gestione forestale promosse a livello regionale, che descrive tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, necessari per la tutela attiva degli ecosistemi e dell'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio. La scheda boschiva deve contenere almeno le seguenti informazioni: inquadramento amministrativo e geografico della zona oggetto di intervento, descrizione del soprassuolo dal punto di vista forestale, obiettivi e modalità di esecuzione dell'intervento (comprese eventuali indicazioni riferite alla prevenzione e al ripristino dei danni causati da incendi o da altre calamità naturali al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture di protezione), garanzia di sostenibilità ambientale, documentazione fotografica dell'area di intervento.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Non pertinente.

[Forestazione e imboscamento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.

--

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.
--

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda a quanto descritto nelle singole sottomisure.
--

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.7.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, Titolo III, Capo I, Articolo 28 “Pagamenti agro-climatico ambientali”

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura prevede pagamenti erogati annualmente per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni agro-climatico-ambientali assunti volontariamente e in aggiunta alle pratiche di coltivazione ordinarie, per un periodo di 5 anni, e finalizzati alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscano favorevolmente all'ambiente e al clima. Questi pagamenti sono finalizzati al riconoscimento di un impegno supplementare da parte dell'agricoltore per il miglioramento di una pratica agricola ordinaria.

In relazione alla matrice SWOT, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta accanto a punti di forza di tipo ambientale legati all'elevata qualità degli ecosistemi connessa a pratiche estensive di gestione agricola tradizionale, si affacciano sullo scenario locale alcuni punti di debolezza e minacce relativi all'abbandono di queste pratiche tradizionali.

La Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio
- 19. Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale
- 21. Salvaguardia della biodiversità
- 16. Tutela delle razze autoctone

Essa concorre prioritariamente al perseguimento della Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”, in particolare alle Focus Area (cfr. Tab. A):

4C) “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi”

La Misura si fonda essenzialmente sulla gestione tradizionale agro-climatico compatibile della foraggicoltura di fondovalle e del mantenimento di pascoli di alpeggio con finalità ambientali in connessione con la corretta gestione del carico animale e con l'esclusione dei fertilizzanti di origine chimica. Ciò implica una positiva influenza sulla sostanza organica all'interno suolo che ne determina una struttura ottimale in grado di renderlo più stabile, più performante nella trattenuta idrica.

4A) “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”

La Misura promuove la salvaguardia del patrimonio zootecnico autoctono e, più in generale, la

conservazione delle specie vegetali, spesso endemiche, attraverso in particolare la conservazione dei tradizionali sistemi estensivi di sfruttamento delle superfici a foraggiere permanenti.

4B) “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”

La Misura prevede una migliore gestione dei fertilizzanti, con l’esclusione nelle superfici foraggiere della fertilizzazione chimica, e, per le altre colture, dei pesticidi; di riflesso, inoltre l’ottimale gestione della sostanza organica favorisce una migliore struttura del suolo che implica una migliore gestione delle risorse idriche.

In via secondaria la Misura persegue la Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale”, nello specifico le Focus Area 5D "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e ammoniaca prodotte dall'agricoltura" e 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”.

Nello specifico gli impegni volti al miglioramento del cotico erboso garantiscono, nei prati e nei pascoli di fondovalle e alpeggio, la presenza di una biomassa vegetale ad alta efficienza fotosintetica. La gestione del pascolo, in particolare attraverso il controllo dell’intensità di pascolamento e il mantenimento di una copertura minima, migliora quindi il sequestro di carbonio nei suoli, con positive ricadute in termini di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre l’impiego di razze autoctone e il contrasto all’intensificazione degli allevamenti favoriscono la diminuzione delle emissioni derivanti dai processi digestivi e dalla decomposizione del letame (principalmente metano e protossido di azoto). Contribuiscono, infine, al miglioramento della qualità dell’aria gli impegni volti alla riduzione dei fertilizzanti e pesticidi.

Alla luce di quanto sopra riportato, la Misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi trasversali “Ambiente” e “Mitigazione dei cambiamenti climatici”.

All’interno della politica regionale dello Sviluppo rurale, i pagamenti agro-climatico ambientali (di seguito PACA) svolgono, fin dall’introduzione nel 1994 dei premi previsti dal reg. 2078/92, un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ecologici e ambientali da parte della società. Gli impegni previsti dai diversi interventi per il periodo 2014-2020 si pongono in continuità con le precedenti programmazioni.

La crescente richiesta di territorio gestito con attenzione all’ambiente e al paesaggio, espressa sia da parte dei numerosi turisti, sia da parte della popolazione locale, costituisce un elemento che impone di non abbassare lo stato di attenzione sull’ambiente. All’interno della regione è diffusa la consapevolezza del valore aggiunto ambientale e paesaggistico delle pratiche agricole tradizionali: se il territorio si caratterizza per una elevata percentuale di superficie agricola impegnata in pratiche ambientali, la congiuntura economica negativa e il prevalere di logiche differenziate di utilizzazione del territori possono vanificare oltre venti anni di proficua programmazione agro-ambientale.

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle

10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio

10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata

10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione

10.1.5 Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

La durata degli impegni dal 2015 al 2020, previsti dagli interventi sopra descritti, è di 5 anni; la durata degli impegni assunti a partire dal 2021 è di 3 anni.

In osservanza del dettato di cui all'art. 47 del reg. 1305/2013, rispetto alla superficie impegnata il primo anno d'adesione, negli anni successivi sono ammesse variazioni massime delle superfici impegnate non superiori al 20%. In deroga alla presente prescrizione, nel caso della salvaguardia della razza bovina Valdostana Pezzata Nera, considerato il suo elevato rischio di estinzione, tale limite verrà applicato nella misura del 50%.

Combinazione di impegni

Rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, a norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si rimanda al paragrafo "Altre rilevanti osservazioni utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura".

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 10, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5			P6			Trasversali				
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle								✓	✓	P				✓	✓					✓	✓
10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio								✓	✓	P				✓	✓					✓	✓
10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata									P											✓	✓
10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione								P													✓
10.1.5 Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica								P		✓											✓

Tab. A_M10

8.2.7.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.7.3.1. 10.1.1 Gestione tradizionale e Agro-climatico-ambientale compatibile della foraggicoltura di fondovalle

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde in via prioritaria ai fabbisogni 15 "Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio" e 19 "Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale"; esso contribuisce alla Priorità 4 (Focus Area 4A, 4B e 4C) e, in via secondaria alla Priorità 5 (Focus Area 5D e 5E).

Attraverso gli impegni sotto descritti l'intervento favorisce, sotto il profilo agro-climatico-ambientale, la conservazione di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico (4A), l'aumento della capacità del suolo di trattenere l'acqua, con una mitigazione dei fenomeni erosivi (4C), nonché una migliore qualità dell'acqua per l'assenza della concimazione chimica (4B)

Come evidenziato nell'analisi di contesto, l'utilizzazione delle zone di fondovalle nella Regione Valle d'Aosta è caratterizzata, sotto il profilo agricolo, dalla pressoché totale presenza dell'allevamento bovino idoneo all'utilizzazione di circa 12.000 ha (80% della superficie agricola utilizzata in fondovalle – dati dichiarazioni per indennità compensative 2014) di prati e pascoli permanenti detenuti da aziende zootecniche e da aziende foraggere, in fondovalle, in stretta connessione con la filiera "Fontina DOP" considerati gli obblighi di foraggiamento locale. In tale contesto la condizione ordinaria con evidenti caratteri di estensività si differenzia dalla baseline; infatti dal valore di baseline pari a 6,09 UBA/ha corrispondenti all'input di 340 kg/ha di N, nella regione si pratica una zootecnica in base ad un carico ordinario normalmente praticato pari a 4 UBA/ha (227 kg di N). L'intervento agroambientale proposto intende andare oltre proponendo un impegno pari a 2,2 uba (pari a 127 kg di N).

L'intervento, in continuità con la Misura 214 della passata programmazione, costituisce un caposaldo della strategia regionale che ha recepito fin dall'inizio gli stimoli in materia agroambientale proposti dalla normativa comunitaria. Esso fa riferimento a una modalità di gestione ancora più estensiva della risorsa foraggera rispetto all'ordinarietà; esso inoltre si pone in relazione con l'intervento volto alla corretta gestione dei pascoli d'alpeggio (10.1.2). La gestione delle superfici foraggere di fondovalle e alpeggio è infatti strettamente correlata attraverso la pratica della monticazione tardo primaverile – estiva dei capi che permette, da un lato, l'affienazione delle superfici di fondovalle e, dall'altro, l'utilizzazione delle estese superfici di alpeggio. Tale pratica è centrale nel mantenimento dell'equilibrio complessivo delle superfici prato pascolive (97,7% della SAU regionale totale) e, più in generale, per il mantenimento del paesaggio e dell'ambiente alpino. Pertanto, al fine di favorire il mantenimento di tale pratica, è introdotto, rispetto alla programmazione 2007-13, una diversa modulazione del premio per le aziende zootecniche di fondovalle, a seconda che praticino, o meno, la monticazione dei capi produttivi, fatto comunque sempre salvo il rispetto degli ulteriori impegni previsti dall'intervento.

Conformemente all'art. 7 del reg. (UE)640/2014 della Commissione, il presente intervento risponde ai

seguenti requisiti:

a) è interamente gestita e mantenuta la superficie foraggera dell'azienda in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia la sottoutilizzazione del pascolo;

b) è definita un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali dell'azienda allevati al pascolo, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

Impegni:

A. Riduzione del carico animale

Descrizione: divieto di superamento, nelle superfici prato pascolive di fondovalle, del carico massimo di 2,2 UBA/ha

Significato ambientale ed agronomico: rispetto all'ordinarietà costituita dal caricamento pari a 4 UBA/ha, tale impegno favorisce il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico. Essa evita, inoltre, i rischi di erosione legati al fatto di favorire la cotica erbosa, di migliorare la struttura del terreno grazie al positivo apporto di sostanza organica e di ridurre l'effetto dell'eccessivo calpestio.

B. Obbligo di fertilizzazione organica

Descrizione: obbligo di fertilizzazione organica

Significato ambientale ed agronomico: controllando l'apporto di azoto sia quantitativamente, sia qualitativamente, viene favorita la presenza di sostanza organica bene umificata che ha un'influenza diretta sulla struttura dei suoli. Ciò consente il mantenimento della notevole varietà floristica esistente nei prati polifiti, il che rende possibile il permanere di una copertura vegetale costante durante l'anno e a seconda delle utilizzazioni (pascolo o fienagione) grazie ad un'elevata capacità di ricaccio e di competitività delle specie vegetali bene adattate e di aumentare la capacità del suolo di trattenere l'acqua.

C. Divieto di fertilizzazioni chimiche

Descrizione: passaggio da una pratica ordinaria che prevede una fertilizzazione con integrazione di concimi chimici pari ad un apporto supplementare di 50 Kg/ha N minerale all'esclusione totale della fertilizzazione chimica

Significato ambientale ed agronomico: la pratica ordinaria prevede una fertilizzazione con integrazione di concimi chimici pari ad un apporto supplementare di 50 Kg/ha N minerale rispetto al carico ordinario pari a 4 UBA/ha; l'uso di concimi chimici, che non è precluso in ragione del fatto che nella regione non sono presenti zone vulnerabili ai nitrati, favorisce la diffusione di specie erbacee poco pregiate; il divieto d'utilizzo di concimi minerali, ed in particolare dei nitrati, migliora la qualità delle acque e riduce il rischio di ruscellamento, sia esso diretto o mediato dall'erosione.

All'interno della presente tipologia di intervento, gli impegni sono complementari e strettamente connessi; gli agricoltori che aderiscono all'intervento 10.1.1 per beneficiare del premio previsto devono, pertanto,

metterli in pratica congiuntamente.

Interesse	Impegno	Descrizione	CGD e BCAA	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionali o regionali	attività minime	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione del premio
10.11	A. Riduzione del carico animale ordinario di 4 UBA/ha ed un carico massimo di 22 UBA/ha	Riduzione del carico animale ordinario di 4 UBA/ha ed un carico massimo di 22 UBA/ha	Così riferimenti al regime di condizionabilità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento dalla Giunta regionale. BCAA 6 - Mantenimento dei pascoli permanenti. Riduzione del carico animale, di cui riferimento alla DGR 25 settembre 2016, n. 1262 recante approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla zootecnia.	non pertinente	DM 14/02/2016; DGR 32/02/2016 (decreto per l'attuazione minima)	carico minimo di bestiame superiore a 1000 UBA/ha per ettaro di terreno coltivato a tipo tradizionale di razze autoctone con un carico di 4 UBA/ha. Tali carichi sono conte del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici di foraggio e dei relativi periodi di movimentazione oltre. Riferimento alla pratica tradizionale di movimentazione oltre, al sistema di progressivo abbandono, con la crescita tendenziale, da parte delle aziende di fondovalle, di mantenere i capi in fondovalle durante tutto l'anno.	Per questo impegno l'ordinario è ripartito da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone con un carico di 4 UBA/ha. Tali carichi sono conte del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici di foraggio e dei relativi periodi di movimentazione oltre. Riferimento alla pratica tradizionale di movimentazione oltre, al sistema di progressivo abbandono, con la crescita tendenziale, da parte delle aziende di fondovalle, di mantenere i capi in fondovalle durante tutto l'anno.	La riduzione del carico animale permette di ridurre ulteriormente il livello dei certificati regionali e nazionali comprendendo: 1. carico animale massimo 22 UBA/ha 2. verifica della movimentazione della UBA produttiva 3. verifica zootecnica impegnata 4. rispetto del periodo di impegno 5. metodo di verifica degli impegni al base sul sistema VCM di Agri e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.	Il calcolo è stato effettuato tenendo conto, in maniera completa, dei tre impegni, che danno scorie reddituali congiuntamente per l'organizzazione del premio. Due villeggiate per il calcolo: RICA 2009-2012 Gli elementi considerati per la misura in evidenza del differenziale di margine lordo sono: la diminuzione della produzione di latte e, conseguentemente, della ricchezza ricavi; i minori costi variabili legati alla gestione dell'allevamento. I costi di transazione sono calcolati in base ad una tariffa media per la produzione e il livello della pratica, anche per i casi di sottocostituzione di scordi/contratti legati all'impegno agro-ambientale. Tali costi di transazione sono stati valutati in Valle d'Aosta, pari a 86,00 €, per i rapporti all'ultimo. Il premio non prevede compensazioni per perdite ordinarie. Gli scudi scordati gli elementi del premio connessi a specifici impegni pareri e in relazione al tipo di impegno, non risultano il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.	
10.11	B. Obbligo di fertilizzazione organica	obbligo di fertilizzazione organica utilizzando reflui zootecnici componibili con un carico ambientale pari a 2,2 UBA/ha	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 13/09/2016, e non quelli del CGD (tabella di applicazione rapporti igiologici ricaduti in zone vulnerabili ai nitri)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure "Criteri e norme tecniche" e "sull'igiene zootecnica" ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti si applicano il codice di buona pratica relativo a norme sulla direttiva 1987/2002 del Consiglio per le aziende allevatrici di fieno delle zone vulnerabili ai nitri e i requisiti relativi all'impiego di forfora, con le seguenti tipologie di impegno: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieto relativo all'utilizzazione dei fertilizzanti (spatial e temporal).	- DM 10 aprile 1993, "Approvazione del Codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1993); - Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"; - Zone di protezione delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 152/2006; - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1769/XII del 17 febbraio 2006; - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1121 del 13 agosto 2016 recante "Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato in struttura di DM 5046/15".	non pertinente	Per le aziende zootecniche di fondovalle, l'apporto di azoto ordinario è ripartito al carico pari a 2 UBA/ha. Almeno relativamente alle razze autoctone (maie e 277 Kg/ha) (maie di azoto) considerando anche 50 U di di azoto per la fertilizzazione chimica. Per le aziende zootecniche di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono sopportare 45 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 125 quintali di letame magro).	È favorita la pratica di zootecnia organica dove possibile che ha un'influenza diretta sulla struttura dei suoli. Ciò consente il mantenimento della naturale fertilità (rispetto di campagna, fieno, scordi di foraggio, districazione/irrigazione di stallamenti) per la decomposizione del rapporto dei fertilizzanti organici. Si rispetta il periodo di impegno 5. metodo di verifica degli impegni al base sul sistema VCM di Agri e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.	La verifica di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendendo: 1. verifica rapporti impegnati; 2. verifica delle dichiarazioni aziendali (quadro di campagna, fieno, scordi di foraggio, districazione/irrigazione di stallamenti) per la decomposizione del rapporto dei fertilizzanti organici. Si rispetta il periodo di impegno 5. metodo di verifica degli impegni al base sul sistema VCM di Agri e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.	La riduzione alla modulazione del premio per le aziende che, nel rispetto degli impegni relativi alle zootecnie, partecipano al sistema tradizionale e nel dettaglio concedono in sfida il proprio bestiame prodotto per la mensicazione, è stato considerato principalmente il minor ricavo causato dalla mancata produzione di latte nel periodo di sfida, che giustifica la modulazione proposta di 100 U/ha.
10.11	C. Divieto di fertilizzazione chimica	divieto di fertilizzazione chimica	vedi impegno B	vedi impegno B	vedi impegno B	non pertinente	vedi impegno B	Il divieto di concimi chimici riduce il regolamento delle soppie organificati e sottocostituisce.	La verifica di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendendo: 1. verifica delle dichiarazioni aziendali (quadro di campagna, fieno) per l'evoluzione delle fertilizzazioni chimiche. Si rispetta il periodo di impegno 5. metodo di verifica degli impegni al base sul sistema VCM di Agri e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.	

Tabella impegni 10.1.1

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale a superficie per superfici prative e pascolive di fondovalle gestite nel rispetto degli impegni agro-climatici-ambientali sopra elencati.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i minori ricavi che emergono allorché essi mettono in atto pratiche agricole in aggiunta ai requisiti obbligatori e che sopportano in tal senso riduzioni del proprio reddito. Il periodo di impegno è di cinque anni.

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto i tre impegni connessi con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento (vd allegato CRA/INEA- Giustificazione economiche).

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Regolamento (UE) n. 1307/2013: Premio unico (greening)

Regolamento (UE) n. 1308/2013: OCM unica

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti agli agricoltori per dagli impegni assunti nel quadro dell'intervento rispetto agli agricoltori che non vi aderiscono. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La valutazione della congruità del pagamento si basa su un'analisi di tipo controfattuale che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura.

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- possesso di Partita IVA
- superficie nel territorio regionale facente parte della zonizzazione "fondovalle" e "mayen";
- superficie minima oggetto di intervento, pari a 2.000 metri quadrati, al di sotto della quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione.

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Premi unitari per ha di superficie coltivata oggetto di intervento in relazione agli impegni agro-climatico-ambientali sopra esplicitati. All'interno delle giustificazioni economiche connesse al differenziale di reddito per il rispetto degli impegni, l'ammontare del sostegno, in relazione al rispetto degli impegni di cui ai punti; A - Riduzione del carico animale, B - Obbligo di fertilizzazione organica e C - Divieto di fertilizzazioni chimiche, è così modulato:

Per aziende zootecniche che cedono il bestiame produttivo in affida estiva: prati e pascoli permanenti:
280€/ha

Per aziende zootecniche che non cedono il bestiame produttivo in affida estiva, prati e pascoli permanenti:
180€/ha

Per aziende foraggere, prati permanenti: 180€/ha

Sono considerate aziende zootecniche quelle il cui carico animale risulta superiore alle 0,5 UBA/ha di

superficie prativa.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Le verifiche e i controlli (es: verifica del carico animale, verifica degli “ambiti territoriali” fondovalle e alpeggio, ...) sono gestiti tramite la consultazione web-service di banche dati certificate; nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica);

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

Problematiche possono emergere rispetto alla tempestività dei controlli che devono essere effettuati in periodi predeterminati pena l'impossibilità di accertare il rispetto degli impegni (es: obbligo di fertilizzazione organica).

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

In passato si sono verificate criticità soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari. In particolare sulla tenuta e sull'aggiornamento dei contratti di locazione delle numerose particelle. In questa programmazione il criteri di modulazione dei premi inseriti nel PSR (adesione al sistema della monticazione) devono essere comunicati ai beneficiari. I criteri di ammissibilità sono dettagliati nelle relative sezioni del sistema VCM di Agea.

R8: Sistemi informativi

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta; possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.7.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

In linea con il disposto dell'art. 62 del reg. (CE) 1305/2013, l'autorità di gestione, attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'organismo pagatore hanno fatto una valutazione congiunta della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 14-10. L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente “Rischi nell’implementazione della sottomisura” verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l’OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell’intervento.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

- dialogo continuo con l’OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- rafforzamento dell’informazione ai beneficiari (attraverso in particolare la definizione di vademecum informativi, modulistica.)

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

- rispetto alle novità introdotte su questi punti (modulazione in base all’adesione alla monticazione) si prevede di utilizzare forme che consentano un’adeguata pubblicità per i beneficiari attraverso una serie di canali informativi, peraltro già sperimentati e attivati in fase di preparazione del PSR (sito web regionale, stampa, incontri...);
- sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi.)

R8: sistemi informativi

- dialogo continuo con l’OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
- azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all’istruttoria delle stesse;
- alle sensibili difficoltà legate all’elevata parcellizzazione fondiaria delle zone di fondovalle e mayen e alla connessa complessità del sistema LPIS, si aggiunge la novità dell’introduzione della zonizzazione di tali zone (effettuata su base catastale) come elemento di controllo sul sistema VCM e, a cascata, sulla predisposizione delle misure sul sistema SIAN.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante alcuni elementi di novità rispetto al passato, l’applicazione della tipologia di intervento 10.1.1 in Valle d’Aosta si pone in continuità con i precedenti periodi di programmazione.

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno

definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Come già ricordato, l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il sistema informativo “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” (VCM) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e la corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.1.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.7.3.1.9.4.1. A - Riduzione del carico animale

8.2.7.3.1.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:

1. carico animale massimo 2,2 UBA/ha rispetto alle 4 UBA/ha del carico ordinario
2. verifica della monticazione delle UBA produttive
3. verifica superficie impegnata;
4. rispetto del periodo di impegno.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.7.3.1.9.4.2. B – Obbligo di fertilizzazione organica

8.2.7.3.1.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:

1. verifica superficie impegnata;
2. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture, accordi di fornitura, dichiarazione/certificazione di smaltimento) per la dimostrazione del reperimento dei fertilizzanti organici;
3. rispetto del periodo di impegno.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.7.3.1.9.4.3. C - Divieto di fertilizzazioni chimiche

8.2.7.3.1.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:

1. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture) per l'esclusione delle fertilizzazioni chimiche;
2. rispetto del periodo di impegno.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.7.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

In attuazione della direttiva 91/676/CEE i risultati analitici prodotti annualmente dall'agenzia regionale per l'ambiente non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99. Non si applica pertanto il CGO1 bensì le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.", che costituiscono inoltre RM Fert per le aziende che aderiscono alle misure 10 e 11.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- **Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;**
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici, oltre alle norme nazionali sopra citate si fa riferimento ai seguenti atti regionali:

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006;
- **Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.**

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento,

l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del decreto 3536/2016 e successive modificazioni, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1, fatte salve eventuali deroghe applicabili a livello regionale.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia adottata fa riferimento alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) n. 1305/2013. La valutazione è coerente con le indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020*" e nel relativo Annex II. Gli elementi considerati per la messa in evidenza del differenziale di margine lordo sono: la diminuzione della produzione di latte; la considerazione dei minori costi legati alla mungitura e all'alimentazione ivi compresa la manodopera necessaria al governo degli animali. Per i costi di transazione, essi sono calcolati in base ad una tariffa media per la predisposizione e l'inoltro della pratica. Tale costo è stato valutato in Valle d'Aosta pari a 86,00 €, avendo avuto cura di verificare che esso non eccedesse il 20% del pagamento proposto.

Non risulta esserci il rischio di sovrapposizione tra le pratiche legate ai prati permanenti previste dal *greening* (art. 45 del Reg. UE n. 1307/2013) e quelle previste dalle misure agroambientali (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Non si riscontra sovrapposizione con il premio per la zootecnia bovina da latte in zone montane, ex art. 20 del DM 18 novembre 2014

Gli impegni previsti dall'intervento 10.1.1 rilevanti ai fini della giustificazione economica del pagamento, aggiuntivi rispetto alla baseline, sono riassunti nella tabella 1.

In dettaglio, la metodologia di valutazione della congruità dei premi attribuiti ai beneficiari dell'operazione

10.1.1 è effettuata prendendo come riferimento le informazioni di natura contabile ed extracontabile presenti nel data base RICA della Valle d'Aosta riferito agli anni 2009-2012. All'interno del sottocampione sono stati individuati due gruppi sulla base dell'adesione o meno alla precedente M214 del PSR 07-13.

Le elaborazioni effettuate si basano su:

- per ogni azienda, tutte le voci del conto economico sono calcolate imputando i valori all'effettiva superficie investita a foraggiare nel fondovalle, vale a dire, con esclusione delle superfici d'alpeggio (tabella Colture del data base RICA); pertanto i margini lordi sono riferiti a ettaro di superficie foraggera e sono direttamente confrontabili con l'impegno agro-climatico-ambientale;
- per le aziende "aderenti" sono stati considerati i costi di transazione pari a 86,38 euro per domanda vale a dire, i costi sostenuti dagli allevatori per presentare la richiesta di partecipazione alla Misura del PSR (tali costi sono stati rapportati alla superficie foraggera di fondovalle); essi sono stati riportati all'ettaro di SAU.
- i ricavi totali dell'allevamento sono calcolati come somma di vendita di latte, Utile Lordo di Stalla e di eventuali altri ricavi della zootecnia (tabella Allevamenti e Prodotti del data base RICA).
- in relazione alla modulazione del premio per le aziende che, nel rispetto degli impegni relativi alla sottomisura, partecipano al sistema tradizionale e nel dettaglio concedono in affida il proprio bestiame produttivo per la monticazione, è stato considerato la mancata produzione di latte nel periodo di affida e il minore costo di mungitura e governo degli animali che risultano assenti dalla stalla per il periodo estivo.

I risultati delle elaborazioni sono presentati seguente nel dettaglio all'interno dell'allegato elaborato dal CRA.

Emerge che le aziende "aderenti" all'intervento 10.1.1 presentano un margine lordo significativamente inferiore rispetto alle aziende "non aderenti"; pertanto, il premio massimo proposto, riservato alle aziende che aderiscono alla pratica della monticazione, è giustificato; il differenziale di 100 €/ha a favore di queste rispetto alle aziende che non aderiscono alla pratica tradizionale della monticazione è giustificato da un ulteriore differenziale di Margine lordo, quindi tale maggiorazione è coerente e giustificata dai calcoli.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Confronto tra pratiche ordinarie di baseline e impegni aggiuntivi per la sottomisura 10.1.1					
		Ordinarietà - Baseline		Impegni aggiuntivi	
Pratica agronomica		Riferimenti normativi	Descrizione delle prescrizioni	Descrizione dell'impegno	Eventuali sovrapposizioni con il greening
Carico di bestiame	Da 0,2 a 6,09 UBA/ha	DGR 1262 del 23/09/2016 (Allegato B)	Minimo: 0,5 UBA/ha Massimo: 4 UBA/ha	Minimo: 0,5 UBA/ha Massimo: 2,2 UBA/ha	Nessuna sovrapposizione
Concimazione azotata	Fino a 340 kg di N	DGR 1262 del 23/09/2016 (Allegato A)	Apporto max di N: 277 kg/ha, di cui: → 227 kg/ha di N organico (corrispondenti al carico suddetto); → max 50 kg/ha di N minerale	Apporto max di N: 122 kg/ha di N organico (corrispondenti al carico massimo agroambientale); 0 kg/ha di N minerale	Nessuna sovrapposizione

Tabella confronto

8.2.7.3.1.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.1.10.1.1. A - Riduzione del carico animale

8.2.7.3.1.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Relativamente al carico animale, nella nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, come espresso nella Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016, n. 1262 recante: "Recepimento con integrazioni del decreto ministeriale n. 3536/2016, recante disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie", è praticato comunemente come carico ordinario estensivo sostenibile il valore di 4 UBA/ha, in considerazione di parametri colturali praticati comunemente. La deliberazione della Giunta regionale di recepimento del suddetto decreto, fa propria questa pratica estensiva attraverso la determinazione del carico animale delle Razze autoctone e non autoctone, nelle zone non vulnerabili ai nitrati, in ottemperanza alla disciplina nazionale in materia di utilizzazione agronomica del digestato agricolo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

D.M n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”.

Con riferimento a quanto previsto dal DM 1420 del 2015, circa la possibilità per le Regioni di approvare disposizioni diverse rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione Valle Autonoma Valle d’Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 328 in data 6 marzo 2015 ha:

- stabilito, con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all’attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1;
- derogato, sempre con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all’attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), ai 60 giorni previsti rispettivamente dagli articoli 2, comma 3 e 3, comma 2, stabilendo un periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni, in considerazione dell’elevata polverizzazione fondiaria e delle ridotte dimensioni particellari delle zone di pascolo;
- riconosciuto, in deroga a quanto previsto all’articolo 2, comma 4, come uso e consuetudine locale, ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri (corrispondenti rispettivamente ai pascoli fertili, pascoli fertili con tara, pascoli magri, pascoli magri con tara e pascoli magri boscati secondo la classificazione utilizzata nell’ambito del Programma di sviluppo rurale) negli alpeggi anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

8.2.7.3.1.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per questo impegno, l’ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone ben adattate alle condizioni del territorio alpino e caratterizzate da una buona rusticità. Per queste Razze, l’Amministrazione (deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 22/05/2015 di recepimento del decreto ministeriale 180/2015) ha fissato, recepito e formalizzato tali indicazioni relative al carico ottimale ed ordinario a 4 UBA/ha, corrispondente ai due terzi dell’apporto massimo di azoto stabilito dalle disposizioni nazionali per le zone non vulnerabili ai nitrati (pari 340 kg/ha); per le razze alloctone il carico è fissato a 3 UBA/ha.

Tale carico tiene conto del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici di fondovalle e dei relativi periodi di monticazione estiva. Rispetto alla pratica tradizionale di monticazione estiva, si assiste al progressivo abbandono, con la crescente tendenza, da parte delle aziende di fondovalle, di mantenere i capi in fondovalle durante tutto l’anno.

8.2.7.3.1.10.1.2. B – Obbligo di fertilizzazione organica

8.2.7.3.1.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.1.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per le aziende foraggicole di fondo valle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 50 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)

Per le aziende zootecniche di fondo valle, l'apporto di azoto ordinario al mantenimento del prato permanente è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 277 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica.

8.2.7.3.1.10.1.3. C - Divieto di fertilizzazioni chimiche

8.2.7.3.1.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.1.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per le aziende foraggicole di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 46 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)

Per le aziende zootecniche di fondovalle, l'apporto di azoto necessario al mantenimento del prato permanente è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 227 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica.

8.2.7.3.2. 10.1.2 Miglioramento di pascoli: gestione tradizionale agro-climatico-ambientale compatibile negli alpeggi

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde in via prioritaria ai fabbisogni 15 "Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio" e 19 "Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale"; esso contribuisce alla Priorità 4 (Focus Area A, B e C) e, in via secondaria alla Priorità 5 (Focus Area D e E).

Attraverso gli impegni sotto descritti l'intervento favorisce, nei pascoli d'alpe, il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico (4A), l'aumento della capacità del suolo di trattenere l'acqua, con una mitigazione dei fenomeni erosivi (4C), nonché una migliore qualità dell'acqua per l'assenza della concimazione chimica (4B).

Come riportato più nel dettaglio nell'analisi di contesto, le zone d'alpeggio sono caratterizzate - in estrema sintesi - da grandi superfici, sovente scoscese, con una copertura vegetale ricca di specie mono e dicotiledoni pascolate da bestiame autoctono adattato a questo tipo di utilizzazione. I suoli sono sovente poco profondi, ricchi di sostanza organica, ben strutturati e caratterizzati da una buona capacità di trattenuta dell'acqua. La coltivazione include una serie di elementi di grande specificità; essa prevede pascolo turnato con guardiania bi-giornaliera, manutenzione del reticolo dei ruscelli, la restituzione al suolo delle deiezioni prodotte e accumulate nei ricoveri. L'interazione di questi fattori, ha costruito e definito nel tempo la risorsa "alpeggi" così come la conosciamo oggi. L'intervento, in continuità con la Misura 214 della passata programmazione, costituisce un caposaldo della strategia regionale che ha recepito fin dall'inizio gli stimoli in materia agroambientale proposti dalla normativa comunitaria. Esso si pone a complemento dell'intervento volto alla gestione estensiva delle superfici di fondovalle (10.1.1).

L'intervento è quindi rivolto ad aziende che conducono le superfici afferenti all'allevamento in alpeggio e specificatamente a quelle prato-pascolive perenni (riferibili al raggruppamento colturale "colture foraggere non avvicendate per più di 5 anni") che rispettano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto alla baseline per un periodo pari a cinque anni.

Impegni:

A. Riduzione del carico animale

Descrizione: riduzione del carico di bestiame, nei pascoli d'alpe, da 1 UBA/ha a 0,5 UBA/ha fermo restando il minimo di 0,1 UBA/ha

Significato ambientale ed agronomico: la riduzione del carico ordinario da 1 UBA/ha a 0,5 UBA/ha consente, nei casi di eccessiva pressione, di evitare che venga a mancare il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico, in grado di limitare i rischi di erosione. Inoltre il corretto apporto di sostanza organica migliora la struttura del terreno, favorisce la struttura del suolo, fattore importante nei suoli alpini poco profondi e con struttura precaria e con granulometria tendenzialmente sabbiosa. Il pascolo è il risultato di un'attività secolare, il

mantenimento di una corretta pressione è fondamentale per conservare questo equilibrio; garantire il limite minimo significa garantire la varietà della cotica erbosa, la varietà floristica, evitando l'invasione di specie vegetali meno pregiate (arbusti). L'attività pascoliva favorisce non solamente la biodiversità vegetale, in particolare con un corretto rapporto tra graminacee e dicotiledoni, ma ha degli effetti positivi in termini di salvaguardia della biodiversità animale, con specifico riferimento alla fauna superiore erbivora e all'avifauna che popola l'ambiente alpino. Infatti, il pascolo estivo condotto anche sulle superfici alle quote più elevate impedisce alle specie vegetali meno appetibili (arbusti) per il bestiame di svilupparsi e propagarsi, a vantaggio di quelle foraggere più facilmente digeribili il cui ricaccio è favorito durante la stagione estiva: studi sulla competizione alimentare fra bovini e selvatici dimostrano il vantaggio che questi ultimi traggono dalle superfici pascolate dai bovini.

B. Divieto di fertilizzazioni chimiche

Descrizione: divieto di fertilizzazioni chimiche;

Significato ambientale ed agronomico: rispetto alla pratica ordinaria, l'uso di concimi chimici in special modo nei pascoli alpini favorisce la diffusione di specie erbacee poco pregiate; il divieto di utilizzo evita inoltre il rischio di ruscellamento e inquinamento delle acque sia esso diretto o mediato dall'erosione.

All'interno della presente tipologia di intervento, gli impegni sono complementari e strettamente connessi; gli agricoltori che aderiscono all'intervento 10.1.2 per beneficiare del premio previsto devono, pertanto, metterli in pratica entrambi.

intervento	impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione del premio
10.1.2	A. Riduzione del carico animale nelle aziende di alpeggio	riduzione del carico animale massimo da 1 a 0,5 UBA/ha nei pascoli d'alpeggio	BCAA 6 - "Mantenimento dei pascoli permanenti. Relativamente al carico animale, si fa riferimento alla DGR 23 settembre 2016, n. 1382 recante approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie.	non pertinente	DM 14/20/2015, DGR 328/2015 (deroghe per l'attività minima)	Attività minima: carico minimo di bestiame espresso in unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1 periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni;	Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone con un carico di 1 UBA/ha.	Nei casi di eccessiva pressione, la riduzione genera il positivo apporto di sostanza organica, migliora la struttura del terreno, favorisce il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico, evitando così i rischi di erosione.	Le verifiche di tipo amministrativo comprendono: 1. carico animale compreso tra 0,1 UBA/ha e 0,5 UBA/ha secondo le modalità previste dall'allegato relativo al calcolo del carico animale corretto; 2. rispetto dell'impegno quinquennale. La verifica del carico in alpeggio viene effettuata secondo quanto implementato sul sistema VCM di Agea.	Il calcolo è stato effettuato tenendo conto, in maniera congiunta, dei due impegni che devono essere soddisfatti congiuntamente per l'erogazione del premio. Dall'INEA 2015. La giustificazione economica del premio ha considerato, l'impegno di ridurre il carico massimo da 1 UBA/ha della pratica ordinaria a 0,5 UBA/ha. Ciò comporta, per le aziende produttrici di latte, una minore produzione (minori ricavi) a fronte di minori costi variabili. In relazione alle altre tipologie di allevamenti, la riduzione del carico massimo considera sia il minore ricavo derivante dal percepire dei canoni di alfora, sia i minori costi di governo degli animali, ne risulta un differenziale di 40 l/ha che giustifica il premio proposto (20 l/ha). Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: essendo gli elementi del premio connessi a superfici foraggere perenni e in relazione al tipo di impegno, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Nella determinazione dei premi si è invece tenuto conto delle scelte operate dall'Alfa in attuazione del primo pilastro che riguardano "zootecnica bovina dal latte in zone di montagna".
10.1.2	B. Divieto di fertilizzazioni chimiche	divieto di fertilizzazione chimica	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 13/09/2016, e non quelle del CDO (l'ambito di applicazione paesistico agricolo ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 23 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo, con le seguenti tipologie di impegno: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	D.M. 19 aprile 1993, - Approvazione del Codice di buona pratica agricola (Supplemento Ordinario n. 16, G.U. n. 102 del 4-05-1993). - Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato". - "Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/VI dell'8 febbraio 2006; - Deliberazione della Giunta Regione n. 1121 del 13 agosto 2016 recante "Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato in attuazione del DM 5046/16".	non pertinente	Per questo impegno, l'ordinarietà prevede minimi apporti azotati che precedono la ripresa vegetativa primaverile che segna l'inizio del periodo di fote assorbimento.	Il divieto di concimi chimici riduce l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee.	Le verifiche di tipo amministrativo comprendono: - controllo del quaderno di campagna; - rispetto dell'impegno quinquennale.	Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: essendo gli elementi del premio connessi a superfici foraggere perenni e in relazione al tipo di impegno, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Nella determinazione dei premi si è invece tenuto conto delle scelte operate dall'Alfa in attuazione del primo pilastro che riguardano "zootecnica bovina dal latte in zone di montagna".

Tabella impegni 10.1.2

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale a superficie per le superfici di alpeggio gestite nel rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali sopra elencati.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i minori ricavi che emergono allorché essi mettono in atto pratiche agricole in aggiunta ai requisiti obbligatori e che sopportano

in tal senso riduzioni del proprio reddito. Il periodo di impegno è di cinque anni.

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto l'impegno connesso con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento (vd allegato INEA - Giustificazione economiche).

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Regolamento (UE) n. 1307/2013: Premio unico (greening)

Regolamento (UE) n. 1308/2013: OCM unica

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti agli agricoltori per gli impegni assunti nel quadro dell'intervento rispetto agli agricoltori che non aderiscono all'intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La valutazione della congruità del pagamento si basa su un'analisi di tipo controfattuale che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- il possesso di Partita IVA;
- superficie d'alpe (zonizzazione alpeggio) sul territorio regionale;
- superficie minima oggetto di intervento, al di sotto del quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione, pari a 1 ha.

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Premi unitari per ha di superficie pagabili:

- allevamenti bovini da latte: il premio è pari a 50 €/ha;
- altri allevamenti: il premio è pari a 20 €/ha.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Le verifiche e i controlli (es: verifica del carico animale, verifica dell'ambito territoriale alpeggio, ...) sono gestiti tramite la consultazione web-service di banche dati certificate; nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica);

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

Problematiche possono emergere rispetto alla tempestività dei controlli che devono essere effettuati compatibilmente al periodo di monticazione

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

In passato si sono verificate criticità soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari, in particolare sulla tenuta e sull'aggiornamento dei contratti di locazione delle numerose particelle. In questa programmazione il criteri di modulazione dei premi inseriti nel PSR (adesione al sistema della monticazione) devono essere comunicati ai beneficiari. I criteri di ammissibilità sono dettagliati nelle relative sezioni del sistema VCM di Agea.

R8: Sistemi informativi

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta; possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

In linea con il disposto dell'art. 62 del reg. (CE) 1305/2013, l'autorità di gestione, attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'organismo pagatore hanno fatto una valutazione congiunta della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 14-10. L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell'intervento.

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- rafforzamento dell'informazione ai beneficiari (attraverso in particolare la definizione di vademecum informativi, modulistica.)

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

- si prevede di utilizzare forme che consentano un'adeguata pubblicità per i beneficiari attraverso una serie di canali informativi, peraltro già sperimentati e attivati in fase di preparazione del PSR (sito web regionale, stampa, incontri...);
- sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi.)

R8: Sistemi informativi

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
- azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse;
- alle relative difficoltà legate alla parcellizzazione fondiaria e alla complessità del sistema LPIS, si aggiunge la novità dell'introduzione della zonizzazione di alpeggio (effettuata su base catastale) come elemento di controllo sul sistema VCM e, a cascata, sulla predisposizione delle misure sul sistema SIAN.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'applicazione della tipologia di intervento 10.1.2 in Valle d'Aosta si pone in continuità con i precedenti periodi di programmazione.

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Come già ricordato, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il sistema informativo "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e la corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.2.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.2.9.4.1. A - Riduzione del carico animale in alpeggio

8.2.7.3.2.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo comprendono:

1. carico animale compreso tra 0,1 UBA/ha e 0,5 UBA/ha secondo le modalità previste dall'allegato relativo al calcolo del carico animale corretto;
2. rispetto dell'impegno quinquennale.

La verifica del carico in alpeggio viene effettuata secondo quanto implementato sul sistema VCM di Agea.

8.2.7.3.2.9.4.2. B - Divieto di fertilizzazioni chimiche

8.2.7.3.2.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo comprendono:

- controllo del quaderno di campagna;
- rispetto dell'impegno quinquennale.

8.2.7.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

In attuazione della direttiva 91/676/CEE i risultati analitici prodotti annualmente dall'agenzia regionale per l'ambiente non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99. Non si applica pertanto il CGO1 bensì le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: **Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.”, che costituiscono inoltre RM Fert per le aziende che aderiscono alle misure 10 e 11.**

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- **Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato;**
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Intervento della Regione Autonoma Valle d'Aosta

In materia di utilizzo dei fertilizzanti organici e chimici, oltre alle norme nazionali sopra citate si fa riferimento ai seguenti atti regionali:

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con

deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006;

- **Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.**

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale **25 febbraio 2016**, n. 5046 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del decreto 3536/2016 e successive modificazioni, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1, fatte salve deroghe applicabili a livello regionale.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'intervento 10.1.2 promuove pratiche estensive ecocompatibili nell'utilizzazione delle superfici foraggiere in quota. Gli impegni previsti e rilevanti ai fini della giustificazione economica del pagamento, vale a dire gli impegni aggiuntivi rispetto alla *baseline* di riferimento, sono riassunti nella tabella seguente.

La giustificazione economica del premio ha considerato l'impegno di ridurre il carico massimo da 1,0 UBA/ha della pratica ordinaria a 0,5 UBA/ha. Ciò comporta una minore produzione di latte (minori ricavi) a fronte di minori costi legati a minore manodopera (mungitura, governo animali).

Non risulta esserci il rischio di sovrapposizione tra le pratiche legate ai prati permanenti nel *greening* (art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013) e quelle previste dalle misure agroambientali (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Non si riscontra sovrapposizione con il premio per la zootecnia bovina da latte in zone montane, ex art. 20 del DM 18 novembre 2014

Come si evince dalle informazioni riportate nella seguente tabella, sottraendo al mancato reddito i costi variabili (costi specifici) del processo produttivo "allevamento bovino" che, in base a quanto esposto nel volume "Il costo di produzione del latte bovino in Valle d'Aosta" (INEA, 2013 pp.41 e segg.) assommano al 46,0% dei ricavi si ottiene un differenziale di margine lordo pari a: 128,66 euro/ha, giustificando, il premio proposto (50 €/ha).

In relazione alle altre tipologie di allevamenti, la riduzione del carico massimo considera sia il minore ricavo derivante dal percepimento dei canoni di affida, sia i minori costi di governo degli animali, ne risulta un differenziale di 40 €/ha che giustifica il premio proposto (20 €/ha).

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Pratica agronomica	Obblighi di <i>baseline</i>		Impegni aggiuntivi	
	Riferimenti normativi	Descrizione delle prescrizioni	Descrizione dell'impegno	Eventuali sovrapposizioni con il <i>greening</i>
Carico di bestiame	DL 8748 del 22/05/2015 (recupero D.N. 180/2012)	Minimo: 0,1 UBA/ha Massimo: 1,0 UBA/ha	Minimo: 0,1 UBA/ha Massimo: 0,5 UBA/ha	Nessuna sovrapposizione
Confezionamento chimico	DL 8748 del 22/05/2015 (recupero D.N. 180/2012)	max 56 kg/ha di N organica (corrispondenti al carico (sulleletto) possibili apporti di N, P e K	max 28 kg/ha di N organica (corrispondenti al carico massimo suddetto) C kg/ha di N, P e K	Nessuna sovrapposizione

Tabela_2_10_1_2

8.2.7.3.2.10.1. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.7.3.2.10.1.1. A - Riduzione del carico animale in alpeggio

8.2.7.3.2.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Relativamente al carico animale, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, come espresso nella Deliberazione della Giunta regionale 23 settembre 2016, n. 1262 recante: "Recepimento con integrazioni del decreto ministeriale n. 3536/2016, recante disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie", è praticato comunemente come carico ordinario estensivo sostenibile il valore di 4 UBA/ha, in considerazione di parametri colturali praticati comunemente. La deliberazione della Giunta regionale di recepimento del suddetto decreto, fa propria questa pratica estensiva attraverso la determinazione del carico animale delle Razze autoctone e non autoctone, nelle zone non vulnerabili ai nitrati, in ottemperanza alla disciplina nazionale in materia di utilizzazione agronomica del digestato agricolo.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Con riferimento a quanto previsto dal DM 1420 del 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013", circa la possibilità per le Regioni di approvare disposizioni diverse rispetto a quanto previsto dal suddetto decreto, la Regione Valle Autonoma Valle d'Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 328 in data 6 marzo 2015 ha:

- stabilito, con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all'attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1;

- derogato, sempre con riferimento ai criteri di mantenimento di una superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 2) e all'attività agricola minima applicabile alle superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo (art. 3), ai 60 giorni previsti rispettivamente dagli articoli 2,

comma 3 e 3, comma 2, stabilendo un periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni, in considerazione dell'elevata polverizzazione fondiaria e delle ridotte dimensioni particellari delle zone di pascolo;

- riconosciuto, in deroga a quanto previsto all'articolo 2, comma 4, come uso e consuetudine locale, ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, la conduzione dei pascoli permanenti e dei pascoli magri (corrispondenti rispettivamente ai pascoli fertili, pascoli fertili con tara, pascoli magri, pascoli magri con tara e pascoli magri boscati secondo la classificazione utilizzata nell'ambito del Programma di sviluppo rurale) negli alpeggi anche con capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

8.2.7.3.2.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

L'ordinarietà è rappresentata, per il carico animale d'alpeggio, da un carico massimo di 1,0 UBA/ha.

Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone ben adattate alle condizioni del territorio alpino e caratterizzate da una buona rusticità.

Detti parametri tengono conto del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici oggetto di monticazione estiva. Rispetto a tale pratica tradizionale, si assiste alla progressiva tendenza, da parte delle aziende di fondovalle, a non monticare i capi in alpeggio.

8.2.7.3.2.10.1.2. B - Divieto di fertilizzazioni chimiche

8.2.7.3.2.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.2.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Per le aziende zootecniche di alpeggio, l'apporto di azoto necessario al mantenimento del pascolo permanente è rapportato al carico pari a 1 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone, vale a dire 56 Kg/ha anno di azoto, apporto che nell'ordinarietà è garantito anche con concimazioni minerali.

8.2.7.3.3. 10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi di contesto, emerge la necessità di incentivare la gestione sostenibile delle colture permanenti arboree ed orticole (in fase di significativa crescita), riducendo l'uso di input chimici. La produzione integrata è un modello di agricoltura sostenibile che risponde alle esigenze ambientali emerse anche nel confronto con il partenariato.

L'intervento risponde ai fabbisogni 19 "Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole a basso impatto ambientale"; esso contribuisce alla Focus Area 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi".

La sottomisura persegue quindi le priorità trasversali "Ambiente" e "Cambiamenti climatici" in quanto volta alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi, con particolare rilievo alla riduzione dell'uso di input chimici (obiettivo di riduzione media del 20% dell'azoto totale rispetto all'ordinarietà).

Inoltre, essa partecipa al perseguimento della priorità trasversale "Innovazione", promuovendo il ricorso a soluzioni e tecniche innovative.

A seguito dell'aggiornamento degli impegni avvenuto nel 2016, le aziende aderenti devono rispettare le norme agronomiche e di difesa integrata indicate nel disciplinare di produzione integrata (DPI).

L'impegno quinquennale riguarda l'intera SAU aziendale (intesa come superficie totale della singola coltura oggetto di impegno) condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. Sono ammessi ampliamenti della superficie oggetto di impegno nella misura massima del 20% della superficie iniziale.

Le colture ammesse a premio sono quelle frutticole, viticole, orticole, i piccoli frutti e le piante officinali.

Rispetto agli obblighi previsti dal PAN (baseline), l'intervento comprende un impegno di base obbligatorio (A) e tre impegni aggiuntivi facoltativi (B, C e D):

A) Adesione al DPI regionale (impegno di base): la sottoscrizione di questo impegno è obbligatoria, e comprende il rispetto delle disposizioni del DPI regionale, quali:

1. Gestione del suolo:

Superfici con pendenza media maggiore del 30%:

- colture erbacee (comprese le orticole): effettuare esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione; sono vietate le arature;
- colture arboree: all'impianto sono ammesse le lavorazioni puntuali o per l'asportazione dei residui di impianti precedenti; nella gestione ordinaria è obbligatorio l'inerbimento (è consentita la

vegetazione spontanea gestita con sfalci);

Superfici con pendenza media tra il 10 e il 30%:

- colture erbacee: ammessa solamente la minima lavorazione, la semina su sodo, la scarificazione e le lavorazioni a profondità non superiore ai 30 cm, ad eccezione delle ripuntature; obbligo di solchi acquai temporanei ogni 60 metri o, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione;
- colture arboree: obbligo dell'inerbimento dell'interfila naturale o artificiale. In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa; nel periodo primaverile-estivo, in alternativa all'inerbimento, è consentita l'erpicoltura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione e gli interventi di interrimento localizzato dei concimi (anche su terreni con vincolo di inerbimento nell'interfila).

2. Scelta materiale di moltiplicazione: nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.

3. Avvicendamento colturale: il DPI indica gli intervalli (ed eventuali deroghe) da rispettare per il ritorno della coltura sulla stessa superficie e per la successione colturale; tali disposizioni sono più vincolanti della pratica ordinaria.

4. Fertilizzazione: le disposizioni del DPI regionale prevedono:

- l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità (Allegato II del DPI); i parametri analitici si possono desumere da banche dati e carte pedologiche o di fertilità opportunamente aggiornati, riferiti almeno per aree omogenee;
- l'apporto di macroelementi per coltura o per ciclo colturale tramite un piano di fertilizzazione, redatto da un tecnico sulla base degli asporti e della dotazione del terreno per P e K; il piano deve contenere: descrizione tipologia fertilizzanti autorizzati, epoca e modalità di somministrazione, quantitativi; in alternativa, è possibile adottare le schede di fertilizzazione del DPI a dose standard per coltura;
- il frazionamento delle dosi di azoto quando superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree;
- l'impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione come fertilizzanti non è ammesso (eccezioni Allegato II del DPI). Sono impiegabili i prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 (produzione biologica).
- Per le specifiche riguardanti la gestione della fertilizzazione si rimanda all'Allegato II del DPI e alle schede di coltura.

5. Irrigazione: le disposizioni del DPI regionale prevedono che per tutte le pratiche irrigue, esclusi gli impianti di microirrigazione (goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette a bassa portata), è obbligatorio

adottare almeno una di queste tipologie di azione:

- redazione di un piano di irrigazione, basato sul calcolo del bilancio idrico della coltura che tiene conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione. I piani di irrigazione possono essere redatti utilizzando supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici, consulenze di tecnici specializzati). L'azienda deve registrare date e volumi di irrigazione, ad eccezione dei dati pluviometrici, già inclusi nel bilancio idrico. Nel caso di irrigazione turnata gli interventi irrigui possono differire dai piani di irrigazione in base alla durata del turno irriguo;
- redazione di un piano di irrigazione basato sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto (ad es. tensiometri, altri sensori ecc.). L'azienda deve registrare, in occasione dell'intervento irriguo, date e volumi di irrigazione e dati di campo rilevati;
- registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia. L'azienda deve registrare i dati di cui sopra e rispettare i volumi massimi di adacquamento specificati per ogni coltura e per diversi tipi di terreno. Il rispetto dei volumi massimi è subordinato all'effettiva possibilità di conoscere o misurare con strumenti ordinari il volume d'acqua distribuito.

Nel caso di irrigazione esclusiva tramite impianti di microirrigazione l'azienda è tenuta alla sola registrazione del volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione.

6. Difesa integrata volontaria:

- obbligo di effettuare i trattamenti fitosanitari secondo le disposizioni generali del DPI e le indicazioni dei bollettini del Servizio fitosanitario regionale (SFR), rispettando le dosi, le epoche, i principi attivi ammessi, il numero massimo di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- obbligo di effettuare i monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI regionale, limitando il numero dei trattamenti e cercando valide alternative per una gestione complessiva di adeguate strategie di difesa.

Rispetto alla baseline, l'impegno è più stringente.

7. Tenuta dei registri aziendali: obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali, dei trattamenti fitosanitari e di magazzino (dei prodotti fitosanitari e degli altri prodotti).

B) Impegno aggiuntivo “metodi alternativi di lotta integrata”: ricorso a metodi alternativi di lotta integrata quali: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, *Bacillus thuringiensis* e sspp, virus della granulosi, nematodi entomopatogeni, altri agenti di controllo biologico, prodotti di cui all'Allegato 2 del Reg. (CE) n. 834/2007; l'agricoltore utilizza, singolarmente o alternativamente, i metodi e i prodotti effettuando almeno 4 interventi/applicazioni l'anno;

C) Impegno aggiuntivo “divieto di diserbo chimico” (viticoltura e frutticoltura): divieto di diserbo chimico e possibile ricorso al diserbo meccanico, o allo sfalcio, o al pirodiserbo o alle fasce tampone (diverse da quelle previste dalla Condizionalità);

D) Impegno aggiuntivo “controllo delle infestanti con pacciamatura” (colture orticole, piccoli frutti,

piante officinali e aromatiche): divieto di diserbo chimico e controllo delle infestanti attraverso l'utilizzo di teli pacciamanti biodegradabili o impiego di materiali organici aventi funzione pacciamante.

INTERVENTO 10.1.3 - A) Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale									
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi	
<p>1. Gestione del suolo: obbligo di osservare le disposizioni del DPI per le singole colture; in generale, obbligo di rispettare i seguenti impegni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite esclusivamente, per le colture erbacee (comprese le orticole), la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione, per le colture arboree all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali ed è obbligatorio l'inerbimento dell'interfiliera, inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci; - nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle ripature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione; per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfiliera (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limoso, argillosa-sabbiosa, franco-limoso-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento, è consentita l'erpicatura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione. 	<p>BCAA 5 - Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.</p> <p>I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80.</p> <p>Nel caso di ricorso alla deroga, in caso di elevata attività o di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbiti. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo: per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziali dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la dissatura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). 	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella normale pratica ordinaria le lavorazioni vengono effettuate per preservare le caratteristiche del suolo, ma non esistono vincoli a determinate lavorazioni e profondità di lavorazione.</p> <p>Usualmente per la semina di colture annuali gli agricoltori nelle condizioni di pendenza superiore al 30% raramente effettuano arature con attrezzi rivoltatori, se non in taluni casi specificamente all'impianto di prati permanenti o di vigneti.</p> <p>Per le colture arboree, la lavorazione profonda all'impianto è solitamente con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfiliera non è frequentemente praticato, causa problemi di siccità estiva.</p> <p>Nelle situazioni di pendenza inferiore, ma comunque superiore al 10%, si possono riscontrare lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 - 40 cm.</p> <p>Usualmente non vengono registrati sui quaderni di campagna informazioni sull'effettuazione delle operazioni di gestione del suolo.</p> <p>Non sono da segnalare aspetti aggiuntivi ulteriori rispetto alla condizionalità.</p>	<p>L'impegno è applicato a tutte le colture, con limitazioni al tipo ed alla profondità di lavoro diversificate a seconda della pendenza media e del tipo di coltura (seminativo o arborea).</p> <p>Gli effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni.</p>	<p>Le pratiche inerenti la gestione del suolo sono registrate nell'apposita scheda del registro cartaceo o informatizzato.</p> <p>Inoltre l'impegno può essere verificato in loco.</p> <p>L'esistenza dell'inerbimento permanente delle colture arboree è riscontrabile in situ o anche dalla sequenza delle fotografie satellitari dell'anno, nelle aziende campione, tra fine primavera e fine estate.</p>	<p>I costi aggiuntivi e i mancati redditi derivanti dagli impegni relativi alla gestione del suolo e pratiche agronomiche sono estremamente variabili a seconda delle diverse condizioni, pertanto non vengono presi in considerazione nel calcolo del premio.</p> <p>La sola attività di registrazione degli interventi eseguiti può essere computata forzosamente nei costi di transazione, in quanto funzionale all'effettivo miglioramento delle operazioni colturali.</p>	

Impegno di base A-1

INTERVENTO 10.1.3 - A) Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale									
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi	
<p>2. Scelta materiale di moltiplicazione: nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997.</p> <p>Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.</p>	<p>L'impegno permette la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali</p>	<p>In caso di realizzazione di nuovi impianti all'interno del periodo di impegno verificare la disponibilità dei certificati fitosanitari richiesti dai Disciplinari (tracciabilità del materiale di moltiplicazione prodotto e presenza di Cartellini di certificazione (v.f. = virus free) o (v.t. = virus tested) a norma DEL Decreto 24 luglio 2003)</p>	<p>La scelta del materiale di moltiplicazione pur essendo un impegno obbligatorio non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata .</p>	

Impegno di base A-2

INTERVENTO 10.1.3 - A) Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale									
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi	
<p>3. Avvicendamento culturale: il disciplinare riporta indicazioni specifiche sugli intervalli da rispettare per il ritorno della coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche. L'adozione di un avvicendamento quinquennale comprende almeno tre colture e prevede al massimo un ristoppio per ogni coltura. Tuttavia, in quelle situazioni nelle quali il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli aspetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e consenta al massimo un ristoppio per coltura; è inoltre possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa. La coltura inserita tra i due ristoppi può essere sostituita con un anno di riposo del terreno (maggesi). Eventuali ulteriori prescrizioni relative alla successione culturale sono riportate nelle singole schede di coltura del DPI.</p> <p>Queste disposizioni del disciplinare sono più vincolanti rispetto alla pratica ordinaria, dove l'agricoltore - pur effettuando la rotazione - sceglie la coltura in virtù della massimizzazione del reddito, e non necessariamente per evitare fenomeni di stanchezza del terreno.</p> <p>Peraltro, non potendo quantificare con esattezza il maggior impegno nelle diverse casistiche di rotazione, l'impegno non è compensato dal premio.</p>	<p>Nessuna misura di condizionalità pertinente; in merito al greening si rimanda alla scheda di misura</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella normale pratica agricola per le colture erbacee la successione culturale è impostata con la finalità di massimizzare il reddito aziendale. In Valle d'Aosta la pratica interessa alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale.</p>	<p>L'impegno permette di ridurre i fenomeni della stanchezza del terreno e lo sviluppo di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; inoltre, contribuisce alla prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici e, nel caso di avvicendamento con colture leguminose azotofissatrici o più in generale da rinnovo, aumenta la fertilità dei suoli e permette la riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del greening che prevede la mera diversificazione culturale.</p>	<p>La registrazione delle colture deve rientrare nel piano culturale ed essere registrato. Il confronto fra i diversi anni permette la verifica documentale.</p> <p>Può essere effettuata la verifica in loco.</p>	<p>L'avvicendamento, pur essendo un impegno obbligatorio, non viene preso in considerazione nel calcolo del premio nell'ambito della operazione produzione integrata.</p> <p>Conseguentemente non si evidenziano rischi di doppio pagamento rispetto all'adempimento di diversificazione culturale previsto dal Greening la sola attività di registrazione degli interventi eseguiti può essere computata forzosamente nei costi di transazione, in quanto funzionale all'effettivo miglioramento delle operazioni colturali.</p>	

Impegno di base A-3

INTERVENTO 10.1.3 - A) Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dai DPI regionale									
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi	
<p>4. Fertilizzazione: le disposizioni dei DPI regionale prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità in conformità a quanto indicato nell'Allegato II del DPI (i parametri analitici si possono desumere da banche dati e carte pedologiche o di fertilità opportunamente aggiornati), riferiti almeno per aree omogenee); - la definizione dei quantitativi di macroelementi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale tramite un piano di fertilizzazione, redatto da un tecnico (il piano deve tenere in considerazione le apportazioni culturali e la dotazione del terreno per P, K, essere basato sulla analisi del terreno e contenere: descrizione tipologia fertilizzanti autorizzati, apporto e modalità di somministrazione, quantitativi); in alternativa, è possibile adottare la scheda di fertilizzazione del DPI a dose standard per coltura; - il frazionamento delle dosi di azoto quando superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 80 kg/ha per le colture arboree; - l'impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, con le eccezioni previste in Allegato II del DPI. Sono inoltre impiegabili anche i prodotti concimanti dal Reg. CE 834/07 relativo ai metodi di produzione biologica. <p>Per le specifiche riguardanti la gestione della fertilizzazione si rimanda all'Allegato II del DPI e alla scheda di coltura.</p>	<p>CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5048 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione di fertilizzanti e prodotti di digestato."</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'Agricoltura Biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impiego a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'Agricoltura Biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> -obblighi amministrativi; -obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; -obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; -diversi relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>	Non pertinente	Non pertinente	<p>La fertilizzazione ordinaria delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità economicamente sostenibili.</p> <p>Nella pratica ordinaria sono utilizzati concimi minerali commerciali e di facile somministrazione, non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi vengono eseguiti sulla base di ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale (vengono considerati solo e parzialmente gli apporti dalle precessioni i non vengono attuate strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione.</p> <p>Il frazionamento degli apporti, soprattutto per l'azoto, non è pratica sempre abituale.</p>	<p>Le limitazioni all'impiego dei fertilizzanti di sintesi previste dai DPI regionale perseguono l'obiettivo di garantire produzioni di elevata quantità e qualità, della salvaguardia ambientale, del mantenimento della fertilità e della prevenzione delle avversità. Questo permette di garantire la resa/qualità riducendo le perdite (atmosfera, falde) e i fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali. In particolare, il DPI regionale indirizza verso l'utilizzo di fertilizzanti organici, nell'ottica di una loro valorizzazione in termini di efficienza, e non di smaltimento. Questo, oltre a ridurre il rischio di inquinamento permette di migliorare la fertilità del suolo, grazie all'incremento del tenore di sostanza organica e alla maggiore attività microbiologica. Le analisi del terreno e la valutazione del fabbisogno da parte delle colture sono elementi qualificanti dell'impegno base di misura ad aggiuntivi rispetto alla condizionalità ed ai requisiti minimi.</p>	<p>Registrazione delle fertilizzazioni nelle schede di coltura</p> <p>Verifica dei certificati delle analisi del suolo e/o dell'utilizzo di carte vocalizzanti e/o risultati analitici messi a disposizione dalla Regione.</p> <p>Verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei fertilizzanti.</p> <p>Controllo del magazzino per le scorte rimanenti.</p>	<p>Ai fini della determinazione del premio si considerano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minori spese per acquisto fertilizzanti minerali; - la riduzione delle rese dovute al minore impiego di fertilizzanti minerali e alla preferenza per la concimazione organica; - i maggiori costi per la distribuzione dei concimi organici - apporti integrativi (es. concimazioni fanghi); - le registrazioni delle fertilizzazioni nelle schede di coltura e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi di registrazione derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi relativi ai fertilizzanti; questa voce di costo è computata forfetariamente nei costi di transazione, in quanto funzionali all'ottimizzazione della fertilizzazione. 	

Impegno di base A-4

INTERVENTO 10.1.3 - A) Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dai DPI regionale									
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi	
<p>5. Irrigazione: le disposizioni dei DPI regionale prevedono che per tutte le pratiche irrigue, esclusi gli impianti di microirrigazione (gocce, spruzzo, ali gocciolanti e manichette a bassa portata), è obbligatorio adottare almeno una di queste tipologie di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione di un piano di irrigazione, basato sul calcolo del bilancio idrico della coltura che tiene conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione. I piani di irrigazione possono essere redatti utilizzando supporti specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici, consulenze di tecnici agricoli). Ogni azienda deve registrare su schede apposite o sul quaderno di campagna date e volumi di irrigazione. Non è necessario registrare i dati pluviometrici perché già inclusi nel bilancio idrico. Nel caso di irrigazione turnata gli interventi irrigui potranno scostarsi da quanto previsto dai piani di irrigazione in funzione della durata del turno irriguo; - redazione di un piano di irrigazione basato sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto (ad es. tensiometri), o altri sensori ecc.). Ogni azienda deve opportunamente registrare su schede apposite o sul quaderno di campagna, in occasione dell'intervento irriguo, date e volumi di irrigazione e dati di campo rilevati; - registrazione di data e volume di irrigazione e dei dati di pioggia. Ogni azienda deve opportunamente registrare i dati di cui sopra e rilevare i volumi massimi di adacquamento specificati per ogni coltura e per diversi tipi di terreno. Il rispetto dei volumi massimi è subordinato all'effettiva possibilità di conoscere o misurare con strumenti ordinari il volume d'acqua distribuito. <p>Nel caso di irrigazione esclusiva tramite impianti di microirrigazione l'azienda è tenuta alla sola registrazione del volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione.</p>	<p>SCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito ed oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico senza limitazioni dal punto di vista ambientale o di riduzione degli sprechi.</p> <p>Nell'ordinaria non è obbligatoria la redazione di un piano irriguo e/o l'analisi di dati termopluviometrici.</p>	<p>Gli impegni dei DPI regionali e l'osservanza delle indicazioni agronomiche della Regione consentono un impiego della risorsa idrica che soddisfi il fabbisogno della coltura in modo razionale, senza mai superare la capacità di campo. Questo permette di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide e lo sviluppo di avversità.</p> <p>Il controllo in campo consente la verifica del metodo irriguo adottato (per es. assenza di irrigazione per scorrimento, presenza di pluviometri, di strumenti di monitoraggio).</p>	<p>L'impegno comporta una riduzione del consumo irriguo, che però non si traduce in un minor costo a carico dell'agricoltore in ragione degli attuali metodi di tariffazione (ruoli) diffusi in tutta la regione, basati sulla superficie e non sul consumo effettivo.</p> <p>La consultazione dei dati agrometeo messi a disposizione degli agricoltori (pioggie, temperature, evapotraspirazione potenziale, soglie termiche, ecc...), la registrazione delle irrigazioni, gli eventuali costi per la redazione del piano irriguo (anche con l'ausilio di un consulente) e l'acquisto e manutenzione degli strumenti specialistici di rilievo sono computati forfetariamente nei costi di transazione, in quanto funzionali all'ottimizzazione dell'irrigazione.</p>		

Impegno di base A-5

INTERVENTO 10.1.3 - A) Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dai DPI regionale										
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi		
<p>6. Difesa integrata volontaria (*)</p> <p>-obbligo di effettuare i trattamenti fitosanitari secondo le disposizioni generali del DPI e le indicazioni dei bollettini del Servizio fitosanitario regionale in relazione all'intervento previsto, rispettando le epoche, i principi attivi ammessi, il numero massimo di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari;</p> <p>-obbligo di effettuare i monitoraggi aziendali della fitopatia o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI regionale, in modo da limitare il numero dei trattamenti.</p> <p>Nei DPI la scelta della sostanza attiva (prodotti fitosanitari), nella singola norma di coltura e sulle singole avversità, avviene considerando valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, limitando, per quanto possibile, i prodotti che contengono sostanze attive "candidate alla sostituzione" (Reg. 400/2015/UE) e quelli particolarmente dannosi alla salute umana. Questo determina, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente, in particolare, si riduce o si evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nella acqua e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. Peraltro, il ricorso a prodotti a minor impatto ambientale determina - nel caso di attacchi importanti e difficili da debellare - la reiterazione dei trattamenti che, per via della minor efficacia dei prodotti consigliati, impongono maggiori costi in termini di ore lavoro e utilizzo delle attrezzature, rispetto all'uso di prodotti commerciali a largo spettro e più efficaci (pratica ordinaria).</p> <p>Rispetto alla baseline (requisiti minimi e pratica ordinaria), l'agricoltore deve atenersi scrupolosamente alle disposizioni del disciplinare regionale e dei bollettini emessi dal Servizio fitosanitario regionale (SFR), il quale stabilisce i valori "soglia" per interventi in maniera puntuale con prodotti a basso impatto (di preferenza naturali o biologici). Per stabilire i valori soglia, il SFR utilizza gli esiti di monitoraggi aziendali o di rilievi diretti, e determina l'epoca, la dose e l'eventuale reiterazione dei trattamenti.</p> <p>Ne consegue che l'agricoltore che aderisce volontariamente al Disciplinare regionale è vincolato nelle proprie scelte, perché deve trattare secondo le indicazioni dei bollettini del SFR: questo impegno è quindi più stringente rispetto alla baseline.</p> <p>(*) La dicitura "volontaria" si riferisce all'impegno più stringente rispetto alla baseline di riferimento (D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, articolo 20), ma comunque ad un impegno obbligatorio per l'operazione oggetto di premio</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1307/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2009 relativo all'immersione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <p>-Incluso gli obblighi, per tutte le aziende, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T, TXN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (paragrafo 1).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	<p>Normativa nazionale di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> -Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) -Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; -Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"; -Il DM 150/2012 (PAN) stabilisce dei principi generali della produzione integrata, ma non determina le dosi, le epoche di impiego, il numero e la periodicità dei monitoraggi, il numero dei trattamenti, in merito ai prodotti da utilizzare, il Ministero alla salute pubblica periodicamente l'elenco dei prodotti utilizzabili, indicando la classe di tossicità. Ai manifestarsi di una fitopatia o in via preventiva, l'agricoltore (viticoltore, frutticoltore, orticoltore, piccoli frutti, piante officinali) o l'utilizzatore professionale interviene distribuendo sulla coltura uno o più prodotti autorizzati dal Ministero alla Salute scelti con un criterio personale tra quelli ritenuti a minor rischio per la salute e l'ambiente (la scelta personale non sempre rispetta i criteri di basso impatto ambientale) ed effettua il trattamento, nel rispetto delle dosi e delle indicazioni in etichetta. La scelta di quando e quale prodotto utilizzare è pertanto appannaggio esclusivo dell'agricoltore/operatore, che deve garantire i diversi normativi (prodotti consentiti, dosi e indicazioni da etichetta, taratura macchine, patentesi). 	<p>Non pertinente</p> <p>Non pertinente</p>	<p>La difesa delle colture è basata prevalentemente su indicazioni preventive (e, a seguito della applicazione del PAN, anche sulla conoscenza di alcune informazioni generali in merito alla difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale - non aziendali - rese disponibili attraverso i bollettini fitosanitari di difesa integrata obbligatoria, manuali, dati meteorologici, ecc.).</p> <p>L'applicazione dei prodotti fitosanitari si basa sul rispetto della norma indicata in etichetta.</p> <p>Gli utilizzatori professionali rispettano le indicazioni in etichetta che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede di difesa integrata.</p>	<p>L'impegno dei prodotti fitosanitari è giustificato in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi sempre basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari territoriali di difesa integrata volontaria. Il DPI regionale esclude o limita fortemente i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come pericolose o/a contenenti determinate frasi di rischio per l'ambiente e per gli effetti cronici sulla salute umana.</p> <p>Questo determina, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti potenzialmente nocivi all'ambiente e all'uomo) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente, in particolare, si riduce o si evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nella acqua e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. sanitari.</p> <p>L'impegno di prodotti selettivi consente inoltre di rispettare l'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci. Infine, gli ulteriori vincoli permettono una più efficace gestione della problematica delle resistenze.</p>	<p>Registrazioni impieghi e parametri di giustificazione su registri colturali e registri di magazzino. Qualora nella scheda campo siano indicati trattamenti per i quali è prevista una giustificazione, verificare le indicazioni sulle schede dei prodotti fitosanitari e l'effettiva presenza di questi prodotti e di specifici strumenti (trappole, pluviometro, ecc.) verificare la presenza di tali dispositivi in campo. Per gli interventi di difesa per cui vale l'indicazione dei Bollettini di Produzione Integrata, l'addetto al controllo verifica su di essa la compatibilità delle date dei trattamenti e l'effettiva presenza all'impegno dei singoli principi attivi sulla coltura/avversità, va verificato (attraverso l'esame delle schede di coltura) anche il rispetto degli ulteriori vincoli di numero massimo di interventi e dosi massime o altri indicati nei disciplinari di produzione. Mediante ispezione degli appezzamenti con colture in atto si ricorrono l'eventuale evidenza di esiti di trattamenti fitosanitari, soprattutto nel caso in cui le schede non contengano registrazioni. È possibile, a seconda del periodo, il prelievo di materiale vegetale -frutti, foglie, infestanti, ecc. - per analisi dei residui di prodotti fitosanitari. Ciò in particolar modo risulta raccomandato nei casi in cui l'azienda pratica la DDA o comunque in tutti quei casi in cui, sulle schede, risultino non indicati i trattamenti ritenuti fondamentali per la coltura nella zona e/o nel periodo specifico.</p>	<p>Sono considerati: maggiori costi per l'acquisto dei prodotti utilizzati nella difesa integrata delle colture, in genere più costosi e meno efficaci; i maggiori costi di manodopera e di utilizzo dell'attrezzatura dovuti alla reiterazione dei trattamenti, a causa della minore copertura dei prodotti fitosanitari a basso impatto; i costi aggiuntivi per il monitoraggio delle fitopatie e i maggiori costi di analisi e di servizio fitosanitario regionale; le registrazioni dei trattamenti e delle movimentazioni di magazzino nella specifica sezione del Registro aziendale (bollettini regionali); minore resa e/o qualità determinate dalla copertura meno efficace dei prodotti fitosanitari a basso impatto; i costi aggiuntivi per il monitoraggio delle fitopatie e i maggiori costi di analisi e di servizio fitosanitario regionale; le registrazioni dei trattamenti e delle movimentazioni di magazzino nella specifica sezione del Registro aziendale (bollettini regionali); minore resa e/o qualità determinate nei costi di transazione, in quanto funzionali all'ottimizzazione della difesa integrata.</p>

Impegno di base A-6

INTERVENTO 10.1.3 - A) Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dai DPI regionale								
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi
7. Tenuta dei registri aziendali: obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni culturali, dei trattamenti fitosanitari e di magazzino (dei prodotti fitosanitari e degli altri prodotti). Le operazioni culturali sono registrate per ciascuna coltura o in ordine cronologico.	CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.	Non pertinente	Non pertinente	Nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche	L'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma solo una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte culturali adottate e degli input, in una ottica di razionalizzazione e di valutazione aziendale incorso d'opera a posteriori delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti.	Verifica della completezza e veridicità delle schede culturali e di magazzino	Come indicato negli impegni sopra descritti, tutti i costi aggiuntivi determinati dalla registrazione delle operazioni culturali e dei trattamenti, nonché la registrazione dei movimenti di magazzino sono presi in considerazione nella giustificazione degli aiuti in quanto funzionali all'ottimizzazione delle attività aziendali, e non solo finalizzate al controllo in loco da parte degli organismi deputati.

Impegno di base A-7

INTERVENTO 10.1.3 - B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata"								
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi
Ricorso metodi alternativi di lotta integrata quali: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, bacillus thuringiensis e ssp, virus della granulosa, nematodi entomopatogeni, altri agenti biologici di controllo, prodotti di cui all'Allegato 2 del Reg. (CE) n. 854/2007; in particolare, l'agricoltore si impegna ad utilizzare, singolarmente o alternativamente, i metodi e i prodotti sopra descritti, effettuando almeno 4 interventi/applicazioni nel corso dell'anno.	CGO 10, CGO 4 e CGO 1 (vedasi impegno base A.7) Nella Baseline e nei DPI l'impiego del metodo della confusione sessuale non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) DPR 23 aprile 2011, n. 290 recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione, in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modifiche. Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DM MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato.	Non pertinente	Nella pratica ordinaria non si fa ricorso ai metodi alternativi previsti dall'impegno	In generale, i metodi alternativi previsti dall'impegno permettono di limitare il numero di insetti nocivi e, di conseguenza, l'uso di prodotti di sintesi, con evidenti effetti benefici per l'ambiente.	La verifica degli impegni rientra nel più generale sistema di verificabilità e controllabilità delle Misure (VCM) previsto da Ages sulla base della documentazione, delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento e delle risultanze dei controlli in loco. In merito a questi ultimi, le verifiche riguardano i seguenti aspetti: verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e dei dispositivi concernenti i metodi di lotta alternativi previsti dall'impegno; verifica delle registrazioni concernenti i trattamenti e le operazioni (compreso il monitoraggio) correlate all'impegno sul Registro aziendale; corretto utilizzo e posizionamento (anche in termini di numerosità) dei dispositivi in campo; rispondenza delle dosi e delle epoche di impiego indicate dalle ditte produttrici.	Dati Institut Agricole Régional 2014 Maggiori costi di installazione dei mezzi tecnici e dei prodotti oggetto di impegno; risparmio su alcuni fitofarmaci Maggiori costi di applicazione dei fitofarmaci; maggiori costi connessi al monitoraggio delle soglie di intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: essendo gli elementi del premio connessi a coltivazioni poliennali e in relazione al tipo di impegno, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Impegno facoltativo B

INTERVENTO 10.1.3 - C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura)								
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi
Divieto di diserbo chimico e ricorso al diserbo meccanico o allo sfalcio, o al pirodiserbo o alle fasce tampone (diverse da quelle previste dalla Condizionalità);	CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7) Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B). Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato	Non pertinente	Nella pratica ordinaria è previsto il diserbo chimico	L'effetto positivo più evidente è la riduzione dell'uso di principi attivi di sintesi.	La verifica è sia di tipo documentale che visiva (in loco): - sul Registro aziendale e di magazzino e dal controllo delle fatture di acquisto non vi deve essere traccia di diserbanti chimici in entrata/uscita dal magazzino; - in sede di controllo in loco, il controllore verifica l'assenza di diserbanti chimici e la contestuale presenza di macchinari, attrezzature e prodotti (naturali, biologici) per il diserbo alternativo a quello chimico; nelle epoche di riferimento, verifica in campo delle operazioni oggetto di premio (es. trinciatura, sfalcio, diserbo meccanico, pirodiserbo, altre modalità similari).	Dati Institut Agricole Régional 2014 Maggiori costi di manodopera delle pratiche alternative al diserbo chimico Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: essendo gli elementi del premio connessi a coltivazioni poliennali e in relazione al tipo di impegno, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Impegno facoltativo C

INTERVENTO 10.1.3 - D) Impegno aggiuntivo "controllo delle infestanti con pacchiatura" (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche)								
descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi
Divieto di diserbo chimico e controllo delle infestanti attraverso l'utilizzo di teli pacchiamento biodegradabili o impiego di materiali organici aventi funzione pacchiante.	CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7) Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B). Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato	Non pertinente	Nella pratica ordinaria è previsto il diserbo chimico	L'impegno consente il contenimento o delle specie infestanti escludendo l'uso di diserbanti.	La verifica è sia di tipo documentale che visiva (in loco): - sul Registro aziendale e di magazzino e dal controllo delle fatture di acquisto non vi deve essere traccia di diserbanti chimici in entrata/uscita dal magazzino; fatture di acquisto del telo o del materiale pacchiante, eccezion fatta per il materiale organico di provenienza aziendale; - in sede di controllo in loco, il controllore verifica l'assenza di diserbanti chimici e la contestuale presenza in campo dell'utilizzo di teli pacchiamento o materiali organici aventi funzione pacchiante; presenza di scorte di detti materiali in magazzino.	Dati Institut Agricole Régional 2014 Maggiori costi di manodopera delle pratiche alternative al diserbo chimico Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: essendo gli elementi del premio connessi a coltivazioni poliennali e in relazione al tipo di impegno, non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto.

Impegno facoltativo D

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie annuale connesso alle superfici viticole, frutticole, orticole, i piccoli frutti e le piante officinali e aromatiche. Il premio per ettaro di SAU considera i costi aggiuntivi, il mancato reddito e i costi

di transazione derivanti dall'applicazione del tipo di operazione rispetto all'ordinarietà.

Per quanto concerne la componente greening, si rileva che le superfici oggetto di premio rispetto agli impegni da 1 a 5 (essendo colture arboree poliannuali) incluse nella presente operazione, non fanno capo a pagamenti del primo pilastro quali: seminativi EFA, diversificazione delle colture o aiuti accoppiati. Per quanto concerne invece le colture orticole, considerate le ridotte superfici investite (l'azienda di maggiori dimensioni non supera i quattro ha), è possibile escludere il rischio di doppio finanziamento, in applicazione del documento della Commissione "Explanatory documents: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art. 28-30)" (RDC 21/05/2014: WD 08-17-14 e la revisione del 16 luglio 2014).

Si rimanda al paragrafo "Descrizione della metodica per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno..." per il dettaglio dei costi ammissibili.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

DPR 23 aprile 2011, n. 290 recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modifiche.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DM MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Reg. (UE) 1307/2013: Premio unico (greening), demarcazione.

Decreti periodici del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernenti la Disciplina del regime della condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché le relative deliberazioni della Giunta regionale di recepimento.

Reg. (UE) 1308/2013: OCM unica

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti. Il

premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La valutazione della congruità del pagamento si basa su un'analisi di tipo controfattuale che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi di adesione e non adesione alla misura.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità dei beneficiari sono:

- possesso di partita IVA;
- superficie nel territorio regionale, con un minimo oggetto di intervento, al di sotto della quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione, pari a 1000 metri quadrati.

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie coltivata è commisurato al rispetto degli impegni sotto riportati, che sono cumulabili per coltura (Ved. Tabella impegni/premi per coltura)

Il premio relativo alle colture orticole, supportato dalle giustificazioni economiche, supera la soglia massima indicata dall'Allegato 2 del Reg. 1305/13, pertanto si applica la deroga prevista dall'allegato stesso. Sotto il profilo ambientale tale deroga si fonda sul fatto che proprio nelle colture annuali quali le ortive risulta essere rilevante provvedere a tutte le forme di lotta e di coltivazione volte a ridurre gli input chimici. Inoltre, dal punto di vista strutturale, si tratta di aziende di piccole e piccolissime dimensioni, con un basso livello di meccanizzazione e difficili condizioni operative derivanti dal contesto orografico e climatico.

In base a quanto evidenziato dalle giustificazioni economiche effettuate dall'Institut Agricole Régional (IAR) di Aosta (certificate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA), gli importi del sostegno per superficie compensano in parte i costi aggiuntivi e il mancato reddito; inoltre gli importi non includono alcuna compensazione per pratiche agricole ordinarie e abituali (vedasi relazione di dettaglio allegata al PSR). Infine, non sono previste riduzioni ai sostegni per il rispetto del principio di non doppio finanziamento nel caso di sovrapposizione con i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – art. 43.

A seguito dell'aggiornamento del DPI regionale con l'adozione delle specifiche tecniche agronomiche, il prerequisito per le campagne 2015 e 2016 connesso al rispetto delle norme di difesa integrata si estende obbligatoriamente a tutte le sezioni del DPI (tecniche agronomiche e difesa integrata volontaria), diventando un impegno obbligatorio per la campagna 2017 e seguenti.

A seguito della revisione della Misura, gli aderenti delle campagne 2015 e 2016 vedono adeguati i premi

con l'introduzione dell'impegno base e la rimodulazione degli impegni aggiuntivi prescelti. Con specifico riferimento all'impegno aggiuntivo originario "Orticole azioni agronomiche nel diserbo, teli pacciamanti biodegradabili", nel nuovo impegno corrispondente la pacciamatura può essere effettuata anche con materiali organici aventi la stessa funzione; l'estensione delle tecniche si applica anche agli aderenti delle campagne pregresse.

Gli impegni originari trovano una corrispondenza con i nuovi impegni come evidenziato nella Tabella di correlazione fra i premi previsti dalla versione originaria della Sottomisura (campagne 2015-2016) e la versione aggiornata (campagne 2017 e seguenti) riportata in basso: ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, il beneficiario che ha sottoscritto gli impegni originari deve rispettare gli impegni così adeguati per la restante durata degli impegni originari.

Correlazione fra i premi previsti dalla versione originaria della Sottomisura (campagne 2015-2016) e la versione aggiornata (campagna 2017 e seguenti)

Impegni	Pomacee (euro/ha)	Vite (euro/ha)	Colture orticole, piante officinali e aromatiche (euro/ha)
A) Impegno base: rispetto del disciplinare regionale di Produzione integrata	570	570	570
B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata"	180	180	250
C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura)	150	150	Non pertinente
D) Impegno aggiuntivo "controllo delle infestanti con pacciamatura" (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche)	Non pertinente	Non pertinente	180
PREMI MASSIMI PER COLTURA	900	900	1.000

Tabella impegni/premi per coltura — intervento 10.1.3

TABELLA IMPEGNI/PREMI PER COLTURA

Tabella di correlazione fra i premi previsti dalla versione originaria della Sottomisura (campagne 2015-2016) e la versione aggiornata (campagna 2017 e seguenti)

Impegni originari 10.1.3	Premi originari	Nuovi impegni 10.1.3	NUOVI PREMI		
			Pomacee	Vite	Orticole, p.te officinali e aromatiche
0 - Prerequisito: adesione alla sezione "Difesa integrata" del DPI regionale	non compensato	A. IMPEGNO BASE: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale	570	570	570
1. - Pomacee difesa 1 (confusione sessuale)	300	B. Confusione sessuale e impiego di prodotti a basso impatto: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, Bacillus thuringiensis, virus della granulosa, nematodi entomopatogeni, altri agenti di controllo biologico	180		
2. - Pomacee difesa 2 (uso di preparati biologici)	300				
4 - Vite difesa 1 (confusione sessuale)	300			180	
5 - Vite difesa 2 (uso di preparati biologici)	300				
6 - Orticole: impiego trappole e uso di preparati biologici	400				250
3 - Pomacee e Vite azioni agronomiche nel diserbo (esclusione impiego diserbanti)	200	C. Divieto di diserbo chimico (viticoltura e frutticoltura): diserbo meccanico, sfalcio, pirodiserbo, fasce tamponi	150	150	
7 - Orticole azioni agronomiche nel diserbo, teli pacciamenti biodegradabili	400	D. Controllo delle infestanti con pacciamatura (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche): teli pacciamenti, impiego di materiali organici aventi funzione pacciante.			180

Tabella di correlazione premi campagne 15-16 e seguenti

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Le verifiche e i controlli (sia amministrativi sia in loco) sono connessi al corretto utilizzo da parte dell'agricoltore degli strumenti di monitoraggio delle avversità e la tenuta della documentazione relativa all'attività svolta;

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

Problematiche possono emergere rispetto alla tempestività dei controlli che devono essere effettuati compatibilmente con il periodo di trattamento; importante sarà anche effettuare queste verifiche in base agli

elementi di criticità fitopatologia connessi alle colture permanenti o alle colture annuali.

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

In passato si sono verificate criticità soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari, in particolare sulla tenuta e sull'aggiornamento dei contratti di locazione delle numerose particelle. I criteri di ammissibilità sono dettagliati nelle relative sezioni del sistema VCM di Agea.

R8: Sistemi informativi

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta; possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

In linea con il disposto dell'art. 62 del reg. (CE) 1305/2013, l'autorità di gestione, attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura) e l'organismo pagatore hanno fatto una valutazione congiunta della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 14-10. L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell'intervento.

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- rafforzamento dell'informazione ai beneficiari (attraverso in particolare la definizione di vademecum informativi, modulistica.)

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

- si prevede di utilizzare forme che consentano un'adeguata pubblicità per i beneficiari attraverso una serie di canali informativi, peraltro già sperimentati e attivati in fase di preparazione del PSR (sito web regionale, stampa, incontri);
- sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi.)

R8: Sistemi informativi

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
- azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Significato ambientale degli impegni

A) Impegno di base:

1. Gestione del suolo: le operazioni indicate dal DPI comportano effetti positivi riguardano il contrasto all'erosione e alla perdita di elementi nutritivi e il mantenimento della fertilità dei terreni;
2. Scelta materiale di moltiplicazione: l'impegno permette la riduzione del rischio fitosanitario e maggiori garanzie delle qualità agronomiche e varietali;
3. Avvicendamento colturale: riduzione dei fenomeni di stanchezza del terreno; contenimento di fitofagi, patogeni e infestanti delle colture; prevenzione della resistenza ai prodotti fitosanitari specifici e, nel caso di avvicendamento con colture leguminose azotofissatrici, aumento della fertilità dei suoli; riduzione dell'impiego di fertilizzanti chimici di sintesi. L'impegno è più restrittivo di quello della condizionalità e del *greening* che prevede la mera diversificazione colturale;
4. Fertilizzazione: limitazioni all'impiego dei fertilizzanti di sintesi, con conseguente riduzione delle perdite (in atmosfera e nelle falde) e dei fenomeni di eutrofizzazione delle acque superficiali; utilizzo di fertilizzanti organici con riduzione dell'inquinamento e miglioramento della struttura e fertilità del suolo; valutazione del reale fabbisogno delle colture grazie alle analisi del suolo;
5. Irrigazione: i piani irrigui e l'osservanza delle indicazioni agrometeo della Regione consentono una riduzione dell'impiego della risorsa idrica, riducendo lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti, il trasporto di particelle solide e lo sviluppo di avversità;
6. Difesa integrata volontaria: impiego dei prodotti fitosanitari in base ad osservazioni aziendali (monitoraggi, soglie, modelli previsionali) o criteri preventivi basati sulle condizioni aziendali o sulle indicazioni dei bollettini fitosanitari regionali; riduzione della quantità dei trattamenti potenzialmente nocivi all'ambiente e all'uomo; maggior tutela per la salute umana; riduzione di inquinanti nocivi e

tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna; utilizzo di prodotti selettivi nel rispetto dell'entomofauna utile, contribuendo ulteriormente alla riduzione dell'impiego dei fitofarmaci; gestione più efficace della problematica delle resistenze;

7. Tenuta dei registri aziendali: l'impegno non determina vantaggi ambientali diretti, ma una maggiore possibilità di controllo e verifica (anche da parte dell'agricoltore) delle scelte colturali adottate e degli input, in un'ottica di razionalizzazione e di valutazione delle scelte eseguite e dei risultati ottenuti;

B) Metodi alternativi di lotta integrata: contenimento di insetti nocivi e, di conseguenza, l'uso di prodotti di sintesi, con evidenti effetti benefici per l'ambiente;

C) Divieto di diserbo chimico: riduzione dell'uso di principi attivi di sintesi;

D) Controllo delle infestanti con pacciamatura: contenimento delle specie infestanti escludendo l'uso di diserbanti.

8.2.7.3.3.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.7.3.3.9.4.1. A) Impegno di base: rispetto del Disciplinare regionale di produzione integrata

8.2.7.3.3.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche di tipo amministrativo comprendono la verifica all'interno del quaderno di campagna delle registrazioni degli interventi fitosanitari e di diserbo, la verifica del registro di magazzino per il carico e lo scarico dei prodotti fitosanitari e per il diserbo, la verifica delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari e per il diserbo. Viene anche considerato il rispetto del periodo di impegno.

Le verifiche in loco prevedono la rispondenza degli interventi fitosanitari e di diserbo rispetto ai criteri riportati nel DPI; la valutazione del relativo bilancio entrate/uscite; l'ispezione delle consistenze di magazzino; la verifica della presenza in campo delle trappole; verifica dell'impiego dei principi attivi nel rispetto delle dosi, del numero e delle date dei trattamenti eseguiti rispetto ai bollettini emanati dalla regione e ai DPI; e, quando disponibile, la verifica della disponibilità dei certificati delle analisi del suolo. È possibile infine, il prelievo di materiale vegetale per l'analisi dei residui di prodotti fitosanitari per evidenziare trattamenti fitosanitari eseguiti ma non conformemente con i DPI.

Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

8.2.7.3.3.9.4.2. B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata"

8.2.7.3.3.9.4.2.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica degli impegni rientra nel più generale sistema di verificabilità e controllabilità delle Misure (VCM) previsto da Agea sulla base della documentazione, delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento e delle risultanze dei controlli in loco. In merito a questi ultimi, le verifiche riguardano i seguenti aspetti: verifica delle fatture di acquisto dei prodotti e dei dispositivi concernenti i metodi di lotta

alternativi previsti dall'impegno; verifica delle registrazioni concernenti i trattamenti e le operazioni (compreso il monitoraggio) correlate all'impegno sul Registro aziendale; corretto utilizzo e posizionamento (anche in termini di numerosità) dei dispositivi in campo; rispondenza delle dosi e delle epoche di impiego indicate dalle ditte produttrici.

8.2.7.3.3.9.4.3. C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura)

8.2.7.3.3.9.4.3.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica è sia di tipo documentale che visiva (in loco):

- sul Registro aziendale e di magazzino e dal controllo delle fatture di acquisto non deve risultare traccia di diserbanti chimici in entrata/uscita dal magazzino;
- in sede di controllo in loco, il controllore verifica l'assenza di diserbanti chimici e la contestuale presenza di macchinari, attrezzature e prodotti (naturali, biologici) per il diserbo alternativo a quello chimico; nelle epoche di riferimento, verifica in campo delle operazioni oggetto di premio (es. trinciatura, sfalcio, diserbo meccanico, pirodiserbo, altre modalità similari).

8.2.7.3.3.9.4.4. D) Impegno aggiuntivo "controllo delle infestanti con pacciamatura" (colt. orticole, picc. frutti, p. officinali e aromatiche)

8.2.7.3.3.9.4.4.1. Metodi di verifica degli impegni

La verifica è sia di tipo documentale che visiva (in loco):

- sul Registro aziendale e di magazzino e dal controllo delle fatture di acquisto non devono risultare tracce di diserbanti chimici in entrata/uscita dal magazzino; fatture di acquisto dei teli o del materiale pacciamante, eccezion fatta per il materiale organico di provenienza aziendale;
- in sede di controllo in loco, il controllore verifica l'assenza di diserbanti chimici e la contestuale presenza in campo dell'utilizzo di teli pacciamanti o materiali organici aventi funzione pacciamante; presenza di scorte di detti materiali in magazzino.

8.2.7.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle

deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Per la presente tipologia di intervento (e per tutti gli impegni della stessa) i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) pertinenti sono:

1. CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari:

- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente (conformemente al PAN).

2. CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 relativamente all'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

Normativa nazionale di riferimento:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”.

A norma dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 150/2012, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati:

a) fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014;

b) fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014;

b) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”;

c) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014;

d) le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Principi generali di difesa integrata

I principi generali di difesa integrata, di seguito sintetizzati, sono stabiliti dall'Allegato III al Dlgs 150/2012:

1. la prevenzione e la soppressione di organismi nocivi dovrebbero essere perseguite o favorite in particolare dalla rotazione colturale e dall’utilizzo di tecniche colturali adeguate, di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e irrigazione/drenaggio, prevenzione della diffusione di organismi nocivi mediante misure igieniche, protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili;
2. gli organismi nocivi devono essere monitorati con metodi e strumenti adeguati;
3. in base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare adeguate misure di controllo (valori soglia);
4. ai metodi chimici devono essere preferiti metodi biologici sostenibili, mezzi fisici e altri metodi non

chimici;

5. i prodotti fitosanitari sono molto selettivi rispetto agli organismi da combattere e hanno minimi effetti sulla salute umana, gli organismi non bersaglio e l'ambiente;
6. l'utilizzatore professionale deve mantenere l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ai livelli necessari (controllo dosi e trattamenti localizzati);
7. ove il rischio di resistenza a un trattamento fitosanitario sia conosciuto (trattamenti ripetuti), le strategie antiresistenza devono essere messe in atto per mantenere l'efficacia dei prodotti;
8. sulla base dei dati relativi all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e del monitoraggio degli organismi nocivi, l'utilizzatore deve verificare il grado di successo delle strategie di difesa applicate.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Le giustificazioni economiche dei premi sono state elaborate dall'Institut Agricole Régional (IAR) di Aosta sulla base dei dati medi del triennio 2013-2015, e sono state certificate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Non esiste rischio di sovrapposizione tra le pratiche *greening* e quelle dell'intervento 10.1.3, che prevede impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie del *greening*.

Gli elementi considerati dalle giustificazioni economiche sono:

A) Impegno di base: rispetto del Disciplinare regionale di produzione integrata

1. Gestione del suolo: data la variabilità delle pratiche agronomiche (da cui la difficile quantificazione), i maggiori costi non sono considerati nel calcolo del premio; peraltro, i costi di transazione comprendono la registrazione delle operazioni, finalizzate all'ottimizzazione dei processi colturali;
2. Scelta del materiale di moltiplicazione: impegno obbligatorio, ma non considerato nel calcolo del premio;
3. Avvicendamento colturale: impegno obbligatorio, ma non considerato nel calcolo del premio;
4. Fertilizzazione: minori spese per acquisto fertilizzanti; rese ridotte a causa del minore impiego di fertilizzanti minerali; maggiori costi per manodopera e macchinari per la concimazione organica;

prelievo campioni per analisi terreno; registrazioni delle fertilizzazioni e di magazzino aggiuntive rispetto agli obblighi derivanti dalla condizionalità e/o dai requisiti minimi fertilizzanti;

5. Irrigazione: registrazione dati meteo e dati irrigazioni; costi per la redazione del piano irriguo; acquisto e manutenzione degli strumenti specialistici di rilievo. Si tratta di registrazioni che ottimizzano l'utilizzo della risorsa idrica, quindi rientrano fra i costi di transazione;
6. Difesa integrata volontaria: maggiori costi dei prodotti indicati dai bollettini regionali per la difesa volontaria e il diserbo; minori rese e possibili ripercussioni sulla qualità dei prodotti (uso di prodotti a minor impatto ambientale, anche biologici, ma di minor efficacia); maggiori costi per manodopera e macchinari (costi fissi e variabili) per operazioni colturali alternative all'uso di fitofarmaci; costi aggiuntivi di manodopera per monitoraggio fitopatie; registrazioni (catture tramite trappole, esiti campionamenti visuali, ecc.); costi per raccolta campioni;
7. Tenuta dei registri aziendali: tutte le registrazioni di cui sopra sono funzionali all'ottimizzazione delle attività aziendali, quindi comprese forfettariamente nei costi di transazione.

B) Impegno aggiuntivo “metodi alternativi di lotta integrata”: maggiori costi di installazione dei mezzi tecnici e dei prodotti oggetto di impegno; minori costi per riduzione uso fitofarmaci; costi per monitoraggio delle soglie di intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: considerati gli elementi del premio (colture permanenti) e gli impegni dell'intervento, non esiste rischio di doppio finanziamento (no pagamento ridotto).

C) Impegno aggiuntivo “divieto di diserbo chimico” (viticoltura e frutticoltura): maggiori costi di manodopera delle pratiche alternative al diserbo chimico. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: considerati gli elementi del premio (colture permanenti) e gli impegni dell'intervento, non esiste rischio di doppio finanziamento (no pagamento ridotto).

D) Impegno aggiuntivo “controllo delle infestanti con pacciamatura” (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche): maggiori costi di manodopera delle pratiche alternative al diserbo chimico. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: considerati gli elementi del premio (colture permanenti) e gli impegni dell'intervento, non esiste rischio di doppio finanziamento (no pagamento ridotto).

La compensazione media dei maggiori costi e dei minori ricavi è compresa fra il 60 e il 72% a seconda delle colture.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggiori costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato (art. 11 Reg. (UE) n. 808/2014), evitando la sovra-compensazione per lo stesso impegno.

8.2.7.3.3.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.3.10.1.1. A) Impegno di base: rispetto del Disciplinare regionale di produzione integrata

8.2.7.3.3.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

1. Gestione del suolo: BCAA 4 - Copertura minima del suolo.
2. Scelta di materiale di moltiplicazione: non pertinente.
3. Avvicendamento colturale: non pertinente.
4. Fertilizzazione: CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE; Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.
5. Irrigazione: BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.).
6. Difesa integrata volontaria:
 - CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; obblighi, per tutte le aziende, di:
 - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna);
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 (PAN). Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino);
 - CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Tenuta dei registri aziendali:
 - CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
 - CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Riguardano i sotto-impegni 4, 6 e 7 dell'impegno di base A:

4. Fertilizzanti: Codice di buona pratica (direttiva 91/676/CEE del Consiglio) per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Impegni a carico delle aziende agricole:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali);
- obbligo di registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

6. Difesa integrata volontaria. Normativa nazionale di riferimento:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006);
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”.

Il PAN stabilisce dei principi generali della produzione integrata, ma non determina le dosi, le epoche di impiego, il numero e la periodicità dei monitoraggi, il numero dei trattamenti. In merito ai prodotti da utilizzare, il Ministero della Salute pubblica periodicamente l'elenco dei prodotti utilizzabili, indicandone la classe di tossicità. Al manifestarsi di una fitopatia o in via preventiva, l'agricoltore (viticoltore, frutticoltore, orticoltore, piccoli frutti, piante officinali) o l'utilizzatore professionale interviene distribuendo sulla coltura uno o più prodotti autorizzati dal Ministero scelti con un criterio personale tra quelli ritenuti a minor rischio per la salute e l'ambiente ed effettua il trattamento, nel rispetto delle dosi e delle indicazioni in etichetta.

7. Tenuta dei registri aziendali: Codice di buona pratica (direttiva 91/676/CEE) per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Non pertinente

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.3.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

1. Gestione del suolo: nella normale pratica ordinaria le lavorazioni preservano le caratteristiche del suolo, ma senza vincoli alla profondità di lavorazione. Per le colture arboree, la lavorazione profonda all'impianto è con ripper e la messa a dimora mediante buche. L'inerbimento dell'interfila non è frequentemente praticato. Nelle situazioni di pendenza inferiore, si effettuano lavorazioni con attrezzi rivoltatori anche a profondità di 35 – 40 cm. Nessuna registrazione delle operazioni.
2. Scelta del materiale di moltiplicazione: utilizzo materiale C.A.C. come da DM 14/04/1997. Il materiale certificato non è adottato ordinariamente ed è disponibile solo per alcune specie/varietà.

3. Avvicendamento colturale: per le colture erbacee la successione colturale ha la finalità di massimizzare il reddito. In Valle d'Aosta la pratica interessa alcune colture orticole a reddito elevato in relazione all'esigenza di specializzazione aziendale.
4. Fertilizzazione: di norma, la fertilizzazione delle colture ha l'obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e quantità; non vengono eseguite le analisi al terreno e gli apporti di elementi nutritivi sono eseguiti su ipotesi produttive dedotte dall'esperienza aziendale; ricorso parzialmente agli apporti delle precessioni e non vi sono strategie per ridurre fenomeni di lisciviazione; il frazionamento dell'azoto non è pratica abituale.
5. Irrigazione: nella pratica ordinaria l'irrigazione è gestita con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico delle colture e massimizzare la produzione.
6. Difesa integrata volontaria: la difesa delle colture è basata su indicazioni preventive e informazioni generali di difesa integrata obbligatoria a valenza territoriale (e non aziendale). L'uso dei prodotti fitosanitari avviene rispettando le indicazioni in etichetta, che consentono un numero maggiore di trattamenti rispetto a quelli consentiti dalle schede del DPI e senza vincoli sul tipo di sostanza attiva e tipo di prodotti fitosanitari autorizzati: questo favorisce un maggiore controllo delle avversità e del mantenimento della qualità merceologica rispetto alla produzione integrata.
7. Tenuta dei registri aziendali: nella normale pratica agricola vengono registrati solo i trattamenti eseguiti con la indicazione dell'avversità e di alcune fasi fenologiche.

8.2.7.3.3.10.1.2. B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata"

8.2.7.3.3.10.1.2.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 10, CGO 4 e CGO 1 (vedasi impegno base A.7)

Nella Baseline e nei DPI l'impiego del metodo della confusione sessuale non è vincolante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedasi impegno base A.7

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

DPR 23 aprile 2011, n. 290 recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modifiche.

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DM MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei

prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”.

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.3.10.1.2.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria non si fa ricorso ai metodi alternativi previsti dall'impegno.

8.2.7.3.3.10.1.3. C) Impegno aggiuntivo “divieto di diserbo chimico” (viticoltura e frutticoltura)

8.2.7.3.3.10.1.3.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7)

Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedasi impegno base A.7

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B).

Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato.

Attività minime

Non pertinente.

8.2.7.3.3.10.1.3.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria è previsto il diserbo chimico

8.2.7.3.3.10.1.4. D) Impegno aggiuntivo “controllo delle infestanti con pacciamatura” (colt. orticole, picc. frutti, p. officinali e aromatiche)

8.2.7.3.3.10.1.4.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7)

Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedasi impegno base A.7

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B).

Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.3.10.1.4.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Nella pratica ordinaria è previsto il diserbo chimico.

8.2.7.3.4. 10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento risponde in via prioritaria ai fabbisogni 16 "Tutela delle razze autoctone" e 21 "Salvaguardia della biodiversità"; esso contribuisce alla Priorità 4 (Focus Area 4A).

Attraverso gli impegni sotto descritti l'intervento intende rispondere al pericolo di perdita del patrimonio genetico zootecnico locale. La salvaguardia delle razze autoctone, in particolare bovine ma anche ovi-caprine, è essenziale per il mantenimento degli equilibri complessivi delle estese superfici foraggere. Come evidenziato nell'analisi di contesto, infatti, le razze locali presentano, a differenza di altre razze comunemente diffuse, carattere di rusticità tale da renderle particolarmente adatte al pascolamento di superfici montane dall'orografia difficile e al tradizionale sistema della monticazione.

Ai sensi dell'art. 7 del reg (CE) n. 807/2014, paragrafo 2, si richiama che nel settore zootecnico valdostano, la presenza di razze autoctone è preponderante nella quasi totalità degli allevamenti a gestione tradizionale, sia per i citati vincoli territoriali e per il buon adattamento ad esso da parte di queste razze, sia per la presenza di sistemi di qualità (Fontina DOP) legate alle razze autoctone. Tuttavia, anche a livello di razze bovine locali, si sono precisati differenziali produttivi, pur nella sostanziale rusticità dei soggetti, tali da determinare situazioni di grave squilibrio. Infatti, per quanto riguarda i bovini, le tre razze esistenti (bovina Valdostana Pezzata Rossa, Castana e Pezzata Nera) pur avendo carattere pressoché endemico, stanno vivendo dinamiche differenti. In particolare la razza bovina Valdostana Pezzata Nera presenta ormai un marcato rischio di estinzione essendo la sua consistenza in termini di fattrici recentemente crollata a 354 unità (erano 758 nel 2009 e 438 nell'aprile 2014; fonte AREV e ANABORAVA 04/2014). Gli organismi AREV per razze ovi-caprine e ANABORAVA per le razze bovine rappresentano i soggetti preposti ai libri genealogici delle rispettive razze.

Ai sensi del par. 3 dell'art.7 del reg. (CE) 807/2014, si riportano il numero di fattrici a livello nazionale. Tali dati sono significativamente inferiori alla soglia prevista ed è quindi palese il rischio di abbandono. Tali dati sono certificati dalle organizzazioni riconosciute a livello nazionale e competenti per la tenuta dei registri genealogici. Inoltre i dati fanno riferimento, oltre che alle succitate organizzazioni, anche ai Servizi zootecnici della regione che sono competenti in materia di:

- gestione dell'anagrafe del bestiame e degli alpeggi e gestione dell'interconnessione con la Banca Dati Nazionale
- adozione dei provvedimenti riguardanti la riproduzione animale
- azione di controllo nell'applicazione della normativa inerente alla riproduzione animale,
- miglioramento dell'attività zootecnica regionale.

Bovina Valdostana pezzata nera: n. reale di riproduttrici al livello nazionale 354 (soglia di rischio identificata 7.500)

Bovina Valdostana castana: n. reale di riproduttrici al livello nazionale 4.836 (soglia di rischio identificata 7.500)

Ovina Rosset: n. reale di riproduttrici al livello nazionale 1.010 (soglia di rischio identificata 10.000)

Caprina valdostana :n. reale di riproduttrici al livello nazionale 1.248 (soglia di rischio identificata 10.000)

Fonte: AREV – Association R gionale El veurs Valdostains e ANABORAVA – Associazione nazionale bovini di razza valdostana; giugno 2015

Rispetto alle passate programmazioni occorre quindi prendere atto di tali differenze, modulando il livello di intervento per le razze bovine Castana e, in special modo, Valdostana Pezzata Nera. In connessione con il fabbisogno specifico di salvaguardia delle razze locali, considerato l'alto rischio di estinzione di tali razze, risulta essere imprescindibile il potenziamento dei pagamenti in deroga al massimale regolamentare,, mentre sono confermati gli importi per la razza caprina valdostana e la razza ovina Rosset. Le giustificazioni economiche e gli elementi di calcolo per la specie bovina (riportate in seguito) rendono conto di un differenziale per le razze a rischio di estinzione pari a 439 €/UBA, calcolati considerando come ordinario cio  come baseline l'allevamento di un'altra razza autoctona evitando di considerare le razze a maggiore produttivit  rispetto alle quali il differenziale sarebbe ancora maggiore; la bovina considerata   la Valdostana Pezzata Rossa, gi  caratterizzata da un significativo livello di rusticit  e da una produzione media annua di latte pari a 4000 litri.

Pertanto, considerato il significativo rischio di estinzione delle bovine Valdostana Pezzata Nera e Castana si ritiene necessario derogare rispetto al massimale e, conseguentemente garantire un premio di 400 €/UBA, e di 220 €/UBA rispettivamente. Il premio a favore della caprina valdostana e della ovina Rosset viene confermato al massimale di 200€/UBA.

Possono essere richiesti a premio le UBA delle razze sopra indicate relativi a capi produttivi o di rimonta; il calcolo delle unit  di bestiame impegnato fa riferimento alle tabelle di conversione in UBA dei capi in relazione alla loro et .

Impegno:

Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

Descrizione: l'allevatore deve mantenere, nel corso dei 5 anni di impegno, la consistenza del nucleo iniziale, lasciando pertanto aperta la possibilit  di sostituire i capi allevati con altri purch  aventi la medesima purezza genealogica. Il nucleo iniziale impegnato a premio pu  essere incrementato entro il terzo anno d'impegno con l'obbligo di mantenimento della nuova consistenza fino alla fine del quinquennio.

Significato ambientale ed agronomico: l'incentivo all'allevamento di razze locali a rischio di estinzione contrasta, in primo luogo, l'erosione genetica in atto connessa all'ampia diffusione delle razze pi  produttive o maggiormente richieste sul mercato di latte e carne. Il mantenimento sul territorio delle razze autoctone, maggiormente adattabili alle particolari condizioni orografiche e climatiche del contesto alpino, favorisce, inoltre, il mantenimento delle superfici foraggere dei territori pi  marginali attraverso il pascolamento.

Considerato il livello di rischio di estinzione,   consentito alle aziende aderenti un aumento massimo del nucleo iniziale impegnato pari al 20%, da mantenere nel residuo periodo di impegno. Inoltre, limitatamente alla razza bovina Valdostana pezzata nera, considerato il suo grave rischio di estinzione (354 fattrici presenti)   consentito in deroga un aumento del nucleo pari al 50%.

impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi
A. Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione	l'allevatore deve mantenere, nel corso dei 5 anni di impegno, la consistenza del nucleo iniziale, lasciando pertanto aperta la possibilità di sostituire i capi allevati con altri purché aventi la medesima purezza genealogica. Il nucleo iniziale impegnato a premio può essere incrementato entro il terzo anno d'impegno con l'obbligo di mantenimento della nuova consistenza fino alla fine del quinquennio. Il bestiame deve essere iscritto ai libri genealogici o registri anagrafici delle razze oggetto di premio	"Identificazione e registrazione degli animali": CGO 7 "Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.	non pertinente	Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità (DM 180 del 23/01/2015 e Deliberazione della Giunta regionale di recepimento) Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento I Libri Genealogici ed i registri anagrafici attualmente in vigore per le Razze Valdostane sono i seguenti: - Libro genealogico. D. M. 23081 del 18/07/1995 per la razza bovina valdostana castana e pezzata nera; - Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. n. 23864 del 14/11/2002 per la razza Ovina Rosset; - Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. N. 21206 del 08/03/2005 per la razza Caprina Valdostana.	non pertinente	La zootecnia valdostana si basa sul sistema tradizionale di allevamento costituito, considerando la specie bovina, da razze autoctone afferenti al ceppo della razza valdostana. All'interno di questa esistono tre sottotipi di cui una prevalente – la Valdostana Pezzata Rossa – avente una buona attitudine alla produzione di latte. Le altre due tipologie – Valdostana Castana e Valdostana Pezzata Nera, entrambe oggetto della presente operazione – sono relativamente più rustiche e robuste, ma assicurano una produzione di latte inferiore e pertanto sono meno diffuse	l'incentivo all'allevamento di razze locali a rischio di estinzione contrasta, in primo luogo, l'erosione genetica in atto connessa all'ampia diffusione delle razze più produttive o maggiormente richieste sul mercato di latte e carne. Il mantenimento sul territorio delle razze autoctone, maggiormente adattabili alle particolari condizioni orografiche e climatiche del contesto alpino, favorisce, inoltre, il mantenimento delle superfici foraggere dei territori più marginali attraverso il pascolamento.	Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni: - consistenza delle UBA di razza al 31 marzo di ogni anno; - rispetto del carico animale massimo di 4 UBA/ha determinato con deliberazione della Giunta regionale di recepimento del decreto ministeriale 180/2015 in materia di condizionalità; - rispetto dell'impegno quinquennale; - impegnare almeno 1 UBA bovina e/o 0,6 UBA ovi-caprine.	Dati AREV, ANABORAVA 2012, elaborazioni Institut Agricole régional Gli elementi considerati per la messa in evidenza del differenziale di margine lordo sono: per la voce ricavi, la diminuzione della produzione di latte; per la voce costi sono stati considerati i minori costi legati alla gestione dell'allevamento; mentre per quanto riguarda il governo degli animali non sono imputabili differenze tra la razza autoctona non a rischio di estinzione e quelle oggetto di salvaguardia. I costi di transazione non sono rientrati nel calcolo del differenziale di margine lordo. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: in relazione al tipo di impegno non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Nella determinazione del premio è stata considerata la potenziale sovrapposizione del premio di cui al presente intervento con il premio accoppiato per le vacche nutrici (ex art. 20, comma 4 e 5, del DM 18/11/2014), con conseguente riduzione del premio per la razza bovina Valdostana Pezzata Nera. Il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Impegni_intervento 10.1.4

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale per UBA oggetto di impegno

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento

I Libri Genealogici ed i registri anagrafici attualmente in vigore per le Razze Valdostane sono i seguenti:

- Libro genealogico. D. M. 23081 del 18/07/1995 per la razza bovina valdostana castana e pezzata nera;
- Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. n. 23864 del 14/11/2002 per la razza Ovina Rosset;
- Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. N. 21206 del 08/03/2005 per la razza Caprina Valdostana.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Premio ad UBA oggetto di intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i minori ricavi legati alla minore produttività delle razze locali autoctone. Il differenziale è stato calcolato considerando come baseline un'altra razza autoctona e non le razze a maggiore produttività.

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di partita IVA;
- allevamento degli animali nel territorio regionale;
- iscrizione dei capi nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze oggetto di intervento;
- il numero minimo di UBA richieste per accedere al premio è di 1 UBA per le razze bovine, 0,6 UBA per quelle ovi-caprine.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Secondo quanto riportato nella descrizione del tipo di intervento, e in particolare rispetto alla deroga motivata riguardo alle razze bovine, i premi erogabili sono:

Razza Bovina Valdostana Pezzata Nera: 400 €/UBA (300 €/UBA nel caso di adesione al premio accoppiato "vacche nutrici")

Razza Bovina Valdostana Castana: 220 €/UBA

Razza Caprina Valdostana: 200 €/UBA

Razza Ovina Rosset: 200 €/UBA

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi

impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Le verifiche e i controlli sono gestiti tramite la consultazione web-service di banche dati certificate; nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica).

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

Non emergono particolari problematiche in merito.

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

In passato si sono verificate criticità soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari, in particolare sulla tenuta e sull'aggiornamento dei contratti di locazione delle numerose particelle. In questa programmazione il criteri di modulazione dei premi inseriti nel PSR (adesione al sistema della monticazione) devono essere comunicati ai beneficiari.

R8: Sistemi informativi

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta; possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Le azioni di attenuazione faranno riferimento alla necessità di rendere maggiore consapevolezza ai beneficiari degli impegni, delle nuove opportunità e dei nuovi importi previsti attraverso i citati mezzi di comunicazione.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari. All'interno di tali procedure, l'implementazione degli impegni sul sistema SIAN e il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale su specifiche dell'Organismo Pagatore AGEA, assicurano uniformità nell'esecuzione delle verifiche e nella valutazione dei controlli.

8.2.7.3.4.9.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.4.9.4.1. A) Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

8.2.7.3.4.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni:

- consistenza delle UBA di razza al 31 marzo di ogni anno;
- rispetto del carico animale massimo di 4 UBA/ha determinato con deliberazione della Giunta regionale di recepimento del decreto ministeriale 180/2015 in materia di condizionalità;
- rispetto dell'impegno quinquennale;
- impegnare almeno 1 UBA bovina e/o 0,6 UBA ovi-caprine.

8.2.7.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Relativamente all'intervento 10.1.4 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

“Identificazione e registrazione degli animali”: CGO 7 “Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze oggetto di interventi volti a scongiurare il pericolo di estinzione sono quattro:

- Bovina Valdostana castana
- Bovina Valdostana Pezzata Nera
- Ovina Rosset
- Caprina Valdostana

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia adottata per la valutazione della congruità dei pagamenti fa in primo luogo riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 1305/2013). Inoltre, la valutazione è coerente con le indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020*" (RDC 21/05/14: WD 08-18-14) e nel relativo Annex II Double funding "*Explanatory document: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art. 28-30.*

La giustificazione economica del pagamento è stata eseguita dall'Institut Agricole Régional (IAR); i dati relativi alla produzione degli allevamenti bovini da latte valdostani sono di fonte A.N.A.Bo.Ra.Va. (anno 2012), mentre il prezzo del latte bovino pagato al produttore è stato fornito dalla Fédération des Coopératives Valdôtaines, cui afferiscono i caseifici cooperativi della Valle d'Aosta (anno 2012); i dati per le razze bovine e caprine sono forniti dall'Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV). Le sopracitate associazioni operanti nel settore zootecnico rispettano le condizioni previste dall'Art. 7 par. 3 del Reg UE 807/2014.

Nella presente sottomisura, la pratica ordinaria coincide con l'allevamento di una razza bovina autoctona (Valdostana Pezzata Rossa) non a rischio di estinzione, ma avente caratteri di rusticità. Si sottolinea che essa costituisce il riferimento per la pratica ordinaria e non le razze alloctone più produttive per le quali il differenziale sarebbe stato ancor più elevato.

Gli elementi considerati per la messa in evidenza del differenziale di margine lordo sono: per la voce ricavi, la diminuzione della produzione di latte; per la voce costi sono stati considerati i minori costi legati alla mungitura e ai fabbisogni nutritivi in lattazione; mentre per quanto riguarda il governo degli animali non sono imputabili differenze tra la razza autoctona non a rischio di estinzione e quelle oggetto di salvaguardia.

I costi di transazione non sono rientrati nel calcolo del differenziale di margine lordo.

Per quanto concerne la componente greening, si rileva che gli impegni oggetto della presente tipologia di intervento non si sovrappongono con le disposizioni previste dall'art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013; è quindi possibile escludere il rischio di doppio finanziamento.

Per le quattro razze a rischio di estinzione, il differenziale evidenziato giustifica i premi ordinari (200 €/UBA per le razze ovi-caprine) e quelli in deroga: 220 €/UBA per la bovina Valdostana Castana e di 400 €/UBA per la bovina Valdostana Pezzata Nera. Al fine di considerare la potenziale sovrapposizione del premio di cui al presente intervento con il premio accoppiato per le vacche nutrici (ex art. 20, comma 4 e 5, del DM 18/11/2014), al differenziale di Margine Lordo è stato detratto il premio corrispondente, stimato in 120 euro/UBA; tale detrazione determina quindi un differenziale di 319 euro/UBA, che giustifica il premio di 300 euro/UBA proposto per la Valdostana Pezzata Nera; per la Valdostana Castana la detrazione non rileva, in quanto il premio proposto è ben inferiore al differenziale di Margine Lordo in entrambi i casi, di adesione o meno al premio vacche nutrici.

Gli impegni previsti dall'intervento 10.1.4 rilevanti ai fini della giustificazione economica del pagamento, vale a dire gli impegni aggiuntivi rispetto alla pratica ordinaria di riferimento, sono riassunti nella tabella 3.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Pratica agronomica	Pratica ordinaria	Impegni aggiuntivi	
	Descrizione delle prescrizioni	Descrizione dell'impegno	Eventuali sovrapposizioni con il greening
Detenzione di razze autoctone	Nessuna prescrizione	Detenzione di razze autoctone a rischio di estinzione	Nessuna sovrapposizione
Iscrizione al libro genealogico / registro anagrafico	Nessuna prescrizione	Il bestiame deve essere iscritto ai libri genealogici o registri anagrafici delle razze oggetto di premio	Nessuna sovrapposizione
Mantenimento del nucleo zootecnico iniziale oggetto di impegno (consistenza dell'allevamento)	Nessun obbligo di mantenimento del nucleo iniziale o della consistenza zootecnica	Mantenere, nel corso dei 5 anni di impegno, la consistenza del nucleo iniziale, lasciando la possibilità di sostituire i capi allevati con altri purché aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica	Nessuna sovrapposizione

Tabella 3

8.2.7.3.4.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.4.10.1.1. A) Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

8.2.7.3.4.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Si rimanda al paragrafo sulle informazioni specifiche della Misura

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.4.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

La zootecnia valdostana si basa sul sistema tradizionale di allevamento costituito, considerando la specie bovina, da razze autoctone afferenti al ceppo della razza valdostana. All'interno di questa esistono tre sottotipi di cui una prevalente – la Valdostana Pezzata Rossa – avente una buona attitudine alla produzione di latte. Le altre due tipologie – Valdostana Castana e Valdostana Pezzata Nera, entrambe oggetto della presente operazione – sono relativamente più rustiche e robuste, ma assicurano una produzione di latte inferiore. L'allevamento di queste razze a rischio di estinzione assicura il mantenimento della risorsa genetica, la perpetuazione di un sistema tradizionale basato sulla monticazione estiva e su una spiccata attitudine al pascolamento e alla deambulazione in alpeggio. La giustificazione economica, che considera come baseline la Valdostana Pezzata Rossa, considera questi aspetti.

8.2.7.3.5. 10.1.5 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento intende sostenere la coltivazione di varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica per contrastare l'abbandono delle cultivar e dei vitigni autoctoni tradizionalmente coltivati in Valle d'Aosta.

L'intervento risponde in via prioritaria al fabbisogno 21 "Salvaguardia della biodiversità"; esso contribuisce alla Priorità 4, Focus Area 4A e, in via secondaria, alla Focus Area 4C.

L'accumulo di variabilità genetica ha svolto un ruolo centrale per l'agricoltura: la produttività, l'adattabilità e la resilienza degli ecosistemi agricoli dipendono fortemente dalla disponibilità di un ricco pool genetico, non solo di razze da allevamento, ma anche di varietà vegetali da coltivare; aspetto, quest'ultimo, particolarmente importante in un contesto montano dove le variazioni di pendenza, esposizione ai raggi solari, dislivello determinano, anche in ambienti contigui, condizioni pedoclimatiche molto variegate. Un tempo l'agricoltura era volta essenzialmente all'autoconsumo, pertanto, la produzione era il più possibile diversificata, non solo per rispondere al meglio ai fabbisogni alimentari ma anche per evitare i rischi di carestia. L'attività agricola è oggi indirizzata al mercato che richiede una forte specializzazione e l'ottenimento di prodotti omogenei. Si è assistito quindi ad un progressivo fenomeno di erosione genetica del ricco patrimonio varietale vegetale, determinata dalla disponibilità e diffusione sul territorio di cultivar più produttive e più appetibili per il mercato.

Oltre a favorire la biodiversità vegetale, il mantenimento di coltivazioni di varietà vegetali autoctone richiede, spesso, l'utilizzo di terrazzamenti connesso, nel caso di tradizionale sistema di allevamento di alcuni vitigni autoctoni, con pergole o toppie. Tali sistemi contrastano, quindi, il rischio di erosione, in particolare, nei versanti della vallata centrale, dove si concentrano, per ragioni altimetriche e di esposizione, gran parte delle zone vocate per la viticoltura e la frutticoltura. Si segnala inoltre che le tradizionali cultivar soffrono di alternanza e, in considerazione della minore incidenza dei trattamenti, il prodotto risulta non omogeneo per dimensione e qualità e, di conseguenza, non sempre valorizzabile sul mercato.

Alla luce di tali premesse, i beneficiari del presente tipo di intervento si impegnano a mantenere in coltivazione, per un periodo di almeno 5 anni, le varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica considerate nel quadro del sostegno.

Ai sensi dell'art. 7 (par. 2 e par. 4) del reg. UE 807/2014, ai fini dell'intervento, sono state individuate le varietà autoctone minacciate di erosione genetica che sono state oggetto di studi scientifici per la determinazione della loro relazione con il territorio valdostano, la caratterizzazione morfologica e, ove del caso, genetica. Tali studi scientifici sono stati oggetto di relazioni e pubblicazioni da parte di organismi di ricerca locali quali l'Institut Agricole Régional (IAR), CERVIM anche all'interno di iniziative comunitarie (Interregche hanno permesso di determinare non solo l'esiguità delle coltivazioni in atto, talvolta connesse a un solo individuo residuo, ma anche la diversità della loro popolazione. Si tratta sovente di elementi che, oltre a sottolineare la rusticità di queste cultivar, fanno riferimento a modalità di coltivazione abbandonate (soprattutto sestri d'impianto) per adottare forme colturali maggiormente produttive. In allegato al

Programma si riportano gli esiti degli studi concernenti le principali cultivar oggetto del presente intervento.

Inoltre, sono stati definiti i seguenti parametri di estensione:

- varietà della specie *Vitis vinifera*: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ha.
- varietà di pomacee: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 50 ha.
- varietà di cereali: se la superficie complessivamente coltivata è inferiore a 10 ha

Alla luce dei parametri precedenti, sulla base degli studi effettuati dall'Institut Agricole Régional (IAR), sono ammesse a sostegno le seguenti varietà autoctone a rischio di erosione, con l'indicazione delle superfici investite:

- *Vitis vinifera*:
 - Prié blanc (28 ha – fonte: catasto viticolo)
 - Fumin (23 ha - fonte: catasto viticolo)
 - Cornalin (13 ha - fonte: catasto viticolo)
 - Mayolet (6 ha - fonte: catasto viticolo)
 - Vuillermin (2 ha - fonte: catasto Schedario viticolo)
 - Vien de Nus (11 ha - fonte: Schedario viticolo)
 - Neyret (1 ha - fonte: Schedario viticolo)
 - Prié Rouge (1ha - fonte: Schedario viticolo)
 - Bonda (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
 - Crovassa (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
 - Ner d'ala (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
 - Roussin (<1ha - fonte: Schedario viticolo)
- Varietà autoctone di pomacee (stimati 20 ettari)
 - Cultivar in via di abbandono di mele e di pere per le quali sono stati messi in evidenza alcuni esemplari residui e individuati geneticamente. (fonte: varietà frutticole tradizionali della Valle d'Aosta, Alcotra, luglio 2008)
- Varietà di cereali:
 - ecotipi locali di segale (38.100 mq, dato IAR 2009)
 - ecotipi locali di frumento (13.400 mq, dato IAR 2009)

Impegno:

A. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno

Descrizione: per le colture perenni (vite e pomacee) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di aiuto. Per le colture annuali l'impegno è di mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.

Significato ambientale ed agronomico: la conservazione della variabilità genetica riveste un'importanza centrale per mantenere, all'interno delle specie, caratteri di resilienza e adattabilità a condizioni ambientali critiche, particolarmente evidenti nel contesto montano, nonché ai cambiamenti climatici. La coltivazioni di varietà antiche autoctone, che presentano maggiore rusticità e resistenza alle malattie, richiedono un minor impiego di fertilizzanti e pesticidi limitando, di conseguenza, l'impatto sull'ambiente.

impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni	Costi aggiuntivi e/o mancati redditi considerati per la determinazione dei premi
A. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno	Per le colture perenni (vite e pomacee) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di aiuto. Per le colture annuali l'impegno è di mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.	non pertinente	non pertinente	Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 "Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo"	non pertinente	Coltivazione delle varietà più diffuse sul territorio relative alle diverse specie utilizzando le tecniche usuali (sesti di impianto, forma di allevamento, lavorazioni del terreno, irrigazione) e impiegando i mezzi tecnici previsti (antiparassitari, fertilizzanti, ecc...)	La conservazione della variabilità genetica riveste un'importanza centrale per mantenere, all'interno delle specie, caratteri di resilienza e adattabilità a condizioni ambientali critiche, particolarmente evidenti nel contesto montano, nonché ai cambiamenti climatici. La coltivazioni di varietà antiche autoctone, che presentano maggiore rusticità e resistenza alle malattie, richiedono un minor impiego di fertilizzanti e pesticidi limitando, di conseguenza, l'impatto sull'ambiente.	Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni: 1. verifica delle varietà coltivate 2. determinazione della superficie ammissibile 3. rispetto dell'impegno quinquennale	Dati Institut Agricole Régional 2014 La valutazione della congruità dei pagamenti si è basata su un'analisi della struttura della presente sottomisura, indirizzata principalmente all'individuazione (rispetto alla pratica ordinaria senza cultivar a rischio di erosione genetica); per la voce ricavi, delle minori rese che le cultivar a rischio di abbandono possono garantire; per la voce costi sono stati considerati gli eventuali risparmi generati nella raccolta e nella difesa I costi di transazione non sono rientrati nel calcolo del differenziale di margine lordo. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie. Greening: in relazione al tipo di impegno non sussiste il rischio di doppio finanziamento e non si rende necessario il calcolo di un pagamento ridotto. Il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Impegni_intervento 10.1.5

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale per superficie oggetto di intervento

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 "Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo"

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Premio a superficie oggetto di intervento. Il premio non prevede compensazioni per pratiche ordinarie.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i minori ricavi legati alla minore produttività delle varietà locali autoctone rispetto alle varietà standard.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di partita IVA
- superficie sul territorio regionale con un minimo oggetto di intervento, al di sotto del quale il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione, pari a 1.000 mq.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è pari a:

- 400 euro/ha per le colture poliennali
- 200 euro/ha per le colture annuali

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della sottomisura:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Le verifiche e i controlli (sia amministrativi sia in loco) sono connessi all'identificazione dei vitigni e delle

cultivar autoctone oggetto del presente intervento.

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

Per quanto al rischio R3, problematiche possono emergere rispetto alla determinazione della superficie oggetto dell'aiuto, anche in considerazione della bassa densità di impianto che caratterizza le cultivar autoctone.

R8: Sistemi informativi

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta; possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

In linea con il disposto dell'art. 62 del reg. (CE) 1305/2013, l'autorità di gestione, attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'organismo pagatore hanno fatto una valutazione congiunta della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 14-10. L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando i nuovi impegni, i criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

In ragione della nuova introduzione dell'intervento, rispetto al PSR 07-13, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente formato.

R6: Precondizioni e condizioni di ammissibilità

Anche in accordo con l'Institut agricole régional (per la parte scientifica) e AGEA (per la parte di ammissibilità delle superficie e dei controlli) saranno definiti parametri adeguati per la verifica delle condizioni di ammissibilità, con particolare riferimento all'estensione delle superfici.

Sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi).

R8: Sistemi informativi

- Dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
- azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in

relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.7.3.5.9.3. *Valutazione generale della misura*

L'applicazione della tipologia di intervento 10.1.5 in Valle d'Aosta costituisce una sostanziale novità con i precedenti periodi di programmazione.

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Come già ricordato, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il sistema informativo "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e la corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.5.9.4. *Impegni agro-climatico-ambientali*

8.2.7.3.5.9.4.1. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno

8.2.7.3.5.9.4.1.1. Metodi di verifica degli impegni

Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni:

1. verifica delle varietà coltivate
2. determinazione della superficie ammissibile
3. rispetto dell'impegno quinquennale

8.2.7.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Non pertinente

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Sulla base degli studi effettuati dall'Institut Agricole Régional (IAR), e conformemente all'art. 7, comma 4, del reg. (UE) n. 807/2014, sono ammesse a sostegno le seguenti varietà autoctone a rischio di erosione:

- Vitis vinifera:
 - Prié blanc
 - Fumin
 - Cornalin
 - Mayolet
 - Vuillermin
 - Vien de Nus
 - Neyret
 - Prié Rouge
 - Bonda
 - Crovassa
 - Ner d'ala
 - Roussin

- Varietà autoctone di pomacee (es. varietà di mele: Raventze, D'Apì e varietà autoctone di Renetta del Canada; varietà di pere: Beuré, Carmélèn, Apeutreis, Vèrgolùs e varietà autoctone di Matin sec, Vignolèt)

- Varietà autoctone di cereali: ecotipi locali di segale e frumento

Gli studi scientifici alla base del presente intervento sono stati oggetto di relazioni e pubblicazioni da parte di organismi di ricerca locali quali l'Institut Agricole Régional (IAR), CERVIM anche all'interno di iniziative comunitarie (Interregche hanno permesso di determinare non solo l'esiguità delle coltivazioni in atto, talvolta connesse a un solo individuo residuo, ma anche la diversità della loro popolazione. Si tratta sovente di elementi che, oltre a sottolineare la rusticità di queste cultivar, fanno riferimento a modalità di coltivazione abbandonate (soprattutto sesti d'impianto) per adottare forme colturali maggiormente produttive.

In allegato al Programma si riportano gli esiti degli studi concernenti le principali cultivar oggetto del presente intervento.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia adottata per la valutazione della congruità dei pagamenti fa in primo luogo riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale (Reg. (UE) n. 1305/2013). Inoltre, la valutazione è coerente con le indicazioni contenute nel documento comunitario "*Technical elements of agri-environment-climate measure in the programming period 2014 – 2020*" (RDC 21/05/14: WD 08-18-14) e nel relativo Annex II Double funding "*Explanatory document: Methods of the rural development premia calculation to exclude double funding (Art. 28-30)*". I calcoli sono stati effettuati dall'Institut Agricole Régional (IAR) con riferimento ai dati 2014

La Sottomisura 10.1.5 intende promuovere la coltivazione di varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica. Per le colture perenni (vite e pomacee) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati nella domanda di aiuto; per le colture annuali (cereali) l'impegno è di mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.

La valutazione della congruità dei pagamenti si è basata (rispetto alla pratica ordinaria senza cultivar a rischio di erosione genetica), per la voce ricavi, essenzialmente sulla minore produttività fisica delle coltivazioni perenni (vite e melo) e annuali (cereali), delle varietà vegetali autoctone e, in alcuni casi, sul minor valore di mercato delle relative produzioni. Sono stati inoltre considerati, per la voce costi, gli eventuali risparmi generati nella raccolta e nella difesa. I costi di transazione non sono rientrati nel calcolo del differenziale di margine lordo.

Non risulta esserci il rischio di sovrapposizione tra le pratiche *greening* e quelle previste dalla presente tipologia di intervento in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Nel dettaglio, nell'applicazione del metodo sono state considerate:

Vite

Per le varietà autoctone considerate, le minore resa medie per unità di superficie (circa 75 q/ha, contro una resa media dei vitigni alloctoni ordinariamente coltivati in Valle d'Aosta pari a 90 q/ha). Sulla base di questa differenza sono stati imputati i minori costi di manopera (soprattutto connessi alla raccolta e ai trattamenti) e i conseguenti minori margini lordi.

Pomacee

La produttività delle cultivar a rischio di erosione - stimata in 185 q/ha - risulta inferiore rispetto alle cultivar ordinarie - in media 285 q/ha - e ancor di più rispetto ai moderni sistemi di allevamento (c.d. mur à fleur, sesto di impianto 0,8 m sulla fila x 3,5 m tra le file) di recente introduzione anche in Valle d'Aosta, le

cui produzioni medie giungono a 700 q/ha.. Sulla base di queste differenze produttive sono stati imputati i minori costi di manopera (soprattutto connessi alla raccolta e ai trattamenti) e i conseguenti minori margini lordi.

Cereali

L'impegno riguarda le varietà autoctone di frumento e di segale. Esse si differenziano fortemente, in termini produttivi, rispetto alle varietà ordinariamente coltivate: se per le prime la resa ad ettaro si è stimata in mediamente 20 q/ha, per quelle ordinarie la resa si attesta sui 38 q/ha. Sulla base di queste differenze produttive sono stati imputati i minori costi di manopera .(soprattutto connessi alla raccolta e ai trattamenti) e i conseguenti minori margini lordi.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

8.2.7.3.5.10.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.3.5.10.1.1. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno

8.2.7.3.5.10.1.1.1. Livello di riferimento

BCAA e/o CGO pertinenti

Non pertinente

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Non pertinente

Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 “Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo”

Attività minime

Non pertinente

8.2.7.3.5.10.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Coltivazione delle varietà autoctone a rischio di deriva genetica, presenti sul territorio relative alle diverse specie utilizzando le tecniche tradizionali (sesti di impianto, forma di allevamento, lavorazioni del terreno, irrigazione).

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'implementazione di una misura quale quella legata ai pagamenti agro-climatico-ambientali nella Valle d'Aosta riveste, a partire dal varo delle misure del reg. 2078/92, un consolidato fattore di attenzione verso l'ambiente. Prova ne sia l'elevata partecipazione del mondo agricolo. Il successo legato all'applicazione dei PACA (nelle diverse forme varate nel corso delle passate programmazioni) è collegata sia ad una naturale predisposizione del territorio e del mondo agricolo verso pratiche agricole non intensive basate sulla foraggi coltura di prati e pascoli permanenti, con forme tradizionali di allevamento aventi come riferimento la zootecnica bovina di razze autoctone. Al tempo stesso le regole alla base degli impegni caratterizzanti le misure sul 98% del territorio regionale sono risultate chiare e di semplice applicazione dovendo riferirsi essenzialmente al rispetto del carico animale. Nondimeno il carico amministrativo gravante sulle aziende agricole e in particolare zootecniche in osservanza della normativa nazionale e comunitaria incide sfavorevolmente sul tasso di errore. I rischi connessi all'implementazione della misura e delle varie operazioni sono strettamente legati alla presenza di impegni strutturati essendo essi connessi ad un impegno di tipo ambientale. Per quanto concerne il contenimento dei rischi, nella passata programmazione è stato varato un Piano d'Azione per la riduzione del tasso d'errore nella politica di sviluppo rurale. Attraverso le esperienze maturate sono emerse alcune cause specifiche degli errori nell'attuazione del PSR. Ad esse hanno fatto e faranno capo ad una serie di corrispondenti azioni concrete volte a ridurre gli errori rilevati riguardo l'attuale attuazione del PSR 2014-20.

Per le misure a superficie, quali la M 10, sono stati individuati possibili riguardo a procedure amministrative e a livello dei beneficiari, ad esse fanno riferimento:

- scarsa proporzionalità delle riduzioni;
- mancato aggiornamento del sistema LPIS in relazione anche all'elevata parcellizzazione fondiaria della valle d'Aosta;
- scambio informazioni tra le differenti autorità responsabili dei controlli;
- non corretta identificazione dei criteri di ammissibilità;
- presenza impegni non correlati ad obiettivi ambientali;
- difficoltà di implementazione e verifica degli impegni;
- qualità dei controlli e procedure amministrative;
- errori nella dichiarazione delle superfici anche in seguito alla non corretta effettuazione delle istanze di riesame sulle particelle catastali sottoposte a refresh;
- mancato rispetto degli impegni.

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Le azioni di mitigazione faranno riferimento alla necessità di rendere piena consapevolezza ai beneficiari degli impegni e dei vincoli legati alla misura. In tale contesto si prevede di utilizzare forme che consentano un'adeguata pubblicità attraverso una serie di canali informativi. Già nella fase di concertazione e di coinvolgimento degli attori del territorio è stato dato ampio spazio all'informazione. Nelle prime fasi di attuazione del PSR viene utilizzata ogni forma di pubblicità sul sito istituzionale della Regione, sul sito di AREA VdA (ente deputato alle istruttorie delle misure a superficie), attraverso la redazione di un Vademecum distribuito in tutti gli uffici aventi pertinenza agricola. Inoltre l'ente regionale dispone per tutti i beneficiari delle misure a superficie, in aggiunta alla documentazione predisposta da Agea, dei moduli di adesione al PSR per ogni campagna in cui vengono specificati gli impegni sottoscritti. Il tasso di errore viene monitorato costantemente dall'autorità di gestione; le azioni di mitigazione in caso di innalzamento del tasso prevedono nuove azioni informative in particolare nei confronti dei CAA mandatari dei fascicoli aziendali. Inoltre le strutture regionali sono a disposizione dei beneficiari per un suivi personalizzato. Inoltre, avendo rilevato una prevalenza di infrazioni di tipo documentale, si ritiene necessario che per ognuna di esse occorra fornire ai beneficiari la relativa documentazione.

Sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi.

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.4.4. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.4.4.1. Pagamenti agro-climatico-ambientali

8.2.7.4.4.1.1. *Metodi di verifica degli impegni*

I controlli di tipo amministrativo, sottoposti a verifica da parte dell'OP ai sensi dell'art. 62 del reg. CE 1305/2013, hanno richiesto uno sforzo volto alla semplificazione e alla messa in chiaro degli impegni agro-climatico-ambientali. Ciò è anche legato alla necessità di ridurre il tasso di errore, di favorire la comprensione dell'apparato normativo e delle opportunità riservate ai beneficiari.

Accanto ai sempre più consolidati atti e standard della condizionalità, gli impegni fanno riferimento a:

- elementi consolidati: carico animale
- date certe: il riferimento alle date del 31 marzo e del 31 luglio per le sottomisure costituisce un elemento certo di valutazione della propria attività aziendale
- il riferimento all'agricoltura integrata facilita la messa in rete di informazioni sui principi attivi consentiti e sulle epoche ideali di uso dei antiparassitari
- il divieto di effettuazione del diserbo con prodotti chimici di sintesi e di fertilizzazione chimica è in vigore da tempo e non presenta rischi di compressione verso i beneficiari.

8.2.7.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali, come specificate nelle deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

In attuazione della direttiva 91/676/CEE i risultati analitici prodotti annualmente dall'agenzia regionale per l'ambiente non sono stati riscontrati valori superiori ai limiti imposti dalla normativa e pertanto non sono designate aree vulnerabili da nitrati di origine agricola sul territorio regionale, secondo quanto disposto dagli artt. 1 e 19 del decreto legislativo 152/99. Pertanto si applicano principalmente le disposizioni dell'allegato 7 "fertilizzanti" al decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, così come recepito e specificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 22/05/2015 19 agosto 2016, n. 1121, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati); la stessa deliberazione descrive la determinazione dell'azoto prodotto e del conseguente carico delle Razze autoctone e non, quale riferimento per gli impegni di cui al presente intervento.

Per disposizioni specifiche e attività minime si rimanda ai paragrafi dei singoli impegni.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, come recepite e specificate dalla Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121, recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato.

Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante: “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell’utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato.”;
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’ articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Applicazione nella Regione Autonoma Valle d'Aosta

- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d’Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006;
- Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell’ art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche

conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1, fatte salve eventuali deroghe applicabili a livello regionale.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del decreto 3536/2016, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari:

Normativa nazionale di riferimento

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”.

A norma dell'articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

1. Fatto salvo che le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e che sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, che siano stati realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro le scadenze individuate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ad integrazione e modifica di quanto disposto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012 e dal D.M. 22 gennaio 2014 “Adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Tali scadenze differiscono per ogni tipologia di attrezzatura individuata all'Allegato 1 del Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015; tale allegato modifica l'elenco riportato al punto A.3.2. del D.M. 22 gennaio 2014.
2. Fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

1. 3. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc ...). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito

servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

2. 4. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.”
3. 5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
4. 6. Le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 14 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata a livello regionale, in recepimento della normativa nazionale, è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Le razze oggetto di interventi volti a scongiurare il pericolo di estinzione sono quattro:

Bovina Valdostana castana

Bovina Valdostana Pezzata Nera

Ovina Rosset

Caprina Valdostana

Le seguenti varietà autoctone a rischio di erosione:

- Vitis vinifera:
 - Prié blanc
 - Fumin
 - Cornalin
 - Mayolet
 - Vuillermin
- Varietà autoctone di pomacee (es. varietà di mele: Raventze, D’Api e varietà autoctone di Renetta)

del Canada; varietà di pere: Beuré, Carmélèn, Apeutreis, Vèrgolùs e varietà autoctone di *Matin sec*, *Vignolèt*)

- Varietà autoctone di cereali: ecotipi locali di segale e frumento

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia e i risultati delle analisi economiche a proposito delle giustificazioni dei premi sono state svolte dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA, già Istituto Nazionale di Economia Agraria) attingendo, essenzialmente, al data base della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) - e da altri soggetti, individuati dalla R.A.V.A., in possesso delle necessarie competenze quali l'Institut Agricole Régional di Aosta (IAR), l'Association Régional Eleveurs Valdôtaines (AREV), l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) e i Servizi Zootecnici della Direzione regionale Agricoltura. Si precisa che al CRA - in quanto Organismo funzionalmente indipendente dalle autorità incaricate dell'attuazione del PSR - è, comunque, attribuito il compito confermare l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli proposti. La metodologia di calcolo è specificata in allegato. Per l'analisi della congruità premi unitari si è fatto riferimento a quanto contenuto nel Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale, in particolare alle disposizioni degli articoli 28, 29, 31, 32, 33 e 62. In tali articoli viene ulteriormente specificata, rispetto alla programmazione 2007-2013, l'esigenza che gli Stati membri e le regioni, quali soggetti attuatori dei PSR, assicurino che in fase di programmazione venga fornita un'adeguata giustificazione economica dell'ammontare dei pagamenti, che i calcoli siano eseguiti o certificati da un organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione del programma, che gli elementi utilizzati per il calcolo siano determinati in base a parametri esatti e adeguati e che gli stessi elementi derivino da un calcolo equo e verificabile. In questo senso, le metodologie, le banche dati certificate utilizzate consentono di ritenere adeguate le giustificazioni apportate. All'interno delle giustificazioni economiche sono stati debitamente considerati, sia la baseline, sia i costi di transazione, sia ancora la demarcazione con il greening. In quest'ambito la descrizione della demarcazione tra gli impegni dei PACA e il Greening (Reg. (UE) n. 1307/2013) consentono di affermare che non si verifica per la M10 il doppio finanziamento. La relazione è riportata in allegato.

8.2.7.5.1. Impegni agro-climatico-ambientali

8.2.7.5.1.1. Pagamenti agro-climatico-ambientali

8.2.7.5.1.1.1. Livello di riferimento

8.2.7.5.1.1.1.1. BCAA e/o CGO pertinenti

Le BCAA rilevanti per la misura fanno riferimento all'applicazione degli Standard e degli Atti relativi alla

condizionalità:

Standard: S 1.1, S 1.2, S 1.3, S 2.1, S 2.2, S 3.1, S 4.1, S 4.2, S 4.3, S 4.4, S 4.5, S 4.6, S 5.1, S 5.2

Atti da A1 ad A4, da A6 ad A8, da B9 a B15, da C16 a C18

Per quanto riguarda i requisiti minimi si fa riferimento a:

Fertilizzanti:

- Protezione dell'acqua dai nitrati Normativa 91/676/CE
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento D.Lgs 18/2/05 n.59
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006
- Deliberazione della Giunta regionale 19 agosto 2016, n. 1121 recante: Approvazione di disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici e relativo allegato, in attuazione del decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato."

Fitofarmaci

- D. Lgs. 152/2006, art. 93 Individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006

8.2.7.5.1.1.1.2. Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e pesticidi

Vedere dettaglio delle 5 sottomisure

8.2.7.5.1.1.1.3. Altri requisiti nazionali/regionali pertinenti

Vedere dettaglio delle 5 sottomisure

8.2.7.5.1.1.1.4. Attività minime

Vedere dettaglio delle 5 sottomisure

8.2.7.5.1.1.2. Pratiche agricole abituali pertinenti

Vedere dettaglio nelle 5 sottomisure

8.2.7.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si dispone quanto segue:

a livello di singola particella:

1. nell'ambito della M10, l'intervento 10.1.2 (riferito esclusivamente all'ambito territoriale "alpeggio") non è cumulabile con gli interventi 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5, riferiti esclusivamente al fondovalle;
2. sempre nell'ambito della M10, a livello di singola particella di fondovalle, non sono cumulabili l'intervento 10.1.1 con gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto riferiti a tipologie colturali differenti (le foraggere il primo, colture arboree e orticole i secondi);
3. sempre nell'ambito della M10, sono potenzialmente cumulabili gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto perseguono obiettivi ambientali complementari e compatibili (i metodi di lotta integrata il primo, la tutela di varietà a rischio di erosione genetica il secondo);
4. non sono cumulabili gli impegni della M10 con quelli della M11, ad eccezione dell'intervento 10.1.5 (varietà a rischio di erosione genetica) che è cumulabile con gli interventi a favore dell'agricoltura biologica della M11;

a livello di azienda:

1. fatte salve le prescrizioni di cui al punto a), riferite alle singole particelle, l'agricoltore può potenzialmente aderire a tutti gli interventi della M10, in coerenza con la zonizzazione (fondovalle e alpeggio) e con il piano colturale della propria azienda;
2. considerato che la M11 si applica soltanto alle superfici di fondovalle, l'agricoltore a capo di un'azienda biologica (in conversione o in mantenimento) può aderire all'intervento 10.1.2 per le eventuali superfici riferite alla zonizzazione "alpeggio"; nella medesima azienda biologica, l'agricoltore può aderire all'intervento 10.1.5 in virtù di quanto disposto al punto a.4);
3. la M14, riferita all'unità di bestiame, è sempre cumulabile con la M10 e la M11, riferite all'unità di superficie; in particolare, non vi è rischio di sovrapposizione fra l'intervento 10.1.4, che compensa i minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze autoctone in via di estinzione meno produttive, e l'intervento 14.1, che compensa i maggiori costi per l'acquisto di materiali di lettiera (paglia o tappeti in gomma) che migliorano il benessere degli animali; pertanto, i due interventi sono compatibili e cumulabili fra loro.

Per quanto attiene alla combinazione dei diversi impegni previsti dai singoli interventi della M10, si rimanda a quanto illustrato nella descrizione delle singole tipologie di intervento. Per un quadro riepilogativo delle possibili combinazioni di impegni e combinazioni di misure, a norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rimanda alla tabella allegata al PSR.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato

reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Ai fini della verifica del doppio finanziamento delle pratiche previste dall'art. 31 del Reg (UE) 2021/2115 e della demarcazione tra I e II pilastro, si dispone quanto segue: qualora un agricoltore aderisca contemporaneamente all'intervento 10.1.3 *Sostegno ai metodi di lotta integrata* - impegno C "divieto di diserbo chimico" (settori frutticoltura e viticoltura) e all'Eco-schema 2 "Inerbimento delle colture arboree", ai sensi dell'art.31 (7) (b) del PSP 23/27, si verifica un doppio finanziamento.

Considerato che la giustificazione economica dell'impegno "divieto di diserbo chimico" dell'intervento 10.1.3, calcolata da CREA-PB sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi nell'impiego di metodi alternativi al diserbo chimico, ammonta a 200 €/ha, nel caso di contestuale sottoscrizione, da parte del beneficiario, dell'intervento 10.1.3 e dell'Eco-schema 2, il premio erogabile ai sensi dell'intervento 10.1.3 sarà determinato sottraendo all'importo giustificato (200 €/ha) il premio definitivo dell'Eco-schema 2 per la medesima campagna di riferimento, rispettando comunque il premio massimo erogabile dell'intervento 10.1.3.

8.2.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.8.1. Base giuridica

Art. 29 del Regolamento (UE) 1305/2013

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il sostegno nell'ambito della presente Misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.

La produzione biologica si basa su principi generali che prevedono, in particolare: la progettazione e la gestione appropriate dei processi biologici fondate su sistemi ecologici che impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi; la rigorosa limitazione dell'uso di fattori di produzione ottenuti per sintesi chimica; l'attenzione alle condizioni sanitarie, alle diversità climatiche regionali e alle condizioni locali. Tra i principi specifici, caratterizzanti l'agricoltura biologica, figurano prescrizioni di particolare rilievo per il contesto regionale: l'attenzione alla fertilità naturale e stabilità del suolo e alla sua biodiversità, l'importanza dell'equilibrio ecologico locale nelle scelte produttive, la pratica di produzioni animali adatte al sito e legate alla terra.

La misura si pone quindi in relazione con la necessità, emersa dall'analisi di contesto, di adottare pratiche sostenibili di gestione dell'ambiente, preservando, in particolare, la qualità delle acque, la struttura del suolo, la biodiversità e le specificità locali.

In questa logica, la Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio;
- 19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale
- 21 Salvaguardia della biodiversità

Pertanto, la misura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 “preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” con specifico riferimento alla Focus Area 4B “migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi”, sebbene anche le focus area 4A “salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità” e 4C “prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” siano da ritenersi interessate.

In via secondaria la misura contribuisce al raggiungimento della priorità 5, con particolare riferimento alla Focus Area 5e “promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”. Infatti, il rispetto del carico animale corretto, il divieto di concimazione chimica (seppure in zone non sensibili ai nitrati), le pratiche di utilizzazione volte a conservare il numero di specie vegetali e la biodiversità, le concimazioni organiche costituiscono, nel complesso, pratiche che preservano all'interno del

terreno la sostanza organica, la struttura e la capacità di ritenzione idrica. Tutti questi fattori positivi contribuiscono alla fertilità del suolo e, in ultima analisi, ad una maggiore attività biotica negli stessi. La Misura contribuisce, sempre in via indiretta, al soddisfacimento della Focus Area 5d "ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura".

Per quanto sopra, la misura contribuisce agli obiettivi trasversali richiamati nel reg. 1305/2013:

- “ambiente” e “mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamenti ad essi” in quanto finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse acqua, suolo (incluso l'incremento e il mantenimento della sostanza organica), aria e biodiversità ed alla riduzione delle pressioni dell'esercizio delle attività agricole in termini quali-quantitativi. In particolare attraverso la riduzione di input chimici accoppiata all'impiego di principi attivi a ridotto impatto il tutto associato ad una zootecnia con razze autoctone locali e alla riduzione degli input necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti compreso il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali comportano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari ed una maggiore stabilità e resistenza genetica.
- “innovazione” in quanto promuove la gestione sostenibile dei processi produttivi e il ricorso a soluzioni e tecniche innovative al fine di attenuare gli impatti derivanti dalle attività agricole e zootecniche sull'ambiente e sui cambiamenti climatici.

Sotto il profilo di strategia generale, la promozione dell'agricoltura biologica in una Regione come la Valle d'Aosta permette di valorizzare le potenzialità produttive della zootecnia in generale e di alcuni territori specifici per quanto riguarda la produzione frutticola, viticola e dei piccoli frutti e delle piante officinali. Per tutti questi settori vi sono ancora margini di crescita. La coltivazione con metodi biologici rappresenta una efficace risposta alle richieste sia del mercato dei consumatori, sia della popolazione che è sensibile alla promozione di metodi di coltivazione a ridotto impatto.

Inoltre, sotto un profilo più particolare, l'agricoltura biologica costituisce un efficace elemento di diversificazione dell'offerta agricola e un'integrazione del già elevato valore ambientale dei suoi territori. Il pregio del territorio valdostano sotto il profilo agricolo è correlato al particolare sistema produttivo regionale fondato sulla zootecnia bovina con razze autoctone a limitata produttività, la diffusa pratica del pascolamento nei periodi opportuni in fondovalle, la quasi totalità della superficie investita a colture foraggere perenni le modalità di gestione di frutticoltura e viticoltura in zona alpina con un clima essenzialmente secco e favorevole a metodi di coltivazione a basso impatto. Le condizioni climatiche favorevoli hanno determinato negli ultimi anni anche l'allargamento verso comparti produttivi diversi quali i piccoli frutti, le erbe officinali e aromatiche, l'orticoltura. Quindi, l'offerta di prodotti biologici integra e completa il già ricco panorama di prodotti agricoli di qualità della Regione.

La misura fa riferimento al settore zootecnico e a quello vegetale. Quest'ultimo si compone dei settori viticolo e frutticolo, piante ed erbe aromatiche e officinali, piccoli frutti, orticole, foraggere e cereali.

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si dispone quanto segue:

a. a livello di singola particella:

1. nell'ambito della M10, l'intervento 10.1.2 (riferito esclusivamente all'ambito territoriale “alpeggio”) non è cumulabile con gli interventi 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5, riferiti esclusivamente al fondovalle;
2. sempre nell'ambito della M10, a livello di singola particella di fondovalle, non sono cumulabili

l'intervento 10.1.1 con gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto riferiti a tipologie colturali differenti (le foraggere il primo, colture arboree e orticole i secondi);

3. sempre nell'ambito della M10, sono potenzialmente cumulabili gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto perseguono obiettivi ambientali complementari e compatibili (i metodi di lotta integrata il primo, la tutela di varietà a rischio di erosione genetica il secondo);
4. non sono cumulabili gli impegni della M10 con quelli della M11, ad eccezione dell'intervento 10.1.5 (varietà a rischio di erosione genetica) che è cumulabile con gli interventi a favore dell'agricoltura biologica della M11;
5. a livello di azienda:
6. fatte salve le prescrizioni di cui al punto a), riferite alle singole particelle, l'agricoltore può potenzialmente aderire a tutti gli interventi della M10, in coerenza con la zonizzazione (fondovalle e alpeggio) e con il piano colturale della propria azienda;
7. considerato che la M11 si applica soltanto alle superfici di fondovalle, l'agricoltore a capo di un'azienda biologica (in conversione o in mantenimento) può aderire all'intervento 10.1.2 per le eventuali superfici riferite alla zonizzazione "alpeggio"; nella medesima azienda biologica, l'agricoltore può aderire all'intervento 10.1.5 in virtù di quanto disposto al punto a.4);
8. la M14, riferita all'unità di bestiame, è sempre cumulabile con la M10 e la M11, riferite all'unità di superficie; in particolare, non vi è rischio di sovrapposizione fra l'intervento 10.1.4, che compensa i minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze autoctone in via di estinzione meno produttive, e l'intervento 14.1, che compensa i maggiori costi per l'acquisto di materiali di lettiera (paglia o tappeti in gomma) che migliorano il benessere degli animali; pertanto, i due interventi sono compatibili e cumulabili fra loro.

Per quanto attiene alla combinazione dei diversi impegni previsti dai singoli interventi della M10, si rimanda a quanto illustrato nella descrizione delle singole tipologie di intervento. Per un quadro riepilogativo delle possibili combinazioni di impegni e combinazioni di misure, a norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rimanda alla tabella allegata al PSR.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici								✓	P	✓				✓	✓					✓	✓
11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici								✓	P	✓				✓	✓					✓	✓

Tab.A_M11

8.2.8.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.8.3.1. 11.1 Conversione a pratiche e metodi biologici

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. L'intervento intende incentivare alla conversione da metodi di produzione tradizionale, compresi quelli rispettosi dell'ambiente, a quelli biologici.

In coerenza con quanto evidenziato nella descrizione generale della Misura, la sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio;
- 19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale
- 21 Salvaguardia della biodiversità

La sottomisura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 con specifico riferimento alla Focus Area 4B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", sebbene anche le focus area 4A, 4C e, secondariamente, 5E e 5D siano da ritenersi interessate.

La sottomisura intende quindi favorire la crescita del numero di agricoltori biologici. Se, da un lato, le ridottissime dimensioni aziendali, con le conseguenti difficoltà organizzative e gestionali, frenano gli sviluppi del settore biologico nella regione, dall'altro, le positive esperienze compiute dagli agricoltori biologici attualmente implicati, associate all'ingresso di Giovani Agricoltori in grado di affrontare sotto il profilo imprenditoriale l'analisi delle opportunità connesse al biologico, costituiscono buoni presupposti per l'attuazione della sottomisura. Inoltre, specifiche iniziative informative potranno essere messe in campo per la promozione dell'adesione al biologico.

Il livello di sostegno previsto intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che si impegnano volontariamente ad adottare i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un

premio per ettato di superficie interessata per ciascuno degli anni dell'impegno sottoscritto.

Per gli impegni assunti dal 2015 al 2020, il periodo di impegno è di 5 anni; dal 2021 il periodo di impegno è di 3 anni.

Il periodo di conversione varia per tipo di coltura impegnata secondo lo schema seguente:

Foraggicoltura zootecnica: tre anni

Foraggicoltura: tre anni

Frutticoltura: tre anni

Viticoltura: tre anni

Piccoli frutti e piante aromatiche e medicinali, orticole: tre anni

Allo scadere del periodo di conversione, i beneficiari della sottomisura 11.1 devono sottostare ai termini, condizioni e premi previsti dalla sottomisura 11.2 per il periodo residuo di impegno. Si segnala che i periodi minimi di conversione indicati per la foraggicoltura sono superiori ai minimi stabiliti dal regolamento (CE) 889/2008, art. 36(1).

In un'azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l'operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata.

Le superfici oggetto di impegno devono essere presenti all'interno del SIB (sistema informativo biologico).

L'intervento è suddiviso per i sottocitati orientamenti produttivi in conversione; il richiedente può aderire ad uno o più di essi in base alle caratteristiche ed all'ordinamento colturale della propria azienda.

A) Colture foraggere di allevamenti biologici – aziende in conversione

Possono accedere all'intervento gli agricoltori gestori di allevamenti zootecnici, che abbiano iniziato l'iter di conversione biologica presso i competenti uffici regionali e presso l'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri). Le superfici utilizzate devono essere presenti all'interno del SIB (sistema informativo biologico).

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e successive norme attuative.

B) Colture foraggere biologiche – aziende in conversione

Possono accedere all'intervento gli agricoltori, che abbiano iniziato l'iter di conversione biologica presso i competenti uffici regionali e presso l'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano:

- a. aziende con bestiame: tutte le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri);

b. aziende senza bestiame: le sole superfici prative affienate e volte alla produzione di foraggio.

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e successive norme attuative.

C) Altre colture biologiche

Sono ammesse a pagamento le seguenti colture:

- Frutticoltura e viticoltura
- Erbe e piante aromatiche e officinali
- Colture orticole
- Piccoli frutti
- Cereali

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e successive norme attuative.

Si precisa che le "colture foraggere di allevamenti biologici" (tipologia A) sono prati-pascoli permanenti in di allevamenti zootecnici in conversione, mentre le "colture foraggere" (tipologia B) sono prati permanenti utilizzati per la produzione di foraggio da parte di aziende non zootecniche.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie in conversione a biologico.

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto l'impegno connesso con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento. Il dettaglio è riportato nell'allegato riguardante le giustificazioni economiche delle misure.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Legge regionale 8/01 Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.

Reg. (CE) 834/07 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Reg. (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Reg. (CE)1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per

quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi.

DM18354/2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i maggiori costi e i minori ricavi, rispetto ad aziende con metodi di produzione non biologici, connessi agli impegni della conversione a metodi di coltivazione e allevamento biologici dell'art. 29.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di Partita IVA,
- superficie minima: 2.000 metri quadrati di colture foraggere, 1.000 metri quadrati di frutteto, vigneto, orto, cereali; 500 mq per piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche.
- iscrizione al SIB
- certificazione biologica avvio del periodo di conversione attraverso la notifica dell'attività alle autorità competenti e sottoposizione dell'azienda al sistema di controllo

Si specifica che dalla misura sono escluse le superfici pascolive di alpeggio. La M11 riguarda solamente la zona di fondovalle e mayen coltivata a colture permanenti foraggere e viticolo-frutticole; accanto a queste è previsto l'accesso anche alle colture "minori" (almeno sotto il profilo dell'estensione) come dettagliato nella scheda di misura. I motivi alla base di questo stato di fatto sono molteplici e legati essenzialmente al mercato dei prodotti caseari locali che godono già di una DOP e che non hanno ancora stimolato la maggiormente vocata zona di alpeggio a differenziare verso il biologico i propri prodotti.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio della sottomisura si declina, per il periodo di conversione, secondo la tabella seguente.

Culture foraggere di allevamenti biologici – aziende in conversione

Prati = 600* €/ha

Pascoli fertili = 600* €/ha

Pascoli magri= 600* €/ha

Culture foraggere biologiche – aziende in conversione

Prati = 450 €/ha

Pascoli (solo per le aziende con bestiame) = 450 €/ha

Altre colture biologiche – aziende in conversione

Frutticoltura e viticoltura = 1200* €/ha

Erbe e piante aromatiche e officinali = 1200* €/ha

Colture orticole = 1200* €/ha

Piccoli frutti = 1200* €/ha

Cereali = 500 €/ha

* In ragione degli elevati differenziali messi in luce dai calcoli e dell'importanza di assicurare, attraverso il sostegno garantito dalla sottomisura, un reale effetto incentivante, è richiesta, per gli importi asteriscati, la deroga del massimale di premio.

La durata dell'impegno è di 3 anni, allo scadere del periodo di conversione, i beneficiari della sottomisura 11.1 devono sottostare ai termini, condizioni e premi previsti dalla sottomisura 11.2 per il periodo residuo di impegno.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione, in particolare attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

- R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati

Nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica). Lo scambio delle informazioni tra le differenti autorità responsabili dei controlli non

sempre è tempestivo e puntuale.

- **R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare**

La complessità di alcuni impegni ne rende difficoltosa la comprensione da parte dei beneficiari. Discrepanze tra annualità dell'impegno e annualità di controllo: ciò, se può essere considerato come un rischio moderato per le colture foraggere permanenti, costituisce un livello di criticità più elevato per le colture annuali e per la verifica delle disposizioni agronomiche e di lotta. A seguito dei controlli, criticità sono state rilevate per la scarsa proporzionalità delle riduzioni applicate.

- **R6: precondizioni e criteri di ammissibilità**

In passato si sono verificate criticità soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari, in particolare sulla tenuta e sull'aggiornamento dei contratti di locazione delle numerose particelle.

Presenza, in alcuni casi, di aziende con nuclei non biologici: possono esistere situazioni di presenza di colture diverse (es. azienda zootecnica biologica con colture permanenti non biologiche); oppure casistiche in cui la zonizzazione è fortemente diversificata sotto il profilo altitudinale e spaziale (fondovalle e alpeggio) dove coesistono sui medesimi raggruppamenti colturali costituiti da foraggere non avvicendate situazioni biologiche e non biologiche

- **R8: sistemi informativi**

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta. Possibili errori nella dichiarazione delle superfici anche in seguito alla non corretta effettuazione delle istanze di riesame sulle particelle catastali sottoposte a refresh. Possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

- **R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati**

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà

opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell'intervento.

- **R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare**

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- precisazione di date significative per i controlli e sollecito costante, da parte dei servizi regionali competenti, degli organismi di controllo allo svolgimento degli accertamenti in tali finestre temporali.
- rafforzamento dell'informazione ai beneficiari (attraverso in particolare la definizione di vademecum informativi, modulistica.)
- coinvolgimento di attori quali gli organismi di certificazione che rappresentano una garanzia non solo riguardo ai prodotti finiti ma anche riguardo al rispetto degli impegni.

- **R6: precondizioni e criteri di ammissibilità**

- si prevede di utilizzare forme che consentano un'adeguata pubblicità per i beneficiari attraverso una serie di canali informativi, peraltro già sperimentati e attivati in fase di preparazione del PSR (sito web regionale, stampa, incontri...);
- sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi).

- **R8: sistemi informativi**

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;

azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In maniera generale, la misura fa riferimento a normative e a dispositivi, benché di una certa complessità, ormai consolidati. L'elemento di novità costituito dal varo della sottomisura 11.1 "conversione", impone un livello maggiore di attenzione in fase di avvio. Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Relativamente all'intervento 11.1 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

“Acque”; Allegato 7 fertilizzanti;

“Suolo e stock di carbonio”: BCAA 4 Copertura minima del suolo; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione;

“Biodiversità”: CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

“Identificazione e registrazione degli animali”: CGO 7 “Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia e i risultati delle analisi economiche a proposito delle giustificazioni dei premi sono state svolte dall'INEA (Istituto nazionale di Economia Agraria) attingendo, essenzialmente, al data base della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) - e da altri soggetti, individuati dalla R.A.V.A., in possesso delle necessarie competenze quali l'Institut Agricole Régional di Aosta (IAR), l'Association Régionale Eleveurs Valdôtaines (AREV), l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana

(A.Na.Bo.Ra.Va.) e i Servizi Zootecnici della Direzione regionale Agricoltura. All'interno delle giustificazioni economiche sono stati debitamente considerati, sia la baseline (qui costituita dall'agricoltura integrata), sia la demarcazione con il greening; i costi di transazione non sono stati considerati. In quest'ambito la descrizione della demarcazione tra gli impegni dei PACA e il Greening (Reg. (UE) n. 1307/2013) consentono di affermare che non si verifica per la M11 il doppio finanziamento.

I parametri tecnico-agronomici oggetti di impegno e di computo dei maggiori costi e/o minori ricavi hanno considerato:

- **Ricavi**

1. Resa unitaria (q/ha)
2. Prezzo unitario (€/q)

- **Costi Variabili:**

1. antiparassitari
2. diserbanti
3. fertilizzanti
4. concimazione organica
5. manodopera
6. economie conseguenti alla diminuzione delle rese (in termini di manodopera e di minore uso di fattori produttivi).

Le spese di certificazione non sono state computate all'interno dei costi relativamente al calcolo delle giustificazioni economiche. Il calcolo considera in particolare i costi connessi all'assunzione degli impegni biologici e i minori ricavi. Questi ultimi derivano dalle minori rese unitarie, associate all'impossibilità, nel periodo di conversione, di valorizzare i prodotti come biologici. Per tutti e tre gli interventi le giustificazioni economiche supportano la richiesta del livello di premialità, ivi compresa la deroga per il massimale.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

8.2.8.3.2. 11.2 Mantenimento a pratiche e metodi biologici

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente sottomisura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007. L'intervento intende incentivare la prosecuzione nel tempo di pratiche di agricoltura biologica, constatata l'importanza di un loro consolidamento nel contesto produttivo agricolo regionale, dal punto di vista dei risultati ambientali, in termini di incremento della biodiversità, di miglioramento di qualità delle acque e della fertilità dei suoli. In coerenza con quanto evidenziato nella descrizione generale della Misura, la sottomisura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 15 Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio;
- 19 Mantenimento e ulteriore diffusione di pratiche agricole biologiche e/o a basso impatto ambientale
- 21 Salvaguardia della biodiversità

La sottomisura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 con specifico riferimento alla Focus Area 4B "migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", sebbene anche le focus area 4A, 4C e, secondariamente, 5E e 5D siano da ritenersi interessate.

Il livello di sostegno previsto intende compensare il minore reddito e/o i maggiori costi degli agricoltori, che si impegnano volontariamente a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono in possesso dei requisiti previsti, attraverso la concessione di un premio per ettaro di superficie per ciascuno dei 5 anni d'impegno, per gli impegni dal 2015 al 2020. Dal 2021, la durata degli impegni è di 3 anni.

Le superfici oggetto di impegno devono essere presenti all'interno del SIB (sistema informativo biologico).

L'intervento è suddiviso per i sottocitati orientamenti produttivi; il richiedente può aderire ad uno o più di essi in base alle caratteristiche ed all'ordinamento culturale della propria azienda.

A) Colture foraggere di allevamenti biologici

Possono accedere all'intervento gli agricoltori gestori di allevamenti zootecnici, inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici o in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri).

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di

produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e successive norme attuative.

B) Colture foraggere biologiche

Possono accedere all'intervento gli agricoltori inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici o in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo delegato. Le qualità colturali oggetto di premio afferiscono alle zone di fondovalle e mayen e riguardano:

- a. per le aziende con bestiame: tutte le superfici foraggere coltivate a prato e pascolo permanente (prati, pascoli fertili e pascoli magri);
- b. Per le aziende senza bestiame: le sole superfici prative affienate e volte alla produzione di foraggio.

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e successive norme attuative.

C) Altre colture biologiche

Sono ammesse a pagamento le seguenti colture:

- Frutticoltura e viticoltura
- Erbe e piante aromatiche e officinali
- Colture orticole
- Piccoli frutti
- Cereali

Possono accedere all'intervento gli agricoltori inseriti nell'elenco regionale degli operatori biologici o in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di controllo delegato.

L'intervento consiste nell'adozione, da parte dell'agricoltore in conversione, dei metodi e delle pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, e successive norme attuative.

Si precisa che le "colture foraggere di allevamenti biologici" (tipologia A) sono prati-pascoli permanenti in di allevamenti zootecnici biologici, mentre le "colture foraggere" (tipologia B) sono prati permanenti utilizzati per la produzione di foraggio da parte di aziende biologiche non zootecniche.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio a superficie coltivata col metodo biologico

Il sostegno non presenta sovrapposizione con il greening previsto dal reg. UE 1307/2013, in quanto l'impegno connesso con la sottomisura e il relativo premio non costituiscono doppio finanziamento. Il dettaglio è riportato nell'allegato riguardante le giustificazioni economiche delle misure.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità, come disciplinata a livello nazionale e relativo recepimento regionale.

Legge regionale 8/01 Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.;

Reg. (CE) 834/07 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici

Reg. (CE) 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Reg. (CE)1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi

DM18354/2009 sulle disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i maggiori costi e i minori ricavi, rispetto ad aziende con metodi di produzione non biologici, connessi agli impegni della coltivazione e allevamento biologici dell'art. 29.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di Partita IVA,
- superficie minima: 2.000 metri quadrati di colture foraggere, 1.000 metri quadrati di frutteto, vigneto, orto, cereali; 500 mq per piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche.
- iscrizione al SIB
- certificazione biologica

Si specifica che dalla misura sono escluse le superfici pascolive di alpeggio. La M11 riguarda solamente la zona di fondovalle e mayen coltivata a colture permanenti foraggere e viticolo-frutticole; accanto a queste è previsto l'accesso anche alle colture "minori" (almeno sotto il profilo dell'estensione) come dettagliato nella scheda di misura. I motivi alla base di questo stato di fatto sono molteplici e legati essenzialmente al mercato dei prodotti caseari locali che godono già di una DOP e che non hanno ancora stimolato la

maggiormente vocata zona di alpeggio a differenziare verso il biologico i propri prodotti.

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Colture foraggere di allevamenti biologici

Prati = 450 €/ha

Pascoli = 450 €/ha

Colture foraggere biologiche

Prati = 350 €/ha

Pascoli (per aziende con bestiame) = 350 €/ha

Altre colture biologiche

Frutticoltura e viticoltura = 900 €/ha

Erbe e piante aromatiche e officinali = 900 €/ha

Colture orticole = 900 €/ha

Piccoli frutti = 900 €/ha

Cereali biologici = 300 €/ha

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione, in particolare attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

- **R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati**

Nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica). Lo scambio delle informazioni tra le differenti autorità responsabili dei controlli non sempre è tempestivo e puntuale.

- **R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare**

La complessità di alcuni impegni ne rende difficoltosa la comprensione da parte dei beneficiari. Discrepanze tra annualità dell'impegno e annualità di controllo: ciò, se può essere considerato come un rischio moderato per le colture foraggere permanenti, costituisce un livello di criticità più elevato per le colture annuali e per la verifica delle disposizioni agronomiche e di lotta. A seguito dei controlli, criticità sono state rilevate per la scarsa proporzionalità delle riduzioni applicate.

- **R6: precondizioni e criteri di ammissibilità**

In passato si sono verificate criticità soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari, in particolare sulla tenuta e sull'aggiornamento dei contratti di locazione delle numerose particelle.

Presenza, in alcuni casi, di aziende con nuclei non biologici: possono esistere situazioni di presenza di colture diverse (es. azienda zootecnica biologica con colture permanenti non biologiche); oppure casistiche in cui la zonizzazione è fortemente diversificata sotto il profilo altitudinale e spaziale (fondovalle e alpeggio) dove coesistono sui medesimi raggruppamenti colturali costituiti da foraggere non avvicendate situazioni biologiche e non biologiche

- **R8: sistemi informativi**

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta. Possibili errori nella dichiarazione delle superfici anche in seguito alla non corretta effettuazione delle istanze di riesame sulle particelle catastali sottoposte a refresh. Possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L'OP AGEA ha implementato il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

- **R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati**

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare

attenzione a quelle informatiche;

- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell'intervento.

- **R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare**

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- precisazione di date significative per i controlli e sollecito costante, da parte dei servizi regionali competenti, degli organismi di controllo allo svolgimento degli accertamenti in tali finestre temporali.
- rafforzamento dell'informazione ai beneficiari (attraverso in particolare la definizione di vademecum informativi, modulistica.)
- coinvolgimento di attori quali gli organismi di certificazione che rappresentano una garanzia non solo riguardo ai prodotti finiti ma anche riguardo al rispetto degli impegni.

- **R6: precondizioni e criteri di ammissibilità**

- si prevede di utilizzare forme che consentano un'adeguata pubblicità per i beneficiari attraverso una serie di canali informativi, peraltro già sperimentati e attivati in fase di preparazione del PSR (sito web regionale, stampa, incontri...);
- sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi).

- **R8: sistemi informativi**

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;

azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.8.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

In maniera generale, la misura fa riferimento a normative e a dispositivi, benché di una certa complessità, ormai consolidati. Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso,

che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Relativamente all'intervento 11.1 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

“Acque”; Allegato 7 fertilizzanti;

“Suolo e stock di carbonio”: BCAA 4 Copertura minima del suolo; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione;

“Biodiversità”: CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

“Identificazione e registrazione degli animali”: CGO 7 “Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

La metodologia e i risultati delle analisi economiche a proposito delle giustificazioni dei premi sono state svolte dall'INEA (Istituto nazionale di Economia Agraria) attingendo, essenzialmente, al data base della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) - e da altri soggetti, individuati dalla R.A.V.A., in

possesso delle necessarie competenze quali l'Institut Agricole Régional di Aosta (IAR), l'Association Régionale Eleveurs Valdôtaines (AREV), l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) e i Servizi Zootecnici della Direzione regionale Agricoltura. All'interno delle giustificazioni economiche sono stati debitamente considerati, sia la baseline (qui costituita dall'agricoltura integrata), sia la demarcazione con il greening; i costi di transazione non sono stati considerati. In quest'ambito la descrizione della demarcazione tra gli impegni dei PACA e il Greening (Reg. (UE) n. 1307/2013) consentono di affermare che non si verifica per la M11 il doppio finanziamento.

I parametri tecnico-agronomici oggetti di impegno e di computo dei maggiori costi e/o minori ricavi hanno considerato:

- **Ricavi:**

1. Resa unitaria (q/ha)
2. Prezzo unitario (€/q)

- **Costi Variabili:**

1. antiparassitari
2. diserbanti
3. fertilizzanti
4. concimazione organica
5. manodopera
6. economie conseguenti alla diminuzione delle rese (in termini di manodopera e di minore uso di fattori produttivi).

Le spese di certificazione non sono state computate all'interno dei costi relativamente al calcolo delle giustificazioni economiche. Il calcolo considera in particolare i costi connessi all'assunzione degli impegni biologici e i minori ricavi. Per tutti e tre gli interventi le giustificazioni economiche supportano la richiesta del livello di premialità, ivi compresa la deroga per il massimale.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, in particolare attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

- **R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati**

Nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica). Lo scambio delle informazioni tra le differenti autorità responsabili dei controlli non sempre è tempestivo e puntuale.

- **R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare**

La complessità di alcuni impegni ne rende difficoltosa la comprensione da parte dei beneficiari. Discrepanze tra annualità dell'impegno e annualità di controllo: ciò, se può essere considerato come un rischio moderato per le colture foraggere permanenti, costituisce un livello di criticità più elevato per le colture annuali e per la verifica delle disposizioni agronomiche e di lotta. A seguito dei controlli, criticità sono state rilevate per la scarsa proporzionalità delle riduzioni applicate.

- **R6: precondizioni e criteri di ammissibilità**

In passato si sono verificate criticità soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari, in particolare sulla tenuta e sull'aggiornamento dei contratti di locazione delle numerose particelle.

Presenza, in alcuni casi, di aziende con nuclei non biologici: possono esistere situazioni di presenza di colture diverse (es. azienda zootecnica biologica con colture permanenti non biologiche); oppure casistiche in cui la zonizzazione è fortemente diversificata sotto il profilo altitudinale e spaziale (fondovalle e alpeggio) dove coesistono sui medesimi raggruppamenti colturali costituiti da foraggere non avvicendate situazioni biologiche e non biologiche

- **R8: sistemi informativi**

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta. Possibili errori nella dichiarazione delle superfici anche in seguito alla non corretta effettuazione delle istanze di riesame sulle particelle catastali sottoposte a refresh. Possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

- **R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati**
 - monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
 - dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
 - in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell'intervento.

- **R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare**
 - dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
 - precisazione di date significative per i controlli e sollecito costante, da parte dei servizi regionali competenti, degli organismi di controllo allo svolgimento degli accertamenti in tali finestre temporali.
 - rafforzamento dell'informazione ai beneficiari (attraverso in particolare la definizione di vademecum informativi, modulistica.)
 - coinvolgimento di attori quali gli organismi di certificazione che rappresentano una garanzia non solo riguardo ai prodotti finiti ma anche riguardo al rispetto degli impegni.

- **R6: precondizioni e criteri di ammissibilità**
 - si prevede di utilizzare forme che consentano un'adeguata pubblicità per i beneficiari attraverso una serie di canali informativi, peraltro già sperimentati e attivati in fase di preparazione del PSR (sito web regionale, stampa, incontri...);
 - sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi).

- **R8: sistemi informativi**
 - dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
 - azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

In maniera generale, la misura fa riferimento a normative e a dispositivi, benchè di una certa complessità, ormai consolidati. L'elemento di novità costituito dal varo della sottomisura 11.1 "conversione", impone un livello maggiore di attenzione in fase di avvio. Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM

“Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento approvate dalla Giunta regionale.

Relativamente all’intervento 11.1 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

“Acque”; Allegato 7 fertilizzanti;

“Suolo e stock di carbonio”: BCAA 4 Copertura minima del suolo; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione;

“Biodiversità”: CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

“Identificazione e registrazione degli animali”: CGO 7 “Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine”; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall’impegno assunto e dell’entità dei costi dell’operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell’articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda ai relativi punti di descrizione della metodologia delle sottomisure 11.1 e 11.2

8.2.8.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si dispone quanto segue:

- a livello di singola particella: non sono cumulabili gli impegni della M10 con quelli della M11, ad eccezione dell'intervento 10.1.5 (varietà a rischio di erosione genetica) che è cumulabile con gli interventi a favore dell'agricoltura biologica della M11;

- a livello di azienda: considerato che la M11 si applica soltanto alle superfici di fondovalle, l'agricoltore a capo di un'azienda biologica (in conversione o in mantenimento) può aderire all'intervento 10.1.2 per le eventuali superfici riferite alla zonizzazione "alpeggio"; nella medesima azienda biologica, l'agricoltore può aderire all'intervento 10.1.5 in virtù di quanto disposto al punto a.4);

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

8.2.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

8.2.9.1. Base giuridica

Art. 30 del regolamento (UE) N. 1305/2013.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 12 prevede l'erogazione di un sostegno annuale, per ettaro di superficie agricola, per compensare i costi aggiuntivi e i mancati guadagni dovuti ai vincoli occasionati dalle misure di conservazione, derivanti dall'applicazione delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/CE "Uccelli", nei siti della rete Natura 2000 regionale.

Come evidenziato nell'analisi di contesto, la rete ecologica Natura 2000 in valle d'Aosta è costituita dalle Zone di Conservazione Speciale (ZSC) individuati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva Uccelli). Essa include le aree protette della regione comprendendo il Parco nazionale del Gran Paradiso - il più antico parco naturale italiano con un'estensione di circa 36.744 ettari sul territorio valdostano - il Parco naturale regionale Mont Avic, istituito con L.R. nel 1989, con un'estensione di 5.757 ettari sui comuni di Champdepraz e Champorcher, e le dieci riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 30 luglio 1991, n° 30 "Norme per l'istituzione di aree naturali protette". Le riserve naturali regionali, quasi tutte di modesta estensione, permettono la salvaguardia di biotopi di elevato valore naturalistico, quali torbiere, aree xerothermiche, laghi alpini e stagni. Parchi e riserve naturali coprono una percentuale di territorio regionale pari al 13,7% corrispondente a 44.593 ettari, mentre la rete Natura 2000 nel suo complesso occupa una superficie di 98.912 ha, pari al 30,4% del territorio regionale.

Come richiamato nell'analisi SWOT, il territorio della regione se, da un lato, presenta un alto livello di vulnerabilità, dall'altro ha, come già affermato, un'elevata valenza naturalistica, per ricchezza di habitat e specie presenti, aspetto che rappresenta uno dei principali punti di forza dei sistemi agricolo e turistico regionali, valorizzato dalla consolidata azione della rete Natura 2000 per la promozione sostenibile del territorio. La presenza di articolati e complessi mosaici di habitat che arricchiscono il territorio, non solo dal punto di vista ecologico e paesaggistico ma anche da quello storico/tradizionale, sono il risultato di un'attività agricola di tipo tradizionale, ad alto valore aggiunto ambientale. Le misure di conservazione per ZSC e ZPS, approvate con DGR 3061/2011, in attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, riconoscono il ruolo indispensabile dell'attività agricola, pertanto, la maggior parte di esse sono misure attive, nelle quali la modalità di gestione/utilizzo della risorsa erbacea (in considerazione delle alte quote dei siti, le superfici agricole interessate dalla rete Natura 2000 sono essenzialmente superfici foraggere) è fondamentale per la protezione degli habitat.

In questa logica la Misura, prevedendo un sostegno per i maggiori costi e i mancati guadagni legati agli obblighi e divieti individuati dalle misure di conservazione obbligatori per legge, risponde ai seguenti fabbisogni:

- 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico

fondovalle-alpeggio;

- 18. Salvaguardia dei siti ad elevata valenza naturalistica;
- 21. Salvaguardia della biodiversità

La misura contribuisce al raggiungimento della Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”, in particolare alla Focus Area 4A “Salvaguardia e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”. Il sostegno nell’ambito di questa sottomisura è volto infatti ad aiutare gli agricoltori che operano all’interno di siti della rete ecologica Natura 2000, ad affrontare gli specifici svantaggi dovuti alla attuazione di modalità gestionali di prati/pascoli per l’attuazione delle misure di conservazione atte a garantire la conservazione/implementazione del livello di biodiversità locale. Nello specifico, le misure di conservazione favoriscono la salvaguardia, il ripristino e /o il miglioramento della biodiversità e della funzionalità ecologica dei sistemi naturali e seminaturali e la conservazione di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua e/o per il loro ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche nonché per la tutela del patrimonio paesaggistico dell’Europa. In maniera secondaria la presente Misura contribuisce alle Focus Area 4B e 4C: una gestione conservativa e attenta degli habitat agricoli ha, infatti, una ricaduta positiva sia sulla risorsa idrica, tramite il mantenimento di pratiche agricole di minore impatto sulla qualità dell’acqua, che sulla stabilità dei suoli preservandoli dall’erosione.

Rispetto all’esperienza del periodo 2007-13, è emersa l’esigenza di rafforzare le informazioni e le conoscenze, da un lato, sugli obblighi e divieti discendenti dalle misure di conservazione, dall’altro, sulle opportunità anche economiche (eco-agri-turismo, prodotti agroalimentare che promuovono la salute e il benessere dell’uomo anche nell’ottica delle nuove conoscenze in epigenetica, la sostenibilità ambientale, il benessere animale ...) che possono scaturire dalle sinergie agricoltura e protezione dell’ambiente.

Tali informazioni e conoscenze potranno essere oggetto di iniziative specifiche nel quadro della Misura 1.

La Misura si articola in un’unica tipologia di intervento: 12.1 Compensazione per il mantenimento delle formazioni erbose naturali e seminaturali nelle aree Natura 2000.

Elenco siti

SIC/ZPS – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale:

IT 1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso - Cogne, Valsavarenche, Aymavilles, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Introd, Villeneuve

ZPS - Zona di Protezione Speciale:

IT 1202020 Mont Avic e Mont Emilius - Cogne, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fenis, Chambave, Pontey, Châtillon, Montjovet, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Donnas, Issogne

IT 124030 Val Ferret Courmayeur

ZSC/ZPS - Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale:

IT 1204220 Ambienti glaciali del Monte Rosa - Valtourneche, Ayas, Gressoney-La-Trinité

IT 1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel - Saint-Marcel, Brissogne, Quart, Nus

ZSC – Zone Speciali di Conservazione:

IT 1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes - Rhêmes-Notre-Dame

IT 1202000 Parco Naturale del Mont Avic - Champdepraz, Champorcher

IT 1203010 Zona umida di Morgex - Morgex, La Salle

IT 1203020 Lago di Lolair - Arvier

IT 1203030 Formazioni steppiche della Cote de Gargantua - Gressan

IT 1203040 Stagno di Loson - Verrayes

IT 1203050 Lago di Villa - Challand-Saint-Victor

IT 12060 Stagno di Holay - Pont-Saint-Martin

IT 1203070 Mont Mars – Fontainemore

IT 1204010 Ambienti glaciali del Monte Bianco - Courmayeur, La Thuile

IT 1204032 Talweg della Val Ferret – Courmayeur

IT 1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin - La Thuile

IT 1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche - Valgrisenche

IT 1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo - Saint-Rhémy-en-Bosses

IT 125030 Pont d'Ael – Aymavilles

IT 1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles - Aymavilles, Aosta

IT 1205050 Ambienti xerici di Mont Torretta - Bellon - Saint-Pierre, Sarre

IT 1205061 Stazione Astragalus alopecurus di Cogne – Cogne

IT 1205064 Vallone del Grauson – Cogne

IT 1205065 Vallone dell'Urtier – Cogne

IT 1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan - Torgnon, Nus

IT 1205082 Stagno di Lo Ditor – Torgnon

IT 1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly - Saint-Denis, Verrayes

IT 1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone de l'Alleigne – Champorcher

IT 1205110 Stazione Peonia officinalis - Arnad, Perloz

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5			P6			Trasversali				
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000								P	✓	✓										✓	✓

Tab. A_M12

8.2.9.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.9.3.1. 12.1 Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000

Sottomisura:

- 12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con Deliberazione n. 3061 del 2011 la Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente, i Comuni territorialmente interessati e gli Enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette, ha adottato le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000

L'intervento 12.1 compensa gli agricoltori per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno connessi agli obblighi e ai divieti discendenti dall'applicazione delle suddette misure di conservazione obbligatorie, rispetto alle aree simili che non hanno tali obblighi, finalizzate al mantenimento ovvero, all'occorrenza, al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente delle formazioni erbose naturali e seminaturali sotto esposte. L'intervento è focalizzato sulle formazioni erbose poiché esse rappresentano, in ragione dell'altitudine dei siti, la quasi totalità delle superfici agricole comprese nelle Aree Natura 2000 e svolgono, al contempo, un ruolo centrale per la conservazione di importanti specie vegetali e animali.

In questa logica, come evidenziato nel paragrafo introduttivo della Misura, l'intervento risponde ai fabbisogni 15, 18, 21 contribuendo, in via principale, al soddisfacimento della Focus Area 4A e, in via secondaria, delle Focus Aree 4B e 4C.

L'intervento individua 4 diverse formazioni erbose: 1) prati permanenti (o da sfalcio), 2) prati secchi (o praterie asciutte), 3) pascoli alpini, 4) zone umide (torbiere o paludi); ascrivibili a corrispondenti habitat Natura 2000, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE

Queste formazioni erbose possono essere presenti in strutture complesse, a mosaico tra di loro o con altri habitat. Alcune di queste, ad esempio le formazioni aride - l'habitat 6210*: "Praterie polispecifiche perenni

a dominanza di graminacee emicriptofitiche, da aride a semimesofile, riferibili alla classe *Festuco-Brometea*,” talora interessate da una ricca presenza di specie di *Orchidaceae* ed in tal caso considerate prioritarie - e/o umide (habitat 7110* Torbiere alte attive ombrotrofe e l’habitat 7210*: Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* formazioni emergenti azonali a dominanza di *Cladium mariscus*) - considerate le limitate estensioni e la loro marginalità e frammentazione sono da considerarsi particolarmente sensibili e a rischio di ulteriore restrizione. Per la loro conservazione diventa indispensabile adottare delle azioni migliorative mirate in quanto l’assenza di interventi agro-pastorali, induce invasione da parte di specie arbustive e/o forestali con perdita del loro corteggio di specie caratterizzanti, e, allo stesso tempo, interventi non finalizzati alla conservazione comporterebbero lo stesso tipo di interferenza. Negli habitat non prioritari vengono considerate le formazioni erbose naturali e seminaturali comuni nel territorio valdostano che, anche in considerazione delle relativamente più ampie superficie che occupano, non sono considerate particolarmente vulnerabili.

Per questi habitat l’applicazione di misure di conservazione intende mantenere l’attuale equilibrio e, nel caso, migliorarne il grado di biodiversità.

1) Prati permanenti o da sfalcio

Habitat Natura 2000 cod. 6510, 6520

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

- è fatto obbligo di effettuare concimazioni tradizionali con letame maturo (vd registro concimazioni);
- è fatto obbligo, per l’habitat 6510, di prevedere almeno due interventi di sfalcio; per il mantenimento della composizione floristica è importante effettuare il primo sfalcio in tardiva (dopo il 15 giugno);
- è fatto obbligo, per l’habitat 6520, di prevedere almeno uno sfalcio in epoca tardiva (dopo il 15 giugno) e dopo la fioritura delle Graminacee, seguito da uno o più turni di pascolamento bovino e/o ovino;
- è fatto obbligo, in caso di mancato utilizzo (pascolo e/o sfalcio), di prevedere interventi autunnali al 30 settembre di trinciatura dell’erba;
- è fatto obbligo, in caso di solo utilizzo della risorsa foraggera tramite pascolo, di prevedere interventi autunnali al 30 settembre di sfalcio per eliminare i refusi ed effettuare tagli selettivi e ripetuti delle specie infestanti.

2) Prati secchi

Habitat cod. 6210, 6230, 6240

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

-sono vietate le concimazioni organiche, ad esclusione delle deiezioni lasciate dal bestiame sul posto, e le irrigazioni per gli habitat caratterizzati da specie xerotermofile, che necessitano cioè di elevate temperature e scarsità d’acqua (6210);

- in caso di interventi atti al miglioramento del cotico erboso, oltre a corrette tecniche pastorali (carichi, movimentazione e stabulazione del bestiame), devono essere adottate pratiche che non alterino la composizione floristica naturale; in particolare, in caso di risemine per piccoli danneggiamenti e dissesti del cotico devono essere utilizzati miscugli di specie e varietà adatte al sito;

- è fatto obbligo di contenere gli arbusti e le essenze forestali di invasione (6210) tramite taglio e/o trinciatura;
- è fatto obbligo di uno sfalcio tardivo al 30 settembre annuale o biennale con asportazione del tagliato o un ciclo di pascolamento (6210).

3) Praterie e pascoli alpini

Habitat cod. 6150, 6170

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

- è fatto obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o rinnovazione forestale tramite taglio e/o trinciatura;
- per il contenimento sviluppo specie nitrofile è fatto obbligo di eseguire fertirrigazioni organiche razionate e di registrare il relativo volume di spandimento.

4) Zone umide

Torbiere e paludi basse habitat Natura 2000 cod. 7110, 7140, 7210, 7220, 7230, 7240

Le misure da adottare per la conservazione di questi habitat sono:

- è vietato lo sfalcio, il pascolamento e l'abbruciamento del cotico erboso;
- è fatto obbligo prevedere una fascia di rispetto di 4 metri attorno alla torbiera in cui non vi sia pascolo né transito alcuno; tale area va delimitata almeno con il filo pastore.
- è fatto obbligo di mettere in atto operazioni di contenimento e/o eradicazione in caso di inarbustimento e/o di ingresso di specie estranee alle comunità vegetali tipiche tramite taglio e/o trinciatura.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio annuale a superficie.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i minori ricavi connessi agli obblighi e ai divieti discendenti dall'applicazione delle misure di conservazione dei siti della rete ecologica Natura 2000, finalizzate al mantenimento ovvero, all'occorrenza, al ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali sopra richiamate. Il periodo di impegno è di un anno.

Non sono ammissibili costi fissi. Gli investimenti non produttivi necessari per conseguire gli obiettivi della misura (applicazione delle misure di conservazione) possono essere sostenute nell'ambito delle misure per gli investimenti.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità (DM 180 del 23/01/2015 e deliberazione della Giunta regionale di recepimento 748 del 22 maggio 2015), Art. 4, paragrafo 1, lettera c), attività minima, mantenimento di superfici agricole, del Regolamento (UE) n. 1307/2013

DIR 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE)(GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)

DIR 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE 22 dicembre 2009 che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina

Decreto Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti “Natura 2000”.

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 con allegati I e II “Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.”

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005

Decr Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone umide speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”

Decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 marzo 2008 “Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”

Decr Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 febbraio 2013 “Designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n.357”

Legge regionale n. 8 del 2007 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.”

DGR 1460/2002 “Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.”

DGR 3361/2002 “Approvazione della proposta di designazione, avanzata dal Ministero dell'Ambiente, di quattro zone di protezione speciale, ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE (Misure volte ad

assicurare la preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat interessati).”

DGR 178/2006 “Approvazione dell'aggiornamento della banca dati NATURA 2000, costituita dai siti di importanza comunitaria (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e zone di protezione speciale (DIRETTIVA 79/409/CEE-UCCELLI) in Valle d'Aosta e della sua trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.”

DGR 654/2006 “Approvazione della proposta di istituzione di un nuovo sito di importanza comunitaria, nell'alta Valgrisenche, del suo inserimento nella banca dati NATURA 2000 della Valle d'Aosta (DIRETTIVA 92/43/CEE –HABITAT) e della trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.”

DGR 970/2012 “Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2007, concernente disposizioni in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive CEE 92/43 E 79/409. Revoca della D.G.R. 1815/2007.”

DGR 1087/2008 “Approvazione del documento tecnico concernente la classificazione delle zone di protezione speciale (Zps), le misure di conservazione e le azioni di promozione ed incentivazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007 n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007.”

DGR 3061 del 16/12/2011 che adotta le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori, singoli e associati, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi, il mancato guadagno connessi agli obblighi e ai divieti derivanti dalle Misure di conservazione dei siti della Rete ecologica Natura 2000.

L'individuazione del livello di premio si basa su un calcolo che prevede la comparazione dei ricavi e dei costi delle aziende nelle due ipotesi: aziende in zona Natura 2000, rispetto ad aziende in zone simili che non hanno divieti ed obblighi discendenti dalle misure di conservazione.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono:

- possesso di Partita IVA;
- superficie nel territorio regionale all'interno di siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive

92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché in altre aree naturali con vincoli ambientali (Riserve naturali regionali non designate SIC/ZPS, siti di interesse regionale) o altre aree agricole/forestali con documentata presenza di specie o habitat da Direttiva 92/43CEE e 2009/147/CE a condizione che tali aree non superino il 5% delle zone Natura 2000;

- superficie agricola interessata dalle formazioni erbose e dagli habitat riportati nella descrizione dell'intervento.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

1) prati permanenti o da sfalcio

habitat 6510 prati da sfalcio montani di bassa quota:

330 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

200 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

habitat 6520: praterie sfalciate montane:

200 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

2) Prati secchi

habitat (6210, 6230, 6240) formazioni erbose secche:

120 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

250 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

3) pascoli e praterie alpine

habitat 6150, 6170:

50 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

4) zone umide

habitat 7110, 7210, 7140, 7220, 7230, 7240:

350 €/ha per il periodo iniziale non superiore a 5 anni;

200 €/ha per gli anni successivi al 5° anno

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione, in particolare attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Le verifiche e i controlli sono gestiti tramite la consultazione web-service di banche dati certificate; nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica);

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

Gli obblighi e divieti connessi alle misure di conservazione sono complessi e variano a seconda dell'habitat: sono state riscontrate, in alcuni casi, difficoltà da parte degli agricoltori nella corretta identificazione degli stessi.

Problematiche possono emergere rispetto alla tempestività dei controlli che devono essere effettuati in periodi predeterminati pena l'impossibilità di accertare il rispetto degli obblighi e divieti (es: obbligo di sfalcio tardivo).

R6: Precondizioni e criteri di ammissibilità

Si sono riscontrate problematiche, da parte dei beneficiari, nell'erronea associazione dell'obbligatorietà delle misure di conservazione all'adesione della Misura 12.

R8: Sistemi informativi

Sono necessari continui aggiornamenti del sistema LPIS soprattutto in relazione all'elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d'Aosta;

Si potranno verificare possibili difficoltà in fase di avvio per l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

In linea con il disposto dell'art. 62 del reg. (CE) 1305/2013, l'autorità di gestione, attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'organismo pagatore hanno fatto una valutazione congiunta della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 14-10. L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Attraverso il dialogo continuo con l'OP AGEA, si provvederà al monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore e alla tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche.

In particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità della Misura.

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

Le azioni di formazione-informazione ai beneficiari saranno opportunamente rafforzate. al fine della verifica degli impegni, si provvederà al puntuale l'utilizzo di adeguate check-list che consentano l'elenco completo delle tipologie di controlli necessari, la precisa descrizione dei controlli effettuati e la verifica delle autodichiarazioni.

R6: Precondizioni e criteri di ammissibilità

Le azioni di formazione-informazione ai beneficiari saranno opportunamente rafforzate.

Sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi.)

R8: Sistemi informativi

Attraverso il dialogo continuo con l'OP AGEA, saranno implementate azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante alcuni elementi di novità, l'applicazione della misura 12 si pone in Valle d'Aosta in continuità con il passato periodo di programmazione.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Come già ricordato, l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il sistema informativo “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” (VCM) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e la corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all’interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” come recepite e specificate dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 748/2015.

Relativamente all’intervento 12.1 il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

“Acque”; Allegato 7 fertilizzanti;

“Suolo e stock di carbonio”: BCAA 4 Copertura minima del suolo; BCAA 5 Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione;

“Biodiversità”: CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

“Livello minimo di mantenimento dei paesaggi”: BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

“Mantenimento dei pascoli permanenti”: BCAA 8 Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’art. 93 comma 3 del Reg. (UE) 1306/2013

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Per limitazioni di compilazione del seguente campo si si precisa che l'elenco delle restrizioni/svantaggi in base ai quali si basano i pagamenti della presente Misura sono dettagliate nella DGR n. 3061 del 16/12/2011, disponibile alla pagina web del sito regionale http://www.regione.vda.it/risorsenaturali/conservazione/natura2000/normativa_i.asp.

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Non pertinente

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Elenco siti

SIC/ZPS – Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale:

IT 1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso - Cogne, Valsavarenche, Aymavilles, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Introd, Villeneuve

ZPS - Zona di Protezione Speciale:

IT 1202020 Mont Avic e Mont Emilius - Cogne, Charvensod, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fenis, Chambave, Pontey, Châtillon, Montjovet, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Donnas, Issogne

IT 124030 Val Ferret Courmayeur

ZSC/ZPS - Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale:

IT 1204220 Ambienti glaciali del Monte Rosa - Valtournenche, Ayas, Gressoney-La-Trinité

IT 1205070 Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel - Saint-Marcel, Brissogne, Quart, Nus

ZSC – Zone Speciali di Conservazione:

- IT 1201010 Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes - Rhêmes-Notre-Dame
- IT 1202000 Parco Naturale del Mont Avic - Champdepraz, Champorcher
- IT 1203010 Zona umida di Morgex - Morgex, La Salle
- IT 1203020 Lago di Lolair - Arvier
- IT 1203030 Formazioni steppiche della Cote de Gargantua - Gressan
- IT 1203040 Stagno di Loson - Verrayes
- IT 1203050 Lago di Villa - Challand-Saint-Victor
- IT 12060 Stagno di Holay - Pont-Saint-Martin
- IT 1203070 Mont Mars – Fontainemore
- IT 1204010 Ambienti glaciali del Monte Bianco - Courmayeur, La Thuile
- IT 1204032 Talweg della Val Ferret – Courmayeur
- IT 1205000 Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin - La Thuile
- IT 1205010 Ambienti d'alta quota della Valgrisenche - Valgrisenche
- IT 1205020 Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo - Saint-Rhémy-en-Bosses
- IT 125030 Pont d'Ael – Aymavilles
- IT 1205034 Castello e miniere abbandonate di Aymavilles - Aymavilles, Aosta
- IT 1205050 Ambienti xerici di Mont Torretta - Bellon - Saint-Pierre, Sarre
- IT 1205061 Stazione Astragalus alopecurus di Cogne – Cogne
- IT 1205064 Vallone del Grauson – Cogne
- IT 1205065 Vallone dell'Urtier – Cogne
- IT 1205081 Ambienti calcarei d'alta quota attorno al Lago Tsan - Torgnon, Nus
- IT 1205082 Stagno di Lo Ditor – Torgnon
- IT 1205090 Ambienti xerici di Grand Brison - Cly - Saint-Denis, Verrayes
- IT 1205100 Ambienti d'alta quota del Vallone de l'Alleigne – Champorcher

IT 1205110 Stazione Peonia officinalis - Arnad, Perloz

Gli obblighi e i divieti a carico degli agricoltori che operano nei siti sopra indicati sono contenuti nelle misure di conservazione approvate con Deliberazione della Giunta regionale 3061/2011.

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

La metodologia seguita al fine di stabilire la congruità del premio proposto è basata sull'analisi tecnico-economica della coltivazione di superfici foraggere allo scopo di evidenziare i costi aggiuntivi sostenuti e il mancato guadagno, conseguenti all'applicazione di obblighi e divieti derivanti dalle misure di conservazione obbligatorie per i siti Natura 2000, rispetto a zone simili non soggette alle misure di conservazione; i calcoli sono stati effettuati dagli uffici competenti dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA) – in quanto Organismo funzionalmente indipendente dalle autorità incaricate dell'attuazione del PSR – ha, comunque, avuto il compito di confermare l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli proposti.

Le fonti utilizzate per i dati nelle analisi comprendono gli archivi amministrativi della R.A.V.A., vale a dire le informazioni raccolte attraverso il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), le informazioni strutturali e produttive in possesso dell'A.Na.Bo.Ra.Va. e dell'AREV, i risultati di specifici studi sui processi produttivi oggetto di impegno realizzati a cura dell'Institut Agricole Régional di Aosta.

Elementi presi in conto per il calcolo

Per le singole formazioni erbose degli habitat considerati dalla Misura è stato calcolato il **differenziale di margine lordo** tra superfici soggette alle specifiche misure di conservazione obbligatorie e aziende in zone similari non sottoposte alle misure di conservazione. Sono stati considerati i seguenti elementi:

- **produzione lorda vendibile** rapportata all'ettaro di superficie: trattandosi di formazioni erbose, la PLV è stata calcolata come prodotto delle rese unitarie, in termini di foraggio prodotto (q/ha), per il valore unitario del foraggio. Alla luce dei divieti e degli obblighi imposti dalle misure di conservazione è stata stimata, per le singole formazioni erbose, una perdita di produzione fisica che va dal 100% nelle zone umide al 12,5% nei pascoli alpini. E' stato, inoltre, valutato un minor valore del foraggio prodotto negli habitat considerati (10€/q v. 16€/q) in ragione della minore resa del foraggio in termini di Unità Foraggere Latte (UFL);

- il costo della **manodopera** (di tipo familiare) è stato valutato 10,69 euro/ora, in conformità con i salari per ora lavorativa stabiliti nell'Allegato 1 al Contratto integrativo regionale di lavoro per operai agricoli attualmente in vigore in Valle d'Aosta. A seconda delle formazioni erbose considerate, sono state applicate delle riduzioni/maggiorazioni dei costi totali della manodopera per ettaro, rispetto all'ordinarietà della gestione, in ragione del minor/maggior lavoro conseguente ai divieti e obblighi delle misure di conservazione;

- per i **costi di transazione**, allo scopo di stimare l'entità sono state interpellate le OO.PP.AA. locali,

responsabili della raccolta delle domande di adesione alle misure; dall'indagine è emerso un costo di transazione valutato in Valle d'Aosta in 65 euro + (10,69 euro/ora * 2 ore) per un totale di circa 86,00 euro (in ogni caso, si è avuto cura di riportare il costo all'ettaro e verificare il rispetto della soglia massima del 20%).

Per gli impegni previsti dal presente intervento, considerati per la determinazione del mancato guadagno e/o dei costi aggiuntivi, non sono sovrapponibili, in quanto diversi o comunque più restrittivi, con le pratiche di greening previste dal Reg. (UE) n. 1307/2013; pertanto, non sussiste il rischio di doppio finanziamento.

Risultanze, in termini di differenziale di margine lordo

1) prati permanenti o da sfalcio

a) habitat 6510 prati da sfalcio montani di bassa quota: 550,30 €/ha

b) habitat 6520: prateria sfalciate montane: 211,90 €/ha

2) Prati secchi

habitat (6210, 6230, 6240) formazioni erbose secche: 471,10 €/ha

3) Pascoli e praterie alpine

Habitat 6150, 6170 : 340,60 €/ha

4) Zone umide

habitat cod.7110, 7210, 7140, 7220, 7230, 7240 : 370,60 €/ha

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Non pertinente

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Il *Prioritised Action Framework* (PAF) per Natura 2000

La Giunta regionale ha approvato il PAF con deliberazione n. 1023 del 18/07/2014.

Rispetto alle azioni del PAF (Quadro E), la presente sottomisura 12.1 rientra fra gli "interventi attivi e incentivazioni", prevedendo un premio a compensazione dei maggiori oneri e dei minori ricavi in capo agli agricoltori che, operando nelle aree Natura 2000, devono rispettare le Misure di Conservazione (DGR 3061/2011) specifiche per il sito/habitat di pertinenza.

8.2.9.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

8.2.9.5. *Informazioni specifiche della misura*

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi dovrebbero includere le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA), tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

Individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

Per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (DQA);

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

La descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tenere conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

Qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

Indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE)

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

--

8.2.9.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.10. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.10.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n.1305/2013 art. 31

Regolamento (UE) n. 1305/2013 art. 32 paragrafo 1 lett. a) zone montane

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura prevede l'erogazione di indennità annuali per ettaro di superficie a favore degli agricoltori delle zone montane per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in queste zone. Come nella scorsa programmazione, l'intera superficie amministrativa regionale è classificata come "zona montana" ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della direttiva 75/268/CEE.

Come evidenziato nell'analisi di contesto, le zone di montagna sono caratterizzate da costi di produzione più elevati in ragione delle limitazioni connesse all'altitudine e alla pendenza, aggravate dalle condizioni di estrema parcellizzazione fondiaria e dalle piccole dimensioni delle aziende agricole.

Pur avendo una logica prioritaria di compensazione del reddito, in Valle d'Aosta la Misura assume un importante carattere ambientale in relazione ai punti di forza evidenziati nell'analisi SWOT, in particolare per la presenza di un ricco patrimonio ambientale e di superfici agricole e forestali ad elevato valore naturalistico. Il valore aggiunto ambientale e paesaggistico dell'agricoltura è legato, nel contesto montano, alle pratiche agricole tradizionali e alla diffusione capillare di realtà aziendali part-time ed hobbistiche che garantiscono il presidio di terreni marginali.

Sul fronte dei punti di debolezza la Misura contrasta la contrazione del numero complessivo delle aziende agricole e l'abbandono del sistema tradizionale estensivo di allevamento, mitigando, di conseguenza, l'incidenza dei rischi naturali; infine, il mantenimento delle aziende sul territorio contribuisce accessoriamente a contrastare il rischio di disgregazione del tessuto sociale delle aree svantaggiate.

Pertanto, la Misura risponde ai seguenti fabbisogni specifici, rilevati dall'analisi di contesto e gerarchizzati:

- 17. Mantenimento delle aziende agricole sul territorio
- 21. Salvaguardia della biodiversità
- 15. Gestione corretta dei prati e pascoli permanenti e mantenimento del tradizionale sistema zootecnico fondovalle-alpeggio
- 07. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole.

La Misura concorre prioritariamente al perseguimento della Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", ed in particolare alle Focus Area proposte nella Tabella A13:

4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle

zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa:

il contributo della Misura al mantenimento di un'agricoltura estensiva e, in particolare, la corretta gestione delle superfici prato-pascolive assicurano il potenziamento della biodiversità ecosistemica e specifica.

4C)

In via secondaria la Misura persegue le Focus Area:

4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi:l'attività agricola, qualora effettuata in un'ottica di ordinarietà rispetto a pratiche tradizionali , garantisce una migliore regimazione delle acque (anche attraverso la conservazione di muretti e terrazzamenti per le colture permanenti e le altre colture) e, grazie ad un corretto apporto di sostanza organica nel suolo, contrasta l'erosione del suolo potenzialmente problematica nelle zone montane in pendenza e, nel contempo, permette di conservare il paesaggio tradizionale e gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere l'ambiente e la sua biodiversità;

5E "Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale". In particolare, le pratiche in grado di aumentare il grado di fissazione della CO₂ atmosferica sono quelle che prevedono la restituzione dei reflui zootecnici ai suoli, il mantenimento della sostanza organica nel suolo e della frazione umificata in particolare, nonché il pascolamento turnato organizzato bi-giornalmente: esse, nel loro insieme contribuiscono in maniera significativa al sequestro del carbonio ed alla riduzione dei gas ad effetto serra.

Infine, trattandosi di un'integrazione al reddito agricolo strategica per una regione interamente montana come la Valle d'Aosta, la misura contribuisce alla Focus Area 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole [...] e alla Focus Area 6A "Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione".La Misura contribuisce, inoltre, al perseguimento degli obiettivi trasversali "Ambiente" e "Mitigazione dei cambiamenti climatici" poiché, oltre a diminuire il rischio di fenomeni erosivi, l'accumulo di riserve di carbonio nei suoli agricoli, favorito dalla corretta gestione dei prati e pascoli, possiede un discreto potenziale di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

In Valle d'Aosta sono individuati i seguenti sistemi agricoli differenziati in ragione dello svantaggio fisico e riconducibili alle giustificazioni economiche; essi sono oggetto di premio ai sensi della sottomisura 13.1:

1. Sistema zootecnico:
 - a. estensivo (di fondovalle e di alpeggio)
 - b. intensivo (di fondovalle)
2. Altri sistemi agricoli.

Le indennità sono modulate sull'effettivo svantaggio naturale e permanente determinato dall'ambiente montano, specificatamente in base all'altitudine e alla pendenza. Analogamente al precedente periodo e in applicazione della normativa comunitaria, l'importo del premio è degressivo con l'aumentare della superficie coltivata.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
13.1 Indennità a favore degli agricoltori nelle aree montane				✓				P		✓					✓					✓	✓

Tab. A_M13

8.2.10.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.10.3.1. 13.1 Pagamenti compensativi nelle aree montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento prevede la corresponsione di indennità a superficie differenziate per ciascun sistema agricolo così definito:

1. Sistema zootecnico

- a) estensivo di fondovalle (foraggere / pascolo) e di alpeggio
- b) intensivo.

Il sistema estensivo di fondovalle fa riferimento alla zonizzazione regionale "fondovalle e mayen" e comprende zone poste a quota inferiore a 1.800 m slm. All'interno di questo sistema esistono due orientamenti basati sulle colture foraggere non avvicendate e sul pascolo. Il sistema estensivo di alpeggio fa riferimento alla zonizzazione regionale "alpeggio" e include zone situate a quote di norma superiori ai 1800 m slm. **Questo sistema prevede l'utilizzazione delle superfici afferenti all'allevamento in alpeggio e specificatamente a quelle prato-pascolive perenni (riferibili al raggruppamento colturale "colture foraggere non avvicendate per più di 5 anni")**

Il sistema zootecnico intensivo di fondovalle fa riferimento ad allevamenti che si pongono oltre le condizioni di ordinarietà e che eccedono il carico ottimale di 4 UBA/ha; gli allevamenti rientranti in questa categoria evidenziano, rispetto alle aziende di pianura, una minore incidenza dello svantaggio naturale connesso alla montagna come messo in luce dagli indicatori economici. Pertanto, in ragione delle diversità dei due sistemi (estensivo ed intensivo) e dei conseguenti diversi risultati economici, è necessario attuare una differenziazione, anche al fine di evitare sovra compensazioni.

2. Altri sistemi agricoli.

Rientrano negli "altri sistemi agricoli" tutti gli altri sistemi agricoli presenti nella Regione e in particolare quelli che, rappresentando il 2,3% della superficie agricola regionale, risultano essere residuali nel settore primario regionale. Essi comprendono le colture arboree permanenti e annuali, nonché, in piccola parte, colture orticole e seminativi le cui superfici investite sono di ridotte dimensioni e frammentate, ricomprese spesso in aziende ad orientamento colturale misto e più raramente specializzate .

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Indennità a superficie

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Rispetto della Condizionalità (decreto ministeriale 180 del 23/01/2015 e deliberazione della Giunta regionale di recepimento 748 del 22 maggio 2015)

Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Non sussistono rischi di sovracompensazione con i pagamenti diretti del primo pilastro della PAC previsti dal Regolamento (CE) n. 1307/2013 in quanto in Italia non viene attivato il premio aggiuntivo legato alle zone svantaggiate. Per quanto attiene alla potenziale sovrapposizione col greening e con i premi accoppiati della PAC, si rimanda al paragrafo “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso”.

Regolamento (UE) n.1305/2013:

Art. 28 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Art. 29 – Agricoltura biologica

Art. 30 – Indennità Natura 2000

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

Agricultori attivi ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo dell'indennità considera i maggiori costi e i minori ricavi connessi agli svantaggi naturali, evidenziati sulla base dei diversi sistemi agricoli, ove differenziati e pertinenti sulla base dei calcoli cui sono soggetti gli agricoltori operanti in zone montane, comparati con attività agricole in aree non montane (vedi giustificativi economici del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CRA in allegato).

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità riguardano:

- possesso di Partita IVA;

- superficie agricola minima di accesso pari a 5.000 metri quadrati.

La soglia minima di superficie ammissibile è stata fissata considerando che al di sotto di essa il premio non è giustificato se rapportato ai costi amministrativi legati all'erogazione, e che tale soglia non comporta distorsioni della concorrenza.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Le indennità sono differenziate in base ai vari livelli di svantaggio descritti a proposito dei sistemi agricoli a cui fanno riferimento (altitudine, pendenza) e sono applicate alle superfici agricole richieste in domanda. Come esplicitato dall'art. 31, paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/13, i premi sono degressivi al crescere della superficie condotta per evitare sovracompenzazioni poiché, in relazione alle economie di scala evidenziate dall'analisi economica, l'effetto dello svantaggio (cioè le perdite di reddito e i costi aggiuntivi) decresce all'aumentare della superficie condotta.

1) Sistema zootecnico – In riferimento alla tabella premi SA1

Sono riconosciute a premio le superfici afferenti all'allevamento del sistema agricolo 1. Per quanto concerne le tipologie a prato (nella tabella SA1 evidenziate da un asterisco*), agli identificativi catastali aventi pendenza superiore al 30% è riconosciuta un'integrazione pari a 100 €/ha; gli importi riportati nella Tabella non sono comprensivi di tale integrazione.

2) Altri sistemi agricoli – In riferimento alla tabella premi SA2

Sono riconosciute a premio tutte le colture non afferenti al sistema zootecnico, cioè al SA1.

Per quanto concerne queste tipologie colturali (evidenziate da un asterisco* nella tabella SA2), agli identificativi catastali aventi pendenza superiore al 30% è riconosciuta un'integrazione pari a 100 €/ha; gli importi riportati nella Tabella non sono comprensivi di tale integrazione

La deroga per lo sfioramento del massimale (Allegato 2 al Reg. (UE) 1305/13) per i primi 5 ettari del sistema estensivo di fondovalle e per i primi 2 ettari degli altri sistemi agricoli è giustificata dall'ampiezza dei differenziali di reddito netto tra aziende agricole di pianura e aziende di montagna messi in luce, per i primi ettari, dalle analisi economiche. Alla luce di tali differenziali, che superano sempre i 2.000 euro, è importante garantire un livello di indennità che sia adeguato ed efficace a contrastare il fenomeno

dell'abbandono, particolarmente critico nelle aziende di piccole dimensioni.

1) Sistema zootecnico – Tabella premi SA1

1.a) s.z. estensivo di fondovalle (superfici foraggere e pascoli)

Altitudine	Classe di superficie (Ha)	Da 0 a 5	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 20 a 30	Oltre 30
Prati fino a 699 m*		400	300	200	140	0
Prati da 700 a 1199 m*		500	350	230	170	0
Prati oltre 1200 m*		600	400	260	200	0
Pascoli		200	100	80	50	0

1.b) s.z. estensivo di alpeggio (pascoli)

Classe di superficie (Ha)	Da 0 a 20	Da 20 a 80	Da 80 a 160	Da 160 a 200	Oltre 200
Prato-Pascoli e Pascoli	200	100	70	40	0

1.c) s.z. intensivo di fondovalle (superfici foraggere e pascoli)

Altitudine	Classe di superficie (Ha)	Da 0 a 5	Da 5 a 10	Da 10 a 20	Da 20 a 30	Oltre 30
Prati fino a 699 m*		200	150	100	70	0
Prati da 700 a 1199 m*		250	175	115	85	0
Prati oltre 1200 m*		300	200	130	100	0
Pascoli		100	50	40	25	0

*Per "prati" si intendono colture foraggere non avvicendate.

2) Altri sistemi agricoli*- Tabella premi SA2

Classe di sup.	Da 0 a 2 ha	Da 2 a 5 ha	Da 5 a 10 ha	Da 10 a 20 ha	Oltre 20 ha
Afferenti al sistema agricolo 2*	600	350	300	250	0

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure.

In considerazione del tipo di intervento e sulla base delle esperienze maturate nel periodo 2007-2013, verrà posta attenzione ai seguenti rischi che possono generare errori nella gestione della Misura 13:

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Le verifiche e i controlli (es: verifica del carico animale, verifica degli “ambiti territoriali” come fondovalle e alpeggio,) sono gestiti tramite la consultazione web-service di banche dati certificate; nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica);

R5: Impegni difficili da verificare e/o da controllare

In passato si sono verificate infrazioni soprattutto di tipo documentale da parte dei beneficiari.

Problematiche possono emergere rispetto alla tempestività dei controlli nell’anno effettivo di impegno.

R6: Precondizioni e criteri di ammissibilità

In questa programmazione gli innovativi criteri di modulazione dei premi inseriti nel PSR (criterio altitudinale, dimensionale) potrebbero potenzialmente generare incomprensioni fra i beneficiari.

R8: Sistemi informativi

Continue necessità di aggiornamento del sistema LPIS soprattutto in relazione all’elevata parcellizzazione fondiaria della Valle d’Aosta; possibili difficoltà in fase di avvio per l’adeguamento dei nuovi sistemi informatici utilizzati per il periodo 14-20.

8.2.10.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

In linea con il disposto dell’art. 62 del reg. (CE) 1305/2013, l'autorità di gestione, attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'organismo pagatore hanno fatto una valutazione congiunta della verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 14-10. L’OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell’OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente “Rischi nell’implementazione della sottomisura” verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

- **R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati**

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità della Misura.

- **R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare**

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- rafforzamento dell'informazione ai beneficiari (attraverso in particolare la definizione di vademecum informativi, modulistica).

- **R6: precondizioni e criteri di ammissibilità**

- rispetto alle novità introdotte su questi punti (criterio altitudinale, dimensionale) si prevede di utilizzare forme che consentano un'adeguata pubblicità per i beneficiari attraverso una serie di canali informativi, peraltro già sperimentati e attivati in fase di preparazione del PSR (sito web regionale, stampa, incontri...);
- sul fronte amministrativo si prevede di incrementare il livello di semplificazione agevolando la comprensione da parte del beneficiario delle procedure alla base del rilascio delle domande e degli impegni connessi (attraverso in particolare la definizione di modulistica, vademecum informativi).

- **R8: sistemi informativi**

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
- azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nonostante alcuni elementi di novità rispetto al passato, l'applicazione della misura "indennità compensative per le zone montane" in Valle d'Aosta riveste, già da diverse programmazioni, un consolidato carattere di ordinarietà.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

Come già ricordato, l’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il sistema informativo “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” (VCM) reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e la corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all’interno del sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Metodologia e fonte dei dati

La quantificazione dello svantaggio naturale della regione Valle d'Aosta è stata svolta dal Consiglio per la ricerca in agricoltura (CRA), utilizzando i dati di contabilità aziendale del database RICA per le annualità 2009-2012, sulla base di un piano di campionamento per Ordinamento Tecnico Economico (OTE) e per Dimensione Economica (DE).

Il giustificativo dei pagamenti compensativi fa riferimento ai costi aggiuntivi e al mancato guadagno connessi agli svantaggi naturali (difficili condizioni climatiche e ambientali, connesse all’altitudine e all’acclività del terreno, nonché la scarsa produttività dei suoli) cui sono soggetti gli agricoltori operanti in aree montane. Allo scopo di misurare gli effetti dello svantaggio naturale i risultati economici delle aziende agricole valdostane sono posti a confronto con quelli che competono ad analoghe realtà aziendali operanti in zone non svantaggiate del Piemonte (analisi della “situazione controfattuale”).

Elementi presi in conto per il calcolo

- ricavi totali e costi correnti rapportati all’ettaro di superficie;
- nel caso di premio accoppiato sul primo pilastro e in riferimento all’allevamento bovino da latte in zone di montagna, i calcoli hanno considerato, oltre al premio accoppiato stesso, anche il premio aggiuntivo “settore latte – zone montane”, previsto dal reg. (UE) 1307/2013 e normato a livello nazionale dall’art. 20, comma 4, del decreto ministeriale 18/11/2014, n. 6513.

Risultanze

1) sistema zootecnico:

- **aziende zootecniche estensive:** nel dettaglio l’analisi della redditività (reddito netto, al netto delle indennità compensative) mette in luce un differenziale tra le aziende di pianura e le aziende di montagna pari ad un valore medio di **2.147 €/ha**; la detenzione di animali di razze autoctone, di taglia inferiore e meno produttive, fanno sì che i ricavi totali aziendali siano sei volte inferiori nelle zone montane rispetto alle zone di pianura. Nonostante si evidenzino, per contro, costi correnti più elevati in pianura, i minori ricavi ottenuti in montagna fanno sì che il differenziale in termini di reddito rimanga elevato, giustificando il premio previsto dalla misura;
- **aziende zootecniche intensive:** nel dettaglio l’analisi della redditività (reddito netto, al netto delle indennità compensative) mette in luce un differenziale tra le aziende di pianura e le aziende di montagna pari a **1.567 €/ha**, significativamente inferiore a quanto evidenziato per le aziende estensive. Inoltre, il confronto fra questa tipologia di aziende e quelle estensive, mostra un livello di reddito netto nel sistema intensivo di montagna 10 volte superiore rispetto a quello medio registrato nelle aziende estensive di montagna. Pertanto si ritiene giustificata la differenza di indennità

concessa alle due tipologie di allevamento (estensivo-intensivo);

- la **modulazione dell'indennità sulle superfici a pascolo** (alpeggio e fondovalle) e prati si basa sulla gravità del vincolo permanente (altitudine e pendenza) identificato, che pregiudica le attività agricole. Tale modulazione dei premi trova giustificazione nei calcoli dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (quindi dei ricavi), rispetto alle zone non soggette a vincoli naturali. Per le sole superfici a prato l'indennità prevista **crece con l'altimetria** in base a tre fasce altitudinali: fino a 699 m s.l.m., da 700 a 1.199 m s.l.m. e oltre 1.200 m s.l.m. La ragione per la quale l'entità del premio aumenta con l'altitudine consiste nel fatto che, con l'aumentare della quota, lo svantaggio naturale incide ancor più negativamente sulla fertilità dei suoli e sul potenziale produttivo delle superfici foraggere. È riconosciuta una modulazione in base alla **pendenza** attraverso un importo aggiuntivo stimato in 100,00 euro/ha qualora gli identificativi catastali delle superfici a premio abbiano una pendenza superiore al 30%; detto premio aggiuntivo è giustificato dai maggiori costi imposti dalle operazioni di sfalcio e raccolta del foraggio in condizioni di forte pendenza, determinati dall'uso di mezzi a baricentro ribassato, di piccole dimensioni e talvolta portati a mano, col conseguente allungarsi dei tempi di affienazione;
- rispetto alle dimensioni aziendali si evidenzia un differenziale particolarmente significativo nel caso delle aziende di dimensioni più contenute; man mano che le aziende assumono dimensioni fisiche maggiori le differenze tendono a diminuire. In particolare, nelle aziende zootecniche estensive l'aumento del reddito netto registrato per le **fasce dimensionali individuate giustifica la degressività dell'indennità**. Per le aziende zootecniche intensive l'esiguità del campione non permette di evidenziare l'andamento del reddito al crescere delle dimensioni aziendali, tuttavia è presumibile ipotizzare una tendenza simile e, di conseguenza, è giustificata la degressività dell'indennità anche per le aziende rientranti in questa categoria. Le fasce dimensionali identificate per le superfici di alpeggio sono più ampie in ragione delle maggiori dimensioni di tali aziende (le aziende d'alpeggio hanno una superficie media di 113 ha);

2) altri sistemi agricoli:

- la categoria raggruppa le rimanenti tipologie aziendali (2,3 % della SAU regionale), maggiormente rappresentate, come evidenziate dall'analisi di contesto, dalle imprese orientate alla coltivazione di vigneti e frutteti, il cui differenziale di reddito (reddito netto, al netto delle indennità compensative) tra le aziende di pianura e quelle di montagna ammonta a **3.745 €/ha** (vite) e a **2.623 €/ha** (frutta);
- l'esiguità del campione RICA non permette di evidenziare l'andamento del reddito al crescere delle **dimensioni aziendali**. Tuttavia dalle analisi effettuate nel settore si evidenzia una forte concentrazione di aziende con SAU inferiore ai due ettari (90% delle aziende specializzate in colture permanenti – ISTAT 2010), caratterizzate da una scarsa redditività e da un maggiore rischio di abbandono; mentre le aziende mediamente più strutturate (superficie maggiore di 2 ha) registrano performance economiche migliori al crescere della superficie, anche se le dimensioni totali rimangono molto contenute. Si ritiene pertanto giustificata la modulazione proposta.

8.2.10.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Il limite minimo per azienda, in continuità con i precedenti periodi di programmazione, è pari a 1 ettaro per il sistema zootecnico e a 0,5 ettari per gli altri sistemi agricoli, in ragione della situazione fondiaria e strutturale descritta. Considerato che, come evidenziato dalle giustificazioni economiche, all'aumentare delle superfici aziendali si assiste ad un aumento del reddito netto e ad una diminuzione dello svantaggio legato al contesto montano, si è operata una degressività per fasce dimensionali in conformità al paragrafo 4 dell'art. 31 del Reg. (UE) 1305/13. Tali fasce sono state identificate in coerenza con le caratteristiche dei diversi sistemi agricoli e con le giustificazioni economiche. Nel dettaglio:

- sistemi zootecnici estensivo ed intensivo di fondovalle, fasce identificate e relativa distribuzione percentuale delle aziende: 0-5 ha: 30% delle aziende; 5-10 ha: 27% delle aziende; 10-20 ha: 30% delle aziende; 20-30 ha: 9%; oltre 30 ha 4% (dati 2014 AREA VdA, calcolo sulle superfici -foraggiere delle aziende di fondovalle aderenti alla Misura 211 del PSR 07-13);

- sistema zootecnico d'alpeggio, fasce identificate e relativa distribuzione percentuale delle aziende: 0-20 ha: 11% delle aziende; 20-80 ha: 33% delle aziende; 80-160 ha: 32% delle aziende; 160-200 ha: 9% delle aziende; oltre 200 ha: 15% delle aziende (dati 2014 AREA VdA, calcolo sulle superfici a pascolo delle aziende di alpeggio aderenti alla Misura 211 del PSR 07-13);

- altri sistemi zootecnici: trattandosi di un sistema residuale che comprende diversi orientamenti produttivi, le classi sono state individuate in base all'orientamento produttivo maggiormente rappresentativo, ovvero quello delle colture permanenti. Fasce identificate e relativa distribuzione percentuale delle aziende: 0-2 ha: 90% delle aziende; 2-5 ha: 8% delle aziende; 5-10 ha: 1% delle aziende; 10-20%: 1% delle aziende; oltre 20 ha: 0% delle aziende (dati ISTAT 2010).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Come previsto dall'Art 32 (1, 2 e 5) del Reg. 1305/2013 l'intera superficie della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con i suoi 74 comuni, risulta essere inserita totalmente in zona svantaggiata (secondo quanto evidenziato dall'art. 3, paragrafo 3 della dir. 75/268/CEE).

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Non pertinente.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Cfr. campo inerente la misura.

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Cfr. campo inerente la misura.

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Cfr. campo inerente la misura.

8.2.10.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Cfr. campo inerente la misura.

8.2.10.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Cfr. campo inerente la misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Cfr. campo inerente la misura.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Non pertinente

--

8.2.10.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

--

8.2.11. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.11.1. Base giuridica

Reg. (CE) n. 1305/2013, art. 33

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

In un contesto regionale in cui l'allevamento del bestiame bovino costituisce l'attività prevalente garantire standard elevati, per il miglioramento del benessere e delle condizioni di igiene degli animali, diviene strategico per aumentare la qualità dei prodotti agro-alimentari in particolare di quelli lattiero caseari, quali la Fontina.

La Misura risponde allo specifico fabbisogno 14 "Garantire il benessere degli animali di allevamento" e al fabbisogno 12 "Aumento del valore aggiunto delle produzioni lattiero-casearie" e contribuisce alla priorità 3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo", Focus Area 3A "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali". In via secondaria, la Misura contribuisce alla Focus Area 2A, "migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività".

La tecnica di allevamento, vincolato dalle condizioni climatiche ed orografiche del territorio montano della regione e orientato per lo più alla produzione di latte, possiede in Valle d'Aosta caratteristiche peculiari rispetto a quella diffusa nelle aree pianeggianti e collinari italiane.

Ordinariamente gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: gli animali sono tenuti in stabulazione fissa alla posta senza l'utilizzo di paglia o tappetini, anche negli allevamenti di recente costruzione.

La Misura prevede di attivare la tipologia di intervento 14.1 "Concessione di incentivi agli allevatori che si impegnano all'uso della paglia come lettiera degli animali o di tappeti nel periodo di stabulazione fissa" per incentivare gli agricoltori a migliorare la cura e le condizioni sanitarie degli animali in stabulazione fissa, in conformità con le esigenze naturali di allevamento.

Rispetto alla programmazione 2007-13, sono stati introdotti alcuni elementi di novità:

- il beneficiario deve essere identificato come agricoltore attivo, come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive norme di recepimento a livello nazionale;
- oltre agli incentivi per l'uso della paglia come lettiera, sono previsti incentivi per l'utilizzo dei tappeti.

Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5			P6			Trasversali				
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
14.1 Pagamenti per il benessere animale				✓		P														✓	

Tab A_M14

8.2.11.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.11.3.1. 14 Benessere animale

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura Misura mira a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti volontariamente dagli agricoltori per seguire pratiche e standard di benessere animale più elevati rispetto ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla normativa vigente.

I pagamenti per il benessere degli animali sono erogati agli allevatori, detentori di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, che si impegnano ad utilizzare la paglia nella lettiera degli animali in stabulazione fissa ed un suo buon governo, o a coprire il pavimento della posta degli animali in stabulazione fissa nel periodo invernale con appositi tappeti.

La sottomisura contribuisce alla Priorità 3 “Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, Focus Area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore

aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”.

Con la presente sottomisura s'intende prevenire alcune patologie, determinate dalla stabulazione fissa, con l'apporto e il rinnovo costante della lettiera o con l'utilizzo di tappeti sulla posta, intendendo anche correggere alcune pratiche di allevamento degli animali in stabulazione fissa nel periodo invernale. Infatti, ordinariamente gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: gli animali sono tenuti in stabulazione fissa alla posta. La pavimentazione della posta, anche negli allevamenti di recente costruzione, è realizzata solitamente con un cemento adatto per pavimentazioni adibite al ricovero degli animali che, pur avendo proprietà isolanti-termiche (cemento "caldo"), dev'essere compatto (non poroso) per rispettare le disposizioni del punto 8 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE (pulizia e della disinfezione della posta).

Oltre a creare un supporto morbido e asciutto, l'uso della paglia o dei tappeti in gomma permette di prevenire alcune patologie e possibili lussazioni/ferite degli animali causate dal pavimento in cemento, che può risultare viscido e sdruciolevole. Inoltre, grazie all'assorbimento delle deiezioni liquide, l'uso della paglia riduce sia l'umidità relativa dell'aria, sia la concentrazione dei gas dannosi per gli animali, in coerenza con il punto 10 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE.

Impegno	Settore di impegno Art. 10, Reg UE n. 807/2014	Condizionalità		Pratiche ordinarie di allevamento	BASELINE	Maggiori impegni rispetto alla baseline	Effetti dell'impegno sul benessere animale	Controllabilità e verificabilità	Elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi
		Riferimenti normativi	Descrizione						
Utilizzo della paglia come lettiera degli animali nel periodo di stabulazione fissa. Sono ammesse le specie bovina, ovina, caprina ed equina.	b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale	Benessere degli animali GGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; GGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Allegato alla Direttiva 98/58/CE (CGO 13) 8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. 9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali. 10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.	Ordinariamente gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: gli animali sono tenuti in stabulazione fissa alla posta. La pavimentazione della posta, anche negli allevamenti di recente costruzione, è realizzata solitamente con un cemento adatto per pavimentazioni adibite al ricovero degli animali che, pur avendo proprietà isolanti-termiche (cemento "caldo"), dev'essere compatto (non poroso) per rispettare le disposizioni del punto 8 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE (pulizia e della disinfezione della posta).	Come specificato, di norma la posta è in cemento e non si utilizza la paglia come lettiera.	- Utilizzo di almeno 2 Kg di paglia/giorno/UBA; - sostituzione della lettiera al massimo ogni tre giorni in caso di stabulazione fissa, settimanale in caso di stabulazione libera; - corretta gestione dello stoccaggio e della movimentazione della paglia.	Oltre a creare un supporto morbido e asciutto, l'uso della paglia permette di prevenire alcune patologie e possibili lussazioni/ferite degli animali, causate dal pavimento in cemento che può risultare viscido e sdruciolevole. Inoltre, grazie all'assorbimento delle deiezioni liquide, l'uso della paglia riduce sia l'umidità relativa dell'aria, sia la concentrazione dei gas dannosi per gli animali, in coerenza con il punto 10 dell'Allegato alla Direttiva 98/58/CE.	Controllo amministrativo: verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. Controllo in loco: 1. verificare la presenza delle fatture di acquisto della paglia riferite all'anno oggetto dell'impegno; 2. verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. La trasformazione da capo a UBA si ottiene tramite le categorie standard; 3. determinare il numero di giorni di permanenza degli animali in stalla tenendo conto del periodo di alpeggio, tale controllo verrà eseguito utilizzando i dati presenti in BDN; 4. verificare che la quantità di paglia acquistata sia sufficiente a garantire l'apporto richiesto (pari a 2 kg/UBA x di) per le UBA richieste a premio e per il numero di giorni di presenza in stalla degli animali.	Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, rispetto alla gestione di un allevamento che non segue gli impegni per il benessere animale previsti dalla sottomisura. In particolare: il costo di acquisto della paglia; i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera, considerando che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è necessario intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera. Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno. Fonte dei dati: Servizi zootecnici Regione Valle d'Aosta, Institut Agricole Régional, Association Régionale des Éleveurs Valdostains (AREV) e Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza valdostana (ANABORaVa). Anno di riferimento dei dati: 2014
Utilizzo di tappeti nel periodo di stabulazione fissa. Sono ammesse le specie bovina, ovina, caprina ed equina.	b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale				Come specificato, di norma la posta è in cemento e non si utilizzano tappeti in gomma.	- Copertura del pavimento della posta con appositi tappeti in gomma per il benessere animale; - corretta manutenzione dei tappeti, attraverso lavaggi quotidiani e disinfezioni periodiche, nonché sostituzione in caso di usura (fessurazioni ed eccessiva porosità).	Oltre a creare un supporto morbido, l'uso dei tappeti in gomma permette di prevenire alcune patologie e possibili lussazioni/ferite degli animali, causate dal pavimento in cemento che può risultare viscido e sdruciolevole.	Controllo amministrativo: verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. Controllo in loco Verificare la presenza dei tappeti ad uso zootecnico in stalla rispetto alle UBA richieste.	Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, rispetto alla gestione di un allevamento che non segue gli impegni per il benessere animale previsti dalla sottomisura, ed in particolare i costi aggiuntivi relativi al tempo di gestione e pulizia giornaliera della posta (2 minuti/UBA*giorno, 210 giorni/anno a 10,69 €/ora). Il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno. Fonte dei dati: Servizi zootecnici Regione Valle d'Aosta, Institut Agricole Régional, Association Régionale des Éleveurs Valdostains (AREV) e Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza valdostana (ANABORaVa). Anno di riferimento dei dati: 2014

Impegni Misura 14

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Pagamento annuale per UBA oggetto di impegno

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1306/2013 – Rispetto della Condizionalità (decreto ministeriale 180 del 23/01/2015 e deliberazione della Giunta regionale di recepimento 748 del 22 maggio 2015)Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 recante “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”.

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21” Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti” dicembre 2006.

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 “Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico”.

Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17 “Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento.

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

Il sostegno è concesso ad Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

Il calcolo del premio considera i costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti, rispetto alla gestione di un allevamento che non segue gli impegni per il benessere animale previsti dalla sottomisura.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1: Criteri di ammissibilità relativi al Beneficiario

- essere titolari di partita IVA in agricoltura;
- detenere almeno 1 UBA.

2. Impegni

- mantenimento degli impegni per un periodo di un anno
- utilizzo di almeno 2 Kg di paglia/UBA per giorno

- sostituzione della lettiera al massimo ogni tre giorni in caso di stabulazione fissa; settimanale in caso di stabulazione libera
- corretta gestione dello stoccaggio e della movimentazione della paglia
- in alternativa, copertura del pavimento della posta con appositi tappeti in gomma ad uso zootecnico per il benessere animale e corretta manutenzione degli stessi.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non previsti per la presente Misura ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1305/13

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Ai sensi della presente azione può essere corrisposto un premio massimo di:

110,00 €/UBA per l'utilizzo della paglia

60,00 €/UBA per l'utilizzo dei tappetini

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione, in particolare attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati

Lo scambio delle informazioni tra le differenti autorità responsabili dei controlli non sempre è tempestivo e puntuale.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

Rispetto alla passata programmazione è stata introdotta la possibilità per migliorare le condizioni di stabulazione dell'utilizzo di appositi tappeti: nonostante la relativa facilità di controllo dell'impegno, criticità potrebbero evidenziarsi in fase di avvio in ragione della novità dell'introduzione.

R8: sistemi informativi

Nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica).

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell'intervento.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- rafforzamento dell'informazione ai beneficiari in particolare sulle nuove opportunità di utilizzo degli appositi tappeti in alternativa alla paglia

R8: sistemi informativi

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
- azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

In maniera generale l'impianto della misura, che si pone in continuità con le passate programmazioni, e la sua attuazione sono consolidati. L'elemento di novità costituito dall'introduzione della possibilità di utilizzo di appositi tappeti per migliorare le condizioni di stabulazione in alternativa alla paglia impone un livello maggiore di attenzione in fase di avvio.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BUR e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai

potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Con riferimento al regime di condizionalità, si applicano le disposizioni del DM n. 180 del 23 gennaio 2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come dalla deliberazione della Giunta regionale di recepimento n. 748 del 22 maggio 2015

Relativamente alla misura il riferimento è costituito, in particolare, dai seguenti Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA), afferenti ai temi principali:

Identificazione e registrazione degli animali

CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini;

Malattie degli animali

CGO 9: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Benessere degli animali

CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

In particolare, l'Allegato alla Direttiva 98/58/CE (CGO 13) stabilisce, per i fabbricati e locali di stabulazione, le seguenti disposizioni:

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei

recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Per quanto concerne le analisi economiche, la metodologia e i risultati a proposito delle giustificazioni dei premi sono state da soggetti, individuati dalla R.A.V.A., in possesso delle necessarie competenze quali l'Institut Agricole Régional di Aosta (IAR), l'Association Régional Eleveurs Valdôtaines (AREV), l'Associazione Nazionale Bovini Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) e i Servizi Zootecnici della Direzione regionale Agricoltura.

La metodologia ha considerato:

- per l'uso della paglia come lettiera

- il costo di acquisto della paglia;
- i maggiori costi derivanti dalla corretta gestione/sostituzione della lettiera, considerando che per le stabulazioni fisse e per i piccoli allevamenti, tipici della realtà valdostana, è necessario intervenire apportando giornalmente una media di 2 kg/UBA di paglia, il che comporta circa 13 ore/UBA per anno di maggior lavoro per il mantenimento della lettiera.

- per l'uso degli appositi tappeti

- i costi aggiuntivi relativi al tempo di gestione e pulizia della posta.

Il premio proposto nell'ambito della misura 14, per l'utilizzo della paglia, pari a euro 110,00 € per UBA, per la manutenzione e pulizia dei tappeti, pari a 60,00 € per UBA risulta dunque giustificato poiché viene evidenziato un maggiore onere per l'agricoltore rispettivamente di 201,44 €/UBA e di 74,83 €/UBA.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Le giustificazioni economiche dei premi e la certificazione dei calcoli sono allegate al Programma.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione, in particolare attraverso AREA VdA (struttura regionale competente per la gestione della misura), e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati

Lo scambio delle informazioni tra le differenti autorità responsabili dei controlli non sempre è tempestivo e puntuale.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

Rispetto alla passata programmazione è stata introdotta la possibilità per migliorare le condizioni di stabulazione dell'utilizzo di appositi tappeti: nonostante la relativa facilità di controllo dell'impegno, criticità potrebbero evidenziarsi in fase di avvio in ragione della novità dell'introduzione.

R8: sistemi informativi

Nella passata programmazione sono emerse delle criticità legate al differente grado di dettaglio fra le banche dati locali (utilizzate anche per la gestione di altri aiuti regionali) e quelle nazionali (in particolare la BDN zootecnica).

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

L'OP AGEA ha implementato a tal fine il sistema per la "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" (VCM) che la Regione ha debitamente compilato con le specifiche della misura e sottoposto alla validazione dell'OP stesso. Tale sistema è stato utilizzato considerando impegni, criteri di ammissibilità e facendo tesoro delle esperienze maturate nelle scorse programmazioni a livello di limitazione del tasso di errore.

Alla luce di quanto evidenziato al punto precedente "Rischi nell'implementazione della sottomisura" verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive e preventive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore, in particolare:

R3: sistemi di verifica e di controllo adeguati

- monitoraggio continuo e rafforzato dei tassi di errore;
- dialogo continuo con l'OP AGEA per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione a quelle informatiche;
- in particolare nella fase di avvio, il personale amministrativo deputato alle istruttorie/controlli sarà opportunamente informato e istruito in relazione alle novità dell'intervento.

R5: impegni difficili da verificare e/o da controllare

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche, con particolare attenzione alla corretta ed univoca interpretazione delle disposizioni unionali, nazionali e regionali che sottendono agli impegni stabiliti nel PSR;
- rafforzamento dell'informazione ai beneficiari in particolare sulle nuove opportunità di utilizzo degli appositi tappeti in alternativa alla paglia

R8: sistemi informativi

- dialogo continuo con l'OP per la tempestiva risoluzione delle problematiche;
- azioni mirate di informazione e istruzione del personale deputato ad utilizzare le banche dati in relazione alla presentazione delle domande o all'istruttoria delle stesse.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

In maniera generale l'impianto della misura, che si pone in continuità con le passate programmazioni, e la sua attuazione sono consolidati. L'elemento di novità costituito dall'introduzione della possibilità di utilizzo di appositi tappeti per migliorare le condizioni di stabulazione in alternativa alla paglia impone un livello maggiore di attenzione in fase di avvio.

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda a quanto esposto a livello di sottomisura

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Il sistema zootecnico della regione Autonoma Valle d'Aosta si caratterizza per una serie di peculiarità. Esse afferiscono alla presenza pressoché totale di razze autoctone adattate all'ambiente montano e alla particolare forma di utilizzazione foraggera basata sulla conduzione di superfici foraggere permanenti nelle varie zone altitudinali. Per quanto concerne l'azione 1 si fa riferimento alla consistenza zootecnica alla data del 31 marzo di ogni anno viene valutata considerando gli animali nati al 31 ottobre. Per quanto concerne l'azione 2 si fa riferimento alla consistenza zootecnica in alpeggio alla data del 31 luglio di ogni anno viene valutata considerando gli animali nati entro il 30 giugno. La strutturazione del dato è desunta dalla banca dati regionale afferente ai servizi zootecnici che hanno competenza nel caricamento dei dati sulla BDN di Teramo.

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si precisa che la M14, riferita all'unità di bestiame, è sempre cumulabile con la M10 e la M11, riferite all'unità di superficie; in particolare, non vi è rischio di sovrapposizione fra l'intervento 10.1.4, che compensa i minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze autoctone in via di estinzione meno produttive, e l'intervento 14.1, che compensa i maggiori costi per l'acquisto di materiali di lettiera (paglia o tappeti in gomma) che migliorano il benessere degli animali; pertanto, i due interventi sono compatibili e cumulabili fra loro.

Con riferimento alla congruità dei premi, come risultanti dalle potenziali combinazioni di interventi, non vi sono criticità in ordine alla sovra-compensazione, in quanto i singoli giustificativi si riferiscono al mancato reddito e ai maggior costi degli impegni considerati, tra loro sempre chiaramente distinti; il calcolo del giustificativo della congruità dei premi proposti in termini di maggiori costi e minori guadagni è stato effettuato in modo combinato e, pertanto, il beneficiario non viene compensato più volte per lo stesso impegno.

Le giustificazioni economiche dei premi e la certificazione dei calcoli sono allegate al Programma.

8.2.12. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.12.1. Base giuridica

La misura si riferisce all'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed in particolare al comma 2, lettere a, b, c, h, j.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La presente Misura favorisce la creazione di poli e reti e sostiene la promozione di diverse forme di cooperazione in particolare tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera agroalimentare, ricercatori e divulgatori nonché enti e altri soggetti (enti e consorzi) di gestione del territorio che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.

L'analisi SWOT ha evidenziato l'importanza di perseguire lo sviluppo di innovazione attraverso l'integrazione tra i soggetti beneficiari secondo diverse modalità, per rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio. Il territorio regionale è contraddistinto da una realtà fortemente frammentata caratterizzata, da una parte, da un mosaico di aziende di micro e piccole dimensioni (fondamentali nella gestione di aree marginali e determinanti nella produzione di materie prime e di prodotti agricoli di elevata qualità e salubrità) e, dall'altra, di poche grandi aziende, ben strutturate.

Tale frammentazione strutturale, derivante da diversi fattori quali, tra gli altri, la progressiva parcellizzazione della proprietà fondiaria, la conformazione orografica del territorio, le difficoltà di accesso ai fondi, l'appesantimento fiscale e burocratico, rallenta, di fatto, l'ammodernamento delle aziende, la loro capacità di innovarsi e di penetrare sul mercato, nonché di realizzare economie di scala.

In un territorio dunque caratterizzato da un numero elevato di piccole aziende e da una progressiva tendenza all'abbandono delle stesse nelle zone più svantaggiate, è emersa in via principale la necessità di favorire forme di aggregazione delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, per aumentare e/o creare una massa critica funzionale alla loro sostenibilità economica e ambientale.

La Misura risponde a numerosi fabbisogni, che verranno esplicitati in ogni singola sottomisura e contribuisce alla Priorità 1 "Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali", Focus Area 1B "Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali".

Considerata la natura trasversale, la Misura concorre potenzialmente al raggiungimento degli obiettivi di della maggior parte delle priorità e focus area del PSR e apporta un contributo positivo a tutti e tre gli obiettivi trasversali: sviluppo dell'innovazione (tecnica, tecnologica, organizzativa e ambientale), difesa dell'ambiente e mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

La Misura è articolata in 5 tipologie di intervento:

16.6 - cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia - art. 35, comma 2 lettera h);

16.8 - stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti - art. 35, comma 2 lettera j).

Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno alle tipologie di intervento di cooperazione è limitato a un periodo massimo di sette anni.

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P6			Trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.
16.6 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia		P				P									✓	✓
16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti		P						P	P	P					✓	✓

Tab A_M16

8.2.12.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.12.3.1. 16.6 Cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di energia

Sottomisura:

- 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura sostiene la cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali.

Dall'analisi della situazione del settore forestale caratterizzata da estrema frammentazione della proprietà fondiaria, emerge la necessità di valorizzare ed armonizzare la filiera foresta-legno-energia coordinandone le diverse componenti, attualmente frammentate e non in rete, al fine di migliorare qualitativamente e quantitativamente la risorsa forestale e il prodotto legno regionale, anche a fini energetici.

Nonostante un patrimonio boschivo di quasi 100.000 ettari in continua espansione, le utilizzazioni boschive realizzate annualmente, per numero di interventi e quantità di assortimenti ritratti, rimangono modeste e coinvolgono un numero di operatori molto limitato. Questa situazione, tra i vari aspetti, determina un mercato regionale contraddistinto da volumi di legname locale poco significativo e scarsamente valorizzato dal punto di vista economico, che frena pertanto una attiva gestione forestale e condiziona gli investimenti in foresta.

La sottomisura soddisfa nello specifico i seguenti fabbisogni:

5. Maggiore strutturazione delle aziende per il rafforzamento della competitività sul mercato
7. Valorizzazione del ruolo ambientale delle piccole aziende agricole
24. Migliore efficienza energetica ed aumento della produzione e dell'uso di energia da fonti rinnovabili
25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione
28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

Essa contribuisce in via prioritaria alla priorità 3 “Promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo”, in particolare alla focus area 3A “Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto nei prodotti agricoli, la produzione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Alla luce di questo inquadramento e dell’indirizzo già intrapreso nella passata programmazione, la sottomisura intende promuovere la cooperazione tra i diversi operatori della filiera forestale - sia pubblici che privati - organizzati in varie forme (es. associazioni temporanee di imprese, associazioni temporanee di scopo, associazioni o consorzi forestali) e in particolare delle ditte di utilizzazione boschiva, degli operatori che si occupano di commercializzazione e prima trasformazione e i consumatori finali tra cui gli utilizzatori di biomasse forestali a fini energetici.

Oltre all’incentivazione delle attività forestali a raggio locale connesse allo sviluppo della filiera corta, si vogliono infatti promuovere in maniera particolare i processi di lavoro in comune e le azioni connesse alla produzione di energia da biomassa.

La finalità è di catalizzare le iniziative di gestione collettiva mirate a rendere sostenibile economicamente e ambientalmente il recupero di biomasse aziendali o derivanti dalle pratiche selvicolturali (ed eventualmente di verde urbano), nonché l’eventuale trattamento, per una loro destinazione ai fini energetici. La sottomisura intende sostenere gli interventi di cooperazione tra i beneficiari limitatamente all’approvvigionamento delle biomasse da utilizzare per la produzione di energia ed esclude il supporto alla loro produzione.

Per quanto riguarda l’uso di biomasse di origine forestale, il sostegno riguarderà solo iniziative di modesta dimensione, a carattere locale. La sostenibilità dell’approvvigionamento, ai sensi dell’art. 35, lettera h, è assicurata da più fattori: in primo luogo, se gli interventi si effettuano su superfici pubbliche, queste sono assoggettate a piani di assestamento comunali (Piani economici dei beni silvo-pastorali), aventi valore legale (il prelievo non supera il 25% della massa in piedi, neanche nell’area oggetto di intervento). Nel caso invece di superfici private, le utilizzazioni forestali, laddove ricadente nelle aree vincolate, devono rispettare le prescrizioni di massima e polizia forestale (PMPF) ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del R.D. n. 3267 del 1923. Inoltre i tagli, su superfici ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica devono attenersi alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. E’ infine prassi consolidata, anche grazie alle ridotte dimensioni della regione, che gli interventi forestali su proprietà privata sono nella maggior parte dei casi preceduti da operazioni di martellata da parte del Corpo forestale regionale. In ogni caso, laddove l’intervento selvicolturale beneficia di un aiuto erogato ai sensi del presente Programma, è previsto che sia presentato un piano di gestione forestale o un documento equipollente che garantisca la sostenibilità

dell'approvvigionamento delle biomasse ritraibili.

In particolare è prevista la presentazione di un Piano di attività che contenga e descriva:

- uno studio di fattibilità di una filiera territoriale e le attività finalizzate alla costituzione della filiera stessa, descrivendo gli ambiti territoriali, le biomasse di cui le aziende agricole sono fornitrici o produttori, le biomasse di provenienza forestale, le categorie di soggetti che si intende coinvolgere ed il numero dei soggetti per ciascuna categoria, la dimensione economica complessiva stimata e la convenienza economica per la realizzazione della filiera;
- le attività di animazione atte a consentire la costituzione della filiera ed il suo funzionamento;
- le attività ulteriori e i servizi che concorrono al pieno conseguimento degli obiettivi dell'intervento (es. consulenza tecnica, formazione);
- la sostenibilità nel tempo dell'iniziativa;
- i costi diretti relativi alla realizzazione di progetti specifici da finanziare a valere sulle altre misure del PSR

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è un contributo in conto capitale ed è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 676/91/CEE relativa alla tutela dall'inquinamento delle acque da nitrati provenienti da fonti agricole.
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici e privati interessati alla costituzione di aggregazioni per la creazione di filiere per l'utilizzo della biomassa proveniente dai settori agricolo o forestale.

Le filiere oggetto di aiuto, sia orizzontali che verticali, devono avere le seguenti caratteristiche:

- filiere verticali: devono essere compresi 2 o più soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) produttori (cioè tutti coloro che producono per effetto delle loro attività) di biomassa;
 - b) soggetti che operano il trattamento, anche finalizzato direttamente ai fini energetici, del materiale di

cui i produttori garantiscono l'approvvigionamento. I soggetti che operano il trattamento possono coincidere con i soggetti produttori della biomassa;

c) soggetti che coordinano l'attività di organizzazione (compresa l'attività di animazione) e gestione della filiera;

d) soggetti che commercializzano biomassa trasformata (es. pellet, cippato, legna da ardere, bricchetti);

d) soggetti che forniscono consulenza aziendale;

e) soggetti che erogano il servizio di formazione agli operatori della filiera;

- filiere orizzontali: sono coinvolti soggetti della stessa categoria.

Le filiere orizzontali possono essere ammesse anche qualora i soggetti collaborino nell'attività di cooperazione siano già associati (cooperative, associazioni di produttori), ma non siano state precedentemente svolte le attività oggetto di finanziamento.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per la costituzione della forma associativa prescelta.

Sono ammissibili le spese per:

- studi sulla zona interessata o sul bacino di utenza, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali e di approvvigionamento, di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti necessari per la verifica della fattibilità in termini economici delle condizioni di approvvigionamento;

- animazione della zona interessata;

- costi di esercizio della cooperazione;

- costi delle attività promozionali;

- costi diretti relativi all'attuazione di progetti specifici, legati all'attuazione di un piano aziendale o documento equivalente o di costi diretti di altre azioni finalizzate all'innovazione, compresi i costi di investimento di importo modesto stabiliti da bando.

La durata del sostegno è limitata al periodo di programmazione.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le filiere di approvvigionamento e trattamento delle biomasse oggetto di aiuto devono, in termini di provenienza del materiale utilizzato per la produzione di biomassa agricola e forestale, fare riferimento all'ambito regionale. La sede operativa dei soggetti produttori che conducono le superfici di origine delle

biomasse deve essere situata nel territorio regionale.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono suddivisi in criteri generali e specifici.

Criteri generali:

- criteri soggettivi: ad esempio tipologia dei beneficiari, coinvolgimento degli enti pubblici locali (in caso di associazioni a finalità forestale);
- l'estensione della superficie interessata dagli interventi;
- criteri ambientali e territoriali: ad esempio la collocazione dell'intervento in ARPM, aree Natura 2000, in zone definite ad alto rischio di incendio dal Piano Antincendio Boschivo Regionale (AIB), in foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale (parco nazionale Gran Paradiso, parco regionale Mont Avic, Siti di Interesse Comunitario (SIC), in foreste di protezione diretta definite dalla Carta forestale Regionale.

Criteri specifici:

- grado di rappresentatività del settore forestale locale (in caso di associazioni a finalità forestale);
- sostenibilità nel tempo dell'iniziativa;
- capacità organizzativa e gestionale dei singoli componenti;
- collegamenti o connessioni con attività, servizi e circuiti esistenti,
- maggior numero di partecipanti;
- progetti che prevedono investimenti finanziati dalla Misura 8 del PSR.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è fissato nella misura massima del 100% della spesa ammessa, in riferimento alle tipologie di costi ammissibili per la realizzazione delle attività della presente sottomisura.

Qualora un costo diretto, con i limiti descritti al precedente punto 5, sia riferito ad una tipologia di intervento previsto in un'altra misura, verrà applicata l'aliquota di sostegno della misura corrispondente.

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dall'esperienza pregressa in particolare nell'ambito dei progetti Leader, alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

Potranno rilevarsi difficoltà in merito alla verifica delle caratteristiche dei partenariati/raggruppamenti di operatori economici e alla loro reale capacità di realizzare il progetto.

R8: Sistemi informatici

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può potenzialmente generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa:

- eccessiva dilazione dei tempi di istruttoria delle domande dovuta alla verifica sull'ammissibilità e sulla ragionevolezza dei costi, in particolare di quelli collegati ad interventi immateriali
- numerose richieste di proroga dei tempi di esecuzione che aggravano la fase di monitoraggio;
- inadeguata corrispondenza dei documenti presentati dai beneficiari con quanto richiesto dai bandi, con conseguenti richieste di integrazioni ed allungamento dei tempi istruttori;
- poca chiarezza nella rendicontazione delle spese.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Saranno predisposti azioni di informazione e/o documenti di orientamento destinati ai beneficiari e relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Ragionevolezza dei costi

I documenti attuativi definiranno la base di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di spesa (in particolare prestazioni di servizio e strumenti e attrezzature).

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Verrà posta attenzione all'avvio tempestivo dei controlli e delle procedure attraverso il puntuale l'utilizzo di adeguate check-list che consentano l'elenco completo delle tipologie di controlli necessari, la corretta identificazione del progetto, la precisa descrizione dei controlli effettuati e la verifica delle autodichiarazioni.

R7: Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità effettive dei soggetti beneficiari.

R8: Sistemi informatici

Si propone, in accordo con l'OP (AGEA), di perfezionare il sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento per un controllo incrociato e un controllo istruttorio sulle concessioni relative agli interventi per i quali si applica il regime de minimis.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile e informazioni specifiche sulla corretta rendicontazione delle spese.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

La trascorsa programmazione ha messo in luce alcune criticità di valore trasversale connesse all'implementazione delle misure, che nella nuova programmazione potranno essere affrontate e ridotte con modalità che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissione, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducano a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e in un ottica di riduzione del tasso di errore.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Definizione e caratteristiche della filiera corta:

- si definisce “filiera corta” una filiera caratterizzata dalla presenza, al massimo, di un solo intermediario tra produttore primario e consumatore;

- si definisce “filiera corta forestale” (art. 2, punto (m) del Reg. UE n. 1305/2013) una filiera produttiva, dall’approvvigionamento alla lavorazione dei prodotti legnosi e non legnosi, formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori. La filiera corta forestale può essere definita in funzione delle caratteristiche socioeconomiche, ambientali e vocazioni produttive di un determinato territorio; sono ricomprese anche forme di aggregazione quali le reti di impresa di cui alla L. n. 33/2009.

I mercati locali sono caratterizzati da prodotti provenienti da filiera corta.

8.2.12.3.2. 16.8 Stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura concede un sostegno alla cooperazione tra due o più soggetti per la stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti.

Dall'analisi SWOT, sono stati evidenziati, quali debolezze, gli aspetti legati alla vulnerabilità del territorio e la forte incidenza dei rischi naturali, spesso derivanti dall'aumento dello sviluppo di boschi instabili e dalla tendenza a fenomeni di abbandono delle foreste da parte dei privati. Si evidenzia quale punto di forza una consolidata gestione da parte dell'Amministrazione del patrimonio forestale pubblico che garantisce la tutela della multifunzionalità delle superfici boschive, la quale, oltre alla funzione produttiva (peraltro ancora sotto utilizzata), esplica positivi effetti ambientali quali la regimazione delle acque, la protezione diretta di infrastrutture e l'attrattività turistica. Per quanto riguarda il settore privato, il tessuto imprenditoriale privato selvicolturale è invece ancora debole. Sono inoltre assenti processi di certificazione.

La sottomisura risponde principalmente ai seguenti fabbisogni:

20. Conservazione dell'ecosistema forestale e mantenimento della sua funzione di protezione

25. Sviluppo della filiera locale legno-energia attraverso, in particolare, interventi di pianificazione e gestione

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

Essa contribuisce, in via prioritaria, alla Focus Area 4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e in via secondaria, alla Focus area 4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e alla Focus Area 5C "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bio-economia".

Alla luce dei fabbisogni emersi, fondamentale, in particolare per l'attuazione delle altre misure forestali previste dal programma, è sostenere forme di cooperazione tra proprietari forestali e altri soggetti collettivi quali consorzierie, consorzi di miglioramento fondiario al fine di favorire una gestione sostenibile dei boschi secondo finalità condivise e pianificate, finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni, e la diffusione della pianificazione forestale anche nei casi in cui non sussiste l'obbligo ai sensi della normativa vigente.

In ottemperanza a quanto stabilito dal RDL 3267/1923 in merito alla redazione dei Piani di assestamento per le proprietà pubbliche, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, a partire dal 1964 e fino al 2010, ha curato direttamente, in collaborazione con i Comuni interessati, il loro affidamento, l'approvazione e la validazione. Tuttavia, a causa della contrazione delle risorse finanziarie regionali in particolar modo dell'ultimo biennio, non è stato più possibile rinnovare la validità ai Piani di assestamento ventennali che nel frattempo sono scaduti.

In ogni caso, grazie a questa lungimirante politica, quasi tutta la superficie boscata regionale pubblica, pari a circa il 43 % della superficie complessiva, risulta attualmente assestata; il restante 57 % di proprietà privata invece, a causa di molteplici fattori tra cui la bassa redditività, la discreta provvigione media, le difficoltà di accesso e la frammentarietà e parcellizzazione delle condizioni di proprietà, non è di fatto gestita attraverso piani gestionali di dettaglio.

La sottomisura intende fornire la possibilità per le proprietà forestali, sia pubbliche che private, di rinnovare o di dotarsi di un piano di gestione forestale o di un documento equivalente che verrà utilizzato per la programmazione degli interventi selvicolturali. In particolare la Regione è potenziale beneficiario perché la contrazione delle risorse regionali disponibili per la revisione dei piani di assestamento sulle proprietà pubbliche ha interrotto l'aggiornamento di tali documenti ed elevato è il rischio che si perda un importantissimo patrimonio di conoscenze, sperimentazione e attuazione delle moderne politiche forestali.

I Piani dovranno essere redatti secondo i principi della selvicoltura naturalistica, tenendo in particolare considerazione gli aspetti di sostenibilità, gestione dei soprassuoli di montagna e introducendo spiccati elementi di operatività.

L'attuazione degli interventi previsti dai piani di gestione forestali predisposti tramite la presente misura di cooperazione sono realizzate mediante il sostegno previsto dalla misura 8.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è un contributo in conto capitale ed è concesso sotto forma di sovvenzione globale come previsto dall'art. 35 comma 6, Reg.(UE) 1305/2013.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regio Decreto Luogotenenziale 3267/1923 che prevede la redazione dei Piani di assestamento per le proprietà pubbliche.

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno:

- proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali;
- proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali;
- altri soggetti e enti di diritto privato e pubblico (consorterie, consorzi di miglioramento fondiario);
- la Regione;

- associazioni dei succitati beneficiari.

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Sono sovvenzionabili nell'ambito della presente misura i seguenti elementi di costo:

- studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, piani di gestione forestale o documenti equivalenti ed elaborazione di strategie di sviluppo locale;
- animazione della zona interessata al fine di rendere fattibile un progetto collettivo;
- costi di costituzione ed esercizio della cooperazione.

I costi diretti legati all'attuazione di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti sono finanziati, nel rispetto delle intensità di aiuto regolamentari, nell'ambito delle sottomisure 8.

La durata del sostegno è limitata al periodo di programmazione.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno aggregazioni di almeno due beneficiari previsti dalla presente sottomisura.

Le superfici interessate dal piano di gestione forestale devono essere ubicate sul territorio regionale ed inoltre:

- devono essere classificate a bosco
- devono avere un'estensione minima di almeno 5 ha di superficie boscata;
- non devono avere un piano di gestione forestale in corso di validità.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della sottomisura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

I criteri di selezione sono suddivisi in criteri generali e specifici. Tra i primi vi sono:

- criteri soggettivi: ad esempio tipologia dei beneficiari, l'estensione della superficie interessata dagli

interventi;

- criteri ambientali e territoriali: ad esempio la collocazione dell'intervento in aree Natura 2000, in zone definite ad alto rischio di incendio dal Piano Antincendio Boschivo Regionale (AIB), in foreste e aree di particolare interesse naturalistico e ambientale (parco nazionale Gran Paradiso, parco regionale Mont Avic, Siti di Interesse Comunitario (SIC), in foreste di protezione diretta definite dalla Carta forestale Regionale;
- grado di rappresentatività del settore forestale locale (in caso di associazioni a finalità forestale);
- coinvolgimento degli enti pubblici locali (in caso di associazioni a finalità forestale);
- progetti che prevedono investimenti finanziati dalla Misura 8 del PSR.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aliquota di sostegno delle spese ammissibili è pari al 100%.

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Trattandosi di una sottomisura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

Dall'esperienza pregressa in particolare nell'ambito dei progetti Leader, alcune tipologie di spesa possono presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezziari o riferimenti di mercato, per cui ne risulta rischiosa la valutazione di congruità.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R7: Selezione dei beneficiari

Potranno rilevarsi difficoltà in merito alla verifica delle caratteristiche dei partenariati/raggruppamenti di operatori economici e alla loro reale capacità di realizzare il progetto.

R8: Sistemi informatici

Una scarsa interconnettività dei sistemi informativi esistenti può potenzialmente generare una dilatazione

dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa:

- eccessiva dilazione dei tempi di istruttoria delle domande dovuta alla verifica sull'ammissibilità e sulla ragionevolezza dei costi, in particolare di quelli collegati ad interventi immateriali
- numerose richieste di proroga dei tempi di esecuzione che aggravano la fase di monitoraggio;
- inadeguata corrispondenza dei documenti presentati dai beneficiari con quanto richiesto dai bandi, con conseguenti richieste di integrazioni ed allungamento dei tempi istruttori;
- poca chiarezza nella rendicontazione delle spese.

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: Procedure di selezione dei fornitori adottate da parte di beneficiari privati

Saranno predisposti azioni di informazione e/o documenti di orientamento destinati ai beneficiari e relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2: Ragionevolezza dei costi

I documenti attuativi definiranno la base di costi di riferimento o di soglie percentuali a livello di massimali per categorie di spesa (in particolare prestazioni di servizio e strumenti e attrezzature).

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Verrà posta attenzione all'avvio tempestivo dei controlli e delle procedure attraverso il puntuale l'utilizzo di adeguate check-list che consentano l'elenco completo delle tipologie di controlli necessari, la corretta identificazione del progetto, la precisa descrizione dei controlli effettuati e la verifica delle autodichiarazioni.

R7: Selezione dei beneficiari

Sarà adottata una procedura trasparente ed oggettiva per valutare la capacità effettive dei soggetti beneficiari.

R8: Sistemi informatici

Si propone, in accordo con l'OP (AGEA), di perfezionare il sistema informativo gestionale delle domande di aiuto e di pagamento per un controllo incrociato e un controllo istruttorio sulle concessioni relative agli interventi per i quali si applica il regime de minimis.

R9: Domande di pagamento

Relativamente alla gestione delle domande di pagamento, le problematiche di ritardo nell'esecuzione delle opere e della spesa, al fine di ridurre il tasso di errore, saranno gestite prevedendo nelle disposizioni attuative meccanismi di proroga, ove giustificabile e informazioni specifiche sulla corretta rendicontazione delle spese.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

La trascorsa programmazione ha messo in luce alcune criticità di valore trasversale connesse all'implementazione delle misure, che nella nuova programmazione potranno essere affrontate e ridotte con modalità che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducono a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e in un'ottica di riduzione del tasso di errore.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Non pertinente

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda alla descrizione specifica per ogni sottomisura.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla descrizione specifica per ogni sottomisura.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

La trascorsa programmazione ha messo in luce alcune criticità di valore trasversale connesse all'implementazione delle misure, che nella nuova programmazione potranno essere affrontate e ridotte con modalità che saranno sviluppate nei documenti attuativi, pienamente rispondenti alle esigenze di controllo. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducono a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e in un'ottica di riduzione del tasso di errore.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda alla descrizione specifica per ogni sottomisura.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si rimanda alla descrizione specifica per ogni sottomisura.

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.13.1. Base giuridica

Artt. 42 – 44 del Regolamento (UE) N. 1305/2013

Artt. 32 – 35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Nella programmazione 2014-2020 la dimensione territoriale accresce la sua importanza; a livello italiano, l'Accordo di partenariato, l'Agenda urbana e la Strategia per le Aree interne sono i principali indirizzi per affrontare i fabbisogni di sviluppo delle diverse aree. L'imperativo è di garantire un approccio maggiormente integrato nell'utilizzo dei diversi Fondi, concentrato su obiettivi concreti, per rispondere efficacemente alle sfide territoriali. In questo quadro, lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLP) è identificato quale strumento privilegiato per perseguire finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali, pubbliche e private.

L'Accordo di partenariato indica, sulla base delle precedenti esperienze LEADER, tre sfide principali che devono essere affrontate con lo SLP:

- migliorare il design e l'implementazione delle politiche a favore di specifiche aree, attraverso un maggiore focus territoriale su tali aree in modo da accrescerne l'efficacia.
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere con flessibilità e su un terreno concreto il coordinamento tra le politiche, con una logica ispirata alla semplificazione sia degli strumenti di governance, sia delle procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

In una logica di flessibilità e semplificazione lo SLP sarà attuato in Valle d'Aosta attraverso il metodo LEADER, con il coinvolgimento diretto del solo FEASR. Tuttavia, tale indirizzo non compromette il perseguimento dell'approccio integrato nell'attuazione della Politica regionale di sviluppo per il periodo 2014/2020: sinergia e coerenza nell'utilizzo, a livello locale, dei diversi strumenti finanziari saranno garantiti attraverso adeguati meccanismi procedurali, anche in una logica di sviluppo locale di tipo partecipativo monofondo. A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC).

Il coordinamento sarà rafforzato, in particolare, nel quadro della strategia per le Aree interne, per ottenere una massa critica adeguata all'innescio di circuiti virtuosi e sostenibili di valorizzazione del capitale territoriale. In considerazione delle ridotte dimensioni della Regione, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e massimizzazione dei risultati, le Strategie di sviluppo locale (SSL) saranno chiamate a rispondere prioritariamente ai fabbisogni delle aree maggiormente marginali (ARPM), interessate da fenomeni di

spopolamento ed invecchiamento della popolazione, anche in coerenza con gli obiettivi della Strategia nazionale per le Aree interne. I GAL, nella costruzione ed attuazione delle strategie, dovranno quindi mettere in sinergia gli interventi locali con la strategia Aree interne. Quest'ultima, per la sua portata, è suscettibile di attivare, sul territorio, importanti dinamiche di sviluppo e, pertanto, deve essere condotta in una logica di convergenza dell'azione dei diversi livelli di governo e dei diversi attori del territorio, pubblici e privati.

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30. Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

Territorializzazione

Il territorio della Valle d'Aosta risulta interamente classificato, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) 1257/99, come "zona svantaggiata di montagna" e, nel quadro della zonizzazione delle aree rurali, ricade, ad eccezione del Comune di Aosta classificato come Area A (Area Urbana e periurbana), nelle "aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" (Area D). Se potenzialmente tutto il territorio regionale (con la sola esclusione della città di Aosta) potrebbe essere ammesso a sostegno nel quadro dello SLP, alcuni territori potranno essere esclusi in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e semplificazione degli strumenti.

Sul territorio regionale sarà selezionato un solo GAL, nell'ottica di favorire una concentrazione delle risorse, e verranno privilegiati, al momento della selezione, i GAL nel cui territorio siano ricompresi Comuni rientranti nella zonizzazione delle aree interne (intermedi e/o periferici) e Comuni appartenenti alle Aree rurali particolarmente marginali (ARPM). Conformemente alle previsioni regolamentari, la popolazione del territorio di ciascun GAL non potrà essere inferiore a 10.000 abitanti.

Priorità e focus area.

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la

promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

In coerenza con il principio della concentrazione esplicitato nell'Accordo di partenariato, il GAL è chiamato a costruire la strategia intorno ad un ambito tematico prevalente, individuando al massimo altre due aree tematiche strettamente integrate con il tema prioritario. Gli ambiti di intervento scelti dal GAL dovranno essere coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Rispetto agli obiettivi trasversali, il Gal potrà inoltre valorizzare i caratteri innovativi dei progetti con una adeguata individuazione dei criteri di selezione, e premiando i progetti che presentano rilevanti elementi innovativi di prodotto e/o di processo e che contribuiscono maggiormente a raggiungere gli obiettivi generali del PSR (incremento della competitività, sviluppo equilibrato e gestione sostenibile delle risorse, crescita economica e sociale delle zone rurali regionali). In particolare, l'attenzione dovrà essere focalizzata su innovazione di processo intesa prioritariamente come dimensione collettiva degli interventi; l'obiettivo è di invertire la tendenza, evidenziata nei precedenti periodi di programmazione a livello locale, ad una eccessiva frammentazione degli interventi che ha ostacolato l'innescarsi di dinamiche di sviluppo sostenibili e durature.

Ambiti tematici e misure

Gli ambiti tematici potenzialmente attivabili sono quelli indicati nell'accordo di partenariato e, nel dettaglio, sono:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;

- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;

Il GAL potrà individuare ulteriori ambiti tematici, dopo se di reale, concreto e dimostrato interesse per il territorio considerato. Le strategie costruite intorno ai menzionati ambiti, dovranno essere mirate ad ottenere risultati concreti, misurabili e controllabili, in coerenza con il quadro strategico regionale .

Il GAL perseguirà gli obiettivi individuati attivando le misure previste nel PSR, che in alcuni casi potranno essere anche attuate a regia regionale, ma che in ambito Leader dovranno essere contraddistinte da una logica di rete e da un approccio integrato, elementi costituenti il valore aggiunto dello SLP .

Non potranno essere attivate dal Gal , per la loro valenza generale poco compatibile con la visione locale del Gal, le seguenti misure: 2,3,5,6.1, 6.2,6.3, 6.4.1,6.5,7.3,10,11,12,13,14,17 .

Procedura di selezione

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno e più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione del Gal e delle SSL avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013. La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale. In particolare, saranno valutati:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

L'esperienza della passata programmazione ha evidenziato come carenze amministrative ed una generale sottovalutazione dell'impegno in fase programmatica abbiano condizionato pesantemente l'intera attività dei Gal e abbiano dilatato oltremisura i tempi di attuazione delle strategie.

Pertanto, particolare attenzione verrà posta nella valutazione della capacità amministrativa del Gal, la cui descrizione dovrà essere chiara, completa e con precisi riferimenti ai compiti e alle mansioni previste per

espletare le attività richieste.

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato né la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Modalità di attuazione delle SSL

Il Gal potrà attuare le proprie strategie locali secondo le seguenti modalità, coerentemente con quanto previsto dall'art 49 del reg.(UE) 1305/2013:

Interventi a regia diretta: si caratterizzano per un interesse e una valenza prevalentemente pubblica. I Progetti a regia diretta del GAL sono realizzati, in nome e per conto de GAL, dal capofila amministrativo e finanziario, che assume, per questi progetti, la qualifica di beneficiario. Spetta pertanto al capofila assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi amministrativi e finanziari connessi all'attribuzione del contributo. Tali progetti sono approvati nell'ambito dell'approvazione della Strategia di Sviluppo locale, attuata nel rispetto dell'art 49 del reg.(UE) 1305/2013.

Interventi a regia in convenzione: sono realizzati da soggetti individuati dal GAL, sulla base di evidenti caratteristiche di specificità e unicità rispetto al territorio interessato. Tali soggetti stipulano una convenzione con il GAL per l'attuazione del/i progetto/i in forza della quale assumono la qualifica di beneficiario. Spetta pertanto ai soggetti individuati la realizzazione, in stretta collaborazione con il GAL, delle attività del progetto e l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'attribuzione del contributo.

Interventi a bando: I progetti attuati con modalità "a bando", sono realizzati da soggetti pubblici o privati che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione indetta dal GAL mediante la

pubblicazione di un bando specifico. Per tali progetti il GAL definisce i criteri di selezione, in osservanza dei principi generali indicati nelle misure di riferimento e, per il tramite del soggetto capofila, emana il bando, precedentemente verificato dall'AdG, che esaminerà la coerenza con i criteri generali delle corrispondenti misure e, in generale, con la normativa di riferimento. A seguito della presentazione delle domande il GAL, per il tramite del soggetto capofila, procede all'istruttoria e alla selezione dei progetti, attuata con un sistema a punteggio con previsione di un punteggio minimo. A seguito dell'approvazione delle domande, spetta ai soggetti selezionati la realizzazione dei progetti e l'adempimento di tutti gli obblighi connessi all'attribuzione del contributo.

La presente misura si articola nelle seguenti sottomisure:

19.1 Sostegno preparatorio della strategia di sviluppo locale

19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

19.3 Cooperazione interterritoriale e transnazionale a regia Gal

19.4 Gestione ed animazione territoriale del Gal

Tipologie di interventi	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Trasversali			
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Innov.	Amb.	Clim.	
19.1 Sostegno preparatorio della strategia di sviluppo locale																						
19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER																						
19.3 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione dei GAL																						
19.4 Gestione e animazione territoriale del GAL																						

Tab A_M19

8.2.13.3. *Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.13.3.1. 19.1 Supporto all'attività preparatoria dei PSL

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26 : Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27 : Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28 : Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30 : Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SLP) svolge nella programmazione comunitaria 2014-2020 il compito di strumento per "coinvolgere i cittadini a livello locale nella definizione di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche da fronteggiare nel presente". Una tale operazione richiede, come ovvio, energie e sforzi notevoli, oltre che un elevato grado di capacità dei territori di definire i propri bisogni e tramutarli in azioni concrete. Il GAL (Gruppo di Azione Locale) diventa quindi il punto nodale dove convergono le idee ancora magmatiche provenienti dal tessuto sociale ed economico e dove esse trovano una formalizzazione.

Secondo i regolamenti "I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" ed espletano i compiti di:

- rafforzamento della capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone la capacità di gestione dei progetti;
- elaborazione di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e dei criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interesse;
- garanzia della coerenza con la Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SSLP) nella selezione delle operazioni;
- preparazione e pubblicazione degli inviti a presentare proposte o di bandi permanenti per la presentazione dei progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricezione e valutazione delle domande di sostegno;
- selezione delle operazioni e fissazione dell'importo del sostegno;
- verifica dell'attuazione delle SSLP;

- eventuali ulteriori funzioni delegate dall'AdG o dall'Organismo Pagatore.

Risulta quindi chiaro come tanto la formazione dei GAL che l'elaborazione delle SSLP si preannuncino come operazioni di particolare complessità. Ecco perché il sostegno allo sviluppo locale comprende anche i costi relativi al "Supporto preparatorio".

La presente sottomisura prevede in sintesi il supporto alla costituzione dei partenariati del Gal e alla definizione delle strategie di sviluppo locale.

Il sostegno ivi previsto comprende azioni di miglioramento della capacità istituzionale, di formazione e di costruzione/potenziamento di reti funzionali alla preparazione ed attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL). L'obiettivo del supporto non è facilitare il lavoro amministrativo ma ampliare la capacità istituzionale e progettuale delle comunità locali, sì da assistere adeguatamente gli attori locali nella fase di formazione del partenariato del GAL e di fornire loro, una volta costituiti legalmente, gli strumenti adatti per tramutare in azioni concrete i bisogni emersi dal bottom-up.

Non è previsto l'utilizzo dello start-up kit in quanto l'intera area rurale del territorio regionale ha beneficiato nella scorsa programmazione di fondi per l'attuazione dell'approccio LEADER, e pertanto non sussistono le condizioni per beneficiare di tale strumento.

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale in percentuale alla spesa ammessa a finanziamento.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La presente sottomisura sostiene le azioni finalizzate allo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo nell'ambito dell'Approccio Leader del PSR della Valle d'Aosta 2014/2020.

A livello di strategia regionale si è optato per un approccio di tipo "monofondo", secondo il quale ogni programma viene attivato in modo autonomo rispetto agli altri, seppur assicurando un forte coordinamento tra tutti i fondi europei attraverso una cabina di regia regionale. Tale approccio di per sé contribuisce ad evitare il rischio di doppio finanziamento e sovra compensazione dei costi del GAL. Inoltre, fermo restando l'attività di vigilanza svolta dall'AdG del PSR sia sulle azioni che sui documenti prodotti dai GAL in sede di attuazione del PSL, il coordinamento delle AdG dei diversi fondi presenti in regione assicurerà l'armonizzazione dei bandi e delle procedure di selezione dei progetti a livello locale.

Regolamento (UE) N. 1303/2013 – artt. 65 - 71 in materia di ammissibilità delle spese.

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno preparatorio sono le comunità locali organizzate in partenariati pubblico/privati in possesso dei requisiti previsti dal bando per la selezione dei GAL e rappresentate dal proprio capofila amministrativo, oppure in caso di Gal di neo formazione, capofila amministrativo del costituendo Gal.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

In linea generale sono ammissibili a finanziamento tutte le spese approvate nel piano finanziario presentato e realmente sostenute non prima del 1° gennaio 2014 e non oltre il termine di approvazione da parte del Comitato di selezione dell'ultima Strategia di Sviluppo Locale. In ogni caso il supporto preparatorio non può più essere riconosciuto nel momento in cui al Gal, formalmente costituito e terminata la fase di progettazione delle SSLP, siano già stati assegnati fondi per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.

Il sostegno preparatorio può riguardare i seguenti costi:

- Spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione;
- Spese relative alla costituzione di Gruppi di Azione Locale da parte di partenariati pubblico/privati;
- Spese relative ad iniziative di formazione rivolte alle parti interessate locali;
- Studi relativi al territorio interessato dalle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLP), inclusi studi di fattibilità per alcuni progetti che verranno previsti nella Strategia di Sviluppo Locale;
- Spese relative alla progettazione della SSLP incluse consulenze e azioni legate alla consultazione delle parti interessate ai fini della preparazione della strategia;
- Costi relativi alle pubbliche relazioni connesse alle attività di Sviluppo Locale.

In conformità con l'art. 35 del reg.(UE) n. 1303/2013, le spese potranno essere riconosciute anche se la strategia non dovesse essere selezionata.

Ai sensi dell'art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiretti* relativi alle spese d'ufficio e di carattere amministrativo con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell'applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza Leader della programmazione 07-13.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Sono ammesse al sostegno le comunità locali organizzate in partenariati pubblico/privati in possesso dei requisiti previsti dal bando per la selezione dei GAL e rappresentate dal proprio capofila amministrativo, oppure in caso di Gal di neo formazione, capofila amministrativo del costituendo Gal.

Secondo quanto previsto dall'art.32 e 33 del Reg (UE) 1303/2013 il beneficiario deve avere i seguenti

requisiti:

- Essere concentrato su un territorio sub-regionale
- Essere composto da rappresentanti degli interessi socio-economici sia pubblici che locali nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto
- Attuare strategie territoriali integrate e multisettoriali
- Attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo contenete gli elementi di cui all'art 330 del reg (UE) 1303/2013.
- Avere un territorio di riferimento con una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti

2.Criteri di ammissibilità relativi alla domanda :

Sono ammesse al sostegno tutte le azioni riconducibili alla costituzione del partenariato pubblico/privato e alla preparazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo. Sono inoltre ammesse a finanziamento tutte le operazioni finalizzate a rafforzare le capacità tecnico/amministrative degli attori locali che saranno necessarie per l'attuazione della SSLP da parte dei GAL.

Ulteriori condizioni di ammissibilità delle azioni e delle relative spese saranno definite, in termini di *requisiti specifici*, in sede di approvazione del bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle relative Strategie.

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) N. 1303/2013 il sostegno alle attività preparatorie è ammissibile “a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione (...) scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal gruppo di azione locale che beneficia del sostegno”.

Non sono ammissibili a contributo le azioni oggetto di sostegno nell'ambito di un altro Programma finanziato con Fondi Strutturali, con il Fondo di Coesione o di qualsiasi altro strumento finanziario dell'UE (art. 59, comma 8 del Reg. (UE) N. 1305/2013).

Le domande dovranno pervenire entro i termini fissati dal bando.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I Gal saranno valutati per:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un contributo pari al 100% della spesa massima ammissibile per un importo massimo pari a 30.000 euro a Gal.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente, soprattutto per quelle voci di spesa non previste nei prezziari di riferimento o che

si discostano da questi in maniera significativa.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R4: Appalti pubblici

Dall'esperienza passata è emerso la difficoltà da parte degli enti pubblici a gestire correttamente la fase di affidamento dei lavori tramite appalto e che la normativa sugli appalti è sovente male applicata ed è causa di numerosi errori.

R7: Selezione dei beneficiari:

I criteri di selezione e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali, che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Sistemi informativi □

Una scarsa interconnettività e un numero elevato di sistemi informativi e banche dati esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9: Domande di pagamento

I rischi potenzialmente riscontrabili in questa fase sono quelli riguardanti il rispetto dei cronoprogrammi e delle scadenze, della corretta esecuzione delle opere e della loro corretta contabilizzazione. Ulteriori rischi derivano dallo scindere la fase di autorizzazione della domanda di aiuto, di competenza Gal, dalla fase di gestione della domanda di pagamento, di competenza dell'ADG, con possibili diverse interpretazioni sull'ammissibilità della spesa.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

R1: Selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione, laddove possibile, di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari o prezzari regionali, sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione degli addetti ai controlli. I controlli dovranno essere accuratamente descritti nel sistema di gestione e controllo e i risultati dovranno essere registrati su con strumenti adeguati e standardizzati definiti a priori (check list, verbali, ecc..).

R4: Appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari.

R7: Selezione dei beneficiari

I bandi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati, con l'individuazione di punteggi minimi quali soglia di ammissibilità. I bandi dei Gal verranno verificati e approvati dall'Autorità di gestione.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi e per quanto possibile ridotti ed uniformati tra loro, in accordo anche con l'Organismo pagatore. Verrà predisposta una adeguata formazione per gli utilizzatori.

R9 : Domande di pagamento

Dovranno essere previsti sia meccanismi di proroga che di sanzione in caso di mancato rispetto ingiustificato dei cronoprogramma. Il sistema di gestione e controllo dovrà essere il più puntuale possibile in modo da definire a priori le piste di controllo, i documenti necessari (check list, linee guida ecc..) e le sequenze delle procedure di verifica al fine di ridurre il margine di errore in tali operazioni. Un ruolo importante dovrà anche avere la corretta formazione degli addetti alle verifiche.

Dovranno essere aumentati, rispetto alla precedente programmazione, i momenti di confronto Gal-Adg sui singoli progetti, per evitare criticità sull'ammissibilità delle spese.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le criticità connesse all'implementazione della sottomisura, emerse durante la passata programmazione, verranno affrontate e ridotte con le azioni di mitigazione previste al punto 2. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducono a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e in un'ottica di riduzione del tasso di errore

8.2.13.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La percentuale dell'aiuto previsto per tale sottomisura è pari al 100%, come consentito dalla Scheda di Misura specifica.

8.2.13.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo è sostenuto nel periodo di programmazione 2014/2020 attraverso una serie di strumenti finanziari. Nel dettaglio:

1. **Sostegno preparatorio (Sottomisura 19.1):** ricomprende il finanziamento delle azioni propedeutiche alla costituzione del Gruppo di Azione Locale e alla elaborazione, con approccio bottom-up; della Strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo (SSLP). Tale sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.
2. **implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER (Sottomisura 19.2):** consiste nell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SLP) ideate dal Gal e selezionate da un Comitato costituito ad hoc. Il sostegno riguarda l'esecuzione materiale degli interventi che sono condotti sia con modalità a regia diretta del Gal (con copertura del 100% delle spese sostenute ritenute ammissibili), sia a bando quindi attuati da soggetti pubblici e privati del territorio (con copertura *fino* al 100% delle spese, a seconda del tipo di beneficiario).
3. **Cooperazione a regia Gal (Sottomisura 19.3):** riguarda la realizzazione dei progetti di cooperazione, sia transnazionale che interterritoriale, elaborati ed attuati direttamente dal Gal. Il sostegno previsto è nella misura del 100% delle spese ammissibili.
4. **Gestione ed animazione territoriale del Gal (Sottomisura 19.4):** ricomprende da un lato il sostegno al funzionamento del Gal e alle azioni di carattere operativo/gestionale per la realizzazione degli interventi, dall'altro alle azioni intraprese per la diffusione e la promozione della Strategia nonché di assistenza agli attori del territorio che materialmente attueranno gli interventi. Il sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente. Essendo I territori individuati già attivi in ambito Leader nella scorsa programmazione, non hanno diritto allo start-up kit.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I progetti di cooperazione verranno presentati e selezionati, nella forma di progetti preliminari di cooperazione, contestualmente alle strategie di sviluppo locale

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno e più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione dei Gal e delle SSL avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013. I La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale.

In particolare , per i Gal saranno valutati:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica

-adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

-qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,

-focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati

-massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati

-chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità

-sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione

-approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte

-coerenza con il quadro strategico regionale

-coerenza e sinergia con la strategia aree interne

-significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato ne la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Calendario indicativo delle procedure di selezione dei Gal

Pubblicazione del bando di selezione del GAL : entro 3 mesi dall'approvazione del PSR

Termine per la presentazione delle domande :entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Valutazione delle domande e selezione dei Gal e delle rispettive SSL: entro 4 mesi dalla scadenza della presentazione delle domande e in ogni caso entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC). Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del metodo LEADER 2007-13, nonché per la generalità degli interventi della Politica regionale di sviluppo, l'integrazione è assicurata in chiave funzionale rispetto alla strategia regionale attraverso l'attività del Coordinamento delle Autorità di gestione.

Sono adottate, in particolare, le seguenti modalità operative:

- integrazione delle attività d'informazione e comunicazione rivolte ai beneficiari e al vasto pubblico;
- integrazione delle attività di assistenza tecnica, animazione territoriale e formazione rivolte al supporto della progettazione;
- integrazione delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative delle strutture regionali;
- armonizzazione dei criteri di selezione dei progetti, concordati in modo preventivo – pur nel rispetto delle disposizioni regolamentari – alla luce delle specificità procedurali dei programmi operativi, a partire dagli obiettivi e ambiti di integrazione nei programmi stessi;
- criteri comuni di selezione, in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni regolamentari, in particolare:
 - *grado di coerenza con la strategia regionale*, per verificare che il progetto sia coerente con le finalità strategiche complessive (finalità generali, obiettivi tematici e principi orizzontali) e con le esigenze del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
 - *grado di integrazione*, per verificare che il progetto consideri e si colleghi con altri interventi, realizzati o in via di realizzazione, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi europei e statali o nel quadro di politiche regionali di settore, ovvero l'assenza di duplicazioni e sovrapposizioni con interventi già realizzati o in via di realizzazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, è possibile versare delle somme a titolo di anticipo ai beneficiari sia pubblici che privati del sostegno previsto dalle Misure del PSR 2014/2020. Il versamento è condizionato alla prestazione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o equivalente pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici (enti locali e loro forme associative, altri organismi di diritto pubblico) è ammessa la presentazione, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa, di un altro strumento equivalente a patto che il beneficiario si impegni a versare l'intero importo coperto dalla garanzia se, a seguito delle verifiche effettuate, viene accertato che l'anticipo non era dovuto.

La garanzia viene svincolata solo successivamente alla verifica da parte dell'organismo pagatore che l'importo complessivo delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento superi l'importo già versato a titolo di anticipo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Autorità di Gestione, in qualità di soggetto responsabile della gestione e attuazione del Programma, provvede a definire le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati. L'Autorità di Gestione provvede in particolare a:

- definire le strategie di spesa per garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- predisporre il piano di valutazione e adeguati sistemi informatizzati;
- dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- gestire e attuare l'assistenza tecnica, e l'attività di valutazione affidando i relativi incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma.

Per quanto concerne i criteri di selezione, l'AdG prevede:

- relativamente ai GAL:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica

- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

- relativamente alle SSL:

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

L'organismo pagatore del PSR è responsabile della corretta gestione dei pagamenti effettuati nel quadro del Programma e mette a disposizione dell'Autorità di Gestione e del Valutatore Indipendente i dati delle proprie banche informatiche relativi alle domande di pagamento annualmente liquidate. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento potranno essere delegate dall'OP all'ADG a seguito di apposita convenzione che indichi i rispettivi compiti e responsabilità.

Il GAL ha i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quel che concerne le misure di cui all'art. 19, con la misura 6.4.1, ad attuazione regionale, verranno a finanziate unicamente le attività agrituristiche, mentre le rimanenti attività di diversificazione potranno, a discrezione dei Gal, essere attuate con approccio Leader. Non è prevista l'attuazione della misura riguardante gli aiuti di start-up nei confronti di nuove imprese. In relazione agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tutti gli interventi potranno essere attuati in ambito Leader, ad esclusione di quelli inerenti gli studi/indagini volti a implementare le conoscenze sulla biodiversità dei siti ad elevato valore naturalistico compresi i siti della rete Natura 2000 indispensabili per l'individuazione di modalità di gestione atte a mantenere la biodiversità locale, nell'ambito della sottomisura 7.6.

In merito alle attività di cooperazione previste dall'art.35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la sottomisura 16.2 verrà attivata anche a livello regionale su un progetto specifico, la sottomisura 16.3 verrà attuata a livello regionale riservandola alle strategie aree interne, la sottomisura 16.5 verrà attivata a livello regionale su un progetto specifico, le sottomisure 16.6 e 16.8 sarà attivata in ambito regionale per il settore forestale

8.2.13.3.2. 19.2 Supporto per l'implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.13.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26. Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27. Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28. Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30. Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

L'intervento consiste nell'attuazione delle misure che concorrono ad raggiungere gli obiettivi indicati da ciascun Gal nella proprio Strategia di Sviluppo locale, e derivante dall'analisi dei fabbisogni tramite un approccio bottom-up. Gli ambiti tematici indicati dall'accordo di partenariato ed implementati dal Gal dovranno perseguire una unica strategia e, pertanto, anche nell'attuazione delle singole misure dovrà essere posto in evidenza il nesso che lega i singoli interventi con la strategia generale delle SSL.

Potranno essere attuate tutte le misure previste dal regolamento (UE) 1305/2013 ad eccezione di quelle indicate nella misura 19 punto b) paragrafo “Ambiti tematici e misure”

8.2.13.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale calcolato in percentuale sulla spesa ammessa

8.2.13.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Le normative di settore verranno indicate dal Gal e varieranno a seconda delle misure attivate .

In ogni caso , qualora applicabile, dovrà sempre essere rispettata la D.lg. 163/2006 (normativa nazionale sugli appalti pubblici)

D.G. 740 del 22 maggio 2015 : approvazione delle aree interne della Valle d’Aosta ammesse a partecipare alla strategia nazionale per le aree interne.

8.2.13.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari sono il Gal o i beneficiari che verranno indicati dal Gal a seconda delle misure attivate .

8.2.13.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili verranno decise dal Gal e varieranno a seconda delle misure previste. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono indicate agli art- 45 e 60 del regolamento (UE) n 1305 / 2013

Ai sensi dell’art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiretti* relativi alle spese d’ufficio e di carattere amministrativo con l’opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell’applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall’esperienza Leader della programmazione 07-13.

8.2.13.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi verranno stabilite dal Gal nei bandi delle singole misure, laddove non previste dalle normative comunitarie.

Condizioni generali :

il progetto finanziato deve essere collocato o avere ricadute nel territorio del Gal;

la domanda deve essere presentata nei termini previsti dai bandi del Gal;

sono ammesse a contributo spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, tranne le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa;

parte degli interventi dovrà essere riservato alle Aree Interne;

per le operazioni previste nel reg.(UE) 1305/2013 verranno applicate le relative condizioni di ammissibilità;

8.2.13.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Verranno definiti dai Gal. Coerentemente con quanto previsto dall'art 34 par3 comma b) del reg.(UE)1303/2013, i criteri di selezione verranno definiti dal GAL.

In linea generale, verrà data priorità ai progetti provenienti da zone classificate come Aree Rurali Particolarmente Marginali.

I criteri di selezione saranno valutati attraverso una modalità che preveda l'assegnazione di punteggi, e dovrà essere definito un punteggio minimo al di sotto del quale il progetto deve essere escluso.

I criteri dovranno essere pertinenti e coerenti con gli obiettivi del PSL, e questi ultimi saranno coerenti con gli esiti dell'analisi del territorio di interesse in termini di fabbisogni e loro priorità.

8.2.13.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli Importi e le aliquote di sostegno verranno indicati dal Gal, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria

E' prevista la possibilità di corrispondere anticipi, secondo quanto previsto dagli art. 42 e 63 del reg.(UE) 1305/2013.

8.2.13.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1: Selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2: Ragionevolezza dei costi

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente, soprattutto per quelle voci di spesa non previste nei prezziari di riferimento o che si discostano da questi in maniera significativa.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R4: Appalti pubblici

Dall'esperienza passata è emerso la difficoltà da parte degli enti pubblici a gestire correttamente la fase di affidamento dei lavori tramite appalto e che la normativa sugli appalti è sovente male applicata ed è causa di numerosi errori.

R7: Selezione dei beneficiari

I criteri di selezione e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali, che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi □

Una scarsa interconnettività e un numero elevato di sistemi informativi e banche dati esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9 : Domande di pagamento

I rischi potenzialmente riscontrabili in questa fase sono quelli riguardanti il rispetto dei cronoprogrammi e delle scadenze, della corretta esecuzione delle opere e della loro corretta contabilizzazione. Ulteriori rischi derivano dallo scindere la fase di autorizzazione della domanda di aiuto, di competenza Gal, dalla fase di gestione della domanda di pagamento, di competenza dell'ADG, con possibili diverse interpretazioni sull'ammissibilità della spesa.

8.2.13.3.2.9.2. Misure di attenuazione

R1: Selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2: Ragionevolezza dei costi

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri

oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione, laddove possibile, di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari, o prezziari regionali, sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione degli addetti ai controlli. I controlli dovranno essere accuratamente descritti nel sistema di gestione e controllo e i risultati dovranno essere registrati su con strumenti adeguati e standardizzati definiti a priori (check list, verbali, ecc..).

R4: Appalti pubblici

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari.

R7: Selezione dei beneficiari

I bandi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati, con l'individuazione di punteggi minimi quali soglia di ammissibilità. I bandi dei Gal verranno verificati e approvati dall'Autorità di gestione.

R8: Sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi e per quanto possibile ridotti ed uniformati tra loro, in accordo anche con l'Organismo pagatore. Verrà predisposta una adeguata formazione per gli utilizzatori.

R9 : Domande di pagamento

Dovranno essere previsti sia meccanismi di proroga che di sanzione in caso di mancato rispetto ingiustificato dei cronoprogramma. Il sistema di gestione e controllo dovrà essere il più puntuale possibile in modo da definire a priori le piste di controllo, i documenti necessari (check list, linee guida, ecc..) e le sequenze delle procedure di verifica al fine di ridurre il margine di errore in tali operazioni. Un ruolo importante dovrà anche avere la corretta formazione degli addetti alle verifiche.

Dovranno essere aumentati, rispetto alla precedente programmazione, i momenti di confronto Gal-Adg sui singoli progetti, per evitare fraintendimenti sull'ammissibilità delle spese.

8.2.13.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Le criticità connesse all'implementazione della sottomisura, emerse durante la passata programmazione, verranno affrontate e ridotte con le azioni di mitigazione previste al punto 2. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducono a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e in un'ottica di riduzione del tasso di errore.

8.2.13.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo è sostenuto nel periodo di programmazione 2014/2020 attraverso una serie di strumenti finanziari. Nel dettaglio:

1. **Sostegno preparatorio (Sottomisura 19.1):** ricomprende il finanziamento delle azioni propedeutiche alla costituzione del Gruppo di Azione Locale e alla elaborazione, con approccio bottom-up; della Strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo (SSLP). Tale sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.
2. **implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER (Sottomisura 19.2):** consiste nell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SLP) ideate dal Gal e selezionate da un Comitato costituito ad hoc. Il sostegno riguarda l'esecuzione materiale degli interventi che sono condotti sia con modalità a regia diretta del Gal (con copertura del 100% delle spese sostenute ritenute ammissibili), sia a bando quindi attuati da soggetti pubblici e privati del territorio (con copertura *fino* al 100% delle spese, a seconda del tipo di beneficiario).
3. **Cooperazione a regia Gal (Sottomisura 19.3):** riguarda la realizzazione dei progetti di cooperazione, sia transnazionale che interterritoriale, elaborati ed attuati direttamente dal Gal. Il sostegno previsto è nella misura del 100% delle spese ammissibili.
4. **Gestione ed animazione territoriale del Gal (Sottomisura 19.4):** ricomprende da un lato il sostegno al funzionamento del Gal e alle azioni di carattere operativo/gestionale per la realizzazione degli interventi, dall'altro alle azioni intraprese per la diffusione e la promozione della Strategia nonché di assistenza agli attori del territorio che materialmente attueranno gli interventi. Il sostegno

è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente. Essendo I territori individuati già attivi in ambito Leader nella scorsa programmazione, non hanno diritto allo start-up kit.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I progetti di cooperazione verranno presentati e selezionati, nella forma di progetti preliminari di cooperazione, contestualmente alle strategie di sviluppo locale

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno o più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione dei Gal e delle SSI avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013. I La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale.

In particolare , per i Gal saranno valutati:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati

- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato ne la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Calendario indicativo delle procedure di selezione dei Gal

Pubblicazione del bando di selezione del GAL : entro 3 mesi dall'approvazione del PSR

Termine per la presentazione delle domande :entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Valutazione delle domande e selezione dei Gal e delle rispettive SSL: entro 4 mesi dalla scadenza della presentazione delle domande e in ogni caso entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC). Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del metodo LEADER 2007-13, nonché per la generalità degli interventi della Politica regionale di sviluppo, l'integrazione è assicurata in chiave funzionale rispetto alla strategia regionale attraverso l'attività del Coordinamento delle Autorità di gestione.

Sono adottate, in particolare, le seguenti modalità operative:

- integrazione delle attività d'informazione e comunicazione rivolte ai beneficiari e al vasto pubblico;
- integrazione delle attività di assistenza tecnica, animazione territoriale e formazione rivolte al supporto della progettazione;
- integrazione delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative delle strutture regionali;
- armonizzazione dei criteri di selezione dei progetti, concordati in modo preventivo – pur nel rispetto delle disposizioni regolamentari – alla luce delle specificità procedurali dei programmi operativi, a partire dagli obiettivi e ambiti di integrazione nei programmi stessi;
- criteri comuni di selezione, in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni regolamentari, in particolare:
 - *grado di coerenza con la strategia regionale*, per verificare che il progetto sia coerente con le finalità strategiche complessive (finalità generali, obiettivi tematici e principi orizzontali) e con le esigenze del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
 - *grado di integrazione*, per verificare che il progetto consideri e si colleghi con altri interventi, realizzati o in via di realizzazione, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi europei e statali o nel quadro di politiche regionali di settore, ovvero l'assenza di duplicazioni e sovrapposizioni

con interventi già realizzati o in via di realizzazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, è possibile versare delle somme a titolo di anticipo ai beneficiari sia pubblici che privati del sostegno previsto dalle Misure del PSR 2014/2020. Il versamento è condizionato alla prestazione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o equivalente pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici (enti locali e loro forme associative, altri organismi di diritto pubblico) è ammessa la presentazione, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa, di un altro strumento equivalente a patto che il beneficiario si impegni a versare l'intero importo coperto dalla garanzia se, a seguito delle verifiche effettuate, viene accertato che l'anticipo non era dovuto.

La garanzia viene svincolata solo successivamente alla verifica da parte dell'organismo pagatore che l'importo complessivo delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento superi l'importo già versato a titolo di anticipo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Autorità di Gestione, in qualità di soggetto responsabile della gestione e attuazione del Programma, provvede a definire le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati. L'Autorità di Gestione provvede in particolare a:

- definire le strategie di spesa per garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- predisporre il piano di valutazione e adeguati sistemi informatizzati;
- dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- gestire e attuare l'assistenza tecnica, e l'attività di valutazione affidando i relativi incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma.

Per quanto concerne i criteri di selezione, l'AdG prevede:

- relativamente ai GAL:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM

- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

- relativamente alle SSL:

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

L'organismo pagatore del PSR è responsabile della corretta gestione dei pagamenti effettuati nel quadro del Programma e mette a disposizione dell'Autorità di Gestione e del Valutatore Indipendente i dati delle proprie banche informatiche relativi alle domande di pagamento annualmente liquidate. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento potranno essere delegate dall'OP all'ADG a seguito di apposita convenzione che indichi i rispettivi compiti e responsabilità.

Il GAL ha i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quel che concerne le misure di cui all'art. 19, con la misura 6.4.1, ad attuazione regionale, verranno a finanziate unicamente le attività agrituristiche, mentre le rimanenti attività di diversificazione potranno, a discrezione dei Gal, essere attuate con approccio Leader. Non è prevista l'attuazione della misura riguardante gli aiuti di start-up nei confronti di nuove imprese. In relazione agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tutti gli interventi potranno essere attuati in ambito Leader, ad esclusione di quelli inerenti gli studi/indagini volti a implementare le conoscenze sulla biodiversità dei siti ad elevato valore naturalistico compresi i siti della rete Natura 2000 indispensabili per l'individuazione di modalità di gestione atte a mantenere la biodiversità locale, nell'ambito della sottomisura 7.6.

In merito alle attività di cooperazione previste dall'art.35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la sottomisura 16.2 verrà attivata anche a livello regionale su un progetto specifico, la sottomisura 16.3 verrà attuata a livello regionale riservandola alle strategie aree interne, la sottomisura 16.5 verrà attivata a livello regionale su un progetto specifico, le sottomisure 16.6 e 16.8 sarà attivata in ambito regionale per il settore forestale

8.2.13.3.3. 19.3 Attività di Cooperazione a regia Gal

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.13.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26 : Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27 : Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28 : Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30 : Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La presente sottomisura finanzia i progetti di cooperazione a carattere interterritoriale e transnazionale, ideati e realizzati in ambito locale direttamente dal GAL. Le finalità che si intendono perseguire sono l'incentivazione degli scambi di esperienze tra attori afferenti ad ambiti geografici diversi e la costruzione di sinergie tra gruppi che implementano strategie di sviluppo locale. Inoltre, si intendono sviluppare progetti che si giustificano in quanto afferenti ad un territorio più ampio di quello del singolo Gal, inteso sia come massa critica che come dimensione economica, sviluppando le potenzialità locali ma amplificando i risultati

grazie al contesto più ampio.

La cooperazione attuata in ambito Leader è integrata all'interno della Strategia di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo elaborata dal GAL; essa mette in connessione non soltanto gruppi di azione locale ma anche partnership tra soggetti pubblici e privati, a carattere rurale o meno, che siano impegnati nell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

I progetti sono pertanto proposti dal GAL e concorrono alla definizione della strategia locale .

I partenariati che parteciperanno al bando di selezione dei GAL dovranno prevedere nei rispettivi Piani di Sviluppo Locale la possibilità o meno di attuare dei progetti di cooperazione, ed eventualmente inserire i progetti preliminari (idee progettuali), se già perfezionati.

Successivamente i Gal selezionati, qualora abbiano deciso di attuare progetti di cooperazione, dovranno presentare i progetti definitivi completi dei piani finanziari dettagliati e degli accordi di cooperazione, che verranno approvati dalle autorità di gestione.

8.2.13.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sulla spesa ammessa a finanziamento.

8.2.13.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) N. 1303/2013 – artt. 65 - 71 in materia di ammissibilità delle spese.

8.2.13.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari è il Gal sia per quanto riguarda il supporto preparatorio (consistente nelle attività di definizione del partenariato, di elaborazione dell'idea progettuale di cooperazione e di coordinamento del progetto), che per quanto riguarda la realizzazione degli interventi di cooperazione.

8.2.13.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammesse a finanziamento le spese relative alle seguenti azioni:

- Supporto tecnico preparatorio: comprensivo di tutte le azioni volte ad elaborare l'idea-progetto e a definire il partenariato. Sono ammesse in tale categoria i costi relativi allo scambio di esperienze tra gli attori coinvolti nella cooperazione (spese sostenute per incontri con i potenziali partner, spese di viaggio ed alloggio, spese di traduttori ed interpreti ecc.) nonché spese di carattere propedeutico (studi di fattibilità, consulenze specifiche, costi per traduzioni, costi di personale supplementare ecc.). Tale sostegno è ammissibile anche nel caso in cui il progetto di cooperazione non venga poi

attuato effettivamente dal GAL; in questo caso quindi viene finanziato soltanto l'attività preparatoria svolta per la verifica della fattibilità del progetto e la sua elaborazione ed il Gal non è obbligato alla restituzione dei contributi ricevuti (che gli sono pertanto dovuti indipendentemente dal prosieguo dell'attività).

Le spese relative al sostegno tecnico preparatorio sono ammesse durante la fase di elaborazione dei progetti e di costituzione della partnership; una volta terminata tale fase, a partire dalla sottoscrizione dell'accordo formale tra le parti interessate, tale sostegno non è più ammissibile.

- Supporto per la realizzazione dei progetti di cooperazione, comprendente le azioni finalizzate alla loro attuazione. Saranno finanziabili sia le azioni comuni che le azioni locali di progetti comuni. Sono in ogni caso ammesse le spese sostenute per la costituzione/gestione di strutture comuni, per l'organizzazione e/o partecipazioni ad eventi o fiere, spese per la creazione/gestione di siti web, spese di traduzione ed interpretariato, spese di comunicazione e pubblicità, consulenze specialistiche ecc. Rientrano in tale categoria anche le spese relative al coordinamento e al monitoraggio degli interventi.

Ai sensi dell'art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiretti* relativi alle spese d'ufficio e di carattere amministrativo con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell'applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza Leader della programmazione 07-13.

8.2.13.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La presente sottomisura verrà attuata esclusivamente con la modalità a "regia diretta" da parte del Gruppo di Azione Locale il quale si occuperà, in un primo momento, di definire il partenariato e l'idea progettuale (fase 1) e, successivamente, di realizzare concretamente gli interventi specifici di cooperazione (fase 2).

Fase 1 (Attività preparatoria della cooperazione): sarà dedicata alla ricerca dei partners interessati a stringere accordi di cooperazione e alla elaborazione dei progetti. Le idee progettuali dovranno essere inserite in un progetto preliminare da presentare all'Autorità di Gestione, coerente con la Strategia di sviluppo locale ed in linea con gli obiettivi che il Gal si è posto di raggiungere nel periodo di programmazione 2014/2020.

Fase 2 (Attuazione della cooperazione): riguarderà l'attuazione concreta della cooperazione, svolta direttamente dal Gal (progetti a regia diretta). In tale fase rientra anche il coordinamento e il monitoraggio del progetto.

I progetti elaborati dovranno presentare un alto livello di concretezza e misurabilità in termini di risultati conseguiti e non dovranno configurarsi unicamente come dichiarazioni di intenti o di buoni propositi. L'art. 44 del Reg. (CE) N.1305/2013) stabilisce infatti che il supporto preparatorio è ammissibile "a condizione che i gruppi di azione locale siano in grado di dimostrare che si apprestano a realizzare un progetto concreto". È quindi essenziale che i progetti siano sufficientemente strutturati dal punto di vista della pianificazione delle attività previste e che riportino l'indicazione di obiettivi e risultati chiaramente identificabili e misurabili.

I progetti possono anche riguardare il solo rafforzamento della capacità amministrativa dei partner oppure focalizzarsi su scambi di esperienze in tema di sviluppo locale; in tali casi essi mireranno all'adozione di procedure comuni o all'elaborazione di un metodo di sviluppo coordinato e condiviso tra i partner e potranno ricomprendere pubblicazioni comuni, seminari formativi, accordi di gemellaggio. I rapporti, gli impegni e gli obblighi dei partners sono regolati da un accordo di cooperazione.

Definizione del partenariato

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) N: 1305/2013, i partner dei GAL impegnati in progetti di cooperazione possono essere:

- Altri Gruppi di azione locale;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea;
- Associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio *non rurale* impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno dell'Unione Europea;

La dimensione geografica dei progetti può essere di tipo interterritoriale o transnazionale.

1. Cooperazione interterritoriale: nel caso di partnership raggruppanti soggetti all'interno del territorio dello Stato italiano (altri Gal presenti in regione o di altre regioni italiane, partner locali, pubblici o privati, su un territorio rurale o non rurale della regione o di altre regioni italiane).

2. Cooperazione transnazionale: nel caso di partnership raggruppanti soggetti dislocati in diversi Stati (Gal di altri Stati membri, partners locali, pubblici e privati, su un territorio rurale all'interno e all'esterno dell'UE oppure su un territorio non rurale all'interno dell'UE).

8.2.13.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti di cooperazione sono proposti dal Gal. Essi concorrono agli stessi obiettivi generali che il GAL si è posto al momento dell'elaborazione della Strategia e i criteri di selezione sono gli stessi che permetteranno la valutazione e l'individuazione dei Gal e delle relative Strategie di Sviluppo; in aggiunta, i progetti verranno valutati anche secondo la coerenza con le strategie di sviluppo locale approvate. Inoltre, tenuto conto delle problematiche riscontrate nella scorsa programmazione, verranno valutate adeguatamente la concretezza e la immediata "cantierabilità" dei progetti, nonché il valore aggiunto derivante dalla cooperazione. Per la loro definizione è pertanto necessario che essi siano collegati alle priorità e agli ambiti tematici scelti dal GAL in base ai fabbisogni emersi dal bottom-up.

8.2.13.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un contributo erogabile pari al 100% della spesa massima ammissibile

8.2.13.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi;

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente, soprattutto per quelle voci di spesa non previste nei prezziari di riferimento o che si discostano da questi in maniera significativa.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati;

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R4: Appalti pubblici

Dall'esperienza passata è emersa la difficoltà da parte degli enti pubblici a gestire correttamente la fase di affidamento dei lavori tramite appalto e che la normativa sugli appalti è sovente male applicata ed è causa di numerosi errori.

R7: Selezione dei beneficiari:

I criteri di selezione e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali, che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Una scarsa interconnettività e un numero elevato di sistemi informativi e banche dati esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9 : Domande di pagamento

I rischi potenzialmente riscontrabili in questa fase sono quelli riguardanti il rispetto dei cronoprogrammi e delle scadenze, della corretta esecuzione delle opere e della loro corretta contabilizzazione. Ulteriori rischi derivano dallo scindere la fase di autorizzazione della domanda di aiuto, di competenza Gal, dalla fase di gestione della domanda di pagamento, di competenza dell'ADG, con possibili diverse interpretazioni sull'ammissibilità della spesa

8.2.13.3.3.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2 - Ragionevolezza dei costi;

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione, laddove possibile, di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari, e non sarà possibile usare prezzari regionali, sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati;

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione degli addetti ai controlli. I controlli dovranno essere accuratamente descritti nel sistema di gestione e controllo e i risultati dovranno essere registrati su con strumenti adeguati e standardizzati definiti a priori (check list, verbali, ecc.).

R4: Appalti pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari.

R7: Selezione dei beneficiari:

I bandi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati, con l'individuazione di punteggi minimi quali soglia di ammissibilità. I bandi dei Gal verranno verificati e approvati dall'Autorità di gestione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi e per quanto possibile ridotti ed uniformati tra loro, in accordo anche con l'Organismo pagatore.

Verrà predisposta una adeguata formazione per gli utilizzatori.

R9 : Domande di pagamento

Dovranno essere previsti sia meccanismi di proroga che di sanzione in caso di mancato rispetto ingiustificato dei cronoprogramma. Il sistema di gestione e controllo dovrà essere il più puntuale possibile in modo da definire a priori le piste di controllo, i documenti necessari (check list, linee guida, ecc..) e le sequenze delle procedure di verifica al fine di ridurre il margine di errore in tali operazioni. Un ruolo importante dovrà anche avere la corretta formazione degli addetti alle verifiche. Dovranno essere aumentati, rispetto alla precedente programmazione, i momenti di confronto Gal-Adg sui singoli progetti, per evitare fraintendimenti sull'ammissibilità delle spese.

8.2.13.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le criticità connesse all'implementazione della sottomisura, emerse durante la passata programmazione, verranno affrontate e ridotte con le azioni di mitigazione previste al punto 2. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducono a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e in un'ottica di riduzione del tasso di errore

8.2.13.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo è sostenuto nel periodo di programmazione 2014/2020 attraverso una serie di strumenti finanziari. Nel dettaglio:

1. **Sostegno preparatorio (Sottomisura 19.1):** ricomprende il finanziamento delle azioni propedeutiche alla costituzione del Gruppo di Azione Locale e alla elaborazione, con approccio bottom-up; della Strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo (SSLP). Tale sostegno è concesso nella misura del 100%% delle spese ammissibili.
2. **implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER (Sottomisura 19.2):** consiste nell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SLP) ideate dal Gal e selezionate da un Comitato costituito ad hoc. Il sostegno riguarda l'esecuzione materiale degli interventi che sono condotti sia con modalità a regia diretta del Gal (con copertura del 100% delle spese sostenute

ritenute ammissibili), sia a bando quindi attuati da soggetti pubblici e privati del territorio (con copertura *fino* al 100% delle spese, a seconda del tipo di beneficiario).

3. **Cooperazione a regia Gal (Sottomisura 19.3):** riguarda la realizzazione dei progetti di cooperazione, sia transnazionale che interterritoriale, elaborati ed attuati direttamente dal Gal. Il sostegno previsto è nella misura del 100% delle spese ammissibili.
4. **Gestione ed animazione territoriale del Gal (Sottomisura 19.4):** ricomprende da un lato il sostegno al funzionamento del Gal e alle azioni di carattere operativo/gestionale per la realizzazione degli interventi, dall'altro alle azioni intraprese per la diffusione e la promozione della Strategia nonché di assistenza agli attori del territorio che materialmente attueranno gli interventi. Il sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente. Essendo i territori individuati già attivi in ambito Leader nella scorsa programmazione, non hanno diritto allo start-up kit.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I progetti di cooperazione verranno presentati e selezionati, nella forma di progetti preliminari di cooperazione, contestualmente alle strategie di sviluppo locale

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno o più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione dei Gal e delle SSL avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg.

(UE) N. 1303/2013. I La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale.

In particolare , per i Gal saranno valutati:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato ne la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Calendario indicativo delle procedure di selezione dei Gal

Pubblicazione del bando di selezione del GAL : entro 3 mesi dall'approvazione del PSR

Termine per la presentazione delle domande :entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Valutazione delle domande e selezione dei Gal e delle rispettive SSL: entro 4 mesi dalla scadenza della presentazione delle domande e in ogni caso entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC). Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del metodo LEADER 2007-13, nonché per la generalità degli interventi della Politica regionale di sviluppo, l'integrazione è assicurata in chiave funzionale rispetto alla strategia regionale attraverso l'attività del Coordinamento delle Autorità di gestione.

Sono adottate, in particolare, le seguenti modalità operative:

- integrazione delle attività d'informazione e comunicazione rivolte ai beneficiari e al vasto pubblico;
- integrazione delle attività di assistenza tecnica, animazione territoriale e formazione rivolte al supporto della progettazione;
- integrazione delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative delle strutture regionali;
- armonizzazione dei criteri di selezione dei progetti, concordati in modo preventivo – pur nel rispetto delle disposizioni regolamentari – alla luce delle specificità procedurali dei programmi operativi, a partire dagli obiettivi e ambiti di integrazione nei programmi stessi;

- criteri comuni di selezione, in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni regolamentari, in particolare:

- *grado di coerenza con la strategia regionale*, per verificare che il progetto sia coerente con le finalità strategiche complessive (finalità generali, obiettivi tematici e principi orizzontali) e con le esigenze del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
- *grado di integrazione*, per verificare che il progetto consideri e si colleghi con altri interventi, realizzati o in via di realizzazione, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi europei e statali o nel quadro di politiche regionali di settore, ovvero l'assenza di duplicazioni e sovrapposizioni con interventi già realizzati o in via di realizzazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, è possibile versare delle somme a titolo di anticipo ai beneficiari sia pubblici che privati del sostegno previsto dalle Misure del PSR 2014/2020. Il versamento è condizionato alla prestazione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o equivalente pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici (enti locali e loro forme associative, altri organismi di diritto pubblico) è ammessa la presentazione, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa, di un altro strumento equivalente a patto che il beneficiario si impegni a versare l'intero importo coperto dalla garanzia se, a seguito delle verifiche effettuate, viene accertato che l'anticipo non era dovuto.

La garanzia viene svincolata solo successivamente alla verifica da parte dell'organismo pagatore che l'importo complessivo delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento superi l'importo già versato a titolo di anticipo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Autorità di Gestione, in qualità di soggetto responsabile della gestione e attuazione del Programma, provvede a definire le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati. L'Autorità di Gestione provvede in particolare a:

- definire le strategie di spesa per garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- predisporre il piano di valutazione e adeguati sistemi informatizzati;
- dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;

- gestire e attuare l'assistenza tecnica, e l'attività di valutazione affidando i relativi incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma.

Per quanto concerne i criteri di selezione, l'AdG prevede:

- relativamente ai GAL:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

- relativamente alle SSL:

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

L'organismo pagatore del PSR è responsabile della corretta gestione dei pagamenti effettuati nel quadro del Programma e mette a disposizione dell'Autorità di Gestione e del Valutatore Indipendente i dati delle proprie banche informatiche relativi alle domande di pagamento annualmente liquidate. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento potranno essere delegate dall'OP all'ADG a seguito di apposita convenzione che indichi i rispettivi compiti e responsabilità.

Il GAL ha i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al

conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quel che concerne le misure di cui all'art. 19, con la misura 6.4.1, ad attuazione regionale, verranno a finanziare unicamente le attività agrituristiche, mentre le rimanenti attività di diversificazione potranno, a discrezione dei Gal, essere attuate con approccio Leader. Non è prevista l'attuazione della misura riguardante gli aiuti di start-up nei confronti di nuove imprese. In relazione agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tutti gli interventi potranno essere attuati in ambito Leader, ad esclusione di quelli inerenti gli studi/indagini volti a implementare le conoscenze sulla biodiversità dei siti ad elevato valore naturalistico compresi i siti della rete Natura 2000 indispensabili per l'individuazione di modalità di gestione atte a mantenere la biodiversità locale, nell'ambito della sottomisura 7.6.

In merito alle attività di cooperazione previste dall'art.35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la sottomisura 16.2 verrà attivata anche a livello regionale su un progetto specifico, la sottomisura 16.3 verrà attuata a livello regionale riservandola alle strategie aree interne, la sottomisura 16.5 verrà attivata a livello regionale su un progetto specifico, le sottomisure 16.6 e 16.8 sarà attivata in ambito regionale per il settore forestale

8.2.13.3.4. 19.4 Supporto ai costi di gestione e animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.13.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

I fabbisogni specifici cui risponde lo SLP, con riferimento all'analisi di contesto, sono:

26 : Sviluppo di nuove occupazioni/imprenditorialità nei territori particolarmente marginali

27 : Rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali

28 : Messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale

30 : Tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali

L'art. 5 del reg. (UE) n. 1305/2013 individua le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale. L'approccio Leader vede la sua collocazione principale all'interno della Priorità 6 "adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", focus area b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali", individuato come obiettivo diretto delle strategie di sviluppo locale. L'approccio multisettoriale ed integrato caratterizzante lo SLP, tuttavia, comporta che le SSL potranno concorrere a perseguire diverse priorità e focus area secondarie, in particolare:

Focus area 1A: stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali;

Focus area 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

Focus area 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

Focus area 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

Focus area 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

La presente sottomisura è finalizzata al sostegno dei Gruppi di Azione Locali nelle fasi di attuazione e di promozione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo (SSLP).

La *gestione* della Strategia si concretizza in tutte le attività svolte dal GAL al fine di realizzare gli interventi

inseriti nella SSLP e necessarie al proprio funzionamento.

L'*animazione territoriale* invece ricomprende tutte le azioni dirette alla diffusione della Strategia del territorio interessato, per facilitare lo scambio di informazioni ed accompagnare i potenziali beneficiari nell'elaborazione degli interventi e nella predisposizione delle domande di sostegno.

8.2.13.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale, calcolati in percentuale sulla spesa ammessa a finanziamento.

8.2.13.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) N. 1303/2013 – artt. 65 - 71 in materia di ammissibilità delle spese.
- D.lgs n. 163/2006 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” (Codice degli appalti)
- D.lgs n. 33/2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”
- D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
- Atti delegati emanati dalla Commissione Europea in materia di sviluppo rurale.

8.2.13.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono i Gruppi di Azione Locale (GAL), formalmente riconosciuti e selezionati.

8.2.13.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammesse a finanziamento, all'interno del sostegno per la Gestione, le seguenti spese:

- Spese di carattere operativo, legate al funzionamento del GAL [affitti di locali, acquisto o noleggio di arredi e attrezzature/dotazioni d'ufficio (hardware e software), spese correnti (quali consumi elettrici, idrici, telefonici, di riscaldamento, collegamenti telematici, spese postali, valori bollati, spese per pulizia dei locali, materiale di consumo, cancelleria e stampati, manutenzione ordinaria ecc...)]
- Spese di personale (dipendenti, collaboratori assunti a progetto/occasionali, consulenti specialistici e professionali ecc...).
- Acquisizioni di servizi specialistici (comprese le prestazioni notarili/legali necessarie alla costituzione e all'aggiornamento dell'atto costitutivo dello Statuto del GAL).
- Spese per missioni e trasferte (anche all'estero).
- Spese sostenute per la formazione del personale e dei membri del GAL (quote di iscrizione a corsi di

formazione, seminari, workshop), comprensivi anche dei costi di viaggio, vitto e alloggio, ove necessari)

- Iniziative di comunicazione e di pubbliche relazioni, comprese azioni di rete (ad esempio partecipazione del personale e dei membri del GAL a incontri di rete con altri gruppi di azione locale).
- Spese bancarie ed assicurative (apertura e gestione del conto corrente dedicato alle attività del GAL, affidamento e gestione del servizio di tesoreria e cassa, sottoscrizione di garanzie fidejussorie, ecc.)
- Quote associative pagate dal GAL per l'adesione ad associazioni operanti nello sviluppo rurale
- Spese sostenute per il monitoraggio e la valutazione della strategia, nonché per il loro aggiornamento.

Sono ammesse a finanziamento, all'interno del sostegno per l'Animazione territoriale, le seguenti spese:

- Spese relative ad azioni di diffusione e promozione della strategia (pubblicazioni di varia natura, acquisto di spazi pubblicitari su giornali, tv, radio, web, organizzazione di seminari/eventi/workshop, acquisto di domini internet per la creazione/implementazione del sito istituzionale o di piattaforme digitali ecc). Rientrano in tale categoria anche i costi di personale relativi agli "Agenti dello Sviluppo" (Animatori territoriali), che non vanno quindi rendicontanti come costi relativi alla gestione.
- Spese per azioni finalizzate a sostenere i potenziali beneficiari nello sviluppo e nella realizzazione della propria idea progettuale e nella preparazione delle istanze (domande di aiuto/pagamento)

Ai sensi dell'art. 68, par. 1 lett. b) del regolamento (UE) n. 1303/2013, è possibile rendicontare i *costi indiretti* relativi alle spese d'ufficio e di carattere amministrativo con l'opzione del tasso forfettario massimo del 15% calcolato sui costi diretti ammissibili sostenuti per il personale interno, senza esibizione di documenti giustificativi della spesa. La scelta dell'applicazione del tasso forfettario (in alternativa rispetto alla rendicontazione a costi reali) deve essere effettuata e segnalata con il deposito della SSL e del PdA. Il tasso indicato è congruo in quanto derivante dall'esperienza Leader della programmazione 07-13.

8.2.13.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse al sostegno tutti i costi connessi al funzionamento del Gal selezionato dal bando e alla realizzazione della Strategia (*gestione*) nonché quelli relativi ad azioni condotte dallo Staff o dai membri del Gal con finalità informative e promozionali della Strategia di sviluppo locale (*animazione territoriale*).

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, il sostegno per i costi di gestione ed animazione non può eccedere il 25% della spesa pubblica totale effettivamente sostenuta sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4; di queste, le spese di gestione ammontano al massimo al 20% della spesa effettivamente sostenuta sulle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4, mentre le spese di animazione dovranno essere comprese tra il 4% e l'8% di tale spesa.

8.2.13.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non pertinente.

8.2.13.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

È previsto un contributo pari al 100% della spesa massima ammissibile, fino al raggiungimento del massimale previsto (25% della spesa pubblica totale prevista per la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo)

A norma dell'art. 42 del Regolamento (UE) N.1305/2013, per affrontare gli iniziali costi di esercizio, il Gal può richiedere all'organismo pagatore l'erogazione di un anticipo sulle spese, fino ad un massimo del 50% del contributo pubblico relativo ai costi di gestione ed animazione.

8.2.13.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.4.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione e l'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore, hanno identificato i seguenti rischi inerenti l'attuazione della misura:

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

La scelta del fornitore, se operata in maniera non trasparente e senza garantire la reale concorrenza, non consente di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi;

In mancanza di elementi oggettivi può risultare difficoltoso valutare la congruità di spesa in rapporto alla tipologia del richiedente, soprattutto per quelle voci di spesa non previste nei prezzari di riferimento o che si discostano da questi in maniera significativa.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati;

Se i sistemi di verifica e controllo sono attuati tardivamente, si rischia di generare un elevato tasso di errore.

R4: Appalti pubblici

Dall'esperienza passata è emerso la difficoltà da parte degli enti pubblici a gestire correttamente la fase di affidamento dei lavori tramite appalto e che la normativa sugli appalti è sovente male applicata ed è causa di numerosi errori.

R7: Selezione dei beneficiari:

I criteri di selezione e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali, che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione e, in generale, a un più elevato rischio di

errori nella fase di graduazione dei progetti.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi □

Una scarsa interconnettività e un numero elevato di sistemi informativi e banche dati esistenti può generare una dilatazione dei tempi di istruttoria.

R9 : Domande di pagamento

I rischi potenzialmente riscontrabili in questa fase sono quelli riguardanti il rispetto dei cronoprogrammi e delle scadenze, della corretta esecuzione delle opere e della loro corretta contabilizzazione. Ulteriori rischi derivano dallo scindere la fase di autorizzazione della domanda di aiuto, di competenza Gal, dalla fase di gestione della domanda di pagamento, di competenza dell'ADG, con possibili diverse interpretazioni sull'ammissibilità della spesa

8.2.13.3.4.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di gara per i beneficiari privati

Sarà predisposta un'adeguata attività d'informazione nei confronti dei beneficiari (ad esempio predisposizione di documenti d'orientamento relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori).

R2 - Ragionevolezza dei costi;

La congruità delle singole voci di spesa e delle specifiche di progetto sarà valutata sulla base di parametri oggettivi e misurabili esplicitati nei documenti attuativi. La ragionevolezza di spesa sarà, inoltre, garantita tramite l'applicazione, laddove possibile, di costi unitari standard, costi massimi per unità di realizzazione, costi massimi per categoria di spesa e applicazione di tassi forfetari per talune tipologie di costi. Ove non sia possibile applicare costi standard, costi massimi e tassi forfetari, e non sarà possibile usare prezziari regionali, sarà prevista una procedura di acquisizione di preventivi da parte dei beneficiari e di corrispondente valutazione e determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati;

La prevenzione e l'individuazione di errori che potrebbero portare al rimborso dei pagamenti devono essere attuati nelle prime fasi, preferibilmente durante la fase di domanda di aiuto. Ad titolo esemplificativo, per gli interventi che comportano una spesa superiore ad una determinata soglia saranno effettuati sopralluoghi in situ nelle fasi preliminari finalizzate alla verifica delle specifiche progettuali proposte. Tutte le pratiche saranno, in ogni caso, oggetto di verifica e controllo da parte di commissioni tecniche di valutazione composte da tecnici di settore. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione degli addetti ai controlli. I controlli dovranno essere accuratamente descritti nel sistema di gestione e controllo e i risultati dovranno essere registrati su con strumenti adeguati e standardizzati definiti a priori (check list, verbali, ecc..).

R4: Appalti pubblici.

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere

effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici...". Saranno pertanto messe in atto procedure istruttorie che consentano una verifica amministrativa il più possibile esaustiva delle procedure di individuazione dei fornitori adottate dagli enti pubblici beneficiari.

R7: Selezione dei beneficiari:

I bandi stabiliranno le modalità di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti basate su elementi e parametri definiti in modo tale da essere valutati oggettivamente. La scelta dei parametri e del relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati, con l'individuazione di punteggi minimi quali soglia di ammissibilità. I bandi dei Gal verranno verificati e approvati dall'Autorità di gestione.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Saranno perfezionati i sistemi di comunicazione e di scambio delle informazioni tra i vari sistemi informativi e per quanto possibile ridotti ed uniformati tra loro, in accordo anche con l'Organismo pagatore. Verrà predisposta una adeguata formazione per gli utilizzatori.

R9 : Domande di pagamento

Dovranno essere previsti sia meccanismi di proroga che di sanzione in caso di mancato rispetto ingiustificato dei cronoprogramma. Il sistema di gestione e controllo dovrà essere il più puntuale possibile in modo da definire a priori le piste di controllo, i documenti necessari (check list, linee guida, ecc..) e le sequenze delle procedure di verifica al fine di ridurre il margine di errore in tali operazioni. Un ruolo importante dovrà anche avere la corretta formazione degli addetti alle verifiche. Dovranno essere aumentati, rispetto alla precedente programmazione, i momenti di confronto Gal-Adg sui singoli progetti, per evitare fraintendimenti sull'ammissibilità delle spese.

8.2.13.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

Le criticità connesse all'implementazione della sottomisura, emerse durante la passata programmazione, verranno affrontate e ridotte con le azioni di mitigazione previste al punto 2. Inoltre è stata implementata una procedura, di concerto con l'organismo pagatore, in merito alla verifica della controllabilità dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, per ogni singola sottomisura. Queste considerazioni inducono a dare una valutazione positiva in termini di verificabilità e controllabilità e in un'ottica di riduzione del tasso di errore

8.2.13.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.13.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo è sostenuto nel periodo di programmazione 2014/2020 attraverso una serie di strumenti finanziari. Nel dettaglio:

1. **Sostegno preparatorio (Sottomisura 19.1):** ricomprende il finanziamento delle azioni propedeutiche alla costituzione del Gruppo di Azione Locale e alla elaborazione, con approccio bottom-up; della Strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo (SSLP). Tale sostegno è concesso nella misura del 100%% delle spese ammissibili.
2. **implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER (Sottomisura 19.2):** consiste nell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SLP) ideate dal Gal e selezionate da un Comitato costituito ad hoc. Il sostegno riguarda l'esecuzione materiale degli interventi che sono condotti sia con modalità a regia diretta del Gal (con copertura del 100% delle spese sostenute ritenute ammissibili), sia a bando quindi attuati da soggetti pubblici e privati del territorio (con copertura *fino* al 100% delle spese, a seconda del tipo di beneficiario).
3. **Cooperazione a regia Gal (Sottomisura 19.3):** riguarda la realizzazione dei progetti di cooperazione, sia transnazionale che interterritoriale, elaborati ed attuati direttamente dal Gal. Il sostegno previsto è nella misura del 100% delle spese ammissibili.
4. **Gestione ed animazione territoriale del Gal (Sottomisura 19.4):** ricomprende da un lato il sostegno al funzionamento del Gal e alle azioni di carattere operativo/gestionale per la realizzazione gli interventi, dall'altro alle azioni intraprese per la diffusione e la promozione della Strategia nonché di assistenza agli attori del territorio che materialmente attueranno gli interventi. Il sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente. Essendo I territori individuati già attivi in ambito Leader nella scorsa programmazione, non hanno diritto allo start-up kit.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I progetti di cooperazione verranno presentati e selezionati, nella forma di progetti preliminari di cooperazione, contestualmente alle strategie di sviluppo locale

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno e più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione dei Gal e delle SSI avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013. I La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale.

In particolare , per i Gal saranno valutati:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle

operazioni proposte

-coerenza con il quadro strategico regionale

-coerenza e sinergia con la strategia aree interne

-significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato ne la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Calendario indicativo delle procedure di selezione dei Gal

Pubblicazione del bando di selezione del GAL : entro 3 mesi dall'approvazione del PSR

Termine per la presentazione delle domande :entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Valutazione delle domande e selezione dei Gal e delle rispettive SSL: entro 4 mesi dalla scadenza della presentazione delle domande e in ogni caso entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC). Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del metodo LEADER 2007-13, nonché per la generalità

degli interventi della Politica regionale di sviluppo, l'integrazione è assicurata in chiave funzionale rispetto alla strategia regionale attraverso l'attività del Coordinamento delle Autorità di gestione.

Sono adottate, in particolare, le seguenti modalità operative:

- integrazione delle attività d'informazione e comunicazione rivolte ai beneficiari e al vasto pubblico;
- integrazione delle attività di assistenza tecnica, animazione territoriale e formazione rivolte al supporto della progettazione;
- integrazione delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative delle strutture regionali;
- armonizzazione dei criteri di selezione dei progetti, concordati in modo preventivo – pur nel rispetto delle disposizioni regolamentari – alla luce delle specificità procedurali dei programmi operativi, a partire dagli obiettivi e ambiti di integrazione nei programmi stessi;
- criteri comuni di selezione, in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni regolamentari, in particolare:
 - *grado di coerenza con la strategia regionale*, per verificare che il progetto sia coerente con le finalità strategiche complessive (finalità generali, obiettivi tematici e principi orizzontali) e con le esigenze del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
 - *grado di integrazione*, per verificare che il progetto consideri e si colleghi con altri interventi, realizzati o in via di realizzazione, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi europei e statali o nel quadro di politiche regionali di settore, ovvero l'assenza di duplicazioni e sovrapposizioni con interventi già realizzati o in via di realizzazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, è possibile versare delle somme a titolo di anticipo ai beneficiari sia pubblici che privati del sostegno previsto dalle Misure del PSR 2014/2020. Il versamento è condizionato alla prestazione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o equivalente pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici (enti locali e loro forme associative, altri organismi di diritto pubblico) è ammessa la presentazione, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa, di un altro strumento equivalente a patto che il beneficiario si impegni a versare l'intero importo coperto dalla garanzia se, a seguito delle verifiche effettuate, viene accertato che l'anticipo non era dovuto.

La garanzia viene svincolata solo successivamente alla verifica da parte dell'organismo pagatore che l'importo complessivo delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento superi l'importo già versato a titolo di anticipo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Autorità di Gestione, in qualità di soggetto responsabile della gestione e attuazione del Programma, provvede a definire le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati. L'Autorità di Gestione provvede in particolare a:

- definire le strategie di spesa per garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- predisporre il piano di valutazione e adeguati sistemi informatizzati;
- dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- gestire e attuare l'assistenza tecnica, e l'attività di valutazione affidando i relativi incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma.

Per quanto concerne i criteri di selezione, l'AdG prevede:

- relativamente ai GAL:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

- relativamente alle SSL:

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

L'organismo pagatore del PSR è responsabile della corretta gestione dei pagamenti effettuati nel quadro del Programma e mette a disposizione dell'Autorità di Gestione e del Valutatore Indipendente i dati delle proprie banche informatiche relativi alle domande di pagamento annualmente liquidate. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento potranno essere delegate dall'OP all'ADG a seguito di apposita convenzione che indichi i rispettivi compiti e responsabilità.

Il GAL ha i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quel che concerne le misure di cui all'art. 19, con la misura 6.4.1, ad attuazione regionale, verranno a finanziate unicamente le attività agrituristiche, mentre le rimanenti attività di diversificazione potranno, a discrezione dei Gal, essere attuate con approccio Leader. Non è prevista l'attuazione della misura riguardante gli aiuti di start-up nei confronti di nuove imprese. In relazione agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tutti gli interventi potranno essere attuati in ambito Leader, ad esclusione di quelli inerenti gli studi/indagini volti a implementare le conoscenze sulla biodiversità dei siti ad elevato valore naturalistico compresi i siti della rete Natura 2000 indispensabili per l'individuazione di modalità di gestione atte a mantenere la biodiversità locale, nell'ambito della sottomisura 7.6.

In merito alle attività di cooperazione previste dall'art.35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la sottomisura 16.2 verrà attivata anche a livello regionale su un progetto specifico, la sottomisura 16.3 verrà attuata a livello regionale riservandola alle strategie aree interne, la sottomisura 16.5 verrà attivata a livello regionale

su un progetto specifico, le sottomisure 16.6 e 16.8 sarà attivata in ambito regionale per il settore forestale

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Sulla base delle esperienze pregresse relative all'implementazione delle misure 431, 413 e 421 del PSR 2007/2013, si può ipotizzare che la misura non contenga elementi non controllabili. Tuttavia, per quanto non si siano verificate situazioni tali da comportare un innalzamento del tasso di errore, devono comunque essere prese in considerazione alcune criticità emerse nella scorsa Programmazione, alcune delle quali hanno trovato soluzione già nel corso della stessa:

- un'eccessiva dilazione dei tempi di istruttoria delle domande di aiuto dovuta alla verifica sull'ammissibilità e sulla ragionevolezza dei costi;
- corretta applicazione della normativa sugli appalti, corretta gestione della procedura di appalto;
- nel campo dei progetti di cooperazione, oggettiva difficoltà dei GAL ad avviare e rendere esecutivi i progetti, soprattutto a causa della disomogeneità delle procedure amministrative e finanziarie, nonché delle tempistiche, dei diversi partner;
- la rendicontazione delle spese di personale interno agli enti pubblici Capofila dei GAL (ordine di servizio o lettera di incarico);
- altre criticità strettamente connesse alle Misure e sottomisure attivabili in modalità Leader.

A fronte di tali pregresse esperienze, verrà posta attenzione ai possibili errori di fondo correlati ai seguenti aspetti di rischio, così come suggeriti dalla Commissione:

R2: Ragionevolezza dei costi

R3: Sistemi di verifica e di controllo adeguati

R4: Appalti pubblici

R8: Sistemi informatici

R9: Domande di pagamento

R7: selezione dei beneficiari

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Nonostante non vi siano specifiche esperienze pregresse in materia di rischi connessi all'implementazione

della misura, verrà posta particolare attenzione a tutte quelle azioni correttive che potranno essere efficaci nella contenimento del tasso di errore.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti amministrativi verranno poste in essere le seguenti azioni:

- informazione, formazione e consulenza per il personale dell'amministrazione;
- documenti di orientamento per il personale incaricato;
- perfezionamento degli strumenti informatici in accordo con l'OP (AGEA);
- miglioramento delle procedure di coordinamento e di controllo interno e di monitoraggio relativo allo stato avanzamento dei progetti;

Per quanto riguarda i rischi connessi ai beneficiari, verranno predisposte le seguenti azioni:

- informazione, formazione e consulenza per i beneficiari;
- messa a disposizione di documenti di orientamento e linee-guida;
- perfezionamento degli strumenti informatici in accordo con l'OP (AGEA);
- miglioramento delle procedure di coordinamento e di controllo interno.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti di ordine generale, verrà posta attenzione all'avvio tempestivo dei controlli e delle procedure. Ad esempio dovrà essere puntuale l'utilizzo di adeguate check-list che consentano l'elenco completo delle tipologie di controlli necessari, la corretta identificazione del progetto, la precisa descrizione dei controlli effettuati e la verifica delle autodichiarazioni.

Si rimanda inoltre a quanto previsto nelle schede delle Misure attivate nell'ambito Leader.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla Misura (ad esempio la modalità di presentazione delle domande, le tipologie di beneficiari, le condizioni di ammissibilità e gli impegni, le relative modalità di controllo e le conseguenze per il mancato rispetto degli impegni), saranno definiti puntualmente nei bandi e nelle disposizioni attuative, pubblicati sui BURL e sui siti regionali, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

--

8.2.13.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Lo Sviluppo Locale di tipo Partecipativo è sostenuto nel periodo di programmazione 2014/2020 attraverso una serie di strumenti finanziari. Nel dettaglio:

1. **Sostegno preparatorio (Sottomisura 19.1):** ricomprende il finanziamento delle azioni propedeutiche alla costituzione del Gruppo di Azione Locale e alla elaborazione, con approccio bottom-up; della Strategia di Sviluppo locale di tipo Partecipativo (SSLP). Tale sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.
2. **implementazione delle operazioni all'interno della strategia LEADER (Sottomisura 19.2):** consiste nell'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SLP) ideate dal Gal e selezionate da un Comitato costituito ad hoc. Il sostegno riguarda l'esecuzione materiale degli interventi che sono condotti sia con modalità a regia diretta del Gal (con copertura del 100% delle spese sostenute ritenute ammissibili), sia a bando quindi attuati da soggetti pubblici e privati del territorio (con copertura *fino* al 100% delle spese, a seconda del tipo di beneficiario).
3. **Cooperazione a regia Gal (Sottomisura 19.3):** riguarda la realizzazione dei progetti di cooperazione, sia transnazionale che interterritoriale, elaborati ed attuati direttamente dal Gal. Il sostegno previsto è nella misura del 100% delle spese ammissibili.
4. **Gestione ed animazione territoriale del Gal (Sottomisura 19.4):** ricomprende da un lato il sostegno al funzionamento del Gal e alle azioni di carattere operativo/gestionale per la realizzazione gli interventi, dall'altro alle azioni intraprese per la diffusione e la promozione della Strategia nonché di assistenza agli attori del territorio che materialmente attueranno gli interventi. Il sostegno è concesso nella misura del 100% delle spese ammissibili.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

Non pertinente. Essendo I territori individuati già attivi in ambito Leader nella scorsa programmazione, non hanno diritto allo start-up kit.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I progetti di cooperazione verranno presentati e selezionati, nella forma di progetti preliminari di

cooperazione, contestualmente alle strategie di sviluppo locale

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Un'efficace governo dei processi di integrazione e messa in rete richiede l'identificazione di apposite sedi e meccanismi funzionali al coordinamento dell'utilizzo dei diversi fondi a livello locale. Pur con un approccio più flessibile rispetto alla scelta dell'attuazione dello SLP plurifondo, le diverse AdG saranno coinvolte nelle fasi di programmazione e attuazione. La sede preposta al coordinamento e all'attuazione integrata degli interventi a livello locale è il Comitato per lo sviluppo locale.

Esso raggruppa le diverse AdG e uno e più esperti di sviluppo locale, interviene in fase di selezione dei PSL e in fase di monitoraggio. Nello specifico il Comitato potrà intervenire per: 1) definire, su proposta dell'AdG del PSR, principi e vincoli dello SLP in Valle d'Aosta, 2) declinare, per il livello locale, le pertinenti tematiche, misure, azioni dei PO e promuove specifici progetti, 3) approvare il bando di selezione dei GAL e delle SSL, 4) selezionare i GAL/SSL, 5) stabilire ed attuare le modalità di integrazione funzionale dei diversi PO a livello locale, 6) verificare l'avanzamento sulla base dei dati di monitoraggio ed approvare le relazioni annuali di esecuzione dello SLP, 7) approvare le eventuali modifiche alle SSL.

Il Comitato interviene inoltre nell'attuazione della Strategia per le Aree interne a livello regionale.

L'individuazione dei Gal e delle SSI avverrà tramite procedura di selezione, a cui parteciperanno partenariati pubblico - privati che elaboreranno strategie di sviluppo locale in conformità all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013. I La selezione sarà attuata dal Comitato per lo sviluppo locale sulla base di criteri che valutino i Gal e le Strategie di Sviluppo Locale.

In particolare , per i Gal saranno valutati:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

Le strategie di Sviluppo Locale saranno esaminate in base a :

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità

- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte
- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

I partenariati dovranno indicare un partner capofila, oppure costituirsi in una struttura comune legalmente costituita. Oltre ai contenuti previsti all'art.33 del reg. (UE) N. 1303/2013, la SSL dovranno sottolineare la coerenza delle scelte proposte con l'analisi SWOT locale e con le strategie e le politiche di sviluppo regionali, con la strategia del PSR e, in generale, con le politiche e strategie europee, con riferimenti puntuali all'analisi dei fabbisogni riscontrati. Particolare attenzione dovrà essere posta nella strutturazione del Gal, nella definizione degli organigrammi, nella chiara e completa suddivisione di compiti e responsabilità all'interno del partenariato. Le competenze dei Gal sono quelle definite dall'art 34.3 del reg. (UE) N. 1303/2013. All'interno del partenariato ne la componente pubblica né ogni singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto.

Calendario indicativo delle procedure di selezione dei Gal

Pubblicazione del bando di selezione del GAL : entro 3 mesi dall'approvazione del PSR

Termine per la presentazione delle domande :entro 9 mesi dalla pubblicazione del bando

Valutazione delle domande e selezione dei Gal e delle rispettive SSL: entro 4 mesi dalla scadenza della presentazione delle domande e in ogni caso entro due anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

non pertinente

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

A livello regionale lo SLP è individuato, per le sue caratteristiche intrinseche, quale strumento privilegiato di integrazione; la scelta di attuare lo SLP in una logica monofondo non significa confinare il valore aggiunto dell'integrazione nell'ambito dei soli interventi finanziari dal FEASR, bensì costruire, a livello locale, sinergie anche tra le azioni FEASR e le azioni finanziate dagli altri fondi (FSE, FESR, FSC). Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione del metodo LEADER 2007-13, nonché per la generalità degli interventi della Politica regionale di sviluppo, l'integrazione è assicurata in chiave funzionale rispetto alla strategia regionale attraverso l'attività del Coordinamento delle Autorità di gestione.

Sono adottate, in particolare, le seguenti modalità operative:

- integrazione delle attività d'informazione e comunicazione rivolte ai beneficiari e al vasto pubblico;
- integrazione delle attività di assistenza tecnica, animazione territoriale e formazione rivolte al supporto della progettazione;
- integrazione delle attività di rafforzamento delle capacità amministrative delle strutture regionali;
- armonizzazione dei criteri di selezione dei progetti, concordati in modo preventivo – pur nel rispetto delle disposizioni regolamentari – alla luce delle specificità procedurali dei programmi operativi, a partire dagli obiettivi e ambiti di integrazione nei programmi stessi;
- criteri comuni di selezione, in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni regolamentari, in particolare:
 - *grado di coerenza con la strategia regionale*, per verificare che il progetto sia coerente con le finalità strategiche complessive (finalità generali, obiettivi tematici e principi orizzontali) e con le esigenze del contesto socio-economico e territoriale di riferimento;
 - *grado di integrazione*, per verificare che il progetto consideri e si colleghi con altri interventi, realizzati o in via di realizzazione, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi europei e statali o nel quadro di politiche regionali di settore, ovvero l'assenza di duplicazioni e sovrapposizioni con interventi già realizzati o in via di realizzazione.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento (UE) N. 1305/2013, è possibile versare delle somme a titolo di anticipo ai beneficiari sia pubblici che privati del sostegno previsto dalle Misure del PSR 2014/2020. Il versamento è condizionato alla prestazione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o equivalente pari al 100% dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici (enti locali e loro forme associative, altri organismi di diritto pubblico) è ammessa la presentazione, in alternativa alla garanzia bancaria o assicurativa, di un altro strumento equivalente a patto che il beneficiario si impegni a versare l'intero importo coperto dalla garanzia se, a seguito delle verifiche effettuate, viene accertato che l'anticipo non era dovuto.

La garanzia viene svincolata solo successivamente alla verifica da parte dell'organismo pagatore che l'importo complessivo delle spese sostenute ed ammesse a finanziamento superi l'importo già versato a

titolo di anticipo.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Autorità di Gestione, in qualità di soggetto responsabile della gestione e attuazione del Programma, provvede a definire le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati. L'Autorità di Gestione provvede in particolare a:

- definire le strategie di spesa per garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- predisporre il piano di valutazione e adeguati sistemi informatizzati;
- dare pubblicità al Programma informando i potenziali beneficiari circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;
- ad assicurare che l'organismo pagatore sia debitamente informato, in particolare delle procedure applicate e degli eventuali controlli effettuati sugli interventi selezionati per finanziamento, prima che siano autorizzati i pagamenti;
- gestire e attuare l'assistenza tecnica, e l'attività di valutazione affidando i relativi incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma.

Per quanto concerne i criteri di selezione, l'AdG prevede:

- relativamente ai GAL:

- ampiezza e rappresentatività del partenariato;
- coerenza tra competenze del partenariato e tematismi individuati
- ampiezza territoriale e la rappresentatività delle Aree interne e delle ARPM
- capacità amministrativa della struttura tecnica
- adeguatezza del piano di animazione territoriale rispetto agli obiettivi

- relativamente alle SSL:

- qualità della proposta progettuale, in particolare in termini di dimensione collettiva, chiarezza, innovazione, coerenza tra gli obiettivi identificati, le azioni proposte e le risorse previste,
- focalizzazione tematica e integrazione tra i diversi tematismi identificati
- massa critica, intesa come capacità di assicurare una dimensione sufficiente a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati
- chiarezza dei risultati, misurabilità e controllabilità
- sostenibilità, intesa come capacità di farsi carico in modo esplicito delle modalità organizzative e d economiche a garanzia della continuità dell'operazione una volta esaurito il finanziamento per la sua realizzazione
- approccio partecipativo finalizzato a dar voce ai portatori d'interesse ed ai destinatari finali delle operazioni proposte

- coerenza con il quadro strategico regionale
- coerenza e sinergia con la strategia aree interne
- significatività delle ricadute degli interventi nelle aree rurali particolarmente marginali

L'organismo pagatore del PSR è responsabile della corretta gestione dei pagamenti effettuati nel quadro del Programma e mette a disposizione dell'Autorità di Gestione e del Valutatore Indipendente i dati delle proprie banche informatiche relativi alle domande di pagamento annualmente liquidate. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento potranno essere delegate dall'OP all'ADG a seguito di apposita convenzione che indichi i rispettivi compiti e responsabilità.

Il GAL ha i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta.
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- ricevere e valutare le domande di sostegno;
- selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Per quel che concerne le misure di cui all'art. 19, con la misura 6.4.1, ad attuazione regionale, verranno finanziate unicamente le attività agrituristiche, mentre le rimanenti attività di diversificazione potranno, a discrezione dei Gal, essere attuate con approccio Leader. Non è prevista l'attuazione della misura riguardante gli aiuti di start-up nei confronti di nuove imprese. In relazione agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, tutti gli interventi potranno essere attuati in ambito Leader, ad esclusione di quelli inerenti gli studi/indagini volti a implementare le conoscenze sulla biodiversità dei siti ad elevato valore naturalistico compresi i siti della rete Natura 2000 indispensabili per l'individuazione di modalità di gestione atte a mantenere la biodiversità locale, nell'ambito della sottomisura 7.6.

In merito alle attività di cooperazione previste dall'art.35 del regolamento (UE) n 1305/2013, la sottomisura 16.2 verrà attivata anche a livello regionale su un progetto specifico, la sottomisura 16.3 verrà attuata a livello regionale riservandola alle strategie aree interne , la sottomisura 16.5 verrà attivata a livello regionale su un progetto specifico, le sottomisure 16.6 e 16.8 sarà attivata in ambito regionale per il settore forestale

8.2.13.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Le disposizioni transitorie di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2220/2020 consentono che il FEASR 2014/22 finanzi i costi dello sviluppo delle capacità e delle azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione delle Strategie Locali di Tipo Partecipativo a norma del nuovo quadro giuridico. Questa possibilità permette di utilizzare la sottomisura 19.1 per finanziare il sostegno preparatorio delle strategie di sviluppo locali (SSL) per il periodo 2023/27, la cui redazione prevede di avviare attività di sensibilizzazione e consultazione del territorio, il coinvolgimento degli attori locali e di tutte le parti interessate, la predisposizione di studi di fattibilità ed analisi territoriali, la redazione della SSL stessa e le relative attività di consulenza.

I criteri di selezione della sottomisura 19.1 utilizzata anche ai fini della SRG06 del CSR 23/27 sono quelli utilizzati nel bando di selezione della Strategia di sviluppo locale Leader 23/27 (SSL 2023/27) approvati dal Comitato per lo sviluppo locale in data 21 marzo 2023 e, conseguentemente, dalla Giunta regionale con deliberazione n. 340/2023 (approvazione bando di selezione SSL 2023/27).

8.2.14. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.14.1. Base giuridica

Articolo 39 *ter* del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e smi.

Regime Quadro SA.57021 (2020/N). autorizzato dalla Commissione europea con decisione C (2020) 3482 final del 21 maggio 2020.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura intende dare una risposta alla situazione di crisi che, dopo le chiusure e le restrizioni alla circolazione delle persone, la pandemia da COVID-19 ha causato in particolare al settore agrituristico, sia sul territorio regionale, sia a livello nazionale. L'effetto del COVID-19 sull'agriturismo ha determinato, nella prima metà dell'anno, l'annullamento delle presenze ed una forte riduzione dei redditi, che saranno recuperati solo parzialmente nella parte restante dell'anno.

Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso anche a tali realtà che, in Valle d'Aosta, sono normate insieme a quelle agrituristiche dalla medesima legge regionale n. 29/2006.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 21.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore degli agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Sottomisura:

- M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione si intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare il settore dell'agriturismo. Tali restrizioni, hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze. Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo della filiera agrituristica italiana, che risulta essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento *una tantum* di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche ha comportato un grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso anche a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agrituristiche e alle fattorie didattiche operanti in Valle d'Aosta.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia).

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità).

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Rilancio).

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29: Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Aziende agricole che esercitano attività agrituristica e/o di fattoria didattica ai sensi della legge regionale n. 29/2006, e che risultano iscritte agli elenchi regionali.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 8. Pertanto, la misura non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Le aziende beneficiarie devono risultare attive come aziende agrituristiche e/o fattorie didattiche, ai sensi della LR 29/06, alla data di presentazione della domanda di sostegno, ed aver avviato tali attività non più tardi del 31 gennaio 2020. Le aziende non devono essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019, ma possono trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19 a seguito dell'epidemia di COVID-19.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, non si ritiene che la fissazione di criteri di selezione possa essere utile per una maggiore efficacia della misura. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, è pari a euro 5.000 per ciascuna azienda beneficiaria.

Nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica è erogato un unico contributo nel rispetto del massimale sopra indicato.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni).

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA (“Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l’offerta dei prodotti alimentari nell’emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l’idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

8.2.14.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.14.3.1.9.3. *Valutazione generale della misura*

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo 8.

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di interventi a sostegno del reddito delle persone (ancorché titolari di impresa) o di interventi di agevolazione fiscale e/o di concessione di credito di imposta che non forniscono liquidità immediata e diretta alle aziende. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, un eventuale rischio di sovra-compensazione deve essere comunque valutato sulla base di un riscontro quantitativo in merito al fabbisogno delle aziende coinvolte. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA ("Emergenza Covid-19 – 2° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid 19 – Aprile 2020 – pagg. 31-32), il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.00 ed i 38.000 euro. Pur trattandosi di dati grezzi, tali valori danno comunque l'idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto ai 5.000 euro erogabili con la presente misura. Il che è un ulteriore elemento che sostanzialmente elimina qualsiasi potenziale rischio di sovra-compensazione. Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo 8.

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

8.2.15. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

8.2.15.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo Europeo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022
- Regolamento (UE) n. 2022/1033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1227 della Commissione del 15 luglio 2022 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'invasione russa dell'Ucraina ha colpito con un'intensità senza precedenti tutti i comparti produttivi a causa dell'aumento dei prezzi dei fattori di produzione. In particolare, la liquidità aziendale degli agricoltori è stata messa in difficoltà da un rapido e significativo aumento dei prezzi dell'energia, dei concimi e dei mangimi; medesimi effetti si sono verificati lungo le filiere agroalimentari regionali, dove i costi energetici, dei materiali e dei trasporti hanno impattato in maniera considerevole sui costi complessivi e sulle scelte imprenditoriali delle aziende del settore primario e delle Piccole Medie Imprese (PMI) operanti nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Infatti, in analogia alle problematiche che interessano l'intero comparto agricolo comunitario, anche le (PMI) operanti nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione a livello regionale sono state particolarmente colpite da tale situazione emergenziale, che si aggiunge, in termini di effetti, sulla crisi

innescata dall'epidemia da COVID-19.

In Valle d'Aosta la crisi russa-ucraina ha determinato effetti simili a quelli registrati nelle agricolture europea e italiana, ma con accenti specifici determinati dalla caratterizzazione montana della Regione alpina.

Come noto, il territorio regionale vede la maggior parte della SAU investita a prati-pascoli permanenti (97%), con la zootecnia bovina quale allevamento prevalente caratterizzato dai tre ceppi della Razza autoctona Valdostana, ovvero la Pezzata Rossa, la Pezzata nera e la Castana.

La restante quota di superficie agricola (3%) è coperta da vigneti (quasi esclusivamente destinati alla DOC "Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste"), frutteti (meleti in prevalenza), orticoltura (settore in forte crescita), piccoli frutti e piante officinali (marginali).

I settori agricoli maggiormente colpiti sono stati quelli generalmente più esposti in termini di utilizzo di materiali, energia, gas e trasporti, oltre che influenzati dagli inevitabili condizionamenti del Mercato per quanto riguarda la scelta di prodotti agricoli a buon mercato rispetto a quelli sotto segni di qualità che caratterizzano l'agroalimentare valdostano, con conseguente minore remunerazione alle imprese agricole.

L'indice di fragilità settoriale, nel contesto di crisi che si è creato in conseguenza al conflitto in atto, rispecchia, secondo un andamento decrescente, l'elencazione dei settori sopra illustrati: zootecnia, viti-vinicoltura, orto-frutta, colture minori.

Sia il Governo centrale che l'Amministrazione regionale sono intervenuti in maniera tempestiva al fine di supportare principalmente le famiglie e le imprese nei maggiori costi sostenuti a partire dalla primavera 2022 e sui quali non vi sono previsioni ottimistiche per i prossimi mesi.

Nello specifico, gli strumenti legislativi approvati recentemente a livello nazionale e regionale attivano, con riferimento al settore agricolo, i seguenti aiuti:

- DM n. 8 luglio 2022, recante "Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina": il decreto prevede un'integrazione premiale (euro/capo) agli interventi specifici di aiuto accoppiato zootecnico determinati ai sensi del decreto ministeriale del 7 giugno 2018, n. 5465, calcolati sulla base dei capi accertati ai fini del riconoscimento dell'aiuto accoppiato nella Domanda Unica dell'anno 2021;
- Legge regionale 23 settembre 2022, n. 21, recante "Misure urgenti in materia di contenimento dei costi energetici delle famiglie e a favore degli investimenti delle imprese"; l'art. 3 della LR prevede contributi straordinari a sostegno degli investimenti sostenuti dal 1° giugno 2022 al 15 novembre 2022; fra i beneficiari figurano le PMI operanti sul territorio regionale nei settori della produzione agricola primaria, della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'acquacoltura: a sostegno di queste imprese sono previsti contributi in conto capitale pari al 45%. Detti contributi sono concessi ai sensi della sezione 2.1. (Aiuti di importo limitato) della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" e successive modificazioni, nell'ambito del Regime quadro statale a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura di cui alla decisione della Commissione europea C(2022) 3359 del 18 maggio 2022 (Regime SA. 102896), da ultimo modificata dalla decisione C(2022) 6039 del 18 agosto 2022 (Regime SA. 103965);

- In considerazione dello straordinario incremento dei prezzi dell'energia e dei cereali conseguente al conflitto internazionale e delle ripercussioni negative determinatesi sulla redditività del settore zootecnico è in fase di elaborazione una proposta normativa, da inserire nel prossimo disegno di legge di stabilità, di variazione al bilancio e di assestamento, che prevede la concessione di Contributi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, sempre nell'ambito del succitato Quadro temporaneo. Si tratta di contributi una tantum a fondo perduto, per ogni singola impresa agricola richiedente, di importo pari a:
 - a. 200 euro per vacca in lattazione, intendendo come tale l'animale che ha partorito nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 luglio 2022;
 - b. 50 euro per capo bovino non produttivo di età superiore a due anni;
 - c. 30 euro per capo ovi-caprino in lattazione, intendendo come tali gli animali che sono stati sottoposti a controlli funzionali per la verifica della produzione di latte nell'anno 2022.

Il limite minimo di contributo è pari a 400 euro e quello massimo è pari a 12.000 euro.

Il quadro normativo sopra richiamato non prevede un aiuto specifico per fronteggiare i maggiori costi sostenuti sia dalle imprese agricole, sia dalle PMI per la manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: infatti in questo settore gli incrementi dei costi energetici hanno inciso con maggiore evidenza rispetto alla produzione primaria.

A titolo d'esempio, gli effetti della crisi sulle risultanze contabili del settore cooperativo hanno determinato, nel periodo aprile-agosto 2022, un incremento dei costi per l'acquisizione dei materiali del +39% e di quelli energetici del +67% (fonte Fédération des coopératives valdôtaines, ottobre 2022).

Per questo motivo con la Misura 22 la Regione Valle d'Aosta intende completare il quadro degli aiuti fino ad ora messi in atto con un sostegno forfettario a favore delle imprese agricole e delle piccole-medie imprese operanti nella manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che, rispetto agli aiuti già attivati, vada a compensare i maggiori costi energetici.

Inoltre il sostegno a tali settori maggiormente colpiti dall'impatto dell'aumento dei costi contribuisce alla sicurezza alimentare, in quanto garantisce il mantenimento dei corretti standard di produzione e di conservazione degli alimenti.

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 22.1.01 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia

Sottomisura:

- 22.1 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la presente tipologia di operazione la Regione Valle d'Aosta intende attivare la misura di sostegno dedicata ai settori agro-alimentari più colpiti dalla crisi economica derivata dall'invasione russa dell'Ucraina.

Allo scopo di fronteggiare predette criticità, la Commissione europea ha demandato alle autorità competenti la possibilità di adottare misure urgenti volte a preservare la continuità dell'attività economica nei settori agro-alimentari maggiormente colpiti dalla crisi. Con la presente misura, pertanto, si intende concedere il pagamento di una somma forfettaria quale contributo finanziario a tutela dei settori produttivi più colpiti dall'emergenza.

La tipologia di intervento si inserisce nell'ambito della focus area 6A.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da erogare entro il 15 ottobre 2023 alle imprese agricole e alle PMI operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, come definito ex art. 39 quater, comma 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/1033.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Non pertinente

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari della misura sono le imprese agricole e le PMI che trasformano e commercializzano prodotti agricoli, appartenenti a tutti i comparti produttivi regionali.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo "Importi e aliquote del sostegno".

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari, siano essi imprese agricole o PMI, devono avere un consumo energetico non inferiore a 20.000 kwh/annui e devono dimostrare l'aumento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento energetico, dovuto al rialzo dei prezzi e non all'aumento dei consumi. La verifica delle due condizioni di ammissibilità

(consumo energetico non inferiore a 20.000 kwh/annui e aumento dei costi sostenuti per l'approvvigionamento energetico) è effettuata raffrontando i consumi e i costi del periodo 1° novembre 2020 - 31 ottobre 2021 con quelli del periodo 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2022.

Per le **imprese agricole** il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 3 dell'art. 39 quater del Reg. (UE) 1305/2013 sono verificate, con riferimento alla campagna 2022:

- nel caso di allevamenti, i richiedenti il premio devono essere assoggettati alla condizionalità e alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) in quanto beneficiari di pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità e al greening nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

e/o

- gli allevamenti o le aziende di altri settori produttivi richiedenti il premio devono essere beneficiari di uno o più dei premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto rispettare i relativi obblighi di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013; inoltre, al momento del pagamento per la misura 22, tali beneficiari non devono aver avuto sanzioni in relazione alla condizionalità nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto né nel medesimo anno.

Per le **piccole e medie imprese** operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al comma 3 dell'art. 39 quater del Reg. (UE) 1305/2013 è dimostrato, con riferimento all'anno 2022, attraverso una dichiarazione del beneficiario e la produzione di attestazioni/certificazioni circa il perseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: a) economia circolare; b) gestione dei nutrienti; c) uso efficiente delle risorse; d) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima.

Pertanto, per le motivazioni su indicate, la tipologia di intervento soddisfa i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 39 quater del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/1033.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/1033, pertanto alla stessa non si applicano i criteri di selezione delle operazioni. Ciascuna domanda ammissibile riceverà il contributo pubblico spettante ai sensi della presente tipologia di operazione.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In risposta alla situazione di crisi si intende intervenire attraverso un aiuto compensativo e forfettario che rimborsi, in maniera parziale, i maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese agricole e dalle PMI operanti nella manipolazione, trasformazione e prodotti agricoli, come di seguito descritto.

Le imprese agricole le PMI sono categorizzate in base ai rispettivi codici ATECO; in base ai maggiori costi energetici sono state definite le seguenti fasce e i relativi massimali, nel rispetto del comma 5 dell'art. 39 quater del Reg. (UE) 1305/2013. Nel definire i contributi da erogare ai comparti produttivi sopra indicati si è considerato anche il sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno, regionali, nazionali o unionali attivati per rispondere all'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina e sopra richiamati.

Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili nell'ambito dello stesso comparto.

Fascia dei maggiori costi sostenuti	da 4.000 euro a 10.000 euro	da 10.001 euro a 20.000 euro	Oltre 20.000 euro
Aiuto forfettario (euro/impresa)	3.500	7.500	15.000

Imprese agricole che operano la manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Fascia dei maggiori costi sostenuti	da 4.000 euro a 10.000 euro	da 10.001 euro a 20.000 euro	da 20.001 euro a 40.000 euro	> 40.000
Aiuto forfettario (euro/impresa)	3.500	7.500	15.000	30.000

PMI operanti nel settore della manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

La misura è finalizzata a fornire un sostegno ai beneficiari al fine di fronteggiare gli incrementi energetici dovuti alla crisi russo-ucraina. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi nazionali realizzati. I provvedimenti nazionali non sono direttamente funzionali a perseguire le finalità della presente misura, trattandosi sostanzialmente di sostegni rivolti al settore primario e non a imprese (agricole o altre PMI) che operano nel settore T/C che attualmente risultano non avere un adeguato sostegno economico.

Infine, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto del ridotto numero di criteri di ammissibilità e che per la maggior parte di questi sarà possibile effettuare i controlli in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative, in particolare:

- per lo svolgimento di attività di trasformazione e commercializzazione, verifica amministrativa del

possesso di regolare notifica sanitaria di inizio attività;

- per il codice ATECO, verifica amministrativa dell'iscrizione al Registro delle imprese;

- per la presenza del fascicolo aziendale validato, dati in possesso dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali;

- per la assoggettabilità alla Condizionalità, alle pratiche agricole benefiche per il clima (greening) e per la sottoscrizione di impegni agroambientali, dati in possesso dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.

Le uniche verifiche non informatizzate riguardano i consumi e i costi nei due periodi a confronto (acquisizione e controllo fatture) e, per le PMI, il perseguimento degli obiettivi di carattere ambientale (acquisizione e controllo di documentazione probante).

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Si rimanda alla colonna “Elementi e modalità di controllo” della tabella di cui al precedente paragrafo “Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure”.

Tenuto conto del livello di rischio molto basso, non sono approntate misure di attenuazione particolari.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, importo dell'indennità, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Inoltre, l'Autorità di Gestione, organizzerà specifici incontri informativi per illustrare i contenuti dell'operazione, con particolare attenzione agli obiettivi della misura e del Programma.

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore Regionale organizzeranno specifici corsi di formazione per i funzionari responsabili dei controlli, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche. Nei corsi di formazione saranno illustrate le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list predisposte dall'Organismo Pagatore.

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi, la misura non presenta profili di rischio particolari. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L'importo concesso viene definito sulla base delle risorse disponibili e della numerosità dei potenziali beneficiari, dovendo erogare l'aiuto a tutti i beneficiari che presentano i requisiti di ammissibilità previsti. Nel caso in cui il numero di domande pervenute comportasse una spesa superiore alla dotazione della misura, il contributo sarà rideterminato in modo proporzionale per tutte le domande ammissibili nell'ambito dello stesso comparto.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.01

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.01

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda al corrispondente paragrafo dell'operazione 22.1.01

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

In continuità con la programmazione 2007-13, il Quadro Strategico Regionale della Valle d'Aosta delinea una regia unitaria nelle fasi della programmazione, dell'attuazione nonché della valutazione dei diversi Programmi operativi interessanti la Regione. Tale integrazione richiede che anche l'attività di valutazione sia volta a migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia del Programma di sviluppo rurale in un'ottica di integrazione e coordinamento con gli altri PO e in coerenza con la strategia unitaria regionale. In questo quadro, si affianca alla valutazione dei singoli Programmi la valutazione unitaria, con l'obiettivo di verificare lo stato di attuazione della strategia unitaria regionale nel suo complesso, evidenziando il contributo al raggiungimento degli obiettivi tematici che declinano la strategia dell'Unione.

Il presente Piano di valutazione ha l'obiettivo di garantire che sia adeguatamente predisposto per tutta la durata della programmazione un sistema di monitoraggio e di valutazione del PSR 2014-2020 in grado di permettere una valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'impatto sul sistema agricolo e forestale regionale.

A tal fine il Piano di valutazione deve assicurare che l'Autorità di Gestione, responsabile dell'attività di monitoraggio e valutazione, si doti dei mezzi e delle risorse necessarie per la costruzione di tale sistema, connesso alla sorveglianza del Programma e capace di analizzare il livello di avanzamento e di efficacia raggiunta nell'attuazione degli interventi. Al tempo stesso il sistema di valutazione deve saper dare risposte concrete nel corso del periodo di programmazione, in particolare qualora il Programma si allontani in maniera significativa dagli obiettivi definiti nel corso della fase iniziale.

La qualità e lo stato di attuazione del Programma devono poter essere verificati e monitorati, a cadenza annuale, dal Comitato di Sorveglianza sulla base delle Relazioni Annuali di Esecuzione e dei valori degli indicatori di monitoraggio finanziari, di prodotto e di risultato in essi contenuti. Nella relazione annuale sarà inserita la sintesi delle attività di valutazione in itinere volta a:

- esaminare l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
- migliorare la qualità del PSR;
- esaminare proposte di modifiche sostanziali del PSR;
- preparare la valutazione intermedia e la valutazione ex-post.

Inoltre, il Comitato di Sorveglianza deve poter essere in grado di valutare l'efficienza della programmazione ed il grado di raggiungimento delle tappe fondamentali del Programma, al fine di prendere ogni opportuna decisione per correggere ed accelerare eventuali ritardi o manchevolezze emerse dai valori degli indicatori target.

Il Piano di valutazione è fondamentale anche per implementare un'indispensabile attività di valutazione dell'efficacia e dell'impatto del PSR. Tali attività saranno realizzate da un Valutatore indipendente, il quale

sarà incaricato per predisporre in primis un disegno valutativo per la costruzione di un sistema di valutazione dell'efficacia e dell'impatto del Programma.

Lo scopo dell'azione del Valutatore indipendente è di supportare il processo decisionale definito dalla governance regionale per le eventuali modifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi specifici e dei milestones definiti.

Il Valutatore indipendente è chiamato a valutare annualmente l'attività dell'Autorità di Gestione. Negli anni 2017 e 2019 fornirà i primi risultati della valutazione in termini di impatto del PSR, quantificando ove possibile gli indicatori di risultato e di impatto individuati. Tale processo di analisi sfocerà nella Valutazione ex-post, la quale dovrà essere presentata entro la fine del 2024 e nella quale dovranno essere tratte le conclusioni sul contributo definitivo della programmazione 2014-2020 agli obiettivi della Strategia Europa 2020. Nell'ambito delle sua attività, il Valutatore indipendente deve coordinarsi con il processo valutativo del quadro strategico regionale.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Nell'ottica di un approccio integrato nell'utilizzo dei Fondi SIE, il sistema di governance del PSR si inserisce nel quadro più generale della regia unitaria regionale di programmazione, gestione e valutazione, il cui operato si esplica attraverso quattro organismi principali (Fig. 1).

Forum partenariale: assicura la concertazione partenariale degli indirizzi strategici della Politica regionale di sviluppo, sia nella fase di programmazione che nella fase di attuazione, esamina, in particolare, l'avanzamento della Politica regionale di sviluppo sulla base dei Rapporti annuali di valutazione; per approfondire il confronto su singole tematiche è prevista l'istituzione di tavoli specifici.

Coordinamento delle Autorità di gestione: è l'organismo di indirizzo unitario della Politica regionale di sviluppo, provvede in particolare ad armonizzare l'attuazione dei Programmi, in un'ottica di integrazione degli interventi e semplificazione delle procedure.

Nuval (Nucleo di valutazione dei Programmi a finalità strutturale): fornisce assistenza e supporto tecnico nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione della politica regionale di sviluppo; in particolare, predispone, sulla base dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio unitario (SISPREG) i rapporti annuali di valutazione della strategia unitaria per il Forum partenariale.

Comitato per lo Sviluppo locale: è incaricato di gestire il funzionamento dello Sviluppo locale di tipo partecipativo (SLP) e, in ragione della stretta connessione tra i due strumenti, coordina anche l'attuazione a livello regionale della Strategia nazionale per le aree interne.

A livello di attuazione della politica di sviluppo rurale, le attività di valutazione si inseriscono nel più ampio processo di governance assicurato dai seguenti organismi.

Autorità di gestione: è il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del

Programma, nonché della qualità e la tempestività della comunicazione dei risultati conseguiti dallo stesso.

L'Autorità di Gestione, nel quadro delle sue responsabilità, assicura le seguenti funzioni di dettaglio:

- fornisce a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del PSR, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, le indicazioni e gli approfondimenti necessari per la predisposizione dei Bandi Pubblici e delle procedure di selezione dei beneficiari, per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati;
- definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- provvede alla realizzazione di un sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, in grado di comunicare con il Sistema di monitoraggio unitario regionale (SISPREG) e il Sistema Nazionale di Monitoraggio, attraverso il quale tenere sotto controllo l'attuazione del Programma;
- presenta annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (CE) 1305/2013 sullo stato di attuazione del Programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- partecipa alla definizione del regolamento interno del Comitato di Sorveglianza di cui all'art. 47 del Reg. 1303/2013 e garantisce il servizio di segreteria tecnico-amministrativa e di direzione per il funzionamento dello stesso;
- dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del Programma ed assicura adeguata informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del Programma anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione
- garantisce la gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica per lo svolgimento di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione, formazione e controllo relativamente al Piano;
- provvede all'affidamento degli incarichi per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post del Programma ed è responsabile della tempestiva stesura e trasmissione dei rapporti, oltre che della loro compilazione conforme al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una sana gestione finanziaria dei Fondi Comunitari;
- condivide con l'OP la definizione dei sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una sana gestione finanziaria dei Fondi Comunitari.

Organismo pagatore: è il soggetto che definisce tutte le procedure gestionali e di controllo per la corretta attuazione del Programma e a cui compete in particolare la responsabilità di mettere a disposizione dell'Autorità di Gestione e del Valutatore indipendente i dati delle proprie banche informatiche relativamente alle domande annualmente liquidate.

La gran parte dei dati necessari per la Relazione annuale di esecuzione (RAE) è fornito dall'Organismo pagatore, il quale deve pertanto garantire il continuo flusso di dati in materia di monitoraggio e di valutazione con l'Autorità di Gestione.

Comitato di Sorveglianza: è istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Reg. (UE) 1303/2013.

In base all'art. 74 Reg (UE) 1305/2013 a tale organo competono le decisioni di indirizzo per la guida del PSR, in particolare è competente all'approvazione delle Relazioni Annuali di Esecuzione (RAE), di tutte le eventuali modifiche sostanziali e finanziarie che saranno apportate al Programma e dei documenti prodotti

dal Valutatore Indipendente.

Valutatore indipendente: individuato tramite gara ad evidenza pubblica per tutto il periodo di attuazione del Programma, assicura, sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione, la totalità delle attività che concorrono alla definizione del giudizio di merito sulle iniziative in corso di attuazione.

Sulla base delle prime indicazioni del presente piano, il valutatore è chiamato ad elaborare un disegno di valutazione per l'intero periodo, per la definizione delle metodologie e delle tecniche da mettere in campo per rispondere alle domande valutative, con la possibilità di individuare ulteriori tematiche aggiuntive da indagare. Il disegno di valutazione è completato dalla definizione puntuale delle tempistiche, includendo un piano di lavoro dettagliato, articolato per anno.

Nello svolgimento delle sue attività il Valutatore indipendente è chiamato ad interfacciarsi e coordinarsi con i valutatori degli altri PO interessanti la Valle d'Aosta e con il NUVAL, a cui compete la realizzazione della valutazione unitaria regionale.

Il Valutatore deve, inoltre, garantire la presenza nel Comitato di Sorveglianza affiancando l'Autorità di Gestione nella condivisione delle eventuali modifiche al Programma o valutando la fattibilità di possibili decisioni che si vogliono intraprendere.

Concorrono, infine, in maniera importante al processo di valutazione i beneficiari e gli ulteriori soggetti a vario titolo interessati dall'attuazione del programma. Nello specifico i beneficiari e i gestori delle misure detengono le informazioni utili alla realizzazione della valutazione e concorrono, quindi, ad un efficace processo di monitoraggio e valutazione fornendo i dati relativi alle singole operazioni in corso. In questo quadro un ruolo importante è affidato ai GAL, ai quali compete, in prima analisi, il monitoraggio delle strategie di sviluppo locale.




Fig. 1 La governance della Politica regionale di sviluppo 2014/20 in Valle d'Aosta: schema d'insieme

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

All'interno del Piano della valutazione è necessario programmare l'insieme di attività che dovranno essere

intraprese dal Valutatore per soddisfare le esigenze conoscitive dell'Autorità di Gestione, della Commissione europea e degli stakeholders.

L'aspetto più rilevante che deve essere definito è rappresentato dalla domanda di valutazione. La domanda di valutazione rappresenta l'insieme delle priorità valutative che dovranno essere assunte e, quindi, degli aspetti che dovranno essere oggetto dell'analisi del Valutatore e rispetto ai quali il Valutatore stesso dovrà fornire delle risposte.

La valutazione deve essere condotta in modo da migliorare l'impianto del Programma e la sua esecuzione rispondendo alle domande seguenti:

- domande valutative generali:

- L'analisi di contesto e la SWOT alla base del Programma sono ancora attuali?
- Priorità e le focus area assunte sono ancora pertinenti in relazione a eventuali mutamenti registrati nel contesto?
- I risultati attesi previsti dal Programma sono effettivamente conseguibili? E qualora no, quali potrebbero essere le necessarie iniziative correttive eventualmente implementabili?
- Quali sono stati i problemi riscontrati nell'attuazione della strategia del Programma?
- Il livello di utilizzo delle disponibilità finanziarie e di realizzazione degli indicatori è in linea con le previsioni? Quali sono state le criticità fisiche, finanziarie e procedurali? Quali sono le misure da adottare?
- Il conseguimento dei milestone di efficacia del Programma è acclarato? Se no quali sono le criticità? motivazioni che lo rendono in dubbio?
- Il sistema di monitoraggio e il sistema di gestione e controllo adottati sono stati garantiti?
- Risultano adeguati i livelli di integrazione tra i diversi Programmi regionali FSE, FESR e FEARS?

- domande valutative collegate alle Priorità, Focus Area e agli obiettivi e domande di carattere trasversale

Le domande di valutazione collegate alla Priorità, Focus Area e obiettivi e di carattere trasversale sono definite nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione proposto dalla Commissione Europea. In particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014 indica nell'allegato V trenta domande di valutazione riferite alle focus area (18 domande, una per ciascuna focus area), a specifici aspetti legati al PSR (tre domande relative alla sinergia tra focus area, al supporto dell'assistenza tecnica e della rete rurale) ed agli obiettivi di carattere più generale legati alla strategia Europa 2020 ed alla Politica Agricola Comune (9 domande), tra i quali gli obiettivi di carattere trasversale dello sviluppo rurale, ovvero la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico, l'innovazione.

Un ulteriore elemento che in continuità con le passate programmazioni sarà oggetto di approfondimento riguarda lo sviluppo locale ed in particolare il CLLD, in termini di contributo del PSR allo sviluppo delle aree rurali. Con riferimento al CLLD, potrà essere promossa, nell'ambito delle attività di valutazione, una specifica attività volta a sviluppare la capacità di autovalutazione da parte del GAL.

- domande valutative di carattere specifico: sulla base degli specifici fabbisogni rilevati, l'AdG individuerà, accanto alle domande valutative comuni e trasversali, ulteriori tematiche oggetto di approfondimento specifici che saranno definite in collaborazione con le altre AdG dei fondi SIE, con il NUVAl e con i Valutatori selezionati.

Le esigenze di valutazione potranno in ogni caso, nel corso della programmazione, subire delle modifiche sulla base di nuovi fabbisogni emersi o di variazioni del contesto, della strategia e della relativa allocazione delle risorse.

Secondo quanto disposto dai documenti comunitari, la fase di strutturazione sarà affrontata dal Valutatore sviluppando i seguenti processi di analisi:

- ricostruzione della logica di intervento, verificando i nessi causali tra i fabbisogni, gli obiettivi del PSR, le azioni programmate, i risultati e gli impatti attesi;
- definizione dei criteri e delle metodologie (inclusi gli indicatori) da utilizzare per rispondere alle domande valutative specifiche alle Misure e trasversali al Programma e alla più ampia Strategia regionale verificando in che misura i sostegni concessi dal Regolamento vengono attuati con il PSR e come contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo rurale e, in maniera più ampia, degli obiettivi trasversali della strategia regionale.

Il primo step dell'attività di valutazione è la predisposizione dell'impianto valutativo da parte del Valutatore che dovrà essere adottato, successivamente, nella fase operativa e che richiederà lo svolgimento di attività mirate alla:

- revisione/definizione delle domande valutative comuni compresa la definizione dei collegamenti con gli indicatori comunitari;
- predisposizione delle schede degli indicatori;
- validazione delle fonti dei dati e identificazione di ulteriori dati se necessari: dati di monitoraggio, dati derivanti dalle domande di aiuto e di pagamento dei beneficiari, dati disaggregati raccolti per non-beneficiari – analisi controfattuale – oppure da settori rappresentativi – analisi settoriale, dati raccolti dall'Amministrazione regionale diversa dall'AdG o dall'Amministrazione nazionale, dati statistici di settore e di contesto.

Successivamente a questa prima fase preparatoria, durante tutto il periodo di programmazione, la valutazione che sarà condotta dal Valutatore indipendente in stretto coordinamento con l'AdG verterà su:

- l'analisi dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del PSR, sul contributo alle priorità dello sviluppo rurale e agli obiettivi Europa 2020, sulla valutazione dei risultati e degli impatti del Programma, sulle tematiche specifiche e trasversali, rispondendo alle domande valutative e utilizzando i risultati della valutazione per migliorare l'assetto e l'implementazione del Programma;
- predisposizione di relazioni e comunicazioni sui risultati della valutazione.

Le seguenti attività dovranno in particolare essere svolte dal Valutatore:

- raccolta, elaborazione e sintesi delle informazioni fornite dall'AdG circa effetti multipli e delle sinergie tra interventi e misure;
- raccolta, elaborazione e sintesi delle informazioni fornite dall'AdG sul metodo di valutazione, verificando la validità e la complementarità degli indicatori di risultato comuni e specifici nonché degli indicatori d'impatto;
- analisi del contributo del PSR al raggiungimento delle priorità europee dello sviluppo rurale, alla strategia Europa 2020 ed agli obiettivi trasversali;
- analisi del contributo del PSR al raggiungimento degli obiettivi della strategia unitaria regionale;
- valutazione dei risultati derivanti dall'integrazione del fondo FEASR con altri Fondi, in particolare nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo (SLP);

- analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi del PSR e risposta alle domande valutative comuni e specifiche.

Tutte le attività di valutazione condotte annualmente dovranno essere riportate in una sezione specifica della relazione annuale di esecuzione (RAE).

Relazioni più dettagliate sulle attività correlate della valutazione saranno richieste in due RAE “rinforzate” presentate nel 2017 e nel 2019. La relazione di valutazione ex post, da sottoporre ai servizi della CE non oltre il 31 dicembre 2024, completerà tutti i compiti e le attività di valutazione, giungendo pertanto ad una verifica complessiva sull'efficacia, l'efficienza del Programma e il suo contributo alla strategia dell'Unione, nonché a fornire risposte alle domande di valutazione e trarre conclusioni e raccomandazioni per la Politica di Sviluppo rurale.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

L'Autorità di Gestione è responsabile della raccolta e trasmissione dei dati relativi al controllo finanziario e agli indicatori di prodotto.

Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, l'AdG potrà scegliere di utilizzare le modalità di valutazione in itinere per agevolare la raccolta dei dati; l'AdG è inoltre responsabile della trasmissione dei dati sugli indicatori iniziali. La stima dell'impatto, che comprende l'interpretazione e l'adeguamento degli indicatori iniziali, indagini mirate, il calcolo degli effetti inerziali e di dislocazione, spetta al Valutatore del Programma.

I dati di monitoraggio per la programmazione 2014-2020, così come tutte le altre informazioni relative alle fasi di programmazione e di attuazione dei PSR, verranno trasmessi alla Commissione solo a livello informatico.

Il sistema di controllo e coordinamento utilizzato è SFC 2014 (System for Fund Management in the European Community 2014-2020), che contiene elementi documentali di comune interesse per il monitoraggio, gli aggiornamenti dei piani finanziari, le relazioni di sintesi, le eventuali modifiche dei programmi. Il coordinamento del sistema SFC a livello nazionale è affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), attraverso l'Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), mentre il coordinamento della programmazione strategica è in capo al Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali (MIPAAF).

A livello regionale, l'Autorità di Gestione invia al sistema nazionale gestito dall'IGRUE i suoi documenti/dati/rapporti; l'IGRUE, a sua volta, valida ciò che riceve per poi trasmetterlo alla Commissione via SFC. E' obbligo dei beneficiari finali, fornire i dati di monitoraggio e statistici al fine di alimentare i

flussi di informazione. L'Autorità di Gestione inserisce i dati di competenza nel formato richiesto e provvede ad aggiornarli e ad inviarli alla Commissione attraverso l'implementazione del sistema informatico nazionale.

A livello regionale viene gestito il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) nel quale confluiscono tutti gli applicativi gestionali del comparto agricolo. Nucleo centrale di tale sistema è l'Anagrafe delle aziende agricole attraverso la quale viene garantita l'univocità e la validità delle informazioni.

Il sistema di monitoraggio sarà basato, come per la precedente programmazione, dall'integrazione dei sistemi informativi dell'Organismo pagatore (AGEA) e con quelli regionali. Allo scopo di realizzare un efficace sistema di monitoraggio degli interventi di sviluppo rurale saranno affrontate alcune criticità, legate alla funzionalità del sistema stesso, in particolare attraverso:

- dei livelli di informatizzazione di alcuni dati contenuti nella documentazione tecnico-amministrativa che accompagna l'iter procedurale, con particolare riferimento ai dati tecnici ed economici che caratterizzano gli interventi e ne giustificano il finanziamento (es. parametri fisici relativi alle opere);
- una coerente organizzazione e codificazione delle informazioni già contenute nelle banche dati di misura od "orizzontali" in relazione alla articolazione tipologica degli interventi (misura/azione/tipologia di progetto) prevista dal Programma;
- il completamento del processo, già in atto, di integrazione tra le banche dati utilizzate a livello di misura e di tipo "orizzontale" con il SIAR;
- il rafforzamento delle attività di coordinamento sia a livello delle diverse componenti di intervento, rivalutando il ruolo del Responsabile di misura, sia per il PSR nel suo insieme.

I dati avranno la seguente provenienza:

- Dati primari (raccolti per la valutazione): Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e questionari
- Dati secondari: Dati RICA, dati ISTAT, dati ambientali, SIAR e dati in possesso dell'amministrazione regionale e nazionale

L'AdG si impegna a fornire al Valutatore i seguenti set di dati: indicatori di prodotto; altri dati secondari di monitoraggio relativi alle informazioni raccolte in fase di presentazione ed istruttoria delle domande (il contenuto informativo corrisponde alla modulistica redatta dall'Organismo pagatore regionale; dati relativi alla sorveglianza finanziaria del PSR; Piani di Azione Locale (PAL) e altra documentazione amministrativa utilizzata per la gestione del PSR.

Inoltre, in linea con quanto impostato nella programmazione 20107-13, l'AdG garantirà che il sistema di monitoraggio di propria competenza rilevi i dati e le informazioni necessarie per il monitoraggio della Politica regionale unitaria, che andranno ad alimentare il sistema di monitoraggio unitario (SISPREG).

Tale sistema di monitoraggio unitario (SISPREG) inoltre fornirà:

- un'ampia reportistica contenente dati sull'avanzamento finanziario (per: i singoli 'campi del monitoraggio unitario', Programma, Asse, progetto, fonte di finanziamento, anno, ecc.) e fisico (indicatori di realizzazione, di risultato, Core, occupazionali, ambientali e di impatto);
- un 'Cruscotto', finalizzato a fornire informazioni grafiche sull'avanzamento finanziario e fisico a livello di QSR, Programma e Asse;
- carte tematiche, finalizzate a rappresentare il numero dei progetti, il costo ammesso, gli impegni, i

pagamenti e il costo medio dei progetti per le diverse aggregazioni geografiche previste (Comunità montane, Comuni, Aree rurali, Ambiti territoriali, Fasce di urbanizzazione, ecc.).

Le principali informazioni concernenti gli interventi programmati e progressivamente attuati e conclusi nel periodo 2014/20 saranno pubblicate in una specifica sezione del sito della Regione e saranno fruibili secondo i principi dei 'Dati aperti' (Open data). Per accedere alle suddette informazioni sarà possibile utilizzare i seguenti sistemi di ricerca:

- a filtri, con, a titolo esemplificativo, le seguenti voci: Obiettivo tematico, Programma, Asse, Stato dell'intervento, Natura dell'intervento, Localizzazione dell'intervento in relazione al beneficiario e all'utente finale);
- con mappa interattiva, che consentirà di visualizzare gli interventi riconducibili ai singoli comuni della regione o all'intero territorio regionale, prendendo a riferimento la localizzazione degli utenti finali.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Relativamente all'AdG, sono previste le seguenti scadenze:

- approvazione del PSR da parte della CE: entro ottobre 2015;
- attività di selezione del Valutatore: entro gennaio 2016.

Relativamente al Valutatore Indipendente, sono previste le seguenti scadenze:

- predisposizione del disegno valutativo e delle condizioni di valutabilità: entro il aprile 2016;
- predisposizione dei rapporti di valutazione annuale, comprensivi di una sintesi per la RAE: entro marzo di ogni anno, dal 2016 al 2024;
- predisposizione della prima Valutazione parziale in itinere: entro marzo 2017;
- predisposizione della seconda Valutazione parziale in itinere: entro marzo 2019;
- predisposizione della valutazione ex post: entro giugno 2024.

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

In un'ottica di integrazione e coerenza dell'utilizzo dei Fondi SIE a livello regionale, anche i risultati della valutazione, così come le attività di comunicazione in generale, saranno oggetto di un'azione congiunta delle diverse AdG nel quadro della regia unitaria regionale.

I risultati e i metodi utilizzati per l'attività di valutazione saranno diffusi e promossi con strumenti e

modalità comunicative differenziati a seconda del target individuato. Dopo una prima fase di sensibilizzazione sulle opportunità della programmazione, sarà condotta una campagna informative circa l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione del PSR.

In particolare, gli esiti dei rapporti di valutazione in itinere ed ex post saranno sinteticamente diffusi agli operatori del settore rurale, nonché alla popolazione in generale. I Comitati di Sorveglianza, che vedono la presenza dei rappresentanti del partenariato socio-economico e ambientale, saranno l'occasione per l'illustrazione e la diffusione dei risultati delle attività valutative .

Le strategie di comunicazione delle attività di monitoraggio e valutazione rientrano, inoltre, nel più ampio Piano di Comunicazione del PSR, finanziato dalla Misura "Assistenza Tecnica".

Il trasferimento delle competenze e dei risultati del processo valutativo avverrà dunque attraverso documenti appositamente prodotti dal Valutatore e diffusi dall'AdG, in quanto responsabile del coordinamento della comunicazione dei risultati ottenuti dalla programmazione dello sviluppo rurale.

Date le ridotte dimensioni della Regione e della popolazione e la buona distribuzione dei servizi di informazione, il Piano di comunicazione della Valutazione è predisposto con l'obiettivo di raggiungere la quasi totalità dei potenziali destinatari, con mezzi e modalità comunicative differenti.

Target Audience :

- Pubblica Amministrazione – per rafforzare la governance della programmazione a livello regionale;
- Stakeholders/partenariato – al fine di promuovere gli impegni assunti dall'Unione Europea e le opportunità offerte:

- imprenditori e lavoratori agricoli;
- giovani agricoltori;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali;
- associazioni/organizzazioni di produttori aderenti a sistemi di qualità;
- organizzazioni ed ordini professionali;
- organizzazioni di categoria;
- enti locali;
- gruppi di azione locale;
- portatori di interessi comuni;

- Beneficiari delle Misure del PSR al fine di fornire informazioni specifiche sui finanziamenti concessi;
- Grande pubblico e popolazione in genere per promuovere gli obiettivi e i risultati attesi/perseguiti dalle Misure del PSR.

Canali di comunicazione:

- comunicazioni interne; incontri; gruppi di lavoro all'interno della Pubblica Amministrazione a livello regionale e nazionale;
- utilizzo del portale internet regionale; pubblicazione di notizie sul bimestrale "L'informatore agricolo/L'informateur agricole" organo di informazione dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali destinato ai titolari di azienda agricola e/o forestale, le categorie professionali di ogni ordine

e grado, le associazioni di categoria, gli enti locali e territoriali, organi di informazione radiotelevisivi, giornali e riviste a diffusione regionale;

- partecipazione, in associazione con le altre AdG, al Forum partenariale annuale, occasione privilegiata per l'aggiornamento sull'avanzamento della Politica regionale unitaria e dei Programmi nonché per la condivisione dei risultati dei processi valutativi;
- organizzazione di incontri specifici, in particolare, in associazione con le altre AdG.

Gli esiti della valutazione sono inoltre condivisi dall'AdG con tutti soggetti implicati nella elaborazione e implementazione del PSR con l'obiettivo di trasferire competenze tecniche, favorire la qualità della programmazione, stimolare processi eventuali di modifica e miglioramento, in corso di programmazione:

- Organismo Pagatore;
- NuVAL, in qualità di responsabile del sistema di valutazione unitario;
- Amministrazione nazionale, per rafforzare la governance della programmazione a livello nazionale;
- Rete rurale Nazionale.

Meccanismi di follow up dei risultati della comunicazione:

Le azioni di comunicazione saranno monitorate e valutate mediante rilevazioni qualitative e quantitative presso i principali gruppi target e presso l'opinione pubblica.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

L'adeguata identificazione e messa a disposizione di risorse, non solo finanziarie, ma anche umane, informatiche, è requisito principale per la corretta implementazione delle attività valutative e per la loro concreta possibilità di migliorare l'efficacia del PSR.

Procedono in questa logica le azioni previste nel quadro del piano di rafforzamento amministrativo (PRA), con particolare riferimento agli interventi formativi che saranno attivati a beneficio del personale regionale e del personale a vario titolo coinvolto nell'attuazione dei Fondi SIE, anche per l'implementazione di conoscenze e competenze nella gestione e realizzazione di processi valutativi.

Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, l'AdG si avvarrà, oltre che delle proprie risorse interne, laddove necessario, opportunamente formate ed aggiornate, delle possibilità offerte dalla misura di Assistenza tecnica, la cui dotazione complessiva è pari a € 1.200.000,00, con l'obiettivo di:

- selezionare, tramite procedura ad evidenza pubblica, il Valutatore indipendente;
- aggiornare e migliorare i sistemi informatici, anche alla luce del nuovo sistema di monitoraggio e valutazione integrato SISPREG (digitalizzazione dei sistemi informativi; interoperabilità delle banche dati esistenti; sviluppo d'interfacce e altri strumenti che consentano all'amministrazione di comunicare con i beneficiari in via elettronica);

- supportare l'AdG nelle attività di monitoraggio e valutazione di sua competenza, con particolare riguardo alle interconnessioni con gli altri soggetti coinvolti (AREA VdA, NUVAL, OP).

Per l'affidamento del servizio di valutazione si stima, sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione, un impegno finanziario di circa 400.000,00 euro, IVA inclusa.

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	12.734.000,00	12.780.000,00	8.552.000,00	8.308.000,00	8.325.000,00	8.343.000,00	9.221.516,73	7.983.836,30	76.247.353,03
Totale FEASR (esclusa EURI)	0,00	12.734.000,00	12.780.000,00	8.552.000,00	8.308.000,00	8.325.000,00	8.343.000,00	9.221.516,73	7.983.836,30	76.247.353,03
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	0,00	767.330,74	770.132,81	515.370,69	500.634,55	501.658,96	502.743,63			3.557.871,38
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								1.666.159,15	3.755.251,61	5.421.410,76
Totale (FEASR + EURI)		12.734.000,00	12.780.000,00	8.552.000,00	8.308.000,00	8.325.000,00	8.343.000,00	10.887.675,88	11.739.087,91	81.668.763,79

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	52.155.040,07	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	63,86
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	49.091.942,99	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	64,39

Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	3.063.097,08	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	56,50
---	---------------------	---	--------------

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	50.261.381,02	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	61,54
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	47.198.283,94	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	56,83
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	3.063.097,08	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	56,50

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN		385.426,84
--	--	-------------------

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	43.12%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					101.100,53 (2A) 34.224,60 (2B) 24.953,80 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B) 0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	160.278,93
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	160.278,93

10.3.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					918.513,00 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	918.513,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	918.513,00

10.3.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					7.619.895,91 (2A) 2.837.316,73 (2B) 1.310.858,37 (3A) 329.008,93 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 2.358.313,68 (2B) 0,00 (3A) 0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	12.097.079,94
Total (EURI only)						0,00	2.358.313,68
Total (EAFRD + EURI)						0,00	14.455.393,62

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	329.008,93
--	------------

di cui FEASR (in EUR)	329.008,93
------------------------------	------------

di cui EURI (in EUR)	0,00
-----------------------------	------

10.3.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					839.634,74 (2A) 1.105.596,99 (2B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (2B)
Total (EAFRD only)						0,00	1.945.231,73
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	1.945.231,73

10.3.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					698.987,39 (6A) 2.494.244,00 (6C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (6A) 0,00 (6C)
Total (EAFRD only)						0,00	3.193.231,39
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	3.193.231,39

10.3.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					194.902,40 (2A) 793.497,00 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	988.399,40
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	988.399,40

10.3.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					16.607.569,20 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					3.063.097,08 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	16.607.569,20
Total (EURI only)						0,00	3.063.097,08
Total (EAFRD + EURI)						0,00	19.670.666,28

10.3.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					947.633,90 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	947.633,90
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	947.633,90

10.3.9. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					825.630,65 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	825.630,65
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	825.630,65

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	629.575,00
--	-------------------

di cui FEASR (in EUR)	629.575,00
------------------------------	------------

di cui EURI (in EUR)	
-----------------------------	--

10.3.10. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					27.696.097,51 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (P4)
Total (EAFRD only)						0,00	27.696.097,51
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	27.696.097,51

10.3.11. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					4.991.208,13 (3A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (3A)
Total (EAFRD only)						0,00	4.991.208,13
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	4.991.208,13

10.3.12. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					0,00 (2A) 110.425,20 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (2A) 0,00 (3A) 0,00 (P4) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	110.425,20
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	110.425,20

10.3.13. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					4.668.880,00 (6B)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00 (6B)
Total (EAFRD only)						0,00	4.668.880,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	4.668.880,00

10.3.14. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					613.296,26
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EUR)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	613.296,26
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	613.296,26

10.3.15. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					105.644,00 (2A)
Total (EAFRD only)						0,00	105.644,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	105.644,00

10.3.16. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	43.12%					122.460,80 (6A)
Total (EAFRD only)						0,00	122.460,80
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	122.460,80

10.3.17. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	43.12%					255.772,99
Total (EAFRD only)						0,00	255.772,99
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	255.772,99

10.3.18. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	43.12%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.3.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	43.12%					0,00
Total (EAFRD only)						0,00	0,00
Total (EURI only)						0,00	0,00
Total (EAFRD + EURI)						0,00	0,00

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
----------------------------------	--------	---

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	0,35
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	180.231.901,88
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	627.792,48

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	371.704,36	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	256.088,12	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	6,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	6,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	500,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	500,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	9,72
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	347,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	3.570,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	100,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	213.813,03	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	234.463,18	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	347,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	0,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	39.269.717,11	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	17.671.372,70	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	17.671.372,70	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	5.563.442,45	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	1.947.204,86	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0

(articoli da 21 a 26)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	452.000,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	Spesa pubblica totale (€)	245.000,00	0
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	N. di aziende sovvenzionate	49,00	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2,80
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	100,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	3.570,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	100,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	79.370,60	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	79.370,60	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (sostegno al piano aziendale dei giovani agricoltori) (4.1)	75,00	15,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	14.897.269,58	3.930.522,80
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	8.938.361,75	2.358.313,68
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	75,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	2.564.000,45	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	2.564.000,45	0

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,42
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	15,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	3.570,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	15,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	2.130.132,19	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	35,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	7.600.060,15	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	3.040.024,06	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	500,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	11.575.157,99	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	256.088,12	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	300,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	51.751,80	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	57.870,58	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	44,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	847.786,35	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	763.007,72	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	49.210,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	0,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	41.577.867,97	3.063.097,08
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	80,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	830,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.197.666,74	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)	1.200,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Superficie (ha) - DQA (12.3)	0,00	0
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.914.727,86	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	52.550,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	64.230.281,80	0

Foreste

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0,00	0

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	1.840.206,41	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	15,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali (8.5)	550,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	0,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	91,56
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	50.910,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	55.600,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	0,56
Foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione in sostegno della biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A)	550,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	98,00

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	90,05
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	50.070,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	55.600,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	0
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	98,00

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	89,41
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	49.710,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	55.600,00

Foreste

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	0,00
Terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	98,00

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	10,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni	5,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.621.028,26	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	Totale spesa pubblica in EUR	284.000,00	0
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	N. di PMI sovvenzionate	31,00	0

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	98,44
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	92.591,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	0,00
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	20,00
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	0,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	73,10
1 Popolazione - intermedia	0
1 Popolazione - totale	128.672,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Numero di GAL selezionati	1,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	92.591,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	60.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	8.942.643,78	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	100.000,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	1.725.000,00	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	10.000,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	10,63

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	73,10
1 Popolazione - intermedia	0
1 Popolazione - totale	128.672,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	1,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	10.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	5.784.424,86	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	100	100					300									500
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	213,813.03	79,370.6					51,751.8									344,935.43
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	234,463.18	79,370.6					57,870.58									371,704.36
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			15													15
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			2,130,132.19													2,130,132.19
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	39,269,717.11	14,897,269.58	7,600,060.15				847,786.35									62,614,833.19
	Totale spesa pubblica in EUR	17,671,372.7	8,938,361.75	3,040,024.06				763,007.72									30,412,766.23
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	5,563,442.45	0														5,563,442.45
	Totale spesa pubblica in	1,947,204.86	2,564,000.45														4,511,205.31

	EUR															
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)												1,621,028.26		5,784,424.86	7,405,453.12
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	0														0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0														0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	0														0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	0														0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	0					1,840,206.41									1,840,206.41
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	452,000														452,000
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)						49,210									49,210
	Totale spesa pubblica (in EUR)						41,577,867.97									41,577,867.97
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)						80									80
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)						830									830
	Totale spesa pubblica (in EUR)						2,197,666.74									2,197,666.74

M12	Superficie (ha) - Terreni agricoli NATURA 2000 (12.1)					1,200								1,200
														0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					1,914,727.86								1,914,727.86
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					52,550								52,550
														0.00
														0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					64,230,281.8								64,230,281.8
M14	N. di beneficiari				500									500
	Totale spesa pubblica (in EUR)				11,575,157.99									11,575,157.99
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/p romozione locale di filiera (16.4)				0									0
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0			256,088.12							0		256,088.12
M19	Numero di GAL selezionati											1		1
	Popolazione coperta dai GAL											92,591		92,591
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno											60,000		60,000

	preparatorio (19.1)														
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												8,942,643.78		8,942,643.78
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)												100,000		100,000
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												1,725,000		1,725,000
M21	Spesa pubblica totale (€)	245,000													245,000
	N. di aziende sovvenzionate	49													49
M22	Totale spesa pubblica in EUR											284,000			284,000
	N. di PMI sovvenzionate											31			31

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito o del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
2A	M01 - Trasferiment o di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)				P														
	M04 - Investimenti in immobilizzazz ioni materiali (art. 17)				P								X	X					
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				P												X		
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel migliorament o della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				P									X		X	X		
	M16 - Cooperazion e (art. 35)				P														
	M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarme nte colpiti dalla crisi di COVID-19				P														

	(articolo 39 ter)																		
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)					P													
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					P					X	X							
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				X	P											X		
3A	M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)				X	P											X		
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)					P					X	X							
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)				X	P													
	M16 - Cooperazione (art. 35)					P													
6A	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																P		
	M16 - Cooperazione (art. 35)				X		X										P		

	M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)																		P
6B	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]																		P
6C	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)																		P
P4 (FOREST)	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)								P	P	P					X			
	M16 - Cooperazione (art. 35)								P	P	P			X					
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								P	P	P								

M04 - Investimenti in immobilizzazio ni materiali (art. 17)									P	P	P									
M10 - Pagamenti agro- climatico- ambientali (art. 28)									P	P	P					X				
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)									P	P	P					X				
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)									P	P	P									
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					X				P	P	P					X		X		

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misure per ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	990.039,42	410,00		X			
10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi), introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.	18.465.806,51	11.750,00	X	X	X	X	X
10.1.2 Miglioramento dei pascoli in alpeggio	Mantenimento di sistemi di seminativi e pascoli ad alto valore naturalistico (ad esempio tecniche di falciatura, lavoro manuale, lasciare le stoppie invernali sui seminativi),	11.400.577,46	37.000,00	X	X	X	X	X

	introduzione di pratiche di pascolo estensivo, conversione delle superfici a seminativi in superfici a prato.							
10.1.5 Tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	Altri	260.013,91	50,00	X		X		

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	76.004,17	80,00	X	X	X		
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	2.220.148,42	830,00	X	X	X		

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	1.460.053,34	6.000,00	X				

12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
---	--	--	--	--	--	--	--

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Misuranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento							
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
---	-----------------------	--	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	2.050.206,41	1.000,00	X		

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
ST-1	Percentuale di UBA sul totale che ricevono annualmente un sostegno per la partecipazione al benessere animale	3A	35,00	%
Comment: <i>Servizi zootecnici - Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>				

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità
SO-2	Numero di UBA (annue) interessate da un miglioramento delle condizioni di stabulazione	M14	3A	10.000,00	0,00	Unità Bovino Adulto (valore annuo)
Comment: <i>Fonte: banche dati regionali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>						
SO-1	Superficie (ettari) interessata da progetti pilota per la sperimentazione di sistemi di misurazione dei consumi irrigui	M16	2A	80,00	0,00	ettari
Comment: <i>L'indicatore è stimato sulla base della superficie media dei consorzi di miglioramento fondiario in Valle d'Aosta (35-40 ettari).</i> <i>Fonte: banche dati regionali dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali</i>						

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	0,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	0,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	0,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	0,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	0,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	0,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	0,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	0,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	0,00
Totale	0,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.2. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.3. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.4. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

--

12.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.8. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.9. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.10. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.11. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.12. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.16. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

12.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

La tipologia di intervento soddisfa i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 39 quater del Reg. (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2022/1033.

--

12.18. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 o regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013	160.278,93	211.425,43		371.704,36
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 (Sottomisura 4.2)	1.310.858,37	1.729.165,69		3.040.024,06
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013	839.634,74	1.107.570,12		1.947.204,86
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Regime di aiuto notificato alla Commissione europea	2.494.244,00	3.290.180,86		5.784.424,86
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Regime di esenzione ai sensi del reg. (UE) 702/2014	698.987,39	922.040,87		1.621.028,26
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014	988.399,40	1.303.807,01		2.292.206,41
M16 - Cooperazione (art. 35)	regime da notificare a livello nazionale/de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013	110.425,20	145.662,92		256.088,12
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla	Regime di aiuto notificato alla Commissione	105.644,00	139.356,00		245.000,00

crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	europea: SA.57021 (2020/N)				
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	Regime di aiuto SA.102896 (2022/N)	122.460,80	161.539,20		284.000,00
Totale (in EUR)		6.830.932,83	9.010.748,10	0,00	15.841.680,93

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti: regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 o regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013

FEASR (in EUR): 160.278,93

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 211.425,43

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 371.704,36

13.1.1.1. Indicazione:*

Per le PMI operanti nelle zone rurali e per gli operatori del settore forestale, qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura sarà concesso conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis) o al regolamento (UE) n. 702/2014 e il relativo regime verrà comunicato in esenzione prima della sua entrata in vigore.

13.2. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 (Sottomisura 4.2)

FEASR (in EUR): 1.310.858,37

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.729.165,69

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 3.040.024,06

13.2.1.1. Indicazione:*

Nel caso di investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del TFUE in prodotti non rientranti in detto Allegato è stato comunicato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 uno specifico regime, registrato dalla Commissione europea con il n. SA 48769.

13.3. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013

FEASR (in EUR): 839.634,74

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.107.570,12

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.947.204,86

13.3.1.1. Indicazione:*

Qualsiasi aiuto concesso in forza della sottomisura 6.4.1 Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività agrituristiche sarà concesso conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

13.4. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Regime di aiuto notificato alla Commissione europea

FEASR (in EUR): 2.494.244,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 3.290.180,86

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 5.784.424,86

13.4.1.1. Indicazione:*

In generale, gli interventi previsti dalla sottomisura 7.3 (banda larga) rientrano nel "Piano VdA Broadbusiness" approvato dalla Commissione europea con decisione C(2012) 7092 final dell'8 ottobre 2012 (Caso SA.34031(2011/N) –SANI notification 6505). Per gli investimenti relativi all'ultimo miglio e/o per l'espansione della banda ultralarga, il riferimento è il Progetto strategico "Ultra broadband" approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012.

13.5. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Regime di esenzione ai sensi del reg. (UE) 702/2014

FEASR (in EUR): 698.987,39

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 922.040,87

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 1.621.028,26

13.5.1.1. Indicazione:*

Per gli investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, è stato comunicato in esenzione ai sensi del del reg. (UE) 702/2014 uno specifico regime, registrato dalla Commissione europea con il n. SA 48770.

13.6. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: regime de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014

FEASR (in EUR): 988.399,40

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.303.807,01

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.292.206,41

13.6.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti concessi in forza della sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" sono concessi conformemente al regolamento (UE) n. 702/2014 (regime SA.46095).

Qualsiasi aiuto concesso in forza della sottomisura 8.6 "Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" sarà concesso conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

13.7. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: regime da notificare a livello nazionale/de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013

FEASR (in EUR): 110.425,20

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 145.662,92

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 256.088,12

13.7.1.1. Indicazione:*

Per il settore forestale è in corso la predisposizione di notifiche a livello nazionale, in collaborazione con il MIPAAF. In assenza di tali notifiche, sia per il settore forestale, sia per le PMI attive nelle zone rurali, gli aiuti saranno concessi conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis".

13.8. M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)

Titolo del regime di aiuti: Regime di aiuto notificato alla Commissione europea: SA.57021 (2020/N)

FEASR (in EUR): 105.644,00

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 139.356,00

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 245.000,00

13.8.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti concessi con questa misura emergenziale sono erogati ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti nazionali nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 con decisione C(2020) 3482 del 21.05.2020.

13.9. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)

Titolo del regime di aiuti: Regime di aiuto SA.102896 (2022/N)

FEASR (in EUR): 122.460,80

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 161.539,20

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 284.000,00

13.9.1.1. Indicazione:*

Gli aiuti concessi con questa misura emergenziale sono erogati ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022 riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori

della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina.

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Coordinamento con i fondi SIE

Nella elaborazione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020, la Regione ha promosso l'approccio della programmazione strategica unitaria, definendo gli indirizzi di sviluppo da promuovere in continuità con quanto già promosso nel corso del ciclo di programmazione 2007/2013. L'azione di coordinamento regionale è stata attivata sin dalla fase di programmazione strategica ed operativa e si prevede proseguirà per tutta la fase attuativa ed implementativa, al fine di garantire una stretta sinergia fra il PSR, i Programmi FESR e FSE nonché il raccordo con le principali politiche regionali, nazionali ed europee.

Il coordinamento tra il PSR e gli altri Fondi SIE (FSE e FESR), nonché gli altri strumenti dell'Unione Europea e nazionali (coerenti con l'azione del FEASR) che insistono sul territorio della Valle d'Aosta, viene assicurato da un modello di governance che, nell'ambito di un disegno strategico integrato, si realizza attraverso l'impegno di una regia unitaria di programmazione, attuazione e valutazione, il cui funzionamento è imperniato su quattro organismi: il Forum partenariale, il Coordinamento delle Autorità di gestione, il Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL) e il Comitato per lo sviluppo locale.

Il Coordinamento delle Autorità di gestione, attivo dal 2007, è l'organismo di indirizzo unitario della Politica regionale di sviluppo che contribuisce all'armonizzazione dell'attuazione dei Programmi operativi interessanti la Valle d'Aosta. Ne fanno parte il Coordinatore del Dipartimento politiche strutturali e affari europei (con funzioni di presidente), le Autorità di gestione dei Programmi europei e statali, il responsabile regionale dei Programmi di Cooperazione territoriale.

All'attuazione della Politica regionale di sviluppo contribuiscono la generalità dei progetti a titolarità regionale e a regia promossi attraverso i vari programmi operativi, e la realizzazione delle strategie di sviluppo locale elaborate dal GAL.

Al fine di assicurare efficacia ed efficienza agli interventi programmati su scala regionale, il Coordinamento è finalizzato ad evidenziare le sinergie e le complementarità tra i diversi Fondi SIE e Programmi, come di seguito descritto.

Complementarietà con il FESR

La complementarità con il FESR attiene prevalentemente agli Obiettivi tematici:

OT1: in merito agli interventi di R&S, il FESR prevede il sostegno alle reti di impresa concentrando il proprio intervento sulle PMI in partnership con gli enti attivi nella ricerca nell'istruzione e nell'innovazione al fine di supportare le imprese nello sviluppo di prodotti, procedimenti, marketing e servizi più innovativi. A complemento e integrazione degli interventi del FESR, il FEASR concentra le proprie risorse su interventi di trasferimento e sperimentazione tecnologici attraverso la realizzazione di progetti pilota nell'ambito della M16, in particolare attraverso il sostegno al rafforzamento della qualità dei prodotti agroalimentari e alla promozione della capacità di fare rete tra i piccoli operatori e le microimprese nel

settore produttivo (trasformazione e commercializzazione in comune dei prodotti agricoli) e turistico.

OT 2: In relazione agli interventi di ICT, gli interventi programmati da entrambi i fondi si pongono in coerenza e complementarità con il Piano VDA Broadbusiness, operativo dal 2009, che costituisce l'elemento qualificante della strategia della Regione Autonoma Valle d'Aosta per lo sviluppo della infrastruttura NGA per la banda ultra larga nel territorio regionale. In questo contesto, l'azione del PSR si pone in complementarità con quanto previsto dal Programma operativo investimenti per la crescita (FESR) per la completa attuazione del Piano VDA Broadbusiness (a 30 Mbps), concentrando le risorse nelle aree rurali maggiormente marginali dove, in ragione della debole domanda, il processo di infrastrutturazione evidenzia maggiori ritardi. Il FEASR concorrerà a garantire l'accessibilità alle TIC nelle zone rurali e, in particolare, nelle Aree Interne attraverso la realizzazione di infrastrutture che garantiscano una connettività di almeno 30 Mbps per la banda larga e superiore a 100 Mbps per la banda ultra-larga; inoltre a complemento degli investimenti già realizzati, il FEASR potrà finanziare l'ultimo miglio. Il FESR concentrerà il proprio intervento, in aggiunta a quanto sopra e in linea con l'obiettivo dei 100 Mbps fissato dalla Digital Agenda Europea 2020, al rafforzamento delle applicazioni delle TIC per *l'e-government* e *l'e-culture*.

OT3: In tema di competitività delle PMI, ad integrazione dell'impegno del FESR, il FEASR si occupa delle sole imprese agricole (nella maggioranza dei casi "microimprese") e delle imprese non agricole che trasformano i prodotti di cui allegato 1 del trattato in prodotti ricompresi nel medesimo allegato 1. Inoltre il FEASR si occupa degli interventi sugli agriturismi e sulle fattorie didattiche presentati da microimprese e nuove imprese.

OT6: in relazione alla tutela dell'ambiente, in particolare rispetto alla valorizzazione e tutela dei siti "Natura 2000", il FESR interverrà sotto l'aspetto promozionale dei territori siti all'interno della Rete Natura 2000 (tramite il consolidamento del Progetto "VIVA VdA").

Complementarità con il FSE

Il fondo per lo sviluppo rurale FEASR contribuisce in particolare agli OT8 e OT 10 integrando, con i propri interventi in tema di formazione rivolta nello specifico ai giovani agricoltori, titolari di imprese agricole, che intendono insediarsi in agricoltura e di rafforzamento delle competenze nel settore agricolo, in maniera sinergica e coerente gli interventi del FSE dedicati, in particolare:

- ad aumentare l'occupazione dei giovani disoccupati/inattivi o inoccupati (OT8);
- a favorire la formazione permanente aggiornando le competenze e le conoscenze della manodopera e promuovendo percorsi flessibili di apprendimento anche tramite l'orientamento professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite (OT10).

Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con il Primo Pilastro della PAC

L'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 dispone che nel calcolare i pagamenti per l'adesione alle misure 10 (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013), 11 (art. 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013) e 12 (art. 230 del Reg. (UE) n. 1305/2013) si debba dedurre l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui all'articolo 43 del Reg. (UE) n. 1307/2013 (pratiche di *greening*).

Il documento della Commissione "*Explanatory documents: Methods of the rural development premia*

calculation to exclude double funding (Art. 28-30)” (RDC 21/05/2014; WD 08-17-14 e la revisione del 16 luglio 2014) rileva come ci siano categorie di aziende, diverse da quelle ammissibili al regime dei piccoli agricoltori, in cui, per le loro caratteristiche, una o più pratiche di *greening* del primo pilastro non sono applicabili (ad esempio, terreni seminativi fino a 15 ettari e 10 ettari in caso, rispettivamente, di EFA e di diversificazione delle colture) o hanno diritto *ipso facto* al pagamento *greening* (agricoltori biologici).

Le aziende agricole valdostane si caratterizzano per la presenza di superfici a foraggiere permanenti (prato e pascolo), a vigneto e meleto mentre residuali sono i seminativi (dal censimento 2010 risulta che la SAU complessiva è pari a quasi 56.000 ettari e quella a seminativi a poco più di 300 ettari). Per questo fatto le aziende agricole valdostane non andranno incontro al rischio di doppio finanziamento per le componenti di diversificazione delle colture (art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013) e aree di interesse ecologiche (art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013) che sono obbligatori per le aziende i cui seminativi rappresentano almeno, rispettivamente, 10 e 15 ettari della superficie agricola aziendale.

Non risulta esserci, inoltre, il rischio di sovrapposizione tra le pratiche legate ai prati permanenti (art. 45 del Reg. (UE) n. 1307/2013) e quelle previste dalle misure agroambientali (art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013) in quanto queste ultime comprendono impegni aggiuntivi che vanno oltre le richieste obbligatorie previste nel *greening*.

Nella determinazione dei premi si è invece tenuto conto delle scelte operate dall'Italia in attuazione del primo pilastro che riguardano, tra l'altro, l'applicazione del sostegno accoppiato e, in particolare, la destinazione agli aiuti accoppiati dell'11% del plafond previsto per gli aiuti diretti. A questo proposito, il settore zootecnico è tra quelli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali e ambientali e che si trovano in difficoltà; perciò alla zootecnia bovina da latte è riconosciuto un aiuto pari a 56,00 euro/capo (vacca da latte) al quale si aggiunge, in zone di montagna, un ulteriore aiuto pari a 40 euro/capo (vacca da latte). Dunque, al fine di evitare il doppio finanziamento nel giustificare l'aiuto proposto per le aziende zootecniche si è tenuto conto dell'aiuto corrisposto alla “zootecnia bovina da latte in zone di montagna” in Valle d'Aosta.

In merito agli investimenti, in linea generale il PSR non sostiene interventi previsti in altri strumenti della Politica agricola comune.

La complementarità e la demarcazione tra gli interventi previsti dal Programma Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo e quelli del PSR sono definite dalle disposizioni ministeriali specifiche (DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni) che identificano le tipologie ammissibili al sostegno per gli investimenti previsti dai due strumenti di programmazione. Il dettaglio di questi investimenti è indicato all'Allegato 1 del decreto ministeriale succitato. Inparticoalre, nell'ambito dell'OCM vino la Regione Valle d'Aosta ha attivato soltanto la misura di intervento relativa alla misura promozione nei Paesi terzi (art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013), nell'ambito dei progetti multiregionali con la Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 6 DM 22 luglio 2010 e art. 4 del decreto dipartimentale n. 7787 del 30 aprile 2013: non vi sono rischi di sovrapposizione con gli interventi previsti dalla Misura 3.2 il cui campo di applicazione è il mercato interno.

In merito all'applicazione dell'OCM-ortofrutta, in Valle d'Aosta non vi sono organizzazioni di produttori operanti; sono circa 200 i frutticoltori che aderiscono ad OP extra-regionali (una piemontese e una calabrese), ma l'unico intervento finanziario (effettuato dall'OP piemontese) riguarda il rimborso di alcune spese di gestione della Cooperativa frutticola Cofruits (copertura parziale delle spese di direzione). Non si rilevano quindi sovrapposizioni fra l'OCM-ortofrutta e gli interventi previsti dal PSR per la formazione (M01), gli investimenti aziendali (M04) e i premi per l'adesione alle misure agro-climatico-ambientali

(M10) e/o all'agricoltura biologica (M11).

Nel caso venissero create organizzazioni di produttori operanti in Valle d'Aosta, con applicazione delle misure del Primo Pilastro, sarà assicurata la complementarità con le misure del Secondo Pilastro per evitare il rischio di doppio finanziamento, stabilendo chiare regole.

Per quanto riguarda il settore dell'apicoltura, i soli interventi realizzati in Valle d'Aosta ai sensi del reg. (CE) 1234/07 prevedono: formazione professionale (che non sarà finanziata con la Misura 1), acquisto di attrezzature per l'esercizio del nomadismo e di presidi sanitari, ad esclusione di tutta l'attrezzatura inerente i laboratori di smelatura, che saranno invece finanziati con la Misura 4 del PSR.

Relativamente alla complementarità con la Strategia nazionale in materia di Programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo è stato verificato che, per tutte le misure che potrebbero ricadere nel doppio finanziamento, tale rischio non sussiste.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) sono previste tre linee d'intervento:

- gestione del rischio
- infrastrutture irrigue
- biodiversità animale.

Il PSR 14-20 della Valle d'Aosta attiverà azioni strategicamente complementari alle azioni supportate dal PSRN, per rafforzare a livello territoriale l'efficacia degli interventi nazionali e favorire il raggiungimento degli obiettivi trasversali del Paese.

La linea d'intervento "Gestione dei rischi" prevede meccanismi e strategie tali da rendere applicabile l'intervento previsto dal Reg. (UE) 1305/13 su tutto il territorio dello Stato mediante:

- contributi finanziari per il pagamento dei premi di polizze pluririschio e multi rischio sulle rese (art. 37),
- contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione (art. 38),
- contributi ai fondi di mutualizzazione per drastici cali di reddito -IST- (art 39) .

Tale linea non viene attivata dal Programma regionale.

La linea d'intervento "Piano irriguo nazionale " prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile di invasi di capacità superiore a 250.000 mc. Le azioni individuate nel PSRN si integrano con gli obiettivi previsti dai PSR regionale: in particolare, i bacini e accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo saranno finanziabili ai sensi del PSR regionale, in ragione del loro interesse puramente locale. Nella stessa ottica, il PSR regionale interverrà al fine di rispondere a fabbisogni specifici, assicurando il sostegno agli investimenti finalizzati all'aumento dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica realizzati dalle aziende agricole, da consorzi di miglioramento fondiario o da gestori delle risorse irrigue,

purché le opere realizzate mantengano un carattere locale. Il PSR regionale potrà attivarsi, a titolo d'esempio, per gli investimenti in impianti irrigui e invasi a livello aziendale ad alta efficienza; la promozione, nelle aziende agricole, della riconversione e degli ammodernamenti di impianti, tecnologie e tecniche irrigue volti al risparmio idrico e al miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione; operazioni volte ad aumentare la capacità di stoccaggio della risorsa idrica. Peraltro, tutti gli interventi descritti non saranno attivati nella prima fase di programmazione in quanto la Condizionalità ex ante 5.2 non risulta attualmente soddisfatta: per questo motivo non è stata attivata la sottomisura 4.3 relativa alle infrastrutture irrigue, e gli interventi irrigui di tipo aziendale nell'ambito della Misura 4 (Focus area 2a) saranno ammessi solo se conformi alle disposizioni dell'art. 46 del reg. (UE) n. 1305/2013.

La linea d'intervento "Zootechnia-Biodiversità" sostiene le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale". Tale linea non viene attivata dal Programma regionale, che sosterrà esclusivamente le azioni di conservazione in situ di razze autoctone animali a rischio di estinzione.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

Complementarietà con altri strumenti dell'UE

Il coordinamento e la complementarità del FEASR con gli altri programmi e Fondi UE saranno garantiti attraverso il "Coordinamento delle AdG", quale apposita sede di governance unitaria; nell'ambito del Coordinamento vi sarà un confronto continuo sulla programmazione delle attività e sulle risorse assegnate alle politiche di coesione e sulla partecipazione ai diversi programmi e fondi UE. Tale coordinamento sarà di fondamentale importanza per garantire un'agevole programmazione, implementazione, evitando duplicazioni, degli interventi realizzati con i Fondi strutturali e con gli altri programmi/Fondi UE. Rispetto ai Programmi tematici a gestione diretta della Commissione 2014-2020, quelli con cui si ricercheranno in particolare le opportune sinergie e complementarità per il FEASR sono i seguenti:

- Life: azioni per incentivare la protezione ambientale e l'uso efficiente delle risorse e per la promozione di progetti nell'ambito della biodiversità, in particolare tramite il programma Natura 2000
- Horizon 2020: per possibili azioni volte ad integrare gli interventi di R&S nell'ambito delle reti di imprese costituite nell'ambito della M16.
- Strategia EUSALP: la Regione Valle d'Aosta aderisce alla strategia dell'Unione europea per la regione Alpina (EUSALP), il cui Piano di azione, approvato dalla Commissione Europea il 28 luglio 2015, individua i tre pilastri settoriali sui quali sono articolate le priorità:

1. crescita economica e innovazione
2. mobilità e connettività
3. ambiente e energia

In questo quadro, il PSR potrà fornire il proprio contributo, in particolare rispetto al pilastro 3, in materia di cambiamento climatico e i suoi effetti sull'ambiente, la biodiversità e tutela delle risorse naturali e culturali.

Complementarietà con il *Prioritised Action Framework* (PAF) per Natura 2000

in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Servizio competente dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali ha predisposto la proposta di PAF recante le azioni prioritarie di intervento per Natura 2000 relative al periodo 2014-2020. La Giunta regionale ha approvato il PAF con deliberazione n. 1023 del 18/07/2014.

Come indicato dalla Commissione europea, il PAF è lo strumento più efficace per pianificare le misure e le risorse necessarie per Natura 2000, attraverso il rafforzamento della governance e il coinvolgimento di tutti i soggetti responsabili dei Fondi europei indicati come possibili sorgenti finanziarie (FEASR, FESR, FSE, LIFE, ...).

Inoltre, il PAF è espressamente citato sia nell'Accordo di Partenariato tra l'Italia e l'Unione europea, come riferimento per l'attuazione degli interventi di cui all'Obiettivo tematico 6.5.1 (a valere sul FESR e sul FEASR), sia in altri strumenti europei come il nuovo programma per l'ambiente e l'azione per il clima LIFE.

Rispetto alle azioni del PAF (Quadro E) e al fabbisogno finanziario complessivo, il contributo del PSR 14-20 si esplicherà principalmente attraverso le seguenti misure:

- interventi attivi e incentivazioni: sottomisura 4.4 "Investimenti non produttivi" e sottomisura 12.1 "Compensazione per le zone agricole nelle aree Natura 2000"
- monitoraggi e ricerche: Misura 20 "Assistenza tecnica";
- informazione, promozione e programmi didattici: Misura 1 "Formazione".

In un'ottica di complementarietà e di demarcazione fra i Fondi europei e nazionali, il Quadro G del PAF individua le azioni e il fondo europeo o nazionale corrispondente attraverso cui dette azioni saranno realizzate.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	Politiche regionali di sviluppo rurale	Claudio Bredy	Loc. Grande Charrière 66, 11020 Saint-Christophe, AOSTA	c.bredy@regione.vda.it
Certification body	Deloitte&Touche spa	Claudio Lusa	Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	AGEA, Agenzia per le erogazioni in Agricoltura	Federico Steidl	via Palestro, 81 - 00185 Roma	f.steidl@agea.gov.it
Coordination body	AGEA COORDINAMENTO	Francesco Martinelli	Via A. Salandra, 13 - 00187 ROMA	direttore.coordinatione@agea.gov.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Oltre ai compiti previsti dall'art. 66 del Reg. (UE) 1305/2013, in un'ottica di armonizzazione e integrazione dell'attuazione dei diversi Fondi SIE, l'AdG del PSR partecipa, con le AdG dei diversi Programmi interessanti la Regione, al Coordinamento delle AdG, che provvede a:

- condividere, con le strutture regionali competenti, le Autorità di audit e di certificazione, i Servizi della Commissione europea e dello Stato le principali questioni attinenti la programmazione e l'attuazione dei Programmi europei e statali, al fine di migliorarne l'efficienza e l'efficacia complessiva;
- elaborare ed eventualmente aggiornare il Quadro Strategico Regionale;
- armonizzare i Programmi operativi, i bandi e i criteri di selezione, in un'ottica di integrazione e semplificazione;
- definire l'architettura dello Sviluppo locale partecipato e promuovere e sostenere nel tempo, anche attraverso attività formative, l'integrazione di diversi operatori della stessa filiera (rete di attori) e di diverse azioni (rete di azioni);
- indirizzare le attività coordinate di assistenza tecnica in materia di monitoraggio, controllo, rafforzamento delle capacità amministrative, supporto alla concertazione, supporto alla valutazione, informazione e comunicazione, animazione territoriale;

- tenere conto degli esiti dei Rapporti annuali di valutazione;
- indirizzare, coordinare e, ove del caso, contribuire alla predisposizione dei Rapporti di monitoraggio e di valutazione della Politica regionale di sviluppo.

Descrizione sistema di gestione e controllo

Il sistema regionale di gestione e di controllo è redatto ai sensi del Reg.(UE) n.1303/2013 (Parte 2) e dei Reg. (UE) n.1306/2013 e n.1305/2013.

Le iniziative promosse dal PSR sono articolate nelle fasi di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti, secondo il principio di separazione delle funzioni tra i soggetti sopra individuati: la competenza, regionale e dell'OP, è definita nel Protocollo di Intesa che sancisce i rapporti fra la Regione Valle d'Aosta e AGEA.

Le misure del PSR sono suddivise in misure a superficie e misure strutturali. Per la gestione delle misure a superficie e di alcune misure strutturali, l'Amministrazione regionale ha designato l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA-VdA) quale organismo intermedio. Le altre misure sono gestite da strutture dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

Per ciascun beneficiario, sono previste una domanda di aiuto ed una domanda di pagamento:

1. per le misure a superficie: unica domanda annuale che funge da domanda di aiuto e di pagamento;
2. per le misure strutturali: una domanda di aiuto e una o più domande di pagamento.

La gestione delle domande di aiuto è a carico delle strutture regionali competenti, mentre le domande di pagamento sono di competenza dell'OP, il quale delega la fase di autorizzazione al pagamento all'AdG, riservandosi la gestione diretta delle fasi di liquidazione e contabilizzazione dei pagamenti. I funzionari incaricati del procedimento amministrativo delle domande di aiuto sono diversi dai funzionari a cui viene affidato il procedimento amministrativo delle domande di pagamento.

Le domande di aiuto e di pagamento sono oggetto di un articolato procedimento amministrativo, di verifiche e controlli:

Domande di aiuto: i controlli amministrativi sono assicurati sul 100% delle domande presentate; per le misure strutturali sono previsti controlli in situ sul 100% delle domande che possono essere eseguiti dai medesimi funzionari incaricati dei controlli amministrativi sulle domande di aiuto;

Domande di pagamento: sono previsti controlli amministrativi sul 100% dei beneficiari;

Misure a superficie: il 5% delle domande di aiuto/pagamento sono soggette a controllo in loco in cui sono verificati gli impegni, le superfici richieste a premio e il rispetto delle norme di condizionalità;

Misure strutturali: sono eseguiti (da funzionari diversi rispetto a quelli incaricati dei controlli amministrativi e in situ) controlli in loco ed ex-post, rispettivamente sul 5% e sull'1% della spesa liquidata annualmente.

Assistenza tecnica: i controlli amministrativi e in loco (se pertinenti) sono eseguiti da strutture/enti funzionalmente indipendenti dalla struttura che autorizza il pagamento (art. 62 del reg. (UE) n. 809/2014).

Possono inoltre essere effettuati controlli:

- nell'ambito del SIGC;
- di secondo livello di competenza dell'OP;
- da altri Organismi nazionali competenti;
- della Commissione Europea;
- della Corte dei Conti Europea.

L'OP, in collaborazione con l'AdG, predispose i manuali delle procedure amministrative che, in particolare, i manuali contengono le disposizioni per la creazione e l'aggiornamento dei fascicoli aziendali, l'avvio del procedimento amministrativo, la proroga dei termini, l'approvazione delle domande di aiuto, le comunicazioni ai beneficiari, la gestione di varianti di progetti di investimento. Ugualmente, sono dettagliate le istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento, la loro protocollazione, la gestione degli anticipi (ove previsti), degli stati di avanzamento e degli stati finali dei lavori, la verifica dell'ammissibilità della spesa, la predisposizione degli elenchi di liquidazione, le procedure dei controlli amministrativi, in situ, in loco, ex-post. I manuali contengono anche check-list da compilare a completamento delle singole fasi del procedimento amministrativo.

La presentazione delle domande di aiuto e di pagamento avviene attraverso il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di Agea, che ne permette anche l'istruttoria.

Quanto sopra esposto è dettagliato nel Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), redatto ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 1303/2013, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo di Partenariato (Principi generali dei sistemi di gestione e controllo FEASR).

Assetto organizzativo e rafforzamento della capacità amministrativa

L'AdG ha partecipato al processo di definizione del Piano di rafforzamento amministrativo della Valle d'Aosta (PRA), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1886/2014, in collaborazione con le AdG dei PO FESR e FSE. Nella parte IV del Piano sono indicati gli obiettivi di miglioramento e lo standard di qualità previsti per le strutture coinvolte nella gestione del PSR 2014/2020 e gli interventi di semplificazione legislativa e procedurale e sul personale che verranno attivati entro i primi due anni di attuazione del Programma. Gli obiettivi di miglioramento procedurale riguardano prioritariamente la razionalizzazione delle procedure di gestione e dei sistemi di controllo.

Una parte consistente del personale sarà formata relativamente alla gestione, monitoraggio e controllo del PSR e saranno messe in atto procedure di mobilità interne per l'esercizio delle funzioni trasversali connesse all'applicazione della normativa europea e nazionale, alla gestione e implementazione delle banche dati di monitoraggio, alla riorganizzazione del lavoro interno agli uffici responsabili dell'attuazione delle Misure, alla creazione, in collaborazione con AREA VdA, di uno sportello unico (*front office*) per l'informazione all'utenza e per la valutazione della ricevibilità delle domande di aiuto presentate dai giovani agricoltori e di quelle a valere sulle misure ad investimento, evitando il continuo rimando ad uffici diversi all'interno dell'Amministrazione. Lo sportello potrà razionalizzare e ottimizzare le fasi di raccolta, ricevibilità e caricamento delle domande di aiuto su SIAN.

Inoltre, in coerenza con le criticità rilevate nell'applicazione della normativa sugli appalti e, più in generale, al fine di rafforzare le competenze degli uffici dell'AdG in ambito giuridico, è necessario dotare l'AdG di risorse specializzate in tali campi.

La riorganizzazione dell'assetto gestionale sarà accompagnata da specifiche azioni volte all'accrescimento delle competenze del personale coinvolto. In coerenza con le indicazioni fornite dalla CE nella nota

Ares(2014)969811 del 28 marzo 2014, il PRA prevede la formazione del personale implicato nell'attuazione delle Misure nel quadro dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, dell'AREA VdA e dei Centri di Assistenza Agricola, dando priorità alle nuove risorse assegnate, senza trascurare coloro che pur avendo già lavorato ai precedenti programmi necessitano di un aggiornamento sulla nuova impostazione di programmazione.

Potranno, inoltre, beneficiare delle azioni formative i soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione del Gruppo di azione locale, per favorire l'efficacia attuativa della strategia locale.

Infine, per il miglioramento dell'azione amministrativa è prevista l'implementazione di un sistema informatico integrato che, consentendo ai vari operatori di accedere alle medesime banche dati, permetterà di attivare procedure più veloci, più efficienti e meno costose, nonché di ridurre significativamente i margini di errore e le criticità dovute all'interscambio fra sistemi non pienamente compatibili.

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

Indicativamente, la presentazione di ricorsi può concernere:

- l'interpretazione di disposizioni presenti nei bandi o negli atti applicativi delle misure del PSR (rispetto dei termini, modalità di redazione e presentazione delle domande, documentazione da allegare, ecc...);
- il mancato accesso (es. assenza dei requisiti o mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità) agli aiuti previsti dalle misure del PSR;
- l'applicazione di riduzioni, esclusioni dagli aiuti o sanzioni amministrative a carico di beneficiari, aventi come effetto l'avvio di procedure di revoca parziale o totale degli aiuti stessi.

A seconda della fase del procedimento amministrativo, la competenza nell'esame e risoluzione dei ricorsi è in capo alla Struttura regionale competente per la Misura oggetto del ricorso.

In merito ai ricorsi conseguenti ad un atto di revoca da parte della Struttura regionale competente, la procedura è indicativamente la seguente: entro i 30 giorni successivi all'atto di revoca (il riferimento è la data di ricezione della comunicazione al beneficiario), il beneficiario presenta una memoria scritta corredata da documenti e da ogni altra informazione a supporto della propria posizione.

Nel caso in cui la Struttura regionale competente non sia in grado di valutare/risolvere l'istanza presentata dal beneficiario (ad es. a causa della complessità del caso), il ricorso è esaminato da una Commissione interdisciplinare ed indipendente istituita presso l'Assessorato agricoltura e risorse naturali, supportata, se del caso, da una consulenza legale (rappresentanti dell'ufficio legale della Regione o consulenza esterna garantita dall'AdG). Detta Commissione, nominata con atto del Coordinatore del Dipartimento agricoltura, risorse naturali e Corpo forestale, è composta dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale: se necessario, sono nominati ulteriori membri e/o esperti in funzione delle

tematiche da valutare.

La procedura di gestione dei ricorsi è definita nel manuale di gestione e controllo.

L'Organismo Pagatore è competente per l'esame e la risoluzione dei ricorsi relativi:

- alle domande di pagamento delle misure strutturali oggetto di controlli di secondo livello;
- alle domande di pagamento delle misure a superficie qualora si dovessero applicare, a seguito dei controlli in loco (relativamente alla verifica delle superfici richieste a premio e del rispetto delle norme di condizionalità), riduzioni degli aiuti, esclusioni dagli aiuti o sanzioni amministrative a carico di beneficiari, aventi tutti come effetto l'avvio di procedure di revoca parziale o totale degli aiuti stessi.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta sarà regolato attraverso il seguente schema di regolamento.

Oggetto del regolamento: Il Regolamento ha per oggetto la definizione delle regole di funzionamento del Comitato di Sorveglianza istituito in applicazione del Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta, ai sensi del Reg. (CE) n. 1305/2013.

Composizione del Comitato: Il Comitato è costituito dalle competenti autorità nazionali e regionali, dai rappresentanti del partenariato locale e dell'organismo intermedio. Sono componenti effettivi l'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020:

- il Ministero per le Politiche agricole, agroalimentari e forestali (MiPAAF);
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'Autorità di gestione del "Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FESR)";
- l'Autorità di gestione del "Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)";
- l'Amministrazione responsabile per i Programmi di Cooperazione territoriale (FESR);
- l'Autorità ambientale del Programma;
- il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL);
- il GAL selezionato;
- la Consulta regionale per le pari opportunità;
- le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
- le associazioni ambientaliste;
- le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Partecipano ai lavori del Comitato con funzioni consultive: la Commissione europea, l'Organismo Pagatore e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta AREA-VdA.

Il valutatore indipendente partecipa per riferire ai membri in merito alla valutazione. La segreteria è curata

dall'AdG. Le designazioni dei rappresentanti sono di competenza di ciascuna istituzione e/o organizzazione.

Funzioni del Comitato: Il Comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale scopo, tenendo conto dei valori obiettivo definiti nell'ambito del c.d. *Performance Framework* esamina l'avanzamento del programma e dei progressi verso i valori target quantificati.

Il Comitato esamina i problemi che influiscono sull'efficacia e efficienza del programma, comprese le conclusioni delle valutazioni. Lo stesso è consultato e, se lo ritiene opportuno, esprime un parere sulle modifiche al programma proposte dall'Autorità di gestione.

Il Comitato di sorveglianza può formulare osservazioni in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione, comprese le azioni relative alla riduzione di oneri amministrativi per i beneficiari.

In aggiunta alle funzioni soprariportate, il Comitato di sorveglianza accerta l'esecuzione del programma di sviluppo rurale e l'efficacia della sua attuazione anche attraverso le seguenti azioni:

1. è consultato e formula un parere, entro quattro mesi dalla decisione di approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni nonché sulle successive modifiche apportate agli stessi in base alle esigenze della programmazione;
2. esamina le attività e i prodotti relativi alla realizzazione del piano di valutazione del programma;
3. esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità *ex ante*, che rientrano nelle competenze dell'Autorità di Gestione ed è informato delle azioni relative alla realizzazione di altre condizionalità *ex ante*;
4. esamina ed approva le relazioni annuali di esecuzione, prima che siano trasmesse alla Commissione europea;
5. analizza l'andamento degli indicatori di monitoraggio finanziari e di realizzazione del Programma;
6. analizza le eventuali proposte di modifica dei contenuti del Programma;
7. decide le modifiche finanziarie al Programma;
8. garantisce e coordina la pubblicità del Programma e della partecipazione finanziaria dell'Unione europea.

Il Comitato accerta inoltre che le azioni svolte con il contributo della Commissione siano attuate conformemente:

- agli obiettivi, alla strategia, al piano di finanziamento e alle previsioni di realizzazione materiale definiti nel Programma;
- ai regolamenti e alle disposizioni normative che disciplinano lo sviluppo rurale;
- alle condizioni e alle disposizioni definite nella Decisione della Commissione con cui è approvato il Programma;
- alle politiche dell'Unione.

Modalità di funzionamento: Il funzionamento del Comitato di sorveglianza è definito nel regolamento che sarà approvato nella prima seduta del Comitato stesso; indicativamente, le modalità di funzionamento sono così articolate.

a) l'Autorità di Gestione, in qualità di Presidente, convoca il Comitato, formula l'ordine del giorno, modera le discussioni, imposta le questioni e concede la parola ai componenti del Comitato.

b) il Presidente notifica alla Commissione, e, in caso di necessità alle autorità nazionali, le proposte e le decisioni del Comitato, onde consentire l'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle suddette decisioni.

c) il Comitato si riunisce una volta all'anno, o più volte, qualora particolari esigenze lo richiedano.

d) le riunioni hanno luogo di norma presso le sedi istituzionali della Regione e/o degli enti locali in Valle d'Aosta e sono indette dal Presidente, su iniziativa propria o di almeno cinque membri del Comitato, oppure anche su richiesta della Commissione europea o del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

e) il Comitato viene convocato almeno venti giorni consecutivi prima della data fissata, mediante lettera contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione e la documentazione, nei termini specificati al punto h), è trasmessa prioritariamente per via informatica (tramite l'utilizzo della posta elettronica).

f) al Comitato possono essere invitati anche membri non permanenti, qualora particolari esigenze ne richiedessero la presenza.

g) il Presidente può, in casi eccezionali, disporre convocazioni urgenti del Comitato. In caso di necessità e di urgenza, qualora il Presidente lo ritenesse opportuno, lo stesso può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato stesso. I documenti da sottoporre all'esame devono essere inviati a tutti i membri che possono esprimere per iscritto il loro parere entro dodici giorni consecutivi dalla data di ricezione dei documenti stessi. Qualora non pervengano alla Segreteria del Comitato, entro il tempo previsto, osservazioni o pareri scritti, il parere dei membri effettivi si ritiene favorevole.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il Piano di comunicazione del PSR regionale dovrà garantire un'ampia e trasparente informazione ai potenziali beneficiari e a tutti gli interessati in merito alle possibilità di finanziamento contenute nel Programma ed alle singole fasi degli investimenti.

Il Piano potrà essere realizzato in parte all'interno delle azioni di comunicazione sviluppate dalla Cabina di regia regionale cui fanno riferimento i fondi europei strutturali ed incardinata presso il Dipartimento degli Affari europei della Presidenza della Regione, al fine di razionalizzare e ottimizzare l'informazione rivolta ai cittadini.

Campo d'applicazione: Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi del FEASR mirano a dare visibilità e trasparenza alle iniziative dell'Unione europea ed a fornire, in tutti gli Stati membri, un'immagine omogenea degli interventi in causa. Le azioni informative e pubblicitarie di seguito enunciate si riferiscono:

- al Programma di Sviluppo Rurale della Valle d'Aosta 2014-2020;
- al Piano di Sviluppo Locale del GAL.

La pubblicità in generale sugli interventi previsti dal PSR spetta alla Regione, mentre spetta al GAL informare i potenziali beneficiari delle attività e delle opportunità dello sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER). I servizi della Commissione saranno informati sulle azioni adottate a questo fine in occasione dell'incontro annuale del Comitato di Sorveglianza.

Obiettivi delle azioni informative:

- garantire che i potenziali beneficiari siano messi a conoscenza delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma;
- fornire ai potenziali beneficiari informazioni chiare ed aggiornate sulle procedure amministrative di presentazione, selezione e approvazione dei progetti delle singole misure, sui criteri di valutazione, sulle modalità di liquidazione degli aiuti, nonché le coordinate degli uffici ai quali rivolgersi per ricevere ulteriori informazioni;
- garantire che la partecipazione comunitaria a tale iniziativa ed i risultati del Programma possano trovare ampia diffusione presso l'opinione pubblica;
- verificare che i beneficiari finali degli aiuti siano resi consapevoli della partecipazione comunitaria al sostegno ricevuto.

Target delle azioni informative:

- i potenziali beneficiari;
- le organizzazioni di categoria;
- le organizzazioni professionali;
- le parti economiche e sociali;
- le autorità pubbliche competenti a livello territoriale;
- gli operatori o i promotori dei progetti;
- gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli operanti per la tutela e il miglioramento dell'ambiente;
- l'opinione pubblica in generale per quanto riguarda il ruolo svolto dall'Unione europea e dagli Stati membri nella definizione del programma e nel raggiungimento dei risultati attesi.

Misure di informazione adottate: Per garantire che i potenziali beneficiari e tutti gli interessati possano venire a conoscenza delle possibilità di finanziamento contenute nel Programma permettendo così la piena trasparenza degli interventi finanziati con il PSR saranno adottate le seguenti misure:

- l'approvazione ufficiale del PSR con decisione CE e con deliberazione del Consiglio regionale sarà resa pubblica attraverso una o più conferenze stampa con la presenza degli amministratori competenti e dei responsabili del Programma stesso;
- gli atti di approvazione del PSR saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione;
- il testo del PSR, e delle sue eventuali modifiche, verrà immediatamente ed integralmente pubblicato per tutta la durata del periodo di programmazione sul sito Internet della Regione Autonoma Valle d'Aosta www.regione.vda.it nella sezione tematica "agricoltura e risorse naturali";
- una brochure contenente una sintesi delle priorità, degli obiettivi e delle modalità di accesso alle misure del PSR verrà successivamente distribuita presso tutti i potenziali beneficiari e sarà resa disponibile anche sul sito;

- in stretta collaborazione con le associazioni di categoria verrà dato ampio risalto annualmente all'apertura dei bandi e alle modalità di attuazione della campagna annuale di raccolta delle domande di adesione alle misure agro-climatico-ambientali e alle indennità;
- azioni informative saranno svolte attraverso i mass media locali in occasione delle scadenze dei bandi;
- la divulgazione avverrà anche attraverso momenti di collaborazione con le autorità locali, le organizzazioni professionali e altre organizzazioni non governative operanti per la tutela dell'ambiente, la parità di genere e l'antidiscriminazione;
- riguardo allo sviluppo locale di tipo partecipativo (LEADER) la Regione Autonoma Valle d'Aosta ospiterà nel proprio sito Web i testi dei Piani di Sviluppo Locale ed i link agli specifici siti Internet del Gruppo d'Azione Locale;
- per le diverse misure del Programma ed in relazione ai diversi soggetti coinvolti saranno attuate dai GAL azioni informative rivolte ai beneficiari finali, che - a seconda delle caratteristiche delle iniziative - potranno essere veicolate sui media e per periodi differenti.

Infine, verranno pubblicati ogni sei mesi sul sito Internet della Regione autonoma Valle d'Aosta gli elenchi dei beneficiari sovvenzionati attraverso il PSR.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

In coerenza con le disposizioni dell'accordo di partenariato, il presente PSR, nell'attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo, enumera gli ambiti tematici attorno ai quali il GAL potrà sviluppare la propria strategia di sviluppo locale (SSL); inoltre il Gal potrà attivare tutte le misure previste dal regolamento 1305/2013 ad esclusione di quelle indicate nel PSR che a causa della loro valenza generale e trasversale verranno attivate esclusivamente a livello regionale.

In relazione agli investimenti di cui all'art. 20 del regolamento (UE) n 1305/2013, tutti gli interventi potranno essere attuati in ambito Leader, ad esclusione di quelli inerenti gli studi/indagini volti a implementare le conoscenze sulla biodiversità dei siti ad elevato valore naturalistico compresi i siti della rete Natura 2000 indispensabili per l'individuazione di modalità di gestione atte a mantenere la biodiversità locale, nell'ambito della sottomisura 7.6, che verranno attivati in ambito regionale, e di quelli relativi alla banda larga (sottomisura 7.3) che per loro natura non possono che essere realizzati all'interno di un progetto di valenza regionale.

In un contesto agricolo forestale fortemente caratterizzato da imprese di piccole e piccolissime dimensioni, a conduzione diretta, con l'utilizzo quasi esclusivo di manodopera familiare, la misura di cooperazione (art. 35) offre delle importanti occasioni, per creare la massa critica necessaria ad innescare processi di sviluppo aziendali, di filiera o di settore sostenibili ed innovativi. Visto l'interesse trasversale della misura su tutto il territorio, la stessa è attuata sia a regia regionale, sia attraverso il metodo LEADER.

Nello specifico :

- le sottomisure 16.2.1 e 16.2.3 verranno attivate anche a livello regionale, su tre progetti specifici;
- le sottomisure 16.6 e 16.8 saranno attivate anche in ambito regionale solo per il settore forestale.

E' importante, tuttavia, evidenziare che, benché tali sottomisure siano attuate e gestite a livello regionale, le azioni di animazione previste dal GAL potrebbero favorire le dinamiche associative alla base della Misura, favorendone così l'utilizzo da parte dei beneficiari locali.

Procedure di attuazione dell'approccio Leader

Nella programmazione 2007-2013 le procedure di attuazione dell'asse 4 prevedevano che i Gal si occupassero della pubblicazione dei bandi, della ricezione e valutazione delle domande di aiuto e della determinazione delle spese ammissibili, mentre l'Adg si è occupata della gestione delle domande di pagamento e dei relativi controlli. Considerato che nella programmazione 14-20 verrà riproposta la stessa suddivisione dei compiti tra Gal e Adg, occorre tenere in considerazione le criticità emerse al fine di migliorare l'attuazione della misura. In sintesi le problematiche riscontrate hanno riguardato :

- costi eccessivi di gestione amministrativa in rapporto alla dotazione riservata ad ogni Gal;
- eccessiva frammentazione di un territorio poco esteso in tre Gal che ha reso difficoltoso lo sviluppo di strategie e progetti in aree contigue ma afferenti a Gal diversi;
- eccessiva dilatazione dei tempi di attuazione dei Piani di sviluppo locali, ed in particolar modo dei tempi di emanazione dei bandi e dei tempi di valutazione delle domande;
- strutturazione dei Gal inadeguata a fronte dell'impegno e delle competenze richiesti.

Le azioni previste nella nuova programmazione per attenuare le criticità sopra evidenziate sono:

- selezione di un unico Gal, che permetterà evidenti economie di risorse e riduzione di tempi di attuazione, nonché l'individuazione di una unica strategia di sviluppo su un territorio ed una popolazione di ridotte dimensioni.
- individuazione di un cronoprogramma maggiormente stringente, soprattutto nelle fasi iniziali dell'attuazione delle strategie locali (animazione del territorio, emanazione dei bandi, raccolta delle domande di aiuto)
- la selezione del Gal terrà in maggior considerazione la struttura proposta, che dovrà prevedere personale e competenze adeguate all'impegno richiesto.
- maggior coinvolgimento da parte dell'Adg in fase di valutazione delle domande di aiuto, in modo da evitare il rischio di valutazioni differenti tra Adg e Gal in merito alle azioni e alle spese da ritenere ammissibili.

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

La riduzione del carico amministrativo per i beneficiari è una priorità che interessa trasversalmente

l'attuazione di tutti i Fondi SIE a livello regionale. Nel quadro del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA), la semplificazione degli oneri a carico dei beneficiari si accompagna ad una specifica serie di azioni volte a rafforzare la conoscenza dei regolamenti dei Fondi SIE e la capacità amministrativa e d'intervento dei beneficiari. L'intento è di rafforzare le competenze gestionali ed attuative dei beneficiari nella gestione di progetti, attraverso, in particolare, l'organizzazione di momenti periodici di formazione e assistenza rivolti ai beneficiari sui criteri e le procedure di ammissibilità e di rendicontazione dei costi con il coinvolgimento delle strutture addette ai controlli e l'aumento delle azioni di assistenza a domanda e di tutoraggio, anche per via telematica, ai beneficiari dei diversi programmi interessanti la Regione.

Rispetto invece alla semplificazione degli oneri l'impegno delle diverse AdG consiste nell'assicurare un esteso utilizzo delle opzioni di semplificazione delle forme di sovvenzione e assistenza rimborsabile, del calcolo semplificato dei costi e dell'applicazione della regola di proporzionalità dei controlli attraverso l'applicazione di tutte le tipologie previste dal nuovo quadro regolamentare dei Fondi SIE. In tal senso l'applicazione dell'art. 67, paragrafo 1, lett. b) nell'ambito delle misure 7.3 (banda ultralarga), 4.4 (muretti a secco) e 19 (LEADER) consente una semplificazione amministrativa e procedurale che conduce ad uno snellimento delle modalità di rendicontazione delle spese.

Con specifico riferimento all'attuazione del PSR, per ridurre i disagi degli utenti sarà creato un sistema di *front office* più efficiente in grado di fornire un buon supporto informativo di base e di orientare l'utenza verso l'ufficio o la struttura competente.

All'interno dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali è già operativo uno sportello per l'inoltro delle istanze propedeutiche all'avvio delle attività produttive per le aziende ad indirizzo zootecnico attraverso cui l'allevatore, in forma gratuita, può inoltrare per via telematica le comunicazioni certificate a tutte le autorità coinvolte nel rilascio dell'autorizzazione: sperimentato a partire dal 2009 lo sportello è ora operativo ed è molto apprezzato dagli utenti.

Sulla scorta di tale esperienza, è nelle intenzioni dell'amministrazione la creazione di uno sportello unico per l'informazione all'utenza e per la valutazione della ricevibilità, anche in formato elettronico, delle istanze di richiesta di sostegno pubblico (da fonte regionale o cofinanziata dall'UE) presentate dai giovani agricoltori e di quelle a valere sulle misure ad investimento: anche se non di immediata realizzazione rimane fra gli obiettivi da perseguire per giungere ad una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e ad un'effettiva riduzione del peso della burocrazia e dell'uso del cartaceo. E' d'obbligo, parallelamente, operare per favorire l'alfabetizzazione informatica dell'utenza affinché si diffonda maggiormente l'uso del mezzo elettronico per interagire con la pubblica amministrazione, metodo ancora molto poco utilizzato che contribuirebbe a facilitare l'accesso alle informazioni e agevolerebbe in modo sostanziale gli imprenditori agricoli nelle incombenze cui dedicano ora tempo prezioso, senza contare la riduzione dei costi amministrativi e delle spese direttamente a carico dell'utenza.

L'accesso al proprio fascicolo aziendale da parte del beneficiario, già possibile ora ma praticamente disatteso, poiché realizzato esclusivamente attraverso l'intermediazione dei CAA, consentirebbe aggiornamenti in tempo reale della situazione aziendale e una riduzione se non un azzeramento delle anomalie e delle criticità registrate finora a causa dell'erroneo inserimento o dell'erronea lettura dei dati. In tale prospettiva, i tempi di istruttoria e di pagamento delle domande d'aiuto potrebbero essere considerevolmente ridotti. L'Autorità di Gestione metterà in atto ogni iniziativa utile a facilitare i rapporti e l'interscambio dei dati con l'Organismo Pagatore, agendo sul fronte della semplificazione dell'accesso al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e della compilazione delle domande d'aiuto, con l'intento di responsabilizzare e rendere maggiormente autonomi i beneficiari nella gestione dei rispettivi fascicoli

aziendali.

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

In conformità alle disposizioni degli artt. 59 del Reg.(UE) n. 1303/2013 e 51 del Reg. (CE) n. 1305/2013, gli interventi di assistenza tecnica riguarderanno attività di supporto alla programmazione, gestione, informazione e comunicazione, monitoraggio e valutazione del Programma. In particolare:

per le attività di programmazione:

- svolgimento di studi ricerche ed analisi funzionali alla programmazione post 2020 o a supporto di eventuali ri-programmazioni nel periodo 2014-20.

per le attività di gestione:

- svolgimento di studi, di ricerche ed analisi finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Programma;
- supporti all'attività amministrativa e tecnica dell'AdG attraverso l'acquisizione di professionalità idonee ad attuare il Programma in maniera efficace ed efficiente;
- supporto alle attività del Comitato di sorveglianza;
- supporto alla predisposizione del Sistema di gestione e controllo;
- assistenza per la riorganizzazione amministrativa necessaria alla gestione del Programma di sviluppo rurale;
- progettazione e realizzazione di attività formative dirette al personale coinvolto nella gestione, sorveglianza e controllo del PSR,
- supporto alle strutture responsabili dell'attuazione delle misure per la realizzazione delle attività connesse alla gestione dei dati e delle informazioni presenti sul SIAN, nonché per l'aggiornamento e la manutenzione evolutiva del sistema.

per le attività di informazione e comunicazione:

- progettazione di specifici interventi di informazione, comunicazione e concertazione sul PSR in conformità con il piano di comunicazione, al fine di garantire la massima trasparenza ed una più ampia partecipazione;
- produzione di materiale stampato, acquisto di spazi informativi obbligatori per legge, progettazione e produzione di materiale audiovisivo e fotografico;
- organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, incontri informativi.

per le attività di monitoraggio:

- supporto alla creazione di un efficace e capillare sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale ; tale sistema dovrà inoltre essere in grado di dialogare con il Sistema Nazionale di Monitoraggio unitario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze e con il sistema di monitoraggio della strategia unitaria regionale (SISPREG).

per le attività di valutazione:

- predisposizione e affidamento del sistema di valutazione del programma, che includa la valutazione in itinere, intermedia ed ex post del PSR 2014-2020;
- affidamento delle valutazioni ex ante per le politiche di sviluppo rurale post 2020;
- affidamento dello studio ambientale ai fini della VAS per le politiche di sviluppo rurale post 2020.

La selezione dei fornitori di beni e servizi sarà effettuata in conformità con con le vigenti normative e disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici. Per beni e servizi di ridotta entità economica si farà ricorso a procedure comparative e ricerche di mercato.

Come sopra ricordato, gli interventi di assistenza tecnica riguarderanno attività di supporto alla programmazione, gestione, informazione e comunicazione, monitoraggio e valutazione del Programma; detti interventi saranno sinergici, ma correttamente demarcati, con gli interventi previsti dalla Rete Rurale Nazionale, le cui attività saranno incentrate su tematiche strategiche di rilevanza nazionale o sovra regionale, escludendo ogni forma diretta di intervento su aspetti di gestione ordinaria dei singoli programmi regionali e nazionali. Infatti, gli interventi programmati dal Programma Rete saranno realizzati secondo metodi concertati fra i diversi livelli di governo e a partire dai principi contenuti nei Regolamenti e nelle linee di riferimento comunitarie:

- misurazione e comunicazione dei risultati attesi e di quelli via via ottenuti dal programma Rete, garantendo la trasparenza e l'aderenza ai reali fabbisogni del partenariato.
- previsione di occasioni di confronto politico, tali da garantire l'effettività del contributo del partenariato per la programmazione delle attività della Rete
- enfasi su alcuni temi, es. capacità amministrativa dei PSR, semplificazione degli interventi nei confronti dei beneficiari, riduzione del tasso di errore, prevenzione e controllo delle frodi comunitarie, banda larga nelle zone rurali, innovazione, ambiente, competitività, inclusione sociale, sviluppo locale, collegati alle sei priorità regolamentari, indicate all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Soggetti beneficiari della Misura 20 (Assistenza Tecnica negli Stati membri - articoli da 51 a 54 del regolamento UE n. 1303/2013) sono la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Organismo Pagatore AGEA; quest'ultimo, per le attività di supporto specifico alle strutture responsabili dell'attuazione delle misure del PSR connesse alla gestione dei dati e delle informazioni presenti sul Sistema Informativo SIAN., nonché all'aggiornamento e alla manutenzione evolutiva del SIAN.

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. Incontri congiunti AdG per QSR

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La prima fase di consultazione si è avviata nel novembre 2012, con l'organizzazione, che ha visto la partecipazione congiunta delle diverse AdG, di incontri mirati con testimoni privilegiati e incontri partenariali più ampi. In particolare, dopo l'illustrazione delle innovazioni di metodo, introdotte a livello europeo e nazionale per la definizione dei Programmi cofinanziati, è stata organizzata una raccolta di schede intervento (con descrizione di contesto, fabbisogni e proposte di intervento), espressione delle diverse componenti partenariali.

- 19 febbraio 2013 c/o Biblioteca regionale, Dirigenti regionali di 13 strutture
- 5 marzo 2013 c/o Palazzo regionale, Partenariato socio-economico e ambientale (60 Enti, Associazioni, Istituti coinvolti)
- 12 marzo 2013 c/o Celva, Sindaci dei 74 Comuni della Valle d'Aosta
- 8, 9, 10 aprile 2013 c/o Sala polivalente scuola elementare, Arvier; Auditorium Comunità Montana Grand Combin, Gignod; Salone Bec Renon, Donnas, GAL Alta Valle, GAL Media Valle, GAL Bassa Valle
- Forum partenariale del 24 febbraio 2014, nel corso del quale, accanto all'aggiornamento in merito all'avanzamento della Politica regionale e dei Programmi del settennio 2007/13, è stata assicurata apposita informativa sulle attività di preparazione della Politica regionale di sviluppo 2014/20 e di elaborazione dei relativi Programmi

16.1.2. Sintesi dei risultati

Sono pervenute 293 schede, esaminate nel corso dei mesi di maggio e giugno 2013 dalle AdG competenti e approfondite mediante l'organizzazione di tavoli di lavoro sui diversi Obiettivi tematici individuati dal Reg. (UE) 1303/2013.

Ripartizione delle schede di rilevazione per soggetto proponente:

- Strutture regionali (42 Strutture): 126 schede
- Partenariato Istituzionale (25 Comuni e 1 Comunità Montana): 58 schede
- Partenariato socio-economico-ambientale (36 Enti): 109 schede

Ripartizione delle schede di rilevazione per Obiettivo Tematico (OT)

- OT 1: 11 schede
- OT 2: 17 schede
- OT 3: 41 schede
- OT 4: 15 schede
- OT 5: 13 schede
- OT 6: 103 schede

- OT 7: 23 schede
- OT 8: 10 schede
- OT 9: 15 schede
- OT 10: 41 schede
- OT 11: 3 schede
- ITI: 1 scheda

16.2. Riunioni Gruppo di lavoro

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Con riferimento alla seconda fase di consultazione, promossa e diretta dall'AdG del PSR, i lavori sono stati avviati attraverso la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro (Provvedimento dirigenziale n. 3589 del 17/08/2012) volto ad esaminare le proposte regolamentari di riforma della PAC e le potenziali ricadute sul territorio valdostano. Il gruppo di lavoro, costituito da funzionari e dirigenti del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato regionale Agricoltura e risorse naturali, ha coinvolto anche funzionari appartenenti alle varie strutture dell'Assessorato stesso, funzionari appartenenti all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d'Aosta (AREA-VdA) e, a seconda delle materie esaminate, diversi rappresentanti del partenariato (Associazioni di categoria, Rappresentanti dell'Institut agricole régional, AREV, ...). Il gruppo di lavoro si è articolato in sottogruppi specifici, di seguito l'indicazione della partecipazione del partenariato:

12/10/12	riunione Gruppo di lavoro PAC 14-20	
16/10/12	riunione PUA	Confagricoltura, Coldiretti, CIA, INEA
31/10/12	riunione OCM	
09/11/12	riunione Gruppo di lavoro PAC 14-20	
11/01/13	riunione sottogruppo giovani agricoltori	
17/01/13	riunione Gruppo di lavoro PAC 14-20	
07/02/13	riunione sottogruppo foreste	
13/02/13	riunione sottogruppo ambiente	INEA, Coldiretti, AREV, Confagricoltura
15/02/13	riunione Gruppo di lavoro PAC 14-20	
20/02/13	riunione sottogruppo formazione	INEA, IAR
14/03/13	riunione sottogruppo ambiente	INEA, Coldiretti, AREV
15/03/13	riunione sottogruppo giovani agricoltori	

18/03/13	riunione sottogruppo giovani agricoltori	INEA, IAR, Coldiretti
18/04/13	riunione Gruppo di lavoro PAC 14-20	
05/09/13	riunione Gruppo di lavoro PAC 14-20	
20/09/13	riunione Gruppo di lavoro PAC 14-20	
27/03/14	riunione sottogruppo ambiente	INEA, Coldiretti, IAR, UPA Torino, AREA VdA
31/03/14	riunione sottogruppo ambiente	AREV, ANABORAVA, AREA VdA
16/04/14	riunione sottogruppo ambiente UPA Torino	AREV, ANABORAVA, IAR, AREA VdA, Coldiretti,

16.2.2. Sintesi dei risultati

Le riunioni dei gruppi di lavoro sono state funzionali all'elaborazione dell'analisi di contesto e alla stesura delle prime bozze di Misura poi sottoposte all'intero partenariato.

16.3. Scambi con il partenariato

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Nelle fasi di elaborazione della proposta di Programma di sviluppo rurale la consultazione del partenariato si è concentrata sui documenti ai quali è stata garantita ampia visibilità attraverso la pubblicazione sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta:
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx

La pubblicazione dei documenti è stata segnalata ad un ampio partenariato socio-economico ambientale (125 Enti, organizzazioni) attraverso comunicazioni scritte ed elettroniche per la raccolta delle eventuali osservazioni:

- comunicazione mail del 09/04/14
- lettera del 19/04/14 relative all'analisi di contesto e rilevazione dei fabbisogni;
- comunicazione mail del 27/05/14 per strategia, singole misure e proposta del piano finanziario
- lettere del 16 e del 21 aprile 2015 per la convocazione di due incontri, il primo con gli Ordini professionali (svoltosi in data 20 aprile), il secondo con il partenariato socio-economico ed ambientale (svoltosi in data 24 aprile).

In risposta alle comunicazioni dell'AdG sono pervenute osservazioni dal partenariato, in particolare,

Analisi di contesto e rilevazione dei fabbisogni

- Institut Agricole Régional
- Ordine regionale dei dottori Agronomi e Forestali
- Legambiente VdA
- AREV (Association Régionale Eleveurs Valdôtains)
- ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente)
- Giovani agricoltori

Strategia, misure e proposta di riparto finanziario

- Legambiente VdA
- Coldiretti VdA – AREV nota congiunta
- Coldiretti Valle d’Aosta
- VIVAL - Associazione Viticoltori Valle d’Aosta

A seguito delle comunicazioni sopra elencate, sono stati organizzati incontri specifici di approfondimento con diversi soggetti (si rimanda al paragrafo 16.2):

- nel 2014: 29 maggio, 1 e 3 luglio;
- nel 2015: 13, 20 e 24 aprile.

Infine, nell'ambito della Strategia regionale unitaria 2014-2020 il partenariato è stato informato sull'avanzamento dei Programmi regionali cofinanziati dall'UE nell'ambito del Forum partenariale convocato in data 24 marzo 2015.

16.3.2. Sintesi dei risultati

All’esito delle comunicazioni pervenute dal partenariato e a seguito degli incontri specifici di approfondimento, sono state apportate modifiche ed integrazioni alle bozze di Misura proposte e alcune variazioni al piano finanziario.

Le modifiche apportate a seguito degli scambi con il partenariato sono state registrate in una specifica tabella.

16.4. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

Conformemente al principio di partenariato e governance a più livelli, di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 1303/2013, il Programma è frutto di un ampio confronto con i partner pertinenti.

Quanto ai soggetti, è stato assicurato il coinvolgimento del partenariato istituzionale (enti locali) e di quello socio-economico ed ambientale, nonché quello delle Strutture regionali competenti per materia. In tal modo, in linea con quanto suggerito dal documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014/20”, è stata garantita l’inclusione attiva tanto dei soggetti a favore dei quali sono dirette le azioni

previste dai Programmi (c.d. beneficiari), quanto di quelli che stabilmente si occupano delle materie in cui questi intervengono (c.d. centri di competenza).

Il processo di coinvolgimento attivo del partenariato si è svolto in tre macro fasi:

- la prima, condotta congiuntamente dalle diverse AdG dei Programmi interessanti la Valle d'Aosta, ha comportato il coinvolgimento diretto di vari soggetti nella definizione delle linee strategiche generali della politica regionale unitaria, poi confluite nella "Strategia VdA 2020", e dei primi indirizzi per l'impostazione dei singoli Programmi (marzo-aprile 2013);
- la seconda, condotta dall'AdG del PSR e maggiormente mirata sui target direttamente coinvolti dal PSR, ha portato alla definizione specifica dei fabbisogni dei settori agricolo, forestale e di quelli legati allo sviluppo delle comunità rurali, nonché alla definizione della logica di intervento e delle specifiche misure (dalla primavera 2014 fino al 22 luglio 2014, data di notifica del PSR 14-20 alla Commissione europea);
- la terza ha preso avvio a seguito della ricezione delle osservazioni CE (16 dicembre 2014) ed è terminata con la nuova notifica del programma (agosto 2015): in particolare, nel mese di aprile si sono svolti tre incontri (13, 20 e 24 aprile) con il partenariato socio-economico e ambientale; in vista dell'incontro del 24 aprile 2015, svoltosi presso la sede dell'Assessorato dell'Agricoltura e risorse naturali, sono stati invitati (via mail) 123 enti/soggetti, pubblici e privati, aventi una qualche relazione/interesse col settore primario. Al fine di agevolare il confronto, sono stati predisposti (e resi consultabili sul sito ufficiale della Regione http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx) un documento di sintesi e una proposta di piano finanziario; successivamente all'incontro, sono stati pubblicati sul sito il resoconto dell'incontro e le note dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dell'associazione VIVAL e dell'Associazione Regionale Proprietari d'Alpeggio Valle d'Aosta (ARPAV), lasciando al partenariato e alla cittadinanza tutta la possibilità di presentare ulteriori contributi concernenti la proposta di programma.

Di seguito si riporta l'elenco dei partecipanti agli incontri di consultazione del partenariato:

- 29 maggio 2014: 3 GAL della Valle d'Aosta;
- 1 luglio 2014: Coldiretti, AREV (Association Régionale Eleveurs Valdôtains), VIVAL (Associazioni Viticoltori Valle d'Aosta), ANABoRaVa (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Razza Valdostana), CIA, Consorzio Tutela della Fontina DOP;
- 3 luglio 2014 Coldiretti, AREV, ANABORAVA;
- 13 aprile 2015: CIA, Coldiretti, AREV
- 20 aprile 2015: incontro con gli Ordini professionali (presenti i rappresentanti degli agronomi, dei veterinari e degli agrotecnici);
- 24 aprile 2015: incontro con il partenariato socio-economico ed ambientale; erano presenti i rappresentanti di VIVAL (nota congiunta), ARPAV (nota congiunta), Ass. agriturismo, Fédération des Coopératives Valdôtaines, Confagricoltura, Coldiretti, AREV, ANABoRaVa, Istituto zooprofilattico Piemonte-Liguria-Vale d'Aosta, Ordini professionali (agronomi e veterinari), Legambiente (nota congiunta), Parco Nazionale del Gran Paradiso, Parco naturale del Mont Avic.



17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Non pertinente in quanto di competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Non pertinente in quanto di competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Non pertinente in quanto di competenza dell'Amministrazione centrale dello Stato

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Non pertinente

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del Regolamento sullo Sviluppo Rurale per il nuovo periodo di programmazione (2014-2020), l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA, tenuto conto che nelle schede di Misura e per i tipi di operazioni sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;
- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex ante della verificabilità e controllabilità ai sensi dell'art. 62 del regolamento UE n. 1305/2013 è stata eseguita.

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), già Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), in qualità di organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dall'Autorità di gestione del Programma, conferma la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita per la determinazione dei premi a capo/superficie di cui alle misure 10, 11, 12, 13 e 14; la certificazione dei calcoli, ai sensi del reg. (UE) n. 1303/2013, è allegata al Programma.

L'Institut Agricole Régional (IAR), organismo dotato delle necessarie competenze e funzionalmente indipendente dall'Autorità di gestione del Programma, conferma la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita per la determinazione dei costi standard a supporto dell'intervento 4.4 "Investimenti non produttivi": la certificazione dei calcoli, ai sensi del reg. (UE) n. 1303/2013, è allegata al Programma.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

Le misure del PSR 07-13 per le quali è previsto il regime transitorio sono:

Misura 112 "Insediamento giovani agricoltori": nell'ultimo biennio della programmazione 07-13 sono state presentate domande di premio di insediamento da parte di 55 beneficiari, a favore dei quali è stato erogato un acconto pari al 50% del premio; al 31/12/2018, termine del periodo individuale di perfezionamento, sono stati presentati i saldi da parte di 41 beneficiari per complessivi 685,750,00, importo che è stato attinto dalla misura 6.1.

Misura 113 "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli": l'importo indicato (pari a 506.002,00 euro) si riferisce a n. 10 domande la cui quota annuale del premio si estende, in alcuni casi, fino all'annualità 2022;

Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole": è stato necessario accantonare un importo stimato in 102.000 euro, per liquidare a 7 beneficiari gli aiuti richiesti attingendo ai fondi della corrispondente sottomisura 4.1 del PSR 14-20; la liquidazione è avvenuta nel 2016.

Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane": a seguito della numerosità di domande relative agli impegni 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinarsi di un importo pari a 564.000 € (spesa pubblica) attingendo ai fondi della Misura 13 del PSR 14-20. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di 145 domande: la liquidazione avverrà presumibilmente entro il 31/12/2023.

Misura 213 "Indennità Natura 2000": a seguito del crescente interesse per la misura nell'ultima parte della programmazione 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinarsi di un importo pari a 117.000 € attingendo ai fondi della Misura 12 del PSR 14-20. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di circa 48 domande: la liquidazione avverrà presumibilmente entro il 31/12/2023.

Misura 214 "Pagamenti agroambientali": a seguito della numerosità di domande relative agli impegni 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinarsi di un importo pari a 260.000 € attingendo ai fondi della Misura 10 del PSR 14-20 e di 15.500 € attingendo ai fondi della Misura 11.2. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di 163 domande complessive: la liquidazione avverrà presumibilmente entro il 31/12/2023.

In merito alla Misura 214 "Pagamenti agroambientali" si segnala che, considerato il completo esaurimento delle risorse allocate alla misura nel PSR 07-13, nel 2015 sono state presentate domande nuove a valere sulle Misure a superficie del PSR 14-20, a seguito della pubblicazione di bandi condizionati all'approvazione, da parte della Commissione europea, del Programma stesso. I beneficiari con contratti ancora in essere hanno fatto ricorso alla clausola di revisione ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali": a seguito del crescente interesse per la misura nell'ultima parte della programmazione 2007-13, anche in relazione alla campagna supplementare 2014, si ritiene opportuno il trascinarsi di un importo pari a 134.000 € attingendo ai fondi della Misura 14 del PSR 14-20. Tale importo è riferito ai pagamenti in sospeso di circa 45 domande: la liquidazione avverrà

presumibilmente entro il 31/12/2023.

Misura 413 "Approccio Leader": è stato necessario prevedere un accantonamento pari a 22.225,00 euro al fine di erogare l'aiuto ad 1 beneficiario.

Misura 311, è stato necessario accantonare un importo stimato in 61.000,00 euro, per liquidare a 2 beneficiari gli aiuti richiesti, attingendo ai fondi della corrispondente sottomisura 6.4 del PSR 14-20; la liquidazione è avvenuta nel 2016.

Misura 216 "Investimenti non produttivi": a causa del completo esaurimento delle risorse finanziarie della Misura, si rende necessario il trascinarsi di un importo pari a 105.000 euro, relativo a n. 4 domande, attingendo ai fondi della corrispondente sottomisura 4.4 del PSR 14-20; la liquidazione avverrà entro il 31/12/2016.

Per quanto concerne l'Assistenza tecnica, gli impegni assunti sul PSR 07-13 che è necessario allocare sul PSR 14-20 si riferiscono alle seguenti attività: predisposizione del sistema informativo di monitoraggio unitario regionale (denominato SiSPREG 2014, per la quota parte relativa al PSR); attività conclusive di valutazione del PSR 07-13 (valutatore indipendente società Agriconsulting s.p.a. di Roma); incarico, in via di affidamento, per l'implementazione del sistema di gestione e controllo del PSR 14-20.

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	0,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	0,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	43.982,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	320.000,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	0,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	112.112,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	6.684,00
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)	50.450,00

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	243.197,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	57.781,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	0,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	9.583,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	53.524,00
M21 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter)	0,00
M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39c)	0,00
M113 - Prepensionamento	255.773,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Total	1.153.086,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
-----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------	----------------------	-------------------

